

UVA
mono
ento
nico

UNIVER. DI PADOVA
Ist. di Diritto Romano
Storia del Diritto
e Diritto Ecclesiastico

112

H


15/1

Rec 34811



UNIVER. DI PADOVA
Ist. di Diritto Romano
Storia del Diritto
e Diritto Ecclesiastico

XV
1



I L
D O T T O R
V O L G A R E ,

Diviso in sei Tomi.

III
ЯОТГОД
ЕЯДЕЛОВ
СЛОВО ВЪ ДІЛІ

I L
D O T T O R
V O L G A R E ,

O V V E R O

I L C O M P E N D I O

DI TUTTA LA LEGGE CIVILE,
CANONICA, FEUDALE, e MUNICIPALE, nelle
cose più ricevute in pratica ;

Moralizzato in Lingua Italiana

D A G I O : B A T T I S T A D E L U C A

PRETE CARDINALE DI SANTA CHIESA,
AUTORE del TEATRO della VERITA', e GIUSTIZIA,
con l'istess'ordine del detto TEATRO.

T O M O P R I M O .



I N C O L O N I A ,

A spese di MODESTO FENZO Stampatore in Venezia.

M. D C C. X L.

C O N L I C E N Z A D E ' S U P E R I O R I .

DOTTOR
AVOLGARDE

IL COMBINED

DI TUTTA L'ALLEGORIA
CIECA / PER UNA CERTA
COSTUME IN QUESTO
MODO DI VIVERE

DA EDO BASTARDI
CON IL TESTO DELLA
SUA STORIA / CON
UNA CERTA COSTUME

COMI PIOMOT

IN COLONIA

V. 1600. M. DCC. XLV.

DA EDO BASTARDI

INDICE

OVVERO

ORDINE DE' LIBRI, E DELLE MATERIE.

TOMO PRIMO.

Nel quale si tratta dell'origine, antichità, necessità, ed utilità delle leggi, con altre generalità sopra la loro intelligenza, ed uso
E se convenga trattar la legge in lingua volgare.

Libro Primo.

De' Feudi, e beni giurisdizionali: Con occasione de' quali si tratta de' Principi, de' Baroni, e Feudatarj, e de' Titolati, e loro podestà, e de' Vassalli.

Libro II.

De' Regali, cioè

Degli offizi venali; De' luoghi de' Monti, e rendite col Principe; E de' Dazi, e gabelle; De' sali, e saline; De minerali, miniere, tesori, ed escavazioni; Delle monete; Delle strade, e luoghi pubblici; Del Fisco, e confiscazioni; De' porti, Fiere, e mercati; Delle peschiere, e caccie riservate, e cose simili di sì ragione del Principe.

TOMO SECONDO.

Libro III. Par. I.

Della Giurisdizione, e foro competente, e delle diverse specie di giurisdizione, e competenza del foro.

L'istesso Libro III. Par. II.

Delle Preeminenze, cioè.

Delle Precedenze, e prerogative onorifiche; E della nobiltà, e cittadinanza, e de' Magistrati, ed offizi pubblici della Città, ed altro che importi prerogativa, overo onorevolezza.

Libro IV. Par. I.

Delle Servitù prediali, particolarmente circa le urbane, sopra la facol-

facoltà, o proibizione di fabbricare, di aprir fenestre, appoggiaj travi, e far cose simili; E del privilegio sopra ciò de' Monasterj di Monache, o de' Religiosi; E circa le rustiche, sopra la materia de' pascoli; Ed anche dell'usufrutto, uso, ed abitazione; E del retratto, o prelazione, che compete contro estranei compratori, a' vicini, o a' parenti, o consorti, overo inquilini; Ed anche contro l'istesso padrone per pubblico ornato.

L'istesso Libro IV. Par. II.

Dell'Ensiteusi, e perpetua locazione, e de' livelli, e censi reservati.

L'istesso Libro IV. Par. III.

Della Locazione, e conduzione corrente, e temporale.

Libro V. Par. I.

Dell'Usure, ed interesse, con tutto quel che concerne la materia usuraria.

L'istesso Libro V. Par. II.

De' Cambj reali, e secchi, così di Piazze, come di Fiere, e delle lettere di cambio.

L'istesso Libro V. Par. III.

De' Censi signativi, che s'impongono con capitale, il quale si dia in denaro, o per altra causa, tanto perpetui, quanto vitalizj.

L'istesso Libro V. Par. IV.

Delle Compagnie d'offizj usate nella Città di Roma.

T O M O T E R Z O.

Libro VI.

Delle Doti, così delle maritate, come delle Monache; E de' Iuramenti dotali, ed altre dipendenze dal matrimonio carnale, o spirituale.

Libro VII. Par. I.

Delle Donazioni, così trà vivi, come per causa di morte.

L'istesso Libro VII. Par. II.

Delle Compre, e vendite, permutazioni, dazioni in soluto, erazione, e lesione.

L'istesso Libro VII. Par. III.

Delle Alienazioni, e contratti proibiti de' beni di Chiesa, di Città,

7
à, o Communità, di minori, di donne, de' prodighi, e simili; Come anche de' contratti sospetti, come sono scommesse lotti, giuochi, e simili; Ed anco delle assicurazioni, e delle transazioni.

L'istesso Libro VII. Par. IV.

De' Tutori, Curatori, Procuratori a' negozi, fattori, ed altri amministratori, e ministri salariati.

Libro VIII.

Del Credito, e Debito; sotto il qual genere si tratta dell' ordine, e concorso, e privilegi de' creditori sopra la loro anteriorità, o poziorità; Come anche de' privilegi de' debitori, e della validità, o invalidità de' crediti, e de' contratti regolarmente non proibiti, particolarmente delle sicurtà, ed assicurazioni, con altre cose concernenti la materia del dare, ed avere.

Libro IX. Par. I.

De' Testamenti, Codicilli, ed altre ultime volontà.

L'istesso Libro IX. Par. II.

Dell'Ercde, ed Eredità, ed effetti, e pesi ereditarj.

L'istesso Libro IX. Par. III.

Della Legitima, trebellianica, falcidia, ed altre detrazioni, come sono miglioramenti, debiti pagati, e cose simili.

T O M O Q U A R T O.

Libro X.

De' Fideicommisj, sostituzioni, primogeniture, e majoraschi.

Libro XI. Par. I.

Delle Successioni ab intestato, con occasione delle quali si tocca la materia degli Statuti, e leggi municipali.

L'istesso Libro XI. Par. II.

Delle Renunzie alle successioni.

L'istesso Libro XI. Par. III.

De' Legati.

Libro XII. Par. I.

De' Benefizj ecclesiastici in generale; Come anche delle Commende.

Li-

L'istesso Libro XII. Par. II.

Delle Dignità, Canonici, e Canonicati, Capitoli, ed atti capitulari, e con tal occasione, dell'elezioni.

L'istesso Libro XII. Par. III.

Delle Parrocchie, e Parocchiani, e della cura dell'anime.

Libro XIII. Par. I.

De' Padronati, così attivi, come passivi.

L'istesso Lib. XIII. Par II.

Delle pensioni ecclesiastiche.

T O M O Q U I N T O.*Libro XIV.*

Un Diversorio, o Miscellaneo di cose ecclesiastiche cioè: Di Matrimonio, sponsali, e divorzio; Di Decime, e primizie; De' Regolari, e Monache; De' Chierici, e persone ecclesiastiche; E de' Vescovi, e Prelati; Di censure; Di Chiese, Oraitorj, e Capelle, e luoghi sacri; Dell'immunità ecclesiastica; Di Messe, anniversari, e funzioni ecclesiastiche, e spirituali; Con qualche annotazione al Concilio di Trento nelle materie pratiche del foro esterno.

Libro XV. Par. I.

Di citazioni, sentenze, commissioni, libelli, appellazioni, restituzione in integro, nullità, regiudicata, elecuzione, atten-tati, azioni, ed eccezioni, ed altri atti giudiziali.

De' Giudici, Avvocati, Procuratori, Notarj, ed altre persone con-cernenti il foro giudiziale.

E qualche tocco de' delitti, e materie criminali, e penali.

T O M O S E S T O.*L'istesso Libro XV. Par. II.*

Relazione della Corte Romana, e suoi tribunali; E della loro pratica nelle materie giudiziali, e forensi.

L'istesso Libro XV. Par. III.

Della Relazione della Curia Romana Forense. Non già della Corte.

A G G I O N T A.

Dello Stile Legale, cioè del modo, col quale li professori della Facoltà Legale, così Avvocati e Procuratori, come Giudici, e Consiglieri, ed anco li Cattedratici, o Lettori debbano trattare in iscritto, ed in voce delle Materie Giuridiche, Giudicia-li, ed Estragiudiciali. Discorso dello stesso Autore del Teatro della Verità, e Giustizia, e del Dottor Volgare.

PROE-

P R O E M I O

D I V I S O I N D O D I C I C A P I T O L I

Cioè,

I.

SE sia bene trattare la legge in lingua volgare; Et à quale forte di persone sia congrua questa lettura; E particolarmente se à Principi, e Signori.

II.

Dell'antichità, & introduzione delle leggi; E quanto questa facoltà legale sia necessaria, & utile alla Republica più ch'ogni altra scienza; E dell'altre prerogative dell'istessa facoltà.

III.

Se la legge sia scienza facile, ò difficile, e del fine, per il quale sia introdotta, overo donde nascano le liti; E delle parti degli professori della legge.

IV.

Delle diverse sorti, ò specie delle leggi, e loro differenza.

V.

Delli requisiti della legge acciò sia obligatoria, e quali persone, ò robbe obblighi, il che dipende dalla poteftà del Legislatore.

VI.

Della legge non scritta, che si dice consuetudine, e de' suoi requisiti.

VII.

Del modo di osservare, e praticare, & interpretare le leggi.

VIII.

Del modo di deferire all'autorità de' Dottori.

IX.

Delli Giudici, & Avvocati, e delle loro parti.

X.

Della distinzione tra la giustizia distributiva, e commutativa, e
descrizione dell'una, e l'altra.

XI.


Dell' ordine, che si tiene in quest'opera, e sua distribuzione; E
delle ragioni, per le quali tal'ordine si tenga.

XII.

Di alcune generalità, o scuse sopra l'opera.



CA-



CAPITOLO PRIMO.

Se sia bene trattare la legge in lingua volgare; Et à quali sorte di persone sia congrua questa lettura , e particolarmente, se à Principi , e Signori .

S O M M A R I O .

- 1 Nell'operazioni umane s'attende la parte preponderante del bene, ò del male.
- 2 Si portano gli argomenti per la parte negativa.
- 3 Degli argomenti per l'affermativa.
- 4 Si stima migliore questa seconda parte , e si risponde agli argomenti contrarj.
- 5 A quali sia drizzata quest' opera , & a quali se ne proibisca l'uso.
- 6 Che anche alli Principi , & alli supremi Magistrati conviene aver notizia delle materie legali.

C A P . I.



S S E N D O per lo più le operazioni dell' umano intelletto problematiche , capaci di lode , e di biasmo , e produttive d'effetti buoni , e mali ; Così forse avendo disposto la Divina Sapienza , per far conoscere la nostra fragilità , e che non vi sia bene puro , e perfetto , se non in Dio , e nell'altra vita beata ; Quindi è , che l'umana prudenza , regolata , ò da precetti della religione , ò dall'uso della ragione , ò dalla sperienza , ò dal parere più comune de' sensati , suol' eleggere la parte più preponderante , perchè , se maggiori si stimeranno gli effetti buoni , e profittevoli alla Republica , eleggendo una strada , questa si stimerà la buona , e lodevole ; Et all'incontro , mala , e biasmevole quella , che si giudica dover produrre effetti più cattivi , che buoni .

12 IL DOTTOR VOLGARE

Nella maniera , che l'uso comune insegna , di dare l'attributo di virtuoso , ò di vizioso ad un uomo ; Attesochè , non dandosi per lo più virtuoso senza vizio , nè vizioso senza qualche virtù , si attende quel che più predomina , per la regola comune a' Filosofi , & a' Giuristi , che l'operazione si fa dalla parte predominante .

Sotto questo problema dunque cade l'accennata questione , se sia bene , ò no , il trattare la legge , ò materie legali in lingua volgare , perchè ogn' uno , benchè idiota possa intenderla ; E molti sono gli argomenti , che concorrono per l'una , e l'altra parte .

Per la negativa , che non sia bene , ostano ; Primieramente l'esempio della Santa Chiesa Cattolica , la quale , ben esaminata questa questione , molto disputata nel secolo passato , lo proibì nella sacra scrittura , del Nuovo , e Vecchio Testamento , e ne suoi Interpreti .

Secondo , perchè in tal modo venendo in cognizione del volgo ignorante quell' eccezioni , e cautele , con le quali si possano scusare i delitti , ò impugnare i contratti , & obblighi , si renderà più facile il commettere degli excessi , ovvero il defraudare quella buona fede , la quale con la naturale similitudine si vuole adempire dagl' idioti .

Terzo , perchè così molte liti si risveglieranno , che per altro si sepeliscono sotto silenzio , per non penetrarsi dagli idioti quelle ragioni , alle quali si possano le loro pretensioni appoggiare .

Et quarto sopra tutto , perchè farà un far dismettere gli studj delle leggi per la strada scientifica , mentre essendo tanto all' umana condizione , per lo più connaturale , e stato l' ozio , ogn' uno in questo modo s' assumerà licenza di far' il Giudice , ò il Consigliero , ovvero il patrocinatore delle cause .

All'incontro per l'affermativa assistono ; lasciando da parte l'esempio della legge , che Iddio diede al Popolo per bocca di Mosè ; E dell'altra che diede Cristo nel nuovo Testamento per bocca degli Apostoli , & Evangelisti nell' Evangelo , che l'un , e l'altra fu nella lingua popolare all' ora usata ; Non spettando a me come non professore della sacra teologia entrare in queste materie .) Parlando da legista ; Primieramente l'esempio della Republica Romana , la quale con ragione , così nelle leggi , come nell' altre cose temporali , e profane , si può dire la norma di tutti li Principi , e delle Repubbliche , poichè avendo mandato a pigliare le leggi dalla Grecia , le quali si chiamano delle dodici tavole , e correndo il medesimo costume d' oggi , di avere due lingue , una naturale , e comune a tutti , che diciamo volgare (ch' allora era la latina) ; E l' altra appresa con arte , e studio , e cognita solamente a' letterati (ch' è la Greca) ; Le leggi non furono ordinate in lingua greca , ma in latina , acciò s'intendessero da tutto il popolo , che doveva osservarle ;

E nel-

E nella medesima scrissero Cicerone, & altri, ancor che peritissimi nella greca. Anzi perchè nelle cose legali, e giudiziarie si era cominciato ad usare la lingua greca, Tiberio lo proibì espressamente, & ad imitazione, l'istesso han fatto li Re di Francia, d'Inghilterra, e di Spagna, & altri.

Secondariamente, perchè tal'è l'uso più frequente de' Principi, e delle Repubbliche nel secolo corrente, & anco nelli passati, che le prammatiche, costituzioni, e ditti, e bandimenti, per lo più si fanno in lingua volgare usata nel paese; E sebbene il Papa ritiene il costume antico di fare le sue bolle, e costituzioni in lingua latina, nondimeno con molta ragione ciò si pratica, poichè trattandosi di leggi d'un Principe ecclesiastico, e Capo della Chiesa, da osservarsi per tutto il Mondo cattolico, conviene parlare in quella lingua, la quale sia comune a tutte le nazioni; Che però in quel che riguarda il Principiato temporale dello Stato Ecclesiastico d'Italia, i bandimenti, editti, chirografi, & altre provvisioni, per lo più si fanno in lingua Italiana, e volgare, per l'intelligenza di tutti.

Terzo, perchè l'istessa natura, ò sia ragion naturale insegnà, che dovendosi obligare il popolo ad osservare una legge, con sottoporlo al gastigo nella persona, e beni, in caso d'inosservanza, debba saperne quel ch'ha da osservare.

Il che si comprova da quel, che le leggi dispongono (come à basso tra li suoi requisiti s'accenna), che acciò una legge sia obligatoria, debba essere publicata con termine competente, acciò venga a notizia di tutti, con l'espressa, o tacita accettazione de' popoli, dal che si vede esser necessario indurne la notizia, la quale più facilmente risulta, con esser la legge in lingua volgare per la capacità, & intelligenza di tutti, che in latina, la quale non è cognita, se non a pochi letterati; E per questa ragione da' Teologi, e da Canoniisti vien' approvato, che le regole, e costituzioni delle Religioni, siano tradotte nella lingua naturale, ò volgare di ciascun paese; E li nostri primi maestri, particolarmente Bartolo, il quale è tanto venerato tra Legisti (e con ragione) dicono ch' il giudice, con li letterati, deve parlare letteratamente, ma con li volgari deve parlar volgarmente.

Quarto, perchè i popoli sapendo quel che la legge dispone, sopra la punizione, e gastigo de' delitti, e delinquenti, e sopra gli altri effetti pregiudiziali risultanti dal non osservare la fede, più volontieri si asterranno da delitti, & osserveranno quel che promettono.

Quinto, perchè la lingua latina è più piena d'equivoci, e conseguentemente più produttiva di liti, per le varie significazioni grammaticali, che riceve, che però ragionevolmente l'uso più comune del Mondo porta, che i testamenti, e li contratti, & altre disposizioni-

zioni si facciano in lingua naturale del paese, che si dice volgare; Essendo più comunemente tacciato lo stile della Corte di Roma, e dello Stato Ecclesiastico (come veramente irragionevole) di fare li testamenti, e contratti delle donne, e degl' idioti in lingua latina, non intesa dal principale, il quale dispone, ò contratta, in maniera che non testino, nè contrattino le Parti, ma i Notari.

E conseguentemente molto maggior sciocchezza si deve dir quella d'alcuni Giuristi, li quali nell'interpretare l'ultime volontà, ò li contratti, sogliono diffondersi, e fare gran fondamento sopra la grammatical significazione delle clausule, e delle dizioni, & altre parole, ò pure se vi sia il punto, il quale costituiscia nuova orazione, ò periodo, e se il verbo regga più nomi, e vocaboli con simili freddure, degnamente derise da Professori d'altre scienze; Quando non si tratti di testamenti, ò di altre disposizioni di persone letterate, le quali maturamente, e studiosamente l'abbiano ordinate per se stesse, laonde dal modo di parlare si possa desumere la loro volontà.

Sesto, perchè in gran parte si eviteranno l'oppressioni, e malizie di quei causidici, a' quali degnamente si dà il titolo di rabole forensi, nell'opprimere le persone idiote, che ricorrono al loro patrocinio, ovvero nel mal consigliarli per il proprio indegno guadagno a pigliar e sostener liti ingiuste, dando loro ad intendere il bianco per il nero, poichè così ciascuno benchè idiota, il qual' abbia tal quale lumine di ragione, potrà avere almeno qualche barlume di quel che la legge disponga sopra i suoi interessi.

E settimo sopra tutto, perchè tanto i Principi, quanto i Baroni & altri Magistrati maggiori, imbevendosi in questo modo delle materie legali nella forma, che s' imbevono dell' altre cose del mondo con la lettura dell' istorie, nell' ore da passar' il tempo; sapranno come meglio governare i popoli a loro foggetti, e rescrivere nelle suppliche, e ricorsi, come anche conoscere le fraudi de' consiglieri, e degli assessori, e l' oppressioni, che si fanno da' Giudici, e Tribunali, eternando le cause, e rendendosi padroni, non solo della roba, che si litiga, ma della volontà, e libertà de' litiganti, mentre così non faranno degni di scusa.

Alli Principi, e Signori, & anco a' Magistrati tanto supremi, quanto mezzani, & infimi, non professori della facoltà legale, i professori di questa facoltà, li quali da essi s' assumono con titolo di consigliere, e di consultore, ò d' auditore, ò d' assessore, ò simili, servono (secondo il senso d' alcuni), come per guida de' ciechi, acciò caminino bene per la strada della giustizia, e non trabocchino ne fossi, ò precipizj dell' ingiustizia.

Questa comparazione però si stima impropria, attesochè il Principe, ò Magistrato particolarmente supremo, ancorchè non sia professo-

fessore della facoltà legale (come ben' avverte il dotto , & eruditissimo spagnuolo Bovadilla nella sua Politica), si deve presupporre uomo prudente, e di buon giudizio, versato nelle cose del Mondo, & in qualch' altra scienza, almeno nell' istorica, e nella politica ; E conseguentemente sarà improprio il termine di cieco , al quale si renda impossibile di vedere per se stesso la strada buona .

Più propria dunque pare che sia l' altra comparazione , che li suddetti consiglieri , ò assessori facciano figura , & operazione di servidori , li quali di notte portino la fiaccola , ò lanterna al padrone per insegnarli la strada ; Overo di quelle guide , che da' viandanti si pigliano per mostrare loro la strada , per la quale si deve caminare ad essi ignota ; Poichè se vi farà tanto lume naturale , che il padrone , ò il viandante veda la strada buona , & il servitore con la lanterna , overo la guida gli mostrasse la strada cattiva , farebbe pazzia del padrone , ò viandante , seguitare quella , che gl' indica la lanterna , ò la guida , & abbandonare quella , ch'egli vede esser la migliore .

Quindi per avere questo lume , e cognizione , servirà la presente fatica , dandosi frequentemente il caso , che i professori della facoltà legale , ò sia per malizia , ò frequentemente per poco giudizio , indichino strade non buone , poichè essendo solamente tinti , ò infarinati in detta facoltà , pigliano volontieri degli equivoci , non ben distinguendo i casi , e le leggi ; Overo , perchè attendendo solo con lo stile scolastico alla lettera delle leggi , ciò serve piuttosto per offuscar loro l'intelletto , e privarli del giudizio , ch'è il più necessario nella parte del governare , e giudicare , overo di fare il consigliero .

4Bilanciando dunque le suddette ragioni , che sono per l' una , e l' altra parte , mi paiono più preponderanti queste ultime ; Onde , benchè non si possa negare , che tra le prime ve ne siano delle considerabili , e che ciò possa portare qualche inconveniente ; Ad ogni modo , si deve attendere la parte preponderante .

Poichè esaminando le ragioni considerate in contrario : Non si deve attendere l' esempio della sacra scrittura , per la diversità della ragione , attesochè , in materie di Fede , non sempre si camina col senso letterale , ma per lo più con quello dello spirito , e del misterio , che sotto le parole si nasconde , e conseguentemente la lettura è congrua solo a'letterati , li quali fanno cavarsene il senso allegorico , e non agl'ignoranti , & idioti , appresso de' quali la lettura potrebbe piuttosto cagionare scandalo , (Ancorchè in alcuni casi debba esser atteso il senso delle parole) ; Con altre buone ragioni considerate da Santa Chiesa , delle quali (come sopra s' è detto) , non tocca discorrere ad un Legista ; Sichè essendo molto diverso il caso , per assai diversa ragione , quindi siegue che il simile non s'adatta .

Il secondo argomento più tosto si ritorce , come si è considerato di sopra nella quarta ragione per l' affermativa ; e l' istesso può dirsi del terzo , poiche quando il principale potrà avere tale quale cognizione sopra le sue pretensioni , che siano men suffiscenti , in tal caso è più probabile , che debba astenersene ; Et all'incontro quando siano suffiscenti , è di dovere , che ne sia illuminato per difendere , e recuperare il suo , e conseguentemente la cosa è più indirizzata alla giustizia .

Di gran forza sarebbe il quarto argomento , quando già non fusse l'abuso d'alcuni Giudici , e causidici , li quali senza alcuno studio della scienza legale per li suoi termini con maggiori equivoci , e disordini , avendone solo qualche notizia per tradizione ad uso di papagalli , attendono alcune sciocche dottrine de' moderni , ancorchè mal fondate ; O pure più frequentemente nascono gli equivoci dall'attendere le leggi , e dottrine nella sola lettera , o senso verbale , senza ben riflettere alla congrua applicazione , che è impossibile far bene senza la notizia della teorica , e de' veri termini , e principj legali ; Chi è inclinato agli studj , & all' acquisto delle scienze per i suoi termini , non lascia perciò di studiarle scientificamente , poiche sebbene il Piccolomini moralizò la filosofia in lingua Italiana , non perciò si sono dismessi gli studi degli Autori latini , e greci ; e sebbene la Francia , la quale fiorisce tanto nelle lettere ha per uso di trattar quasi il tutto nella sua lingua , non lascia però di avere uomini studiosissimi , e letterati .

Ma all'incontro quelli , li quali siano sfogliati , e poco inclinati agli studj , sfuggiranno la fatica di questi in forma scientifica , s'indurranno però per curiosità , overo per passar il tempo ad una lettura facile nel proprio linguaggio da non supportar fatica , e così molti pian piano s'invogliano de' studj , e di cercare , nel fonte quello , che in compendio si accenna , poiche quelli , a quali rinfracerà leggere anco il volgare , molto più rinfracerà leggere il latino .

E però , questa , come specie d'istorica , e compendiosa relazione , potrà piuttosto giovare appresso questi tali , ne' quali già regni l'accennato disordine , per illuminarli un poco più , accio il male sia minore , atteso che , quando non siano più che stolidi , o sciooperati , pigliando in questo modo qualche barlume di quel che la legge disponga , non faranno soggetti all'inganno degli assessori , o degli auditori , & altri ministri , che li vendano a loro modo , e facciano loro fare quel che essi ben'intenzionati , non dovrebbero , nè vorrebbero fare .

Et in oltre , io protesto espressamente , di non drizzare questa fatica à giovani scolari , nè à questa forte d'infarinati ; Anzi , ne danno ,
5 e proibisco la lettura ; Ma solamente à due sorte di persone , cioè , ò
a let-

letterati, e provetti Giuristi, li quali abbiano la scienza per il suo termini e principj; Overo a professori d' altre scienze; o alli non professori, di qualche capacità; E consequentemente, o alli caldi, o alli freddi, non già a tepidi, li quali, secondo il divino oracolo, si stimano degni del vomito, giudicandosi a parere de' Savj, che gl' infarinati (i quali da altri si dicono tinti), siano la peggior sorte di persone, in ogni scienza, e professione.

A dotti, e provetti dunque, stimo congrua questa lettura, come una specie di distillato, che si dà agl' infermi, e a vecchi, per conservare, o rinvigorire le già possedute forze, le quali per l' età, o per mala salute, o per altri accidenti, si siano debilitate; succedendo nelle parti dell' intelletto quel medesimo, che succede in quelle del corpo; Laonde, anche dottissimi, e consumatissimi Giuristi, hanno per uso lodevole, l' andar dando qualche lettura all' Instituta, per conservare la memoria de' termini, o per la loro reminiscenza.

Et agl' altri non professori, acciò essendo Principi, e Signori, o magistrati acquistino notizia quanto basti, acciò li loro consiglieri, & assessori, & altri ministri, non gl' ingannino; Et agl' altri litiganti, acciò così possano, quanto sia possibile, fuggire la tiramia de' causidici, e di quelli, li quali eleggono per loro difensori, mentre ben spesso accade, quel che si suol dire, & isperimentare in tempo di guerra, cioè che sia maggiore il danno, che si riceve da' soldati amici destinati alla difesa di quel che sia quello che si riceve dagl' inimici; ma non già che con questa infarinatura, si abbiano da render lecito, di voler fare il giudice, o l' Avocato, & il difensore delle cause.

Credono coloro, li quali con qualche poca lettura d' istorie e d' istruzioni d' Ambasciatori, e de ministri de' Principi, si assumono la professione di politici, ch' a Principi, e Signori, overo alli loro primi ministri, e superiori magistrati, sia incongruo lo studio delle leggi, e delle materie legali, ma che tutto lo studio di questa sorte di persone debba esser nell' istorie, e nella politica, & anco nell' arte militare, mentre per le cose legali concernenti il governo civile de' sudditi in tempo di pace, si tengono li consiglieri, e gli auditori, e tribunali.

Questo però è un error' grande perchè anco nelle materie politiche, e di stato si potrebbe dire che al Principe, o ad' un altro supremo Magistrato non bisogna fare studio alcuno, mentre si tengono li secretarij, e li consiglieri, & altri ministri politici, o di stato, a quali si possono rimetter questi negozj, nella maniera, che alli giuristi, & alli tribunali si rimettono li negozj civili, e di giustizia.

E l' istesso potrà dirsi circa l' arte militare, poichè basterà che la sappiano li Capitani, e gli altri officiali di guerra, senza necessità che il Principe ne sappia cosa alcuna, e pure ciò sarebbe in senso de me-

desimi politici un' error manifesto , & un assunto dannabile.

Li due tempi di pace , e di guerra sono compagni inseparabili , overo sono le due ruote , le quali egualmente muovono il carro della Republica , e però così i legislatori , come li savj Principi , o regolatori delle più stimate Repubbliche invigilarono alla cultura dell'arme , & a quella delle lettere per il buon governo dell' uno , e l' altro tempo .

Il Prencipe si dice marito della Republica , e padre , overo pastore de popoli a lui commessi ; Or che buon marito farebbe quello , il quale attendesse solamente alla conservazione della dote , acciò non gli sia occupata da altri , & à renderla maggiore con nuovi acquisti , e niente pensasse alla sanità , & al vitto , e vestito , & altri bisogni domestici della moglie , e della sua famiglia ; E che buon padre farebbe quello , il quale solamente attendesse a mantenere , & avanzare la roba de' figli , acciò non se ne perda , overo non se gli sminuisca l'usufrutto proprio , senza badare all'educazione , & alla buona vita , e costumi , & al mantenimento de figli , con casi simili , mentre in tal modo si direbbe , che facesse il negozio proprio , e non quello della moglie , e de' figli .

E quest' è il caso di quel Principe o Signore il quale applichi solamente alli negozi politici di stato , e di guerra , e niente pensi all' amministrazione della giustizia , & al governo civile , poiche farà fare solamente il negozio proprio per mantenere il suo dominio , e non quello de' popoli , a quali (circoscritto il caso d' inimici veri per causa di diversa Religione) importa poco l' esser suditi più d' uno , che d' un' altro , ma principalmente importa , che siano ben governati con la buona , e diligente amministrazione della giustizia , la quale conserva la pace civile , e la libertà del commercio , dalla quale nascono le ricchezze , e la grandezza dell' istesso Principato .

E però non si sa vedere per qual ragione li Principi , overo quei supremi Magistrati , li quali governino il Principato , debbano attendere alla lettura , e studj dell' istorie , o della politica , e dell' arte militare , e non a quello delle leggi .

Non è in oblio il Principe d' esser professore accurato delle leggi , nè d' altre scienze , sì perche il suo stato non comporta questi studj per perfezione ; come ancora , perchè difficilmente alla debolezza dell' umano intelletto si concede la perizia in grado eccellente in più d' una scienza , o professione , onde quelli che vogliono abbracciarne molte , per lo più sono senza di tutte , ne si possono dire professori , e scientifici , ma tanti , overo infarinati , ch' è la peggior forte d' uomini che sia nel Mondo , convenendo ben aver qualche tintura dell' altre lettere per ornamento , e sfuggire d' esser

nudo professore d'una, conforme si accenna di sotto, ma in quella scienza, la quale principalmente si professa, bisogna cercare d'esser eccellente.

Questa regola però non camina nel Principe, o in altro supremo moderatore della Republica, poiche quell' infarinatura generale senza professione particolare, che nelli privati è difetto, nel Principe, o nel governante è virtù necessaria, attesocchè avendo l'uno, e l'altro Consigli di guerra e di pace, overo di stato, e di giustizia, e dovendo egli assistere, e presiedere all'uno, & all'altro, overo dovendo regolare le sue risoluzioni con il voto, e consiglio de' periti, deve aver tanta tintura delle materie, che arrivi a conoscere, se venga consigliato bene, o male, e però egualmente farà necessario aver sufficiente infarinatura delle cose legali, che di quelle di stato, e di guerra, e per tal' effetto si stima opportuna questa fatica in tal forma compendiosa, e moralizzata per la capacità de' non professori, e per conseguenza con stile quanto più sia possibile piano, e facile, senza curarsi delle censure, e stiticchezze degl' Accademici rigorosi professori della lingua.

Le persone private hanno un obbligo solo di osservar le leggi, e la giustizia, ma li Principi, overo li loro primi ministri, e Magistrati hanno due obblighi, mentre devono osservare le leggi, e la giustizia come li privati, e qualche cosa di più, per esser il lume che sta sopra il candeliero publicamente esposto per guida degl' altri; Et anco perche ne sono custodi, e conservatori; Dunque a loro più ch' agli altri spetta aver notizia delle leggi.



CAPITOLO SECONDO.

Dell' antichità , & introduzione delle leggi; E quanto questa facoltà legale sia necessaria , & utile alla Repubblica , più ch' ogn' altra scienza. E dell' altre prerogative di questa facoltà .

S O M M A R I O.

- 1 *La legge è più antica nel mondo di tutte le scienze.*
- 2 *Che sia necessaria all' umana vita civile , & a tutte le cose.*
- 3 *Nacque la legge con la creazione del mondo.*
- 4 *La prima Monarchia fu quella degl' Assirj.*
- 5 *L' origine della Republica Romana , e suo progresso nelle leggi.*
- 6 *Le leggi si devono variare secondo li tempi.*
- 7 *L' altre scienze si lodano , ma non sono così necessarie.*
- 8 *Roma per molti anni fu senza medici , & anco ora altri paesi.*
- 9 *Che gl' Interpreti delle leggi sono necessarij.*
- 10 *Dell' istoria legale sopra la compilazione , & invenzione delle leggi.*
- 11 *Le leggi di Spagna sono le medesime , che le civili.*
- 12 *Donde nasca l' osservanza delle leggi civili.*
- 13 *Anco i Canoni le lodano.*
- 14 *Delle leggi de' Longobardi.*
- 15 *Chg le leggi de' Romani siano le migliori di quante profane si siano fatte.*
- 16 *La grammatica , & altre scienze sono molto profittevoli a Legisti.*
- 17 *Paralotto , o comparazione tra la legge , & altre scienze.*
- 18 *Se si possa ben governare il mondo , & amministrare la giustizia senza le leggi col solo lume di ragione.*

C A P. II.



Opra l'antichità , necessità , & utilità delle leggi più che d' ogn' altra scienza , o professione , non pare che possa cadervi dubbio , e che il punto sia incapace di disputa , poichè essendo la legge istromento necessario della giustizia , dalla quale il suo vocabolo latino , che si dice *Jus* , è derivato , & essendo nata la giustizia nel medesimo tempo , che fu creato l'uomo , e tutto il Mondo , senza la quale non è praticabile l'umano commercio .

Quindi risulta l'antichità contemporanea alla creazione del genere umano , e per conseguenza risulta non solamente l'utilità , ma anche la precisa necessità . Onde quando anche non ce lo insegnassero le divi .

2 divine , & umane lettere , ce l' insegnna l' istessa natura , la quale , conforme considerano Cicerone , & altri gentili , anco nella coltura de' campi , e nella custodia degl' animali , ci ha dato , come necessaria una certa legge . Molto più , per la società humana , anco quando sia indirizzata ad attiviosi , & illeciti , poichè per una compagnia de' ladroni , e malfattori , pure è necessaria , & utile la legge , senza la quale tal società non potrebbe durare , nè conservarsi .

3 Attendendo poi quel che n' insegnano le sacre , e profane lettere ; Vediamo nella Sacra Scrittura , che subito creato il Cielo , e la terra , Lucifero per contravvenzione della legge , la quale obbliga la creatura ad adorare , e riconoscere il Creatore , e proibisce il pretendere di farsel' eguale , fu scacciato dal Cielo , e condannato al fuoco perpetuo dell' inferno ; E la prima cosa che facesse Dio , dopo d' aver creato l'uomo , fu dargli la legge d' ubbidienza , e di comando ; D' ubbidienza cioè , al divino preceppo del vietato pomo ; E del comando a tutti gl' animali del mare , e della terra ; Come anco ne primi figliuoli del primo padre si cominciò à praticare l' effetto della giustizia , e della legge ; E nell' Arca di Noè bisognò ben praticare la legge , senza la quale non poteva quella governarsi , con l' unione di tutti gl' animali del Mondo ; E la fabrica della Torre di Babelle , fu impedita per divina provvidenza ; con togliere l' uso delle leggi , e dell' obbedienza a' fabri , mediante la confusione delle lingue ; E quando il popolo Ebreo per ordine di Dio fuggì dall' Egitto , e si ritirò al deserto , la prima cosa , che si facesse , fu il dargli la legge ; per l' assegnata ragione , che senza questa l' umano commercio è impraticabile .

4 E passando alle lettere profane , quella notizia , che abbiamo dell' istorie , ci porta che la prima Monarchia fusse quella degli Assirj fondata da Nembrot , o da Belo suo figliuolo , la qual ebbe si lunga durazione d' anni mille e più , e tutti gl' Istorici concordano , che avesse le sue leggi esattamente osservate , ma non fanno menzione d' altre scienze come ben comode , & opportune alla vita civile , ma non così necessarie , come la legge ; E l' istesso camina nell' altre Monarchie successive de Medi , Perli , Greci , Egizj , & altre .

5 Venendo poi alla più prossima , & adattata al caso , cioè a quella de' Romani , dalla quale il Mondo odierno riconosce l' origine , e l' uso delle leggi , le quali si dicono civili , come congrue , e necessarie alla vita civile , distinte da quelle della natura , o delle genti . Nell' istesso tempo , che Roma cominciò d' avere i suoi notorj deboli principj , l' istorie portano l' esistenza delle leggi , per contravvenzione delle quali Remo ricevè il gastigo per ordine di Romolo suo

fratello, è così successivamente fù continuato sotto Numa Pomilio, e gli altri cinque Re, il nome, e dominio de' quali cessò circa l'anno 245. dell'edificazione.

Ridotta poi la Città a forma di Republica, non discorrono d'altro l'istorie, che delle leggi, le quali in varie forme, nello spazio d'anni sessanta in circa furono ordinate, finchè nell'anno trecento due, sotto li Decemviri, con il lume ricevuto dalla Grecia (dov'era la residenza delle lettere) si fecero le leggi delle dodici tavole, le quali nè anco bastarono, si che nel continuato spazio d'anni mille in circa, sino al tempo di Giustiniano, bisognò fare infinite leggi per editti de' Pretori, e de' Tribuni della plebe, per decreti del Senato, e del popolo, per responsi de' savi, e per costituzioni d'Imperadori; Nascendo ciò dalla chiara ragione, ch' alla giornata insegnà la pratica, cioè ch' alcune leggi in un secolo sono buone, e profittevoli, & in un'altro, per la mutazione de' costumi, o de' Dominanti, o per altre contingenze, non sono praticabili, o riescono perniciose, laonde bisogna rivocarle, o moderarle.

E pure gl'Istorici, li quali sopra ciò tanto si diffondono, non dicono che (particolarmenente ne principj) si premesse più che tanto nell'altre scienze, per la già accennata ragione, che se ben queste sono molto lodevoli, & assai congrue all'umana vita civile, nondimeno non sono così necessarie, attesochè senza quelle può stare il mondo, ma non senza le leggi; A segno che, anche della più stimata necessaria scienza della medicina, l'istorie de' Romani (benchè da' medici moderni acremente impugnate), portano che la medesima Città di Roma capo del Mondo, ne stesse senza per quattro secoli.

E l'odierna attual'esperienza, non solo dell'Indie e Mondo nuovo, e dell'inselvatiche parti dell'Africa, e dell'Asia, ma della medesima civile Europa, anzi dell'istessa nostra civilissima Italia, insegnà che si viva senza medici, e senza filosofi, o professori d'altre scienze, ma non già senza leggi; Dunque resta indubitato, che la legge è più antica, più necessaria, e più utile alla Repubblica; & al vivere umano, sopra tutte l'altre scienze, e facoltà; Che però li medesimi Platone, e Cicerone, & altri Gentili, concordemente affermano, che questo sia dono dato immediatamente da Dio al genere umano, dal suo principio.

Dalli professori di quelle lettere, le quali si dicono belle, overo di erudizione, o di politica, per lo più disprezzatori della legge, e de' Legisti non si nega questa verità nella legge in generale, anzi essi medesimi (non sapendo però quel che si dicano in questo proposito), vogliono magnificare la legge delle genti, ch'è lo scopo principale,

par-

particolarmente de' politici, ma tacciano, e disprezzano le leggi civili, e canoniche correnti, & i loro Interpreti, e professori, quasi che sia una facoltà inetta, e piuttosto perniziosa, ch' utile alla Republica, per la confusione di tante liti, e cavillazioni, magnificando in prova di ciò la pratica da essi presupposta nel Re di Spagna nel proibire l'introduzione delle leggi, e de' Legisti nell' Indie, o nuovo Mondo.

Questo però non toglie l'eccellenza della scienza sopra tutte l' altre profane, o temporali (dando il primo luogo alle sacre lettere, cha cadono anche sotto questo genere di legge), poichè il punto non consiste, più in una, ch' in un'altra specie di legge, secondo la varietà de' paesi, e de' Principati, ma consiste nel genere, & in che la legge, e li suoi Interpreti, e professori siano i più necessarij, & utili alla Republica, sopra tutti gl' altri professori, attesochè, quando anche si bruggiassero tutte le leggi, ch' oggidì si hanno, con tutte l'opere de' Giuristi, e che si facessero nuove leggi di pianta, tanto bisognerebbe dare le leggi, & i leggisti, poichè, parte per la varietà degli umani intelletti, e parte perch' è impossibile il proveder con le leggi a tutti li casi (mentre anco in quelli, che pajono i medesimi, per picciola diversità di circostanze, bisogna diversamente giudicare), si rende impossibile lo sfuggire gl' Interpreti, e li Glorificatori, con le medesime varietà d'opinioni, ch' oggidì si praticano.

Non può darsi più favio, e più prudente legislatore del medesimo Dio, e pure l'antica legge da esso data per bocca di Mosè, e d' altri Profeti; E la moderna data di propria bocca dal medesimo Dio vmanato, ha ricevuto, e riceve tante diverse glose, & interpretazioni, quant'è notorio, non solo trā persone di diverse religioni, o sette, ma anche trā quelli della medesima.

La Republica Romana, per comune sentimento di tutti, così per potenza, e grandezza, come per prudenza, è stata la maggiore, che fusse al Mondo, & è norma, & esemplare di tutti li popoli, Repubbliche, e Principi; E pure nello spazio di dodici secoli in circa, finchè seguì la riforma fatta da Giustiniano (anco per prima pensata, e desiderata d' Augusto, e d' altri Imperatori, ma non possuta effettuare), non potè rimediare a questo disordine, nè farà possibile mai, essendo male insito dalla natura al gener' umano, che non ha rimedio, per le suddette accennate ragioni, della troppo gran diversità degl'intelletti, e de' casi.

Ma acciò più chiaramente si conosca l'ignoranza di questi pretesi sapientoni, di quali con tanto disprezzo parlano delle leggi, e de' leggisti; Bisogna riflettere all' istoria, la quale abbiamo sopra le leggi de' Romani; ch' a differenza delle canoniche, o delle statutarie, li dicono civili; Cioè ch' essendo come si è accennato) le leggi civili

delle

IL DOTTOR VOLGARE

della Repubblica, o dell' Imperio Romano, ridotte ad un'eccessivo numero di due mila, e più volumi, con gran discrepanza frà esse; Giustiniano Imperatore, con l' opera di Triboniano, Teofilo, e Doroteo, e di altri insigni Giurisconsulti di quei tempi, resecano al possibile le superfluità, e le contrarietà, e supplendo le cose mancanti, o pure innovando in parte alcune leggi antiche; ridusse il tutto alli cinque volumi, ch' oggidì abbiamo del corpo civile, cioè tre delle Pandette, uno del Codice, e l' altro dell' Istituta, e d'alcune costituzioni, che si dicono Novelle, o Autentiche.

Ma perchè in que' tempi, queste parti occidentali d' Europa, particolarmente, la nostra Italia, avevano già patite tante incursioni, de Goti, de Vandali, e di altre barbare nazioni, perlochè, il dominio dell' Imperio Romano era quasi annientato, perchè se bene in gran parte fu restituito sotto il medesimo Giustiniano da Belisario, e da Narsete suoi famosi Capitani, nondimeno ebbe molto poca durazione, per la nuova invasione de' Longobardi, seguita (come alcuni vogliono) per giusto sdegno del medesimo Narsete, sotto l' Imperio di Giustino figliuolo di Giustiniano, cagionato da donneasca imprudenza; Quindi nacque che, o le dette leggi non furono introdotte, nè ricevute in queste parti, o se pure in quel principio furono ricevute, nondimeno fra breve tempo, da Longobardi, e da altre barbare nazioni proibite, in manierachè furono sepolte sotto una total' obblivione per lo spazio di sei secoli, dentro i quali, essendo l' Italia affatto inselvatichita sotto tante incursioni, e dominj de' barbari, li quali, come nemici delle lettere, bruggiarono, e lacerarotante insigni librerie (e per conseguenza si perdettero tante opere preziose d' antichi letterati) si viveva con leggi particolari, tanto sciocche, e grossolane, quanto provano quelle de' Longobardi, le quali per esser le primarie, e le migliori, sono impresse nel quinto volume del corpo civile; E tuttavia di comune consenso degli scrittori, vengono stimate, e chiamate asinine, come di fatto la loro lettura, & ordine le comprova.

Havendo dunque portato il caso, che per la sorpresa fatta dall' Armata de' Pisani della Città d' Amalfi loro nemica, per l' emulazione contratta nella navigazione d' oriente, vi si fosse ritrovato detto corpo delle leggi civili, probabilmente portatevi in occasione di detta navigazione; E che per il medesimo caso passasse in dominio de' Fiorentini, E che, o da questo medesimo originale, secondo un' opinione, o pure da un' altro dopo qualche tempo, nel medesimo secolo si dessero alla luce da Irnerio, ch' alcuni dicono Tedesco, commorante, in Italia, secondo che alcuni vogliono, in carica di consigliere della Contesa Matilda, o pure per altra occasione, mentre ciò poco importa; Quindi è che furono que-

queste leggi cominciate a publicare , & essendosi viste molto eleganti , e ben ordinate , ne seguì , che i popoli con il consenso , ed approvazione de' loro Principi , cominciando à conoscere l' asinina qualità delle leggi , con le quali vivevano , disprezzate queste , cominciarono ad abbracciare le sudette antiche , così casuialmente restituite al Mondo , le quali a poco a poco , secondo la qualità de' paesi , diventarono comuni , così in Italia , com' in altre parti dell'Europa .

Ed essendone capitato un corpo in Spagna , il Re Ferdinando chiamato il Santo , ed il Re Alfonso chiamato il Savio , li quali regnarono in que' tempi , per la medesima ragione le fecero tradurre in quella lingua , e con poca alterazione , ne formarono le leggi , che si dicono delle Partite , alle quali con molta ragione i Dottori vogliono ch' in caso dubbio si debba deferire per interpretazione di dette leggi comuni , mentr' in effetto sono le medesime ; Attesocchè sebbene alcuni scrittori oltramontani (con li quali , col solito stile di copiare de' legisti , camminano ancora alcuni de' nostri , ciò attribuiscono al Breviario , o Codice d' Alarico , o altro Rè de' Goti , fatto ad emulazione di quello di Giustiniano , il quale , per altre parti dell' Europa , si presuppone confermato da Carlo Magno , e per altri Imperatori , o Re , tuttavia , per quel che si appartiene all' Italia , & a quel corpo delle leggi civili , col quale oggidì si vive , ciò contiene un' error manifesto , essendo l' una cosa totalmente diversa dall' altra ; Poichè nella medesima Spagna , altr' è il Puero , ch' è l' istesso che detto Codice ; Ed altro sono le partite composte dagl'altri Re sudetti per le diversità de' Regni .

E benchè alcuni attribuiscano l' osservanza di dette leggi casualmente ritrovate ad alcuni editti di Lotario Imperatore d' occidente , perlochè Lipsio , ed altri eruditi lo tacciano , dicendo che sopra il suo sepolcro non devono nascer gigli , e fiori , mentre coll' uso delle leggi ha seminato nel Mondo tante spine , & ortiche ; Nondimeno ciò può verificarsi nella Germania , & in quelle parti d' Italia , ch' all' ora erano sotto il suo dominio , ma non già in que' principati , li quali per niente riconoscano l' Imperatore , come particolarmente sono in Italia , lo Stato temporale della Chiesa , e li Regni di Napoli , e di Sicilia ; Attesocchè in detto Stato , ed anche generalmente nel foro ecclesiastico , l' osservanza dipende da Canoni Pontificj , li quali dispongono doversi quelle osservare nelli casi , ne' quali , da loro non si sia provisto , e che li Giuristi dicono omissi , e che ad essi non repugnino .

E nelli detti Regni delle due Sicilie , sono ricevute per mero uso , anco moderno , poiche particolarmente nel Regno di Napoli , anche dopo l'invenzione , & uso di queste leggi , per più secoli continuaron le leggi de' Longobardi ad esser le comuni , sicchè queste de' Romani erano straordinarie ; Ma solo da due secoli a questa parte , l'uso ha ricevuto il contrario , cioè che quelle de' Romani sono le comuni , e quelle de' Longobardi sono particolari di que' luoghi , li quali per consuetudine ne ritengono qualche osservanza in parte . A

A
Di questa¹⁴
storia si
parla nel
lib. 4. della
servitù nel
disc. 1. e nel
lib. 15. nel
titolo de
Giudizj in
quel disc.
nel qual si
tratta del¹⁵
modo di
giudicare.

E conseguentemente da ciò risulta la manifesta ignoranza , di chi , parlando a caso , nè avendo di ciò notizia alcuna , parla con disprezzo di queste leggi , e de' loro professori , essendo le migliori , che si sieno mai ordinate dagli uomini nel Mondo , come fatte dalla maggiore , più potente , e più savia Republica , e Monarchia , che mai sia stata , onde l'uso è nato per elegger il meglio , disprezzando il peggio ; Appunto come da medesimi professori d'erudizione , o di belle lettere , e da tutti gl' altri professori , sì di scienze , come d'arti , si è cercato , e si cerca di bandire le maniere Gotiche , e l' altre peggiori introdotte da barbari , con rinnovare , e restituire l' antica polizia latina Romana ; E questo appunto è il caso .

Non si nega , che l' altre scienze , e lettere sono molto profittevoli alla Republica , & alla vita civile , e conseguentemente lodevoli , e desiderabili , come anco , che i Legisti ben'eruditi nella grammatica , & in altre scienze , han dato gran lume alle medesime leggi , le quali in quei secoli barbari della loro invenzione , per la poca notizia della vera lingua latina , furono in molte parti mal intese dagli antichi , e primi glossatori , che perciò pigliarono molti equivoci ; E che così ne' Giudici , come negli Avvocati , e difensori di cause , per ben' intendere , e praticare le leggi , sia necessaria , non che opportuna l'erudizione in altre lettere , particolarmente , e sopra tutto , nella parte istorica , & almeno in qualche parte nella politica ; Sicchè un puro legulejo meriti d' esser disprezzato ; Ma ciò camina egualmente in ogn'altra scienza , e professione , poichè anco nel puro grammatico , o nel puro poeta , o filosofo farà il medesimo , anzi peggio ; Attesochè , un puro Legista , ben instruito in questa facoltà , farà utile , e profittevole alla Republica , se non con total perfezione , almeno in qualche parte , ma un puro filosofo , o un puro grammatico , o poeta , farà totalmente inutile .

Per il governo della Republica , e del mondo , così per la buona vita naturale , come per la civile , egualmente cooperano tutte le scienze ; Con questa differenza , che la legge (come di sopra si è detto) è la precisamente necessaria , e senza la quale non si può vivere ,

et l'altre scienze sono ben profittevoli, e lodevoli per ornamento dell'uomo civile, & anco per miglior osservanza delle leggi, ma non già, che alli professori di quelle, sia lecito disprezzar queste.

Laonde pare che calzi molto bene l'esempio del vestito necessario al corpo umano, per difenderlo dal freddo, e conservarlo, oppure d'un'armatura, per difenderlo dall'armi de' nemici; Poichè la parte principale del vestito, o dell'armatura consiste nel panno, o nel ferro, il quale solo per se stesso fa poco buona figura, e molto meglio la farà, quando sia ben ripolito, & ornato di ricami, trine, nastri, doratura, e piume rispettivamente; Ma in concorso, tra il nudo panno, o nudo ferro, e li nudi ornamenti suddetti, farà sempre meglio il panno, overo il ferro, che l'ornamento, perche quello basta al bisogno, ma questo non supplisce.

Ciò bene si adatta alla legge in concorso dell' altre lettere, poiche queste sono, li ricami, le trine, i nastri, le dorature, & altri ornamenti, ma la legge è il panno, o il ferro, necessario per conservare, o difendere il corpo della Republica, la quale (come s'è detto) non può vivere senza legge, ma può ben stare senz' altri letterati politici importando molto poco le questioni se per il popolo parlare, o scrivere, si debba più presto usare una parola, che l'altra, o pure se vi entri la sinalefa, o l'aspirazione, o nò, con simili cose, ben lodevoli per l'ornamento, e polizia, ma non necessarie al governo della Republica.

Quando Iddio comparve a Salomone, offerendogli quelle grazie, che chiedesse, egli prudentemente fece la domanda, tanto al medesimo Dio accetta, della scienza necessaria per governare i popoli; E benchè soprabondando nelle grazie, l'ornasse anco di tutte l'altre scienze, in maniera, che secondo il testimonio della sacra scrittura, sia stato il primo uomo, che mai fosse al mondo, discorrendo di tutte le cose, dalle più alte alle più basse; Nondimeno la sacra scrittura enuncia quest'erudizione come per fuga, costituendo il maggior, e principal fondamento nella parte opportuna per il governo de' popoli; Et il titolo di savj, e di oracolo della Città, o della Republica, dagl'antichi concordemente è attribuito alli Giurisconfulti, non già alli professori dell' altre lettere, particolarmente di quelle, che si dicono belle, come dilettevoli, e confacenti alla polizia, & alla maggior civiltà, o dilettazione, ma non tanto necessarie, nè tanto utili.

Sogliono questi tali dire (come io medesimo da alcuni più volte ho inteso) che essendo la legge una ragione, dalla quale dev' esser maneggiata la giustitia, basti per decider le cause, avere un ben regolato giudizio, illuminato dall'erudizione in altre scienze, e lettere, per conoscer questa ragione, senz'altra legge.

Quando i cervelli degl' uomini fussero tutti uniformi , e che quella , la qual si dice ragione , fusse così certa , e determinata , ch' appresso tutti fosse la medesima , in tal caso direbbero bene ; Ma perchè , stante la gran varietà de' cervelli , si sperimenta frequentemente , che di quattro persone , egualmente ben' intenzionate , ed erudite , uno crede che la ragione sia per oriente , l' altro per occidente , l' altro per mezo giorno , e l' altro per aquilone ; Quindi però i Legislatori , addottrinati dalla sperienza , o dall' uso del paese , o dalla contingenza de' tempi , o dal senso più comune , hanno eletto una strada , la quale si stima la più adattata alla ragione , e secondo la quale si debba da tutti uniformemente camminare , per toglier la confusione , ch' altrimenti risulterebbe ; E questo fa la legge ; Appunto , come se essendo in un campo molte strade indicanti i cammino per il termine desiderato , e dubitandosi , qual sia la buona , perchè ogn' uno creda che sia la sua , però il Capo addottrinato dalla sperienza n' elegge una , ed ordina , che tutti forzosamente debbano camminare per quella ; E quest' il caso .



C A P I T O L O T E R Z O .

Se la legge sia scienza facile , o difficile ; E del fine ,
pel quale sia introdotta ; Overo donde nascano le
liti ; E delle parti delli professori della legge.

S O M M A R I O .

- 1 *Che la scienza legale non sia facile , ma difficile più ch'ogni altra.*
- 2 *Delle parti , che devono concorrere in un dotto legista.*
- 3 *Si danna l'opinione ch'anticamente tutte le cose fossero comuni , e
che l'introduzione de' dominj sia stata causa delle leggi.*
- 4 *Ch' in caso di necessità tutte le cose siano comuni , e della ragione ,
dalla quale ciò nasca.*

C A P . III.

G Redono li medesimi disprezzatori della legge , e de'legisti ,
che questa sia una scienza , o professione facilissima , e di
niuna speculazione , & operazione dell'intelletto , e che
consista il tutto nella sola memoria , & in una gran fa-
tica , nel rivoltare tanti libri , e decisioni , fondando per lo più
questa loro credulità nella lettura de' principj dell'Istituta , ne qua-
li solamente vogliono fermarsi ; E pure in ciò s'ingannano di gran
lunga , poichè a questa facoltà , con quella proporzione , che vi
può cadere per nostro modo d'intendere , a comparazione dell'al-
tre , può adattarsì quella differenza , che i SS. PP. danno , trā i
cibi spirituali , e li corporali , cioè , che questi da principio gu-
stano , ma fatollano , e danno nausea ; E quelli da principio dis-
piacciono , e danno nausea , ma quanto più se ne mangia , tanto più
ne cresce il gusto , e l'appetito ; Poichè nell'altre scienze , tutta la
forza stà ne principj , e nell'imbeversi bene de' termini , e proposi-
zioni , perchè poi il tutto resta facile ; ma in questa , i principj son
facili , e quasi che disprezzevoli , siche appresa l'Istituta , si crede-
rà ciascuno d'esser un buon legista , e pure , quanto più vive , e si
profonda ne studj , tanto più alla giornata conoscerà d'esserne mag-
giormente ignorante ; E quest' è l'inganno di chi non è più che
versato , & eccellente in questa facoltà .

Si comprova chiaramente questa verità da due dimostrazioni ;
Una , che si dice a priori ; E l'altra , che si dice a posteriori , o
dall'

IL DOTTOR VOLGARE

dall'effetto. A priori, perche, non già per uso, o per tradizione de' moderni, ma per regola determinata dal medesimo Giulianiano, o da quei savissimi Giurisconsulti, a quali riuscì un'opera così grande della compilazione delle leggi (in maniera che senza dubbio alcuno, tra tutti li professori di questa facoltà, è loro dovuto il primo luogo, e la lode della maggior perizia), Per acquistarne la sola notizia scolaistica, o teorica, v'è necessario il tempo d' anni cinque; E se questo si richiede per le sole leggi civili, bisogna dire, che oggidì si debba dupplicare, per lo studio delle leggi canoniche, feudali, e municipali, che doppò detta compilazione son sopravvenute; E quando farà perfettamente compito detto così lungo, & ordinato studio, certa cosa è che per ben praticare la facoltà, ve ne bisogna almen' altrettanto di pratica ne' Tribunali, poichè, conforme da Giuristi si dice, le leggi si mangiano, e s'inghiottiscono nelle scuole, ma poi si digeriscono ne' Tribunali; E conseguentemente, conforme insegnava la natura, molto maggior tempo bisogna per digerire, che per mangiare, & inghiottire; E pure non si dà facoltà (eccetto quella della Medicina) che si crede aver bisogno di maggior tempo, pe' l perfetto acquisto della quale sia necessario tanto intervallo, il che chiaramente dinota la difficoltà.

Et à posteriori, o dall'effetto, che per lo più, in ogni Città, o università, sempre duplicato, anzi in numero molto maggiore, è quello de' Legisti, che quello de' professori d'ogn' altra scienza, o professione; E pure la pratica insegnava, che se in una Città grande, vi siano, per modo di dire, mille professori d'altre scienze, se ne potranno mostrare cento, o forse ducento insigni, e di prima classe; Ma all'incontro, in due o tre mila, e più Legisti, con difficoltà se ne potranno accoppiare dieci, o venti, veramente scientifici, e di prima riga; Dunque la difficoltà maggiore è manifesta.

La ragione della differenza, egualmente applicabile alla legge, & alla Medicina, più ch'all'altre facoltà, nasce, perche nell'altre basta l'acume dell'ingegno, col quale, appresi bene li principj, o termini, con qualche sufficiente lettura, si può con la sola speculativa acquistar la scienza perfetta; Ma in questa devono accopiarli; Primieramente l'acume, il quale si stima necessario, forse più che in ogn'altra parte, particolarmente per le materie si deicommisarie, e congetturali; Secondariamente una gran lettura, per la maggior multiplicità de' libri senza comparazione; Terzo una gran memoria, per ritenere qualche s' è letto; Quarto sopra tutto, un'assai ben regolato, & adeguato giudizio, ch'è il timone di questa nave, per saper ben distinguere, e con-

congruamente applicare le leggi, e le doctrine, nel che consiste tutta la parte del dotto, & eccellente Giurista; E finalmente, con queste parti (che molto di raro, e difficilmente si accoppiano), vi bisogna la prudenza, non già regolata dal solo giudizio, e chiarezza naturale d'intelletto, come alcuni malamente credono, e pretendono, mà dalla speriienza de' negozj, dalla lettura dell'istorie, e da qualche notizia de' precetti politici; Poichè le parti de' Giuristi, non consistono solamente nel giudicare, se la vigna, o il canneto, spetti più ad uno, che ad un'altro, con cose simili, di ragione meramente privata, ma di giudicare della vita degli uomini, e di esser Consigliere de' Principi e delle Repubbliche nel governo maggiore; Come anco nella successione de' Regni, e de' Principati, over' elezione, o deposizione del Principe, e nella giusta ragione di guerra, e cose simili; Dunque è effetto di troppo chiara ignoranza il dire, e stimare che questa facoltà sia facile, e nella quale l'ingegno abbia poca parte, ma che tutta sia di memoria, e di fatica.

Alcuni Giuristi, con la solita semplicità di caminare con le tradizioni de' Giurisconsulti antichi, overo con la sola lettura delle leggi de' Romani, attribuiscono l'introduzione delle leggi civili (che secondo la loro general significazione abbracciano ogni legge positiva, o umana, introdotta per la vita civile come nel seguente capitolo si dice), all'introduzione del mio, & tuo, & alla distinzione de' dominj, lasciando l'antico uso d'aver' ogni cosa in comune, per il bisogno far le leggi, le quali dessero a ciascuno quelch'è suo, e non si rendesse lecito d'occupare quelch'è d'altri (ch'è propriamente l'attributo, & operazione della giustitia).

E questo sentimento ebbe ancora un gran Santo Padre greco, col quale sono caminati, e caminano i professori delle sacre lettere, dando quest'introduzione del mio, e tuo, che dal medesimo Santo Padre si chiama parola fredda.

Questa però è una semplicità de' Legisti, con la quale non è meraviglia che caminasse anco detto Santo Padre, attesochè, prima d'applicarsi allo studio delle sacre lettere, & alla vita spirituale, riuscendo nell'uno, e nell'altra, un gran Dottore, un gran Prelato, & un gran Santo, era stato professore delle leggi, & un grand'Avvocato, & oratore nella vita forense.

Poichè nella più antica storia, la quale sia nel mondo, & alia quale s'aggiunge la grande, & infallibil'autorità, che gli dà la fede Cristiana, leggiamo, che i primi due figli del primo nostro padre ebbero diverse professioni, uno di pastore, e l'altro d'agricoltore, e ciascuno conosceva il suo distintamente, in maniera che nacque l'invidia nel primo, perchè Dio più prosperasse il pri-

secondo , per ilch' segù il fraticidio ; E negl' altri fatti antichi , prima , e dopo il diluvio , particolarmente , tra Abramo , e Lotte , e tra Giacobo , & Esaù , per molti secoli primachè fussero le Repubbliche , Greca , e Romana , dalle quali abbiamo le leggi profane correnti , si narra la distinzione de' dominj , la quale parimente si ha nell' istorie profane dell'accennate più antiche Repubbliche , o Monarchie degl' Assirj , Medi , Persiani , & Egizj ; Dunque non si sa vedere , qual sia il tempo , nel quale si vivesse con questa , veramente impraticabile comunione .

E probabile , che tal tradizione nascesse dalla Republica , che pensò d'introdurre Platone , con questa legge di comunione , ma perchè non è praticabile , non si legge ch' avesse effetto , o durazione alcuna ; Non potendosi dare tal forma di vivere , se non quando nasca da vero spirto di Religione , e dall'amore dell' eterna vita , che porta feco il total disprezzo delle cose temporali , e del loro dominio , come fu praticato dagl'Apostoli , e primi Discepoli di Cristo nella primitiva Chiesa , & oggidì si pratica nelle Religioni ; e pure con gran difficoltà , quando non vi concorda l' istituto della totale incapacità in comune , & in particolare , (e forse anco questa non basta de fatto .)

E sebbene in occasione della vera proposizione morale , e giuridica , ch' uno costituito in estrema necessità , può senza pena , e 4 delitto togliere ad' un altro , che n'abbia soprabbondanza , quel che gli bisogna , per quell'urgente necessità , alla quale non possa presentaneamente in altro modo rimediare , se n'assegna la detta ragione , che così si ritorna all'antico stato , nel quale il tutto era comune ; Nondimeno si crede ben vera la proposizione , ma per il detto discorso , pare non molto probabile la ragione ; Credendosi più vera l'altra che un'uomo ben provisto da Dio , o dalla fortuna de' beni temporali , soprabbondantemente al suo bisogno , per legge Divina , & umana è obligato soccorrere all'estrema necessità imminente d'un'altr'uomo , acciò non muoja ; E consequentemente , diventando in ciò debitore del bisognoso , può questo , come creditore , sodisfarsi d'autorità propria ; Che però bisogna concludere che conforme con la creazione del mondo , e del gener' uomo nacque la giustizia , così per conseguenza nacque la necessità della legge , come ministra necessaria della stessa giustizia .

CAPITOLO QUARTO.

Delle diverse sorti, o specie delle leggi, e loro differenza.

S O M M A R I O.

- 1 Si distinguono le più sorti, o specie di leggi.
- 2 Quali siano le leggi civili.
- 3 Della legge Divina qual sia.
- 4 Se la legge del Testamento vecchio sia obligatoria.
- 5 La legge Divina obliga tutti, nè a quella si può dispensare.
- 6 Dell'interpretazione, che ne fa il Papa.
- 7 Se sia legge Divina la tradizione degl'Apostoli.
- 8 Della legge di natura, e sue specie, e ch'obblighi tutti, nè vi si possa dispensare.
- 9 Della legge delle genti, in che consista, e qual sia la sua forza.
- 10 Di quelle cose, che si dicono di legge di natura, e delle genti, ma veramente provengono dalla legge positiva.
- 11 E che à queste cose il Principe, o la legge positiva possa dispensare.
- 12 Delle leggi civili de' Romani compilate da Giustiniano.
- 13 Delle nuove leggi aggiunte al Codice da tempo moderno.
- 14 Della legge canonica, in che consista.
- 15 Ch' il Decreto di Graziano non sia autentico.
- 16 Delle leggi feudali.
- 17 Delle leggi particolari, o municipali, e delle loro distinzioni.
- 18 Della legge non scritta, che si dice consuetudine, e de' suoi requisiti, e forza.
- 19 Della differenza trà gli statuti particolari de' luoghi, e le leggi generali del Principato.
- 20 Che le leggi civili de' Romani si dicono leggi particolari d'ogni Principato.
- 21 Degli equivoci che nascono dal non riflettere à questa distinzione.
- 22 Delle leggi de' Longobardi.

CAP. IV.

MOLTE sono le sorti delle leggi, con le quali vive quella parte del Mondo Cristiano, più civile, che trà esso comunica, cioè che sia sotto l'Imperio de' Principi Cristiani, e particolarmente de' Cattolici; Ancorchè rispettivamente in alcune parti sia il medesimo in alcuni Principati d'Eretici; Cioè, la Divina, la naturale, quella delle genti, la civile, la canonica, la feudale, e la particolare; L'ultime quattro specie, cadono sotto l'istesso termine, o vocabolo generale di legge positiva, overo umana, come contraddistinta dalle tre prime; Anzi in proprietà di parlare, alle dette ultime quattro, & all' altre specie inferiori di leggi particolari, conviene egualmente il detto termine di legge civile, così chiamata come introdotta da popoli, o da Principi per il miglior commercio, e per la vita civile, in Città, o terre abitate, o in altre adunanze d'uomini; Ma per comun uso di parlare, e per una certa contraddistinzione, questo termine di civile, conviene solamente alle leggi de' Romani secondo l'accenata compilazione di Giustiniano, le quali anche si dicono comuni, a differenza delle particolari.

La prima specie della legge Divina, è quella, che si contiene nella Sacra Scrittura del nuovo, e vecchio Testamento, data da Dio, nel vecchio per bocca di Mosè, e d'altri Profeti, e nel nuovo per se stesso umanato, con la testimonianza degl'Apostoli, e degl'Evangelisti; Quella però del Testamento vecchio si distingue in tre parti; Una di mistica, o ceremoniale, l'altra di morale, e la terza di giudiziaria; La prima come ordinata al già adempito mistero della nostra redenzione, è soavità, e non è obligatoria de' Cristiani, conforme restano l'altre concernenti il morale, & il giudiziario in qualche parte, o pure obbliga solo in quella parte mistica, che resta compatibile con l'Evangelo.

Questa legge obbliga tutti indifferentemente, ne si danno persone capaci dell'uso di ragione, che ne siano esenti, ne meno si dà podestà umana, o sia ecclesiastica, o secolare, che possa direttamente derogarvi o dispensarvi, concedendosi solamente al Papa, come Vicario di Cristo, Capo visibile della Chiesa, e Pastore di tutto il gregge Cristiano, l'interpretarla, o dichiarar il modo della sua osservanza, quando vi cada dubbio, nel che, e particolarmente nel decider le questioni, le quali cadono in materia di fede, suole il Papa, per far ciò con più maturo consiglio,

glio, alle volte, quando così gli paia opportuno, convocare il Concilio generale, che non può dirsi tale, né legittimo, senza questa convocazione, & autorità.

E sebbene sotto questo vocabolo di legge Divina, sogliono ammettersi quelle proposizioni, che sono originate da tradizioni de' Santi Padri, e canonizate dalla Chiesa Cattolica; Nondimeno questo è un parlare improprio, ma non può dirsi diretta, & immediatamente legge Divina, la quale abbia le sopraccennate prerogative, se non quella parte, che la Chiesa crede dipendere dalle tradizioni originate da Cristo, o dagl' Apostoli.

La seconda specie di legge naturale, si distingue in due altre; Una che si dice naturale primeva, la qual' è comune anch' agli animali irrazionali; E l'altra secondaria, la qual' è generalmente comune a tutto il genere umano, & a quelli, li quali abbiano l'uso della ragione, obligatoria indifferentemente di tutti quelli, li quali non vogliono vivere d'animali bruti, & irrazionali, ed è parimente esente da ogni potestà umana, che non vi può dispensare; E questa in quelle materie, che sono comuni all'anima, & al foro interno, e che per lo più si trova registrata nella sacra scrittura, da molti è chiamata anco Divina.

Ma nelle cose temporali, concernenti il vivere umano, senza mistura, o connessione del foro interno, è situata nella terza specie delle leggi delle genti primaria, che vuol dire l'istesso che naturale secondaria, essendo questi termini sinonimi, come generalmente concernente l'osservanza della fede umana, anco trā i nemici, e guerreggianti, conforme giornalmente insegnano, non solo le capitulazioni di pace trā Principi, & eserciti, con quali non è praticabile la forza giudiziaria, per l'osservanza di quello, che si promette, ma sono ancora le tregue, e le sospensioni d'armi temporali, che per seppellire i cadaveri, o per altri rispetti, si fanno trā gl'eserciti, ancorche stiano alle frontiere per combattere con altre cose simili, risguardanti l'uso della ragione, e quella parte che distingue l'uomo dalle bestie.

Questa legge però, non si trova scritta, ma nasce in ogn'uno per istinto naturale, o per comune tradizione, & uso; E da ciò nasce, che ciascuno si figura questa legge delle genti a suo modo, e se ne stima favissimo, onde per lo più suol apportarsi per iscusa, o per manto della forza, & oppressione, che dal potente si faccia al menipotente.

Usano frequentemente i Giuristi questo termine di legge delle genti, & anco di legge di natura, in molte cose, le quali in effetto provengono dalla legge positiva, o umana, ma si dicono così, riguardando la causa motiva del legislatore ad

ordinarvi la legge positiva, acciò non possa dirsi nata da semplice volontà, e che sia totalmente nuova ordinazione del popolo, o del Principe, ma che nasca o dall'istinto, e ragione naturale, come per esempio si dice della legittima, e degl'alimenti douuti a figli, e descendenti, del far testamento, e disporre delle cose sue anco doppo morte, e di cose simili.

O pure che nasca dall'antico, e più comune uso delle nazioni per l'umano commercio, come particolarmente si dice esser la permuta, poiché parlando da legista col senso de' nostri maggiori in questa facoltà prima dell'invenzion del denaro, mediante il quale fu introdotto l'uso del vendere, e del comprare, & anche dell'imprestito, e d'altri contratti, pare che l'umano commercio, e la vita civile, non fossero praticabili senza la permutazione delle cose necessarie all'uso umano, per il vito, e vestito, non solo trā le persone della medesima Città, o adunanza, ma anche trā le provincie, e parti del Mondo, attesochè auendo la natura distribuito le sue grazie alli paesi, conforme la loro situazione, o clima, quindi però per mezo della commutazione, ciascuno di quelle ne gode, benché non l'abbia nel proprio cielo se pure sì dà questo tempo, del che istoricamente si può molto dubitare per quel, ch'in altro luogo se ne discorre. A

Bensi che sebbene queste, e simili distinzioni, sono non solamente commendabili, ma profittevoli per la buona notizia, e per la pratica delle leggi, e per alcuni effetti, li quali da essa risultano, sopra la maniera d'una, o l'altra forte di contratto, o disposizione; Nondimeno (ciò che ne dicano alcuni, i quali caminando col solo senso letterale delle leggi, meritano con ragione il sopraccennato disprezzo dagl'altri letterati), tutto cade sotto la legge umana, o positiva, e conseguentemente, sotto la potestà della medesima, o del supremo Prencipe, il quale si dice legge animata, di derogarvi, o dispensarvi, come particolarmente insegnà, il più comunemente ricevuto uso di derogare a testamenti, e fideicommissi, & altre ultime volontà, & anco il toglier la legittima a figli, e cose simili. B

La quarta specie di legge è la Civile, overo de' Romani, secondo la compilazione di Giustiniano, ne' cinque volumi, ch'abbiamo, più per uso, che per autorità Imperiale, secondo l'istoria legale di sopra accennata; E questa senza dubbio è legge positiva, soggetta alla potestà di chi essendo sourano nel suo dominio, abbia facoltà di fare, e disfare le leggi; E questa legge cessa per le contrarie leggi particolari scritte, o non scritte de' luoghi, quando siano validamente fatte, come si dice à basso, parlando dell'ultima specie delle leggi particolari.

A
Di sotto
nel lib. 7.
nel titolo
della Com-
pra, e ven-
dita.

B
Di que-
sta potestà
si discorre
nel l. 1. de
Feudi nel
discor. 74.
E 89. nel
lib. 10. de
fideicomissi
nel discorso
141. e più
diffusame-
te nel lib. 2.
de Regali:
nel discor.
248.

In alcuni Codici di moderna impressione dal 1580. a questa parte, per opera di Gotifredo, e d'Antonio Conzio, ed altri Giuristi eruditi antiquarij, e versati nella lingua greca, si sono aggiunte alcune costituzioni fatte da Imperatori predecessori a Giustiniano, col ridurle a stile, e forma di legge, ma non sono, nè si devono stimar tali; Sì perchè non è certa la loro identità, & autentica; Come ancora perchè, se conforme l'istoria di sopra accennata, queste leggi sono tali, più per consenso, & uso de popoli, che per autorità Imperiale, bisogna però attendere quelle solamente, le quali in occasione dell'invenzione furono ricevute, e cominciate a praticare, secondo le prime, & antiche edizioni, e commenti, o interpretazioni de' primi Glosatori; Et anche, perchè effendosi (come s'è detto) le leggi da un numero eccezioso di due mila volumi, ridotte da Giustiniano a soli cinque, il medesimo Imperatore nella sua prefazione, o dichiarazione, che fa particolarmente per l'edizione del Codice, protesta, che molte leggi, e costituzioni Imperiali de' suoi predecessori, & anco proprie, a bello studio, sono state, o corrette, o moderate, e conseguentemente riferite, o non poste nel Codice; Dunque è stata temerità degli sudetti, & altri, piuttosto grammatici, che Giuristi, assumerisi con privata autorità il dare forma, e podestà di legge a quelle costituzioni, le quali dal medesimo Giustiniano riformatore furono abolite, e neglette. C

La quinta specie di legge è la canonica contenuta ne' cinque libri de' Decretali compilati per Gregorio IX. che volgarmente si dice il libro de Decretali; E nell'altro compilato per Bonifazio VIII. che però si dice il Sesto, continente costituzioni, o decreti Pontificj, o decreti de Concilj generali; E sotto la medesima legge vengono altri canoni, che si chiamano Clementine, ed Extravaganti, registrate dopo il festo di Bonifazio; Come anco i concilj, Constanziense, Lateranense ultimo, e Tridentino, che non sono registrati nel corpo de' Decretali; E generalmente le bolle, e costituzioni Apostoliche fatte per via di legge generale, e perpetua dal Papa, come Papa, e Vescovo della Chiesa universale, non già come Principe dello Stato temporale, ne meno come Vescovo particolare di Roma D; O pure che siano leggi fatte da Papa come Papa a suo arbitrio, le quali cessino per la sua morte, come sono le regole di Cancellaria. E

E se bene nel corpo della Legge canonica v'è un volume, il quale si chiama il Decreto; Nondimeno questo come compilato da Graziano dottor privato, non ha forza di legge, se non quella, che portassero seco, e per se stessi alcuni decreti Apostolici, e de' Concilj, li quali sono ivi registrati. F

La festa legge, la quale come non ristretta a dominio particolare, merita anco il titolo di comune, o generale, è la Feudale, registrata.

C

*Di ciò si parla
nel detto disc.
1. del l. 4. delle
servitù.*

D

*Di questa di-
stinzione del-
la persona del
Papa se ne par-
la nel l. 3. nel
tit. delle premi-
nenze nel dis.
1. e nel l. 15.
nella relazio-
ne della Corte.*

E

*Della aspirazio-
ne delle regole
di Cancellaria
per la morte del
Papa se ne par-
la nel l. 12. de
benefizj.*

F

*Se ne discorre
in detto l. 15.
de' giudizj nel-
la dettarela-
zione della
Corte,*

registrata nel quinto volume del corpo civile , dopo l' Autentiche , e l'Istituta ; Queste non sono veramente leggi , ma piuttosto consuetudini ridotte in scrittura da due persone private ; Sono però comunemente ricevute per uso , come particolarmente d' esse si parla à basso nel primo capitolo del primo libro , nel quale si tratta de Feudi , ond' ivi si può vedere , per non ripetere più volte il medesimo .

La settima sorte di legge , è la particolare , così detta , come discreta dalle suddette leggi comuni , e generali ; E questa si suddivide in molte altre specie ; La prima delle quali è quella , che dal Principe sovrano si faccia per tutto il suo Principato , a rispetto del quale , può , e deve dirsi legge generale ; Come sono le bolle , o costituzioni Papali fatte sopra il governo temporale dello Stato Ecclesiastico ; Le costituzioni Imperiali in quelle parti della Germania , le quali si reggono con le leggi dell' Imperatore ; Le leggi delle Partite , e della nuova recompilazione e rispettivamente del Fuerro di Spagna ; Le costituzioni , capitoli , e prammatiche degli Regni delle due Sicilie , e simili .

La seconda specie è delle statutarie , alle quali propriamente conviene il titolo di legge municipale , fatte da Città suddite per il suo popolo , e territorio solamente ; E queste parimente si suddiviscono in quelle della Città dominante , e nell' altre de' luoghi particolari del contado , o del distretto ; E sotto questa specie cadono ancor le costituzioni sinodali , o provinciali , le quali si fanno dagli Ordinarij o dalli Metropolitanj .

La terza più particolare è quella delle Religioni , Capitoli , Collegi , Arti , o professioni , & altre adunanze , che per ordinario hanno le loro regole , e costituzioni .

E la quarta più particolare , è quella che si prescrive dalli contraenti , o pure dalli morienti nelli loro testamenti , e contratti , & in altre disposizioni .

Sotto questa settima specie di leggi particolari scritte , come sopra distinte , cade anco con la medesima distinzione , & ordine , la 18 legge non scritta , la quale volgarmente si chiama consuetudine , poichè sebbene vi siano alcune consuetudini universali , le quali son passate a natura di legge , nondimeno queste per lo più , come introdotte dalla Chiesa , riguardano il foro interno della coscienza , e molto rari sono i casi di esse nel foro esterno , poichè sebbene per bocca de' Dottori passano frequentemente le consuetudini , che si dicono di Bulgardo , e di Martino , e simili ; Nondimeno , queste veramente non sono leggi , ma alcune interpretazioni date alle leggi , e comunemente ricevute , conforme si osserva nella trattazione delle materie particolari di dette consuetudini di Bulgardo , e di Martino , e simili .

Sogliono alcuni Dottori , questo genere , o specie di legge particolare

fare trattarlo uniformemente con li medesimi termini di legge statutaria, o municipale, la natura delle quali è, che quando siano contrarie alla legge comune, siano odiose, e debbano esser' intese con molto rigore e strettezza al suono delle parole, senz' ammettere estensione, anco quando vi concorra la medesima ragione, con altri giudaismi de' Giuristi, de' quali particolarmente si tratta nel libro undecimo delle successioni ab intestato, dov'è la sede maggiore degli Statuti, e delle leggi municipali.

Ma quest'è un'errore manifesto, poichè la legge del proprio sovrano Principe, nel suo principato, e con i suoi sudditi, trà tutte le leggi positive, occupa il primo luogo, e prevale alle leggi comuni civili, ricevute (come s'è detto), più per uso de' popoli, e permissione de' Principi, che per autorità Imperiale; Caminando detta stretta, e rigorosa intelligenza in que' statuti, li quali si fanno dalle Città suddite, e particolari del principato, trà loro diverse, con la subordinazione alla legge generale del medesimo principato.

Anzi le medesime leggi civili de' Romani, le quali diciamo comuni, poste di sopra nella quarta specie, in effetto si devono dire leggi particolari di qualcivoglia principato indipendente, attesochè la loro necessaria osservanza, non nasce da una sola potestà del legislatore, il quale sia a tutti comune, conforme era in tempo dell' antico Romano Impero, ma nasce dalla potesta diversa d'ogni Principe, il quale le ha volute ricevere, e si contenta che s'osservino nel suo principato, con le moderazioni, che gli piacciono.

Dal non riflettere a queste distinzioni, risultano molti equivoci de' Giuristi sopra l'intelligenze delle leggi civili de' Romani, che diciamo comuni; non riflettendo, che quelle furono fatte dall' Imperatore, il qual'era sovrano Signore di tutto il Mondo, distinto in Presidati, Regni, e Provincie, ma tutti a lui subordinati, in manierachè non v'erano tante distinzioni di Principi sovrani, e di leggi, e di legislatori, con total' indipendenza, come più volte s'osserva nella trattazione delle materie, e particolarmente nel libro secondo de' Regali, in occasione di trattare delle confiscazioni, e cose simili; il che non camina oggidì per la ragione sopracennata.

Vi sono anche le leggi fatte dalli Longobardi nel tempo della loro dominazione in Italia, in quel mezo tempo, che le leggi de' Romani, dopo la compilazione di Giustiniano, stettero sepolte sotto l'oblivione; Ma queste, che, come s'è accennato, in alcune parti d'Italia facevano figura di leggi comuni, oggi sono bandite, e se n'ha solamente qualche barlume in alcune provincie, particolarmente della Puglia, e dell'Abruzzo, più come consuetudini particolari, che come leggi generali.

CAPITOLO QUINTO.

Delli requisiti della legge , acciò sia obligatoria , e quali persone , o robbe obblighi , il che dipende dalla potestà del legislatore .

S O M M A R I O .

- 1 In quali leggi entri la necessità delli requisiti , acciò siano obligatorie .
- 2 Il non uso , o l'uso contrario destrugge la legge positiva , e della ragione di ciò .
- 3 Se ciò camini nelle leggi Papali .
- 4 Il requisito della potestà del legislatore è il maggiore nella legge , & all'incontro quest'è il maggior difetto , il quale si distingue .
- 5 Quali leggi , o statuti si possano fare dalle Città suddite , e qual conferma vi bisogni .
- 6 Si distinguono più casi , ovvero più specie di difetto di potestà .
- 7 Le leggi laicali non obbligano le persone , e le robbe ecclesiastiche .
- 8 Se ciò camini in quelle leggi , che riguardano il ben publico , e son fondate nella ragion di natura .
- 9 Anche le leggi del Papa come Principe temporale dello Stato Ecclesiastico non abbracciano le persone e le robbe ecclesiastiche , se non l'esprime .
- 10 Quando la legge particolare d'un luogo obblighi li forastieri remissivamente .
- 11 Se gli statuti e leggi particolari abbraccino le robbe fuori del territorio remissivamente .
- 12 Se la legge laicale abbracci gl'atti giurati , e s'operi in materie spirituali .
- 13 Se la legge obblighi il Principe ovvero il Legislatore .
- 14 Dell'altro requisito della legge che sia publicata & accettata dal popolo , e se ciò camini nelle leggi Papali .
- 15 Se la legge sia effetto della ragione , o della volontà .
- 16 Le leggi benchè pajano dure , e siano stimate irragionevoli , si devono osservare .
- 17 Del requisito della legge che sia perpetua .

C A P. V.



1 Cciò la legge positiva sia valida, & obligatoria, richiede molti requisiti, l'ispezione delli quali non cade nell'antiche leggi civili, e canoniche, registrate nell'uno, e l'altro corpo, ne meno nell'antiche leggi particolari, che siano registrate ne' volumi di ciascun Principato e Signoria, ma solamente in quelle leggi, ch' alla giornata si vanno facendo di nuovo, e sopra le quali cade la ditta ispezione, se abbiano li requisiti necessarj, o no, per esser valide, & obligatorie, poichè nelle leggi antiche, già ricevute, entra a rispetto delli non sudditi l'ispezione del primo, e principal requisito della potestà, come di sotto si discorre.

2 Cadendo sopra le leggi antiche, un' altra ispezione diversa, se siano tolte dall'uso contrario, il quale, quando abbia i requisiti necessarj, per una legittima consuetudine contraria alle leggi, ha questa forza, per la medesima ragione, ch'abbasso s'accenna, per la quale la consuetudine ha forza di legge; Cioè, che essendo anticamente questa potestà nel popolo, e nella Republica, dalla quale s'è trasferita nel Principe, che vien considerato, come marito, e primo amministratore d'essa, può il medesimo popolo col tacito consenso comprovato dalla lunga serie d'anni, e dalla molteplicità d'atti reassumerla.

3 E sebbene questa ragione non camina nelle leggi del Papa, il quale riconosce la sua potestà immediatamente da Dio, e non dal popolo; Nondimeno, s'ammette anco questo non uso, che tolga la forza alle leggi papali, per il tacito, e virtual consenso del medesimo Papa, che risulta dalla sua lunga patientza, e permissione del contrario.

4 I requisiti dunque sono primieramente, & il più essenziale, quello della potestà del Legislatore, il qual' abbia facoltà di far legge contraria a quella, che già vi sia, che però il difetto della potestà vien stimato il primo, ed il maggiore, che si dia.

Questo difetto di potestà, si suole doppiamente considerare, cioè generalmente, anche a rispetto de' sudditi del medesimo, e più specialmente a rispetto di quelli, che non gli siano sudditi.

5 La prima sorte di difetto, cade in que' legislatori li quali siano sudditi d'un'altro Principe, o signore, in maniera, che non abbiano ragioni di principato sovrano, nè meno abbiano la regalia di fare, e disfare le leggi comuni, o le proprie del principato; Co-

42 IL DOTTOR VOLGARE

me sono li Baroni, ed altri Signori sudditi, che volgarmente si dicono domicelli, & anco sono le Città suddite; Ed a questi senza privilegio esplicito del loro Principe sovrano, o quell' implicito, il quale risulta dall'antico pacifico possesso immemorabile, o centenario, che non abbia principio vizioso, non spetta la facoltà di far leggi, contro la ragion comune; overo contro le leggi del Principe proprio; Quando questo non le confermi in forma specifica, cioè con l'infierzione del loro tenore, o in altro modo, che ne mostri la certa, e special scienza, non già, quando sia una conferma generale, che li Giuristi dicono in forma comune.

Quando però qualche ragion particolare non ricerchi altrimenti, cioè che si faccia ritorno alle leggi antiche, come più adattate, e confacenti a nostri costumi; Come per esempio, si verifica in quelli statuti, li quali escludano le femine, o attinenti per esse, per li maschi, & agnati.

6 L'altra forte di difetto per capo di non soggezione al Legislatore, si distingue in quattro casi, overo ispezioni; La prima è rispetto a quelle persone, e robe, le quali siano nel territorio, e giurisdizione del Legislatore, ma per accidente non gli siano foggette; come per esempio sono le Chiese, i chierici, e l' altre persone ecclesiastiche, e quelle loro robe, le quali si dicono anco ecclesiastiche, e godono la medesima esenzione delle persone, che le posseggono; Ed altri, che per privilegio, o per altra qualità godeffero una simil' esenzione.

L'altra è rispetto a quelle persone, le quali naturalmente non gli sono foggette, come sono quelli, che nel suo dominio non abbiano, nè origine, nè domicilio, e volgarmente si dicono forastieri.

La terza è rispetto a que'beni, li quali ancorchè laicali, o di loro natura non privilegiati, sono situati fuori del dominio, o territorio del legislatore; Overo rispetto a que' contratti, li quali da' propri sudditi si facessero fuori del suo dominio, o territorio.

E la quarta è, rispetto a quegl'atti, che si facessero da sudditi, e nel proprio dominio, o territorio, ma con tal circostanza, che ne causi l'esenzione, come per esempio sono que' contratti, o altri atti, ne quali intervenga il giuramento, overo, che siano atti spirituali.

Nel primo caso, il quale più frequentemente si verifica nelle leggi de' Principi, e signori laici; La regola generale negativa è certa, cioè che per difetto di potestà, non abbraccino le Chiese, e le persone, e robe ecclesiastiche, non essendo queste foggette alla sua giurisdizione, mentre la soggezione del foro, e quella delle leggi, sono eguali; Che però dalla prima esenzione s'inferisce alla seconda.

Ben'

Ben'è vero, che o per privilegi e decreti della Sede Apostolica, overo per antica consuetudine, la quale possa avere la medesima forza, in molti luoghi, o casi, se ne pretende da laici qualche limitazione; Ma sopra ciò non può darsi regola certa, e generale per la varietà de' privilegi, ed usi; Che però se ne lascia il suo luogo alla verità, convenendo lasciare queste materie sotto silenzio, per le regole prudenziiali accennate nel principio del libro terzo della giurisdizione.

- 8 Sogliono però generalmente disputare li Dottori, se la legge laicale fondata nella ragione o nella legge di natura, o delle genti, per la publica necessità, o utilità, debba obligare anco gl' ecclesiastici, ed altri esenti, li quali vivano in quel principato, o dominio; Ed alcuni indifferentemente l'affermano; Altri indifferentemente lo negano; Ed altri più probabilmente distinguono, ch' avendo la legge (come sopra è detto) due parti, cioè una, la quale confiste nella ragione, e l'altra nella volontà, e potestà del Legislatore; E disputando i Dottori, se la legge sia effetto più dell'una, che dell'altra parte; Quindi s'inferisce, che considerando la seconda parte della volontà, e potestà del Legislatore, questa non obblighi li non sudditi, ma bensì gl' obblighi la prima parte della ragione, come derivante dalla legge di natura pe'l pubblico bene, con quella forza, la qual dicono direttiva, ma non già con l'altra, che dicono coattiva; Con che però il forzare all' offeryanza spetti al proprio superiore ecclesiastico.

In questo punto però, come in ogn' altra materia giurisdizionale, o tra le due potestà, ecclesiastica, e laicale (conforme di sopra si è accennato) se ne lascia l'intiero luogo alla verità, non intendendo io di far il parteggiato, nè dell'una, nè dell'altra, ned' assumermi le parti di far in ciò il giudice, insinuando solamente quello, che si suol disputare per una tal qual notizia deli non professori, a quali quest' opera è drizzata.

- Anzi è tanto vera la detta regola generale, che le leggi laicali non obbligano le Chiese, e le persone ecclesiastiche, che anco le leggi fatte dal Papa, in quel che concerna il governo particolare del suo Stato temporale, sicchè non sia comune a tutta la Chiesa cattolica, non l' abbracciano, quando non apparisca della sua volontà esplicita, o implicita di comprenderle. A

Del secondo caso, se la legge obblighi li non sudditi forastieri, ancorchè laici, li quali possono esser accidentalmente soggetti al Legislatore, si tratta nel libro decimoquinto de' Giudizj, in occasione di discorrere, se un forastiero sia punibile per la contravvenzione delle leggi, e bandimenti particolari, nel che si dà la solita distinzione, se la cosa proibita sia naturalmente mala, e proibita, o no.

A
*Dicò si trattata nel tit. de
giudizj nel l.
15. & anee
nel tit. della
dote nel l. 6.
nelli disc. 22.
& 113.
& anco nel
detto titolo
delle successio-
ni ab intest.
nel lib. 11.*

44 IL DOTTOR VOLGARE

Del terzo si tratta nel detto libro undecimo nel titolo delle successioni, dove si discorre, se gli Statuti, e leggi particolari, abbraccino le robbe fuori del territorio, ed ivi ancora si discorre delli suddetti primo, e secondo caso della comprensione delle persone non suddite, in occasione degli Statuti, e leggi, sopra le successioni; & incapacità de' forastieri, o de' religiosi.

E del quarto caso della non comprensione degl' atti giurati, o concernenti materie spirituali; si tratta nel libro settimo, sotto il titolo dell' Alienazioni, e contratti dove si ferma la regola; che le leggi laicali non abbracciano gl' atti giurati, nè possono derogare, o dispensare al giuramento direttamente, ma solamente si concede il toglierlo indirettamente cioè togliendo la fede alla scrittura, che lo contenga, overo presumendo l' atto doloso, o forzoso, è meticoloso, perchè così in conseguenza ne risulta l' inefficacia del giuramento per la mala natura dell' atto, o per difetto della prova. Ed anche nel libro decimoquarto nel titolo del matrimonio, si tocca l' istessa materia, in proposito degl' altri atti, o materie spirituali, non soggette alle leggi laicali, ed in altri luoghi, conforme lo porti l' occasione; Dandosi qui solamente questo tocco, per accennare il detto principale, ed essenziale requisito della potestà, perchè la legge sia obligatoria.

Si disputa ancora, se la legge positiva obblighi il medesimo Legislatore, particolarmente quando questo sia sovrano, e ciò che

B Per quel che spetta al foro interno, (del quale se ne lascia l' ispezione a Teologi) se ne discorre in più luoghi, e particolarmente nel lib. 2. de Regali nel disce. 148.

Il secondo requisito della legge positiva, acciò sia obligatoria, è quello della publicazione, nelle Provincie, Città, o luoghi rispettivamente, col passaggio del termine di due mesi, dentro i quali non vi sia richiamo, nè contraddizione de' popoli, inducendosi in tal modo un consenso tacito, o presunto, il quale si stima necessario, per la sopraccennata ragione, che la potestà delle leggi, originariamente dipende dal popolo, e da questo è tramandata al Principe, entrando però sopra questo requisito la medesima limitazione nelle leggi Pontificie, per l' istessa già detta ragione, ch' il Papa non riconosce la sua potestà dal popolo, ma da Dio; Benchè sopra questa proposizione cada gran discrepanza d' opinioni, non solo de' Giuristi, ma anco de' Morali, nel che si lascia il luogo alla verità, e se ne discorre al libro quinto in occasione di trattare della Bolla di Pio V. de' censi.

Richie-

15 Richiedono alcuni, per necessario requisito della legge, che sia ragionevole, assumendo la questione di sopra accennata, se la legge sia effetto della ragione, o della volontà, sopra la qual i Teologi morali molto si diffondono con diversità d'opinioni, e distinzioni.

Questa però è questione proporzionata a Teologi pe'l foro interno, & appresso il Tribunale d'Iddio, nella maniera, che si disputa circa la potestà del Principe di valersi della robba de' privati, o di mettere le gravezze a sudditi, overo di derogare alle ragioni Nel dottor di scorso 148. L. 2. de Regali. del terzo, e cose simili, delle quali si parla nel libro secondo de' Regali. **C**

16 Ma nel foro esterno, resta questione inutile, poichè la prerogativa ; e qualità delle leggi, consiste particolarmente in questo, ch'ancorchè siano dure, e che siano stimate irragionevoli, tuttavia, quando abbiamo i suoi legittimi requisiti, si devono osservare, non spettando a sudditi l'esser giudici, s' il loro sovrano, e legittimo Legislatore, si sia mosso da giusta causa, o no.

17 E finalmente l'altro requisito è, che sia per via di legge perpetua, non già per editto, o bandimento, il quale dura, durante la potestà di chi lo fa; o pure che sia legge, fatta dal supremo Principe da dover durare a suo arbitrio, il quale termina con la sua vita, come sono le regole di cancellaria, che fa il S'è detto di sopra che se ne parla nel lib. 12. de benefizj nel dì scorso 4. G. 3. Papa. **D**

Aggiungono altri il requisito, che guardi le cose future, non le passate; Però questo non è requisito; ma effetto, eccetto quando si tratti di nuova legge fatta per via di dichiarazione, perchè in tal caso abbraccia anco le cose passate, overo, che queste siano imperfette, & aspettino la perfezione dal futuro. Quanto poi all'ordine da tenersi sopra le suddette diverse specie di legge positiva, e quando l'una prevaglia all'altra, si tratta nel seguente Capitolo, dove si parla del modo d'osservare, e d'interpretare le leggi.



C A P I T O L O S E S T O.

Della legge non scritta, che si dice consuetudine, e de
suoi requisiti.

S O M M A R I O

- 1 Della legge non scritta, che si dice consuetudine, la quale abbia forza di legge, e della ragione.
- 2 Delli requisiti della consuetudine, acciò abbia forza di legge, e sia obligatoria.
- 3 Dell' osservanza interpretativa.
- 4 Della differenza trà la consuetudine, e la prescrizione.
- 5 Della distinzione della consuetudine contro la legge scritta, quando sia odiosa, e quando favorevole.

C A P. VI.

Eutto quel, che s' è detto nel capitolo antecedente, camina nella legge scritta, o sia comune, o particolare; Quanto poi alla legge non scritta, la quale si dice consuetudine, non si dubita che questa quando sia legittima, e ben' indotta, prevaglia alla legge scritta, per la ragione di sopra accennata, che risedendo anticamente la potestà di far le leggi in potere del popolo, da cui fu data al Principe, può dal medesimo popolo esser traslunta, non già per atto positivo di formare nuova legge destruttiva di quella, che dal legittimo Principe si sia fatta, mentre di questa se n' è spogliato, ma per via di questa legge non scritta, la quale s' induce con una lunga osservanza, e molteplicità d' atti uniformi, senza contraddizione; Attesocchè ciò porta, non solamente il tacito consenso del popolo, ch' in tal modo viene a riassumere la sua antica potestà, ma porta ancora un' implicito consenso del medesimo Principe, con la lunga tolleranza di quell' uso, il quale sia contrario alle leggi, il che di sopra s' è accennato esser sufficiente, anche nelle leggi pontificie, nelle quali non camina la suddetta ragione dell' antica potestà del popolo; Molto più, e senza dubbio, nelle leggi de' Principi temporali, nelle quali militi la detta ragione.

Che però in questa materia, le questioni cadono sopra li requisiti necessari per indurre una legittima consuetudine, la quale operi l' effetto suddetto, quando non si tratti di quelle consuetudini, le quali con legitima autorità del sovrano Principe a forma di legge siano

no già ridotte in scrittura; Come per esempio sono , le consuetudini di Napoli commentate dal Napodano , e dal Mollesio , & altri ; Quelle di Messina commentate dal Giurba ; Quelle di Bari dal Massilia , le quali per lo più contengono le leggi de' Longobardi , e simili ; Ma siano di quelle , le quali , anco di presente siano non scritte , sicchè la loro validità , & efficacia dipenda dalla prova de' requisiti , li quali sono .

Primieramente la frequenza degl' atti di tutto il popolo , o maggior parte d' esso , pubblicamente fatti , in maniera che possa dirsi d' esservi il tacito consenso di quello senz' alcun' atto in contrario , il quale l' interromperebbe .

Secondariamente il tempo continuato , il quale in cose non contrarie alla legge , basta che sia lungo d' anni dieci ; Et in cose contrarie (le quali però non abbiamo positiva resistenza) secondo i Civistici d' anni trenta , e secondo i Canonisti di quaranta . E quando vi sia grande , o positiva resistenza , che il tempo passi la memoria degl' uomini , volgarmente detto immemorabile , in maniera che non vi sia chi si ricordi osservarsi il contrario , o pure che passi il secolo , ch' i Giuristi dicono centenaja ; Overo che col titolo putativo di buona fede , vi concorresse il tempo d' anni quaranta .

Terzo ; che l' uso , overo l' osservanza non possa dirsi viziosa , o infetta da mala fede , o da leggi , le quali contengano decreto annullativo , che li Giuristi dicono irritante , per il quale si dichiari infatto ogni contrario possesso , e conseguentemente s' impedisca la consuetudine , che non nasca ; Quando però le circostanze del fatto non siano tali , particolarmente della ben provata immemorabile , senza che costi della scienza nel popolo della legge proibitiva , dalla quale risulti tal mala fede , che per disposizione di legge scritta venga proibita la consuetudine contraria ; Che però si renda lecito d' allegare ogni titolo migliore del mondo , e conseguentemente quello della nuova concessione del Principe , espressamente destruttiva della legge contraria .

Quarto si richiede , che quelli , da quali s' è fatta la frequenza degl' atti , rappresentino il popolo , in cui sia verificabile la sopradetta ragione , per la quale alla consuetudine si dà forza di legge ; Che però in cose Ecclesiastiche , o spirituali contrarie a sacri Canoni , non è facilmente praticabile questa sorte di legge , particolarmente per l' uso del popolo secolare , se non tanto , quanto , le circostanze del fatto ne portassero nel Papa tal scienza , e tolleranza , che ne risultasse la sua implicita approvazione .

Et quinto (che connette col terzo) , che la consuetudine sia onesta , e tale , che non possa dirsi abuso , e corrutella , come peccaminosa , o contraria a buoni costumi naturali , poichè mai la presun-

zio-

zione, o finzione può esser di maggior vaglia, & operazione, di quello che sia la verità; Onde quando si tratti di cosa tale, che probabilmente il Principe non vi avesse fatto legge, nè espressamente permessolo à popoli a se soggetti, non entra questa presonzione.

Aggiungono alcuni anche per requisito necessario, che la consuetudine sia stata approvata in giudizio contradditorio, almeno per due volte; Ma secondo la più vera, e ben fondata opinione, questo requisito non è precisamente necessario, ma ben giovevole, per facilitare gl'altri, poichè l'esservisi almeno per due volte giudicato, veramente si considera per indurre lo stile, o consuetudine giudiziale nel giudicare, ma non questa specie di consuetudine.

Si considera anche da Giuristi una specie d'osservanza, o consuetudine, la quale si dice interpretativa, da non indurre nuova legge, nè da destrugere la vecchia, ma che interpreti la legge, la quale già vi sia, ne' casi dubj, e questa non richiede i sudetti requisiti, ma basta che si sia per qualche tempo così osservato, secondo le qualità; e circostanze degli casi de' quali si tratta.


Si dice però consuetudine, la quale abbia forza di legge, quando si tratti di cose universali, con l'incerto interesse, e comodo, o incomodo di tutto il popolo, non già, quando si tratti d'interesse pri-

A vato, e di levare le robbe, e ragioni ad uno, perchè s'acquistino ad un'altro, perchè all'ora, non si dice consuetudine, ma prescrizione, la quale va regolata con diversi termini, ancorchè si tratti di Comunità, o d'altri corpi universali, ch' in questo modo costituiscono, o rappresentano una persona particolare. **A**

Si deve anche considerare in quelle consuetudini, le quali siano contro la legge, se sempre questa sia stata uniforme in contrario,

B poichè s'il caso portasse, ch' anticamente vi fusse una legge, la qual poi fusse rivocata da un'altra moderna, onde la consuetudine fosse destruttiva della nuova, e reintegrativa dell'antica, forse più adattata, e confacente ai costumi di quel popolo, in tal caso, in detti requisiti si camina assai più morbidamente, e si stima consuetudine più favorevole, e meno odiosa. **B**

Di ciò si parla particolarmente nel lib. XI. delle successioni ab intestato nel dis. corso 1. & in altri seguenti.



CAPITOLO SETTIMO.

Del modo d'osservare, praticare, ed interpretare le leggi.

S O M M A R I O.

- 1 *La legge Divina, o naturale, prevale ad ogni legge positiva, e non ammette concorso.*
- 2 *La legge, o statuto locale prevale alla legge comune, o a quella della Città dominante, che s'attende in secondo luogo.*
- 3 *Se lo statuto particolare dispone ch'in suo difetto si ricorra alla legge comune, qual sia questa legge.*
- 4 *Della differenza delle leggi delle Città, o de Signori dominanti.*
- 5 *La legge del Principato prevale alla comune.*
- 6 *Qual legge si debba più tosto attendere, se la civile, o la Canonica, si distingue.*
- 7 *Quando sia lecito ricorrere alle leggi d'altre Città, o Principati.*
- 8 *Delle leggi feudali, che prevagliono a tutte ne' feudi, e quando esse manchino, a quali si debba ricorrere.*
- 9 *Come si debbano osservare, ed interpretare le leggi, e se si debba attendere la ragione,*
- 10 *Delle diverse sorti d'Interpreti o Dottori Scolastici, o prammatici, e de' loro errori.*
- 11 *Se sia lecito caminare col solo lume della ragion naturale.*
- 12 *Si dà la distinzione, o regola, come si debba procedere nel praticare le leggi.*

C A P. VII.

- L**A prima questione la quale cade sopra l'osservanza, o pratica delle leggi, consiste nell'ordine da tenersi tra le medesime, e quando l'una prevaglia all'altra; Questo però cade tra le specie della medesima legge, che diciamo umana, o positiva, non già nella divina, o naturale, la quale, non ammette questo concorso, attesochè la divina, o naturale, sempre prevale alla positiva, che non può togliere la divina, o naturale, nè a quella dispensare.
- 2 Nel detto concorso dunque di più leggi positive (presupposta come sopra la loro validità, in maniera che la questione cada solamen-

solamente sopra la maggior efficacia , o prevaglianza), si camina con divers'ordine di quello , col quale di sopra s'è caminato nelle diverse specie di leggi , anzi con un'ordine contrario che l'ultime diventano prime , cioè , che la statutaria , o consuetudinaria del luogo particolare , benchè suddito alla Città dominante , e del suo contado , o distretto , s'attende e prevalle allo statuto , o legge della Città dominante , la quale s'attende in suffidio , quando non vi sia statuto del luogo particolare .

E ciò camina , quando dallo statuto del luogo particolare non si disponga , che dov'esso non ha provisto , si ricorra alla ragion comune , la quale debba supplire , perchè in tal caso , ancorchè sia gran questione fra Dottori , se sotto questo nome , o termine di ragion comune , venga la legge particolare della Città , e luogo dominante , overo quella , o sia civile , o sia canonica , la quale si dice da per tutto legge comune , contenuta nel corpo delle leggi civili de' Romani , o de' decretali ; Nondimeno più comunemente è ricevuta , particolarmente nella corte Romana , l'opinione , che venga la suddetta legge comune , e non la particolare .

Restando però il dubbio tuttavia indeciso , in concorso della detta legge comune contenuta nel corpo civile , e canonico , e di quella legge , la quale sia comune in quel Regno o Principato , secondo la distinzione detta di sopra .

Ed in ciò si crede più probabile , che si debba piuttosto attendere la legge del proprio Regno , o Principato , perchè in effetto ivi quest' è la comune , e la generale , della qual' è probabile , ch' abbiano voluto intendere gli statuenti del luogo particolare , ma non già dell'altra particolare , o municipale della Città in se stessa suddita , ancorchè detta dominante , a comparazione del luogo inferiore distrittuale , o comitatiuo , poichè a questa legge non può convenire il termine , o vocabolo di comune , come conviene a quella di tutto il Regno , o Principato .

In terzo luogo , si deve attendere la suddetta legge particolare del Regno , o Principato , la quale , a rispetto delli propri sudditi a quella soggetti , ed in materie , che cadano sotto d'essa , prevale alla ragion comune , ch'occupa l'ultimo luogo in difetto delle suddette .

In concorso poi delle due leggi comuni , e generali , civile , e canonica ; Nelle materie ecclesiastiche , o spirituali , che possono influire al foro interno , ed alla materia del peccato , generalmente in ogni luogo e foro , s'attende la legge canonica , ne v'ha potestà laicale , o sia comune , o sia particolare ; Com'anco nelle profane , nello Stato temporale della Chiesa , indefinitamente s'attende parimente , e prevale la legge canonica , mentr'il Papa è anco Principe temporale ;

E quando si tratti di caso, al quale la detta legge canonica non abbia provisto, all'ora per disposizione de' medesimi canoni, s'attende la legge civile.

Nel foro poi laicale d'altri Principati, fuori dello Stato Ecclesiastico, in cause profane, o temporali, s'attende la legge civile, eccetto in alcuni casi, nelli quali, anco nel foro laicale s'attende la legge canonica; O perchè così richieda la ragione del peccato, e coscienza (come per esempio nell'impedimento della prescrizione per la mala fede); O perchè l'uso così abbia ricevuto; Com'anco quando la legge civile non abbia provisto, perchè all'ora s'attende anco la canonica.

Restando la questione in quelle cause, le quali nel foro laicale si trattino con mistura di chierici, e d'ecclesiastici, perchè sia no attori o rei volontarj, o per ragione di prevenzione di causa, o di reconvenzione, se si debba attendere la legge civile, o la canonica; Il che ha molta diversità d'opinioni, ed alcuni distinguono trā gl'ordinatorj, e li decisori, overo se il chierico sia attore, o reo.

Caminando però con quel, che di fatto si pratica, pare che sopra ciò non si possa dare regola certa, e generale, per la diversità degli stili de' paesi, e de' Tribunali, co' quali di fatto si camina, (lasciando sempre il suo luogo alla verità, se si faccia bene, o male, mentre a quest'opera non è congruo l'affumere, e disputare tali questioni)

In caso poi, che dovendosi attendere, o l'una, o l'altra legge, queste siano totalmente dubbie, in maniera ch'il caso possa dirsi nuovo, e non deciso, o dalla legge, o dalla tradizione de' Dottori, in tal caso, è lecito ricorrere alle leggi scritte, o non scritte d'altre Città, e Principati, non come legge, ma come dottrina magistrale, o come l'esempio; E particolarmente alle leggi delle partite di Spagna, quando si tratti dell'interpretazione della legge civile, per la ragione di sopra accennata, che queste leggi sono in effetto le medesime civili, traslate in quell'idioma Spagnuolo, con alcune aggiunzioni o riforme. A

Camina tutto ciò nelle robbe indifferenti, le quali devono regolarsi con dette leggi comuni, o particolari; Ma quando si tratti di feudi veri, e propri, si camina con le leggi, o consuetudini feudali, le quali prevagliono a tutte l'altre, quando la legge scritta, o non scritta particolare, non concerna anco i feudi; Attesocchè sebbene alcuni Dottori han dubitato, se queste abbiano forza di legge, particolarmente nel foro canonico; Nondimeno la più comune, e ricevuta opinione, è contrario. B

E dove manchi la legge feudale, è questione frà i Dottori, se si debba ricorrere piuttosto alla legge canonica, ch'alla civile, e la più comune concorre con la canonica; Però in ciò bisogna parimente attendere lo stile ed uso del paese, o del Tribunale, nel quale sia la disputa.

A
Di tutte le su-
dette cose si
tratta nel lib.
15. de giudi-
zj e nella re-
lazione e pra-
tica della Cor-
te Romana:

B
Se ne tratta
nel lib. 1. de
feudi partico-
larmente nel
discorso 54

Quando poi manchi la chiara , ed espressa determinazione della legge , contro la quale , come autorità necessaria , non si dà facoltà alli Dottori , di fermare il contrario , se non quanto così porti l'uso diverso , il quale abbia tolto la forza alla legge come sopra ; sicchè bisogni ricorrere all' opinioni , o interpretazioni de' Dottori .

In tal caso , le parti d'un buon giudice , o consigliere , sono principalmente in riflettere al requisito sopraccennato , che da molti si desidera nella legge , cioè che sia ragionevole , riflettendo alla disputa che si fa da' Dottori nell'accennata questione , se la legge sia effetto della ragione , o della volontà ; Poichè abbracciando la più comune , e vera distinzione , che s'accopino l'una e l'altra , cioè la ragione , come motiva , e regolatrice , e la volontà com' operativa , si deve caminare con questo riguardo al possibile .

Non già ch'in caso di legge chiara , ed espressa sia lecito al sudito ed all' inferiore di sprezzarla e giudicare in contrario , per rispetto che non gli paja ragionevole , ma perch' in caso dubbio , debba sempre abbracciare quell' interpretazione , o opinione , che più s'adatti alla ragione naturale , o all' uso comune , mentre la ragione si dice anima della legge , ed il Legislatore si deve supporre una persona molto savia , e ragionevole ; Caminando con questa scorta , più che col puro senso letterale , o grammaticale delle leggi , o con le loro sottili , & argumentative induzioni , attendendo principalmente le leggi come dottrina necessaria in primo luogo , e sopra tutto , ma con la dovuta discrezione , ed epicheja secondo la qualità de' luoghi , de' tempi , delle persone , e delle altre contingenze ; E sopra tutto dell' uso del paese , riflettendo all' istoria legale di sopra accennata , dalla quale apparisce , che l'autorità delle leggi civili nasce più dal consenso , e dall' uso de' popoli , che dalla precisa ed obligatoria potestà dell' antico Impero Romano :

Quindi però nasce il vizio manifesto dell' uno , e dell' altro estremo , cioè , che viziosi sono i puri scolastici , e puri testuali , li quali da alcuni si chiamano i pedanti legali , perchè fanno tutta la forza nella significazione grammaticale delle parole , o nell' induzioni , ed argomenti , da senso contrario , senza badare ad altro , col puro rigore leguleico ; Poichè essendo le leggi capaci di diversi intelletti , bisogna caminare con quello , il quale , come più probabile , hanno abbracciato i Tribunali , ed i Dottori .

Ed all' incontro , più viziosi , e sciocchi sono i puri pratici , li quali si dicono prammatici , attesochè non avendo notizia alcuna delle leggi , o de' principj legali , nè meno delle proposizioni degl'antichi Interpreti classici , caminando con la sola dottrina moderna nel senso letterale , senz' altro raziocinio , o discorso , sopra l'applicazione o diversità del caso ; Laonde si suole raccontare la favola di quel.

quel giudice, il quale in una causa, che si trattava d' un armento, o precojo di vacche, non si sodisfacea delle dottrine, perchè non parlavero di vacche, ed essendosene trovata una, che ne parlasse, nemeno si sodisfacea, perchè non parlava di vacche rosse, com'era il caso.

Parimente viziofa è la parte di quelli, li quali senza legge, e senza dottrina, vogliono caminare col solo raziocinio naturale, dovendosi cercare d'unire al possibile tutte queste parti, per le quali con ragione ha meritato tra gl' Interpreti, tanto gran luogo Bartolo, il quale, con perfetta notizia di tutte le leggi, e con acume sufficiente per la loro intelligenza, o conciliazione, accoppiò un maturo, e sodo giudizio, intendendole per lo più adattatamente alla ragione, ed alli costumi de' popoli, (regolando però, come da principio nel primo capitolo s'è detto, la lode di questo Dottore, ed altri simili, con la preponderanza, mentre nel resto, ogni regola ha la sua limitazione.)

Poichè essendo la legge un' istromento della giustizia, la quale si stima il suo soggetto, bisogna riflettere alle diverse specie della medesima giustizia, essendo la distributiva, che si considera in un Principe, o Capitano d'esercito, o altro supremo Magistrato, o Governatore, cosa diversa, e distinta dalla stretta giustizia commutativa tra li privati contraenti, e dentro a limiti della quale è ristretta la potestà d'un ordinario Giudice, o governante come a basso si dichiara.

Quindi però vien stimata chiara sciocchezza il voler adoperare l' istesse regole, o proposizioni, in tempo di guerra, che di pace, o in tempo di peste, che di sanità; E che con le medesime regole, e rigori di conclusioni, debba caminare un Consigliere d'un Principe sovrano, o d'un Capitano Generale d'esercito nell'amministrazione della giustizia distributiva, di quel che camini un' Assessore d'un semplice Giudice, o d'un Magistrato inferiore, nell'amministrazione della commutativa; Oppure, che in cause piccole tra miserabili contadini, s'abbia da caminare con quell'ordine giudiziario, e con quei rigori legali, con i quali si camina in Città, e Tribunali grandi, ed in cause gravi.

Come ancora si deve considerare, se si tratti tra laici, o ecclesiastici, e tra questi, se tra chierici secolari, a quali non disconvenghino i rumori forensi, e le sottigliezze legali, o tra Religiosi, a quali queste strade siano totalmente incongrue, con altre simili considerazioni, per le quali (come sopra trattandosi della difficoltà di questa professione s'è detto) vi bisogna la molto rara unione, dell'ingegno, della memoria, della somma applicazione per una gran lettura, e soprattutto d'un ben adeguato giudizio, accompagnato da prudenza, ch'altri dicono politica, per ben adattare le regole, e proposizioni legali al bisogno, secondo la qualità del fatto.

C A P I T O L O O T T A V O .

Del modo di deferire all'autorità de' Dottori.

S O M M A R I O .

- 1 Del modo d' attendere le dottrine, &c ad esse deferire.
- 2 Del disordine di non apprender bene la teorica nelle scuole.
- 3 Si taccia lo stile de' Lettori di parlare di cose pratiche.
- 4 Si danne gli esempj sopra quel che si dice al numero 1.
- 5 Che tra le dottrine si debba dare il primo luogo alle decisioni, il che si dichiara, e se n'assegna la ragione.
- 6 Della varietà delle decisioni, e loro revocazioni, da che nasca.
- 7 Che bisogni alle volte rivocare, o moderare l'istesse leggi.
- 8 Il secondo luogo doppo le decisioni de' Tribunali è dovuto alle decisioni de' Giudici particolari, o alli consigli, e voti decisivi per verità.
- 9 Il terzo luogo alli repetenti antichi.
- 10 Il quarto alli trattati, o questioni.
- 11 Il quinto agli Scolastici, e repetenti moderni.
- 12 Si tacciano quei Giudici, che lasciano l'autorità degli Dottori forensi classici, e s'attaccano agli Scolastici.
- 13 L'ultima luogo è de' Consulenti ad istanza ed opportunità delle parti, e se n'assegna la ragione.
- 14 Delli collezionisti, o repertori non si deve tener conto alcuno.
- 15 Delle regole, con le quali si deve caminare nel bilanciare le autorità de' Dottori.
- 16 Dell'autorità de' Teologi morali.



C A P. VIII.

Nel deferire all' autorità de' Dottori, vi si richiedono due cose esenziali , alle quali si deve principalmente riflettere con la medesima parte del giudizio, ch'in effetto è la primaria; Cioè alla qualità de'Dottori secondo la distinzione, che di sotto si dà, ed anco, soprattutto, ben riflettere al caso, ed alle circonstanze, delle quali essi parlano , ed in che principalmente consista il punto, sopra il quale sia nata la decisione, o il parere del Consulente, o che in altro modo si dia giudizio dal Dottore, non già a quel che incidentemente per ornamento della scrittura, o per cavarne qualche argomento si decuca, non dovendosi stare alla sola lettera , & ad ogni parte della decisione , o dottrina, anco in quel che si deduca incidentemente , ed a soperabbondanza.

Che però ben ragguagliando l' une circonstanze con l' altre , si deve vedere, se le dottrine facciano al caso, o nò, poichè i medesimi Tribunali grandi , particolarmente la Ruota Romana (le decisioni della quale sono di grand'autorità), si sono dichiarati , che le decisioni consistono in quel punto, il quale s'è principalmente disputato, e deciso, non già nell' altre cose, le quali, come sopra, per ornamento della decisione, o per altro rispetto, incidentemente si portano; E questa è una riflessione necessarissima, dalla trascuraggine della quale nascono tanti equivoci , ed abusi , e a tal effetto è necessaria la distinzione de' casi, quasi in tutte le questioni forensi, siche si stima errore il caminare a cieca fede con le sole generalità.

² Nasce questo disordine dall'altro, di non osservare le regole prescritte da Giustiniano , e da quei grand'uomini, li quali compilaron le leggi, sopra il ben regolato studio della teorica col corso di molti anni, ne quali con li circoli delle scuole, ed accademie sopra le sole questioni scholastiche, che dalli pratici , o prammatici si dicono metafisiche, s'apprendono bene i termini, e l'ingegno s'assottiglia, e s'avezza a sapere ben distinguere in occasione di conciliare le leggi, che pajono contrarie, o di rispondere agl'obietti , ed argomenti.

³ Laonde da' savj professori di questa facoltà viene molto dannato, e stimato perniciossimo l'abuso de'maestri , li quali diciamo lettori, ch'anche nell'istituta alleghino le decisioni , e parlino di conclusioni, e di pratica , essendo veramente un'errore troppo grande , che si dovrebbe severamente sotto pene gravi proibire, poi-

che

58 IL DOTTOR VOLGARE

che produce effetti perniciosissimi , che li professori non siano più scientifici per regole , e principj , ma per semplice udito , e tradizione ad uso del parlare de' papagalli.

Ciascuno per far apprendere a suoi figliuoli la lingua latina , così per parlarne , come per intenderla , potrebbe con molta facilità , e in poco spazio di tempo , ottener l'intento , con fare che gl' educatori parlassero sempre di questa lingua , nella quale anco facessero parlar il putto nella maniera che s'usa nel far apprendere la lingua Spagnuola , o Francese , o altre simili ; E pure vediamo , che vi si consuma tanto gran corso d'anni , con tante diligenze di maestri , e repetitori , cominciando da' primi rudimenti , e poi continuando lo studio di tante regole , la notizia delle quali nè meno basta senza l'affinaturà nella pratica , e composizioni ; E questonon per altro , se non perchè così è necessario , acciò possa dirsi buon grammatico , e sappia la lingua per arte , o scienza , e non per semplice uso .

L'istesso più adattatamente può dirsi della musica , poichè per impararla bene , e con fondamento (come ognuno sà) , vi bisogna tanto gran studio , con lungo corso d'anni ; E nondimeno molti , li quali abbiano un buon'orecchio naturale , in breve tempo , e con molta facilità imparano a cantare benissimo ad aria , in maniera che appresso chi li sente , pajano musici eccellenti ; Anzi per il più , a chi non è del mestiero , danno maggior gusto , di quel che diano li musici , li quali cantano per le vere regole dell'arte , per alcune vaghezze , e licenze , che da questi cantando con le regole , non si pigliano ; Ma questi si diranno cantori d'aria non già musici per scienza , onde se gli si darà una composizione in mano , non intenderanno le note , nè sentendo cantar altri , sapranno conoscere se cantino bene , o male , e se osservino o nò le regole dell'arte , perchè non le fanno .

E questo appunto è il caso di chi apprendendo solo un poco de' principj dell'Istituta in compendio , si dà subito allo studio delle decisioni , e delle dottrine , costituendo il maggior capitale ne' repertorj , perchè in tal modo saprà molte conclusioni , e limitazioni ma per tradizione , non per scienza , e conseguentemente non saprà conoscere le fallacie , nè mai congruamente applicare le conclusioni , e le dottrine , o distinguere , come si dice il lepre dalla lepra , perchè è musicò d'aria , non già d'arte , o di scienza .

Nel regolare poi o attendere le dottrine , bisogna parimente distinguere le classi , o specie d'esse , che sono molte ; E tra queste , il primo luogo , a mio giudizio , deve darsi alle decisioni , con due circostanze però ; L'una (come di sopra s'è detto) che si dice decisione solamente quella parte , che concerne il punto , o articolo

lo principalmente disputato, e deciso; E seconciamente, che siano decisioni de' Tribunali collegiali, e grandi, primarij di quel Regno o Principato, non già quei consulti, o voti, e giudicature d'un privato Dottore, il quale impropriamente si sia assunto di dar loro titolo di decisione; perchè questi vanno sotto la seguente classe de' voti, o de' consigli fatti col solo motivo di verità, ma non di decistoni, tanto autoritative, quanto sono le risoluzioni de' Tribunali grandi collegiali.

La ragione di dare a queste il primo luogo si crede manifestata, perchè il giudizio di più persone disappassionate, congregate assieme, si stima migliore, e più maturo del giudizio d'un solo; e maggiormente perchè precede la disputa formale; Sicchè può dirsi ora affinato nel suoco, e determinazione fatta con cognizione di causa, il che non si verifica in nessun'altra sorte di doctrine.

E conseguentemente è troppo manifesto l'errore de' professori d'alcune Città, o paesi, li quali trascurando lo studio delle decisioni della Rota Romana, e degl'altri Tribunali, fanno gran fondamento nell'altre doctrine; Non già che le decisioni forastiere debbano avere quell'autorità quasi necessaria, chehanno le decisioni del proprio Tribunale supremo del paese, ma che attendendole come doctrine, queste siano più magistrali, e senza dubbio di maggior' autorità, poichè contengono il giudizio di più persone unite assieme col solo sentimento di verità, e col lume ricevuto dalle dispute degl'Avvocati, e difensori delle parti.

E sebbene gl' infarinati di qualch' erudizione, non avendo notizia alcuna, o molto poca, e superficiale della facoltà legale, sogliono tacciare questo stile di caminare con le decisioni, dicendo che bisogna caminare con i testi, e glose, e Dottori classici antichi, riflettendo alla variazione de' Tribunali, ed alla loro facilità nel rivocare le decisioni, e dire oggi bianco, e dimani nero, conforme la varietà de' cervelli di quei che vi sedono, o per altre contingenze.

Nondimeno ciò parimente contiene un'error chiaro, il qual nasce dal non esser versato nella facoltà, poichè quando le cause si disputano ne' Tribunali grandi di Città metropoli, si deve supporre, che vi siano dotti, ed eccellenti difensori, a' quali siano ben noti i testi, le glose, ed i Dottori antichi, che s'allegano per l'una, e l'altra parte; Ma perchè le leggi han ricevuto diversi intelletti, ed interpretazioni dagl'antichi, per la ragione più volte assegnata della diversità degl'ingegni, dal che sono nate tante questioni; (il che succede in ogni scienza, e facoltà) quindi segue che ciascuna delle parti porta per se i testi, le glose, eli Dottori antichi; Che però al Tribunale spetta vedere qual sia la più probabile opinione, oppure se le leggi antiche, e le doctrine si applicano al caso di che si tratta; E quindi resulta, che

Le decisioni debbano esser stimate le doctrine migliori di tutte.

E sebbene alle volte forse li dà l'inconveniente di sopra considerato; Nondimeno bisogna attendere la regola, che si cava dalla più frequente contingenza, o pure, (conforme nel principio del capitolo primo si dice,) bisogna regolare l'umane azioni dalla preponderanza, poichè anco n' primi maestri, e Dottori classici frequentemente si scorgono gli errori, perilche è stato bisogno di riprovarli.

Anzi nelle medesime leggi (come già s' è accennato), ben spesso l'esperienza insegnà, che non riescono per il fine, per il quale son fatte, onde bisogna revocarle, o moderarle; E l'istesso vediamo ne' decreti de' Concilj generali, o d' altre adunanze grandi, perchè l'esperienza qualche volta ha mostrato, che in quelle materie, o casi, nelli quali non entri l' infallibilità, s' è stimato bene moderarli, perchè così porta l'imperfezione umana, e la mutazione de' tempi, e de' costumi.

Per le medesime ragioni (con la dovuta proporzione però), il secondo luogo pare che sia dovuto all'altr' ordine di quelle decisioni, le quali in effetto contengono voti, o responsi decisivi de' Dottori ben versati, fatti per la sola verità, mentre dalli difensori dell'una, e l'altra parte, o da essi medesimi s'esaminano tutte l'autorità, e ragioni per l'una, e l'altra opinione, ed anche li testi, e glosse.

Il terzo luogo vā dovuto a quelle dottrine, alle quali il volgo dà il primo, cioè degl' antichi Repetenti classici, l'autorità de quali, come de primi maestri, è maggiore de' moderni; Ed anco perch' è dottrina dispassionata, come ordinata alla Catedra per la sola verità.

Il quarto luogo si deve a gl' Autori de' trattati, e questioni, o controversie in astratto, non già di casi particolari, per la medesima ragione dell' esser dottrina dispassionata, ed ordinata alla sola verità.

Il quinto alli moderni Repetenti poco praticanti il foro, come praticavano Bartolo, Baldo, Alessandro, Romano, Decio, ed altri antichi, li quali nel medesimo tempo attendevano alla cattedra, ed al foro, ed a dar consulti per le cause particolari, conforme i loro consegli dimostrano; Attesochè li moderni, tutti dediti alla sola scolaistica, ed all'erudizione grammaticale della lingua latina, e della vera significazione delle parole, e vocaboli delle leggi, per lo più trattano questioni sottili, e ideali; Sicchè questi sono Dottori veramente insigni, e degni di grandissima stima, e venerazione; E lo studio d'essi, non solamente si stima utile, ma necessario a giovani, per ben apprendere la teorica con i suoi veri, e propri termini, ed anco per illuminare l'intelletto, per saper ben distinguere, ed applicare; Ma sono molto di raro profitevoli per il foro nelle decisioni delle cause.

Quindi, a giudizio de' sensati, in questa professione si stimano degni di riso quei giudici, li quali avendo il maggior lume dato

dato dagl' antichi classici, pratici anche del foro, o da moderni li quali scrivendo con senso di verità, come sopra, hanno dato molto lume alle questioni dubbie, e molto più le decisioni de' Tribunali grandi vanno pescando, come per ciarabottana, alcuni detti di costoro, a quali può darsi titolo più di grammatici, o di metafisici della legge per le scuole, ed accademie, che di Giurisconsulti per il foro.

Che però sono appunto, come quella specie di devoti, li quali vivendo in Roma, dov'è il mare de' santuarj, e dell'indulgenze, trascurano queste, e cercano di far pellegrinaggio per la spelonca del monte Gargano, e per luoghi simili di divozione.

L'ultima, ed a tutte inferiore sorte di Dottori è quella de' Consulenti, non già in consigli decisivi, e per verità, a quali (come sopra) pare dovuto il secondo luogo, ma in quei consigli, ch' in sostanza contengono informazioni fatte dagl' Avvocati ad istanza, ed opportunità del cliente, che gli ha richiesti, essendo questa dottrina appassionata, e venale, che bene spesso si dice anco contro il proprio sentimento.

Ed è veramente cosa, la quale ha del ridicolo, il vedere, che scrivendo un Avvocato in causa, ed accompagnando lo scritto con la voce viva, ed anco con l'aiuto, ed opera d'altri Avvocati, e difensori, non si stimi quel che s'è scritto, e si giudichi in contrario; E che poi stampandosi ne' volumi, debba in altre cause far legge; Avendo io sperimentato, che molti de' consigli, li quali oggidì si vedono ne' volumi, dati prima come informazioni in causa, o sono stati totalmente regettati, con le risposte date loro in contrario, overo quando erano per la medesima parte, sono stati totalmente disprezzati, e non stimate al proposito, in modo che nè meno si sono dati a Giudici; E però non si sa vedere con qual ragione mai questa forte di dottrine per se stessa debba far autorità appresso un Giudice, quando non siano comprovate dalla decisione seguita in quel caso, come bene osservano alcuni Giurisconsulti grandi.

Lodandosi lo studio de' consulenti per gli Avvocati, ad effetto d'illuminargli ne' motivi, ed anco per i Giudici per la notizia della materia, e delle conclusioni, e dottrine, che vi si portino, ma non già per autorità da se stessi; E sebbene vi sono molti consigli celebri, ch'hanno un'autorità quasi come legge, nondimeno ciò non nasce dall'autorità di quel consiglio, ma dal senso comune de' Dottori, e de' Tribunali, ch' in più secoli hanno abbracciato quell'opinione.

Oltre le sudette sorti, ve n'è un'altra tra Giuristi, di semplici Colletori, o Repertorianti, li quali, non discorrendo delle conclusioni, né dando proprio giudizio, hanno procurato di riferire quel che altri dicano. La fatica di questi è degna di lode per il ben pubblico, e per la notizia, che ne acquistano i Giudici, e gli Avvo-

cati, ma non già per autorità, che loro facciano, mentre possono dirsi testimonj d'uditio.

Che però nel bilanciare l'autorità de' Dottori, pare che si debba caminare con le medesime regole, con le quali si camina nel dar fede a testimonj, cioè se siano interessati, ed appassionati, o nò; E se siano varj, o contrarj a se stessi; Come anche se d'uditio, o di propria scienza, e se di questa assegnino buone ragioni, e cause sufficienti, conforme si fa ne testimonj.

Dovendosi anco molto riflettere alla qualità de' medesimi Dottori, se siano pratici di quei paesi, o tribunali, o leggi, e stili, de' quali si tratta, e non dare la medesima fede ad un forastiero non pratico in quel paese, che si dia ad un paesano; Ed anche tra questi, far riflessione al loro stato, cioè se siano stati Avvocati celebri, o Giudici lungamente versati in Tribunali grandi, overo di quei tali faticanti, che non valendo cosa alcuna per il foro, e pratica de' negozj, rinchiusi in casa, fanno il copista, overo il collettore di quel che trovano scritto.

Quindi risulta la manifesta sciocchezza di coloro, i quali con gran fatica di schiena cercano di far gran massa di dottrine, costituendo il principal fondamento nel numero aritmetico; Laonde, con riso si sentono più volte senza discorso, nè ragione alcuna contrastare, se chi abbia per se numero maggiore; poichè non si nega, che la comune opinione debba regolarmente prevalere alla men comune, e che si debba caminare col sentimento de' più; Ma il punto stà se vi sia, o nò questo maggior numero, che conchiuda al punto di che si tratta, poichè caminando coll'istesso esempio de' testimonj, dicono li Giuristi, che se ve ne fossero cento, li quali parlino d'uditio da uno, il quale apparisca che sia Parte interessata, overo che sia mal' informato, o per altro rispetto, non meriti fede, si hanno come se non vi fossero; El' istesso quando patiscano altre eccezioni, caminando la regola che il maggior numero prevaglia al minore, quando siano testimonj egualmente idonei, e degni di fede.

Oltre li Dottori Civilisti, e Canonisti, li quali comunemente sono esplicati col vocabolo generale de' Legisti; Vi è un' altra classe di scrittori, professori di Teologia morale, li quali (particolarmente in questo secolo) con qualche tintura di leggi, o de' Canoni, si sono dilatati molto nelle cose forensi.

Questa sorte di scrittori è veramente degna di grandissima venerazione, e di stima in quella parte, ch'è loro propria del foro interno, per il governo del quale ad essi si deve deferire; Ma non pare che in concorso de' Legisti, o de' Canonisti versati nel foro, si debba lor deferir molto; Si perchè non avendo pratica nelle

PROEMIO CAP. VIII. 81

Nelle cose forensi, con facilità pigliano degli equivoci ; sì ancorā per le diverse massime, e principj, con quali si camina ; Poichè nel foro interno (come di sopra si è accennato) essendo giudice Iddio, il quale distingue l'operazioni anco istantanee dell'intelletto, e vede il cuore, possono ben verificarsi le loro distinzioni d'atti primi, e d'atti secondi, e cose simili, che nel foro esterno pajono idee, o chimere non verificabili.

¶ 6 Ed in oltre (come parimente di sopra si è accennato) per ben regolare questa facoltà, non bastano l'ingegno, la memoria, e il molto studio, senza un adeguato, e prudente giudizio, il quale difficilmente è verificabile, senza l'esperienza, e pratica del foro ; onde conforme faria errore de' confessori, il voler caminare con le dottrine di Bartolo, e di Baldo, così all'incontro non pare che a' giudici, ed a' consiglieri sia molto congruo (maggiormente in concorso de' giuristi) far gran fondamento nelli scrittori di diversa professione, ma che essendo le facoltà distinte, ciascuno s'eserciti nella sua.

Dovendosi tutto ciò intendere regolarmente, non escludendo però le limitazioni, alle quali ogni regola soggiace, secondo le circostanze del fatto. Dandosi anco de' morali dottissimi nelle leggi, e nelli Canoni.



C A P I T O L O N O N O.

Delli Giudici, e dellli Avvocati, e delle loro parti.

S O M M A R I O.

- 1 Delle differenze tra li Giudici, e gli Avvocati, e quali parti debbano concorrere negl' uni, e negl' altri.
- 2 La legge si rassomiglia ad una spada, e come si debba maneggiare.
- 3 Perchè agli Avvocati sia lecito portare motivi fallaci, e quando ciò camini.
- 4 Delle parti, che devono concorrere nell' Avvocato.

C A P. IX.



Ra li Giudici, o Consiglieri de' Principi, e Magistrati, e gli Avvocati, ed altri difensori delle cause, ancorchè egualmente in tutti si ricerchino le sudette parti dell' ingegno, memoria, dottrina, giudizio, e prudenza; corre nondimeno qualche differenza, poichè nel Giudice è più necessaria la prudenza, che l'acume, non avendo da esser inventore de motivi, ma di sapere ben eleggerli, e saper discernere il vero dal falso; Come anche di saper ben applicare le leggi, secondo le opportunità, e le circostanze del fatto.

2 Poichè la legge viene rassomigliata ad una spada, la quale, se farà regolata in mano d' un pazzo, o d' un poltrone, gli farà piuttosto inutile, overo dannosa ad altri; Ma quando sia in mano d' un buon schermitore, non farà sempre adoprata in una maniera, poichè in un caso converrà trattenerla nel fodero, in un' altro mostrarla solamente per dare timore senza colpire, in un altro dar di piatto, o di taglio da far poco danno, ed in un altro dar di punta con ogni rigore; ma se si adoperasse sempre in quest' ultimo modo, il mondo non potria vivere.

All' incontro, l' Avvocato, o difensore ha bisogno di maggior studio, per l'invenzione de' motivi, e per conoscere le fallacie, ed argomenti dell' avversario, dovendo moltiplicare ragioni, e motivi, e non restringersi a quei soli, che a lui piacciono, poichè per la varietà degl' ingegni, la pratica frequentemente insegnà, che dispiace ad uno, quel che piace all' altro. Laonde gli Avvocati vengono.

gono rassomigliati agli scalchi, li quali ne' banchetti, devono mettere più forte di vivande, e potaggi, e non restringersi a quei soli, che a loro piacciono, o pajono migliori, per la diversità de' gusti, e de' stomachi.

Da ciò nasce la scusa de'medesimi Avvocati (li quali, però indebitamente, sono incolpati dalli Morali) nel portare motivi, che a loro medesimi pajono poco probabili, in maniera che se fossero giudici, non li stimerebbono; poichè quando la fallacia consista nel fatto, il qual'è inalterabile, sicchè l'alterazione porti seco la bugia, o la calunnia, che sono intrinsecamente di sua natura male, in tal caso non si possono scusare, e con ragione vengono dannati; Ma quando si tratti d'articoli dubbiosi di ragione, ancorchè all'Avvocato piaccia più un'opinione, che l'altra, nondimeno portando il caso che gli convenga sostenere l'opinione a suo giudizio men probabile, non può dirsi calunniatore, o mancatore; Si perchè l'Avvocato insinua, e non giudica, nè meno attesta, in maniera che il Giudice sia in obbligo di seguitar la sua fede; Come ancora, perchè, stante l'accennata varietà d'ingegni, la pratica frequentemente insegnna, che l'evento riesce molto diverso in quello, che bene, o male gli Avvocati presagiscano; Ed anco perchè i medesimi Tribunali grandi ritrattano quel che hanno deciso, dalche si prova, che negli articoli legali non si dà verità certa, e determinata, maggiormente in materie congetturali, o arbitrarie, poichè le cose totalmente chiare rare volte cadono sotto le dispute degli Avvocati; E conseguentemente il punto stà nell'alterazione del fatto, o nella calunnia, che portano seco necessariamente il dolo, e sono inescusabili.

Conviene però, che l'Avvocato, non solo abbi acume, e letteratura nella legge, ma sia ben eruditò nell'arte oratoria, ed anco nell'istorie, per potere con gli esempi persuadere, e ben adattare al suo caso la disposizione delle leggi; Come anche, ch'abbia giudizio, e prudenza da portar i motivi, e persuadere i Giudici opportunamente; Ed in somma, che non solo sia scientifico, ma abbia quella che si dice giurisprudenza.

Sopra tutto però deve avere il buon nome, e l'integrità de' costumi, mentre (come ben dicono gli antichi maestri dell'arte oratoria) una bocca mendace, o mal costumata, difficilmente potrà persuadere ad altri la verità. S

S
Di tutte le cose
sudette circa
il modo di de-
ferire all'autorità, e di
quel che ri-
guarda li Giudi-
ci, e Tribu-
nali, e loro
decisioni, ed
anche gli Av-
vocati, e di-
fensori delle
cause, si trat-
ta nel libro
XV. de giudi-
ci nella rela-
zione, e pra-
tica della Cor-
te Romana.

CAPITOLO DECIMO.

Della distinzione tra la Giustizia distributiva, e la commutativa, e della descrizione dell'una, e l'altra.

S O M M A R I O.

- 1 *Si distingue la Giustizia distributiva, dalla commutativa.*
- 2 *Tutte le azioni umane sono regolate dalla Giustizia.*
- 3 *Che cosa sia Giustizia.*
- 4 *Qual sia la Giustizia distributiva.*
- 5 *Il merito o il demerito, e il di lei centro.*
- 6 *Si esemplifica la Giustizia distributiva.*
- 7 *Il donare, e premiare senza merito, è vizio, e non virtù.*
- 8 *Si esplica, ed esemplifica la Giustizia commutativa.*

C A P. X.

LSendosi più volte fatta menzione delle due sorti di giustizia, distributiva, e commutativa, tra loro diverse; ed essendo la presente fatica drizzata a' non professori; onde per lo più da questi non facilmente si potrà capire tal distinzione; Quindi siegue, che per l'istesse già accennate ragioni, o fini, a' quali tutta l'opera s'incamina, si stima congruo, anzi necessario l'esplicare questi termini, o varie specie di giustizia.

Si dovrà dunque supporre, che tutte le cose del mondo, overo tutte le azioni, ed operazioni umane, sono, o devono esser regolate dalla giustizia, in maniera che, tutto quel che per contravvenzione di legge, così divina, come naturale, e delle genti, o positiva, anco di quella dell'onestà, e convenienza, si stimi illecito, o malfatto, si dica offendere la giustizia, la qual' è una virtù insita nell'anima ragionevole dell'uomo, nel dover dare ad ogn' uno quel che se gli deve, e di non voler per altri, nè a quelli fare quel, che non si vorria per se stesso; E questa dev' essere nella nostra volontà, ed operazioni, perpetua, e costante, senza che riceva alterazione; E tal virtù si dice giustizia in generale.

A tal segno dovuta osservare, che anco tra publici o privati capitali inimici la giustizia ritrova il suo luogo sopra l'osservanza delle leggi, anzi sopra l'istesso combattimento, cioè nel tempo,

po, nel luogo, e nell'armi, come bene osserva Sant'Ambrosio.

Nel modo poi d'esercitare questa virtù, entra la medesima distinzione trà la distributiva, e la commutativa, come trà loro diverse, non già nel genere o sostanza, ma nel modo dell'esercizio, ovvero nella pratica.

⁴ La distributiva viene assomigliata ad una sfera, la qual'abbia la circonferenza regolata dal suo centro, dal quale ogni raggio, o linea abbia la sua origine, e regola ben proporzionata, ancorchè li medesimi raggi, o linee si dilatino molto più di quel che sia il centro.

Il merito dunque, o il demerito è il centro di questa giustizia, senza il quale quella non si dà; ma nel modo di chi ha la potestà d'esercitarla, si può dare maggior dilatazione, nella maniera che si dà quella de' raggi, o delle linee con la dovuta proporzione.

Per lo più questa specie di giustizia si pratica da' Principi sovrani, o rispettivamente da altri supremi magistrati, ed uffiziali, a' quali spetti il distribuire il premio del merito, ed il gastigo del demerito.

⁵ Come a dire, al sovrano Principe, o ad altro magistrato grande spetta con piena, e libera potestà il conferire, e distribuire le dignità, officj, e benefizj, onori, cariche, e robbe; Non deve ciò fare con persone, che non abbiano in modo alcuno il centro del merito per lettere, o per armi, o per altre virtù, o servizj; perchè allora manca la sostanza della sfera; Ma se questo vi sia, non deve il suo arbitrio esser ristretto alla precisa proporzione del merito, potendosi allargare con la dovuta proporzione, in maniera, che se un soldato, o letterato, o altro virtuoso abbia ben servito il suo Principe, o Capitano, o altro Superiore, ed in stretti termini di giustizia commutativa, e rigorosa non possa chieder mercede se non per dieci, ed il Principe, o altro Superiore li dia cento, questi novanta di più si dicono effetto della giustizia distributiva.

Il medesimo ne' Principi, o Magistrati supremi si dà nel caso opposto del gastigo del demerito; poichè molte volte si darà il caso di tal delitto, che secondo le strette regole della giustizia commutativa amministrata da un giudice ordinario, ed inferiore richiederà minor gastigo, ma il Principe, oveto Capitan Generale d'esercito, quando vi concorra la giusta causa dell'utilità publica, e delle buone conseguenze, che ne risultino, per esempio degl'altri, allargherà il gastigo con qualche maggior rigore, purchè non sia fregolato, né s'allontani dalla dovuta proporzione del suo centro.

Si dà ancora la pratica di questa giustizia nelli privati, ed inferiori in quel che dipende dalla loro potestà; Come a dire, la virtù della liberalità, che s'esercita col donare, e distribuire il suo, o quel che sia di sua disposizione, in tanto è virtù, in quanto vi sia la giustitia, la quale si dice compagnia inseparabile d'ogni virtù, nè que-

sta si dà senza quella , che però v' è necessario il centro del merito; ma se da questo si tiri la circonferenza larga di raggi, o linee più grandi, e più dilatate, ciò importerà l'esercizio della giustitia distributiva.

Come a dire, un'amico, o un servitore, o altro, si porta bene con l'amico , o col padrone , o con altra persona , anco il figlio col padre, o la moglie col marito ec. Se questo merito richiedesse per stretta giustitia commutativa un premio di dieci , ed il premiatore gli donasse cento , il di più farà effetto di giustitia distributiva.

Anzi molte volte il tutto che si dà , farà effetto di questa giustitia ; Come per esempio , il soldato serve bene il suo Principe , o Capitano col soldo stabilito , o il servitore serve bene il suo padrone , da cui riceve il salario , o il figlio si porta assai bene negl'ossequj paterni; questo tale in stretto rigore di giustitia commutativa , che li Giuristi esplicano con azione civile , abile a dedursi in giudizio , non potrà pretendere altra mercede , perchè l'hà ricevuta , ed ha fatto quel che dovea fare ; Ma se il Principe , o il Capitano , o il padrone , o il padre , in riguardo della particolar diligenza , e finezza nel servizio , ed ossequj , spinto da quell'obligo naturale , che li Giuristi dicono antidorale , gli fa per tal causa un donativo , o gli concede altra mercede , farà un'atto di giustitia distributiva , purchè l'eserciti con quello , di ch' abbia la libera disposizione , senza pregiudicare alle ragioni d'un'altro , e con la dovuta proporzione della circonferenza al suo centro del merito , ma non già senza questo .

Poichè il donare , overo il premiare senza merito , non farà atto della virtù di libertà , ma farà vizio di prodigalità , ch' importa un'ingiustitia , levando alli meritevoli , e dando agl'immetitevoli ; come per ordinario la pratica insegnala negli uomini sensuali , e viziosi , li quali mancano nelle cose necessarie , o di convenienza , offendendo la giustitia , ma sono profusi nelle superfluità , e nelle viziose prodigalità , e dissipazioni .

All'incontro la giustitia commutativa è assomigliata alla figura quadra , la quale per necessità richiede l'equalità , e la proporzione delle linee , senza che l'una sia maggior dell'altra ; overo alla bilancia , o statera , che tanto peso deve aver una parte , quanto l'altra , acciò stia nella sua libra ; E conseguentemente che ad ogn' uno si dia il suo , e quel che gli è dovuto , e non più , nè meno ; in maniera che se il merito ricerchi un premio di dieci , tutta questa somma se gli deve , e così farà sodisfatto alla giustitia commutativa , che però , dandosegli meno , farà negar il dovere , e dandosegli di più , farà pagare nell'eccesso un indebito , overo chi

chi lo riceverà, offenderà questa giustizia, ingannando il suo debitore nell'esiger più di quel che se gli deve.

Onde s' io avrò un vestito che sia mio, ma mi sia lungo, o largo, non potrà un'altro levarmelo, per darmi il suo più corto, o più stretto, col motivo che questo mi stia bene, e che il mio stia bene a lui, perchè sia più alto, o più grosso. Come anche se uno avrà molta robba, della quale per avarizia, o per povertà di spirito si vaglia poco; ed all'incontro vi sia un'altro d'animo nobile, e generoso, che si valerebbe di quella robba assai bene, e virtuosamente, non perciò questo può togliere la robba a quello, perchè sia per valersene meglio, mentre ciò si concede solamente al Principe sovrano, quando così ricerchi la giusta causa del bene della Republica, e la publica necessità, o utilità, e non altrimenti.

Ed in questo caso farebbe esercizio di giustizia distributiva, non già di commutativa, la quale con regole dell'aritmetica richiede la stretta proporzione, che tanto sia il dare, quanto l'avere; e questi sono li termini, e le distinzioni della giustizia, che vanno discretamente applicati alli loro casi, con la proporzione cavata dalli simili sopracennati.

Dicò si discorre nel libro secondo de'Regali nella Rubrica, nella quale si tratta della potestà del Principe, di togliere la ragione, o robba del terzo nel Capitolo penultimo e finale.



CAPITOLO UNDECIMO.

Dell'ordine, che si tiene in quest' opera, e sua distribuzione; E delle ragioni, per le quali tal ordine si tenga.

S O M M A R I O:

- 1 *Si parla dell'ordine di tutta l'opera, e s'assegna la ragione, perchè quello si tenga.*
- 2 *Molte cose trattate dalle leggi civili oggi non sono in uso, ed dall'incontro molte cose sono in uso non conosciute da dette leggi.*
- 3 *S'assegna la causa dell'ordine tenuto nel Teatro.*
- 4 *Delle cause, che tratta la Corte Romana.*
- 5 *S'assegna la ragione, perchè in quest'opera non s'alleghino le leggi, e doctrine.*

C A P. XI.

Iascuno (e con qualche ragione) potrà dire, che mentre abbiamo l'ordine già prescritto da Giustiniano, o pure da quei savissimi Giurisconsulti, che di suo ordine compilaron le leggi, non si deve da quello partire, mentre l'istituta in sostanza è un compendio di tutta la legge, ovvero introduzione alla notizia di quella; Ma riflettendo bene allo stato presente di questa facoltà, conoscerà ciò non esser congruo; Sì perchè molte cose trattate dalla legge civile, secondo lo stato di que' tempi, oggi sono abolite, ed inutili; Come per esempio è la materia de' servi, e libertini, e simili; Si ancora, perchè la mistura della legge canonica, e della feudale, come anco di tante leggi di diversi Principati, ed altre municipali, e di molte conclusioni derivate dalla sola tradizione de' Dottori, o da una certa equità non scritta, hanno alterato totalmente questa facoltà, che se ritornassero al mondo i medesimi Triboniani, Teofili, e Dorotei, non la riconoscerebbero; Contenendo oggidì un certo misto, o composto di diverse leggi, e stili, e non militando la ragione di quei tempi, quando senza tante distinzioni di giurisdizioni, e di Principati, era un Principe solo, ed una legge da per tutto, moderata solamente dalla legge non scritta de' luoghi.

Questa ragione però non basterebbe a scusare dall'osservanza del precezzo dato dal medesimo Giustiniano di dover cominciare dalle

dalle cose più facili , e da quelle gradatamente passare alle difficili; Che però resta incongruo il principiare da' feudi , e da Regali , e da giurisdizioni , che sono le materie più alte , e le più nobili di questa facoltà , particolarmente le due prime de' feudi , e de Regali non praticate se non in Città grandi , e metropoli , ed in queste anche di raro , e conseguentemente a pochi cognite ; Nè a questa ragione potrebbe darsi risposta , quando si trattasse d' opera nuova da cominciarsi di pianta .

Ma portando il caso , che tutta la materia forense civile , e canonica , o per dir meglio ecclesiastica , e profana si sia già trattata nel mio Teatro con l' ordine in esso contenuto ; Quindi però è parso più congruo in questo compendio tener il medesimo ordine , per maggior facilità di vedere in fonte formalmente trattato quel , ch' in compendio s'accenna .

3 E se mi si dirà d' esser stato disordine il tenere dett' ordine anco nel Teatro (lasciando da parte la causa realmente vera , che in quell' opera abbia avuta più gran parte il caso , che altro ;) Risponderò , che molte cose bisogna condonare al genio , il quale in questa parte è stato anco regolato da qualche motivo di ragione per diffinganno d' una falsa opinione , ch' in alcune parti d' Europa si ha , che la Corte di Roma tratti solamente cause ecclesiastiche di beneficij , e di pensioni , o di matrimonj , e de' Regolari , e cose simili ; Poichè contiene un' errore troppo manifesto ; non riflettendo , che lo Stato Ecclesiastico temporale , così in Italia , come in Francia , constituisce un gran principato , nel quale sono le Città di Roma , Bologna , Ferrara , Avignone , ed altre , le quali sono feracissime di litigi gravi , oltre le cause anco profane , che da tutto 'l Mondo Cattolico vengono per appellatione , in occasione di trattare con Chiese , e persone ecclesiastiche , in maniera che le cause ecclesiastiche sono le minori ; Laonde per tal' effetto stimai cominciare da quelle materie , le quali (nella Corte di Roma forse più frequenti ch' in nessun' altra parte) scioccamente si credono ad essa incognite , acciò conoscendosi (come si dice) il Leone dall' unghie , vedendo che un' Avvocato a tutti inferiore , il quale cominciò la professione in detta Corte accidentalmente , in età proverba d' anni 35. in circa , in non molto spazio di tempo abbia trattato tante cause gravi profane , publicate in detto Teatro , oltre le molte altre , le quali , o per cadere sotto i medesimi articoli , o per alcuni rispetti prudenziali si sono tralasciate , e senza dubbio di gran lunga eccedenti il doppio , e forse le più alte , e le migliori materie , particolarmente le giurisdizionali , o ch' in altro modo abbino qualche mistura del politico , e così argomenterà che cosa sia la Corte Romana .

Sconcerto , che dalla comune de' causidici tinti , overo infarinati legulei ,

gulei, o dalle rabole forensi, sarò tacciato, che non si comprovi quel, che si accenna, con dottrine; Ma sappiano i medesimi, che ciò studiosamente, e con maturo pensiero s'è tralasciato; parte per soddisfare al proprio genio troppo abborrente, questa parte di collettore o di copista, e parte (anzi principalmente) per la ragione di sopra accennata nel cap. 1. che questa fatica, non è dirizzata a loro, ma a due sorte di persone, cioè o agli eccellenti, e ben versati professori, co' quali ciò non bisogna, conoscendo essi molto bene, quando si parli fondatamente, e con termini propri o no; overo alli non professori, per li fini ivi accennati, non già alli fudetti infarinati, li quali con questa facilità pensino far i giudici, o li difensori delle cause; potendo anche ad essi giovare questa lettura per lume, e come per fanale, o lanterna di porto, o torre a naviganti, acciò avendo lume, che vi sia il porto vicino, con la fatica, e diligenza della navigazione cerchino pigliarla; o pure serva per cane al cacciatore, che gl'indichi esservi nel campo la fiera, o l'uccello, che da lui con diligenza, e fatica si debba trovare.

La natura indica bene dove siano le sue miniere dell'oro, e degl'altri metalli preziosi, ma gli nasconde nelle sue viscere, acciò con fatica, e con diligenza si ritrovino; ed un prudente padre, o educatore, nasconde a' putti li cibi, ancorchè ne abbia abbondanza, per avvezzarli a procurarseli con la fatica, e diligenza, nella maniera che si suole negare il cibo a' cani, ed a' gatti, acciò la fame li renda cacciatori; non potendosi, nè dovendosi supporre da persona sensata, che siano ignote le autorità a chi tratta le materie con questa moralità, la quale necessariamente ne s'suppone qualche notizia; tuttavia s'indicano i luoghi ne' quali se ne parla nel mio Teatro, in quelle cose, le quali si stimano più degne di tal indicazione; Ed a quest'effetto si è stimato giovevole il tenere l'istess' ordine del medesimo Teatro, acciò a quello si possa ricorrere, per trovare quello che qui s'indica.

Come ancora avendo il tutto distribuito per materie, ed ogni materia distribuita per capitoli, ed a ogni capitolo dato li suoi Sommarij, ed argomenti chi non sia totalmente stolido, potrà con facilità ritrovare, quel che desidera.

CAPITOLO DUODECIMO.

Di alcune generalità, ed anco di alcune scuse
sopra l' opera.

S O M M A R I O.

- 1 *Si scusano li difetti della lingua.*
- 2 *S'assegna la causa, per la quale molte cose si tralasciano.*
- 3 *Per qual ragione la facoltà legale si sia resa difficile, e confusa.*
- 4 *Della ragione, che non si possa trattare di tutte le questioni o casi.*
- 5 *Si scusa il ripetere più volte le stesse regole, o conclusioni.*
- 6 *Per qual causa s'esemplifichino le cose nello Stato Ecclesiastico, e Regno di Napoli più che in altri Principati.*

C A P. XII.



Lcuni difetti di lingua, o di grammatica dovranno condonarsi alla patria, ed all'istessa materia, la quale porta seco la necessità, così nella lingua latina, come nell'Italiana, di esplicare molte cose con quei vocaboli barbari, li quali furono cominciati ad usare in quel primo secolo, che seguì l'invenzione delle leggi per li primi Interpreti; Come anche per la mistura nata di tante leggi diverse, e di tante diversità di nazioni, le quali han dominato l'Italia, in maniera che, così nell'una, come nell'altra lingua sarebbe piuttosto errore l'obbligarfi alle rigorose regole del grammatico, ed usare quelle parole, le quali da questi si stimano migliori, poichè riuscirebbero improprie, e non significative per la capacità comune.

Quindi però vediamo, che in molti dotti, ed eruditi Giuristi, sia riuscito difetto notabile la frase rigorosa della lingua latina, deviante dal solito modo di parlare degli antichi, e primi maestri, ancorchè barbaro, poichè parlandosi ad effetto di persuadere, o d'insegnare, conviene parlare con quella lingua, che sia più facile, più usata per la capacità di tutti, conforme osserva il medesimo antico giurisconsulto Pomponio, o altro, il quale sotto suo nome abbia formato l'istoria dell'origine delle leggi. A

- 2 Vi si scorgerà parimente il difetto di lasciare molte materie, o questioni sotto silenzio; Ma questo parimente è male necessario; parte perchè la materia ha dell'incomprendibile, onde non è possibile

A
*Nella l.2. f.
de orig. jur.*

bile l'esplicare il tutto in compendio , e parte (anzi principalmente ,) perchè molte cose , e forse le più ardue , e notabili , conforme si è accennato , bisogna studiosamente lasciarle , così richiedendo le regole prudenziali , poichè la diversità delle giurisdizioni in universale , come sono l'ecclesiastica , e la laicale , ed anche la diversità delle medesime , nell'istesso genere di ecclesiastica , o di laicale , e la diversità de'stili , o delle leggi de' principati , han ridotta questa materia in gran parte , più a politica , che a legale , in maniera che li medesimi Scrittori , li quali trattino di materie giurisdizionali , o di materie de' Principi , oggidì non debbano dirsi Dottori , nè ministri della verità , e della giustizia , ma più tosto adulatori , e parteggiandi , e però non degni di fede alcuna ; Ilche , se sia ben o malfatto , lo giudichi Iddio , ch'è il giusto giudice , ed il sovrano di tutti .

E da queste circostanze particolarmente nasce , che la facoltà legale oggidì sifia resa di gran lunga , e senza comparazione più difficile , e confusa di quel che fosse in tempo de' Romani . Attesocchè essendo allora da per tutto un solo sovrano , al quale tutti , ancorche ornati di titolo regio , erano subordinati , vi era una sola legge , ed un genere di giurisdizione , senza tante diversità , ed indipendenze ; E però non vi erano tante confusioni , e questioni , quante oggidì si scorgano , per le quali si è reso impossibile il dar verità certa , e regola generale .

Come anche si rende impossibile trattare tutte le questioni , e materie , non essendo ciò praticabile per la diversità de' casi , e delle loro diverse circostanze , per quali anche in quei casi , li quali pajono li medesimi , bisogna giudicare diversamente ; Poichè (come di sopra si è accennato) quando per ordine di Giustiniano da tanti uomini dotti fu fatta la riforma , e la compilazione delle leggi , queste costituivano due mila volumi compilati dalla più savia , e potente Republica , che sia stata nel Mondo nello spazio di dodici secoli ; E nondimeno non fu possibile , che detta compilazione abbracciasse , e decidesse tutti li casi , in maniera , che quasi per un modo di dire siano più li tralasciati , li quali poi si sono decisi da Dottori , e ciò non ostante alla giornata nascono sempre casi nuovi ; che però non dovrà maravigliarsi il lettore , che non si tocchi il tutto , per esser impossibile , dovendosi contentare di questo lume per le cose , le quali più frequentemente occorrono in pratica , riserbando agl'altri , li quali verranno appresso , il supplire , ed anco il migliorare .

Quando in un bosco , overo in una campagna s'apre una strada nuova , non facilmente si dà il caso , che nella prima apertura possa quella essere ben spianata , lastricata , livellata , ornata ,

PROEMIO CAP. XII.

73

ornata, ed abbellita d'edifizj, e di altre comodità, ma ciò si vede facendo dagl'altri col tempo, bastando al primo d'aver ben servito il pubblico, con la sola apertura d'una strada nuova, in un luogo, nel quale per prima non vi fosse; e questo è il caso.

Occorre ancora frequentemente addurre l'istesse proposizioni, o regole; ma parimente questo è male necessario, perchè così richiede la diversità delle materie, e la necessità d'esplicare in ciascuna d'esse, o in ciascun caso quel che bisogna, acciò s'intenda.

L'esemplificare per lo più in due soli Principati, cioè nello Stato Ecclesiastico, e nel Regno di Napoli nasce perchè l'Autore in questi ha qualche pratica maggiore, stimando imprudenza il discorrere di stili, e leggi de' Principati, de quali non s'abbia buona pratica; che però ciascuno nel suo paese, con gli esempi li quali si sono addotti solamente per poter meglio esplicare, tirerà le linee a proporzione di quel che portino le leggi, overo gli stili del luogo, nel quale si tratti dell'applicazione; ed il di più lo supplirà in avvenire chi più saprà.



A V V E R T I M E N T I

Sopra il modo di ritrovare quel che si desidera;
e di quali cose sia più opportuna la lettura
di quest' Opera del Dottor Volgare.

DOvrà ogni sorte di persona leggere tutto il Proemio, con l'indice posto nel suo principio di tutte le materie, così indicandosi con qual ordine siano disposte; attesochè da questa lettura nasceranno tre buoni effetti; Primieramente cioè, che in tal modo si concepirà l' idea di tutta l' opera, ed il fine, per il quale si sia composta; Secondariamente perchè si saprà che cosa sia la legge con l'istoria delle leggi civili, e di quante specie la legge sia; ed ancora che cosa sia la giustizia, e le sue diverse specie; E terzo perchè, senz' alcun bisogno dell' indice delle materie, si potrà con molta facilità ritrovare quel che per curiosità, overo per opportunità si desidera di vedere.

Attesochè, vedendosi nell'accennato indice posto nel frontispizio del proemio, l'ordine de' libri, ne' quali sono distribuite le materie senza il bisogno di rivoltare tutta l'opera, basterà di ricorrere a quel libro, nel quale si tratti di quella materia, mentre nel frontispizio d'ogni libro ritroverà tutti gli argomenti de capitoli, ne' quali quella materia sia distribuita; Ed in oltre in quel capitolo, nel quale s'indichi di trattarsi di quel punto, che si voglia, vi ritroverà il sommario con i numeri; che però quando il lettore non sia più che stolido, potrà con facilità ritrovare quella materia che desidera.

Quando i professori Giuristi vogliano applicare a questa lettura, alla quale non s'invitano, se non con la distinzione contenuta nel capitolo primo del Proemio; converrà di leggere tutta l'opera, però con molta attenzione, e non per fuga, attesochè, quando siano veramente professori intendenti, frequentemente ritroveranno in poche righe comprese delle questioni, e degl'articoli molto profilicamente disputati da' nostri maggiori con alcune distinzioni, o considerazioni forse profittevoli; e particolarmente sopra il modo dello scrivere, e del fare le parti del Giudice, o del Consigliere, overo dell'Avvocato, o del Procuratore, si dovranno leggere i capitoli quarto, ottavo, nono, e decimo, della Pratica Civile nel libro decimoquinto, oltre il Proemio, la lettura del quale già si è premessa opportuna per tutte le sorti di persone.

Ed a rispetto de' non Professori, ciascuno potrà leggere quel che dal suddetto Indice delle materie posto nel frontispicio del proemio, vedrà essere adattato al suo stato, overo al suo bisogno; come per esempio; alli religiosi dell'uno, e dell'altro sesso, il titolo de' Regolari nel libro decimo quarto; agl' ammogliati quelli della Dote, e del Matrimonio; alli negozianti li titoli dell'Usure, e de' Cambj, e l'altro del credito; e così rispettivamente negl'altri.

Ma particolarmente a' Principi, e Signori, ed alli Magistrati grandi, li quali esercitano la giurisdizione più in dominio, che in esercizio, e che amministrino la giustizia con qualche mistura del politico, conviene particolarmente la lettura delli primi tre libri, de' Feudi, de' Regali, e della Giurisdizione, e Preminenze, essendo tutte materie ad essi proporzionate; Il titolo dell' Immunità Ecclesiastica; Il capitolo quarto della Pratica Civile nel libro decimoquinto per sapere come debbano essere i Giudici, e gli altri officiali, li quali da essi si devono deputare per l'amministrazione della giustizia, e per il buon governo de' popoli; del che si parla ancora nel capitolo vigesimo del libro secondo de' Regali; e sopra tutto la Pratica Criminale nell'istesso libro XV. per essere istruitto nel caso de' ricorsi de' sudditi; ed in questa particolarmente si deve leggere il Capitolo VIII. ed ancora li Capitoli XIX. e XXI. del detto libro secondo de' Regali per sapere quando, ed in che maniera si possano, e si debbano fare le grazie, e si possa pregiudicare al terzo; ed alli Vescovi, ed agli altri Prelati, o Magistrati Ecclesiastici, tutti li tre penultimi libri, cioè duodecimo de' Beneficj, decimoterzo del Padronato, e delle Pensioni, ed il decimoquarto del Manuale Ecclesiastico.

Nè farà fuori di proposito la lettura della Relazione della Curia Romana, contenuta nel medesimo libro decimoquinto, così per soddisfare alla curiosità, como ancora per apprendere da questo buon ordine quel che convenga di fare nel suo principato, o governo, co' profano, come ecclesiastico, e per la direzione de' negozj nella Curia.

Nel rimanente si replica quel che si è detto tante volte in tutta l'opera, cioè che il tutto s'intenda detto sempre subordinato alli sentimenti della Santa Chiesa Cattolica Romana, e che quel che fosse da essi diverso, o contrario, s'abbia per non detto; ed ancora, che il tutto s'intenda detto in una forma discorsiva, senza fermare stato alcuno, nè fare pregiudizio per piccolo che sia a qual sivoglia persona.

Non si fa scusa alcuna dell'Autore, attesochè questo lascia la piena libertà ad ogn'uno nella censura, la quale da esso è piuttosto desiderata, e lodata, quando però sia per il buon fine del servizio della verità, e della giustizia; e quando sia per livore, overo per genio di malignare, quella viene disprezzata, come merita; dandosi tuttavia alcune scuse nel capitolo ultimo del Proemio.

INDA
DECAPITATI
LIBRI I^L
**DOTTOR
VOLGARE**

**LIBRO PRIMO
DE' FEUDI**

E

BENI GIURISDIZIONALI,

Con la qual occasione si tratta de' Principi, e
de' Baroni, e della loro potestà, e de'
loro Vassalli.

Я О Г Т О О
Б Я А П А О В
О М И С П И А
Д Е Т Е У Д Т

С Е Н Т Г И Р И С Т И О Н А Л І

INDICE

DE' CAPITOLI

LIBRO PRIMO

DE' FEUDI

CAPITOLO I.

DEl nome *Feudo* e sua significazione, ed introduzione; e delle leggi feudali.

C A P. II.

Delle diverse specie, o sorti de' Feudi, e loro differenze; ed effetti, e come si distingua l'una specie dall'altra; e particolarmente degli Feudi Regali, e di Dignità.

C A P. III.

Delli Feudi titolati inferiori detti anche di dignità; e dell'uso, ed introduzione de'titoli.

C A P. IV.

Delli Feudi dividui, ed individui, e delli Feudi veri, e propri; e degl'impropri corrotti.

C A P. V.

Delli Feudi nuovi, ed antichi; E degl'ereditarj, o di patto o misti, e di altre distinzioni.

C A P. VI.

Come si distingua il Feudo dall'allodio; e quando i Beni si provino, o si presumano piuttosto d'una qualità che dell'altra.

CAP.

A P. VII.

Delle prove della Feudalità, e de'suoi argomenti.

C A P. VIII.

In quali robbe possa darsi il Feudo ; e quale sia il suo soggetto abile.

C A P. IX.

A quali persone si dia, o spetti la facoltà d'infedare, e di costituirsi Feudatarij, e Vassalli; Con qual occasione si parla della Bolla di Pio V, di non infedare.

C A P. X.

Delle persone le quali possono, o non possono esser infedate, e che siano capaci, o incapaci dell'acquisto, e rettenzione de' Feudi, e particolarmente dell'incapacità de' Chierici, e di altre persone ecclesiastiche, e de' secolari, e regolari, e de' Cavalieri di Malta, o di altre Religioni militari.

C A P. XI.

Dell'incapacità delle donne, e de' bastardi, e di altre persone incapaci.

C A P. XII.

Delli pesi, e servizi, a' quali è obbligato il Feudatario verso l'infedante, ed all'incontro degli pesi del Padrone, ed infedante verso l'infedato.

C A P. XIII.

Quali cose caschino sotto l'investitura, e concessione Feudale; e particolarmente se li regali s'intendano conceduti al Feudatario, o riservati all'infedante; e se conceduti ad uno, passino al successore novamente investito.

C A P. XIV.

Della giurisdizione, ed Imperio, ed altre prerogative che spettano al Feudatario.

C A P. XV.

Della proibizione d'alienare, ed obligare il Feudo per contratti; o per altri atti fra vivi, e che cosa venga sotto il nome, o vocabolo d'alienazione proibita, e particolarmente della transazione, e della locazione, oltre la vendita, ed altri atti di vera, ed indubitata alienazione.

C A P. XVI.

Del pegno, e dell'ipoteca se siano proibiti, e del concorso de Creditori.

C A P. XVII.

Se il Feudo si possa dare in dote, e per quella si possa obligare, e dell'alienazione della comodità.

C A P. XVIII.

Dell'assenso, e sua materia.

C A P. XIX.

Della facoltà di rivocare l'alienazione, o altro contratto fatto senza l'assenso, e della ragione de' creditori dopo la devoluzione.

C A P. XX.

Della prescrizione quando si dia nel Feudo.

C A P. XXI.

Della facoltà di disporre de' Feudi per testamento, ed altra ultima volontà, e se non valendo la disposizione in esso Feudo, e sua sostanza, si sostenga nel suo prezzo, e valore.

I N D I C E

C A P. XXII.

Quando uno si dica primo acquirente per causa onerosa , ad effetto di poter disporre , e della potestà degl' altri successori .

C A P. XXIII.

Della successione ab intestato nelli feudi , e del suo ordine .

C A P. XXIV.

Delli pesi della vita milizia , e del paraggio , ed anco della comunicazione del prezzo , e di altri pesi , a quali è tenuto il successore del feudo .

C A P. XXV.

Della refutazione de' Feudi .

C A P. XXVI.

Delli suffeudi ; e loro validità , e della potestà di suffeudare , e se i suffeudi cessino per la devoluzione del Feudo principale .

C A P. XXVII.

Della rinovazione dell'investitura feudale , quando , e da chi si debba ottenere , e rispettivamente concedere , e del laudemio , che perciò si deve pagare , con qual occasione si tratta del Relevio , il quale si usa nel Regno di Napoli .

C A P. XXVIII.

Della prelazione , che si dà alli agnati , o altri successori nel Feudo , contro un estraneo , a cui quello si sia venduto , che si dice *gius , o ragione di protomiseo* , e dell' altre specie di prelazione , le quali spettino contro un' estraneo compratore , o conduttore .

C A P. XXIX.

De quali cose non si debba l' evizione , o quel di meno .

C A P . XXX.

Dell'investitura, la qual si dice preventiva, o abusiva d'un feudo non ancor vacante ma pieno per quando vacherà, se vaglia o no, e se pregiudichi al possessore del Feudo, ed anche dell'infeudazione de quei luoghi, li quali si fiano ricompri col patto, o privilegio di non poter esser infeudati.

C A P . XXXI .

Delle devoluzioni, e caducità de feudi.

C A P . XXXII .

Quale sia il Giudice competente delle questioni Feudali, così trà il padrone, ed il feudatario, come trà gli agnati, e durante la lite chi debba stare in possesso del Feudo, se il padrone, o rispettivamente l'agnato, overo l'erede del Feudatario.

C A P . XXXIII .

Delle detrazioni, le quali competano al Feudatario, o al suo Erede contro il Padrone in caso di devoluzione, overo contro il successore indipendente da lui come chiamato dalla investitura, e dell'imputazione, se, e quando il Feudo vada imputato nella legittima, o in altra ragione, la quale competa al successore nell'i beni del Padre, o d'altro a cui sia succeduto nel feudo, o per opera del quale gli sia stato conceduto.

C A P . XXXIV .

Delle Città, Terre, e luoghi abitati con Vassalli, i quali si posseggano da Signori inferiori, e sudditi senza investitura, e senza servizio feudale come beni allodiali:

C A P . XXXV .

Della Bolla de' Baroni, del suo tenore, e della ragione alla quale sia fondata, ed altre generalità.

C A P. XXXVI.

Se questa Bolla sia favorevole , e ragionevole , overo odiosa , e come si debba praticare .

C A P. XXXVII.

In quali Baroni abbia luogo questa Bolla .

C A P. XXXVIII.

Della Bolla dell' Archivio .

C A P. XXXIX.

Di varie questioni sopra la Bolla de Baroni .

C A P. XL.

Della Congregazione de' Baroni , e sue facoltà , e modo di procedere .

C A P. XLI.

In quali casi non entri , overo non suffraghi la Bolla de Baroni .

CAPITOLO PRIMO.

Del nome Feudo , e della sua significazione , ed introduzione , e delle leggi feudali.

S O M M A R I O .

- 1 Dell'introduzione de' Feudi , e se fosse cognita a tempo de' Romani.
- 2 Delle leggi , o consuetudini feudali , da chi furono compilate .
- 3 Se le dette consuetudini abbiano forza di leggi anco contro Chierici , e persone ecclesiastiche .
- 4 Le Chiese , e persone ecclesiastiche , che posseggono feudi , nelle cause feudali sono soggetti al Padron diretto .
- 5 Del nome , o vocabolo feudo , della sua significazione .
- 6 Se il feudo importi contratto , overo beneficio .

CAPITOLO PRIMO.

Sopra l'uso , ed introduzione de' Feudi , corre tra scrittori qualche diversità d'opinioni ; Pofciachè alcuni credono , che sia antico nella Republica Romana , esplicato sotto il termine della legge Agraria , sopra la quale Livio (forse con qualche notabil difetto) si diffonde tanto in quel modo che tra gl'Istorici Italiani moderni vediamo nel Guicciardino sopra la guerra tra Fiorentini , e Pisani .

Altri concordano nell'antichità , ma discordano nel termine , o nel vocabolo , poichè alcuni credono , che fossero l'istesso , che le milizie , delle quali parlano le leggi civili de' Romani , ed altri che fossero quelle Clientele , delle quali tanto parlone l'Istorie , particolarmente in occasione delle guerre civili tra Silla , e Mario , e tra Cetare , e Pompeo , e simili .

Altri poi , negando affatto queste opinioni , ne attribuiscono l'origine a Longobardi , li quali dominarono l'Italia per qualche tempo notabile , fondando questa opinione , per la ragione che sotto d'essi cominciasse l'uso de' titoli , che oggidì abbiamo in tant'abuso , de' Duchi , Principi , e Conti ; Ma quest'opinione ha contro di se quel medesimo argomento grande , il quale osta all' altre opinioni di sopra accennate , poichè avendo i Longobardi formate le leggi , le quali si vedono impresse in alcuni corpi delle leggi civili , dopo l'Autentico , con quel-

le de feudi, probabilmente in esse se ne farebbe fatta qualche menzione.

Altri l'attribuiscono a Normandi; Altri a Gregi; Ed altri a Germani, in occasione della venuta in Italia degl'Imperadori d'Occidente, chiamati da medesimi Italiani, o per loro aiuto contro Greci, come si dice che fusse chiamato Enrico il Santo, da Benedetto Ottavo, o pure da fazionarj: e questa opinione si crede la più probabile, e la più comunemente ricevuta.

La ragione di quest'incertezza nasce, che de' feudi non si fa menzione alcuna nelle leggi civili de' Romani, o in quelle de' Longobardi, ne meno dagl'Istorici, ed antichi professori della lingua latina, essendo incerta l'origine di quelle leggi feudali, che oggi dì abbiamo, poichè sopra d'esse nacque alcune non scritte consuetudini, che si aveano per tradizione, le quali poi da Gerardo, e da Oberto di quella, tale quale letteratura, che si poteva dare in quei tempi, con privata autorità furon compilate, e ridotte in scrittura in quella forma, che oggidì le abbiamo, aggiuntevi alcune costituzioni, o editti di Lotario, di Corrado, di Federico, e di altri Imperadori di Germania.

Quindi molti scrittori, e particolarmente de' Canonisti, anche moderni, hanno creduto, che queste non abbiano forma, né forza di leggi, né che si debbano attendere contro le Chiese, e contro Chierici, ed altre persone ecclesiastiche, maggiormente in quelle parti, nelle quali contro d'esse dispongono; Il contrario però è più comunemente ricevuto, non solo per la medesima ragione accennata nel Proemio, per la quale abbiamo, che le leggi civili de' Romani si attendono contro tutti, e in qual sivoglia foro, in quelle parti, che non repugnino alli canoni, cioè per l'uso comune, e per l'esplicita, o implicita approvazione de' medesimi canoni; ma ancora perchè queste consuetudini, sono una specie di capitolazioni, con le quali, dal Padrone si concede il feudo al vassallo, il quale accettando il feudo, s'intende accettare dette capitolazioni, che implicitamente, o virtualmente si dicono essere nell'investitura feudale; E però non hanno di che dolersi, dependendo la loro osservanza dal contratto, più che dal legislatore. A

Quindi siegue, che i medesimi sacri canoni espressamente soggettano la Chiesa, e li Chierici, ed altre persone ecclesiastiche alle leggi, al foro del Padrone diretto, o inseguente, ancorchè laico, in quello però, che strettamente riguarda il feudo; e le cause feudali, e non in altro. B

Tenendo nondimeno qualsivoglia delle suddette opinioni, la quale più aggradisca, circa l'origine, o introduzione (mentre ciò poco importa per il foro pratico); In questo tutti concordano,

che

A
Si discorre
di ciò nel
Teatro in
questo lib.
primo de
feudi più
volte, par-
ticolarmē-
te nel disc.
54.

B
Nel luogo
di sopra
accenato.

che il nome , overo il vocabolo Feudo sia ignoto , così a' Giurisconsulti , come a gli antichi professori della lingua latina , ma chè sia un vocabolo barbaro , il quale tira la denominazione dalla fede , o fedeltà , per la quale , ad effetto d'auer seguito , ed aderenza , in occasione fazionaria , si crede , chè quest'uso s'introducesse ; Laonde , non senza ragione probabile , alcuni rassomigliano i feudi all' antiche Clientele Romane di sopra accennate ..

Si descrive il feudo , che sia un beneficio , il quale , col detto peso di fedeltà , e con l'altro , anche essenziale del servizio , si concede dal Padrone al feudatario , il quale suol chiamarsi col titolo di vassallo , o di fedele , ad imitazione delle Rettorie , e delle Comende delle Chiese , le quali dalla Sede Apostolica , o dagli Ordinarj si concedono a chierici , trovandosi questo vocabolo di beneficio più antico nelle Chiese , e quasi ne' tempi della primitiva Chiesa , che nelli feudi . C

Se poi il feudo importi vero beneficio , e gratuita concessione , come specie di donativo , e munificenza , overo contratto , o quasi , il qual sia oneroso , e corrispettivo ; e se questo sia di buona fede , o come si dice , di stretta ragione , con altre cose simili , sono questioni per lo più atte alle scuole , ed all' accademie , per esercitare gl'ingegni de giovani , che però si tralasciano , mentre per il foro giudicario si ha riguardo solamente alla natura del feudo , ed alla qualità della concessione , cioè se veramente sia gratuita , e per munificenza del Padrone (com' è realmente la vera e regolare natura del feudo) , overo , se mediante il prezzo , o altra ricompensa equivalente , così per il caso dell'evizione , come per regolare la successione , e per altri effetti de' quali si discorre nel progetto della materia .

Di questo nostro beneficio , e della sua origine si tratta nel libro 3. della giurisdi- zione nella prima disetta- zione del Car- dinale Albico .



CAPITOLO SECONDO.

Delle diverse specie, o sorti de' Feudi, e loro differenze, ed effetti, e come si distingua l'una specie dall'altra, e particolarmente dell'i Feudi regali, e di dignità.

S O M M A R I O.

- 1 Delle diverse specie de' Feudi, che oggi non sono in uso.
- 2 Delli Feudi onorarij, e di Camera.
- 3 Quali siano li Feudi regali di vera dignità, e che cosa importano.
- 4 Che cosa resti all'infeudante in questi Feudi.
- 5 Quali siano questi Feudi in Italia.
- 6 De' Feudi, li quali abbiano legalmente l'istesse prerogative, ma non sono stimati dell'istessa natura.
- 7 Li Feudi regali, e di vera dignità sono individui di primogenitura.

C A P . II.



Aminando con le dette leggi, e consuetudini Feudali, e conforme suppongono i feudisti antichi, e li moderni loro relatori, molte sono le specie dell'i Feudi, le quali ne' tempi moderni, sono totalmente incognite, e che a mio giudicio, credo fossero quelle parti, o provisioni, le quali oggidì da' Principi si danno a' loro officiali, o ministri, e servitori, forse perchè in que' tempi in cambio si desse, sotto titolo di Feudo, qualche podere, il quale dasse il mantenimento, come sono i Feudi chiamati, di Avvocazia, di Cancelleria, di Commissaria, di Tenacia, di Scutifero, di Soldato, e simili, sopra la distinta enumerazione, ed esame de' quali, si stima perduto di tempo, per la pratica, e uso forense, il dimorarvi, per non esser in uso.

Come anco vi era una specie di Feudi onorarij, e ideali, che si dicevano di Camera, o di Cavena, nella maniera, che i Beneficialisti dicono esser beneficj di pertica; Oppure come sono li Camerieri, ed Uscieri d'onore, e più propriamente, come in alcuni Principati d'Italia pratichiamo, li Marchesi, e li Conti, senza marchesato, o senza contea, onde il titolo consista solamente in un pezzo di carta pecora.

Lasciando dunque da parte queste cose inutili, e trattando solamente di quelle, che sono utili per la pratica; La prima, e prin-

principal divisione de' Feudi consiste in quelli di sfera primaria, e maggiore, li quali si dicono regali, e di vera dignità, e gli altri minori, non regali, e più subordinati.

- Li regali, e di vera dignità sono quei Feudi, li quali trasferiscono nel Feudatario, quasi il pieno, e total dominio, ed impero in figura di principato supremo con tutti li regali anche maggiori; Di fare, e disfare le leggi, e da quelle dispensare; D'imporre gabelle; Di batter moneta; Di possedere quelle robbe, e prerogative, le quali sono riservate al solo Principe, e tutto il di più che competeva al supremo infеudante, in cui resta solamente quel dominio, il quale si dice alto, e sovrano, e d'alcuni si dice altissimo, a differenza di quell'alto, ch'il medesimo Feudatario abbia con i suoi Baroni, e Suffeudatarj; Come anco quella superiorità, la quale volgarmente si dice sovranità; Quando però, o la legge dell'investitura, o l'osservanza non porti riserva d'altre prerogative a favore del medesimo infеudante.

Che però, ancorchè i Dottori trattino con molta varietà d'opinioni diverse questioni sopra que' regali maggiori, li quali restino all'infеudante, e non passino all'infеudato; nondimeno queste dispute in astratto, oggidì sono inutili; poichè la decisione dipende dalla natura, e qualità dell'investitura, e sopra tutto, dall'osservanza, o consuetudine, la quale in questo proposito regola il tutto.

Di questa sorte di Feudi (per esempio), sono in Italia il Regno di Napoli, il quale si dicea anticamente il Regno di Sicilia Citeriore o di Puglia; il Ducato di Parma, e Piacenza; Ed erano i Ducati di Ferrara, e d'Urbino, Feudi della Chiesa Romana; e sono li Ducati di Milano, Mantova, Modena, e Reggio, Feudi Imperiali, e l'Isola di Malta di dominio del Re di Sicilia, la quale in questa natura di Feudo è posseduta dal G. Maestro della Religione Gerofolimitana, e simili.

Vi sono anch' in Italia molti Feudi Imperiali minori con l'istesse prerogative; Come sono alcune Signorie piccole, le quali, ancorchè legalmente abbiano l'istesse prerogative, e giurisdizioni, tuttavia, per non avere di fatto, ragione, o forza di formale esercito a loro comando, e per essere d'inferior potenza, pare che passino più tosto sott' il genere, o sfera di titolati Baroni, che di que' Principi sovrani, li quali volgarmente in Italia sono chiamati Potentati.

Conforme insegnava la pratica sopra l'intelligenza del Concilio di Trento, in materia de' padronati de' potenti, delli quali si tratta nel libro decimo terzo; Ed anco quella del ceremoniale della cappella Pontificia, nel trattamento de' Duchi, e de' Principi, atteso-

che si attende quella potenza, la quale cagioni figura di Principe sovrano, volgarmente detto Potentato; in maniera che, sebbene per disposizione di ragione, le prerogative, e le giurisdizioni sono le medesime. Ad ogni modo, insegnna in contrario l'uso, il quale in queste materie fa il tutto; Accennando però detti principati, e feudi rispettivamente, per un modo d'esempio, senza fermare cos'alcuna pregiudiziale, così alli padroni diretti, come a' feudatarj, ma lasciando le cose nel suo essere, nel quale siano.

Questa sorte di Feudi di primo ordine chiamati regali, e di dignità sono, o di loro natura, o per uso ricevuto, individui, nelli quali, con ordine di primogenitura, succede solamente una persona con quelle regole di linea, di sesso, di grado, e d'età, delle quali si tratta a basso nel suo capitolo delle successioni.



CAPITOLO TERZO.

Delli Feudi titolati inferiori, li quali sono detti anco di dignità, e dell'uso, ed introduzione de' titoli.

S O M M A R I O.

- 1 *Della specie de' Feudi inferiori, che costituiscono li Baroni.*
- 2 *Delli titoli, che si danno a questi Feudi, che non siano veri titoli.*
- 3 *Degl'antichi Archidiacono, ed Arciprete delle Chiese Catedrali.*
- 4 *Ritengono però alcune prerogative de' Feudi titolati, e quali siano, con le differenze, trā li titolati, e li non titolati.*
- 5 *Dell'introduzione de' titoli, e de' Signori titolati in Italia.*

C A P . III.



I Li altri Feudi minori, li quali cadono sotto questa prima distinzione, sono generalmente tutti quelli, li quali non hanno detta qualità di regali, e vera dignità, o di pieno principato, ma importino un dominio più subordinato all'infeudante, e più subalterno, o inferiore, ed utile, senza mistura di qualità di dominio alto, e de' regali con qualità di principato, onde li possessori d'essi si dicono Baroni.

2 E questa specie si divide in titolati, e semplici non titolati; Li titolati, (li quali anco da Feudisti si dicono di dignità), sono quelli, alli quali, con tanta frequenza, che può dirsi abuso, e corrottelà grande, sono annessi li titoli de' Principi, Duchi, Marchesi, e Conti, che godono i Baroni, e li Feudatarj dell'ordine inferiore di sopra accennato.

Questi non sono veri titoli, nè vere dignità; poichè i Feudi veramente titolati, e di dignità, sono li regali di sopra accennati, ma si dicono tali abusivamente per onorevolezza, ad imitazione, e come imagine delle dignità vere, le quali anticamente erano in quelle signorie, che dopo essendosi variato lo stato delle cose, hanno mutato natura, e da sovrane, ed indipendenti, sono divenute suddite, e baronie.

3 In quel modo, ch'oggidì sono le dignità d'Arcidiacono, e di Arciprete delle Chiese Catedrali, attesochè anticamente, l'Archidiaconato, e l'Arcipretato della Catedrale avevano annessa la giurisdizione, mentre il primo era Vicario nato del Vescovo nel tempo-

A
Di queste
Dignità di
Arcidia-
cono e Ar-
ciprete si
veda nel l.
3 nel titolo
delle pre-
minenze
nel dis. 20.

B
Si veda so-
pra, ciò
quel che si
discorre
nel detto
lib. 3. nel
titolo delle
preminen-
ze nel disc.
26.

C
In questo
lib. 1. de'
Feudi nel
disc. 106.

rale e l'altro nello Spirituale; Che però l'Arciprete era come parroco in tutta la dioceſi, e questa giurisdizione era fissa in tempo di ſede piena, o vacante, il che oggi di per comune conſuetudine è abilito; onde gli odierni Arcidiaconi, ed Arcipreti ſono tali abufivamente, e nella ſola nuncupazione, o denominazione, ritenendo alcune poche preminenze, come imagine, e reliquie delle antiche dignità. A

Così appunto ſuccede negl'odierni Principi, Duchi, Marchesi, e Conti ſudditi, li quali fanno figura di Baroni, e non di Principi, atteſochè non hanno le regalie, nè altre ragioni di principato, e non 4 vengono ſotto le leggi, e ceremoniali eccleſiaſtici, li quali parlano de' Principi, Duchi, Marchesi, e Conti; Hanno bensì alcune poche preminenze ſopra le persone private, ed ancora ſopra li ſemplici Baroni, e Feudatari non titolati. B

E particolarmente (per quel che ſpetta alla generalità delle leggi Feudali), li Feudi titolati, anche con queſti titoli abufivi, ed impropri ſono ſtimati individui nella ſoftanza, conforme s'accenna nella ſeguente diſtinzione delli Feudi dividui, ed individui, ed in alcuni paesi, particolarmente nel Regno di Napoli vi ſi conoſcono molte diſferenze ſopra l'alienazione de' Feudi titolati, ch' in effi il Vice Rè non ha quella potefta, la quale ha nellinon titolati, com' anche nel modo d' eſeguirli, e venderli ad iſtaſza de' creditori, atteſochè ſi ha riguardo a non vender li titolati, quando vi ſiano li non titolati, con altre coſe ſimili, oltre alcune preminenze, ch' hanno i titolati, le quali ſi negano a quelli, che non hanno titolo. C

Quindi (per qualche ſommaria notizia di questa introduzione de' titolati impropri, ed abufivi) ſi deve ſupporre, che l'uso de' titoli è indubbiamente più antico di quello de' Feudi; atteſochè (conforme ſi è accennato) è gran queſtione, fe l'introduzione de' Feudi ſia delli Longobardi, o delli Normandi, o pure de' Germani, credendosi che la più comun opinione ſia queſt'ultima, e pure è indubitato, che tra' Longobardi, e Normandi vi fosſe l'uso de' Duchi, e Conti, non ſolo col teſtimonio comune degl'Iſtorici, ma con la più certa teſtimonianza di molte antiche bolle Apoſtoliche e pri-vegli, e delle ſacre leggende nel Breviario Romano, in quali ſi enunciano i Conti di Calabria, e di Sicilia, ed i Duchi Romani, e di Spoleto, di Benevento, di Capoa, di Bari, ed altri, li quali furono ſenza dubbio Longobardi, o Normandi, com' anco ſi han-no li Marchesi dell' Imperio greco, alli quali ſi danno diuerſe ſignificazioni.

Queſti titoli però importano, (ſecondo un' opinione), cariche ſupreme militari, overo governi maggiori di provincie, overo ſecondo l'altra opinione, ſignorie aſſolute, ed independenti, finche

Ruggie-

Ruggiero Conte di Calabria (del quale si fa menzione nella vita di S. Brunone,) diventato grande, e potente, così per l'acquisto della Contea di Sicilia, che da lui fu fatto coll'autorità della Sede Apostolica per l'espulsione de' Saraceni, come ancora per altre Signorie venutegli, parte per successione, e parre per forza; con l'autorità di Anacleto Antipapa, e poi con quella d'Innocenzo secondo, assunse il titolo di Re dell'una, e l'altra Sicilia, e conseguentemente diventò sovrano degl'altri Duchi, Conti, e Marchesi, ch' erano in quei paesi contenuti dentro li termini, ne' quali furono costituiti detti Regni, particolarmente in quello della Sicilia citeriore, che ne tempi di mezzo fu detto di Puglia, ed oggidì si dice di Napoli.

Bensì che il detto Re contento della sola sovranità lasciò loro nello stato di Signori, e di Principi con tutte l'antiche prerogative, come sono oggi gli accennati Duchi, e Signori, li quali diciamo Potentati d'Italia, finchè, o l'estinzione delle loro linee, o la forza del Re, o la mutazione de' Regnanti, e delle guerre, ne cagionò la total terminazione, per la quale essendo le Signorie devolute al Re, ed essendo in tanto introdotto l'uso de' Feudi, ne nacque, che le medesime Città, le quali sotto detti Signori erano capo, e metropoli di dette Signorie, e Principati, furono per loro disavventura concededute dalli Re, o Regine a' loro parenti, overo a' benemeriti favoriti in forma di Feudi, o de' Suffeudi inferiori, e subordinati con li medesimi titoli antichi, come un'immagine di quelli, ma molto di raro, ed a Signori grandi; ma poi a poco poco in progresso di tempo si cominciarono a praticare le concessioni feudali in forma di vendita; in maniera che oggidì con tanto abuso si diano per denaro anche a persone vili, e di bassa condizione, le quali habbino fatti esercizj sordidi, e mecanici, e che la medesima figura facciano li Duchi, Principi, e Conti delle dette antiche Città metropoli, di quel che facciano quelli, li quali godano gli stessi titoli sopra i miserabili, ed ignobili Castelli anticamente sudditi; Il che ha del ridicolo. **D**

Di ciò se discorre in questo libro de Feudi più volte, ed anche nel libro 13. delle pensioni nel discorso 48.

CAPITOLO QUARTO.

Delli Feudi dividui ed individui, e dellli Feudi veri
e propri, e dellli impropri e corrotti.

S O M M A R I O.

- 1 Della divisione tra li Feudi dividui, ed individui, overo di ragione, o costume de' Longobardi, e de' Franchi.
- 2 Della distinzione dell' individua natura de' Feudi nella sostanza, ma che siano dividui nel godimento, e quel che ciò importi.
- 3 Della distinzione tra li Feudi propri, e gli impropri.
- 4 Si dichiara quando veramente si dica Feudo improprio, che vada regolato come roba allodiale.
- 5 Del Feudo franco, e quando la franchizia corrompa la natura del Feudo.
- 6 Della clausula di Nobile, e Franco.
- 7 Se il pagare il servizio in denaro, o altra recognizione reale, corrompa la qualità del Feudo vero.
- 8 Se il Feudo che si dà per denaro, o per altra ricompensa sia improprio.
- 9 Delli Feudi quaternati, ed in capite, e dellli non quaternati che si dicono plani, e de tabula.
- 10 Delle specie de' suffaudi, overo dellli plani, e de tabula.

C A P. IV.

L'Altra divisione de' Feudi è, che altri sono i Feudi dividui, de' quali sono capaci più padroni, e possessori, nella maniera che sono l' altre robbe indifferenti, e questi appresso li Feudisti, particolarmente d' Italia, si dicono Feudi all' uso de' Longobardi, ed altri sono individui, che non si possono ottenere, né possedere se non da una persona con regola, ed ordine di primogenitura, e questi si dicono all' uso de' Franchi.

Anticamente, secondo l' originaria loro natura, anche li Feudi titolati, li quali si dicono di dignità, erano dividui, e come si dice di ragione de' Longobardi; ma o per leggi particolari, come occorre nelli detti Regni delle due Sicilie dilà, e di quà dal Faro, o per consuetudine, come occorre nelli Feudi titolati di dignità, si sono resi in dividui;

dividui; bensicchè in questa seconda specie di Feudi titolati con li regali, ma con una dignità più tosto impropria come sopra, in Lombardia, ed altre parti, dove non ostino le leggi particolari, come ostano in detti Regni delle due Sicilie, per consuetudine sono individui nella sostanza, ma non già ne' frutti, e nel godimento, in maniera che de fatto si stimano dividui, e si posseggono egualmente da più persone, e linee dipendenti dal medesimo stipite, o cesso del primo acquirente. A

Importa però molto, se la dividuità sia nella sostanza, overo nella sola comodità, attesochè sebbene questa distinzione, attendendo l'utile, o il godimento, di fatto pare ideale, ed immaginaria, ad ogni modo produce qualche effetto notabile, conforme s' osserva particolarmente di sotto nel cap. 11, dove si tratta della successione, e del modo di succedere, e si accenna ancora nel cap. 17, dove si tratta della devoluzione, o caducità.

L'altra divisione generale si dà tra Feudi veri, li quali si dicono propri, o retti, e gl' impropri, e corrotti, o abusivi; della prima forte sono quelli, li quali hanno la concessione, e natura, conforme alle leggi, o consuetudini, con le quali vanno regolati, con l'obbligo del servizio personale, e Feudali della fedeltà; e dell'altra forte sono quelli, li quali non abbiano detto obbligo di servizio, ma contengano circostanze alterative, e devianti dalla propria natura de' Feudi, tra le quali particolarmente vogliono considerarsi; l'abilitazione delle femine, il darsi il Feudo come franco, il non prescrivere servizio personale, ed il non esigere giuramento di fedeltà; attesochè questa forte di Feudi (ritenendone il solo titolo, e la denominazione) vien regolata secondo la ragion comune, nella maniera che si regolano l'altre robbe libere, ed indifferenti, le quali a differenza delle feudali si dicono allodiali, overo burgenfariche.

Questa generalità, ancorchè data da alcuni Dottori, ed anche da decisioni di tribunali grandi, tuttavia non camina bene, attesochè non ogni qualità alterante, o deviante dalla retta, e propria natura del Feudo lo corrompe, e lo rende affatto improprio, in maniera che assuma la natura di robba allodiale; ma ciò solamente procede, quando vi manchino li requisiti essenziali del Feudo, che sono il servizio, e la fedeltà, e vi concorrono altre circostanze, le quali ciò persuadano; poichè non perciò che per la retta natura de' Feudi non ne siano capaci le femine, nè li chierici, e simili persone non atte al servizio personale, dunque ne risulta, ch' abilitandosi le femine o li Chierici, o altre persone proibite, cessi affatto la qualità feudale, poichè in tal caso resterà solamente il Feudo alterato nella parte alterativa; mentre vediamo che alcuni Feudi regali, e di dignità primari ammettono le femine, ed i

Chie-

A
Se ne discorre
in questo pri-
mo libro nel
discorso 8. all'
altra parte.

B
In questo lib.
nel discorso 11

Chierici, e li Cavalieri di Malta, nè per ciò cessano d' esser Feudi veri.

Come anco è errore il dire, semplicemente, che concedendo si un Feudo senza espressione di servizio e con la clausola di franco, e nobile (che si stima sinonimo), resti perciò corrotta totalmente la natura Feudale, e ch' assuma quella dell'allodiale, atteso che, ciò camina, quando la franchigia sia specificata, com' esclusiva del servizio, il quale espressamente sia rimesso; Ma non già che la sola taciturnità di quello operi tal' effetto, attesochè vi s'intende virtualmente per natura del Feudo, e cade sotto il giuramento di fedeltà, quando non costi della volontà positiva in contrario.

C
Nel detto
disc. 11. e
nel 54. ed 6
in altri in
questo me-
desimo li-
bro.

La clausola di nobile, e di franco suol mettersi per onorevolezza, e preminenza, e per differenziare il Feudo nobile dalli rustici, e meramente servili in opere vili, e meccaniche, secondo l'uso antico, non già perchè così ne risulti la total impropriazione. C

Il ridurre anco il servizio dal peso personale al reale, non sempre porta detta total'impropriazione; poichè in molti Regni, o Principati, per antico uso, e per maggior comodità così del Padrone, come del Feudatario, s'è introdotto di commutare il servizio personale in un' annua recognizione reale, la quale nelli detti Regni delle due Sicilie si esplica con un certo vocabolo barbaro detto *Adoa*; E per i Feudi maggiori del prim'ordine, li quali (come sopra si dicono regali, e di dignità), si dà ancora un censo, overo un'altra recognizione, come vediamo che per il Regno di Napoli si dà nel giorno, o vigilia di S. Pietro un cavallo, ed un censo di scudi sette mila d'oro; E per li Ducati di Parma e Piacenza si dà l'istesso giorno certa recognizione reale, come fà per l'Isola di Malta il Gran Maestro al Rè di Spagna, overo al V. Rè di Sicilia con casi simili.

Onde per li Feudi, li quali sono nello Stato della Chiesa si paga per lo più il tributo, o diciamo censo in denaro overo in un vaso di argento, o pure in altra cosa, ma ciò non corrompe la natura del Feudo, poichè l'obligo del servizio personale nelli bisogni straordinari non s'intende rimesso, come compreso sotto la natura del Feudo, e sotto l'obligo, e giuramento della fedeltà.

Camina dunque detta impropriazione in que' piccoli Feudi rustici, li quali consistono in poderi, o in pezzi di terre a coltura, ch' anche da' privati, o dalle Chiese inferiori si concedono come per una specie di livello, con la sola denominazione di Feudo, senza nien requisito di questo.

E però l'inganno de' Scrittori sopra ciò consiste nel caminare con l'autorità degli antichi, non riflettendo, che questi parlavano col supposto dell'uso, il quale in quei tempi si avea de' Feudi inferiori e servili per li servizj, e ministerj personali, conforme nel principio di questo capitolo s'è accennato; e però la franchigia da questi servizj meritamente corrompeva la sostanza, e la natura del Feudo; ma è sciocchezza applicarlo a Feudi grandi, e veri; perchè si dia solamente il servizio, o tributo reale, conforme nelli luoghi di sopra accennati si discorre.

Considerano alcuni per qualità impropriante, o che corrompa la natura del Feudo, l'esser quello acquistato per mezzo di denaro, o di altra ricompensa, che però vien chiamato da Giuristi Feudo emptizio; anzi alcuni lo stendono anche quando la concessione sia per remunerazione d'emergiti, o di servizj, quasi che la propria natura del Feudo vero, e retto sia di concedersi graziosamente per esser un benefizio.

Ma parimente ciò contiene un errore assai chiaro; poichè vediamo, che i Feudi dell'i più volte menzionati Regni delle due Sicilie li quali (per la gran frequenza, con ragione almeno in Italia, devono servir per norma,) si concedono ancorchè devoluti, e per nuova investitura del Re per questa strada; e pure non si dubita che siano Feudi veri, ed a tempi nostri abbiamo visto, che per alcuni Feudi grandi, e qualificati Imperiali in Italia si sia pagata con titolo di laudemio somma forse equivalente al prezzo rigoroso, per il quale s'avesse avuto a comprare; nè perciò si può dire, che non sia vero Feudo, con altri simili esempj, e molto più quando si dica per merito; poichè a questo fine seguì l'introduzione de Feudi, acciò in questo modo il Principe overo altro Signore premiasse il merito, mentre li Feudi non si danno a persone non meritevoli, o non conosciute. **H**

Nel detto di scorso II. ed in altri in questo libro.

L'altra distinzione (la quale connette con la precedente) vien esplicata con certi termini particolari del Regno di Napoli, cioè che altri sono li Feudi veri, (che ivi si dicono in capite, e quaternati,) ed altri sono gl'impropri, (che ivi si dicono *plani*, e *de tabula*,) con quelle diversità, delle quali si dirà a basso.

I quaternati, o in capite sono quelli, li quali si stimano Feudi veri, e propri, e vanno regolati con le regole feudali, le quali derivano dalla ragion comune de' Feudi, o dalle leggi feudali del medesimo Regno; dicendosi quaternati, perchè sono descritti in quei libri regi, li quali ivi si dicono *quinterni*, o *quinternioni*; che però quei Feudi, li quali non siano ivi descritti non sono veri Feudi, ma si stimano beni liberi, ed allodiali, ch' ivi si dicono burgensatici; e questi non vanno regolati con le leggi, e regole feudali; ma

con quelle della ragion comune , conforme si regolano li beni indiferenti , e liberi.

Ciò è fondato anco in ragion comune , attesochè (come di sotto si ha nella materia della prova della qualità feudale ,) si deferisce molto a questa circostanza , se il feudo sia descritto o no ne' libri camerali del Principe , ne' quali sogliono esser descritti li Feudi.

Si dicono anche questi Feudi in capite , come quelli , che si concedono diretta , & immediatamente dal Re , e dalla sua Corte Regia , a differenza dell' altra forte di feudi , li quali ivi si dicono *plani* , e *de tabula* ; perchè sogliono concederfi da Baroni , e feudatarj ; che però ivi si sogliono dire Suffeudi .

10 Questa forte di Feudi inferiori o mediati , che si dicono *plani* , e *de tabula* , è costituita di più specie , attesochè alcuni si dicono *plani* , e *de tabula* semplici , li quali si concedono da feudatarj , come membri , ed escadenze del Feudo senza l'assenso Regio , e non si descrivono nelli detti libri , o quinternioni ; e questi (come si è detto) sono Feudi totalmente impropri , e corrotti , li quali vanno regolati con la natura de' beni indiferenti .

Gli altri si dicono *plani* , e *de tabula* misti , overo *secundum quid* , li quali si concedono dal feudatario con assenso del Re , overo dal Re con assenso del feudatario , ma parimente non son descritti in detti quinterni , e questi parimente con poca differenza vanno regolati nell' istesso modo de' precedenti , eccetto che a certi effetti particolari .

I
Nel disc. 7. di questo libro , o se ne parla ancora di sot-
 Altri poi sono feudi *plani* , e *de tabula* misti , e quaternati , perchè vi concorra il fatto del Re , e del feudatario , ed anco si registrano in detti libri o quinternioni , e questi hanno natura *de suffeudi* .
to nel cap. 26. di Feudi , e si regolano con le leggi , e termini feudali . I



CAPITOLO QUINTO.

Delli Feudi nuovi, ed antichi, e de gl'ereditarj, o
di patto, e providenza, o della misti, e di
altre distinzioni.

S O M M A R I O.

- 1 Della distinzione de' Feudi di patto, e providenza; degli ereditarj, e della misti.
- 2 Delli Fendi misti di chi bisogni esser erede.
- 3 Che giovi il beneficio dell'inventario.
- 4 Della qualità ereditaria nelli Feudi del Regno di Napoli.
- 5 Della distinzione del Feudo nuovo ed antico, e quando sia dell'una, o l'altra specie.
- 6 Se un Feudo nuovo diventi antico per la clausula, che sia antico.
- 7 A ch' effetti giovi detta clausola.
- 8 E quando lo renda anch' antico.
- 9 Delle altre distinzioni.

C A P. V.

Iverse altre distinzioni de' Feudi si danno, e particolarmente altri si dicono di patto, e providenza, altri ereditarj meri, ed altri misti; Della prima specie sono quelli, li quali, secondo la loro propria, ed ordinaria natura, si concedono solamente a gli eredi del sangue, cioè a figli, e descendenti legittimi; Della seconda sono quelli, che si concedono per qual sivoglia eredi, e successori anche estranei, il che rare volte si pratica in Feudi veri e propri; Anzi ciò suole esser uno degli argomenti del Feudo improprio, e corrotto, il quale ritenga solamente la qualità feudale a certi pochi effetti e della terza specie de' Feudi misti; sono quelli, i quali unitamente richiedono l'una, e l'altra qualità, cioè che per esserne capace bisogna esser erede del sangue, conforme la prima specie, ed anco erede della robba, conforme la seconda, nè l'una qualità senza l'altra basta, e però si dicono misti.

Questa seconda qualità d'erede (come li Giuristi dicono) familiare, si richiede per ragion comune (secondo la più vera opinione) a rispetto del primo acquirente solamente, o almeno

che non manchi per esso erede del sangue d' aver detta qualità d'
erede della roba , ma non già dell'ultimo moriente, a cui si succe-
de: e quando si volesse tenere l'opinione comune d'alcuni, che
anco questa sia necessaria; in tal caso giova il beneficio dell'inven-
tario, col quale il successore può detrarre il Feudo come precipuo,
il che importa l'istesso; che però ciò si risolve in una formalità ,
quando il successore sia provido nel pigliare l'eredità con detto be-
neficio dell'inventario.

Nel Regno di Napoli però si camina con diversa regola, atteso-
chè bisogna avere la qualità d'erede , anche dell'ultimo , dal quale
può esser gravato nell'intiero valore del Feudo , come si noterà ab-
basso nelli capitoli 31. e 22. dove si tratta della successione , de i pe-
si, alli quali è tenuto il successore in detti Feudi.

La festa distinzione si dà tra il Feudo nuovo, e l'antico; il nuovo
è quello , che si sia novamente acquistato da quello del fatto , o del-
la successione di chi si tratta ; e l'antico è quello , che si sia acqui-
stato da suoi maggiori.

Cade però la questione , se debba dirsi Feudo nuovo, overo antico
quello , il quale in effetto sia antico in quella casa , ma per qualche
caducità si sia di nuovo conceduto al medesimo possessore , overo
successore; e ciò dipende dalla sussistenza della caducità , la quale
sia , o no pregiudiziale a successori , ed anche dalla buona , o mala
fede , nella quale sia quello , a cui si sia data la nuova investitura ,
attesochè si dirà nuovo , in caso di buona; ma non già nell'altro ca-
so di mala fede , e di fraude , che si faccia a i successori. A

Come anche si dubita , se essendo veramente acquistato di nuovo
si possa dire antico , perchè nell'investitura vi sia quella clausula ,
che s'intenda conceduto in forma , o natura di Feudo antico , ed avि-
to , e che come tale sia reputato. Ed in ciò sebbene non mancano
molti Dottori, li quali caminando col solito stile leguleico di stare
nella sola formalità delle parole , fermano che debba dirsi Feudo an-
tico; nondimeno appresso li versati , e sodi Feudisti questo è sti-
mato una favola ; poichè se realmente costi della contraria verità ,

B *Nel discorso* questa deve prevalere alla formalità delle parole , e delle clausole ,
9. 10. e 12. di le quali portano una semplice finzione , che non si deve attendere ,
questo libro. quando apparisca della verità contraria . B

C Appunto nella maniera che si osserva nel libro decimo terzo
nel padronato ecclesiastico , il quale si sia conceduto per privilegio
Apostolico senza corrispettività preponderante; in maniera che ,
attesa la verità , debba dirsi per grazia , e per privilegio ; poichè
sebbene si dica , che si debba riputare veramente per fondazione ,
Nell' libro 12. o dotazione , nondimeno ciò non ostante si dice per grazia , e per
del padronato. privilegio , con altri simili. C

Quindi siegue, che questa clausola resterà operativa per alcune onorevolenze, per le quali si è introdotto di metterla in tutte l'investiture per formola, e particolarmente per l'effetto della nobiltà stante la proposizione, ch' il Feudo nuovo non nobilita, come fa l'antico, ed avito; ma per quel che concerne gli altri effetti resta nuovo.

Eccetto, se dalle circostanze del fatto apparisse, che ciò non pro
8 venga solamente dalla clausola solita opporsi per stile in tutte le in-
vestiture, ma che premeditatamente fosse apposta di concerto: per-
chè realmente l'infeudante, quando sia Principe sovrano con po-
destà di dispensare dalle leggi, e toglier la ragion del terzo, abbia vo-
luto farlo tale a tutti gli effetti; attesocchè posta la volontà (la quale
però in dubbio non si presume,) non si dubita nel sovrano della
poderestà di dar forza di vero al finto; ed in tanto nel padronato
per privilegio, anch' in questa forma, ciò non suffraga, in quan-
to le regole di cancellaria, o le costituzioni Apostoliche fatte dal
medesimo Pontefice, o dal suo successore, ne portino la revoca-
zione. O

Queste sono le distinzioni principali, e sostanziali profittevoli
alla cognizione della materia per il foro; L'altre poi più minute
9 (come si è detto) sono superflue per non esser più in uso, nè tra
le distinzioni delle diverse sorti, o specie di Feudi cade quella dei
li suffeudi; attesocchè questi costituiscono un genere diverso, il
quale ha parimente le sue distinzioni di diverse specie, come a bas-
so nel cap. 26.

O

*Nel discorso
148. del lib. 2.
de' Regali, do-
ve se tratta
della podestà
del Principe.*



CAPITOLO SESTO

Come si distingua il Feudo dall' Allodio, e quando beni si provino, o si presumano più tosto d' una qualità, che dell'altra.

S O M M A R I O.

- 1 *La qualità feudale in dubbio non si presume.*
- 2 *Se ciò cammini ne' luoghi, o provincie possedute con ragione di Principato.*
- 3 *La materia feudale vien trattata più da Canonisti, che da Civilisti.*
- 4 *Dalch' è nato, ch' alcuni Signori liberi sono divenuti sudditi, e feudatarj d'un' altro.*
- 5 *A qual' effetto giovi non esser feudatario per feudo ricevuto da un' altro, ma per essersi egli fatto feudatorio.*
- 6 *Della qualità dell' Allodio ne' luoghi posseduti da Baroni, a Signori sudditi,*
- 7 *Come vada intesa la proposizione, che nello Stato Ecclesiastico li luoghi abitati si presumono feudali.*
- 8 *Nel Regno di Napoli le Città, terre, e luoghi abitati posseduti da Baroni si presumino feudali.*
- 9 *Ma non già quelli che si posseggano dalle Chiese.*
- 10 *Se le robbe, che dal feudatario si posseggono dentro li termini del feudo, si presumano feudali; Si distinguono più forti di robbe.*
- 11 *Delle robbe, che li particolari possedono dentro il feudo, se si presumano feudali.*

C A P . V I .



Mportando la qualità feudale una servitù, la quale in dubbio non si presume, ma si deve provare da quello che l'allega, attesochè in dubbio la presunzione affisse alla libertà, quindi nasce la regola generale, che ogni cosa si presume allodial, e libera, non già feudale, se non si prova; ma perchè questa è troppo gran generalità, la quale non conclude, anzi è atta a produrre de' molti equivoci; però, venendo più alla specialità, si devono distinguere più forti di beni, overo più casi.

Il pri.

Il primo è, quando si tratta di Regno, Provincia, Città, o luogo, il quale di fatto sia posseduto con ragione di principato, e di sovranità, ma sia da per tutto circondato dal territorio d'un altro principato, dentro le viscere del quale stia, che però si dubbi, se il possesso sia in qualità di Feudo, il quale supponga il diretto, e l'alto dominio d'un altro sovrano, o pure in qualità d'allodio vero, e puro, ch'è quello, per il quale non si riconosce altro padrone, nè altro superiore, che Dio.

Ed in tal caso, quando non apparisca inuestitura, o altra prova di qualità feudale, ma che si tratti della regola, o presunzione legale, questa in dubbio assiste più tosto all'allodio, che al Feudo; Sì per l'accennata ragione, che la qualità feudale come servitù in dubbio non si deve presumere, come ancora, perchè tal'è la più comune, e ricevuta opinione de' Dottori, particolarmente de' Canonisti antichi, li quali più che li Civilisti in quei primi tempi trattarono la materia feudale, (onde nasce che in difetto de' Feudisti, ad essi più ch' a civilisti si deferisce)

Ben'è vero, che questo puro, e libero allodio, pare che oggidì, si verifichi solamente in quelli signori, li quali abbiano questa presunzione legale accompagnata dalla forza, e dalla potenza propria, o di altro potente, alla protezione del quale si siano dati, attesochè molti altri, li quali per acquisto in ragion di guerra, o in quell'altri modi, che portava la condizione de' tempi antichi in Italia, doppo tante invasioni di barbari, e distruzzione dell'imperio Romano, avessero qualche piccolo dominio, sono divenuti sudditi d'altro Principe più potente.

E nato ciò, o perchè così li astringesse la forza, ovvero perchè così ad essi complisse per loro protezione, e per esser difesi contro quelli, li quali volessero oppimerli ad effetto di conservarsi in quel dominio, che però gli giurassero fedeltà, e lo riconoscessero in sovrano, e signore diretto, come la pratica insegnava in molti signori, li quali così oggidì fanno figura di Baroni, e di Feudatarj in que' dominj, ch' anticamente da loro si possedeano in pieno, e libero allodio.

Giova però molto questa considerazione all'effetto di sostenere in questa sorte di Baroni, e Feudatarj molte di quelle esenzioni, e regalie, ed altre prerogative, le quali regolarmente non competono agli Baroni ordinarij, e Feudatarj inferiori, come abbasso si dirà. A

L'altro caso è quando si tratti di Città, terre, o castelli, che da Baroni, e Signori defatto sudditi ad un Principe si posseggano anche con la giurisdizione, ed imperio ne' vassalli, dentro le viscere del

A
Di ciò si dice
corre in que
sto libro nel
discorso 63.

del principato, e con la subordinazione all'alto dominio, ed alla giurisdizione maggiore del detto Principe, per il che entri la questione, se non apprendo dell'investitura, o non essendovi altra prova della qualità feudale, questa si presuma, overo più tosto l'allodiale.

E benchè sopra ciò vi sia gran discrepanza trà Dottori, nondimeno (prescindendo dalle leggi, e consuetudini particolari del principato), la regola, secondo la più vera, e più comune opinione, assiste alla libertà, ed all'allodialità, per l'istessa ragione di sopra accennata, che la feudalità, importando servitù, non si debba presumere in dubbio.

Con questa moderazione però, che non sia quell'allodio vero, e puro di sopraccennato, per il quale non si riconosca altro superiore che Dio, ma che sia quell'allodio improprio, il quale si considera nelle persone private ne' beni indifferenti ad effetto d'escludere il peso del servizio, ed altri pesi, che porta seco la qualità feudale, la quale solamente come impropria, e larga vi concorra a rispetto della sovranità, e l'alto dominio del Principe, ed anche per la presunzione, che tal dominio, di Città, terre, e castelli, con la giurisdizione, ed imperio ne' vassalli provenga per originaria concessione del Principe; e conseguentemente, che questo sia un misto participante dell'una, e dell'altra qualità, ciascuna delle quali impropriamente vi concorra per la diversità de' rispetti.

In questo modo però v'è intesa la proposizione de' ministri camerali del dominio temporale della Chiesa sopra la feudalità delle Città, terre, e castelli, che senza investitura, e servizio feudale si posseggano da Baroni nello Stato ecclesiastico. B

Nelli Regni delle due Sicilie, e particolarmente in quello della citeriore, che oggi si dice di Napoli; la presunzione è in contrario che le Città, terre, castelli, e luoghi abitati con vassalli, in dubbio, si presumono feudali; eccetto che nelle Chiese, nelle quali si presumono allodiali; Che però va molto deferito all'uso de' paesi. C

Il terzo caso è, quando non si controverta la qualità feudale della Città, terra, o luogo, ma si tratti delle robbe, le quali dal feudatario siano possedute dentro il territorio, o termini del feudo, se si presumano anco feudali, overo allodiali; E di ciò è solito disputarsi, o in caso della devoluzione del Feudo, tra il Padrone diretto, e gli eredi dell'ultimo Feudatario; Overo, durante anco l'investitura, trà gli eredi estranei o incapaci del Feudatario, e gli agnati chiamati alla successione del Feudo; Overo in concorso de' creditori del Feudatario, li quali non avendo assenso del padrone, ma essendo per il solo beneficio del tempo anteriori nelli beni

B
In questo
libro nel
disc. 2. e
6.

C
Nell'istessi
accennati
luoghi.

7
8
9
10

beni allodiali, ed indifferenti, vengono posposti nelli feudali a quei posteriori, li quali abbiano l'assenso, sicchè la ragione degli uni, o degli altri dipenda dalla natura, ò dalla qualità de' beni sudetti.

In ciò abbiamo tre opinioni; la prima men comune, che in potere del feudatario si presuma feudale tutto ciò, che da lui si possiede dentro il feudo; l'altra più commune in opposto, cioè che detta presunzione cammin nel territorio universale in ragione giurisdizionale, e (come i giuristi dicono) territoriale, ma non già nelli beni, e poderi, li quali fiano di ragion privata, perchè si posseggano anco da altri privati, non essendo proibito il feudatario esser come ogn' uno di questi nell'acquistar beni liberi dentro il Feudo.

E la terza (la quale a mio giudizio pare la più probabile, non solo per il senso de' più periti Feudisti, ma come più adattata alla ragione, ed all'uso comune;) e l'opinione distinguente la qualità, e stato de' beni, de quali si tratta; poichè se siano robbe, che l'umana industria le abbia ridotte a quello stato, e che per lo più son possedute da persone private, come sono case, vigne, oliveti, arboreti, e cose simili, ed in tal caso cammini la seconda opinione, che anco nel feudatario si presumano allodiali; ma se fussero robbe, le quali restino nel primiero stato della natura, e che per lo più comune uso siano solite esser di ragione pubblica del padrone, o della comunità, come sono selve, foreste, montagne, fiumi, laghi, e stagni, e cose simili, o pure siano robbe manofatte, ma cospicue, come sono i palazzi antichi, e molto più in forma di rocca, che mostri esser quella la casa del Signore, overo sono giardini, e barche, ed altre delizie simili secondo la loro qualità, ed uso comunc del paese, ed in tal caso abbia Inogo la prima opinione.

Come anco in quell' entrate, e robbe, le quali abbiano annessa qualche giurisdizione, o preminenza padronale; come per esempio sono li molini, e forni, a quali sia annessa la facoltà di proibire, che i Vassalli non possano andar altrove, ma debbano ivi andare per forza, co-

D
Nel discor. 2.
e 3. di que-
sto libro.

^{II} Il quarto caso è, quando questa questione sia tra esso Feudatario, e li Vassalli, o altri particolari, li quali posseggano poderi, e beni dentro il feudo, se si presumano liberi, overo affetti, e redditizi al feudo con i pesi, che porta seco la qualità feudale di devozione, e rinovazione, e prolbizione d'alienare; e parimente la regola, e per la libertà, ed allodialità, quando non osti la generalità degl' altri beni esistenti in quel territorio, o in quella contrada, che tutti siano di tal natura, o che vi siano altre prove delle quali si tratta nel capitolo seguenti; E

E
Disc. 35. nell'
istesso libro.

CAPITOLO SETTIMO

Delle prove della feudalità, e de' suoi argomenti.

S O M M A R I O.

- 1 *Qual sia l'effetto di questa presunzione, e delle prove della feudalità.*
- 2 *Quando l'investitura basti, e se anche senza quella si provi.*
- 3 *Se all'effetto della devoluzione sia necessaria l'investitura.*
- 4 *Dell'altre specie di prove.*
- 5 *In quali sorti di Feudi caschino le questioni della prova della feudalità.*

C A P. VII.

L'Effetto della presunzione circa l'una, o rispettivamente l'altra qualità, conforme s'è discorso nel capitolo antecedente, consiste nel trasferire il peso della prova contraria nell'altra parte, in maniera che, questa non fatta, sia fondata l'intenzione di quello, il quale abbia per sé la regola, o la presunzione, la qual cessa per la prova contraria, non solo espressa, ma anco presunta, o congetturale: attesochè anco le presunzioni più forti vincono le più deboli.

Quali poi siano le prove espresse, o congetturali, le quali si dicono anche amminicolative della qualità feudale; gli Dottori con la solita diversità d'opinioni vi s'intricano molto; attesochè alcuni stimano, che sia l'investitura feudale, altri il servizio, ed altri considerano altre circonstanze.

La verità però è, che sopra ciò non può darsi regola certa, ed uniforme per tutti i casi: ma secondo la general natura della prova prefuntiva, e congetturale pende la decisione dalle circostanze d'ogni caso particolare, avendo principalmente riguardo all'uso, ed allo stile del paese, e considerando gli amminicoli, e le presunzioni unitamente, e non singolarmente.

L'investitura è una gran specie di prova, ma sola, e per sé stessa non conchiude, quando non sia accompagnata d'altri amminicoli posteriori, li quali ne provino l'effettuazione, ed osservanza, ovvero ch' in altro modo apparisse, ch' il possessore ottenghi quella robba in vigore d'essa, escludendo altro titolo, o causa.

o causa di possedere; poichè in tal caso l'investitura si dice prova sufficiente contro di quello, il quale l'ha ottenuta, o che abbia causa da lui.

Ed all'incontro, il non apparirvi investitura è una gran prova della libertà, e dell'esclusione della feudalità; ma non per ciò conchiude la negativa, attesochè anche senza investitura, la feudalità si può giustificare con altre sorti di prove, particolarmente quando si tratti agli altri effetti meno pregiudiziali, come sono la recognizione del padrone; l'obligo del servizio personale, o reale; la fedeltà; la rinovazione, e cose simili.

Cadendo la difficoltà quando si tratti all'effetto della devoluzione per linea finita, e d'impedirne la trasmissione agli eredi, o altri successori estranei: attesochè, secondo un'opinione più ricevuta nella Corte Romana, si stima necessaria l'investitura, per vedere, se la concessione sia ristretta alli soli successori del sangue, overo a certe generazioni, per la possibilità, che possa esser ereditaria, e transitoria ad estranei; poichè sebbene in dubbio il Feudo vero, e proprio si presume ristretto agli eredi del sangue, nondimeno la prova, che nasce dalla sola presunzione legale, non basta in quelle cose, le quali sono fondamento dell'intenzione dell'attore, per la contraria possibilità, la quale esclude la prova perfetta; quando questa possibilità non venghi esclusa dall'uso generale di quel principato, o dallo stile dell'infeudante, o d'altre circostanze di fatto.

I libri, e li registri, ne' quali fogliono esser descritti, e registrati li Feudi, si stimano gran prova per l'affermativa, o negativa rispettivamente; come anche la prestazione del servizio; la rinovazione; il modo di succedere; le franchizie, e prerogative godute, o rispettivamente non godute, e cose simili, nelle quali (come s'è detto) non si dà certa regola; attesochè si darà, ch' in un caso, per l'uso del paese, o per altre circostanze, alcune di queste prove, o presunzioni bastino, ed in un' altro le medesime, e molto maggiori non siano sufficienti.

Rare però sono simili questioni nelli Feudi nobili, veri, e propri, li quali consistano nelle Città, terre, e castelli, o luoghi abitati con vassalli, giurisdizione, ed imperio, e che dependano da concessione di Principe sovrano; attesochè per lo più ogni principato ha li suoi libri, e registri publici con gli officiali a ciò deputati, nè si fogliono trascurare il servizio, e la rinovazione, ed altre cose dovute da Feudatarj; che però quando queste cose non concorrono, è grand' argomento esclusivo della feudalità, come insegnà la pratica nello stato temporale della Chiesa. A

A
Nel detto di-
scorso 2.ed in
altri diversi
in questo me-
desimo libro.

Cadendo per lo più simili questioni ne' Feudi concessi da Chiese inferiori, anco consistenti in castelli, e luoghi abitati con vassalli, e con giurisdizione, overo in quei Feudi rustici, ed improprj, che hanno più dell'enfiteusi, o del livello, che del Feudo; o pure nelli poderi, e robbe, le quali siano dentro li confini, o termini del Feudo, per la ragione altre volte accennata, che oggidì non facilmente si dà Feudo vero, e proprio, il quale sia conceduto per altri, che per il sovrano mentre il Feudo propriamente è una milizia di prima classe, e però suppone la potestà di guerra publica, la quale non si dà, che nel sovrano. B

B
In questo lib.
nel discorso
52.



CAPITOLO OTTAVO.

In quali robbe possa darsi il feudo , e quale sia il suo foggetto abile.

S O M M A R I O .

- 1 Si può dar il Feudo senza giurisdizione.
- 2 Della differenza tra il Feudo nobile, e giurisdizionale; e quello senza la giurisdizione.
- 3 Se il darsi il Feudo come nobile sia l'istesso che franco, e che cosa importi.
- 4 La qualità nobile, e giurisdizionale non sempre conchiude, che sia Feudo vero, e così all'incontro.
- 5 Si può dar il Feudo in ragioni incorporali: se nè dà l'esempio.
- 6 Se si dia il Feudo in qualche annua rendita in denaro, o in frutti.
- 7 Se si dia il Feudo nel denaro contante, o in greggi d'animali, o in beni mobili.
- 8 Se si possa dar il Feudo nella robba propria.
- 9 Da che sia nato, ch' alcuni abbiano riconosciuto in Feudo gl' stessi loro luoghi da altri.
- 10 Dell'introduzione dell'Imperatore di Germania in Italia.
- 11 Della divisione dell'Impero, e dell'erezione di quello d'Occidente, e sua cagione.
- 12 Della differenza tra que' Feudatarij, li quali hanno avuto il Feudo dal Padrone, e quelli, li quali han riconosciute le cose da essi possedute in Feudo.
- 13 Della ragione di detta differenza.

C A P . VIII.

L Feudo non solo si dà, e può darsi nelle Città, Terre, e Castelli, o luoghi abitati con vassalli, giurisdizione, ed imperio, ma anche negli poderi, e beni stabili di loro natura privati, ancorchè non abbiano annessa giurisdizione alcuna, attesochè questa non è qualità necessaria per il Feudo; anzi nelle medesime Città, terre, e luoghi abitati con vassalli, si può dar il Feudo senza giurisdizione, la quale sia in potere del Principe, overo d'un altro, o pure in potere del medesimo Feudatario, ma con diverso titolo di Feudo, overo d'allodio,

A allodio, sicche riconosca il Feudo da uno, e la giurisdizione dall' altro in Feudo, overo in allodio. A

Di ciò si
parla nel
discorso 2.
56.60. e 2.
62.

Notabile però è la differenza trà il Feudo nobile, il quale consista in Città, o terra, overo luogo abitato con vassalli, e giurisdizione, ed il Feudo rustico, il quale non abbia queste circostanze; attesochè de fatto, e per uso comune la prima sorte di Feudi è quella che nobilita, e rende il Feudatario nobile, e Barone; come soldato del prim' ordine assistente al Prencipe: e questi sono que' Feudatarj, li quali costituiscono il Baronaggio, e nobiltà del Regno, overo del Principato; che però, per lo più, questi sono Feudi veri, e propri; e l'altra forte, non producendo detti effetti, per lo più importa Feudi improprj, e corrotti, li quali hanno più tosto natura di beni allodiali indifferenti: che però, per uso de' moderni, si dicono Feudi rustici, a differenza di quelli della prima sorte, che si dicono nobili.

Poichè sebbene, in senso delle consuetudini Feudali, e degl'antichi feudisti, il Feudo nobile è l'istesso, ch' il franco, e conseguentemente più tosto improprio, e corrotto, che proprio, e retto; nondimeno (come di sopra nella divisione de' Feudi s'è accennato) ciò camminava in quei tempi antichi, e per lo più secondo l' uso di Lombardia, dove le consuetudini Feudali ebbero la culla, cioè supposta la medesima qualità de' Feudi rustici, e servili, in servizio non già militare, e nobile, ma nel mecanico, ed ignobile; e però ogni volta che si dava come nobile, voleva dire l' istesso che franco, per l' esenzione da detto servizio; ma oggidì questa differenza è già andata in disuso, e conseguentemente il nobile si distingue dall' ignobile, e dal rustico nel modo sopra accennato.

B Non già, che la qualità della cosa posseduta dal Barone chiuda necessariamente la natura di Feudo vero, e nobile; attesochè, frequentemente dà il caso, che le Città, terre, e castelli, con vassalli, e giurisdizione si possedano come allodio, overo anche come Feudo improprio, e corrotto; B ed all' incontro che il Feudo rustico, il quale consista in un podere, overo in un pezzo di terra senza giurisdizione, e senza preminenza alcuna sia Feudo vero, e proprio, ma ciò cammina secondo la maggior frequenza, ed uso. C

Di sotto
ne cap. 20

C In alcune cose, o ragioni incorporali può anch' esser il Feudo, come per esempio, nella giurisdizione in un luogo; perchè la giurisdizione può esser distinta dal medesimo luogo, e posseduta con titolo diverso, come di sopra s' è detto, overo in qualche officio, o preminenza, o in qualche ragione privativa, come per esempio, di pescare privativamente ad ognuno in qualche parte del mare

In questo
lib. nel dis.
36.

LIB. I. DE FEUDI CAP. VIII. 111

⁵ mare, o del fiume, o dello stagno, overo per la facoltà privativa di far caccia in una selva, o campagna, e cose simili; e di fatto in alcune parti ciò si pratica. D

Può darsi anche il Feudo in un'annua rendita, la quale consista in denaro, o in frutti; ancorchè ciò rare volte si pratichi in termini

⁶ di Feudo vera, e proprio, eccetto il caso che detta rendita sia surrogata in luogo dell'Feudo vero, e proprio; perchè (per esempio) il Principe per causa publica, o per altro rispetto s'abbia preso 'l Feudo, o datolo ad altri, ed in suo luogo abbia surrogato qualche rendita sopra la sua Camera, con casi simili; Quando però apparisca, che ciò segua per via di vera, e totale surrogazione, non già per via di prezzo, o ricompensa; perchè in *Nel detto di questo caso resta bene l'ordine necessario di successione trā li scorsi 42.*

chiamati al Feudo per una specie di fideicommisso indotto dall'investitura, ma in natura di robba allodiale indifferente. E

Nel denaro contante non si dà Feudo; Disputando i Dotto-

ri, se si dia negli armenti, o ne' greggi, o ne' frutti, o in al-

tri mobili; ma queste, e simili questioni oggidì in pratica,

per quanto insegnava l'uso comune, pare che siano inutili, ed ideali.

⁷ Può ben darsi il Feudo ne' beni già propri liberi, ed allodiali del medesimo Feudatario; Sebbene a prima faccia pare, che ciò contenga ripugnanza manifesta; poichè non potendosi acquistare da un'altro la robba sua, e farsi di nuovo suo quel che già era suo; Ed anco perchè il Feudo importa servitù, la quale non si dà nelle robbe proprie, nè può darsi l'obligo del servizio a se stesso, bisognando che sieno discreti, overo diversi il Padrone, ed il vas-
fallo, overo il servidore.

Nondimeno, ciò non ostante si dà, e si pratica benissimo il Feudo vero non solamente nelle robbe proprie indifferenti, ma anco nelle Città, terre, e castelli, anzi nelle provincie, e stati; perchè la legge finge, che quello, il quale possiede i beni, ove-
ro dominj, e le signorie in allodio con piena libertà, li doni all'infeudante, dal quale poi, come già resone padrone, li rice-
va istantaneamente in Feudo; così occultando la legge questi due atti, o contratti, conforme ci ha insegnato la pratica fre-
quente in Italia ne' secoli passati, non solo ne' dominj, e signorie piccole, ma anche in Principati grandi, li quali oggidì sono in qualità di Feudi dell'Imperio, overo della Chiesa. F

Da due cause ciò s'è cagionato, overo perchè i possessori de' dominj, per la condizione di quei tempi usurpati, e posseduti in ragione di vero, e libero allodio indipendente da ognuno per la poca potenza, e per difendersi dal vicino, overo dall'emolo più

poten-

D

*In questo lib.
nelli discorsi
40. e 42.*

E

F

*In questo lib.
nelli discorsi
56. e 63.*

potente, e di non esser oppressi, si siano dati alla protezione del Papa, o dell'Imperatore, o d'altro Principe più potente di quello, il quale da essi era temuto, overo che li tiranni, ed usurpatori delle Città libere, e de' Stati alieni, per coonestare la loro tirannica, ed ingiusta occupazione abbiano cercato di colorarla con questo titolo; Mentre, (come alcuni dicono) l'istorie non portano, che doppo sciolto, e totalmente abolito in Italia l'antico Imperio de' Romani per le invasioni, ed occupazioni di tante barbare, e forastiere nazioni, l'Imperatore di Germania sia stato Padrone, e possessore di que' stati, li quali poi in tempi antichi abbia per sua munificenza realmente conceduti in Feudo, dismembrandoli, overo separandoli dal suo attual dominio, e possesso, e che le nuove investiture siano state cagionate dalle devoluzioni, overo dall'espulsioni con la forza.

Può forse ciò anco ampliarsi ad altri Feudi grandi, li quali vi sono; attesochè l'Istorie sacre, e profane insegnano, che ciò da principj buoni, e da cose fatte con buono, e santo fine sia proceduto, ancorchè poi ne siano nati gli effetti cattivi.

Poichè, essendosi per zelo di buon cattolico, ed anche per obbligo, che porta feco l'imperio, mosso l'Imperatore Enrico chiamato il pio, (il quale la Chiesa venera come per santo), a difender il Papa contro li Greci in Puglia, non solamente per la temporalità; ma principalmente per la spiritualità, stante la malfondata pretensione del Patriarca Constantinopolitano; che in tutto quel che fosse dell'Imperio Greco, ne spettasse a lui la suprema potestà spirituale, negando col solito scisma de' greci l'ubbidienza, e subordinazione al Papa, che però molte Chiese cattedrali, particolarmente nella riviera del mare Adriatico in Puglia, furono erette con la potestà del detto Patriarca, revalidate però, o di nuovo erette con autorità Apostolica, dipoi che scacciati i Greci, parte coll'opera de' Normandi obbedientissimi della Santa Sede, e parte con quella del detto santo Imperatore, tutti ritornarono all'unità della Chiesa Latina, e della Santa Sede. G

In tempi susseguenti le fazioni Guelfa e Ghibellina tanto perniciose all'Italia, e ad altre parti dell'Europa cagionarono, che li fazionarj mal contenti del Papa, o di altri Principi dominanti chiamarono in Italia il detto Imperatore, il quale perciò introdusse tante concessioni, ed infedazioni di cose mai da lui possedute, ancorchè oggidì, per sì lunga osservanza, non si dubiti del suo diritto dominio, e sovranità in que' luoghi, li quali sono posseduti come suoi Feudi.

Si è detto, che l'Santo Imperatore venisse anche per obbligo, perchè tal'è quiclo de' Principi Cristiani verso la Chiesa Romana, e

G
*Nel libro 3.
nel titolo delle preeminenze nel discorso 6. in fine.*

na, e verso la Sede Apostolica; Onde per tal' effetto Leone III. dismembrò dall'antico Impero Romano, l'occidente, nel quale costituì Carlo Magno Imperadore, diverso da quello dell'Oriente, attesochè il Costantinopolitano non volle assistere al Pontefice, contro l'oppressione de' Longobardi.

12 Gran differenza però si scorge (particolarmente nelli Feudatari inferiori, e del secondo ordine più subordinati, li quali non abbiano ragione, e prerogativa di Principato) tra quelli, li quali essendo liberi, & assoluti padroni, si sono volontariamente (come sopra) dati ad un' altro sovrano, e da questo hanno riconosciuto in Feudo, quelle Città, terre, e luoghi, li quali con maggior prerogativa d'allodio vero, da essi si possedevano; e quelli, li quali, per mera concessione del Principe, hanno ottenuto in Feudo non regale, quelle Signorie, le quali per prima non possedevano; Attestochè in questo secondo caso, la concessione o investitura feudale, di sua regolar natura, non abbraccia le regalie, e quelle cose, le quali si stimano di ragione, e prerogativa peculiare del Principe, se non quanto si conceda nell'investitura, che lo porti fece la consuetudine del principato, o la particolar prescrizione immemorabile o centenaria; Ma nel primo caso, pare giusto, e ragionevole, che gli restino quelle regalie, le quali si dicono minori, overo del secondo ordine, congrue ad un sudito, con la giurisdizione, e prerogative, che godeva per prima in maniera che solamente s'intenda spogliato dell'alto dominio, e della sovranità, e di quelle regalie maggiori, le quali vanno anesse alla sovranità, ed al Principato; e però è grandissima differenza tra l'un caso, e l'altro, ne queste due diverse sorti di Feudatari, e Baroni, devono esser regolati nell'istesso modo. H

Nasce anco questa differenza, da un'altra ragione, perchè secondo le regole legali la donazione va intesa strettamente, e che pregiudichi, quanto meno sia possibile al donatore; che però nel secondo caso, nel quale l'infeudante dona il Feudo al feudatario, l'infeudazione non abbraccia le regalie, e quelle ragioni, le quali sogliono spettare al Principe infeudante; ed all'incontro, nel primo, che l'infeudato, dona il suo all'infeudante, deve abbracciare solamente quelle cose, alle quali si è ordinato l'atto, e non quelle, delle quali non è verisimile, che il donatore si abbia voluto privare; Gran giudice però di queste dubbiezze si stima l'uso, e l'osservanza. I

H
Ne' luoghi di
sopra accen-
nati.

I

Nel detto di-
scorso 63. ed
anco nel 56.

C A P I T O L O N O N O

A quali persone si dia, o spetti la facoltà d'infedudare
e di costituirsi Feudatari, e Vassalli.

S O M M A R I O.

- 1 Qgn'uno può esser infedudante, e dare la sua robba unco privata, in Feudo.
- 2 Si dichiara come proceda, ed a' quali effetti.
- 3 Della ragione, per la quale non si dà Feudo vero, se non si dia dal Prencipe sovrano.
- 4 E perchè causa si diano dalle Chiese, le quali non fanno guerra.
- 5 Nelli Feudi impropri si possono dare li patti, ed obblighi stretti come nelli veri.
- 6 Della podestà dell'infedudante.
- 7 Dell'impedimento della podestà del Papa di potere infedudare i beni della Chiesa Romana, e Sede Apostolica, e della Bolla di Pio Quinto, e nel num. 11.
- 8 Se gl'altri Principi, che riconoscono altro Superiore, possano dar Feudi veri, e creare titolati; e della podestà dell'Imperatore.
- 9 Come siano li Feudi, che si concedono da un'altro Feudatario maggiore, e se si possano concedere le regalie.
- 10 Se questi siano Feudi, o Suffeudi.
- 11 Della Bolla di Pio Quinto di non infedudare.

C A P . I X.



Onforme il Feudo può darfi in ogni sorte di robba, ancorchè di qualità privata, senza vassalli, e senza giurisdizione, come sono case, vigne, selve, poderi, pezzi di terre, e cose simili; così ogn'uno può diventare infedudante, non essendovi ragione di differenza, perchè possa uno dare ad un'altro la sua robba in enfiteusi, o a livello, ovvero a censo, e non possa darla in Feudo.

Bensì che quantunque questa regola sia generalmente vera, pigliando il Feudo in termine di contratto, il quale cada sotto la generalità degli altri contratti leciti a ciascuno, che non sia dalla legge specialmente proibito; nondimeno, se si tratta del Feudo vero, e proprio, il quale vada regolato con li stretti termini

mini delle leggi, overo delle consuetudini feudali, e non con quelli della ragion comune, questa regola resta di vento; poichè il Feudo vero, e proprio è quello, il quale rende il Feudatario soldato, e fedel vassallo del prim'ordine, ad effetto di servire all' infeudante nell' occasioni, ed anche di mantenergli fedeltà, e clientela.

E conseguentemente se diamo il soldato, il quale sia obbligato alla fedeltà, e servizio militare, bisogna dare per antecedente necessario il Padrone sovrano, e tale, che abbia facoltà di far guerra, e di formar esercito per se stesso overo per la facoltà d'agli dal suo sovrano per servizio di questo; e ciò non si dà nelle persone private, attesochè la ragion di guerra regalia si dice di prima classe, come si accenna nel libro seguente de' regali. A

Quindi la pratica insegnà, che li Feudatarj veri, e nobili, li quali sogliono chiamarsi Baroni, si costituiscono solamente, o dal Principe sovrano, overo dal Feudatario maggiore, il quale per la qualità di Feudo regale abbia le ragioni, e le prerogative di principato.

E sebbene la pratica insegnà, che molte Chiese inferiori, e li loro Prelati, li quali non hanno detta podestà di far guerra, nè di formar esercito, concedono Castelli, e luoghi abitati con vassalli, e giurisdizione in Feudo vero, e con le proibizioni, e ristrettezze de' Feudi, anche col giuramento di fedeltà; nondimeno questa pratica continua per un certo uso antico introdotto in quei secoli, ne i quali, per la condizione de' tempi, e per l'accennate perniciose fazioni de' Guelfi, e Ghibellini, ogn'uno armava; anzi alle Chiese, ed alli loro Prelati, piùche a secolari, era espedito, e forse necessario, l'aver vassalli, e fedeli per difendersi dall' oppressioni, e dalle molestie, il che oggidì è cessato. B

Potendosi in oltre dire, che questi Feudatarj restino Soldati, e vassalli della Chiesa universale Romana, la quale ha ragione di guerra publica, e d'esercito; che però verso questa, resti verificabile il vassallaggio formale, ed il giuramento di fedeltà.

Come anco, sebbene ne' Feudi rustici, ed inferiori, li quali si dicono improprj, ed in natura d' enfeusis, o di livello più che di Feudo vero e proprio, si danno patti stretti, a somiglianza de' Feudi veri; nondimeno ciò opera, che in vigore de' patti, siano regolati coll' istessa natura, e leggi, il che anco nell'enfeusis, overo nel livello può verificarsi, ma non già che questi vengano stimati Feudi veri, e nobili, li quali facciano Feudatarj, e soldati del prim'ordine del principato, com' è l' uso comune.

Presupposto dunque, che si tratti di veri, e propri Feudi nobili,

A

*Si discorre di
ciò in questo
libro nel di-
scor. 52.*

B

*Nel detto di-
scorso 52.*

con vassallagio, e giurisdizione; entra la distinzione sopra la loro qualità, ad effetto di conoscere la podestà di concederli; poichè se si tratta de' Feudi regali, e di vera dignità, li quali (secondo le distinzioni sopraccennate al capitolo primo) portano ragione di principato con le regalie, e con l'alto dominio; ancorchè subordinato ad un'altro più alto, (che alcuni a differenza chiamano altissimo, il quale resta all'infeudante) ciò non può farsi se non dal Papa, e dall'Imperatore, e da quei Re grandi, li quali avendo prescritto ogni ragione d'Imperio, formano monarchia totalmente indipendente; come sono, per esempio, li Re di Spagna, e di Francia, e simili; quando però loro non ostino le leggi, o stili de' loro Regni, o Principati, che glielo proibiscono, nel che si difrisce molto all'osservanza.

Come particolarmente abbiamo nel Papa, perchè sebbene è sovrano de' sovrani, e secondo la nostra fede Cristiana è il primo Principe del mondo; ad ogni modo l'antiche leggi, e costituzioni fatte da' medesimi Papi, particolarmente da Simmaco, ciò proibiscono senza certe solennità; ed essendo queste andate in disuso, è stato (forse più strettamente¹), ciò rinnovato per la costituzione di Pio V., confermata da molti Pontefici successori. C

*Di questa bol-
la di Pio V.
si parla in que-
sto lib. nel di-
scorso 4. e 61.
ed in altre; di
sotto nel nu-
mero 11.*

E benchè non si dubbi, che a queste proibizioni possa il Papa, con la sua suprema, ed assoluta potestà derogare o dispensare, non dandosi legge positiva, che leggi la podestà del Papa, il quale non riceve altro legame, che quello della legge Divina; nondimeno lodevolmente ciascuno se n'astiene, e fin' ora ciò stà in osservanza inviolabile; o perchè così convenga per il maggior utile, e beneficio della Sede Apostolica; ovvero perchè detta podestà, la quale risiede nel Papa considerato nella dignità Papale in astratto, sia ristretta nella persona di quel Pontefice in particolare; per lo stretto giuramento da lui dato sopra l'osservanza di essa; nel che non si determina cos'alcuna, ma si lascia il suo intiero luogo alla verità, non essendo mia parte il decidere queste materie, le quali sono anche sproporzionate alla capacità de' non professori, anzi ne meno de' professori, benchè insigni e dotti.

I medesimi Feudatarj maggiori, di Feudo regale, o di vera dignità, li quali abbiano prerogativa, e ragione di principato, possono concedere Feudi veri e propri nobili con vassalli, e giurisdizione, in maniera tale che li facciano Baroni; anzi (conforme insegnala la pratica comune) concedono anche titoli, e dignità di Principi, Duchi, Marchesi, e Conti; ogni volta però, che il titolo dell'infeudante sia maggiore; cioè, se il Feudatario principale avrà titolo Regio, concede a suoi vassalli, e Feudatarj li suddetti titoli di Principe, Duca, Marchese, e Conte; ma s'egli avrà tito-

lo di

lo di Duca, concede solo gl'inferiori di Marchese, e di Conte, non già di Duca per la ragione più volte accennata, che niuno può rendere, overo far un altro in tutto eguale a se stesso.

Nell'Imperadore d'occidente, il quale si dice di Germania, ove-ro il Re de' Romani cade il dubbio, se come, e quando possa con-cedere l'infeudazioni, particolarmente se vi sia necessario il consenso degl'Elettori; nel che si scorge la solita varietà dell'opinioni de Scrit-tori, ma in questi non sì può nè si deve far fondamento alcuno, attesochè o sono Tedeschi, li quali parlano di quei stili, e leg-gi particolari secondo le tante gran varietà de' Principati della Ger-mania, e non han che fare con li nostri d'Italia; overo sono Fran-cesi, Spagnuoli, ed Italiani, ed anco Tedeschi, li quali scrivono per casi particolari all'oportunità, o interessi delli Principi, per li qua-li scrivono, e non meritano fede come parti interestate, che però si deve deferire all'osservanza, ed al solito, oppure che in dub-bio si debba rispondere per la libertà dell'Imperadore, alla qua-le senza dubbio assistono le regole generali della legge.

Quindi nasce, che questi Feudi minori, li quali dal Feudatar-
9 rio maggiore si concedono; sono più subordinati, e non portano seco quelle regalie, e preeminenze, che porta il Feudo maggiore, o regale; laonde in tal infeudazione di sua regolar natura, non vengono quelle cose, le quali si dicono de' regali, se non quando le conceda la medesima investitura; quando però siano delle mi-nori, non già delle maggiori; poichè queste sono inseparabili dal Feudo principale, e dal Principato, per la medesima accennata ragione; che niuno può far un'altro uguale a se stesso.

Ed anche; perchè la facoltà d'infeudare, o suffeudare, la qua-le implicita, overo esplicatamente si concede all'infeudato, s'intende purchè non porti deturpazione, o scissura del Feudo; che però ciò vā inteso di quella forte d'infeudazione, overo suffeuda-zione, così subordinata, la quale non pregiudichi all'unità, ed all'integrità del Feudo; ma che li Feudatarj e Baroni, in sostan-za, facciano più tosto una figura di Vicarj, overo di Governa-tori perpetui, che di Signori. D

Tale però in effetto è la pratica delli Feudatarj inferiori di questi Feudatarj maggiori, che posseggano i Feudi con titolo Re-gio; overo Ducale, particolarmente in Italia.

E sebbene in vero, e stretto modo di parlare, questi non so-no Feudi, ma Suffeudi, nondimeno si dicono comunemente Feu-di; perchè il Feudo maggiore si dice principato; ed anche per contraddistinguergli da quelli, li quali non sono *in capite*, e che volgarmen-te si dicono suffeudi, come rustici, ed inferiori, che in alcune parti si di-cono *plani*, e *de tabula*; come sopra nel capitolo secondo nella divisio-ne

D

*Si parla di ciò
nel discorso 1.
di questo lib.
e nel disc. 6. e
7. ed altrove.*

ne de Feudi; e di sotto nel capitolo 26., dove si tratta dellli Suffeudi, ed anche della potestà di subinfeudare, quando spetti, o no; come parimente, nel capitolo terzo nella distinzione de' Feudi s'è accennato; che questi titoli, overo dignità, le quali si danno a Baroni, e sudditi ne' Feudi ancorchè veri, e nobili, che diciamo del second'ordine, come subordinati, sono improprie, ed abusive, e non li competono quelle preeminenze, e giurisdizioni, che competono a quelli di vera dignità, e di vero titolo.

E perchè di sopra si è fatta menzione della Bolla del B. Pio
11 Quinto, la notizia della quale per molti buoni fini è opportuna.

Si deve però sapere, che il detto zelante Pontefice, e gran servo di Dio (il quale oggidì con decreto della Chiesa Cattolica è venerato come Santo) vedendo d'esser imminente, overo prevedendo la devoluzione del Ducato di Ferrara, e d'altri Feudi della Chiesa Romana, con una sua Bolla proibì strettissimamente ogn'infeudazione, overo concessione in vicariato, oppure governo perpetuo, tanto de Feudi già devoluti, quanto di quelli da devolversi in avvenire; ordinando, che tutti li Cardinali dovessero giurare solennemente d'osservarla, e che tal giuramento si dovesse ripetere in ogni conclave; anzichè il nuovo Pontefice eletto dovesse replicare l'istesso giuramento.

Fu questa Bolla confermata dalli Pontefici, Gregorio Decimo-terzo, Sisto Quinto, Gregorio Decimoquarto ed Innocenzio Nono, e così successivamente quasi da tutti li Pontefici successori, e particolarmente da Clemente, ed Urbano ambi Ottavi, negli Pontificati de' quali seguirono le devoluzioni dellli Ducati di Ferrara, e d'Urbino; Soggiungendo Innocenzio Nono una dichiarazione, che sotto l'istessa proibizione cadesse l'estensione overo proroga dell'antiche investiture, le quali ancor durassero; overo quella concessione, che importasse mutazione di linea, per la fraude, che vi può cadere in far passare l'Feudo da una linea, che stia per finire, ad un'altra verisimilmente più durabile; e fino al presente queste Bolle sono in rigorosa osservanza.

Fu gli anni passati risvegliato un dubbio, se ciò comprendesse la concessione della sola comodità, ma non ne fu nè anche disputato, essendosene discorso ad effetto di pensare se fosse spediente proporlo; ed il comune senso del Collegio, e della Corte inclinava nella negativa per il motivo, che sotto questo manto si potrebbe facilmente far fraude alla legge. E

*Di ciò si par-
la nel disc. 61.
di questo lib.*

Cammina tutto ciò di piano, quando si tratti di Feudi devoluti, overo da devolversi per linea finita; ma quando il caso porti che la stessa Camera Apostolica per la bolla di Clemente Ottavo chiamata de' Baroni, della quale si tratta di sotto nel cap-

tri-

trigesimo quinto compri li Feudi posseduti da' Baroni, che si vendano ad istanza di creditori per rimediare in tal modo alla potenza, per la quale non si trovino compratori; in tal caso non cadono sotto questa proibizione, finchè dopo tre anni ne segua la formal' incamerazione, la qual seguita, si fa luogo a quella.

Resta tuttavia il dubbio, se cadano sotto l'istessa proibizione quei castelli, e luoghi giurisdizionali che s'acquistino alla Camera Apostolica per via di confiscazione seguita per causa di qualche delitto; maggiormente quando fossero posseduti in ragione di beni Allodiali più che di Feudali, secondo quelle specie di beni, de' quali si discorre di sotto nel capitolo trigesimo quarto.

Ed in ciò qualche scrittore ha creduto più vera la negativa, quasi che altro sia la devoluzione, ed altro la confiscazione; maggiormente quando ciò non segua per felonìa, e per intrinseca natura, overo per condizione del Feudo, ma per delitto privato; in maniera che il fisco faccia figura d'erede del delinquente, per la ragione, che le confiscazioni siano frutto della giurisdizione.

Eisendo quest'articolo nuovo, e non ancor deciso, io non intendo porvi bocca, nè di assumere la parte di Giudice in deciderlo; che però lasciando l'intiero luogo alla verità, e discorrendo dell'articolo piuttosto per una specie di curiosità, e per una tal qual notizia, per dar adito agl'altri d'indagarne la verità, crederei, che si dovesse camminare con la distinzione; cioè, che, o si tratta di quella confiscazione, la quale si facesse a tempo, durante solamente la vita, overo la ragione del delinquente; come occorre in quelle confiscazioni, che si fanno nelle robbe foggette a fideicommisso, overo ad investitura di patto, e providenza, possedute da quei delinquenti, li quali tuttavia sopravvivano; come condannati al bando capitale ed alla confiscazione in contumacia, perchè siano assenti; o pure che per grazia siano condannati a carcere perpetuo; overo che in altro modo sia loro condonata la vita, restando però ferma la confiscazione; ed in tal caso entri bene la suddetta opinione, che non entri la proibizione suddetta; poichè in sostanza si verifica quel che i Giuristi dicono nelli Baroni, e Signori inferiori, che la confiscazione sia frutto del Feudo, e della giurisdizione.

Ma se si tratti d'una confiscazione totale, e perpetua della proprietà, sicchè l'investitura, overo altra concessione s'estingua, e non abbia maggior durazione; in tal caso la proibizione debba entrare; attesochè comunque segua la confiscazione, anche per delitti privati, ne resulterà l'istesso effetto, cioè che il membro già diviso ritorni all'unità del suo corpo, in quel modo, che cessando il corso del rivolo derivato dal fonte, overo dal lago, questo riacci-

sti

sti la sua antica integrità . Onde il concederlo di nuovo formale importerebbe nova infeudazione.

Ed in tanto , anche in caso di caducità , overo di confiscazione per l'istesso connatural delitto della felonìa , overo per altra cauſa , non entra la proibizione di queste bolle , in quanto che non ne ſia ancor ſeguita l'incorporazione ; ma tuttavia de fatto continui nel ſuo poſſefſo il Feudatario , ſicchè l'rimettere a lui , overo ad altre compreſo nell'investitura l'incorſa caducità , in ef-

Feffeto non importi nuova infeudazione , ma piuttosto una remiſione di pena non eſeguita , ſicchè per una remozione d'ostacolo *Di ciò ſi par- la nel disc. 5. di queſto lib.* continui l'investitura antica ; e nella maniera che abbiamo nell' alienazione de' beni di Chieſa , con caſi ſimili.



CAPITOLO DECIMO

Delle persone , le quali possano , o non possano esser infeudate , e che sieno capaci , o incapaci dell' acquisto , e retenzione de' Feudi ; e particolarmente dell' incapacità de' Chierici , ed altre persone Ecclesiastiche Secolari , e Regolari , e de' Cavalieri .

S O M M A R I O .

- 1 *La regola generale è ; che ognuno è capace d'esser infeudato.*
- 2 *Della distinzione , mediante la quale si deve conoscere detta capacità.*
- 3 *Dell'incapacità de' Chierici secolari , e regolari d'aver Feudi .*
- 4 *Per la milizia , o p'el Feudo Secolare si perde la pensione Ecclesiastica .*
- 5 *Se le leggi feudali , le quali escludono i chierici , siano contro l'imminuità Ecclesiastica .*
- 6 *Li Chierici , e Religiosi si possono escludere dalli Fideicommisси , e maggioraschi .*
- 7 *Che le Chiese , e persone ecclesiastiche siano soggette al Principe Secolare per ragion del Fendo .*
- 8 *Dell'incapacità del chierico d'ordini Sacri , o professo solennemente .*
- 9 *Può però esser dispensato dal Principe .*
- 10 *Come cammini l'incapacità del chierico d'ordini minori .*
- 11 *Nelli Regolari professi , che vivono ne' chiostri , l'incapacità è certa .*
- 12 *Se cammini nelli professi delle Religioni militari , e de' Cavalieri .*
- 13 *A Cavalieri , benchè incapaci , si suole dispensare più facilmente .*
- 14 *Il Principe sovrano può render capaci de' feudi li chierici .*
- 15 *Oggidì non si dubbita più della podestà , ma solo le questioni sono sopra la volontà .*
- 16 *Li Chierici , e Religiosi sono capaci de' Feudi conceduti alle Chiese .*
- 17 *Nelli Feudi dello Stato Ecclesiastico sono capaci li Chierici .*
- 18 *E quando vi sia la consuetudine ,*
- 19 *Se li Cardinali siano capaci di quei Feudi , li quali non abbiano peso di servizio personale .*



A stessa regola generale accennata di sopra per la capacità attiva d'infeudare cammina molto più nella capacità passiva ; cioè , che ognuno sia capace d'esser infeudato , quando non sia proibito dalla legge ; Queste generalità però così vaghe poco servono per la pratica , che desidera la specialità per i casi precisi , de' quali si tratta ; giovanendo la generalità solamente per poter dire , che sia fondata l'intenzione di quello , il quale abbia questa per se , fin tanto che da quello , che allega l'incapacità , come limitazione , questa si provi ; perchè in dubbio non si presume .

Per notizia dunque delle persone capaci , o incapaci de' Feudi bisogna primieramente ricorrere alla medesima distinzione accennata nel capitolo precedente , sopra la capacità attiva , ed anco all'altra distinzione accennata altrove tra li Feudi veri , e propri , li quali vanno regolati con le leggi feudali , e gl'impropri totalmente corrotti , li quali vanno regolati con la ragion comune , come robbe indifferenti , ed allodiali (conforme in effetto si stimano) avendo solamente del Feudo il solo vocabolo , o la denominazione , e qualche picciolo effetto largo , e remoto .

Restringendosi dunque alla prima sorte de' Feudi veri , propri , e nobili , li quali importino milizia , e facciano il feudatario Barone , e soldato del prim' ordine col peso di fedeltà , e servizio personale , il quale anche resti dovuto nell'occorrenze straordinarie del Principe ; nonostante che per consuetudine , overo per legge dell' investitura il servizio ordinario , e corrente sia commutato in qualche prestazione reale , come più volte si è accennato .

Se ne stimano primieramente incapaci li chierici , tanto se siano secolari , quanto regolari ; perchè così espressamente dispongo-

A non le leggi , overo le consuetudini feudali , delle quali se ne asse-

In questo lib. gna doppia ragione : Una , cioè , che essendo il Feudo milizia se-
nel disc. 16. colare , questa è incongrua alli chierici , li quali sono ascritti alla
17. e 54. lib. milizia celeste , overo ecclesiastica . **A**

13. disc. 47. E ciò è tanto vero , che se un chierico , il quale sia in istato retrattabile , diventi soldato , overo feudatario di un secolare ; in

9. 48. tal caso , per la ragione di mettersi in istato incompatibile col chiericato , perde li benefizj , e le pensioni ecclesiastiche ; come si

Nel detto disc. dice nel libro decimo terzo , dove si tratta delle pensioni con le
47. e 48. lib. 13 dichiarazioni ivi contenute . **B**

L'altra ragione di detta incapacità nasce dalla volontà dell' infeudante di non dare il Feudo a persona , la quale non sia suo suddi-

suddito, e che in caso d'infedeltà, overo di mancamento nel servizio, non possi da esso esser punita.

E sebbene alcuni Dottori vogliono, che queste leggi feudali, le quali escludono li chierici, come contrarie all'immunità, e libertà ecclesiastica, si debbano avere per nulle, ed irrite; nondimeno l'opinione contraria è più comunemente ricevuta in pratica per la chiara ragione, che questa esclusione non risulta per odio degli ecclesiastici, e dell'ordine chiericale, nè a questi si toglie quel che è suo, ma è una legge, overo condizione, la quale si presume apposta dall'infeudante alla robba sua, quando la dà in Feudo; così implicitamente dichiarando, che intende di darla solamente a laici, ed a suoi sudditi, richiedendosi però lo stato laicale, come qualità necessaria: Che però, non si escludono i chierici direttamente per causa del chiericato, ma consecutivamente; perchè non abbiano quella qualità, che l'infeudante ha prescritto alla robba sua, quando l'ha data in Feudo.

In quel modo che, secondo la più vera, e più ricevuta opinione, non è proibito a chi ordina un fideicommissio, overo maggiorasco per contratto, overo per ultima volontà, chiamare solamente li scolari, ed escludere li religiosi, ed anche li chierici secolari, per l'accennata ragione, che si chiamino solamente quelli, li quali abbiano la qualità di laico; e però non vi è ragione, che ciò proibisca nei Feudi. C

La suddetta ragione è tanto vera, e probabile, che un Principe, il quale dà le sue Città, terre, e castelli in Feudo, deve auer i Feudatarj per sudditi al suo foro, quando si portino male nella fedeltà, overo nel governo de' vassalli a loro commessi, o pure nell'amministrazione del Feudo che quando anche il Feudo si conceda ad una Chiesa inferiore, o al suo Prelato, overo che se ne dispensi al chierico la successione, eretensione; in tal caso, in quelle cose, le quali riguardano strettamente il Feudo, li sacri canoni rendono, e dichiarano suddito al foro ancorchè laicale dell'infeudante la stessa Chiesa, ed il suo Prelato, overo altro chierico, purchè però non s'eserciti detta giurisdizione nella persona. D

Si deve però aver riguardo, se lo stato clericale sia retrattabile, overo irretrattabile; perchè quando sia irretrattabile per gli ordini sacri ne' chierici secolari, overo per la solenne professione ne' regolari, ancorchè non costituiti in ordini sacri; in tal caso, l'inalibilità è certa, non solo rispetto alla successione, e nuova assecuzione, ma anco rispetto alla retensione di quel Feudo, che già possedesse; attestocchè seguito detto stato incompatibile, ed irretrattabile, ne risulta l'incapacità di poter succedere nel Feudo, overo l'acquistarlo in altro modo; anzi perde qualche aveva, come se fusse morto.

C

*Libro 10. de
fideicommissi
disc. 63. e più
seuenti.*

D

*Nel detto disc.
54. e 60. di
di questo lib.*

Quando però non vi sia la dispensa del padrone del Feudo, il quale sia Principe sovrano con podestà di dispensare alle leggi, e toglier la ragione del terzo; per quel che si dice nel libro seguente de' regali sopra la podestà del Principe di togliere le ragioni del terzo.

In caso poi, che lo stato sia retrattabile, com'è il chiericato secolare ne' soli ordini minori, ovvero lo stato di novizio nelli religiosi; in tal caso, se si tratta di Feudo già acquistato, e posseduto, quello non si perde, ma si ritiene; Ma in alcuni principati, ne' quali per le loro leggi, ovvero stili particolari non si permette in chierici, e persone ecclesiastiche l'esercizio della giurisdizione con secolari, se gli sospende il possesso, ovvero amministrazione del Feudo, e se gli prescrive un termine competente a deliberare in quale stato pensi continuare; e non eleggendo nel termine prefinito lo stato, e vita secolare, se gli toglie il Feudo, il quale passa al legittimo successore, ovvero al padrone.

Bensi', che in ciò non si può costituire certa regola, dipendendo (come si è detto) in gran parte dalle leggi, e stili particolari de' principati, o de' tribunali.

Rispetto poi alla nuova successione: In rigore di leggi feudali si dovrebbe attendere la capacità in tempo, che si fa il caso della successione; e conseguentemente il chierico, ancorchè in stato retrattabile, dovrebbe restarne escluso, apprendosi la successione all'altro, il quale in quel tempo si ritrova capace in grado successibile.

E Ma la più comune osservanza fondata in una certa equità molto *in questo lib. nelli discorsi* ragionevole porta il contrario; cioè, che dimandando il chierico al Prince 16. 17. e 54. cipe un termine competente a deliberare sopra il suo stato, non se gli fuol denegare, tenendo in tanto sospesa la successione: Ma parimente in ciò non si dà regola certa, dipendendo anche il tutto dalli stili, e leggi particolari. E

Procede tutto ciò che s'è detto, rispetto a i Religiosi, in quelli, li quali tanto di ragione, quanto di fatto sono comunemente reputati tali; come sono quei religiosi, li quali collegialmente vivono ne' chiostri, ovvero negli eremi, che diciamo Monasterj, ovvero Conventi, o case regolari sotto un Superiore in disciplina regolare; essendo questi, non solo incapaci di dominio, e di possesso privato, e di amministrazione secolare, ma anco inabili al servizio feudale.

Cade però la questione in quelle persone, le quali professando qualche milizia, ovvero istituto religioso, ovvero ecclesiastico, de fatto vivono da secolari, ed il loro istituto è di soldati; come per esempio, sono i cavalieri della Religione di S. Gio: Gerolimitano, li quali

quali anticamente si dicevano di Rodi, ed oggi sì dicono di Malta, ed anco sono li Cavalieri di S. Stefano, e de' Santi Maurizio, e Lazaro in Italia; di San Giacomo di Spata, di Calatrava, e d'Alcantara in Ispagna; Di Cristo in Portogallo; e dell'ordine Teutonico in Germania; e simili. Se, quando questi siano professori, debbano dirsi religiosi, ed incapaci, o no. Ed in ciò si ha gran varietà di opinioni.

Poichè alcuni indifferentemente credono, che siano capaci; nel modo ch'è ogni secolare. Attesocchè cessa la ragione dell'impedimento al servizio militare, mentre il principal istituto loro è la milizia: Ed altri all'incontro tengono l'opposto; attesocchè posta la professione, entra il clero, overo almeno la qualità ecclesiastica equipotente, la qual'è cosa opposta alla milizia secolare.

Si crede però, secondo il più comune, e probabil senso de' Dottori corroborato dalla pratica, che dove concorra la ricevuta; e chiara osservanza affermativa, overo negativa, a queste debba deferirsi: Quando poi questa sia dubbia; in maniera che si debba ricorrere a quel, che ne disponga la legge; in tal caso si debba distinguere.

Cioè che; o si tratta di quelle Religioni militari, nelle quali si professino solamente i voti formali di castità, povertà, ed obbedienza, in maniera che diventino veri religiosi incapaci di posseder cos'alcuna in particolare, se non quando da superiori se gli conceda l'uso, che però diventino intestabili, e veri obbedientiarj, come per esempio, è la detta Religione di S. Gio: Gerosolimitano, oggidì volgarmente chiamata di Malta: Ed in questi, quando non suffraghi la consuetudine contraria, cammina la stessa incapacità, che negli altri religiosi professi; perchè a tutti gli effetti sono veramente tali.

E sebbene anche di questi il principal istituto è la milizia, ch'è il requisito necessario, e proprio del Feudo: Nondimeno pare che tuttavia cammini l'impedimento; perchè l'una milizia è spirituale per difesa della fede contro gl'infedeli; e l'altra è milizia meramente temporale: Ed anco perchè questi religiosi professi non possono militare in servizio d'altri Principi senza licenza del loro G. Maestro, overo del Papa; e come veri religiosi, ed ecclesiastici sono senza dubbio esenti totalmente dal fisco, e giurisdizione de' Principi secolari nella stessa maniera, che sono li chierici in *sacris*, e gli altri religiosi professi.

Bensì che questa circostanza d'attendere all'armi senza scandalo, e di vivere nel secolo in case private ad uso de' secolari cavalieri, che li Principi dispensino a questi Cavalieri la successione, e rettenzione de' Feudi assai più facilmente, di quel che facciano a' chierici secolari,

secolari, a' quali con maggior difficoltà ciò si concede: In niun modo però a Religiosi professi Claustrali (parlando sempre in particolare ed in ragion privata)

Se poi si tratti di quelle milizie, nelle quali non cammini detta ragione dell'i tre voti solenni, particolarmente di quelli di castità, e povertà, in maniera che restino testabili, e capaci ad aver dominio de' beni in particolare, e di poterne liberamente disporre, in vita, ed in morte; come sono in Italia li suddetti cavalieri di S. Stefano, e de SS. Maurizio, e Lazaro, e simili; ed in Spagna quelli di S. Giacomo di Spata, di Calatrava, e di Alcantara, e simili: (lasciando da parte la questione se siano persone ecclesiastiche per l'esenzione del foro, e dalle leggi laicali, del che si parla al terzo libro della giurisdizione) l'uso commune insegnà, che siano capaci de' Feudi; attesocchè non sono religiosi in quella stretta maniera, che sono i detti Cavalieri di Malta. F

F
Nel detto di-
scorso 16. di
questo libro.

In più casi cessa questa incapacità de' chierici, e persone ecclesiastiche; Primieramente quando vi sia dispensa del medesimo Principe infеudante, il quale abbia piena ragione di sovrano con facoltà di derogare, ovvero dispensare alle leggi, e pregiudicar al terzo, al quale come capace, farebbe per tal incapacità dovuto il Feudo: Non dubitandosi della podestà come si dice di sotto nel lib. seguente de' Regali, ed anco dove si tratta di questa podestà di togliere la ragione del terzo.

Quindi siegue, che il foro giudiziario in queste dispense, le quali si concedono da chi nel suo dominio sia sovrano, non tratta più quelle questioni di podestà, le quali furono trattate dagli antichi, ma solamente quelle della volontà, e della sorrezione ed obrezione: Nel che non si dà regola certa, e generale, dipendendo la decisione dalle circostanze del caso individuale, dalle quali si deve cavare la verisimile, ovvero inverisimile volontà del Principe concedente.

Secondariamente, quando siano Feudi conceduti a Chiese, ovvero a Monasterj, in nome de quali li posseggano, e li amministrano i Prelati, ovvero Rettori, ancorchè siano chierici in *sacris* o Religiosi professi; perchè in tal caso quelli ne sono capaci.

E quindi nasce l'equivoco d'alcuni, li quali credono, che i Cavalieri Gerosolimitani siano capaci de' Feudi, stante che molti Priori, e Balì, e Comendatori possedano Terre, e luoghi abitati con imperio, e con giurisdizione ne' vassalli: Attesocchè in tal caso il Feudo non è posseduto dalla persona del Prelato, ovvero del chierico con ragion privata, ma è posseduto dalla Chiesa, in nome della quale l'amministra quel Prelato, o Rettore, o Comendatore.

La terza limitazione cammina nelli Feudi di quel dominio temporale

temporale della Chiesa Romana , e del Papa , che volgarmente diciamo *Stato Ecclesiastico immediato* ; e ciò per la ragione molto congrua , che al Papa come Principe ecclesiastico è lecito anche a chierici , e ad altre persone ecclesiastiche dar loro il servizio militare , ne vi concorrono quelle ripugnanze , che si scorgono con li Principi secolari . G

18 E la quarta è quella della consuetudine , alla quale , quando sia legittima , cede ogni legge scritta positiva .

Sogliono alcuni limitare questa proibizione a rispetto de' Cardinali : Ma ciò contiene un equivoco cagionato da alcune dottrine , le quali fermano la detta capacità de' chierici nello Stato Ecclesiastico per rispetto che il caso ivi portava , che il chierico primogenito , al quale per ordine dell' investitura dovevasi la successione del Feudo , era un Cardinale , cioè Farnese (il quale fu poi Papa Paolo III.) Ma non per ciò si può generalmente inferir ad ogni Cardinale ; perchè in niuna parte delle leggi feudali si trova attribuita questa prerogativa alla dignità Cardinalizia . H

Danno altri una limitazione generale , quando si tratti di Feudo , il quale non abbia annesso servizio alcuno personale , ma solo reale , il quale egualmente si può pagare dal chierico , che dal laico : Ma questo parimente contiene un equivoco ; attesochè in tal caso (come di sopra si è detto) la capacità de' chierici , e di altri incapaci non nasce per limitazione della regola , ma perchè siamo totalmente fuori di detta regola proibitiva ; mentre quella solamente ha luogo ne' Feudi propri , e veri , li quali hanno sempre di sua natura annesso abitualmente il peso del servizio militare , e della formale fedeltà ; ancorchè per uso , overo per legge dell' investitura si paghi qualche servizio reale : Sicchè quando si tratta di quei Feudi , a' quali non sovrasta altro peso , che il reale , in tal caso in effetto non si dicono Feudi , ma beni allodiali indifferenti , così abusivamente chiamati , e conseguentemente non cadono sotto la proibizione .

G

*Nelli luoghi
suddetti , e
particolar-
mente nel di-
scorso 46. e
48. dell. 13.*

H

*Nel detto dis.
54. di questo
libro , e nella
detti dis. 47.
e 48. del li-
bro 13.*

CAPITOLO UNDECIMO.

Dell' incapacità delle donne , e de' bastardi ,
e d' altre persone incapaci .

S O M M A R I O .

- 1 Dell' incapacità delle donne .
- 2 Dell' incapacità de' bastardi , e quando giovi la legitimazione .
- 3 Dell' altre incapacità de' muti , sordi , e pazzi .
- 4 Se l' esistenza dell' incapace operi a benefizio di suo fratello capace , benchè minore .

C A P . XI.



Altra incapacità de' Feudi veri e proprij , secondo le leggi , overo le consuetudini generali de' Feudi , e quella delle donne , come non atte alla milizia , ed al servizio militare , il quale si stima sostanziale requisito del Feudo vero , e proprio ; a tal segno , che quando si dia il caso , che per l'investitura , overo in altro modo , le femmine fossero abilitate , alcuni credono , che da ciò risulti la corruzione , overo l' impropriazione del Feudo : Ma come di sopra s' è accennato si crede ciò un'equivooco chiaro , mentre de fatto vediamo molti Feudi , anco regali , e maggiori , che sono femminini ; e però si dicono impropriati , solamente in questa , overo in altra simil parte alterativa .

Si limita parimente questa regola , quando la legge dell' investitura , overo la dispensa del Principe , o la legge del principato , disponga altrimenti ; come particolarmente si verifica nelli Feudi delli due Regni di Napoli , e di Sicilia , che non solo le femmine ne sono capaci , ma per la prerogativa della linea , overo del grado sono preferite a' maschi , come s' accenna di sopra , ed anco di sotto , trattando delle successioni .

Gli illegittimi , li quali volgarmente diciamo bastardi , ed anco li loro discendenti , ancorchè legittimi , come di radice infetta , sono parimente incapaci de' Feudi veri , e proprij , nelli quali succedono gli eredi legittimi del sangue , sotto nome de' qualj , non vengono gli illegittimi : E ciò non ha dubbio alcuno , mentre la macchia non sia tolta per mezzo di legitimazione ; ma quando questa vi concorra , si distingue tra quella , che siegue per il susseguente ma-

tri-

trimonio : e l'altra per grazia , o dispensa , che volgarmente si dice per rescrutto.

Rispetto alla prima sorte di legittimazione: Quando vi concorrono gli estremi abili , in maniera che per le regole legali abbia luogo la retrotrazione; perchè costi bene della filiazione , e che nel tempo della concezione , tra il padre , e la madre , vi potesse esser valido , e legittimo matrimonio. In tal caso , conforme a tutti gli effetti delle successioni fideicommissarie , ed altre , questi legittimati si hanno per veri legittimi , e niente differiscono da quelli , li quali veramente siano nati di legittimo matrimonio , e così anco succedono ne' Feudi.

Cadendo solamente la difficoltà , quando sia matrimonio celebrato in frode , overo che l'investitura desideri la concezione , o la procreazione in costanza di matrimonio; nel che non si ha legge particolare de' Feudi , ma si cammina con le medesime regole di ragion comune , con le quali si cammina ne' fideicommissi , ed altre successioni pregiudiziali al terzo , e non dipendenti dalla libera volontà del Padre : Bensì che ne' Feudi nobili , e qualificati si cammina in ciò con qualche maggior circospezione .

Quanto poi all'altra sorte di legittimati per privilegio , che si dicono *per rescrutto* , entra la distinzione che : O si tratta di legittimazioni concesse da Magistrati , e da altri inferiori , li quali non abbiano le ragioni di Principe sovrano , con podestà di dispensare alle leggi , e di togliere le ragioni del terzo , ed in tal caso è certo , che questa non basta ; ma se sarà del Principe sotto il principato del quale sia il Feudo , dipende la decisione dalla natura , overo qualità della legittimazione ; attesochè se sia in forma ampla senza qualificazione , o restrizione alcuna , in maniera che il Principe dica restituire l'illegittimo in tutto , e per tutto agli legittimi natali , come se veramente da questi fosse nato , overo procreato , nè per le circostanze del fatto la grazia patifica defetto d'intenzione , o di surrezione ; ed in tal caso basta anche per li Feudi , molto più quando di questi ne faccia anco menzione : In concorso però d'agnati transversali , non già degli altri figliuoli veramente legittimi , e naturali per matrimonio , che però si stima più ampia , e più operativa la legittimazione per il suffeguente matrimonio ; ma se sia qualificata , overo ristretta da qualche clausula , o parola , dalla quale apparisca della volontà del Principe legittimante di non pregiudicar al terzo , allora non basta .

E sebbene a gli altri effetti nelli beni indifferenti (secondo un opinione) la legittimazione ottenuta da un Principe possa giovare per li beni esistenti in altri principati , del che si tratta nel libro decimo de fideicommissi , e nell'undecimo delle successioni ab intestato ;

nondimeno nelli Feudi la pratica pare, che porti il contrario ; che si attenda la sola legittimazione di quel Principe , sotto il dominio del quale sia il Feudo, e non d'altro Principe; ancorchè il medesimo principato avesse qualche sovranità , perchè fosse padrone diretto, e mediato, come inseudante, quando sia Feudo regale, e di dignità con ragione di principato. I

*Degli legitti-
mi, e dell'i le-
gittimati in
questo lib. nel
disc. 15., e
nel l. 2. nel
dis. 148.*

Col medesimo supposto, che non osti in contrario legge, ove-
ro consuetudine, o dispensa particolare, ma camminando con le
leggi generali de' Feudi , sono inabilitati il muto , il sordo, il
pazzo, il reo di lesa maestà Divina , ed umana , il bandito ca-
pitale, lo scomunicato, e simili.

3 Cade però ingegnosa questione ; se concorrendo alla successio-
ne del Feudo individuo persone di due linee, e generi di equal
grado, e sesso , in maniera che tra loro vada solamente atte-
sa la prerogativa dell'età ; e portando il caso , che in una linea,
o genere vi sia il maggior nato , il qual sia sordo , e muto ,
4 overo pazzo, o chierico , o in altro modo inabile ; ed un altro
capace, il quale sia minore d'età a quello dell'altra linea , ove-
ro genere, il quale però sia minore del primo , e sia maggiore
del secondo. Se l'esistenza de fatto del primo, ancorchè inabile,
impedisca il minore dell'altra linea , o genere , in maniera che
dia luogo alla successione del fratello minore; e benchè il caso
non sia stato ancora formalmente discusso, nè deciso ; nondime-
no pare , che l'opinione favorevole a questa linea , dov' è de-
fatto il maggior nato, abbia molto del probabile; attesochè abi-
tualmente la successione si differisce al maggior nato , per l' im-
pedimento del quale , istantaneamente occultando l' acquisto , e
la successione, passi à suo fratello. L

L
*Si accenna
nel disc. 13. e
nella decisio-
ne di Sicilia
in questo li-
bro.*

CAPITOLO DUODECIMO.

Delli pesi, e servizi, a' quali è obbligato il feudatario verso l'infeudante; ed all'incontro delli pesi del Padrone, ed infeudante verso l'infeudato.

S O M M A R I O.

- 1 *Dell'obbligo del servizio personale, che porta seco il Feudo, e se il servizio reale faccia cessare dett'obbligo, overo corrompa il Feudo.*
- 2 *Della pena, che s'incorre per non dare detto servizio.*
- 3 *Se uno sia feudatario di più Signori, a chi sia obbligato più tosto servire.*
- 4 *Il servizio si deve all'immediato più che al mediato.*
- 5 *Dell'obbligo, che ha il padrone di difendere il feudatario; e delle spese, che si facciano per la difesa, o recuperazione dall'uno, o dall'altro, se si repetano.*

C A P. XII.



Econdo le leggi, o le consuetudini generali de' Feudi, dicendosi il feudatario soldato, e fedele dell'infeudante, quindi nasce, che oltre il peso della fedeltà, principalmente è tenuto servirlo personalmente nella guerra; che però da questa necessità del servizio personale è derivata l'incapacità de' chierici, e delle donne, e di quelli, li quali patiscono infermità perpetua impeditiva dell'uso libero de' membri necessario al servizio militare; stimandosi tanto connaturale al Feudo il servizio personale, che quando non si dia, ma che si dia reale in qualche annua prestazione in denaro, o in altra robba, molti credano, che perciò si corrompa la vera, e propria natura del Feudo, e diventi Feudo improvvisto da regolarisi secondo la natura de' beni allodiali indifferenti, conforme di sopra si è accennato.

Questo però (come altre volte si è detto) è un error manifesto; attefocchè nelli principati, per lo più pacifici, come particolarmente è quello del Papa nel suo dominio temporale, l'uso per lo più porta, che il servizio feudale in recognizione dell'infeudante si paghi con qualche annua recognizione reale.

E nelli Regni delle due Sicilie, particolarmente della citeriore, che volgarmente si dice di Napoli, per antica consuetudine si è comu-

comutato in un annua prestazione di denaro, a proporzione della qualità del Feudo, e delle sue rendite, la quale ivi vien chiamata con un vocabolo barbaro *adoa*; nè perciò si corrompe la natura de' Feudi, e propri, nè quelli cessano d'esser tali; mentre tuttavia portano l'obbligo della fedeltà, ed anco quello del servizio personale negli urgenti, e straordinarj bisogni, e particolarmente, quando l'infeudante andasse personalmente all'esercito.

Lasciando il luogo alla verità se quest'obbligo cammini, o nò nell'i Feudi maggiori, e del prim'ordine, li quali si dicono regali, e di vera dignità; mentre per lo più pare che la pratica de fatto provi il contrario.

² Mancando il feudatario dalla prestazione del detto servizio personale, o reale rispettivamente, in istretto rigore incorre la caducità, conforme si dice di sotto nel capitolo 31. dove si tratta delle caducità, e devoluzioni: Però in ciò bisogna deferire al costume, overo alle leggi, e stili del principato, come ivi si accenna, dove si tratta ancora dell'altra caducità, la quale s'incorre per l'inosservanza della fedeltà, la quale da feudisti si dice *fellonia*.

³ Frequentemente il caso porta, che una medesima persona sia feudataria di più Principi; per lo che nasce la questione, s'essendo da essi nel medesimo tempo ricercato a servire, a chi sia tenuto piuttosto ubbidire, e servire; mentre essendo la persona materiale individua, si rende impossibile il potere personalmente servire a due, o più; ancorchè per finzione di legge siano stimate più, e diverse persone formalmente distinte, e tanti quanti sono li Feudi: Attesochè questo cammina bene agli altri effetti capaci della detta finzione, per la quale il Feudo si dice un uomo muto, sordo, e stroppio, il quale non può operare da se stesso, ma opera per mezzo del suo possessore; e però quanti Feudi sono, tante sono le persone. Ma ciò non è praticabile nelle cose meramente personali; poichè la persona naturalmente è una, ed individua, nè contro la verità naturale può operare la finzione della legge.

Questo punto, più per qualche rispetto prudenziale, che per gran difficoltà legale, non è facile a ricevere la decisione; che però se ne riserva il luogo alla verità, ed all'osservanza, overo allo stile del principato: Ma quando si avesse da parlare da puro Legista in astratto, o pure da referire qualche i Legisti ne dicono; pare che concordino più comunemente i Dottori, che debba esser servito quello, il quale sia il Signore naturale della persona per ragione dell'origine, e del domicilio; overo in concorso di più Signori non naturali quello, nel dominio del quale sia il Feudo maggiore, e molto più se fussero più Feudi.

⁴ In concorso poi di più padroni del medesimo Feudo, uno de quali sia mediato, e l'altro immediato, il vassallo, il quale in questo caso,

caso, si dice piuttosto suffeudatario, che feudatario, deve servire il Signore immediato, per esser questo il suo Autore. Quando però fatta la subinfeudazione, gli resti parte di dominio, e di superiorità nel Feudo; non già quando se ne spogli affatto; poichè in tal caso, il mediato resta immediato, secondo la distinzione, della quale si ha nel capitolo 26. sopra li suffeudi.

All'incontro il padrone, overo l'infeudante ha obbligo di proteggere, e di difendere il feudatario; e se per tal difesa facesse delle spese, non le ripete. Anzi se lo stesso feudatario per ricuperare, o per difendere il Feudo facesse spese notabili; in caso di devoluzione, overo passaggio ad altra linea, le ripete, come si dice di sotto nel cap. 33. delle detrazioni; quando però la ricuperazione, overo la difesa porti seco il servizio del padrono diretto, e per conservazione del suo dominio, e sovranità; cioè, che un nemico del padrone, overo un altro occupatore l'avesse invaso, o volesse invaderlo, per rendersene padrone indipendentemente dall'infeudante; non già quando sia la difesa, o ricuperazione per interesse proprio del feudatario; che però la lite pubblica, o privata sia sopra la sola pertinenza, o possesso del Feudo, senza controvertere il dominio, e ragione dell'infeudante nel suo diretto dominio, e sovranità; o pure che siano spese piccole, ed ordinarie, e correnti, che sieno connaturali al Feudo, e da doversi fare con i frutti, e con altri emolumenti del medesimo Feudo. A

A

*Se ne parla
in questo lib.
nel disc. 57.
e 76. e nel 1.
4. dell' Enfi-
teusi nel disc.*

12.



CAPITOLO DECIMOTERZO.

Quali cose caschino sotto l'investitura, e concessione feudale. E particolarmente, se li regali s'intendano conceduti al feudatario, overo riservati all'infeudante. E se essendo conceduti ad uno, passino a gli altri, che ne siano novamente investiti.

S O M M A R I O.

- 1 *Li Feudi regali, e di vera dignità portano una specie di Principato sovrano.*
- 2 *Che cosa resti all'infeudante.*
- 3 *Quali siano li regali maggiori, e se questi spettino a feudatarj anche regali, e di dignità.*
- 4 *Alli Feudatarj minori, che si dicono Baroni, non spettano li regali, e quando ad essi spettino.*
- 5 *Si dichiara in qual caso al Feudatario, overo al Barone spettino anche li regali, ed altre cose, le quali ordinariamente se gli negano.*
- 6 *Della ragione della differenza.*
- 7 *Se le regalie, ed altre prerogative concededute ad un Feudatario passino al successore investito di nuovo dopo la devoluzione.*
- 8 *Che il Feudo sia un uomo muto, e sordo; e degli effetti, che ne risultano, e quali ragioni ritenga il Feudo, non ostante la devoluzione.*
- 9 *Se il titolo s'estingua con la devoluzione del Feudo.*
- 10 *Come si conosca, se la nuova concessione sia come la prima.*
- 11 *Quando le ragioni sieno reali, e quando personali.*
- 12 *Se il proibire la caccia, overo il cacciare in quel d'altri, sia di ragione reale del Feudo.*
- 13 *Se li beni allodiali posseduti dal Feudatario, e devoluti all'infeudante caschino sotto la nuova concessione del Feudo.*



C A P. XIII.

I Ende la decisione di tal questione dalla natura , overo dalla qualità del Feudo : Poichè se sia Feudo regale , e di vera dignità , che diciamo del prim' ordine , con piena ragione di principato ; secondo la distinzione di sopra accennata , in tal caso , quando la legge particolare dell' investitura , o quella del principato , overo l' osservanza , non disponga altrimenti ; per la regola generale così indotta dall' uso , almeno d' Italia , vengono l' imperio , e la piena giurisdizione de' vassalli con li regali , anche maggiori , e connaturali a' Principi sovrani ; attecocchè , per tali vengono stimati questi Feudatarij , li quali perciò hanno nel loro Feudo , o principato tutto quello , che (conforme li Giuristi dicono) abbia l' Imperadore nel suo Imperio ; eccettuatone il dominio diretto , ch' alcuni dicono alto , altri altissimo , per rispetto di quell' alto , che si considera nel medesimo feudatario a comparazione de' suoi Baroni , e suffeudatarij :

2 Restando all' infeudante il detto alto , overo altissimo dominio con quella superiorità , la quale volgarmente si dice sovranità , per distinguere il padrone dal feudatario , e per la recognizione col servizio reale , ovvero personale dovuto secondo la legge dell' investitura , con la facoltà di giudicare sopra la pertinenza del Feudo , e con altre simili remote , e piuttosto abituali , che pratiche , ed effettive giurisdizioni , e prerogative .

3 Poichè sebbene alcuni Giuristi , e particolarmente gli Oltramontani credono , ch' indifferentemente a' feudatarij , ancorchè maggiori , e di vera dignità non spettino alcuni regali maggiori , come particolarmente sono . La facoltà di far guerra publica , overo leghe . L' imporre gabelle . Il dare le reprefaglie . Il dispensare alle leggi . Il togliere la ragione del terzo , e cose simili , delle quali si tratta nel libro seguente de' regali , dov' è la loro sede ; nondimeno per l' uso comune , particolarmente ne' feudatarij maggiori , che diciamo Principi , overo Potentati d' Italia ; la pratica insegnà il contrario ; quando la legge particolare dell' investitura più stretta , overo la legge scritta , o non scritta dell' infeudante ; o la natura del Feudo regolata dall' uso non disponga diversamente .

4 Se poi si tratti de' Feudi inferiori , e più subordinati al Principe infeudante , come sono quelli de' Baroni , anche titolati abusivi , secondo le distinzioni più volte accennate ; in tal caso la regola è in contrario , comprovata anco dalla pratica , ed uso più comu-

comune, che per lo più, quando la legge particolare dell'investitura, ovvero la consuetudine del Feudo, ovvero le leggi del paese non portino altrimenti, li regali non s'intendono conceduti, ma restano riservati al Principe infeudante: Che però li Baroni non hanno l'uso de' regali, se non apparisca il contrario dall'investitura, o da altro privilegio del Principe sovrano; ovvero che ne abbiano un possesso immemorabile, o centenario senza principio vizioso, in vigore del quale sia loro lecito allegare il privilegio, ovvero ogn'altro titolo migliore, conforme si dice nella materia de' regali.

Ciò cammina in quei Feudi, li quali per verità, e de fatto dal Principe si concedono delle sue Città, terre, castelli, e luoghi a suoi vassalli, ovvero ad altri, ch' in questo modo li costituisca tali: ma non già in quei Feudi, li quali sieno tali per una finzione, ed intellettual' operazione della legge, e non per verità naturale; come sono quelle Città, terre, castelli, e luoghi, li quali da qualche signore si posseggano come liberi, ed indipendenti in quel vero allodio, pel quale si riconosca solo Iddio in superiore con tutti i regali, e con altre ragioni di sovrano signore; ma che, o per causa di protezione; ovvero perchè così l'astringa la forza maggiore, o per altro rispetto, riconosca le medesime sue Città, terre, castelli, o luoghi in Feudo da un' altro Principe, giurandogli fedeltà, e riconoscendolo per signore sovrano; poichè ciò opererà bene la traslazione dell' alto, e del diretto dominio con la sovranità, e con altre preeminenze, ma non toglie al possessore i regali, che già possedeva. A

A
In quest'olib.
nel disc. 63.

La ragione della differenza tra l'un caso, e l'altro è chiara, altre volte accennata: Attesochè, nel primo caso, l'infeudante è quello, il quale dona, e concede l'suo all'infeudato, che però la concessione va intesa strettamente, sicchè non abbracci quel ch' è solito andar annesso al Principato, e non concedersi ad inferiori: Ed all'incontro, nel secondo caso l'infeudato è quello, che dona il suo all'infeudante, e però per la medesima ragione la concessione va intesa strettamente, sicchè sia quanto meno è possibile pregiudiziale, bastando, che operi l'effetto, per il quale ciò sia seguito: Quando però la legge dell'investitura, ovvero l'osservanza non porti altrimenti.

Quando poi il caso dia, ch' ad un feudatario si conceda contro detta regola, ovvero contro il solito qualche regalia, o prerogativa; in tal caso cade la difficoltà, se devolvendosi l'Feudo, e questo concedendosi di nuovo ad un' altro, senz'altra espressione, s'intenda dato con le medesime insolite, e maggiori giurisdizioni, e preeminenze. Scorgendosi in ciò qualche variazione tra Giuristi; poichè

sebbe-

sebbene più comunemente concordano nella distinzione, se la concessione sia reale, o personale; cioè che nel primo caso passi al nuovo feudatario, e non nel secondo, quasi che avendo il Feudo acquistato quella prerogativa, sempre la ritenga.

Nondimeno questa distinzione, anco a discorrerla in astratto, ha delle difficoltà, quando si tratti di Feudo già devoluto, in maniera che, dopo consumata la devoluzione, il Principe lo conceda di nuovo; Attesocchè essendo il Feudo ritornato all'antica sua causa, ed unità del principato, si è con quello confuso, appunto come un rivolo divertito dal fiume, overo dal lago, se si stagnasse; non potendosi dare quel Feudo, che importa servitù in potere del padrone, ed inseudante, mentre non può darsi servitù nella robba propria: E per conseguenza non può ritenere quelle prerogative di regalie, overo di giurisdizione, e preeminenze straordinarie, che avesse acquistate contro il medesimo Principe.

Poichè sebbene, conforme si è di sopra accennato, il Feudo si dice un uomo muto, e sordo, il quale parla, fente, ed opera per mezzo del feudatario, come suo ministro, ed organo, sicchè non cessa il suo essere già acquistato, che tuttavia conserva anche per il tempo, che per lite trā successori, overo per altro accidente stesse senza possessore: Appunto come sonole Chiese in tempo di sede vacante, o impedita per morte, o per assenza del Prelato; nondimeno ciò cammina bene finchè duri, e sia in essere la qualità, ed essenza di Feudo, perchè duri l'investitura B; ma non già quando questa sia spirata, mentre in tal caso quel Feudo si dice morto: Che però, quando il Principe lo concede di nuovo, questo farà un uomo diverso nuovamente creato, ritenendo solamente quelle ragioni reali contro i terzi, le quali compatibilmente possano ritenersi anche dallo stesso Padron diretto.

Camminando lo stesso nelli titoli, o nelle dignità, attesocchè con la devoluzione si estinguono, overo si supprimono, non potendosi dar il caso, che della stessa Città o luogo uno sia Re, o Principe sovrano, e ne sia anco Duca, Marchese, o Conte. C

Giova nondimeno la distinzione all'effetto di regolare la volontà dell'infeudante, e la natura della nuova infeudazione: Attesocchè, quando questa si faccia nella forma generale, e solita con tutte le ragioni già spettanti al Feudo, in tal caso s'intendono concededute anco le giurisdizioni, e le regalie, ed altre preeminenze, ancorchè straordinarie, ed insolite, le quali siano reali; ma non già i titoli, e le dignità, quando non si esprima; non ostante ciò che alcuni malamente dicano in contrario.

B
*Di questo ca-
so si discorre
nel lib. 3. del-
le preeminen-
ze nel dis. 26*

C
*In questo lib.
nelli disc. 9.
40., e 61.*

La difficoltà maggiore però consiste nel fatto, ed applicazione; cioè quando la concessione di queste cose insolite, e non connaturali sia reale, o personale; ed in ciò come questione di fatto, e non di legge non può darsi regola certa, e generale, dipendendo la decisione dalle circostanze particolari del fatto, dalle quali v'è regolata la verisimile volontà del concedente.

Con la stessa regola camminano quelle ragioni, e giurisdizioni, o prerogative, che il possessore del Feudo avesse acquistate contro un terzo; se passino, o no col feudo all'infeudante, ovvero al successore; attesochè, se l'acquisto è reale, passerà, ma non già quando sia personale. Come per esempio: soleano li vasfalli far alcuni servizj al feudatario padrone immediato, de qua' si tratta nel libro seguente de' regali nel capitolo, nel quale si parla dell'angarie, e perangarie; che però nasca il dubbio, se devolvendosi il Feudo, si debbano li medesimi servizj anco al padrone diretto, o alli suoi officiali, ovvero al successore; e la decisione dipende da detta distinzione della ragion reale, o personale. **D**

*In questo lib.
nel discor. §1.*

Con la medesima distinzione si decide l'altra questione, se la facoltà di proibire la caccia, ovvero la pescaggione, o pure di far luna, o l'altra in quell'altri, passi al successore, così del Feudo, come de luoghi, nelli quali sia la caccia, o pescaggione, come di ciò si tratta nel detto libro seguente de' regali in quel capitolo, nel quale si discorre della podestà, ovvero della ragione di proibire.

Parimente nasce dubbio, se essendosi col feudo devoluti al Principe altri beni liberi, ed allodiali, li quali dal feudatario con diverso titolo si possedeano nel Feudo, questi s'intendano conceduti anco in Feudo: e la regola è negativa nello stesso modo, che negli altri casi detti di sopra con la presunzione della personalità più che della realtà; quando non apparisca dell'animo di concederli; e quest'animo, non concorrendovi prove espresse, può anche desumersi da congetture, e presunzioni, particolarmente dalla quantità del prezzo; o pure se ne preceda, o no la formale incorporazione. **E**

*Nel disc. 2. e
§6. di questo
libro.*

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Della giurisdizione, ed imperio, ed altre prerogative del feudatario.

S O M M A R I O.

- 1 Che la giurisdizione non sia necessariamente annessa al Feudo, ma possa esser di diversa natura.
- 2 Si danno gli esempi, che il Feudo sia d'uno, e la giurisdizione sia d'un altro.
- 3 Quando la giurisdizione sia annessa al Feudo; qual, e quanta sia.
- 4 Quali casi non cadano sotto la giurisdizione de' Baroni.
- 5 Della prerogativa del feudatario d'esser primo cittadino nella falcata di pascolare, e d'aver altre ragioni di cittadinanza.
- 6 Delli servizi, che il feudatario può esigere da' vassalli.

C A P. XIV.



A giurisdizione col mero, e misto imperio ne vassalli non è cosa necessariamente annessa al Feudo; che però può darsi il Feudo in potere d'uno, e la giurisdizione in potere d'un altro, overo in potere dell'infeudante; o pure che il medesimo feudatario abbia da uno il Feudo, e da un altro la giurisdizione in allodio, o anche in Feudo. A

In questo lib.
nelli disc. 61.
e 62.

A

Il che insegnava frequentemente la pratica nel Regno di Napoli; atten-
focchè molti luoghi abitati per concessioni Regie in Feudo, o in allodio
sono posseduti da Chiese, e da Monasterj senza la giurisdizione crimi-
nale, o mista, la quale resta in potere del Re, overo da questo si dà
in Feudo ad un altro, conforme altrove di sopra si è accennato; ed alle
volte la stessa Chiesa, o Monasterio cerca d'acquistarlo in persona fidu-
ciaria di qualche vassallo, o altro confidente, che ne sia capace.

Ma quando col Feudo vada annessa la giurisdizione con l'impe-
rio; in tal caso, quale, e quanta questa sia, e con che preeminen-
ze, non vi si può dare certa regola generale, dipendendo dalle leg-
gi, o dagli stili particolari de varj principati; e quando cessino le
leggi, overo gli stili particolari, in maniera che bisogni ricorrere
alla ragion commune; in tal caso la regola generale porta la deci-
sione con la più volte accennata distinzione della qualità de' Feudi,
cioè se siano regali, e del prim' ordine; poichè in tal caso portano tutto

S 2 quello,

quello, che compete al Principe nel principato col totale merò, e misto imperio, e con li regali anche maggiori.

Se poi siano Feudi inferiori, e subordinati al Principe sovrano, in tal caso viene anche l' mero, e misto imperio, e la piena giurisdizione così civile, come criminale, e mista; ma subordinata all'appellazioni, e ricorsi al Principe, ed a' suoi Tribunali; nè vengono li regali, tra li quali si annovera il rimettere banditi, e far grazie pure di pene capitali, quando le leggi particolari, o l' uso del privilegio non lo porti, sicchè lo stile vi ha gran parte.

Cóm' anche tal giurisdizione non entra in alcuni delitti, li quali si stimano di ragion pubblica, e peculiare del Principe: Come 4 sono: Li delitti di lesa maestà Divina, ed umana: L'escavazione de' tesori, ed altre cose spettanti al Principe: La moneta falsa: La contravvenzione di quelle leggi, che riguardano le ragioni particolari del Principe sovrano: E, secondo un'opinione, la grassazione di strade pubbliche di prima classe, che volgarmente si dicono maestre, e regali, overo consulari, o militari, e simili.

Ed in ciò parimente non può darsi regola, per la varietà delle leggi, o degli stili particolari de' principati, anzi delle provincie, o presidati nello stesso principato, dalli quali parimente dipende la materia dell'appellazioni, o de' ricorsi: E se in pregiudizio della giurisdizione del feudatario, si possa di consenso eleggere il foro del Principe, con altre questioni, le quali cadono sotto il libro terzo, dove si tratta della giurisdizione, e competenza del foro, essendo ivi la sede di questa materia.

Porta anco il Feudo molte prerogative al feudatario, cioè nell' 5 essere stimato primo cittadino, e di godere tutte le prerogative di cittadinanza, particolarmente nella facoltà di pascolare, e di acquare con li suoi animali, e legnare ne' boschi comunali, e di aver altri usi, li quali competono a' cittadini; E quest' uso per ordinario è causa di molti litigj tra il feudatario, e li vassalli; poichè i Baroni, per essere per lo più ricchi, e potenti, per avidità di maggior lucro; applicandosi all'industrie d' animali, vogliono as-

B forbire tutti li pascoli, e privarne i vassalli. Onde alcuni Dottori 6 spariscono nel lib. 4. altrimenti quanto due, ed altri che sia materia arbitraria da decider nel disc. 35. si, secondo la qualità del luogo, quantità del territorio, e numero 36. ed in merito de' cittadini. Deve però molto differirsi alla consuetudine questo libro ne. B

Dall' uso parimente de' luoghi, overo delle leggi, e stili de' 6 principati, nascono l' altre prerogative, che vogliono avere li Baroni, e feudatari sopra li vassalli nelli servizi, li quali si esplicano col

col termine d'*angarie*, e *perangarie*, ed in altre cose simili, molte delle quali s'accennano nel lib. seguente de' regali, nel cap. nel quale si tratta di questa materia, in maniera che quando vi sia l'uso legittimo, bisogna a quello deferire; ma quando dett'uso non vi sia, overo, che questo si stimi illecito, sicchè li convenga piuttosto il nome di abuso; in tal caso, secondo le regole generali delle leggi così comuni, come feudali non si devono alli Baroni, e feudatarij inferiori, li quali non abbiano le ragioni di Principe, essendo di ragione regale; quando il privilegio del Principe, o l'antico possesso immemorabile, o centenario, non vizioso, non lo conceda: E quando ciò nasca dall'uso, e possesso, cade il sopracennato dubbio, se sia reale, o personale; attesocchè nel primo caso passa al successore, overò al padron diretto, ma non già nel secondo, come si è detto: E per lo più sogliono darsi questi servizi al feudatario per affezione personale; e per conseguenza non passano col Feudo. C

C
Nel detto disc.
51. di questo
libro.



CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Della proibizione d'alienare, o d'obbligare il Feudo per contratti, o per altri atti fra vivi. E che cosa venga sotto il nome, o vocabolo d'alienazione proibita. E particolarmente della transazione, e della locazione, oltre la vendita, ed altri atti di vera, ed indubbiata alienazione.

S O M M A R I O.

- 1 Quali siano le alienazioni, che chiaramente sono proibite nei Feudi.
- 2 Quando la locazione sia proibita.
- 3 Come nella locazione de' Feudi si debbano ragguagliare gli anni.
- 4 Se la transazione sia alienazione proibita; si distinguono più casi.
- 5 Della differenza del padron diretto, e de' successori nel Feudo in questo proposito di transazione.
- 6 Del compromesso.
- 7 Della divisione.
- 8 Che il servizio del Feudo sia dovuto da ciascun Feudatario, nonostante la divisione.

C A P. XV.



OL più volte accennato presupposto, che si tratti di Feudi veri, e propri, li quali si debbano regolare con le leggi Feudali, non già de' feudi corrotti, ed impropri, li quali in sostanza hanno più dell'allodio, che del Feudo, laonde vadano regolati con la ragion comune; generalmente vien proibito ogn' atto, il quale porti non solamente la totale, ed effettiva traslazione di dominio del Feudo da uno all'altro, come sono la compra, e vendita, permuta, la dazione in soluto, e la donazione, ma ancora ogn' atto, il quale importi reale, ed effettiva traslazione della cosa da uno all'altro, se non nel dominio totale, almeno in quello, che si dice subalterno. Come sono l'enfiteusi, il livello, la censuazione, e la locazione perpetua. Riservandosi a particolar' ispezione la suffeudazione.

Come

Come anche sono quegli atti, li quali importino traslazione di qualche ragione reale sopra il Feudo, ancorchè il dominio, ed il possesso naturale restino in potere del feudatario: come sono l'imposizione di servitù prediale, ed anche mista dovuta dal Feudo alla persona, o l'imposizione de' censi consignativi, ed altri atti simili.

² E perchè sotto questa proibizione cade anco la locazione a lungo tempo; quindi entra la questione quando debba dirsi tale a quest'effetto: Ed ancorchè varie siano le opinioni anche nelli beni ecclesiastici (nelli quali però oggidì la questione è già sopita; perchè eccedendo il triennio, casca sotto la proibizione); tuttavia nelli Feudi ancor dura.

Si crede però comunemente ricevuta in pratica l'opinione, che la locazione a lungo tempo, e conseguentemente proibita sia quella, la quale si faccia per anni dieci: sicchè, quando sia minore di questo spazio, non cada sotto la proibizione.

Bensì che più probabilmente in questa materia de' Feudi, non pare, ch'entri quella considerazione, la qual'è solita farsi nella locazione de' beni ecclesiastici, o simili, sopra la regolazione dell'anno dall'intiera raccolta di tutti li frutti, ma che vada atteso l'anno corrente, il quale si dice astronomico, overo solare, costituito di trecento sessantacinque giorni: Attesocchè, essendo il Feudo una università, la quale abbraccia molte sorti di robbe produttive de' frutti in tempi diversi, e particolarmente delle selve cedue, le quali richiedono un lungo spazio di trenta, ed anche di cinquant'anni per taglio, se si dovesse aspettare il circolo dell'intiera raccolta di tutti li frutti, per la quale si costituisse un'anno, si darebbe l'affordo, che un Feudo si potesse affittare per più secoli; che però importerebbe una specie di formal alienazione: E tale pare che sia l'uso, e la pratica comune. A

Nella transazione variano i Dottori, se cada sotto questa proibizione: Però secondo la più probabile opinione, si devono distinguere gli effetti, a' quali di ciò si tratti; attesocchè, se si tratta per l'incoso delle pene, si stima più vero, che quando non vi sia una mala fede, e frode chiara, in maniera che il termine, o vocabolo di transazione sia affettatamente apposto per palliare l'alienazione proibita, quella non sia compresa, per la regola, che per isfuggir la pena, basti ogni causa, tale quale si sia, ancorchè erronea, o in altro modo infossistente, in maniera che al medesimo transigente, overo a' suoi eredi fosse licito d'impugnar l'atto.

Quanto poi all'effetto della validità dell'atto, e se sia obbligatorio, ed operativo, o no; nelli due Regni di Sicilia, ultra, e

citra

A

Di quest'arregolazione d'anni si parla nel libro 7, nel titolo delle alienazioni, e de' contratti proibiti, ed altrove.

citra il faro, per una legge , o costituzione particolare, la quale molto più strettamente proibisce ogni alienazione di quel che facciano le leggi Feudali, và senza dubbio compresa la transazione, anche in ordine a non obligare il medesimo transigente , o suoi eredi, quando non vi concorra l'assenso regio ; essendo ivi ricevuto, che in ogni contratto, ed alienazione sopra i Feudi si dia la penitenza , e la libera facoltà di rivocare l'atto senza obbligo alcuno di rifare l'interesse, come a basso si dirà; che però cessano tutte quelle questioni , le quali entrano in termini della ragion comune Feudale.

Attesa poi la detta ragion comune , e trattando de' termini, e casi generali, alli quali non osti legge scritta , o non scritta particolare, si cammina con la distinzione di quattro casi . Il primo se si tratti ad effetti pregiudiziali ad esso feudatario . Il secondo se in pregiudizio del successore particolare , il quale con legitimo titolo corroborato dall'assenso del padrone abbia acquistato il Feudo. Il terzo se in pregiudizio del successore del Feudo antico di patto , e providenza , in maniera che venga con le proprie ragioni dell'investitura independentemente dal transigente . Ed il quarto, se in pregiudizio del padron diretto.

Al primo effetto quando la transazione non sia impugnabile per il medesimo transigente , overo per il suo erede, secondo li termini generali della ragion comune, anche in robbe , e materie indifferenti, come suole occorrere, o per capo di lesione , o di falso presupposto, o di mancante dubbietà , o di non comprensione , come si osserva nel lib. 7. nel titolo delle Alienazioni , e contratti proibiti, ed'altrove; in maniera che per altro la transazione sia valida , ed obbligatoria ; in tal caso non pare , che a rispetto del transigente , o del suo erede in questa materia de' Feudi vi sia diversa , e particolar disposizione.

Nel secondo, se la transazione sia fatta dopo l'alienazione validamente fatta ad un'altro , non cade dubbio alcuno , che non vaglia, e non pregiudichi.

Nel terzo, quando la transazione s' impugni dal successore , il quale venga per ragion propria, come chiamato dall'investitura independentemente dal transigente , e non abbia per altro la qualità ereditaria del transigente negli altri suoi beni indifferenti , in maniera che non gli osti l'obbligo, che la legge dà ad un'eredità di non poter impugnare il fatto di quello , del quale possegga la robba . Ed in tal caso per termini generali (prescindendo dalle dette leggi , e stili particolari de' sudetti Regni, o simili) la decisione dipende dalla medesima distinzione generale , la quale , secondo la più comune , e ricevuta opinione , si ha in termini di ragion comune in ogni altra

altra materia indifferente, e particolarmente con più frequenza in occasione della materia fideicommissaria; cioè, che quando la transazione sia fatta con buona fede, obblighi il successore, ancorchè venga per la persona, o ragione propria indipendentemente dal transigente, non già quando sia con mala fede: Che però le questioni sopra ciò si restringono all'applicazione di detta distinzione, e quando si verifichi l'una, o l'altra parte.

Per giudicar dunque se vi sia la buona, o la mala fede, si deve vedere a chi, in dubbio, assista la regola, o la presunzione; se più tosto alla buona, che alla mala fede; essendo questa la natura, ed operazione della regola, o della presunzione legale, che fonda l'intenzione di quello, al quale assiste, e trasferisce il peso di provar il contrario all'altra parte.

Sopra questo punto dunque se, ed a chi assista la presunzione, si scorge qualche varietà d'opinioni, e vi sono probabili argomenti per l'una, e l'altra parte: Attesocchè quelli, li quali tengono le parti del feudatario successore, dicono che avendo questo la regola di non esser obbligato a quel che si sia fatto dal suo predecessore, dal quale non ha causa, ne dipendenza, quello, il quale pretende la limitazione, la deve provare: Ed all'incontro gli altri si fondano nella regola, o presunzione generale, la quale assiste alla buona fede, ed alla validità dell'atto in esclusione del delitto.

Tuttavia queste generalità sono troppo vaghe, nè si deve nel giudicare camminare con loro solamente, ma si deve vedere se vi sia, o nò la buona fede, la quale nasce dalla probabile incertezza, o dubbietà dell'evento della lite, sicchè vi sia un giusto timore della perdita totale, o del danno molto maggiore, onde possa dirsi, che il possessore del Feudo, o del fideicomisso, o di cosa simile si sia in ciò portato da prudente padre di famiglia; facendo le parti di buon amministratore nel metter in sicuro per sé, e suoi successori una parte di qualche sia in lite, per non perder il tutto: E conseguentemente non vi si può dare regola certa, e generale; mentre ciò dipende dalle circostanze del fatto di ciascun caso, e dalla qualità della lite, dalla quale vada formato il giudizio, se quel che si rimette all'altro transigente, sia prezioso proporzionario dell'incerto evento della lite, o nò.

Ma perchè sopra questo articolo, anco in detto caso di buona fede si scorge tra' Giuristi qualche varietà d'opinioni; poichè alcuni indifferentemente negano questa facoltà d'obbligare il successore; e questa opinione si tiene nelle Spagne in quei majoraschi nella maniera, che ne' detti Regni dell'una, e l'altra Sicilia si tiene nelli Feudi: Ed altri distinguono se il Feudo riceva, o non riceva divisione; o

pure se questo si rilassi, o si ritenga. Quindi segue, che la decisione andrà regolata secondo quell'opinione, la quale sia più ricevuta nei Tribunali maggiori di que' principati, o luoghi, nelli quali sia la quistione.

In caso poi, che cessando questa limitazione, entri l'accennata regola, che la transazione non obblighi il successore; quando il caso portasse, chi el successore fosse erede degli altri beni indifferenti del transigente; in tal caso, se la nullità non sia più che manifesta con chiara resistenza di legge non potrà, come si è detto, impugnare il fatto del suo autore, secondo la più ricevuta opinione.

Bensì che, quando detta chiara nullità vi concorra, si potrà impugnar l'atto per quel che spetta al corpo, e sostanza del Feudo, ma farà tenuto con gli altri beni a risar l'interesse all'altra parte, quando le leggi, o li stili particolari del paese non dispongano altrimenti.

Nel quarto caso, nel quale si tratti, se la transazione fatta dal feudatario possa obbligare il padron diretto. Quando la transazione apporti pregiudizio reale al Feudo, il quale perciò riceva diminuzione, o divisione, overo perdita di maggiori prerogative, o servitù, e peso reale; in tal caso si crede concordemente, che non obblighi il padrone, senza badare alla detta distinzione della buona, o della mala fede.

La ragione della differenza trà questo caso, ed il precedente è chiara; attesocchè in quello l'interesse del successore non è presentaneo, ma consecutivo, e più sperato, che certo, e presente; che però il possessore del Feudo si dice legittimo contradittore, ed amministratore; in maniera che, se proseguendosi la lite, fusse nata la re giudicata a favore dell'altra parte, questa obbligherebbe anche li successori, quando non vi concorresse vizio di collusione, o di gran trascuragine nella difesa della causa; e conseguentemente, venendo stimata la transazione una specie di regiudicata, entra la medesima ragione.

Ma non è così nell'altro caso, attesocchè il padrone diretto si dice d'aver l'interesse presentaneo, il quale è certo, e coeguale, in maniera che la re giudicata, e gli altri atti, li quali sopra il dominio diretto, o sopra le ragioni del Feudo seguissero contro il feudatario, resterebbono di niun vigore, e pregiudizio contro il padrone diretto; e conseguentemente, per la medesima ragione, non gli deve pregiudicare la transazione.

Se poi questa non portasse diminuzione, o alterazione del Feudo; e che il feudatario con buona fede, e con giusto motivo facendo parte di diligente padre di famiglia, e di buon amministratore per ovviar al maggior danno, che dall'evento della lite potrebbe risultare anco al padron diretto, così mettendo in sicuro

curo il suo dominio, pagasse qualche somma di denaro, o desse altra ricompensa del suo; in tal caso, seguendo la devoluzione, potrà pretendere dal padrone la rifezione di quel che ridondi in suo utile, come specie di miglioramento, e con quell'azione, o equità, che li Giuristi dicono de' negozj ben amministrati, overo di versione in utilità. B

Con li medesimi termini della transazione per ordinario vanno regolati quelli del compromesso; e conseguentemente entrano le medesime distinzioni, e proposizioni. C

Per quel che poi spetta alla divisione. Quando si tratti di Feudi, li quali siano di loro natura individui, come sono i regali, o di vera dignità; e generalmente quelli, li quali si dicono di vfo, o di ragione de' Franchi, secondo la distinzione accennata di sopra al capitolo 2.: in tal caso non cade dubbio alcuno, che questa sia alienazione proibita; attesocchè importa una formal scissura, ed alterazione della natura del Feudo: Eccetto quell'impropria divisione, o dismembrazione, la quale ne' casi permessi seguisse per causa di subinfedazione, della quale si tratta di sotto. D

Quando poi si tratti di Feudo dividuo; del dominio, e possesso del quale siano capaci più persone; o perchè la dividuità dipenda dalla natura del Feudo, il quale sia di costume, o di ragione de' Longobardi; ovvero perchè ne sia dividua la sola comodità, ed il godimento, ancorchè la sostanza sia individua, secondo la consuetudine di Lombardia; in tal caso, quella trà i legittimi possessori, e compresi nell'investitura non ha proibizione alcuna; Purchè però la divisione non si faccia in maniera, che possa apportare pregiudizio alcuno al padrone diretto, a rispetto del quale il Feudo abitualmente resta individuo, ed unico. E

Appunto come si considera un podere, il quale si dia in affitto, o con altro contratto a più compagni, li quali formino un corpo sociale rappresentante una persona intellettuale; poichè possono fare trà loro quella divisione, che vogliono per il modo di coltivarlo, o dell'amministrarlo, e pigliarne i frutti; ma a rispetto del locatore il suo dominio, e possesso resta unico, ed individuo.

E quindi nasce, che per lo servizio personale, o reale, il padrone ha l'azione contro ciascuno al tutto (che li Giuristi dicono *in solidi*) ed il mancamento di uno, o di alcuni in pagare il censo, o altra cognizione pregiudica a gli altri, come abbasso si dirà in quel cap. nel quale si tratta delle caducità, e devoluzioni.

Di questa materia della transazione si tratta in questo lib. nel disc. 49., e frequentemente nel titolo de' Feudi.

C

Nello stesso discorso 49.

D

Nel disc. 1. di questo lib., ed altrove.

E

Nel disco. 3. di questo libro.

CAPITOLO XVI.

Del pegno, e dell'ipoteca; se siano proibiti, e del concorso de' creditori.

S O M M A R I O.

- 1 Del pegno; se importi alienazione proibita.
- 2 Dell'ipoteca generale, e della speciale.
- 3 Del concorso de' creditori sopra il Feudo.
- 4 Se quel che si dispone nel corpo del Feudo cammini nel prezzo.
- 5 Se ne' Feudi si dia la separazione de' beni.

C A P. XVI.



L pegno vero, e naturale di fatto, il quale si dice, quando la roba impegnata veramente si dia in mano del creditore, che ne abbia quel possesso naturale, che li Giuristi dicono *detentazione*; parimente cade senza dubbio sotto questa proibizione; ancorchè sia colorito dal precario, o d'altra cautela, la quale in fatti importi formalità di parole contro la realtà del fatto naturale, secondo il quale il Feudo sia veramente posseduto, ed amministrato dal creditore.

Ma quando si tratti di pegno finto, ed improprio, il quale da Giuristi si esplica col termine, o vocabolo d'ipoteca in maniera che la natural possessione, ed amministrazione de fatto continuu nel feudatario debitore, onde sia una sola obbligazione verbale; in tal caso si scorge qualche varietà d'opinioni, tra le quali la più vera si crede quella, che distingue tra l'ipoteca speciale, e la generale: Attesocchè, quanto all'ipoteca speciale, stà comunemente ricevuto, che sia proibita, e cada sotto l'alienazione, nello stesso che li Canonisti trattano la medesima questione circa la proibizione dell'alienazione de' beni di Chiesa, conforme si discorre nel libro settimo, dov'è la sede di questa materia d'alienazioni, e contratti proibiti.

Se poi si tratti dell'obbligo, o ipoteca generale di tutti li beni, senza specificazione de' feudali; in tal caso cadono due questioni l'una di volontà, cioè se si sia avuto animo di comprender il Feudo sotto questa generalità; E la regola è negativa, ogni volta che le congetture, o altre circostanze del fatto non ne inducano la limitazione: E tra l'altre circostanze, si suole più frequentemente considerare quella se detta ipoteca non sia verificabile in altra sorte di bene -

L'altra

L'altra è la questione della podestà, sopra la quale cade maggior dubbiezza, e varietà d'opinioni: Ma parimente la più vera e probabile si crede quella, la quale distingue tra la proprietà, o sostanza del Feudo, ed i frutti di quello; cioè che l'ipoteca abbracci questa seconda parte, e non la prima; in maniera che al creditore non s'acquisti ragione alcuna reale sopra il corpo, o sostanza del Feudo, né gli competa quell'esercizio dell'ipoteca, mediante il quale (quando questa sia ben impressa) possa il creditore far eseguire, e subastare la robba ipotecata; poichè in tal modo sarebbe indirettamente permettere quel, che direttamente è proibito.

E quindi risulta la decisione sopra il concorso de' creditori del feudatario circa la loro anteriorità, o poziorità; quando il Feudo sia di tal natura, che resti affetto a detti debiti, e possa essere eseguito, e subastato anche in pregiudizio de' successori, come occorre nelli Feudi ereditarj, ed anche nelli misti, nelli quali il successore debba avere la qualità ereditaria del debitore: Attesocchè li creditori, a quali il Feudo sarà obbligato con l'assenso del padron diretto, sono preferiti a gli altri creditori, ancorchè anteriori, e privilegiati, li quali non abbiano detto assenso. A

Anzi tra li medesimi, li quali abbiano l'assenso, l'anteriorità sarà regolata da questo; in maniera che, se un creditore posteriore avrà l'assenso prima dell'anteriore, farà preferito, ancorchè l'altro ottenga l'assenso dipoi: attesocchè il tempo, o l'anteriorità di questo si deve attendere per la ragione, che allora s'imprime l'ipoteca, e si acquista la ragion reale sopra il corpo, o sostanza del Feudo a suo favore.

Come anche quei creditori, li quali hanno l'assenso, possono essercitare quell'azioni, o rimedj, che la legge concede all'ipoteca validamente costituita; così nel far eseguire, e subastare il Feudo, o suoi membri, come anche nell'esercizio de' rimedj, o interdetti reali, li quali da' Giuristi si dicono *in rem* scritti, o rei persecutorj anco contro un terzo possessore con titolo particolare traslativo di dominio; le quali cose tutte si negano a quei creditori, li quali non hanno l'assenso, ed alli quali non si dà altro rimedio, se non di poter sforzare nell'azione personale, o coll'officio del Giudice il feudatario debitore, o il suo erede a vendere il Feudo, acciò dal prezzo, il quale se ne ritraerà, possano esser sodisfatti; ma non già si concede loro esercizio d'azione, o rimedio reale. B

Credono alcuni, che questi privilegi de' creditori con l'assenso contro gli altri, ancorchè anteriori, li quali non l'abbiano, camminino solamente nel corpo del Feudo, ma non già nel prez-

A

*Di tutto ciò si discorre in que
sto lib. nel dis.
78., e nel lib.
4. dell'enfiteu-
si nel disc. 58.,
e nel lib. 8. nel
dis. 13. & 151.*

B

*Nel disc. 21.
di questo lib.,
ed in altri di-
scorsi di sopra
accennati.*

zo di quello, per la ragione, che il prezzo del Feudo non sia feudale, ma venga stimato come roba libera, ed allodiale: Però in ciò si scorge qualche equivoco; attesocchè ciò cammina, quando il Feudo si sia dal feudatario debitore, o dal suo erede venduto con autorità privata ad un terzo, il quale imprudentemente abbia pagato il prezzo senza riserva del rigresso a quello contro ogni un in caso d'evizione, o molestie; in maniera che alli creditori con l'assenso resti libero l'adito, e l'esercizio della loro ipoteca contro il medesimo Feudo, e suo possessore: Ma non già, quando la vendita segua per autorità di Giudice ad istanza de' creditori, ad effetto che possano questi esser soddisfatti de' loro crediti dal prezzo. Overo, che in caso di vendita privata il compratore si sia riservato il libero rigresso al suo prezzo in caso d'evizione, o di molestie; attesocchè nell'uno, e nell'altro caso il prezzo assume la natura del Feudo, in luogo del quale è surrogato; e conseguentemente entra lo stesso ordine, o concorso, il quale cammina nello stesso Feudo; poichè non farebbe altrimenti praticabile la soddisfazione de' creditori: Ed in ciò conside-

*Nel detto disc.
58. dell'enjt.
e nelli detti
disc. 13., e
151. del cre
dito, e debito,
ed altrove.*

ste l'equivoco chiaro di coloro, li quali generalmente, e nella sola lettera attendono detta proposizione; attesocchè questa è vera ne' suoi casi, che il prezzo del Feudo non sia feudale, ma va intesa con detta distinzione. C

Come anche è tanto vera la proposizione di sopra accennata, che li creditori posteriori con l'assenso sopra li Feudi, e loro prezzo sono preferiti a gli anteriori, li quali non lo abbiano, o che l'abbiano posteriore. Che sebbene per ragione comune li creditori del morto, ancorchè posteriori, e meno privilegiati nelli beni del medesimo morto, vincono li creditori, ancorchè anteriori, e privilegiati dell'eredità per il beneficio, che dà la legge della separazione de' beni, e de' patrimonj; nondimeno un'opinione, la quale (ancorchè molto contraddetta) si presuppone più ricevuta nelli Tribunali del Regno di Napoli, tiene il contrario nelli Feudi, in maniera che indistintamente l'assenso dia l'anteriorità anche in questo concorso, senza che possa giovare il detto beneficio della separazione de' beni.

Questa opinione secondo i termini della ragione comune, ed anco per un certo discorso naturale pare molto dura, in maniera che in occasione di disputar il medesimo articolo nella Corte Romana, e particolarmente nella Congregazione de' Baroni sopra il concorso de' beni giurisdizionali (li quali, benchè non feudali per l'assai stretta proibizione d'alienare risultante dalle costituzioni Apostoliche, van regolati con medesimi termini) non è stata ricevuta: Nondimeno, attendendo li veri termini particolari di questa materia

materia, non ha dell'improbabile per la medesima ragione, che generalmente milita negli offizj, ed in altre cose di ragion regale, delle quali sia proibito il libero comercio tra privati senza l'assenso del Principe, o di altra persona: Cioè, che il creditore, o altro contraente, il quale fa l'atto con l'assenso, si dice seguitare principalmente la fede publica del Principe, e non la privata del debitore, o di altro contraente. Che però, quando uno ha da contrattare sopra Feudi, e simili robbe prohibite, usa le sue diligenze nelli registri publici; attesocchè non ritrovandovi assenso spedito per altri, così si certifica d'esser il primo, il quale legittimamente acquisti ragion reale sopra il Feudo, e però s'induce a contrarre, che per altro non farebbe, seguitando (come s'è detto) principalmente la fede publica del Principe, o del padrone.

Pure in ciò, come in questione disputabile, non può darsi regola certa, e generale, ma bisogna deferire allo stile de' Tribunali del paese: Ma quando questo manchi, pare che debba aversi molto riguardo a detta ragione, camminando con i termini speciali di questa materia, e non con li generali della ragion comune in beni indifferenti; poichè molte cose stabilite dalla ragion comune non camminano in queste materie feudali. D

E fra gli altri esempi, li quali sopra ciò si potrebbero addurre, lo abbiamo in materia della simulazione, la quale sempre cede alla verità, ed in concorso di questa la finzione non si attende: E nondimeno nelli Feudi questa regola non entra: Che però se si acquista il Feudo in persona di uno con denaro d'un altro, il quale veramente abbia voluto acquistarlo per se stesso, ed a suo comodo; ottenendone per maggior cautela espressa dichiarazione dalla detta persona, in cui canti la concessione, o l'acquisto; nondimeno, ciò nonostante, si stima per feudatario la suddetta persona, ancorchè fiduciaria, e simulata; poichè si attende solamente quello, che è scritto ne' libri publici del Padrone, nello stesso modo, che nel libro seguente de' regali si dice degl'offizj. E

D
Nel lib. 8. del credito, e debito nelli discorsi 13. 27. e 151.

E
In questo lib. nel disc. 7. 24. 36. e 106.



CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Se il Feudo si possa dare in dote; e per quella si possa obbligare. E dell'alienazione della comodità.

S O M M A R I O.

1 *Della dote; se sia alienazione proibita.*

2 *Quando il padrone del Feudo possa ingerirsi nel matrimonio della feudataria.*

3 *Dell'alienazione de' frutti, o della comodità.*

4 *Se il marito della feudataria diventi Barone; o della Principeffia diventi Principe.*

C A P. XVII.

Nel contratto della dote si scorge anche gran varietà d'opinioni; se caschi, o nò sotto detta proibizione d'alienare. Poichè nelli suddetti regni delle due Sicilie, per le loro leggi particolari, per le quali è assai più strettamente proibita l'alienazione, di quel che sia per la ragion comune de' Feudi, indifferentemente l'atto è proibito, ancorchè il Feudo si desse in dote come specie inestimata; in maniera che il dominio resti in potere della donna feudataria: Attesocchè, acquistandosi al marito nelli beni dotali quel dominio, che i giudici questo lib. Nel disc. 20. di questo lib. risti dicono utile, o subalterno, questo importa specie di divisione, o di servitù del Feudo, e conseguentemente l'ampiezza di nel disc. 146. del lib. 6. della dette leggi particolari cade sotto la proibizione secondo l'opinione ivi comunemente, e fermamente ricevuta. A

Nelli termini poi generali della ragion comune de' Feudi: La più vera distinzione si crede essere, che la proibizione abbracci solamente il caso, quando il Feudo si dia in dote estimato; mentre quest'atto contiene sotto di se un contratto di compra, e vendita: Non già quando si dia inestimato, o dalla medesima donna feudataria, overo da suo padre, o fratello; quando però ella ne sia capace, perchè sia compresa nell'investitura: Purchè non vi si faccia patto di lucro a favore del marito; sicchè il Feudo ne potesse ricevere divisione, o dismembrazione.

Bensi, che anche in questo caso ciò vā inteso col presupposto, che da tal' atto non risulti pregiudizio notabile al padrone diretto, come seguirebbe quando il Feudo si desse in dote ad

un marito potente, il quale potesse unirlo, ed incorporarlo con gli altri suoi Stati; o che in altro modo si rendesse per la medesima potenza impossibile, o difficile al Padrone la ricuperazione del Feudo, in caso di devoluzione, o di caducità; opure l'esazione del servizio reale, o personale; overo l'esercizio di quella giurisdizione, che gli competa in caso d'appellazione, o di gravame, o che in altro modo gli spetti.

E quindi nasce, che 'l padron diretto, senza pregiudizio della libertà del matrimonio, possa opporsi, ed ordinare, che la feudataria non si mariti senza sua saputa, e consenso; non già per impedir il matrimonio, e la sua libertà; ma perchè non passino i Feudi alle mani di persona potente per i pregiudizj, che indine possono nascer a lui. B

Da tutte le proibizioni accennate ne' capitoli antecedenti (le quali vanno intese, quando l'atto ferisca il corpo, e sostanza del Feudo, sopra il quale si acquisti ragione, o azione reale) sono ecettuati quegli atti, o contratti, li quali si facciano solamente sopra li frutti: Non già in ragione di vsufrutto formale, il quale importi servitù, e ragion reale, e che li Giuristi dicono *Ius*, ma in termine di semplice comodità; poichè questa (conforme li medesimi Giuristi dicono) importa un nudo fatto, per il quale non si acquista ragione alcuna reale sopra il Feudo, e nel suo corpo, e sostanza, ma solo una semplice ragione personale; cioè che quello, al quale si sia alienata la comodità, si dice un semplice procuratore, o ministro del feudatario per amministrar il Feudo in suo nome, e da quello raccoglier i frutti, li quali separati dal Feudo, e dopochè si sono fatti roba indifferente, ed allodiale del feudatario, applichi a se stesso in vigor del mandato datogli, come in cosa propria, senza che acquisti né dominio, né possesso, né altra ragione nel Feudo, in maniera che quando il feudatario con l'assenso lo alienasse ad un'altro anche in vita sua, la suddetta prima alienazione, o cessione fatta senza assenso resta di niun momento, e molto più seguita la sua morte. Quando però l'alienazione sia valida, in maniera che levi il dominio a detto alienante, e lo trasferisca nell'altro; attesocchè (come si è detto) la sostanza risiede nell'alienante; appunto come la pratica insegnava nelle Pensioni Ecclesiastiche, le quali non sono in commercio, nè si possono cedere, o alienare mediante prezzo senza simonia, e nondimeno senza difficoltà si pratica la cessione della loro comodità per la suddetta ragione, che non si tocca la sostanza, ma ciò importa una semplice costituzione di procuratore, o di fattore ad amministrare, e pigliare i frutti in nome del cedente.

B
Nel derto disc.
20. di questo
libro, e nel lib.
6. della dore
nel disc. 146.

Si deve però (rispetto a' Feudi) camminare in ciò con molta circospezione, attesocchè altrimenti farebbe molto facile fraudare la detta proibizione, e fare che la legge stesse più nelle parole, che ne' fatti: Cioè che questo cessionario in fatti non faccia figura di padrone, nè di possessore del Feudo, nè che, impossessandosene, ne nascano inconvenienti, e pregiudizj del padrone, per li quali principalmente si è indotta detta proibizione; ma che l'atto sia in maniera, che realmente, non solo il dominio, ma il possesso de fatto risieda nel feudatario cedente, in

C *In questo lib. nelli discorsi 61.62., e 110.* nome del quale si eserciti la giurisdizione, e si facciano tutti gli atti dal cessionario, come da un semplice ministro, o governatore: Che però, quando per le circostanze del fatto potesse in ciò scorgersi frode, o pregiudizio del padrone, questo potrà prohibire anche l'effetto di detta cessione colorita dalla sola comodità. **C**

Tutto ciò, quanto alla proibizione dell'alienazione, riguarda la nullità dell'atto; poichè quando alla pena della caducità, che dalla medesima risulta, e quando questa entri, o no, se ne parla di sotto nel capitolo 31., dove si tratta delle devoluzioni, e caducità.

4 Si disputa da' Dottori, se il marito di una feudataria, o titolata: diventi feudatario, o titolato: E se il marito d'una Regina, o Principessa, diventi Re, o Principe, e con quali prerogative; ancorchè il Feudo, overo il Regno non si dia, o non si possa dare in dote. Rari però sono questi casi in pratica; Ma quand'occorressero, gran parte vi hanno l'usanza de' paesi, e de' principati, ed anco le ragioni, o rispetti politici; sicchè non facilmente può darvisi regola certa, nè si stima materia da decidersi da' legisti forensi: Pure si potrà vedere quel che se ne va accennando nel teatro. **D**

D
Nell lib. 6. della dote nel disc. 146.

CAPITOLO XVIII.

Dell'assenso del Padrone, e della sua materia.

S O M M A R I O.

- 1 Delli requisiti per la validità dell'assenso.
- 2 Come debba esser la revocazione dell'alienazione.
- 3 L'assenso non si ottiene dopo morte.
- 4 Della surrezione dell'assenso.
- 5 Quando si possa concedere, e come si debba dare.
- 6 Dell'assenso generale sopra le doti de' Napolitani.
- 7 Dell'assenso presunto.

C A P. XVIII.

Uanto poi all'assenso del padrone , il quale si ricerca per la validità dell'alienazione, o di altro contratto. Acciò questo sia valido, ed operativo , si desiderano più requisiti. Primieramente, che sia dato da persona, la quale abbia sufficiente podestà di darlo , sicchè occorre di ciò dubitare , quando si dia da' Vicarij, o da altri magistrati; in nome del padrone diretto assente; il che particolarmente occorre nelli suddetti Regni delle due Sicilie, ed in altri simili principati, in quali l'assenso si dia per il Vicerè , o per altro Magistrato; dandosi alcuni casi, nelli quali la podestà di questi sia ristretta: Come per esempio nel Regno di Napoli circa l'alienazione de' Feudi titolati , overo circa l'abilitazione de' forastieri, e casi simili. A

Secondariamente, che a tempo dell'assenso il contratto duri nel suo primo essere con la perseverante volontà dell' uno , e dell' altro contraente : Non già quando uno di essi si sia pentito , e che l'abbia rivocato ; cadendo questione , se questa rivocazione debba esser solenne, e giudiziale, overo che basti in qualunque modo sia seguita. Ed esendovi sopra ciò varietà d'opinioni, bisogna attendere quella, la quale sia ricevuta in quel paes, o principato, e suoi tribunali. B

Terzo , che siano vivi li contraenti, in maniera che , almeno implicitamente, o per presunzione , che risulta dal silenzio, e non rivocazione , si possa dire , che duri il consenso: Mentre il contratto si dice ricever la perfezione, e la validità, quando si concede l' assenso;

A
Nel disc. 106.
di questo lib.

B
Nel disc. 66.
di questo lib.

C
Nel disc. 106.
di questo lib.
 assenso ; e per conseguenza , quando uno d'essi sia morto , vi si ricerca il consenso dell'erede , senza il quale farà invalido , e non operativo ; attesocchè all'ora si finge , che si faccia il contratto . C

Quarto , che sia nella forma solenne , nella quale per le leggi , o per gli stili del paese è solito concedersi : Come per esempio , nel detto Regno di Napoli non basta , che si sia conceduto per rescrutto , se non vi si spedisce il privilegio nella forma , che ivi si dice della regia cancellaria : A somiglianza di quel che abbiamo nelli beneficj ecclesiastici , o altre grazie , che non basta la supplica segnata dal Paga , e dal Datario , e dà altri officiali senza la spedizione delle bolle .

D
Nel disc. 106.
di questo lib.
 E quando nelli Feudi di detto Regno vi sia l'assenso spedito dal Rè solennemente , ed in forma di privilegio ne meno basta ; quando altresì dentro l'anno non sia esecutoriato in Regno con casti simili , li quali vanno regolati dalle leggi , o stili particolari de' principati , sicchè non può darvisi regola certa generale . D

E finalmente , che l'assenso non patisca difetto di forrezzione , o di orrezzione , o altro vizio , il quale per termine di ragione comune annulli la grazia per mancamento d'intenzione del concedente ; ed in ciò parimente non può darsi regola certa , e generale , la quale convenga ad ogni caso ; mentre questa materia di forrezzione , ed orrezzione si dice arbitraria , come dipendente dalle presunzioni , e circostanze del fatto , dalle quali con l'arbitrio del Giudice si deve argomentare , se nella supplica si sia detta , o tacita cosa , la quale rispettivamente sia stata causa della Concessione , che per altro non si sarebbe fatta , o almeno assai più difficilmente . E

E principalmente in ciò si attende lo stile del padron diretto , e della sua cancellaria , dal quale in dubbio si regola , o s'argomenta , o pure si dichiara la sua volontà .

Quanto poi allo stile di concedere detto assenso ; e se il padrone possa , o non possa denegarlo ; come anche concedendolo , con quali clausule , e restrizioni vada conceduto . Parimente non può darvisi regola certa , e generale , ma il tutto dipende dalle leggi , e dagli stili particolari .

Bensi che , dove regna l'uso , overo l'abuso moderno , e più frequente di conceder i Feudi più in forma di contratto di compra , e vendita , che in quella di grazia , e di benefizio , secondo l'uso antico , e l'antica , e propria natura de' Feudi , e loro introduzione , come particolarmente si pratica nelli suddetti più volte accennati Regni dell'una , e dell'altra Sicilia : In tal caso per la medesima ragione , che si accenna nel libro seguente de' regali , trattando de' gli offizj venali , l'assenso non fuole , nè deve negarsi , se non in caso , che il feudatario

datario sia privo di legittimo successore, in maniera che possa dirsi imminente la devoluzione, in frode della quale si cerchi di far l'alienazione; attesochè in tal caso giustamente si nega. **F**

Nel suddetto Regno di Napoli si dà per grazia, o legge particolare un'assenso generale per gli obblighi, ed ipoteche de' Feudi per causa di dote nelli matrimoni, ne' quali uno de' contraenti sia Napolitano; quando però vi sia l'obbligo espresso de' Feudi, non giovando nel caso del semplice obbligo generale di tutti i beni, ancorchè sia espresso: Molto meno in quell'obbligo tacito, il quale si dà dalla legge a favore della dote. **6**

Sopra l'intelligenza, o pratica di questa grazia i Dottori di quel Regno disputano molte quistioni. Ma perchè si tratta di cosa particolare di un paese, però non può darvisi regola, o determinazione generale, la quale farà che bisogna deferire a quell'uso; poichè riuscirebbe nojosa digressione a Lettori non paesani il trattarle; maggiormente che con molta facilità si ritrovano tratte appresso li suddetti Regnicoli, ed anche nel Teatro. **G**

Secondo i termini generali della ragion comune si dà l'assenso tacito, o presunto, il quale risulta dalla pacifica, e vera osservanza continuata di un tempo lunghissimo, il quale non sia minore d'anni trenta; conforme per la medesima ragione comune (quando non ostassero le moderne costituzioni Apostoliche) si presume l'assenso, o beneplacito Apostolico nelle alienazioni de' beni di Chiesa, con casi simili. **H**

Molto rari però, e forse niunni sono i casi, nelli quali si arrivi a verificare in pratica questa teorica dell'assenso presunto, quando si tratti de' Feudi veri e nobili, li quali per lo più si concedono da' Principi sovrani; attesochè, particolarmente in Italia, ed in questo secolo, avendo ogni principato li registri pubblici, nelli quali con molta diligenza per gli officiali a quest'effetto destinati si registrano tali grazie, delle quali non è solita concedersi la spedizione, senza che prima ne segua la registrazione, la quale forse da per tutto per leggi, o stili particolari viene stimata come requisito necessario alla perfezione, e validità della grazia. Quindi segue, che questa presunzione legale con facilità si tolga dalla contraria verità, la quale si prova con la diligenza, e con la rivoluzione de' detti registri dal tempo dell'alienazione, e del titolo. Attesochè deve apparire del titolo espresso all'effetto di tal presunzione, la quale non entra sopra il titolo, o atto presunto, proibendo la legge il dare questo cumulo di presunzioni. **I**

F
Negli accen-
nati luoghi e
nel disc. 6. del
lib. 2. de'Re-
gali.

G
In questo lib.
nel disc. 26.

H
Nel lib. 6.
della dote nel
disc. 143. e
nell lib. 7. del-
le alienazio-
ni nel disc.

I
Ne' luoghi di
sopra accen-
nati.

CAPITOLO XIX.

Della facoltà di rivocare l'alienazione, o altro contratto fatto senza l'affenso. E della ragione de' Creditori dopo la devoluzione.

S O M M A R I O.

1 Della facoltà di rivocare l'alienazione.

2 Se venga la restituzione de' frutti.

3 Se li Creditori abbiano ragione sopra il Feudo doppo la devoluzione.

C A P. XIX.

A  Uando dunque manchi l'affenso, overo che per la sua nullità, ed imperfezione si abbia per mancante; si stima tanto certa la nullità dell'alienazioni, particolarmente nelli suddetti due Regni per l'accennata loro legge più strettamente proibitiva, che non solo è in libera potestà di ciascuno de' contraenti il pentirsi, ed il rivocare il contratto; ma la rivotazione opera l'effetto retrotrattivo al suo principio, come se mai fosse fatto per diversi rispetti, o effetti, e particolarmente, che venga la restituzione de' frutti da principio, dandosi all'incontro al compratore l'interesse del prezzo pagato: Che però fuole cadere la disputa, se detto interesse possa, o nò esser maggiore di quel che siano i frutti suddetti; nel che parimente bisogna dire allo stile del paese, e di que' Tribunali: Bensì che quando questo fosse, che si desse interesse maggiore, ed eccedente i frutti, in tal caso in veri termini di ragion comune, meriterebbe di esser dannato, ed esser riputato abuso degno d'emendazione come troppo ripugnante alli veri principj, li quali si hanno in questa materia d'interesse, particolarmente nella legge canonica.

Opera anco l'affenso un' effetto assai notabile a benefizio di que' creditori, li quali l'abbiano, cioè, che sebbene segua la devoluzione del Feudo, nondimeno, tanto questo resta a loro obbligato in pregiudizio del medesimo padrone diretto, o di altro,

B il quale abbia causa da lui, nonostante che le ragioni del feudatario debitore siano totalmente risolute, quando però l'affenso sia puro, e libero, ma non già, quando contenga clausule preservative in caso di devoluzione, o caducità B: Pure in ciò pa-

Nel disc. 31. di Eusebio lib.

di questo lib.

ed in altri.

ri-

rimente si deve deferire agli stili, ed agl'usi de' paesi, e de' principati, senza che possa darvisi regola certa.

Come particolarmente si scorge nel suddetto Regno di Napoli, che sebbene l'assenso opera il suddetto effetto, anche contra il medesimo fisco in caso di devoluzione; nondimeno per lo stile si è introdotto, che ciò cammini solamente in suffidio degli altri beni liberi, ed allodiali del debitore, li quali vanno prima discussi con altri simili stili, li quali si rende impossibile il poter narrare, e dar loro regola come di cose particolari.



CAPITOLO XX.

Della prescrizione; quando si dia nel Feudo.

S O M M A R I O.

- 1 La prescrizione è specie di alienazione.
- 2 Per qual causa rare volte la prescrizione arrivi ad esser perfetta.
- 3 Non si prescrive contro il terzo, che viene indipendentemente dal negligente.
- 4 Il feudatario mai prescrive contro il padrone.
- 5 La negligenza del feudatario non pregiudica al padrone.
- 6 Quando questa prescrizione si dia in tutto il Feudo.
- 7 E quando in alcuni suoi membri.

C A P. X X.

Ra le alienazioni sogliono i Dottori trattare la materia della prescrizione, la quale viene stimata una specie d'alienazione: Però rari, o forse niuni sono i casi, ne' quali oggidì la prescrizione si riduca a pratica, e che il suo solo beneficio difenda il possessore; poichè, o di quella si tratta contro il successore, il quale sia chiamato per ragione propria dall'investitura indipendentemente dal predecessore, contro il quale sia seguito il possesso, onde si deduca la prescrizione; ovvero si allega contra il padron diretto.

Nel primo caso, assai difficilmente può praticarsi la prescrizione nelli suoi puri termini, non solamente perchè, anche nelli beni in differenti contro il medesimo padrone, o suo erede, difficilmente se ne dà la pratica per l'impedimento, che ne risulta dalla mala credito, e del fede, la quale per la legge canonica l'impedisce; ed anche per la debito, più deduzione dell'età pupillare, o minore, e per la restituzione in inverse, ed altro, che si concede per capo d'ignoranza, o altro impedimento.

A. Ma molto più in questa sorte di beni, nelli quali il successore venga per la persona, e ragion propria indipendentemente

B. dal predecessore per la peculiare ragione; che la negligenza di uno non può pregiudicare al successore; contro il quale non corrisponde la prescrizione per quel tempo, nel quale egli non aveva azione, né ragione alcuna. B

Molto meno è praticabile col padron diretto, contro il quale il medesimo feudatario mai prescrive, ancorchè vi corresse lo spazio

⁴ zio d'anni mille , mentre il suo possesso va riferito al titolo dell' investitura . C *Nel disc. 3. di questo lib.*

⁵ Quanto al terzo caso , entra più chiaramente detta ragione , che se la negligenza del possessore non può pregiudicare al successore , il qual venga indipendentemente per la persona propria , molto meno può pregiudicare al padrone : in maniera che in termine puro di prescrizione , quando anche il possessore sia antichissimo , e centenario , la pratica insegnà , che oggidì questo rimedio abbia dell' ideale , e sia molto difficile , e raro a ridursi ad effetto .

⁶ Bensì che l' antico possessore , quando particolarmente sia centenario , suol essere molto giovevole alla prova presunta del titolo , il quale in vigore di quello si può allegare senza obbligo di provarlo : O pure quando vi sia qualche titolo (che li Giuristi dicono colorato , ovvero putativo di buona fede) perchè all' ora il possessore di tempo lunghissimo resta molto operativo . D

⁷ Overo quando non si tratti della prescrizione di tutto il Feudo , o di quei suoi membri , che indubbiamente siano tali , ma che si tratti de' poderi , e di altri beni indifferenti , li quali siano dentro il Feudo , sicchè in essi possa cader dubbio probabile , se sieno più tosto beni allodiali , e che si possiedano con titolo diverso dal Feudo ; attesocchè in tal caso il lungo possesso de' medesimi beni , come liberi , ed allodiali , e non come Feudali , gioverà molto : E ciò per osservanza più interpretativa , che prescrittiva , e per prova che tali beni siano più d' una natura , che dell' altra . E

Cade sotto questa materia dell' alienazione proibita anche la rifiutazione ; ma di questa se ne parla di sotto nel cap. 25. nel quale d'essa particolarmente si tratta .

D
Di ciò si tratta nel libro 7. delle alienazioni nel disc. 3.

E
Nelli discorsi 2., e 3. di questo libro.



CAPITOLO XXI.

Della facoltà di disporre de' Feudi per testamento , o altra ultima volontà . E se non valendo la disposizione in esso Feudo , e sua sostanza ; si sostenga nel suo prezzo , e valore .

S O M M A R I O .

- 1 *Del Feudo ereditario si può disporre per ultima volontà .*
- 2 *In quali Feudi caschi la questione sopra la facoltà di disporre .*
- 3 *Il primo acquirente non può disporre del Feudo conceduto per causa lucrativa .*
- 4 *Nè meno può alterare la sua natura .*
- 5 *Della facoltà del primo acquirente per causa onerosa tra li compresi .*
- 6 *E particolarmente nel Regno di Napoli .*
- 7 *Il difetto della podestà di disporre cammina , quando non vi sia l' assenso .*
- 8 *Della medesima facoltà di disporre con li non compresi circa la so- stanza del Feudo .*
- 9 *Del prezzo del Feudo .*
- 10 *Che non entra la distinzione tra li figli in podestà , e gli altri .*
- 11 *Della ragione , perchè nè Feudi non entri detta distinzione .*
- 12 *Quando s'intenda , che 'l primo acquirente abbia disposto del Feudo .*
- 13 *Se fatto il legato , o altra disposizione proibita del Feudo , se ne debba la flima .*

C A P . XXI.

 Quando si tratti de' Feudi puramente ereditarij , e conseguentemente trasmissibili ad ogni erede , ancorchè estraneo ; in tal caso sopra ciò non cade difficoltà alcuna , ancorchè l'investitura contiene se espressa proibizione d'alienare senza licenza del padrone , attesochè quella vā intesa per l'alienazione tra vivi , e per l'interesse del laudemio , o altra ricognizione . Oltre che (conforme si è accennato di sopra nella general distinzione de' Feudi) non è facilmente praticabile un Feudo meramente ereditario , che abbia natura di Feudo vero , e retto , il quale

quale si debba regolare con le leggi feudali; attesocchè più tosto si stima Feudo corrotto, ed improprio, il quale non abbia del Feudo se non il nome, e qualche poco d'effetto, ma in sostanza sia più tosto robba allodiale indifferente: Che però cade tal' ispezione solamente ne' Feudi veri, e propri ristretti alli legittimi eredi, e successori del sangue, se, e qual facoltà di disporre si conceda al feudatario, o nò.

Ed in ciò si distingue il primo acquirente dagli altri successori: E rispetto al primo entra l'altra distinzione, se sia Feudo, il quale si dice puramente di patto, e providenza, come conceduto per se, suoi figli, e discendenti; o pure sia misto, come conceduto a medesimi figliuoli, e discendenti; ma con la qualità ereditaria.

Nel primo caso entra l'altra distinzione, se l'acquisto sia per mera grazia, e beneficio dell'infeudante, o pure per via di compra, o di altro titolo corrispettivo, ed oneroso, in maniera che l'acquisto non nasca dalla grazia, e liberalità dell'infeudante, ma dall'industria, e providenza dell'infeudato; attesocchè nel primo caso (che li Giuristi dicono per causa lucrativa) li figli, e discendenti, o altri del sangue chiamati nell'investitura riconoscono questo beneficio direttamente, ed immediatamente dall'infeudante; e per conseguenza l'infeudato, ancorchè primo, non ha podestà alcuna di disporre del Feudo, nè in tutto, nè in parte, nè meno gravar i successori in cos'alcuna.

Anzi nè meno può alterare la natura del Feudo, e mutar l'ordine della successione prescritto dall'investitura, o dalla legge anche trā i medesimi chiamati: Che però, se il Feudo di sua natura farà dividuo secondo l'uso de Longobardi, in maniera che vi succedano tutti di egual grado, non può il primo acquirente mutare la sua natura, e ridurlo a forma individua di primogenitura: Ed all'incontro, se farà individuo secondo l'uso de Franchi, in maniera che la successione sia dovuta ad uno solamente per ordine di primogenitura, non può farlo dividuo, o pure, posponendo il primo, chamar il secondo, o terzo genito.

Nell'altro caso poi che l'acquisto sia per via di compra, o per altra causa corrispettiva, ed onerosa; in maniera che i figli, e discendenti, ed altri chiamati debbano in ciò riconoscere per loro autore il primo acquirente; quando la disposizione sia tra le persone comprese nell'investitura, può senza assenso del padrone liberamente disporre tra esse del Feudo, senza però far immutazione della sua natura, dalla quale possa nascere pregiudizio al padrone: Cioè, se farà dividuo (alla successione del quale,

non facendo disposizione alcuna, succederebbono tutti secondo l'ordine del grado nella maniera che si succede negli altri beni indifferenti) può egli prescrivere un ordine diverso, gratificando alcuni, ed escludendo gli altri: Ed anche ridurlo a successione , e ad ordine di primogenitura , o di maggiorasco , nella maniera che si ordinano i fideicommissi, e maggioraschi negli altri beni indifferenti.

A Ma se farà individuo, non potrà dividerlo; attesochè questa divisione sarebbe specie d'alienazione proibita dalle leggi Feudali ancora per rispetto del padrone; Bensì che potrà mutare l'ordine prefatto dalla legge, escludendo il primo, e chiamando il secondo, o terzo genito. A

Di tutto ciò si tratta in questo libro nelli discorsi 9. 10.

e 12.

6 Questa regola però non cammina nelli suddetti Regni delle due Sicilie, e particolarmente in quello della citeriore, che diciamo di Napoli, ancorchè si tratti di termini più forti; mentre in questo Regno, non solo nel Feudo nuovo, ma anche nell'antico, vi è annessa la qualità ereditaria; poichè, ciò non ostante, non si può mutare l'ordine suddetto per la ragione, che quelle leggi particolari proibiscono ogni, e qualunque disposizione, la quale riguardi il corpo, e la sostanza del Feudo, senza il regio assenso; l'intervento del quale però toglie tutte queste difficoltà: Che perciò, quanto si discorre sopra il difetto della podestà di disporre, s' intende della podestà privata, e col presupposto, che manchi l' assenso. B

B
Nelli stessi luoghi accennati.

7 Quando poi la disposizione sia a favore d'estranei non compresi nell'investitura; in tal caso certa cosa è che circa il corpo, o sostanza del Feudo la disposizione sia invalida per l'incapacità degli estranei, e per la violazione della legge dell'investitura; sicchè non giova l'esser Feudo nuovo acquistato per causa onerosa: Anzi quando anche fosse misto con l'annessa qualità ereditaria, per la quale l'erede, secondo i termini generali della ragion comune, non può impugnare il fatto del suo autore; tuttavia ciò cammina bene nel prezzo, o nell'equivalenza, ma non nel corpo, e sostanza del Feudo per la totale annullazione dell'atto, al quale la legge resiste; Ed anco per offesa, che si fa al padrone, dando il Feudo a persone da lui non volute, nè contemplate.

8 Ma se la disposizione fosse nel prezzo, o valore del Feudo a favore anche d'estranei, questa farà, valida; ed obbligatoria, in maniera che il successore del sangue possa esser obbligato dal detto primo acquirente a pagare tutto il prezzo, o valore a quell'estrangeo, a favor del quale farà fatta la disposizione: E sebbene da questo non s'acquista azione, o ragione alcuna reale sopra il corpo, o sostanza del Feudo; nondimeno si può essercitare l'azione personale, overo si può implorare l'offizio del giudice, e constringere il successore del Feudo

Feudo

Feudo a pagare il valore degli altri suoi beni, ed anche a vender il Feudo; ed acciò dal prezzo s'adempia la volontà del disponente.

E sebbene pare, che più comunemente i Dottori in ciò distinguano, se il primo acquirente sia padre, il quale disponga in pregiudizio de' figli, e di altri discendenti, li quali abbia in podestà; overo se sia madre, o altro ascendente, o trasversale, ed anco padre; in cui non concorra la ragione della patria podestà, o della proibizione della donazione tra padre: e figli, quasichè in questo caso, per l'implicita donazione, che detto acquirente faccia alli figli, e discendenti, o altri, per li quali acquista il Feudo, se gli proibisca il disporne, in quella maniera che al donatore vien proibito il disporre de' beni donati in pregiudizio del donatario: Che però alcuni vanno considerando, se nell'atto dell'acquisto vi concorra giuramento, o altra circostanza, la quale tolga detto ostacolo della proibizione legale, sopra la donazione tra il padre, e figli in podestà.

Nondimeno questa è una semplicità de' nostri vecchj, con la quale forse malamente camminano quelli, li quali senz'altro discorso si fermano nella supersizie della dottrina d'alcuni, overo non sono versati nella materia Feudale: Attesocchè il punto della difficoltà non consiste nel difetto della podestà del primo acquirente di donare il prezzo impiegato nell'acquisto del Feudo a' figli, e discendenti, overo ad altri chiamati come si presuppone da coloro, li quali camminano con detta distinzione, ma consiste nella volontà di fare detta donazione, la quale non si presume, quando non vi concorra la prova, in concorso della quale, o sia espressa, o tacita, o congetturale, resta parimente inetta la detta distinzione tra figli, o discendenti, che siano in podestà, e gli altri; attesocchè ne' Feudi vi è differenza.

Nasce questa differenza da due ragioni: Primieramente, perchè i Feudi veri, e propri hanno le leggi proprie, e particolari, che però non devono esser regolati con le leggi civili de' Romani, l'uso delle quali non si aveva, quando furono introdotte dette leggi, e consuetudini Feudali. Sicchè quest'equivoco nasce da una certa semplicità de' primi nostri maestri, ed interpreti delle dette leggi civili dopo la loro invenzione; attesocchè leggendo, o interpretando queste agli scolari nelle Cattedre di Perugia, o di Siena, o di Pisa, e di altri luoghi con poca notizia delle leggi, e materie Feudali confusero questi termini.

E secondariamente; perchè camminando con i medesimi termini della ragion comune, portando l'uso, che li feudi veri, e propri nobili, e giurisdizionali, sopra i quali cadono queste dispute, per lo più, e forse sempre si concedono da' Principi sovrani: Quindi per conseguenza risulta la remozione del dett' ostacolo di proibizione,

C

*Nelli sudetti
discorsi 9. e
12. e nel 21.
di questo libro.*

D

*Negli accen-
nati luoghi,
ed anco nel
supplemento
di questo me-
desimo libro 1.*

il

il quale dalla legge civile risulta nella donazione tra padre, e figli in podestà; mentre l'autorità, ed il consenso esplicito, o implicito del Principe dispensa a quest'impedimento; per lo che mai si darebbe il caso, che il primo acquirente potesse disporre, mentre mai entrerebbe la suddetta ragione della patria podestà; E conseguentemente per molte ragioni detta distinzione contiene un'equivoco manifesto, nel quale con molta facilità, e frequenza s'incorre dalli puri prammatici, e da quelli, li quali vogliono regolare i Feudi con li termini delle leggi civili.

Cammina tutto ciò circa la facoltà di disporre del prezzo, o del valore a favore degli estranei, quando la volontà sia espressa, e certa: Poichè quando questa sia dubbia, ed incerta; perchè il primo acquirente non abbia esplicitamente disposto del detto prezzo, in tutto, o in parte; né in quello, o in altro equivalente abbia gravato il legittimo successore del Feudo, ma abbia a favore dell'estraneo, o incapace disposto d'esso Feudo in tutto, o in parte; in tal caso cade la questione, se non sostenendosi la disposizione nella cosa disposta, se ne debba il prezzo, e s'intenda lasciata la stima, conforme nelli termini generali della ragion comune si disputa nelli legati, ed in altre disposizioni, che si facciano di cose, le quali poi si scoprano non essere del disponente, o che di quelle ne sia capace il legatario.

In ciò gli scrittori si sono malamente intricati, e camminano con molta varietà d'opinioni: Poichè alcuni indifferentemente tengono l'affermativa, che si debba il prezzo, overo la stima: Altri all'incontro tengono indifferentemente la negativa, quasi che il disponente abbia voluto far da burla: Ed altri distinguono tra la disposizione universale con titolo creditario, e la particolare con titolo di legato, o altro simile: Affaticandosi però i moderni con la solita sciocca fatica di schiena nell'indagare col numero aritmetico de' Dottori, qual sia la più, o meno comune, e considerando anche molte freddure leguleiche per prova dell'una, o dell'altra opinione.

La verità però si crede esser quella, che giudiziosamente tengono alcuni: Cioè, che questa sia una questione di volontà, e di puro fatto: Che però dalle circostanze di questo debba indagarsene la verità, o sostanza di detta volontà, e se realmente il disponente abbia voluto, che l'utile del Feudo non sia di quello, al quale la legge ne dà la successione, ma d'un'altro: Overo che abbia voluto lasciar ad un'altro quelle ragioni, che credesse o pretendesse d'avere nel Feudo tali, quali siano, senza voler aggravare la sua eredità d'altro.

Sicchè in questo proposito vā considerato, se il Feudo, del quale

quale si è disposto, s'ottenga da un'agnato, o da altro successore con total'indipendenza dal disponente, in maniera, che anche espressamente non possa esser obbligato al prezzo. Onde quando la stima fosse dovuta al legatario, bisognerebbe pagarla con altri effetti dell'eredità, la quale così resterebbe doppiamente pregiudicata: cioè con la perdita del Feudo, e con l'altra del suo prezzo:

B

Overo che tal qual questione sia col medesimo successore, il quale per l'invalidità della disposizione pretenda essergli lecito, per *parla in que-*
sto lib. nel disc.
mero lucro, ottenere la robba del disponente, e disprezzar la sua ^{18. e nel sup-}
disposizione: Attesocchè nel primo caso: più difficilmente entra detta presunzione, che nel secondo. E

Onde le distinzioni de' Dottori, che sopra ciò sogliono darsi, cavate dalle regole, e proposizioni generali, faranno ben giovevoli, ed opportune, quando si tratti di caso veramente dubbio, in maniera, che detta volontà sia totalmente incerta: Ma quando questa o espressa, o congetturale vi concorra: in tal caso tutte le sudette distinzioni restano mere fredture de' legulei; poichè nelle questioni di volontà, questa sempre è la regolatrice del tutto.



C A P I T O L O X X I I .

Quando si dica primo acquirente per causa onerosa , all' effetto di poter disporre. E della podestà degli altri successori di disporre.

S O M M A R I O .

- 1 Quando l' acquisto del Feudo si dica per causa onerosa , o lucrativa .
- 2 E quando sia per benemeriti .
- 3 Li successori , che non siano primi acquirenti , non possono disporre .
- 4 Delli Fendi misti ; quando di essi si possa disporre .
- 5 Dell' opinione particolare con la quale si cammina nel Regno di Napoli .
- 6 Dell' uso dell' altro Regno di Sicilia ultra .
- 7 Degli altri paesi , nelli quali per causa del commercio si è indotta questa facoltà di disporre de' Feudi , o del loro prezzo .

C A P . X X I I .

DAlle cose accennate nel cap. antecedente si vede , che la facoltà di disporre in gran parte pende da detta circostanza ; se , e quando l' acquisto sia per causa lucrativa , overo onerosa : E ciò non dipende dalla legge , ma dal fatto ; cioè , se quello , che si dà dall' acquirente al concedente , sia equivalente al valore del Feudo , o almeno sia eccedente la maggior parte , in maniera che non possa dirsi mera grazia , e benefizio , nel modo che nel libro decimoterzo si tratta della materia del padronato , quando si dica acquistato per grazia , e privilegio , e quando per titolo oneroso di fondazione , e dotazione A , con termini simili : Che però sopra ciò non può darsi regola certa , e generale , come abbiamo in tutte le questioni di fatto ; quando l' acquirente paghi danaro , o che dia altra robba , e ricompensa all' infеudante ; entrando solo detta regola , che il peso dev' esser traboccante . Se ne tratta ancora nella materia enfiteotica .

La questione maggiore però sopra ciò cade ; quando non vi corra denaro , o altra ricompensa , ma si dica di farsi la concessione per i meriti dell' acquirente ; se debba dirsi acquisto per causa lucrativa , overo onerosa per l' effetto suddetto : Ed in ciò , an-

A

*Nel detto lib.
13. nel disc. 10
e 65.*

cor-

corchè si scorga qualche varietà d' opinioni; nondimeno pare che la verità stia nella distinzione, se li meriti sieno narrati generalmente, ed in confuso, overo se siano specificati: Posciachè nel primo caso tal narrativa non s'attende, come solita farsi per stile, o formolario: E nel secondo si deve primieramente vedere, se vi fosse proibizione di far insefudazione senza tal causa; ed essendovi, bisogna giustificarlal altronde: Ma quando non vi sia, allora siede vedere, se i meriti narrati siano tali, che per termini di giustizia commutativa richiedano questa mercede, o premio, ed in tal caso si dirà per causa onerosa; ma non già, quando non vi concorra detta circostanza, in maniera che i meriti possano dirsi piuttosto causa impulsiva, e per termini di giustizia distributiva, secondo la natura de' Feudi, li quali per loro origine, ed introduzione si danno per cognizione a' benemeriti, non già a persone non cognite di nessun merito, conforme la distinzione, ed esplicazione dell' una, e dell'altra giustizia distributiva, e commutativa, della quale si tratta nel proemio capitolo 10. B

B

*Nel disc. 11.
di questo lib.
ed anco nel
disc. 94.*

Si dice però questione più di fatto, che di legge; sicchè non può darvisi regola certa generale, dipendendo il tutto dalla qualità, e dalle circostanze del fatto, dalle quali si deve vedere, se i meriti importino equivalenza, o no; applicandovi proporzionalmente quel che si dice nel lib. settimo delle donazioni veramente rimuneratorie, come specie di dazione in soluto per quel debito, che per altro sarebbe dovuto per legge di giustizia, non già per quella di semplice convenienza, overo di quell'obbligazione, che i Giuristi dicono antidorale.

Quando poi il primo acquirente non disponga: In tal caso in questa sorte di Feudi, li quali si dicono puramente di patto, e providenza, resta assoluto, che li successori non abbiano facoltà alcuna di disporre in pregiudizio degli altri, li quali vengano da lui indipendentemente senza qualità ereditaria, non essendovi ragione alcuna, per la quale tal disposizione si possa sostenere.

Nell'altra sorte di Feudi, li quali sidicono misti, come ristretti alli soli eredi del sangue con incapacità degli estranei, ma con l'altra annessa qualità ereditaria, entra parimente la stessa distinzione tra il primo acquirente, egli altri successori; attesocchè al primo si dà la podestà di disporre, odi gravare nello stesso modo, ed in tutto, e per tutto, come si è detto nella specie antecedente, rispetto al primo acquirente per causa onerosa; in maniera che tra questa specie, e quella, a rispetto del primo, non pare che vi si scorga altra differenza, se non quella, che in questa seconda specie entri detta facoltà indifferentemente, senza la detta distinzione dell'acquisto di causa lucrativa, overo onerosa.

Rispetto poi alli successori si scorge qualche varietà d' opinioni

Tomo I.

Y

nioni

nioni tra li Dottori ; credendo alcuni , che per ricercarsi detta qualità ereditaria , indifferentemente deve entrare la medesima facoltà : Ed altri , che si richieda bene la qualità ereditaria anche dell'ultimo moriente , ma che suffraghi il beneficio dell'inventario , e che si possa il Feudo detrarre come proprio , e come specie di debito: Però la più vera , e comune opinione si crede che sia quella , con la quale cammina la Corte Romana ; cioè , che la detta qualità ereditaria si ricerchi nel primo acquirente solamente , non già rispetto a gli altri successori : E che rispetto al primo ; in tanto sia obbligato avere detta qualità , in quanto che sia da lui lasciato erede , altrimenti basta , che non manchi per lui di non esser tale. C

Nel Regno di Napoli si cammina con diversa opinione ; attecocchè sebbene l'investitura è conceduta per gli eredi del sangue , nondimeno vi si richiede anco la qualità ereditaria non solamente del primo acquirente , ma anche dell'ultimo moriente , qualunque sia : E detta qualità cammina nel medesimo Feudo a segno che il successore del sangue chiamato dall'investitura non solamente è obligato alli debiti dell'ultimo moriente nella maniera , che si dirà nel capitolo 24. , nel quale si tratta della successione , e deli pesi del successore , ma può anche per via di legato , o di altra volontaria disposizione esser gravato in tutto il valore del Feudo , anco quando in questo succedesse contro la volontà del moriente , impugnando la sua disposizione. D

Questa è opinione singolare in tutto il mondo , intròdotta forse dalli nostri maggiori per motivo non irragionevole del commercio , per la gran frequenza de' Feudi in quel Regno , il quale quasi tutto è infeudato : sicchè il Baronaggio , il quale ha tutto il suo avere in questa sorte di beni , sarebbe privo del commercio ne' bisogni.

Il che si comprova , che avendo li maggiori dell' altra Sicilia ultra interpretato la medesima formola d' investitura diversamente ; cioè che fosse di patto , e providenza , che ivi chiamano la forma stretta ; e sperimentando , che ciò porti gran pregiudizio al commercio , ed alli Baroni feudatarj , da qualche tempo in qua con le leggi , o con le grazie nuove han cercato d' introdurre lo stesso , che ivi si dice della forma larga. E

Come anche vediamo , che negli Stati di Savoja , e di Piemonte vi sono li decreti Ducali ; e nello Stato temporale della Chiesa vi è la Bolla de' Baroni , e vi sono le consuetudini ne i Feudi di Mantova , con altre simili , delle quali si discorre abbastanza , trattando della Bolla de' Baroni.

C
*Nelli suddetti
discorsi 9. 10.
e 12. di que-
sto libro.*

D
*Nel disc. 19.
21. ed in altri
di questo lib.*

E
*Si accenna
nel disc. 13. di
questo libro.*

CAPITOLO XXIII.

Della successione ab intestato ne' Feudi; e del suo ordine.

S O M M A R I O.

- 1 Delli presupposti, con li quali è trattata questa materia di successione.
- 2 Li maschi son preferiti alle femmine.
- 3 Della differenza tra li Feudi, e li fideicommis; che questi possono stare in sospeso, e non quelli.
- 4 Si attende il tempo della successione, e però li maschi che vengono dopo non escludono la femmina.
- 5 Se si dia la sospensione nelle primogeniture, e maggioraschi della Spagna.
- 6 Si deve attendere la prossimità dell'ultimo.
- 7 Quando non sia provisto dalla legge feudale, si cammina con la legge comune.
- 8 Come vada regolata la successione nelli Feudi individui in abito, ma dividui in atto.
- 9 Del modo di succedere ne' Feudi in tutto individui, con ordine di primogenitura.
- 10 Il nipote del figliuolo primogenito morto è preferito al figliuolo secondogenito.
- 11 Come vada regolata la successione de' Feudi nelli Regni di Napoli, e Sicilia.
- 12 Che nel detto Regno la femmina nepote del figlio primogenito escluda il maschio secondogenito.
- 13 Della rappresentazione.
- 14 Della successione ne' Feudi nuovi.
- 15 Della medesima ne' Feudi antichi.
- 16 Quando succedano il padre, e gl' altri ascendi.
- 17 Della successione del refutante, o refutatario.
- 18 De' gradi ne' trasversali nel Regno di Napoli.
- 19 E che sia nel Regno di Sicilia; e della divisione di questi Regni.
- 20 Nelli detti Regni la secondogenita non maritata è preferita alla prima maritata.

C A P . XXIII.



1

On due presupposti si tratta in questo capitolo della successione de' Feudi : Primieramente, che siano veri, e propri Feudi, li quali vadano regolati dalle leggi, e consuetudini feudali, non già quei Feudi improprj, e corrotti, li quali in sostanza hanno più natura di beni allodiali, che però vanno regolati con la ragion comune de' beni indifferenti : E seconciamente, che il concorso alla successione sia tra persone capaci; attesocchè, posta l'incapacità, resta incongruo il trattare del modo di succedere, mentre cessa la sostanza.

Fermati questi presupposti. Entra la più volte accennata distinzione tra li Feudi dividui, che si dicono di ragione, o uso de' Lomgobardi, e gl' individui, che si dicono di ragione, o uso de' Franchi.

Nella prima sorte, o specie col detto presupposto della capacità, si cammina appunto con quell'ordine, il quale si dà ne' fideicommissi ordinati a favore delle famiglie; poichè sebbene vi possono anche succedere le femmine, nondimeno li maschi, ancorchè più remoti, sono preferiti, A; Ed in mancanza d'essi, quelle, ancorchè abilitate, si ammettono; in maniera che il sesso in questa sorte di Feudi dividui vinca il grado, e l'età; non entrando in termini di ragion comune feudale la prerogativa della linea, per esser questa solamente considerabile nell'altra sorte di Feudi individui, come di sotto si dirà; attesocchè tutti si dicono d'una stessa linea del primo acquirente, che però vanno considerati come d'uno stesso genere.

Questa differenza però si scorge tra li Feudi, e li fideicommissi, che quando a questi sia chiamato prima un genere di persone, e poi l'altro, non si dà luogo alla successione, overo all'ammissione del secondo genere sufficiariamente chiamato, finchè duri la potenza, o la speranza, che vi possano eser persone del primo, stando in tanto la successione in sospeso, che li Giuristi dicono *in pendolo*; sicchè in tanto le robe staranno sotto la tenuta, e l'amministrazione del sostituto, il quale ne spera la successione, finchè si certifichi la cessazione di detta speranza. B

Ma nelli Feudi, (stante che importano una specie d'ufficio, o di beneficio, il quale abbia annessa giurisdizione, o amministrazione, come anche il peso del servizio, e della fedeltà verso il padrone) non s'ammette questa sospensione; ma si cammina con le regole de' benefici ecclesiastici, li quali siano di juspatronato laicale; sicchè

A

*Nelli disc. 11.
di questo libro
e nel lib. 10.
frequente-
mente.*

B

*Nell lib. 10. de'
fideicommissi
nel disc. 7. 8.,
9.*

sicchè si a tende il tempo della vacanza, o al più quello della presentazione, conforme si dice nella sua materia de' patronati nel libro decimoterzo: Nè la sopravvenienza del più prossimo, o del genere prediletto toglie la ragione acquistata, o deferita alle persone più rimote, o dell'altro genere suffidiario: Il che anco per le medesime ragioni accennate per i Feudi è ricevuto in Ispagna in que' maggioraschi, e primogeniture, quando la volontà del fondatore, con i requisiti ivi stimati necessari, non disponga altrimenti. C

C

*In detto disc.
11. di questo
lib. e nel disc. 7.
e seguenti del
lib. 10. de' fi-
deicommissi.*

4 E conseguentemente, se quando si apre la successione del Feudo per morte naturale, o civile del possessore, non vi siano maschi, succederanno le femmine, o discendenti da esse, le quali non potranno esser escluse da' maschi, li quali sopravverranno; quando non dispongano diversamente le leggi, o li stili particolari del luogo, o quella della medesima investitura. D

D

*Nel disc. 11.
di detto libro
10. de' fidei-
commissi.*

5 E se ciò cammina in questa sorte di Feudi dividui, li quali vanno regolati con l'ordine de' fideicommissi semplici, ed ordinarij: Molto più cammina nell'altra sorte di Feudi individui, li quali vanno regolati con l'ordine di primogenitura, nella quale si scorge qualche maggior difficoltà anco ne' beni indifferenti, se detta sospensione fidia, o nò. Benchè in effetto la più vera opinione sia l'affermativa in quelle parti, nelle quali si viva con le leggi comuni de Romani, camminandosi diversamente nelle primogeniture di Spagna per quelle leggi, o stili particolari; overo perchè quelle primogeniture, o maggioraschi per lo più sono qualificati, ed hanno annessa la giurisdizione, e l'amministrazione; sicchè entra la medesima ragione, la quale cammina negli Feudi, e negli beneficij. E

E

*Nel detto disc.
7. del lib. 10.
de' fideicom-
missi.*

6 In concorso poi di più persone egualmente capaci nella stessa maniera che ne' fideicommissi, (ii quali vanno regolati coll'ordine della successione ab intestato) si deve attendere la prossimità del grado, la quale, secondo la più vera, e più ricevuta opinione, anche negli Feudi allo stesso modo, che ne' fideicommissi va regolata dalla persona dell'ultimo moriente, e non da quella del primo acquirente: Purchè però la prossimità provenga dal medesimo lato, o mezzo del detto acquirente, non già dal lato estraneo; entrando solamente la rappresentazione, o la subingressione nella stessa maniera, che nel fideicommisso; poichè non avendo sopra ciò le leggi de' Feudi particolarmente disposto, entra la conclusione generale, che si debba ricorrere alle leggi comuni negli casi ommessi dalle dette leggi feudali. F

F

*Nel disc. 8.
13. di que stol.
e nel disc. 3.
del lib. 4. dell'
enfiteusi.*

7 Cammina ciò in quei Feudi, li quali siano di loro natura dividui e come si dice di ragione, uso de' Longobardi, in maniera che la divisione riguardi anco la loro sostanza, e (conforme i Giuristi dicono) siano individui tanto in atto, quanto in abito: Non già quando si trat-

si tratti di quei Feudi, li quali nella sostanza, o nell'abito sono di loro natura individui, ma solamente dividui nella comodità, e godimento, a somiglianza del padronato familiare, o in altro modo competente ad uno, o più generi di persone; attesocchè nella sostanza è individuo, ma la dividuità consiste solo nell'esercizio: E ciò si verifica nelli Feudi titolati di Lombardia, ed altre parti d'Italia; poichè la dignità porta seco annessa l'individuità nella sostanza, ma per consuetudine sono dividui nelli frutti, e nel godimento. G

Nel discorso 8.
di questo lib.

Poichè in questo caso non entra l'ordine della successione, ma più tosto l'altro, che li Giuristi dicono di non decrescere; cioè che possedendo tutti egualmente, ed in solido la sostanza del Feudo, in maniera che ciascuno si dica possedere il tutto per la sua parte; quindi nasce, che quando manchi uno, le porzioni degli altri s'impinguano, ovvero patiscono quella minor diminuzione, che portava loro il godimento, e la partecipazione della persona mancata, quando viveva.

H
Nel detto di-
scorso 8.

Appunto, come occorre nelle masse capitolari, o collegiative, delle quali debbano godere, e partecipare tutti quelli del Capitolo, o del collegio; attesocchè se mancheranno alcuni canonici, o collegiali, quelle porzioni de' mancanti si ripartiranno tra gli altri. Nella medesima maniera, che succede, quando siano più persone invitate ad una medesima tavola, la quale abbia una quantità inalterabile di cibi; poichè mancando uno, o alcuni degl'invitati, resterà il pranzo più lauto per gli altri senza distinzione di maggiore, o minor vicinanza a quello, che manca, bastando esser de' convitati, e di quelli, li quali già sedono a tavola: Quando però le leggi, o consuetudini particolari non disponessero diversamente. H

Nell'altra sorte de' Feudi individui, nelli quali la successione va regolata coll'ordine di primogenitura: Camminando con i termini delle leggi comuni de' Feudi, le quali (come si è detto) preferiscono sempre il sesso mascolino al femminino, non entra la prerogativa solita darsi alla linea di vincere il sesso, il grado, e l'età, ma il primo luogo si dà al sesso: Ed in concorso di più persone del medesimo sesso, entra tra loro il medesimo ordine; cioè, che il primo luogo è occupato dalla linea, la quale vince il grado, e l'età: In secondo luogo, tra più persone della medesima linea s'attende il grado; e posta l'egualità di questo, si deve attendere l'età; purchè l'eguale in grado, e sesso, sia anche uguale in origine di linea mascolina.

Quindi però nasce, che secondo la più vera, ed oggidì senza dubbio ricevuta opinione, il nepote dal figlivolo, o fratello primo-genito

genito premorto escluda il figliuolo , o fratello secondogenito ; non ostante che in questo concorranо ambedue le prerogative maggiori del grado , e dell' età ; attesocchè la prerogativa della linea le vince : Col presupposto però del medesimo sesso anco in origine, come sopra. I

*Nel disc. 13.
di questo lib.
nella ivi ac-
cennata deci-
sione di Sic-
lia.*

11 Nelli Regni però più volte accennati delle due Sicilie, per le loro leggi, e stili particolari dandosi maggior prerogative al sesso femminino , di quel che gli diano le leggi , e le consuetudini Feudali, cammina l' ordine della successione diversamente: Attesocchè (particolarmente tra li discendenti) la prerogativa della linea è la prima , e la maggiore , onde vince tutte l' altre del grado , del sesso , e dell' età : E successivamente la seconda del grado vince la terza del sesso: E la terza del sesso vince la quarta dell'età; sicchè il maschio minore d'età vincerà la femmina , overo il suo discendente, ancorchè maggiore.

12 Da ciò risulta (secondo l'opinione più comunemente ricevuta nel Regno della Sicilia citra , cioè di Napoli) un' effetto totalmente irragionevole , e contrario al costume di tutta l' Italia : Che la femmina nepote dal figlio primogenito premorto esclusa il figlio secondogenito , ancorchè maschio , dandosi la rappresentazione , overo la trasmissione della primogenitura senza la congiunzione degli estremi abili , e della medesima qualità nel trasmittente , e trasmittario; il che ripugna (come si è detto) all' uso comune , ed anco alla ragione naturale , ed alle regole legali : Che però non si fa scorgere da qual principio , o ragione ciò si sia possibile indurre : Ma ne' tempi moderni ragionevolmente sopra ciò si è indotta certa moderazione per le grazie concesse dal Re.

Nell' altro Regno della Sicilia ultra questa opinione riceve difficoltà maggiore , per qualche legge particolare , la quale ha più riguardo alla conservazione dell' agnazione: Pure in ciò bisogna deferire all' osservanza de' luoghi , e de' loro Tribunali. L

*Nel medesimo
disc. 13.*

Quando poi si tratti della medesima rappresentazione , o trasmissione della linea , o della ragione di primogenitura tra gli trasversali; cade questa maggior difficoltà : Ma parimente si crede più comune , e ricevuta l'affermativa; cioè che in quelle successioni , nelle quali entra l'ordine di primogenitura , la prerogativa della linea sia la prima , e la maggiore , presupposta però la capacità , ed il concorso degli estremi abili : Benchè in ciò non possa darsi certa regola generale per la varietà de' principati , e loro leggi, e stili ; sicchè in ciascun luogo si dovrà camminare con l'opinioni ivi ricevute , attendendo le regole , e le dottrine generali , quando lo stile , e l'uso particolare sia dubbio.

Per

M Per quel che poi concerne la durazione della successione, ad
 14 effetto che s'impedisca la devoluzione, si distingue tra li Feudi
Si accenna nel disc. 3. del lib. 4. nuovi, e gli antichi; poichè nelli nuovi, quando l'investitura,
 o qualche legge particolare non disponga diversamente, succedo-
 no solamente li figli, e discendenti capaci, non già gli ascenden-
 dell'emfiteuſi. ti, o trasversali. M

E negli antichi succedono non solamente li figli, e discenden-
 ti capaci in infinito con l'ordine diretto, o descensivo dall'uno
 all'altro, ma anco tutti gli trasversali capaci, li quali abbiano la
 15 qualità descensiva, e legittima dal primo acquirente; la persona
 del quale in questo proposito s'attende, secondo un'opinione, la
 quale si crede più vera, e più comunemente ricevuta, senza far
 conto dell'altre opinioni diverse, alcune delle quali danno la suc-
 cessione trasversale solamente fino al settimo grado, ed altre fino
 al decimo.

Anzi, ancorchè per regola generale il padre, e gli altri ascen-
 denti, come sopra, si stimino estranei dalla successione feudale,
 nondimeno ciò non cammina, quando il medesimo ascendente
 sia discendente dal primo acquirente, e sia compreso nell'inve-
 16 stitura: Il che è solito verificarsi, quando il feudatario, il qual
 muore, abbia ottenuto il Feudo per refutazione dal padre, o
 dall'avo; o pure che questo non si sia curato della successione,
 la quale perciò si sia a lui deferita.

N A segno che alcuni credano, che il refutante in tal caso debba
 per morte del refutatario ripigliare le sue prime ragioni, ed
 escluder tutti: Il che però non pare che sia ricevuto, partico-
 larmente in concorso de' figli, e discendenti del refutatario,
 dalla persona del quale vā regolata la successione. N

Nel detto disc. 13. di questo libro. Nel suddetto Regno di Napoli, rispetto a' trasversali, si vive
 con diverso stile; poichè per leggi particolari antiche la suc-
 cessione non passa il terzo grado civile, anche nelli Feudi antichi;
 18 benchè li suddetti trasversali siano discendenti dal primo acqui-
 rente, il che pare che abbia dell'irragionevole. Egli è ben vero,
 che questo rigore si è in qualche parte moderato con alcune
 grazie, per le quali si stende la successione ad un altro grado
 eguale, o inferiore, ma non superiore, il che ivi si va per le
 grazie variando alla giornata.

Nell'altro Regno della Sicilia ultra: Parimente per grazia, e
 per leggi particolari vi' è qualche maggior estensione de' gradi;
 poichè sebbene le leggi antiche, le quali hanno il vocabolo di
 costituzioni, sono comuni all'uno, ed all'altro Regno, come
 fatte in tempo ch' erano uniti, e costituivano un Regno solo;
 nondimeno dopo la divisione seguita sotto il Re Carlo Primo,

quan-

quando li Siciliani nel famoso vespero , che si dice Siciliano , di-
scacciati li Francesi , si diedero a Pietro Re d' Aragona , (sicchè
di un Regno se ne formarono due) , si cominciò a vivere con
diverse leggi , e capitoli , in maniera che si scorge gran differen-
za tra li Feudi di un Regno , e l'altro , anco (come di sopra si
è accennato) nell'intelligenza molto diversa della formula dell'in-
vestitura , ch' è la medesima , ed è concepita con le stesse paro-
le. O

Nel detto disc.

13.

Molte altre quistioni cadono in questa materia della successione
feudale de' trasversali: Ma perchè nascono per lo più da leggi , e
stili particolari de' principati , e particolarmente del detto Regno
di Napoli; però ha quasi dell'impossibile il riassumere il tutto in
questa compendiosa , e più istorica , che disputativa narrazione ,
dipendendo la decisione dagli stili , e leggi particolari de' luoghi ,
ed anche per esser li casi molto rari in pratica .

Se poi per mancamento de' figli maschi nelli Feudi individui
delli detti Regni delle due Sicilie , li quali vanno regolati con
ordine di primogenitura , si apre la successione alle figlie femmi-
ne , in tal caso si dispone per quelle leggi , che la femmina non
maritata , la quale ivi dicono *in capillo* , ancorchè secondeogenita ,
succeda ne' Feudi , ed escluda la primogenita maritata , e dotata:
Quando però questa sia dotata di suo consenso , e con molte al-
tre dichiarazioni , delle quali si tratta nel teatro in questo me-
desimo lib. , e per le quali dichiarazioni , ed anco per le cautele ,
le quali in ciò si vogliono praticare , si dà molto di raro il caso di *Nel disc.* 14.
tal successione. P

P

CAPITOLO XXIV.

Delli pesi; della vita milizia; e del paraggio, o comunicazione di prezzo; e di altri pesi, a' quali è tenuto il successore del Feudo.

S O M M A R I O.

- 1 Della dote di paraggio delle femmine.
- 2 Nelli Feudi individui nuovi, il primogenito è obbligato comunicare il valor del Feudo.
- 3 Ma non è tenuto al prezzo del titolo.
- 4 Della vita milizia nelli Feudi individui antichi.
- 5 Degli altri pesi, a' quali il successore del Feudo sia tenuto.
- 6 Delli due eredi del Feudatario, cioè feudale, ed allodiale, e della loro contribuzione alli debiti del morto.

C A P. XXIV.



Uando nelli Feudi dividui succedono solamente i maschi, escluse le femmine, queste devono esser dotate, come volgarmente si dice *de paraggio*: Ma in ciò non si può dare certa regola generale; poichè la materia dipende dagli stili, e leggi particolari, particolarmente delli detti due Regni di Sicilia citra, ed ultra. A

A
Se ne discorre
in questo lib.
nel disc. 108.
e nel lib. 6. del
la dote nel di-
scorso 142.

Quando poi si tratti di Feudi individui, nelli quali succeda il solo primogenito, entra la distinzione tra li Feudi nuovi, e gli antichi; poichè nelli nuovi acquistati per via di compra, mediante il prezzo, o altra ricompensa, il primogenito successore del Feudo è obbligato comunicare agli altri fratelli tutto il prezzo speso per ciò dal padre; mentre questo si stima esser nell'eredità allodiale da comunicarsi a tutti li fratelli eredi, ed è anche soggetto alli debiti, e pesi ereditarj, come una specie di credito, il quale spetti all'eredità allodiale contro il successore del Feudo. B

B
Nel disc. 19.
di questo lib.
ed anco nelli
disc. 11. e 12.

Non deve però (secondo la più probabile opinione) comunicare quel, che si sia speso per il titolo, o dignità del Feudo, ovvero per altre cose meramente onorifiche, le quali non portino utile alcuno al successore; attesocchè, sebbene gli portano onorevolezza, nondimeno questa è contrapesata dal maggior dispensio, che deve sopportare il Feudatario titolato per mantenersi in quel decoro, che conviene alla dignità. C

C
Ne' luoghi ac-
cennati.

Anzi

Anzi pare molto ragionevole, che anco circa gli effetti utili si abbia qualche riguardo a detto peso, conforme in questo proposito si osserva nel libro nono nel titolo della legittima, ed altre detrazioni, D sopra il punto, se quel che si dona al figlio col peso della primogenitura se gli debba imputare, o no nella legittima

D

Ne^l disc. 24.

4 Se poi si tratti di Feudo antico, overo anche nuovo gratuito, in maniera che non entri detta ragione di prezzo, il quale resti nell'eredità allodiale: In tal caso il primogenito avrà il peso di dare alli secondogeniti maschi un'annua prestazione vitalizia a proporzione delle rendite del Feudo per i suoi alimenti, che si dice vita milizia, overo appannaggio, ed alle femmine la detta dote di paraggio: Ed ancorchè sopra detta vita milizia si disputino molte questioni; nondimeno non può darvisi regola certa, e generale per la varietà delle leggi, e de' stili particolari: onde bisogna deferire all'uso del paese. E

E

Negli accen-
nati disc. 12.
19. 108. in
questo libro.

5 E quanto agli altri pesi, alli quali il successore del Feudo sia tenuto, si cammina con la distinzione; cioè che se si tratta degli pesi intrinseci, e contraturali al Feudo, come sono il servizio, e la fedeltà al padrone diretto, il mantenere, e bene amministrar' il Feudo, e suoi annessi, e dipendenze, e cose simili: Come anche sono quei pesi, o servitù, con i quali il Feudo si è conceduto, non cade ragione alcuna da dubbitare, la quale entra solamente nelli pesi accidentali, impostivi dalli predecessori per atto positivo, o negativo: Come sono l'imposizioni de' censi, ed altri debiti, o le servitù, e collette, e contribuzioni, o altre ragioni, le quali per un terzo si siano acquistate a causa della negligenza, o sofferenza del feudatario predecessore.

Ed in ciò entrano le medesime distinzioni, che si sono addotte di sopra nel cap. 15. sopra le alienazioni, ed altre disposizioni fatte dal feudatario predecessore, se obblighino, o no il successore: Attesocchè quando per la qualità di Feudo nuovo acquistato con titolo oneroso il peso sia imposto dal primo acquirente, overo che il successore debba avere la qualità ereditaria del predecessore, anche nello stesso Feudo, o almeno nel suo valore, il quale si stimi esser nell'eredità del predecessore; in tal caso parimente il successore farà tenuto per le alienazioni, ed altri contratti.

Ed all'incontro, camminando con li medesimi termini, non farà tenuto, quando, cessando detta circostanza, egli succeda per la persona, e ragione propria con totale indipendenza dal predecessore: Poichè sebbene nel primo caso della successione dipendente quei pesi, li quali siano imposti senza l'assenso del padrone, non toccano il corpo, e sostanza del Feudo, ma si hanno per non imposti; tuttavia (come in detti luoghi si è accennato), ciò riguarda la ragione

del terzo , cioè del padrone diretto , overo di quelli , che dipoi acquistino il Feudo , o ragioni in esso coll'assenso , acciò in loro pregiudizio quello , a favor di chi tal peso si sia imposto , non abbia ragione , o azione alcuna reale al corpo del Feudo ; ma non già rispetto al successore , il qual si sia potuto obbligare dal suo autore , o predecessore ; perchè questo anche per i debiti , e pesi contratti , o imposti senza l'assenso , potrà essere forzato (come si è detto) nell'azione personale , overo coll'offizio del giudice a quanto importi il valore .

E perchè un Feudatario si stima un' uomo doppio , e diverso , con doppio patrimonio , o doppia eredità , sicchè può avere due eredi in solido di due diverse eredità , le quali costituiscano due vere università , cioè una feudale , e l'altra allodiale (che in detti Regni delle due Sicilie si dice burgensatica nello stesso modo che la legge comune civile dà la doppia eredità nel soldato , cioè una militare , e l'altra , che si dice paganica : E la legge canonica le dà nel Cherico , cioè una de' beni patrimoniali , o acquistati per altra strada , che del Chiericato , e da' beni di Chiesa , che si dice eredità profana , o temporale , e l'altra de' beni di Chiesa , o per rispetto del Chiericato , che si dice ecclesiastica . Ed alle volte porta il caso , particolarmente nel detto Regno di Sicilia citra , o di Napoli , che il Feudatario abbia due diversi eredi ; uno necessario , e del sangue ne' Feudi , per ragione dell' investitura , e l'altro per testamento , o *ab intestato* ne' beni liberi , ed allodiali , secondo li termini della ragion comune . Quindi nasce frequentemente la quistione sopra la contribuzione di questi eredi alli debiti , e ad altri pesi imposti dal morto , anche per causa volontaria de' legati , e di donazioni .

Ed in ciò ; il primo luogo l'occupa la volontà del morto , non solo espressa , ma anche tacita , e congetturale , per la quale sarà tenuto in tutto , o parte uno degli eredi , e non l'altro per quanto compòrtino le forze di quell' eredità , in maniera che l' altra eredità non sia tenuta se non in suffidio , quando la gravata non sia sufficiente , e che l'erede per il beneficio dell' inventario non sia tenuto del proprio .

Ma quando questa volontà cessi , in tal caso entra la distinzione che : O si tratta di pesi , e debiti meramente reali dell'uno , o dell' altro patrimonio ; overo occasionali per causa , ed occasione precisa di quello : Ed in tal caso ciascun'erede sopporterà li suoi pesi come reali , e spettanti alla robba da lui posseduta . Ma quando si tratti di debiti , o pesi personali , ed indifferenti contratti dal Feudatario ; in tal caso , quando non osti la volontà del morto (come si è detto di sopra) entra tra gli eredi , e le eredità l'egual concorso , che li Giuristi

risti dicono contributo , a rata , e proporzione della robba , e come volgarmente si dice per *æs*, *libram*, ancorchè fossero debiti contratti senza l' assenso del padrone , in maniera che i beni feudali non fossero obbligati ; e benchè si fosse obbligata solamente una sorte di beni , e non l' altra . Come per esempio occorre nelli censi , che s'impongono sopra un fondo certo , perchè se fossero imposti sopra il Feudo , entra parimente la contribuzione de' beni allodiali , e così all'incontro , in maniera che tal contribuzione non abbia altro impedimento , che quello , che risulta dalla volontà del morto .

S'intende però detta contribuzione tra gli eredi universali , non già tra li legatarj particolari secondo i termini della legge comune , senza che le leggi feudali in ciò prescrivano cosa particolare : Sicchè se un Feudatario , il quale abbia più Feudi , avesse il successore universale in tutti li beni feudali , ed un successore particolare in un Feudo solo , questo non dovrà entrare in detta contribuzione : Attesocchè sebbene ogni Feudo per se stesso costituisce università , secondo un' opinione tanto di fatto , quanto di legge ; e secondo l' altra d' una specie solamente , nondimeno ciò va inteso agli altri effetti : Non già al presente , quando vi sia il successore universale ; poichè discretamente , o comparativamente vien riputato per successore particolare , e legatario . F

Anzi questa diversità di persone , o di patrimonj , e di eredità in una stessa persona materiale è moltiplicabile ; attesocchè se un Signore avrà in diversi Regni , o Principati diversi Feudi , o Stati ben spesso di diversa natura , si stimano tante diverse persone , e tanti diversi patrimonj , quanti sono gli Stati , o li Feudi in diversi principati . G

F
Di questa materia di contribuzione si tratta in questo lib. nella disc. 21. 22. e 23. e 89.

G
Di ciò si parla nel lib. 3. della giurisdizione nel disc. 90. ed anco nel lib. 8. del credito n disc. II.

C A P I T O L O X X V .

Della refutazione de' Feudi.

S O M M A R I O .

- 1 Delli diversi effetti , e questioni , che cadono sotto questa rubrica.
- 2 Se si possa refutare il Feudo al padrone , ancorchè non voglia.
- 3 Se si possa refutare al padrone , che l'accetti in pregiudizio de' successori.
- 4 Della refutazione in pregiudizio de' creditori.
- 5 Quando entri il termine di refutazione.
- 6 Se la refutazione si possa fare senza assenso ; e de' suoi requisiti.
- 7 Non si può fare con la riserva dell'usufrutto , o con altri patti.
- 8 Essendo pattionata , se sia nulla , overo si resecchi il patto.

C A P . X X V .



Più , e diversi effetti trattano i Feudisti questa materia di refutazione : Premicamente se il feudatario possa refutare il Feudo , e liberarsi dall' obbligo del servizio , e fedeltà , ancorchè il padrone non consentisse , anzi contradicesse : Secondariamente se tal refutazione possa farsi al padrone , il quale l'accetti in pregiudizio degli altri chiamati nell' investitura : Terzo se la medesima si possa fare al prossimo successore in pregiudizio de' creditori del refutante : E quarto se generalmente quest' atto di refutazione al prossimo successore si debba dire , o no alienazione proibita , senza l' assenso del padrone , per molti effetti , che ne risultano ; e particolarmente per la facoltà del medesimo refutante di pentirsi , e ripigliarsi il Feudo : Ed anco se la successione , o prossimità rispettivamente , debba essere regolata dalla persona del refutante , o da quella del refutario . Il che influisce ancora tal pagamento del relevio .

Per quel che spetta al primo punto , se il Feudatario possa refutare il Feudo , ancorchè il padrone lo contraddica : Parlando dell' uso , e pratica d'Italia , molto di raro tal questione occorre nel Foro ; attesocchè apportando per lo più i Feudi utile , e beneficio a i feudatarj , e danno alli padroni , alli quali riesce più tosto di profitto la devoluzione ; quindi nasce , che le dispute forensi frequentemente

quentemente si sentono più tosto nel caso opposto, e non nel presente: Pure alle volte la contingenza de' tempi, o le congiunture lo portano, come a me medesimo in pratica è occorso trattarlo, per quel che si vede nel Teatro. A

A

*Nel disc. 71.
di quest'lib.*

Ed in ciò si scorge qualche diversità d'opinioni: Poichè alcuni indifferentemente lo negano per la ragione, che essendo questo un contratto obbligatorio fatto con reciproco consenso dell'infeudante, e dell'infeudato, non può, nè deve dischiogliersi senza il medesimo consenso reciproco, per la regola generale di legge, che ogni cosa dev'esser sciolta nella medesima maniera, ch'è legata, o pure che il distratto richiede quel medesimo consenso reciproco, che si ricerca nel contratto.

Altri all'incontro tengono indifferentemente l'affermativa, per la ragione, che questo non sia contratto, ma puro benefizio, o privilegio, che si concede al feudatario; e conseguentemente, che per le regole d'ogni legge positiva, e naturale li benefizj non si debbano ottenere da chi non li vuole; nè l'atto, il quale è introdotto a favore, si deve ritorcere in odio: Ed altri vanno distinguendo tra i Feudi ecclesiastici, e li laicali con altre distinzioni, che fogliono dar si dalle sottigliezze de' Legisti, particolarmente de' consulenti per adattare la legge all'opportunità loro.

Si crede però, che la decisione principalmente dipenda dalle leggi, o stili del padrone, e del principato, nel quale sia il Feudo, o pure dalla legge particolare dell'investitura: E quando ciò manchi, non sia questione generale di legge, ma più tosto di fatto, dalle circostanze del quale dipenda la determinazione; sicchè non possa darvisi una regola adattabile ad ogni caso: Cioè se la refutazione porti, o no danno, o pregiudizio al padrone, non solamente nell'interesse borsale, ma anche per altri rispetti, secondo le circostanze de' tempi, e luoghi, e persone; attesocchè portando le dette circostanze che il suo dissenso abbia fondamento di giusta causa, in tal caso non sia lecitò: Come all'incontro cessando detta causa, debba il Feudatario esser ammesso a questa facoltà; o per un equità non iscritta, dalla quale si muovono alcuni; ovvero per alcune leggi feudali, che lo dispongono, e per le quali quelli, li quali tengono la seconda opinione, dicono che non ostino le regole generali di ragion comune, nelle quali è fondata la prima opinione come sopra. B

B

*Nel detto di-
scorso 71. di
quest'lib.*

³ Quanto al secondo punto, se la refutazione possa farsi al padrone, il quale l'accetti in pregiudizio degli agnati, o degli altri chiamati nell'investitura, la decisione dipende dalle medesime distinzioni date di sopra nel capitolo 15. dove si tratta della facoltà d'alienare, o disporre; attesocchè, quando con assenso del padrone il feuda-

feudatario potrà disporre del Feudo a favore d'un estraneo in pregiudizio degli agnati , o d'altri chiamati , non pare che vi sia ragione , la quale proibisca il poterlo fare a favore del medesimo padrone in chi si considera ragione maggiore , che in un estraneo ; perchè così faccia ritorno la robba alla sua prima causa .

Circa il terzo , se possa farsi la refutazione al prossimo successore in pregiudizio de' creditori del feudante ; si crede certa la negativa ; poichè se bene alcuni camminando con i termini generali , li quali si hanno nelli fideicommisi , e maggioraschi , e cose

⁴ simili , distinguono , se il refutante abbia fatto , o no l'atto dell' fideicommisi agnizione , in maniera che abbia , o rispettivamente non abbia nel disc. 195: acquistato il dominio de' beni . C

⁵ Nondimeno questa distinzione pare impropria al caso di cui si tratta ; attesocchè il termine *refutare* propriamente conviene a quello , il quale già ne sia padrone , e possessore col certo presupposto dell'acquisto precedente ; poichè quando ciò non sia seguito , non si dice *refutare* , ma *repudiare* , overo togliersi di mezzo , e farsi volontariamente morto per non acquistare ; acciò in tal modo si dia luogo al prossimo successore . D

⁶ Le maggiori però , e le più frequenti questioni cadono nel quarto punto : Se , quandola refutazione si faccia senza l'assenso al prossimo successore , sia valida , o no per gli effetti di sopra accennati : Ed in ciò la regola assiste alla validità dell'atto , quando però vi concorrono li dovuti requisiti per la ragione , che l' atto non importa alienazione , ma una preventiva successione , così facendo volontariamente quel che farebbe il caso della morte ; sicchè tutto il punto consiste nella verificazione dell'i requisiti , li quali sono . Primieramente , che il refutatario sia quello , al quale sarebbe dovuta la successione , se nel tempo della refutazione fosse occorso il caso della morte . Secondariamente , che l'atto sia gratuito , e senza prezzo , o ricompensa . Terzo , che non possa dirsi fatto in frode , la qual in dubbio non si presume , e sopra la quale non può darsi certa regola , dipendendo dalle circostanze del fatto , se tal frode vi sia , o no . E di ciò si vuole disputare più tosto col padrone ad effetto del relevio , dove questo sia in uso per quel che se ne ha nel capitolo 27. dove si tratta di questa materia del relevio .

E finalmente , che non sia paccionata , e con tali condizioni , e riserve , che portino divisione , o servitù del Feudo , e contengano specie d'alienazione proibita , come frequentemente occorre nella riserva de' frutti , e giurisdizione , che il refutante faccia a suo favore , quando sia riserva dell'usufrutto formale , o che in altro modo importi ragione reale , che li Giuristi dicono *ius :*

Non

Non già quando sia della sola comodità , come semplice fatto , che non tocchi il corpo , o sostanza del Feudo secondo la distinzione , della quale si ha di sopra nel detto cap: 15. in proposito dell' alienazioni proibite .

Quando poi la refutazione fosse paccionata , e contenesse condizione , o riserva proibita ; in tal caso cade la quistione , se il patto , o condizione vizi , ed annulli l' atto , o pure che questo restando fermo , resti viziata la riserva , o condizione , e si abbia per non fatta . Ed in ciò i Dottori molto variano , essendovi tre diverse opinioni . Attesocchè la prima opinione vuole , che là riserva , benchè fatta in un modo invalido , debba interpretarsi , o si risolva nel modo valido per isfuggire la nullità . Come per esempio , facendosi la riserva dell'usufrutto , questa si risolva in semplice comodità . E quest' opinione ha molto pochi seguaci .

L'altra opinione tiene , che la condizione illecita resti viziata , e s'abbia per non apposta ; onde l' atto resti valido , quando non apparisca espressamente , o per congettura , che la riserva si sia fatta per condizione precisa , senza la quale non vi sia stato animo di fare la refutazione . E questa opinione in termini generali di ragion comune , pare più probabile , e fondata .

Nondimeno appresso i Feudisti , e particolarmente quelli dell' Regni delle due Sicilie , è più comunemente ricevuta la terza opinione , che l' atto comune individuo resti nullo affatto , in maniera che il patto , o la condizione inutile annulli , e renda inutile tutto l' atto , il quale debba aversi come non fatto E; essendosi nel capitolo 24. accennato se morendo il refutatario , si reassuma il Feudo dal refutante superstite , overo se questo concorra nella successione con gli altri . F

*In questo lib.
nelli disc. 13.
e 76.*

*F
Nel detto disc.
13. , e nella
dec. di Sicilia.*

CAPITOLO XXVI.

Delli suffeudi , e loro validità , e della podestà di suffeudare . E se i suffeudi cessino per la devoluzione del Feudo principale.

S O M M A R I O .

- 1 Il suffeudo , quando sia validamente conceduto , non si devolve col Feudo .
- 2 Nel Regno di Napoli il Feudatario non può subinfeudare ; e quali suffeudi si concedano da' Baroni .
- 3 Per legge comune de' Feudi si può fare la suffendazione .
- 4 Quali siano li requisiti necessarj .
- 5 Che sia errore in ciò camminare con li termini della legge civile .
- 6 Overo con le sole generalità , ma si deve distinguere .
- 7 In quali sorti di Feudi cadano le quistioni de' suffeudi .
- 8 Si distinguono più specie di suffeudi .
- 9 Che non si possa suffeudare tutto il Feudo .
- 10 Che sia più facile la subinfeudazione pura del tutto , che con riserva .
- 11 Della pratica di questi suffeudi con riserva , e sua ragione .
- 12 Quali siano li suffeudi , che si possono concedere ; e se ne danno gli esempj .
- 13 Se si debbano verificare li requisiti posti da' Dottori ne' suffeudi .
- 14 Del requisito che non si faccia in fraude .
- 15 Quando la subinfeudazione sia ben fatta , il suffeudo non si devolve .
- 16 Delle più sorti di suffeudi , che si dicono plani , e de tabula , o ecadenze .

C A P . X X V I .

LA maggior questione, la quale cada in questa materia de' suffeudi, pare che sia sopra la validità, o invalidità della suffeudazione; attesochè sebbene alcuni (posta la suffeudazione valida) credano, che devoluto il feudo principale, quella si risolva, in maniera che il suffeudo si devolva col medesimo feudo: Nondimeno questa opinione non è ricevuta, nè ha fondamento probabile; attesocchè quando l'infudato abbia sufficiente podestà di suffeudare, e che la suffeudazione con li suoi requisiti sia validamente fatta, in tal caso, come atto già valido, e perfetto deve avere la sua durazione finchè dura la linea, overo il genere di quello, a cui quella si sia fatta: Ed all'incontro, quando sia invalida, certa cosa è, che seguita la devoluzione del feudo, non è obbligato il padrone osservare un fatto nullo. **A**

Per regolare dunque, overo discernere la detta validità, o invalidità cadono due ispezioni. Una sopra la podestà di suffeudare. E l'altra sopra li requisiti necessarij, acciò la suffeudazione sia valida anche in que' casi, nelli quali si possa fare.

Quanto al primo punto della podestà: Nelli suddetti due Regni di Sicilia oltre, e citra il Faro per le loro leggi particolari, le quali più strettamente proibiscono ogn' atto, il quale in qualunque modo possa portare divisione, overo diminuzione del feudo, resta assoluto, che tal podestà di concedere un suffeudo formale di tutto il feudo, o di qualche parte, la quale resti anco in qualità, overo in natura di feudo sotto le sue leggi, non si dia: Perciò, sebbene dalli feudatarj di detti Regni si vogliono concedere alcuni suffeudi, nondimeno quelli suffeudi, li quali ivi si dicono escadenze, consistono in alcuni poderi rustici, e senza vasfallaggio, o giurisdizione; e quando si concedano senza l'affenso regio, e senza esser registrati in quei libri publici, che ivi dicono *quinternioni*, li quali vogliono chiamarsi feudi *plani*, e *de tabula semplici*, si stimano più tosto beni allodiali, li quali vano regolati più con le leggi civili de' Romani, che con le leggi feudali secondo la generalità degli altri beni indifferenti: E questa facoltà di concederli, e rinnovarli, quando ne succeda la vacanza, viene stimata piuttosto una percezione di frutto eventuale del feudo, che vera suffeudazione. **B**

Ma quando si debba camminare con li termini generali delle leggi, overo consuetudini feudali; la più comune opinione stima, che col presupposto de' requisiti in ciò desiderati spetti questa fa-

A

*Nel disc. 1.
di questa li-
bro.*

B

*Nel deicto disc.
1., ed anco nel
disc. 7. di
questo libro.*

coltà , ancorchè nell' investitura non si conceda ; che però li Dottori per lo più si diffondono nella verificazione dell'i requisi^tti , li quali sono.

Primieramente , che la suffeudazione si faccia *gratis* , senza prezzo , o altra ricompensa : Secondariamente che sia in tutto , e per tutto con le medesime condizioni senz' alterazione alcuna dell'investitura in pregiudizio del padrone : Terzo , che si facci à persona , la quale sia totalmente di condizione eguale ; E quarto , che non si faccia in fraude dell' imminente devoluzione . E questa fraude dalla legge si presume , quando il feudatario , o per natura , overo per accidente sia disperato di successore legittimo , in maniera che la devoluzione debba seguire con la sua morte .

Sopra questi requisi^tti , e ciascun di loro li feudisti formano gran questioni con varietà d'opinione ; e molto più vi si confondono li professori di quei paesi , nelli quali questa materia feudale sia poco in uso , in maniera che la teorica non sia accompagnata dalla pratica ; poichè sebbene sono dotti , e versati nella ragion comune , nondimeno camminando con le regole generali di questa ; pigliano degli equivoci , così in questa particolare de' suffeudi , come in tutta la materia generale de' Feudi .

Si crede però error troppo chiaro il camminare con queste generalità , ed indifferentemente applicarle ad ogni sorte di suffeudo , e suffeudazione , non ostante quel che sopra ciò dispongono le leggi feudali , overo che abbiano detto gli antichi feudisti , li quali sono intesi da moderni diversamente de quel che fosse il loro senso ; o pure perchè lo stato delle cose col tempo si sia notabilmente variato .

Poichè sebbene in senso delle leggi feudali , e de' feudisti antichi (perchè così all' ora portasse la condizione de' tempi) li Feudi veri , e propri possono darsi ancor' oggi , come anticamente frequentemente si davano nelli poderi rustici , o urbani , e nell' altre robbe di poca considerazione senza vassalli , e senza imperio , e giurisdizione , conforme si dice di sopra nel capitolo 8. dove si tratta del soggetto del Feudo , ed in quali cose questo possa darsi .

Tuttavolta , secondo la pratica corrente , almeno nella nostra Italia forse in nessun modo , o pure assai di raro si dà il caso de Feudi veri , e propri in questa sorte di beni , alli quali pare che convengano più li termini dell'enfiteusi , o del livello ; Sicchè questa , e simili questioni , sogliono cadere ne' Feudi nobili , e qualificati delle Città , Terre , e luoghi abitati con vassalli , e giurisdizione : E forse più nelli Feudi regali , a maggiori di provincie , e dominj grandi ; che però bisogna camminare con la dovuta distinzione de' casi senza la quale gli equivoci restano troppo evidenti .

Quat-

Quattro dunque sono li casi diversi, che in ciò vanno distinti, e sopra i quali cadono questioni tra loro totalmente diverse. Il primo è, quando si tratti della suffeudazione di tutto il Feudo, in maniera che l'infeudato ceda al suffeudato tutte le sue ragioni, mettendolo totalmente in suo luogo, senza che per se ne riservi cos' alcuna. Il secondo caso è, quando si suffeudi tutto il Feudo, ma non con tutte le ragioni di esso; perchè il primo investito, il quale suffeuda, si riservi qualche cosa; come per esempio l'alto dominio, e la sovranità, overo l'appellazioni, e ricorsi, o qualche recognizione, che debba darsegli dal suffeudato; in maniera che le sue ragioni non si tolgano affatto, ne egli si faccia totalmente estraneo dal Feudo.

Il terzo caso è, quando si tratti di Feudo regale, e di dignità, il quale consista in Provincia, o in Regno, overo in altra università di Città, Terre, e luoghi, alcuni de' quali il Feudatario, che fa figura di Principe sovrano, ed ha ragione di principato, ne conceda in suffeudo totalmente subordinato, per aver sotto di se per suo miglior servizio, e decoro li Baroni, ed altre persone nobili, ed in questo modo premiare, o allettare quelli, li quali in guerra, overo in pace gli siano fedeli, e si portino bene al suo servizio. Ed il quarto caso è di que' suffeudi rustici, ed ignobili, li quali consistano in semplici poderi, e si concedono anche da' Baroni; e Feudatari, o suffeudatarj inferiori a' loro vassalli, che in alcune parti, e particolarmente nel Regno di Napoli si chiamano Feudi *plani*, e *detabula*.

Nel primo caso, overo nella prima specie: In pratica si crede, che abbia del favoloso la tradizione de' Dottori, che l'infeudato dal Principe d'un Feudo nobile, ed abitato con impero, giurisdizione, e vassalli possa per se stesso, senza espresso, e speciale assenso del padrone suffeudarne un' altro, ancorchè vi concorressero tutti li sudetti requisiti: E molto meno quando siano Feudi ragali, e maggiori; attesocchè, entrando la ragione, o rispetto politico, farebbe stimato degno d'irrisione quello, il quale volesse con le regole, e tradizioni de' Giuristi metter in pratica, e sostenere questo punto; mentre veramente li feudisti antichi hanno inteso di quei Feudi rustici, ed ignobili, nelli quali importi poco al padrone, se siano posseduti più da uno, che da un' altro, ogni volta che non si alteri la condizione della persona, o quella dell'investitura; in maniera che a lui non si faccia pregiudizio conforme la ratione comune dispone nell'enfiteusi, overo nella locazione perpetua, ma non già in questa sorte di Feudi.

Lo stesso in tutto, e per tutto cammina nel secondo caso, il quale è più difficile; attesocchè, in sentimento de' Dottori, è più facile di poter suffeudare puramente, e senza riserva alcuna per se stesso, che il farlo con detta riserva; poichè nel primo caso il suf-

suffeudante viene stimato un semplice organo , overo strumento , mediante il quale il padrone dia il Feudo al suffeudato , il quale così si dirà feudatario primo , diretto , ed immediato , assomigliandosi il suffeudante in questo caso a quello , il quale faccia una compra , o altro contratto per un'altra persona da nominarsi ; perchè fatta la nomina , egli esce totalmente di scena , e si ha per estraneo , in maniera che il contratto si finge da principio fatto a dirittura col nominato .

E sebbene , così nel secolo corrente , come nel passato nella nostra Italia la pratica insegnava questa sorte di suffeudi anche maggiori , e di dignità ; cioè che l'Imperadore ne abbia investito un'altro Principe grande , dal quale si sia conceduto in suffeudo a qualche signore di minor sfera con qualche riserva di sovranità , overo di altra ragione a suo favore : Nondimeno ciò è derivato da facoltà espressa concedutagli nell'investitura ; anzi da obbligo in quella ingionto di doverne suffeudare un'altro , e di non poterlo ritenere per se stesso : E pure quando questa facoltà si è ridotta in pratica , o all'esercizio , si è fatto col consenso , e con l'approvazione del medesimo suffeudante , non essendo queste materie da semplici legulej , li quali copianço , ma non ben' intendendo i feudisti antichi , camminano con le generalità , senza sapere qualche si diano .

Nel terzo caso cammina bene la regola detta di sopra , che spetti detta facoltà di suffeudare , purchè non sia di Città , overo de' luoghi principali , se non quanto lo portasse l'uso del principato ; e che il suffeudo sia dell'ordine inferiore , e con una total disparità , e subordinazione , in maniera che il suffeudato diventi un semplice Barone del Principe suffeudante , il quale venga considerato in persona , overo figura di Principe superiore : Come per esempio sono i Feudi , li quali per il Re del Regno di Napoli si concedono a quei Feudatarj , e Baroni ; attesocchè in effetto sono suffeudi in questa forma , per i quali il Feudo non viene a ricevere formal scissura , o divisione ; poichè restando nella sua vntità , quanto al dominio , ed all'imperio universale con le intiere ragioni del principato , si dà a questi suffeudatarj un certo dominio , o giurisdizione inferiore , e subordinata come per una specie di governo perpetuo , convenendo al decoro , e maggior dignità di questi feudatarj maggiori di avere sotto di se il baronaggio , e li feudatarj inferiori , che loro servano in occorrenze così di guerra , come di pace , conforme l'uso ordinario di questi Principi , e feudatarj maggiori : Che però tal facoltà va regolata dall'uso comune , ed in quella sorte di terre , e luoghi , li quali siano soliti darfi in suffeudo , senza che in ciò possa darsi regola

regola certa , e generale applicabile ad ogni caso , dipendendo il tutto (come si è detto) dall'uso , e dall' osservanza de' principati.

¹³ In questa specie però non sono verificabili li detti requisiti , e particolarmente il primo ; che l'infeudazione si debba fare *gratis* , senza prezzo , nè ricompensa alcuna ; mentre la pratica insegnà il contrario , che per lo più si facciano in forma di compra , e vendita per il suo prezzo : Il che però ha qualche fondamento di ragione ; perchè l'infeudante in tal modo si priva di quell'entrate , ed emolumenti , che si concedono al suffeudato ; e conseguentemente non si fa vedere per qual ragione debba essergli proibito d'ottenerne la ricompensa .

Come anche non è verificabile l'altro requisito , il quale veramente è totalmente *in congruo* ; che il suffeudato debba essere della medesima condizione , della quale sia il suffeudante ; poichè (come si è detto) la ragione di tal facoltà stà appoggiata , acciochè il feudatario maggiore possa avere soldati nobili , li quali costituiscono il suo baronaggio , e conseguentemente si devono supporre persone d'ordine , e di condizione inferiore ; non essendo praticabile detto requisito , che debba avere Baroni , e suffeudatari , li quali siano Principi , e signori della medesima sua condizione .

¹⁴ Quindi in pratica segue che si verifichi solamente l'ultima requisito ; cioè che non si faccia in frode , quando sia già imminente la devoluzione , perchè sia deserto di succedere : Ma ciò parimente pare che vada inteso di quelle suffeudazioni , che si facessero di nuovo , e di luoghi non soliti ad esser suffeudati ; perchè ciò sarebbe supplantare il padrone , e disporre di parte del Feudo , e delle sue rendite per il tempo , che il medesimo non sia più per esser padrone : Non già quando ciò seguisse di luoghi soliti concedersi in suffeudo ; perchè se di essi ne seguisse la devoluzione , durante il Feudo , e l'investitura , non pare che sia proibito il tornarli a concedere , non facendo cosa nuova , nè insolita . Ed anche perchè queste nuove concessioni , e rinnovazioni sono stimate specie di frutti del Feudo , che come maturati in suo tempo , non è proibito di raccoglierli .

Ed a questa specie conviene il termine , overo il vocabolo d'*escadenza* usato da' feudisti , il qual' è stimato trà li frutti del Feudo . Ma ciò più propriamente , e frequentemente conviene alla quarta , ed ultima specie , overo al quarto caso di sopra distinto de' suffeudi inferiori , li quali si danno da ogni semplice feudatario de' poderi , e de' membri del Feudo .

¹⁵ Posta la validità della suffeudazione , e che dal feudatario si

fa legittimamente fatta , ne risulta per conseguenza che , secondo la più vera , e più ricevuta opinione , devolvendosi il Feudo , non si devolvano questi suffeudi : Quando però i suffeudati siano pronti a riconoscere in tutto , e per tutto il padrone diretto , del quale diventino Baroni , e feudatarj immediati ; mentre per prima erano vassalli , e feudatarj del suffeudante , che riconoscevano per loro autore , ed al quale dovevano servire , come ancò a suo favore dovea seguire la devoluzione . C

C
Di tutto ciò
nelli suddetti
discorsi 1., e
7. di questo
libro.

16

In alcuni Principati , e particolarmente nel detto Regno di Napoli , dov' è in uso la suddetta quarta , ed ultima specie de' suffeudi rustici , ed ignobili , soliti spiegarsi col vocabolo di *escadenze* , o di Feudi *plani* , e *de tabula* : Questi suffeudi sono di più sorti ; poichè alcuni hanno il solo nome , o vocabolo di suffeudi , ma in sostanza sono Feudi diretti , e veri , che da alcuni sogliono dirsi *in capite* : E questi sono quelli , li quali si esemplificano nel primo caso , che il suffeudante , senza ritenersene per se cosa alcuna , venga considerato come un semplice organo , overo istruimento dell'infeudante : Egli è ben vero , che molto raro , e forse è niuno l'uso di questa sorte , e particolarmente in detto Regno .

L'altra sorte di suffeudi è quella delli puri , e semplici suffeudi inferiori esplicati col vocabolo *ai escadenze* , o di Feudi *plani* , e *de tabula* , quali sono quelli , li quali si concedono dal Barone , o Feudatario inferiore senza l'assenso regio , e senza che si registrino in quei regj libri , che ivi si dicono *quinternioni* ; E questi vanno riputati come beni allodiali , ed indifferenti , sicchè vanno regolati con le leggi comuni , e non con le feudali .

La terza è di quei suffeudi , li quali si danno dal Barone , o Feudatario coll'assenso del Re , ma non si registrano in detti libri , e *quinternioni* : E questa specie si dice de' Feudi *plani* , e *de tabula* di qualche maggior circostanza , e conseguentemente non semplici , ma come dicono i Feudisti , *secundum quid* , non quaternati , ma parimente (eccettuatine alcuni pochi effetti) hanno più natura de' beni allodiali , che de' Feudali .

La quarta specie finalmente è di quei suffeudi , li quali coll'assenso del Barone , o Feudatario si danno dal Re , e si registrano in detti libri , o *quinternioni* : E questi si chiamano suffeudi quaternati , ed hanno natura di Feudi veri ; Che però diventano Feudi diretti , da altri si dicono immediati , & *in capite* , come per un' occulta dismembrazione di questa parte dal Feudo , con la creazione di un Feudo nuovo separato : Nella maniera che da una Chiesa cattedrale , o parrocchiale col consenso del Vescovo , e del paroco dal Papa si dismembra una parte di diocesi , o territorio ,

ritorio, e se ne forma un' altra Chiesa cattedrale , overo parrocchiale con casi simili , nelli quali un membro dismembrato dal suo corpo , o dalla sua università diventi corpo , o università separata , e da per se . Il che importa molto , per gli effetti della devoluzione , e servizio: attesocchè in tal caso il suffudatario non riconoscerà per padrone , ed autore il suo immediato suffudante , ma il padrone diretto mediato , il quale così diventa immediato , D
Nel detto di-
che però a questo si fa la devoluzione , e da esso si deve piglia-
sc. 7. di que-
sto libro.



CAPITOLO XXVII.

Della rinovazione dell' investitura feudale; quando; e da chi si debba ottenere, e rispettivamente concedere. E del laudemio, che perciò si deve pagare. Con la qual'occasione si tratta del relevio, il quale si usa nel Regno di Napoli.

S O M M A R I O.

- 1 *Delle più sorti di rinovazione nelli Feudi.*
- 2 *Del rilevio, che si deve pagare nel Regno di Napoli.*
- 3 *Il termine della rinovazione non si può abbreviare.*
- 4 *Si deve pigliare dal padrone immediato, e non dal mediato.*
- 5 *Non se ne paga cos'alcuna.*
- 6 *Della rinovazione dovuta alli prossimi dell' ultimo feudatario mancato.*
- 7 *Quando, e come si debba questa rinovazione.*
- 8 *Tra quanto tempo si debba chiedere.*
- 9 *Della restituzione in integrum contro il passaggio del tempo.*
- 10 *Dove si tratti di questa rinovazione.*

C A P. XXVII.

AUE sorti, o specie di rinovazioni si danno ne' Feudi. Una è quella, la quale, mentre ancor dura l'investitura, si deve pigliare da ogni nuovo successore del Feudo dentro lo spazio d' un' anno, e di un giorno sotto pena di caducità, quando questa pena sia in uso, o pure quella che per legge, o stile particolare vi sia imposta.

Come insegnà la pratica nel Regno di Napoli; attesochè ivi non si usa quella formalità di rinovazione, la quale per le leggi comuni feudali è ordinata; ma si deve pagare il rilevio, cioè quelle importano li frutti del Feudo di quell' anno, il quale non pagandosi dentro detto termine d' un' anno, e di un giorno, s' incorre la pena di pagarla duplicato: E di questo rilevio trattano i Regnici diversi questioni. A Ma perchè ciò dipende da legge, o uso particolare d' un paese, sicchè non riceve regola generale da per tutto applicabile: Quindi segue, che non cade la sua particolar ispezzione sotto questa compendiosa narrazione generale.

Il detto termine d' un' anno, e di un giorno a pigliare la rinovazione

3 ne non si può abbreviare dal padrone , eccetto che se tal' abbreviazione fosse apposta nella legge dell'investitura , la quale contiene termine più breve : Conforme la pratica insegnata nell' investitura moderna del Regno di Napoli ; mentre contiene il termine di sei mesi : Può bensì il padrone prorogare il detto termine prescritto dalla legge , così rinunciando a cosa indotta a suo favore B a somiglianza di quello , che nel libro decimoterzo si dice del termine prescritto alli padroni di presentare nelli beneficij di padronato.

4 Quando questa rinnovazione debba pigliarsi dal suffeudatario , dovrà prendersi dal suffeudante , il quale sia il suo immediato padrone : e non dal primo infеudante , e padrone mediato ; poichè da questo dovrà pigliare la rinnovazione (quando verrà il caso) il nuovo successore del primo investito , il quale ha fatta la suffeudazione ; quando però si verifichi il caso , che il suffeudo resti tale , e ne' suoi termini ; cioè , che appresso il suffeudante resti qualche parte , o ragione del Feudo , non già quando si sia totalmente levato di mezzo , secondo la distinzione accennata nel capitolo precedente. C

5 Per questa sorte di rinnovazione non si deve laudemio , né altra ricognizione secondo li termini della legge comune , se non quando l'avesse introdotto la consuetudine particolare del Feudo , o del Principato , nel qual caso si deve a questa deferire. D

6 L'altra specie di rinnovazione è quella , la quale è dovuta dopo la devoluzione alli più prossimi del sangue dell'ultimo Feudatario ; quando il Feudo sia di patto , e providenza , o misto ; essendo una specie di prorogazione dell'investitura , dall'ordine della quale però si deve regolare ; onde quando il Feudo fosse meramente ereditario , tal rinnovazione farà dovuta all'erede dell'ultimo mancante .

7 Questa specie di rinnovazione , come risultante da un'equità non scritta , in tanto è dovuta , in quanto che il padrone non voglia ritenere il Feudo per se stesso , ma concederlo ad altri : Che però importa solamente una specie di prelazione ad un'estrangeo con quelle stesse leggi , condizioni , e vantaggi , con li quali si trova il Feudo a concedere ad un'altro , come per una specie di retratto , quando la legge particolare scritta , o non iscritta del luogo non disponga diversamente. E

8 Deve questa rinnovazione per un cert'uso regolato da quel che dispongono le leggi feudali nella suddetta altra specie di rinnovazione , esser chiesta nel medesimo spazio di un'anno , e di un giorno ; altrimenti questo privilegio si perde. F

Quando però dentro il medesimo termine il padron diretto non

B
Nel disc. 52.
di questo lib.

C
Nel disc. 59.
di questo lib.

D
Nel detto di-
scorso 59.

E
Nel detto di-
scorso 52. di
questo lib. e
nel disc. 3. del
lib. 4. dell'en-
tremo.

F
Nel detto di-
scorso 52.

ne abbia già investito un' estraneo ; attesocchè se l' investitura sia fatta ; in tal caso, in senso più comune de' Dottori, quest' azione dura per lo spazio di trent' anni, quando la consuetudine non disponga altrimenti.

G 9 Sopra il passaggio però di detto tempo di un' anno, e di un giorno, o di altro più breve termine prescritto dall' investitura,

In detto disc. 52. ed anche nel 40. e 59. di questo libro. tanto nell' una, quanto nell' altra forte di rinovazione si concede la restituzione *in integrum* per capo di minor età, o per altra giu-

ste due materie egualmente; con questa differenza, che nella feu-
dale non cade quella quistione, che cade nell' enfeiteotica ; se la madre, o altri più stretti parenti del sangue, li quali siano estra-
nei dall' investitura debbanò essere preferiti in questa seconda rino-
vazione alli parenti più larghi dal lato del primo acquirente, e
del genere degl' investiti : Attesocchè, sebbene anche nell' enfeiteo-

H

Nel detto disc. 3. del libro 4. dell' enfeiteo. si crede più vera l' opinione, la quale assiste a questi parenti contro la madre, o altri del genere estraneo dall' investitura, con-
forme si discorre nella detta sua materia H; nondimeno nelli Feu-
di è cosa indubitata ; sicchè detta quistione non entra in modo
alcuno.



C A P I T O L O X X V I I I .

Della Prelazione, che si dà agli Agnati, o altri successori nel Feudo contro un estraneo, a cui quello si sia venduto, che si dice gius, o ragione di protomiseo. E dell'altre specie di prelazione, le quali spettino contro un'estraneo compratore; o conduttore.

S O M M A R I O .

- 1 Del gius protomiseo, che si dà ne' Feudi; che cosa importi.
- 2 Quando, e perchè si debba investigare la ragione di quel, che la legge disponga.
- 3 Delle ragioni di detto gius protomiseo.
- 4 In quali Feudi entri questa prelazione.
- 5 Se spett alli consorti.
- 6 Se detti a prelazione entri quando si venga solamente la comodità.
- 7 Quando entri anche in beni giurisdizionali non feudali.
- 8 Quali siano li consorti.
- 9 Se si dia nelli Feudi creditarj nel Regno di Napoli.
- 10 Della prelazione, che si dà alli vassalli, nella vendita, o nell'affitto del Feudo.

C A P X X V I I I .

E il possessore di un Feudo di patto, e providenza antico, o anche nuovo gratuito alienasse il Feudo, in maniera che (secondo li termini generali della ragion commune) l'alienazione, ancorchè non pregiudiziale agli agnati successori per quando si faccia il caso della loro successione, possa restar ferma, durante la vita, o ragione dell'alienante, nel qual tempo da chi spera la successione non possa esser impugnata, overo annullata. In tal caso le leggi Feudali concedono al prossimo successore una prelazione, o retratto, il quale dalle medesime leggi si esplica con vocabolo barbaro *dignus prothomiseos*; cioè, che offerendo al compratore il medesimo prezzo, e con le stesse condizioni, egli sia preferito conforme a quel retratto, il quale pigliando regola da questo (ch'è il più antico nel corpo della legge), per gli statuti, e leggi particolari, insegnà la pratica a favore de' vicini, o de' parenti, overo delli consorti, e degli inquilini, o coloni, del che si tratta nel libro quarto nel titolo delle servitù.

Sopra

Sopra la ragione di questo privilegio variano i Dottori, e comple
 2 investigarne la vera per gli effetti, che da ciò ne risultano (come
 di sotto si dirà) in maniera che non può dirsi questione ideale per
 solo esercizio dell'ingegno, come occorre in molti casi, nelli quali,
 quando la legge sia chiara, e che indifferentemente bisogni osservar
 la, importa poco indagare, se più l'una ragione, che l'altra abbia
 mosso il legislatore: Non già quando ciò influisce in qualche effetto,
 ovvero che la ragione serve per interpretazione, e modo d'osservare
 la legge, come per lo più si verifica; attesocchè in tal caso, non so
 lo ciò è opportuno, e lodevole, ma precisamente necessario.

Poichè alcuni ciò riferiscono ad un equità di conservare nella fa
 miglia, o nel sangue le robbe, le quali siano state de' maggiori, e
 3 particolarmente quando siano cospicue, e qualificate, come per lo
 più sono i Feudi nobili con dominio de' vassalli: Ma questa ragione
 più comunemente (e con probabilità) si crede poco congrua; at
 testocchè converrebbe anche a' Feudi antichi ereditari, ed alli Feudi
 nuovi acquistati con titolo oneroso, nulladimeno è più comunemen
 te ricevuto, che in questi detto retratto non si dia.

Come anco dovrebbe convenire agli altri beni allodiali cospicui,
 e qualificati, li quali siano stati per tempo antico in una casa nobile,
 e particolarmente nelle Città, terre, o luoghi abitati, li quali con
 dominio de' vassalli, e signoria si siano posseduti in ragione d'allo
 dio più che di Feudo; poichè sono di molto maggior prerogativa,
 ed onorevolezza, come roba libera sempre migliore della serva,
 secondo si discorre di sotto nel capitolo 34, e nondimeno è ri
 cevuto il contrario, quando non suffraghi certa equità, come si
 dirà abbasso.

La vera ragione dunque più probabilmente si crede, che sia
 quella parimente d'un'equità fondata in ciò, che seguendo la mor
 te del venditore, potrebbe il prossimo successore, o agnato, il
 quale intenta questo retratto, aver il Feudo, e levarlo al compratore
 senz'obbligo di restituirgli il prezzo: E conseguentemente sa
 rebbe ingiusta, ed irragionevole l'opposizione, che si facesse dal
 compratore; mentre ciò ridonda piuttosto in suo utile, e beneficio
 con danno, ed interesse del retraente.

Ed anche vi si può considerare un'altra assai congrua ragione degl'inconvenienti, che ne potrebbono nascerne doppo fatto il caso della
 successione per le difficoltà, che il successore potrebbe incontrare
 nella recuperazione del Feudo dall'estrangeo compratore, il quale
 l'abbia posseduto per qualche tempo notabile sotto pretesto di
 miglioramenti affettatamente fattivi, o di altre ragioni, e pretensioni,
 delle quali si sia procurata cessione da altri; sicchè passi più pre
 sto la vita del successore, che la recuperazione del Feudo; e per conse
 guenza

guenza così indirettamente l'alienazione resti perpetua , ed il Feudo si perda per gli agnati, e successori del sangue. E però con ragione si è introdotto questo rimedio, mediante il quale si può provvedere subito da principio, e così oviare a detti inconvenienti. A

*Nel disc. 36.
e seguenti , e
nel disc. 110.
di questo lib.*

Questo è un privilegio, o beneficio introdotto dalle leggi Feudali, il quale ha luogo solamente (come si è accennato) in quei Feudi di patto, e providenza antichi, o rispettivamente nuovi gratuiti, nelli quali si verifichi la detta ragione, che l'agnato successore, seguendo la morte dell'alienante, potrebbe recuperare il Feudo per ragione propria senz'obbligo di restituire il prezzo : Non già quando si tratti di Feudo ancorchè antico, il quale sia ereditario, o pure che si tratti di Feudo conceduto nella forma di patto, e providenza per gli eredi del sangue, ma nuovo, ed alienato dal primo, che l'abbia acquistato per titolo oneroso; in maniera che detta ragione non sia verificabile , mentre pare , che da quella dipenda il tutto.

Per la medesima ragione però (la quale entra più chiaramente) deve il medesimo benefizio , e privilegio del retratto spetrare a' consorti , cioè a quelli agnati , li quali come discendenti dal medesimo acquirente possieggano il Feudo in comune per le loro porzioni, conforme occorre ne' Feudi dividui , li quali sono di uso, o ragione de' Longobardi: Col presupposto però , che si tratti di Feudo vero , e proprio , e che per le circostanze del fatto sia addattabile la suddetta ragione ; attesocchè questa più conviene a quell'agnato, il quale abbia ragione , e possesso di presente , che a quello , che l'abbia di futuro nella sola speranza incerta , la quale può non verificarsi per la sua premorienza : Concorrendovi anche l'altra ragione d'equità , e congruenza , la quale di sotto si considera ancora nelli beni giurisdizionali sebbene allodiali. B

Per eludere questo retratto è solito praticarsi una cautela di fare l'alienazione della sola comodità , per la quale non si dà al compratore dominio , né ragione alcuna reale , sicchè tanto il dominio , quanto il possesso continuino nel venditore; come si è accennato di sopra nel cap. 15. nel quale si tratta dell'alienazione: Ed in tal caso discorrendola in stretti termini di ragione , questo retratto non deve entrare; attesocchè il compratore , o cessionario vien consideraro come un semplice procuratore , o fattore del Feudatario , in nome del quale amministra il Feudo , e piglia i frutti , ancorchè poi questi già separati dal Feudo , e come roba libera del cedente , gli applichi a se medesimo : Che però conforme , se il Feudatario deputasse un procuratore , o un governatore , che gli piacesse farlo continuare per sempre nell'amministrazione ,

B

*Nelli detti di
scorsi 36. e se-
guenti.*

zione, non potrebbe il prossimo successore, o il consorte pretendere di voler essere preferito; così pare che possa dirsi in questo compratore, o cessionario della sola comodità.

Nondimeno, ciò non ostante, quando le circostanze del fatto portassero, che questa fosse una formalità di parole per fraudare la legge, e che de facto ne risultasse l'istesso effetto, e ne potessero nascere i medesimi inconvenienti di sopra considerati; in tal caso pare che possa, anzi debba entrare l'offizio del Giudice sopra la medesima prelazione: Maggiormente, quando vi concorra l'altra ragione del beneficio de' vassalli, e della miglior amministrazione della giustizia, e del Feudo stesso, alla quale si stima pregiudiziale la molteplicità de' padroni, e feudatarj. C

Quindi per questa ragione la pratica insegnā, che i Tribunali grandi sono soliti interporre quest'arbitrio a favore de' consorti, e composessori del Feudo, o del luogo giurisdizionale, ancorchè da più posseduto per ragione d'allodio, e non di Feudo; essendo ragione molto congrua (come si è detto) per beneficio de' vassalli, e miglior amministrazione della giustizia.

Li consorti a quest'effetto, non solamente si dicono coloro, li quali posseggano il medesimo Feudo in vigore d'una stessa investitura, e come discendenti dal primo acquirente; ma anche quando sia con titolo, o ragione diversa, come particolarmente nel Regno di Napoli la pratica insegnā, che dello stesso luogo uno sia padrone in giurisdizione civile, e l'altro in criminale.

Come anche nello stesso Regno, ancorchè per la qualità ereditaria annessa a que' Feudi, in istretto rigor di legge, non debba spettare detto ritratto, o prelazione al prossimo successore, particolarmente quando la vendita non fosse meramente volontaria, ma per ordine del Giudice ad istanza de' creditori; nondimeno ragionevolmente si è introdotto per stile la medesima prelazione, circa la quale però non può darsi regola generale applicabile a tutti li casi, e paesi; mentre deve deferirsi alle leggi, o stili particolari de' luoghi. D

Si concede anche per stile ragionevole nel detto Regno la medesima prelazione a' vassalli del Feudo venduto; attesocchè volendo questi vendicare la libertà, e (come ivi si dice) provocare al demanio, con pagare al nuovo compratore lo stesso prezzo, si permette loro, restando in tal caso la giurisdizione al Re, ed a' suoi Magistrati, ma tutti li frutti, ed emolumenti del Feudo restano a beneficio della Comunità, la quale abbia pagato il prezzo.

Anzi questo stile, per le medesime ragioni, lodevolmente si è ampliato anche al caso dell'affitto; perchè, se il Barone affitta il Feudo ad un altro, la Comunità de' vassalli avrà la medesima prelazione. E

C
Nel detto di-
scorso 110.

D
Nel detto di-
scor. 37. ed an-
conel 38., e
110.

E
Si accenna in
detti luoghi.

C A P I T O L O XXIX.

Dell'evizione; quando si debba, ed entri nelli Feudi, o no.

S O M M A R I O.

- 1 Quando l'infeudante sia tenuto d'evizione, e quando no.
- 2 In che operi che la concessione sia per benemeriti.
- 3 Se si dia concessione rimuneratoria tra un Principe, ed il sudito, e simili.
- 4 Dell'evizione del Feudo tra il compratore, ed il venditore.
- 5 In qual modo si debba detta evizione.
- 6 Dell'azione a quel di meno.
- 7 Di quali pesi non si debba l'evizione, o quel di meno.

C A P XXIX.

Dell'evizione de' Feudi suole trattarsi, o tra l'infeudante, e l'infeudato, ovvero tra il compratore, ed il venditore del Feudo. Nel primo caso la regola è, che l'evizione non entri, quando (secondo la primeva, e regolar natura della concessione feudale) questa sia gratuita, e come specie di benefizio; poichè l'infeudante vien'assomigliato al donatore, il quale regolarmente non n'è obbligato all'evizione, se non quando sia promessa; poichè i patti, e le convenzioni fanno ceslare le regole legali. Ed all'incontro la medesima evizione è dovuta, quando si tratti di Feudo conceduto per via di compra, e vendita, o d'altro contratto corrispettivo, mediante il suo prezzo, o altra ricompensa equivalente; in modo che la concessione abbia più tosto della giustizia commutativa, che della distributiva; sicchè entrino i termini generali, li quali si hanno nel contratto della compra, e vendita, o in quello della dazione in soluto, ed in altri simili onerosi, e corrispettivi. Quando però l'evizione segua di tutto il Feudo; attosocchè, quando seguisse in qualche sua parte, o membro, entra in questo caso il medesimo, che di sotto si dirà dell'altro caso tra il compratore, ed il venditore, dipendendo il tutto dalla volontà delle parti, la quale principalmente va regolata dalla quantità del prezzo, o dalla qualità della ricompensa. E se l'infeudante abbia voluto concedere il Feudo, come di cosa, la quale a se spetti di sicuro, in modo che vi sia l'implicita promessa dell'evizione, che dalla legge si presume: Overo che

*Di questa ma- abbia voluto solamente concedere quelle ragioni, che a lui compe-
teria d' evi- tevano nel Feudo tali, quali fossero; in maniera che la ricompen-
zione ne' Feu- sa possa dirsi prezzo proporzionato di quell'incerta eventualità. E
di si parla in conseguentemente la questione resta più di fatto che di legge. A
questo lib. nel- li discorsi 32. Le maggiori difficoltà però cadono in questa materia, quando
44., 65.*

*la concessione non sia per via di compra, e vendita, mediante prez-
zo, o altra ricompensa esplicita; ma si faccia per ricognizione de'
servizj, e benemeriti, come frequentemente occorre nell' infedua-
zioni, che si fanno da' Principi alli soldati, o agli altri benemeriti
per rimunerazione de' servizj, o altri benefici a loro fatti:
Se possa dirsi concessione per causa onerosa, e corrispettiva: sicchè
entri la medesima obbligazione dell'evizione.*

Ed in ciò, ancorchè tra Dottori si scorga gran varietà d'opinioni, e si diano diverse distinzioni, particolarmente, se la narrazione de' meriti sia generica, overo se quelli siano specificati; e se, essendo specificati, basti la sola afferzione, overo vi bisogni prova: Come anco, se li meriti, ancorchè siano veri, ricerchino il premio per rigore di Giustizia commutativa; in maniera che peressi spetti l'azione esperibile in giudizio; overo ricerchino il premio per la sola ragione di congruenza, o come altri dicono per l'obbligazione antidorale, secondo le distinzioni generali, delle quali si parla nel lib. settimo nel titolo della donazione, dov'è la sede della materia: E si tratta, quando la donazione sia meramente rimuneratoria, in maniera che ne sia dovuta l'evizione: O che non entri la rivocazione per capo d' ingratitudine, o per sopravvenienza de' figli; O che non siano necessarie le solennità, con casi simili.

Nondimeno in questi termini speciali de' Feudi, de' quali si tratta, è molto difficile il ridurre l'infedazione meritoria a termine di contratto corrispettivo, ed oneroso, in quel modo, che si verifica nella donazione de' privati: Attesocchè dandosi per lo più li Feudi di nobili, e veri, de' quali si tratta, da Principi sovrani a soldati, o ad altri loro ministri, e servitori benemeriti, li quali, o con lo stipendio ordinario, o per altri rispetti abbiano a loro servito con qualche maggior diligenza, e finezza; ciò non cagiona necessità di rimunerazione; poichè si serve il proprio Principe per obbligazione, in maniera che portandosi bene, si dice soddisfare al debito, ed all'officio suo: E però ne risulta, che non sia facile il praticarsi detta concessione veramente rimuneratoria, la quale converta l'atto dell'infedazione in un contratto oneroso, e corrispettivo.

Imperciocchè sebbene secondo la più comune, e probabile opinione, anche tra il padre, e figlio, overo tra il soldato, ed il capitano si danno i meriti, e conseguentemente si dà la donazione rimuneratoria anco per quel servizio, ed ossequio, che per debito di natura,
o di

o di officio era dovuto, quando segue con diligenza, e finezza straordinaria; mentre, non lo stipendio ordinario, ma la speranza del premio, o rimunerazione si stima il maggior peculio de' Principi, ed il miglior incentivo al loro servizio. Nondimeno ciò cagionerà l'effetto, che non si dica donazione pura, e semplice, la quale da' Giuristi si dice meramente gratuita, ma più tosto causativa, e rimuneratoria per diversi effetti: Ma non già per l'effetto del qual si tratta; poichè farà semplice concessione in termine di giustizia distributiva, e non di commutativa. B

Eccetto se la concessione non avesse il suo effetto per qualche caso, e molto più se per fatto colposo, o non colposo del medesimo infeudante, perchè avesse conceduto la medesima cosa ad un altro: Overo, perchè avesse dato privilegio allo stesso luogo di non poter esser infeudato, come abbasso nel capitulo seguente.

Ed anche in questo caso, che si tratti di tal specie d'infeudazione rimuneratoria, la quale importi una formale dazione in soluto, ovvero un'altro contratto corrispettivo con ricompensa equivalente, che non significhi però vera donazione; tuttavia non entrano li termini veri, e propri dell'evizione, ma si dirà che l'atto si abbia come per non fatto, in maniera che il prim' obbligo (o sia civile, o sia antidorale) della rimunerazione resti in piedi: Il che non avviene, quando l'evizione, o l'ineffettuazione del Feudo in tutto, o in parte risulti da altro caso, sotto l'eventualità del quale la detta concessione si sia fatta.

Quindi segue, che sopra di ciò non può darsi regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, ma il tutto dipende dalle circostanze di ciascun caso in particolare: Maggiornemente che occorrendo per lo più di trattare di ciò col Principe sovrano non soggetto al rigore, ed alle regole delle leggi, se non quanto lo sforzi la congruenza, e quella ragione, la qual si dice più direttiva, che coattiva; quindi risulta, che non sieno praticabili quelle regole, e proposizioni giuridiche, le quali si praticano tra le persone private, ma difficilmente con Principi sovrani.

Nell'altro caso poi dell'evizione tra il compratore, ed il venditore del Feudo comprato, che li Giuristi dicono emptizio: Secondo il più frequente uso d'Italia, e particolarmente degli detti due Regni di Sicilia, citra, ed ultra, li quali sono quasi tutti infeudati, anche di Città, e terre nobili, e qualificate ridotte all'ordinario commercio di compra, e vendita con deplorabil miseria, come se fossero semplici poderi rustici, per la ragione altre volte di sopra accennata.

Se l'evizione segue di tutto il corpo del Feudo; in tal caso, quando li patti, e convenzioni non dispongano diversamente, resta in-

dubbitato, che sia dovuta l'evizione come di natura del contratto, con le regole generali della ragion comune, ed anche con le sue limitazioni, delle quali si ha in questa materia d'evizione nel libro settimo, dove si tratta della compra, e vendita, non cadendo ne' Feudi specialità alcuna: E molto più detta evizione cammina contro il privato venditore, o cedente per titolo oneroso, e corrispettivo.

Cammina però questa proposizione quando sia evitto tutto il

C Feudo, o qualche parte, che li Giuristi dicono quotitativa: Ma non già quando manchi qualche membro particolare, eccetto quelli, che si siano specificati con parole, o dizioni, le quali precisamente ne significhino l'esistenza, il che si vuol esemplificare nella dizione *signanter*, o altra equipollente: C Nondimeno ciò non deriva da leggi sedauli, o da particolare natura de' Feudi, ma dalla ragione dell'università, la quale del Feudo si costituisce a somiglianza di quel che per legge comune si ha nelle vendite, e cessioni di un'eredità; attesocchè, quando questa non

D sia in tutto evitata, non s'attende la mancanza d'alcuni corpi, o effetti in particolare; ma solo si attende (come si è detto) la mancanza del tutto, o di qualche parte, la qual si dice quotitativa. D

Bensi che questa è una regola generale da doversi attendere in dubbio, non già quando dalla quantità del prezzo, o d'al-

E tre circostanze, o congetture apparisca, che si sia avuta ragione Nelli disc. 32. delli corpi, o effetti, li quali si trovino mancanti, dovendo in e 44. di que- ciò la prelunzione sempre cedere alla verità. E

Se poi si trovino sopra il Feudo pesi non specificati: In tal caso non entra l'evizione, ma bensi l'azione a quel di meno, secondo li termini generali, senza che vi sia specialità ne' Feudi.

Anzi quando il Feudo consista in luogo abitato con vassalli, non si ha ragione delli pesi, e servitù, che sono connaturali, come per esempio, il dover permettere a' vassalli, e i abitatori del luogo l'uso de' pascoli, e delle selve, e fonti, come elementi necessari dell'acqua, e del fuoco, e cose simili; attesocchè per questi non entra l'evizione, né meno la deduzione del prezzo; ancorchè siasi detto, che si venda franco, e libero da ogni peso, e servitù; quando però dalle circostanze del fatto non apparisca, che si sia inteso anco di queste servitù connaturali. F

Non è però cosa speciale de' Feudi, nè delle sue leggi; attesocchè se si vendesse un castello, e luogo giurisdizionale con vassalli, che non fosse feudale, ma libero, ed allodiale, secondo quella specie di signorie, della quale si tratta nel capitolo 34. tanto farebbe il medesimo, in maniera che il tutto vada regolato dal-

la ragion comune, e da' suoi termini generali sopra l'evizione, la qual si dice *de natura rei*: O quando nasca da causa ben cognita al compratore: Overo quando il venditore abbia ristretto l'obbligo dell' evizione al dato, e fatto suo, o a certi casi solamente. **G**

Nelli detti di-
scorsi 44.8.65.



CAPITOLO XXX.

Dell'investitura, la quale si dice preventiva, overo abusiva di un Feudo non ancor vacante, ma pieno per quando vacherà; se vaglia, o nò; e se pregiudichi al possessore del Feudo. Ed anche dell'infeudazione di que' luoghi, li quali si siano ricomprati col patto, o privilegio di non poter esser infeudati.

S O M M A R I O.

- 1 Della differenza, se l'infeudante sia sovrano, o nò sopra l'investitura abusiva.
- 2 Si può fare dal sovrano, quando la volontà sia certa.
- 3 Ma non si presume tal volontà.
- 4 La concessione abusiva non pregiudica alla vendita, o cessione.
- 5 Li Feudisti si servono de' termini benefiziali.
- 6 Se questa concessione duri doppo la morte del concedente.
- 7 Che ne' Feudi non entri la ragione del voto della morte.
- 8 Questa podestà non spetta al Vicario.
- 9 Delle difficoltà nelle concessioni in pregiudizio di un altro, e particolarmente de' luoghi demaniali ricomprati.
- 10 Della podestà del Principe di pregiudicar al terzo.

C A P. XXX.



Mporta molto sopra questo punto dell'infeudazione preventiva, o abusiva il vedere, se l'infeudante sia signore sovrano, il quale abbia podestà di derogare, overo dispensare alle leggi, e togliere anco le ragioni del terzo: O pure sia suddito senza tal podestà: Attesocchè nel primo caso tutta la quistione si restringe al solo difitto della volontà, overo a quello del falso presupposto; perchè credesse il Feudo già vacante, e devoluto: Ma posta la volontà, non cade dubbio alcuno della podestà, mentre gli ostacoli, che in ciò si considerano, non nascono da legge divina, o naturale, ma dalla positiva, alla quale esplicitamente, overo implicitamente il sovrano può derogare, o dispensare; attesocchè in esso non si considera la ragione di non dover supplantare il successore.

- 1 Poichè sebbene alcuni Dottori, e particolarmente gli oltramontani neghino questa podestà nelli Principi elettivi, e specialmente
 2 nel Papa in quello che riguarda il principato, overo dominio temporale: Nondimeno questa opinione con probabil fondamento di ragione è più comunemente riprovata, quando non ostino i legami, che risultano dalla Bolla di Pio V. per ragione del proprio giuramento sopra l'osservanza di quella, ed altre simili, delle quali si parla di sopra nel Cap. IX.

Bensi, che quando non apparisca dell'espressa, e chiara volontà del Principe di pregiudicare all'attuale possessore del Feudo, e di togliere le sue ragioni, tal concessione, o grazia preventiva si deve intendere senza pregiudizio alcuno del possessore, non solamente nel possesso, e godimento del Feudo finchè vive, e nella successione, quando vi sia legittimo successore; ma anco in quella facoltà di venderlo, overo in altro modo di contrattarlo, che gli concedesse l'uso del paese, o la natura del Feudo.

Quindi siede, che se doppo detta infeudazione il possessore con assenso del padrone lo vendesse, o cedesse ad un'altro, questo farà preferito al nuovo investito nella stessa maniera, che si ha nella materia benefiziale circa le grazie espertative, servendosi per ordinario li Feudisti de' termini benefiziali: Come all'incontro li Benefizialisti si servono degli Feudali; attesocchè vi corre gran somiglianza. A

Che però anche in questa specie d' infeudazione può cadere la medesima quistione, che trattano i Benefizialisti in materia de' benefici, overo di pensioni riservate con detta grazia espertativa doppo la morte d'un altro, se morendo il Principe concedente, prima che la grazia sia effettuata, questa svanisca, o no: Ed in ciò la decisione dipende dalla distinzione; se detta concessione riguardi la sostanza, e perfezione dell'atto, overo piuttosto l'esecuzione, e la dilazion, in maniera che l'atto sia perfetto da principio; attesocchè nel primo caso svanirà, e non nel secondo. B

Quando poi l' infeudazione suddetta si faccia da chi non abbia ragione di principato sovrano, si scorge in questa materia feudale quella specialità, la quale non entra nella proibizione indotta dalla legge comune di contrattare le robbe possedute da vivi senza loro consenso per il desiderio, o pericolo d'accelerare la morte del possessore: Attesocchè tra Feudisti, per le leggi, overo per consuetudini feudali, questa ragione non si ha in considerazione alcuna: Ma si hanno benissi in considerazione le altre due ragioni, per le quali questa forte di contrattazioni non si stima lecita; cioè per il pregiudizio del possessore, e per quello del successore all' infeudante; poichè in questo modo l' infeudante eserciterebbe quegli atti, li quali so-

A

Dicò si trattata nel lib. 4. dell' enfeudis nel disc. 1. e nel lib. 2. de' Regali nelli disc. 3. e 148. nel lib. 13. delle pensioni nel disc. 1.

B

Nel detto disc. 1. del lib. 13. delle pensioni.

In detto disc. no frutti del dominio per quel tempo , che egli non sia più pa-
1. del lib. 4. drone. C

*dell' enfeusis
e disc. 3. del
lib. 2. de'Re-
gali.* Da queste due ragioni si scorge la differenza tra il sovrano , ed il suddito ; attesocchè quello può (volendo) pregiudicare al possessore , quando apparisca di questa volontà , la quale non si presume , ed anche può pregiudicare al successor , ma l' uno , e l' altro si nega al suddito .

Quindi è , che quando cessasse l' una , e l' altra ragione , cioè la prima per il consentito del possessore , o pure per la preservativa delle sue ragioni ; e la seconda ; perchè il caso della purificazione della condizione occorresse sotto il medesimo infeudante ; in tal caso non resta occasione da dubbitare della validità dell'atto , ancorchè fatto da un inferiore , il quale non abbia ragione di principato sovrano .

Molto rare però in pratica , e particolarmente in Italia sono queste concessioni di Feudi posseduti da' feudatarj viventi : E per 8 conseguenza ne risulta , che come cosa insolita non sia compresa questa facoltà nel mandato , overo podestà generale , che il padrone desse ad un suo vicario , o a qualche magistrato d' infeudare , quando l' uso; overo la grand' ampiezza delle parole non portassero di *l' enfeusis.* versamente . D

Occorre bensì spesso , e particolarmente nel più volte accennato Regno di Napoli , e forse anco in quello di Sicilia il caso , che l' infeudazioni anche fatte dal Principe sovrano incontrino delle 9 difficoltà nell'esecuzione , la quale frequentemente resta impedita ; perchè si diano in Feudo quelle Città , e Terre , overo luoghi , li quali abbiano privilegio di non esser infeudati , per lo che li vassalli si oppongono , e molte volte ottengono l' osservanza del privilegio : ed all'incontro 'alcune volte non se ne ha ragione , sicchè l' infeudazione ha l' effetto suo .

In questo però non può darsi regola certa , e generale applicabile ad ogni caso , per esser pura questione di volontà del Principe sovrano , la quale in un caso suol esser d' un modo , e nell' altro diversa , secondo le contingenze de' tempi , ed altre circostanze : Poichè sebbene molti Dottori con la solita similità leguleica neghino questa podestà , particolarmente quando il privilegio si sia conceduto per causa onerosa , e corrispettiva ; perchè il luogo si sia ricompro , e che abbia pagato al padrone quel prezzo , per il quale trovava a venderlo , o che l' avesse venduto ad altri : E però s' inferisce , che la violazione del contratto , come spettante alla legge di natura , e delle genti , nè meno sia lecita al Principe sovrano : Nondimeno queste regole (le quali generalmente sono vere , e si dovrebbono inviolabilmente osservare) vogliono ben giovare per regolare

golare la volontà del medesimo sovrano , e per indurre i suoi Consiglieri , o Magistrati a consigliargli l'osservanza del contratto , e per conseguenza , che più difficilmente seguia la rivocazione di questo privilegio conceduto per causa onerosa , e corrispettiva , di quel che sia dell'altro conceduto per mera grazia .

Però quando la volontà di rivocarlo sia costante , e che ciò si debba trattare avanti il medesimo Principe , o ne' suoi Tribunali , pare che di fatto abbia del favoloso il parlare di podestà ; attesochè non mancano limitazioni date da' medesimi Giuristi , per causa di necessità ; overo di utilità pubblica , e simili , le quali s' applicano da' Magistrati , e da' Giudici bene spesso adulanti alla volontà del Principe , ancorchè l'applicazione non gli convenisse : Posciachè , quando anche suffistesse la pubblica necessità (col manto della quale fogliono violarsi questi contratti) ; tuttavia si deve a questo provvedere con la contribuzione di tutti li sudditi del principato , e non col danno di un solo : Che però queste ragioni servono nel caso , che di ciò si tratti avanti un maggior sovrano , il quale fosse superiore , e giudice competente di chi fa l' atto , overo avanti il successore , acciò rivochi la mal regolata volontà del predecessore . E

Si parla di tutto ciò nel lib. 2. de' Regali nel discorso 148.

Dovrebbono anche queste ragioni esser ben considerate da' medici spirituali , e regolatori del Foro interno del Principe , e de' suoi Magistrati ; ma Dio voglia , che alle volte in alcuni di questi non regni il medesimo stile adulatorio , e secondante la volontà di quello , che regna nello stesso modo che segue nelli Consiglieri , ed Offiziali del Foro esterno ; essendo molto facile oggidì colorire ogni cosa con proposizioni generalmente vere , però malemente applicate : E da ciò dipendono tutti li mali , ed inconvenienti , che tanto in questa , quanto in ogni altra materia risultano alla Repubblica con gravame de' popoli , e con offesa della giustizia .



CAPITOLO XXXI.

Delle devoluzioni , e caducità de' Feudi.

S O M M A R I O .

- 1 *Si devolve il Feudo per il fine della linea.*
- 2 *In quali casi entrino le quistioni in questa specie di devoluzione.*
- 3 *Del nome eredi a quali convenga in questa materia feudale.*
- 4 *Delle altre questioni circa tal devoluzione.*
- 5 *Che vi sia necessaria l'investitura per la devoluzione; e della ragione.*
- 6 *Si dichiara quando non sia necessaria.*
- 7 *Degli altri capi di devoluzione, o caducità che si narrano.*
- 8 *Particolarmente per non pagare il canone, o servizio.*
- 9 *Se il mancamento d'un Feudatario pregiudichi alli successori.*
- 10 *Per qual causa oggià non si possa dare regola generale, e vi sia tanta varietà.*
- 11 *Quando il mancamento d'uno pregiudichi alli successori, ovvero agli altri.*

C A P . XXXI.

LA connaturale devoluzione del Feudo ordinariamente si dice quella, la quale risulta dalla terminazione della linea, o generazione, alla quale si sia fatta la concessione; attesochè, quando ciò seguia, la concessione svanisce, e conseguentemente il Feudo si devolve per morte naturale, o civile dell'ultimo del genere chiamato senza legittimo successore compreso nell'investitura: Che però sopra ciò non cade quistione alcuna di legge, ma tutte le quistioni, le quali sopra ciò cadono, sono più di fatto che di legge; cioè se tal caso sia occorso, o no, disputandosi di ciò bene spesso per l'esistenza d'alcune persone, le quali si pretendono comprese nell'investitura, e capaci, il che si neghi dal Padrone, come occorre nelle femmine, e loro discendenti, o ne' bastardi legittimati, ovvero nelli cherici, o nelli forastieri, e simili, de' quali si parla nel cap. 10. Ed anche alle volte con gli eredi estranei per la disputa, che cada sopra la qualità, o natura del Feudo, se sia ereditario e trasmissibile anche ad estranei, o pure sia ristretto alli soli eredi del sangue.

Ed in ciò non può darsi regola generale, e certa, la quale sia ap-

applicabile ad ogni caso, dipendendo la decisione dalle circostanze particolari del fatto, e particolarmente dall' investitura, quando di questa apparisca; perchè alla parola significante i figli, e discendenti, vi fosse mista l'altra parola significante gli eredi; cioè se questa qualifichi le persone antecedentemente nominate, inducendosi un Feudo misto, o pure che stia ampliativamente, facendolo ereditario: Ed in ciò si vanno confondendo que' Legisti puramente prammatici, li quali con le solite inezzie, e freddure stanno tutti nella formalità, e senso grammaticale delle parole, con l'ordinaria insopportibile varietà tra loro, nata dalla tristizia de' Consulenti, li quali per lo più come mercenari adulano all' opportunità di quelli; che li richiedono, e pagano senza cercare la verità; per lo che vanno distinguendo, se tra l'una e l'altra parola vi sia dizione copulativa, o no; overo se la parola eredi sia semplicemente detta; o pure sia accompagnata da ampiezza di parole, o d'aggiunti generali, che significhino ognuno, e cose simili.

La verità però si crede, che sia di doversi attendere la sostanza della verisimile volontà dell'infeudante, da regalarsi, o cavarsi dall'uso del paese del medesimo infeudante, e dal prezzo; che vi sia corso, o da altra causa dell'infeudazione: Come anche dalla generale, e più frequente natura degli altri Feudi, e da altre simili circostanze di fatto: e sopra tutto dall'osservanza passata del medesimo Feudo, particolarmente per la regola, che in dubbio non si deve presumere la mutazione della natura del Feudo: Essendo impossibile (come si è detto) dare in ciò regola certa, e generale adattabile ad ogni caso, camminando il dubbio quando la volontà non apparisca chiaramente dall'investitura, in maniera che sia dubbia, onde la decisione dipenda solamente dalla sua interpretazione, senza che vi cada altro dubbio. A

Suole però cadere il dubbio, quando, ancorchè vi sia l'investitura, nondimeno questa non esprima bene alcuni corpi, o membri, li quali dall'erede dell'ultimo Feudatario si pretendano non esser compresi nel Feudo, ma di esser liberi, ed allodiali, e di ciò si tratta nel capitolo 6. Overo che non apparisca dell'investitura, sicchè si neghi generalmente la feudalità: O pure che non negandosi la feudalità, si neghi la natura, e qualità del Feudo, perchè si pretenda ereditario, e transitorio anche ad eredi estranei.

Quindi nasce, che particolarmente nella Corte Romana così in questa materia feudale, come nell'enfiteotica è ricevuto, che a quest'effetto della devoluzione deve necessariamente apparire dell'investitura, senza la quale la devoluzione non è praticabile; poichè dovendo quello, il quale la domanda per capo di linea finita,

A

Di ciò si tocca qualche cosa nelli discorsi 43. 44. 53. 54. e 104. ed in altri di questo libro.

provare, che sia fatto il caso con prova concludente, e perfetta, e questa non si dà ogni volta che vi sia la contraria possibilità: E quindi nasce d'esser necessario, che apparisca del tenore dell'investitura; attesocchè quando questo manchi, si potrà dire d' esser possibile, che la concessione fosse meramente ereditaria, e conseguentemente, che osti detta possibilità contrariamente nel libro 4. dell'ensemble.

B Ed ancorchè questa sia la regola generale, nondimeno non s' esclude la limitazione, la quale può nascere dalle circostanze del fatto, e particolarmente dall' uso del paese, e dalla natura generale de' Feudi, e luoghi abitati con vassalli, come particolarmente occorre nelli detti Regni delle due Sicilie, nelli quali (eccetto le Chiese) li luoghi abitati con vassalli, e giurisdizione si presumono feudali, conforme si dice di sopra nel detto capitolo 6. mentre tutti li Feudi sono d' una stessa natura, ed hanno una formola uniforme d' investitura.

Vi sonò molti casi di devoluzione accidentale, la quale a differenza di questa naturale si suol esplicare col termine di *caducità*, che segue per ribellione, ed infedeltà, e si esplica con il termine di *fellowia*: Overo per altro capo d' ingratitudine commessa verso il padrone, e per altri delitti, li quali portino seco la privazione de' Feudi: Ed in ciò parimente non può darsi regola certa, e generale, dipendendo per lo più dalle leggi, e stili particolari de' paesi, e de' principati.

Il caso più frequente di queste caducità suol nascere, o dall' alienazione, overo dal non domandare la rinovazione dentro il termine prefisso, come si dice di sopra nel cap. 15. e 27. E più frequentemente dal non pagare a suo tempo la dovuta riconoscione, o di non dar il servizio feudale: Come anco dal negare il dominio, overo dalle colpose deteriorazioni, e cose simili.

Ma parimente sopra ciò non si può dare regola certa, e generale; attesocchè in ciò si hanno diverse leggi, e stili, conforme la diversità de' principati, a' quali bisogna deferire: Che però molto rari sono i casi, nelli quali in questa materia, particolarmente in Italia, convenga camminare con li soli termini generali delle leggi de' Feudi; ed anco quando si dovesse camminare con queste, pure motorari, equasiniuni sono i casi, nelli quali queste caducità si riducano alla pratica, eccetto quella che sia causata dall' infedeltà, la qual si dice *fellowia*; poichè le altre per capo di alienazione, o di negazione di dominio richiedono un dolo positivo, dal quale ogni semplice causa in qualsivoglia modo colorata suole scusare.

E nell' altro capo di non domandare la rinovazione a suo tempo:

Quan-

Quando non apparisca che ciò sia seguito per malizia, e per controvertere il dominio, entra con facilità la restituzione *in integrō*, *Nel detto cap.*
15.e 27.

C

8 Come anche circa il più frequente capo di caducità per mancamento del pagare la recognizione reale, o nel prestare il servizio, ancorchè vi si scorga qualche varietà d'opinioni: Nondimeno la più comune, e probabile si crede quella, la quale come più mite vuole, che non entri la pena senza la contumacia vera, che si sia contratta dalla monizione, ed anco che si debba ammettere la purgazione della mora, quando non concorran prove, che tal mancamento sia stato doloso, e per disprezzo del Padrone: Ancorchè (come si è detto) rari siano i casi, nelli quali convenga ciò disputare nelli soli termini della ragion comune feudale, per le leggi, e stili particolari de' principati. D

D

*Nel disc. 5. di
questo libro.*

9 Quando dunque, o sia per legge comune, o per legge particolare, si dia alcuno delli suddetti, o simili casi di caducità per mancamento commesso dal possessore del Feudo: Entra la quistione, se quando sia Feudo antico di patto, e providenza, in maniera che al possessore ne sia proibita l'alienazione, debba il suo mancamento cagionare caducità, o devoluzione per sempre anche in pregiudizio de' successori: O pure che ciò segua durante la sua vita, e ragione solamente, nella maniera che si pratica nelle confiscazioni de' beni soggetti a fidecommisso, overo a' majoraschi; quando non si sia provisto col fidecommisso, o con la privazione in caso di delitto, o confiscazione.

Ed in ciò alcuni tengono questa seconda opinione per li termini generali della ragion comune, e che non possa operare più l'atto tacito, o implicito di quello che operi l'espresso: E conseguentemente, se il possessore del Feudo di tal natura non può espressamente alienarlo, anzi nè meno rifiutarlo all'istesso padrone, se non per la sua vita, o ragione solamente; molto meno potrà farlo con quest'atto tacito, o indiretto.

Ciò non ostante l'opinione più comune, e ricevuta in pratica è in contrario in questi termini feudali per una ragione particolare, la quale non è adattabile alli fidecommisso, ed all'altre materie indifferenti: Cioè, che la fedeltà, e l'adempimento dell'altre cose di natura del Feudo si dicono condizioni intrinseche, e connaturali, e però s'intendono apposte da principio dell'investitura, nella quale s'intende apposto un patto resolutivo implicito accettato dal primo acquirente in pregiudizio di tutti li successori, ed a somiglianza di quello, che li Dottori Spagnuoli fermano in quei majoraschi, li quali siano eretti con autorità, e privilegio Regio, nel quale si contenga tal condizione, che per il delitto di lesa

Maestà,

Maestà, e per certi altri, li quali per quelle leggi, e stili si svolgono esplicare, sia luogo alla confiscazione; attesocchè, verificata la condizione, il pregiudizio de' successori non si dice nascere dal solo delitto, o fatto del possessore, ma dal consenso del fondatore, conforme si è dedoto nel lib. seguente de' Regali in quel luogo nel quale si tratta della confiscazione: E pure questo caso è assai più forte; perchè si tratta di robba d'altri, la quale al fisco si acquista di nuovo, come per via di pena formale: Che all'incontro in questi termini feudali si tratta di robba propria del padrone, la quale così ritorna al suo primo dominio, e si consolida con la sua prima causa, più per sottrazione di donativo, o di beneficio, che per privazione di quel che sia suo.

Tuttavia in ciò bisogna deferire alle leggi, ed agli stili particolari de' luoghi, mentre (come più volte si è accennato) in questa facoltà legale, ed in tutte le sue materie forensi non possono oggidì darsi quelle regole, e proposizioni ferme, e generali da per tutto, come si davano in tempo dell'Imperio Romano con le leggi, che abbiamo secondo la compilazione di Giustiniano, quando quasi in tutto il mondo era un solo Principe sovrano, ed una legge: Attesocchè oggidì il mondo è diviso in copioso numero di principati sovrani, ed indipendenti, ciascuno delli quali vive con le sue leggi, e stili particolari: E molto più in questa materia feudale, nella quale l'uso, e la consuetudine fa il tutto; poichè anche le leggi comuni de' Feudi non sono altro che consuetudini.

Cammina però detta opinione, la quale si è accennata più comune, e più ricevuta, sopra la caducità, o devoluzione per mancamento d'un possessore in pregiudizio degli altri, quando non vi concorra fraude, o collusione; cioè che il possessore studiosamente affetasce la devoluzione per qualche suo mancamento ad effetto di ottener di nuovo il medesimo Feudo dal Padrone in esclusione degli altri chiamati dall'investitura; acciò come di Feudo nuovo, esso come primo acquirente possa averne quella disposizione, che per altro non avrebbe, o per altri fini, ed effetti giovevoli a se, ed a' suoi, e pregiudiziali a gli altri; come si accenna ancora di sopra nel capitolo 5. dove si tratta della distinzione, quando sia Feudo nuovo, overo antico; essendo cosa troppo iniqua, che il delitto debba giovare al delinquente, e pregiudicare all'innocente. E

Dicitur nel detto disc. 5. di questo libro.

Da ciò però nasce, che se il Feudo si divida tra più successori, il mancamento d'uno pregiudica a tutti; poichè la divisione si fa per loro comodità, ma la sostanza del Feudo resta in ciò individua per il padrone, come in negozio sociale.

CAPITOLO XXXII.

Quale sia il giudice competente delle questioni feudali, così tra il padrone, ed il feudatario come tra gli agnati. E durante la lite, chi debba stare in possesso del Feudo; se il padrone, o rispettivamente l'agnato, overo l'erede del feudatario.

S O M M A R I O.

- 1 *Nelle questioni tra essi feudatarj sopra la successione, o preeminenza del Feudo ne deve esser giudice il padrone diretto.*
- 2 *Quale sia il giudice nella questione tra esso padrone, ed il feudatario, o suo erede.*
- 3 *Anche se il Feudo fosse posseduto da Chiesa, o persona ecclesiastica, n'è giudice il padrone, benchè laico.*
- 4 *Chi debba stare in possesso, durante la lite; si danno più distinzioni.*
- 5 *Il fisco del Principe non litiga con le mani vote, ma piene.*

C A P. XXXII.

Uando la lite sia tra più agnati, o altri chiamati dall'investitura, li quali contrastino tra loro della successione, overo della maggior pertinenza del Feudo: In tal caso senza dubbio alcuno ne deve esser giudice il padrone; quando però questo sia tale, che abbia giurisdizione, come per lo più occorre nelli Feudi nobili, e veri; attesocchè il padrone suol essere un Principe sovrano: Che però la maggior questione sopra ciò cade nella controversia, la qual sia tra il medesimo Padrone, il quale pretenda che sia fatto il caso della devoluzione, o caducità, ed il privato, dal quale si pretenda il contrario, e che il Feudo ancora duri a suo favore.

2 Ed in ciò si scorge gran varietà d'opinioni: Attesocchè alcuni credono, che si debbano deputare per giudici quelli, li quali si dicono li Pari della curia; Altri che si debba deferire alla consuetudine: Ed altri che ne sia giudice il medesimo Padrone, quando questo sia Principe sovrano, facendolo giudicare da suoi Tribunali soliti deputarsi per queste cause: E questa ultima opinione è la più ricevuta in pratica. Ma se la consuetudine del luogo, o del principato fosse in contrario, deve a questa deferirsi. A

Ed è

A
Nel disc. 55.
di questo lib.

B 3 Ed è tanto vero, che il padrone sia giudice competente di queste cause, così nell'uno, come nell'altro caso, che se il Feudo fosse posseduto da Chiesa, o da persona ecclesiastica, ed il padrone fosse laico, tanto farà competente, nonostante l'esenzione della Chiesa, e delle persone ecclesiastiche dal foro laicale: In quello però che concerne il Feudo, e la feudalità, e non in altro; perchè così espressamente lo dispongono li medesimi sacri canoni. **B**

Quanto poi all'altra questione. Se, e chi debba stare in possesso, durante la lite: Quando di ciò si tratti tra li concorrenti al Feudo; in tal caso non vi è determinazione particolare nelli Feudi, ma si cammina con li termini generali della ragione comune: Cioè che sia mantenuto nel suo possesso il possessore ogni volta che l'eccezzion, e dell'incapacità, ò della minor ragione non sia più che chiara, ma di qualche dubbiezza,

C 4 Nelli dis. 1. 2. 6. 43., e 104. ed altri di questo lib., e nel lib. 4. nel titolo dell'enfiteusi frequentemente. onde meriti discussione **C**: Entrando anco li termini generali del legittimo contradittore, de' quali si discorre nel lib. decimo, dove si tratta de' fideicommissi, e nel libro decimo quinto, dove si tratta de' giudizi.

Ma quando tal questione sia col padron diretto, il quale pretenda la devoluzione, o caducità: In tal caso, se il padrone non farà sovrano, in maniera che non abbia il vero fisco, sicchè non ne sia egli giudice, ma debba la causa giudicarsi dal superiore dell'uno, e dell'altro, si cammina con le regole generali di ragione, le quali si hanno ancora nella materia enfiteotica: Cioè, che se la devoluzione farà più che chiara, dovrà in possessorio vincere il padrone: Ed all'incontro, se farà dubbia, dovrà vincere il preteso feudatario. **D**

Ma se il padrone diretto fosse sovrano: In tal caso per un certo uso comunemente introdotto, defatto il fisco piglia il possesso: Attesochè pretende aver questo priuilegio di litigare con le mani piene per una certa proposizione, che il fisco non litiga con le mani vinte: Lasciando il suo luogo alla verità, se detta consuetudine sia lecita, o illecita; mentre alcuni Dottori l'approvano, ed altri la riprovano: Tuttavia di fatto la pratica ne insegnava l'osservanza. **E**

C A P I T O L O X X X I I I .

Delle detrazioni, le quali spettino al feudatario, o al suo erede contro il Padrone, in caso di devoluzione; overo contro il successore indipendente da lui, come chiamato dall'investitura. E dell'imputazione. Se, e quando il Feudo vada imputato nella legittima; o in altra ragione, la quale spetti al successore nelli beni del padre, o d'altro, a cui sia succeduto nel Feudo, o per opera del quale gli sia stato conceduto.

S O M M A R I O .

- 1 Contro il padrone diretto non spettano altre detrazioni, che quella de' miglioramenti.
- 2 Quali siano li miglioramenti separabili.
- 3 Quando anco li separabili abbiano natura d'inseparabili per l'incorporazione.
- 4 Della materia dell'incorporazione; e quando si dica fatta.
- 5 Si distinguono più specie di miglioramenti inseparabili.
- 6 Della specialità de' Feudi, nelli quali non si rifanno dal padrone li miglioramenti inseparabili.
- 7 Si dichiara quando anco ne' Feudi il padrone rifaccia li miglioramenti.
- 8 Della regola generale delle detrazioni, che spettano contro il successore del Feudo.
- 9 De' miglioramenti corporali.
- 10 Degl'incorporati, de' censi, e debiti estinti.
- 11 Che possa il feudatario esser creditore del Feudo da lui posseduto.
- 12 Della detrazione della legittima, quanta sia nel Feudo; e del prezzo pagato.
- 13 Se si debbano rifare le spese per la difesa, o ricuperazione del Feudo.
- 14 Se il Feudo si debba imputare nella legittima.



Norchè per lo più la materia delle detrazioni , le quali spettano all'erede allodiale del feudatario morto , sia comune così al caso della devoluzione contro il padrone , come a quello della successione indipendente contro l'agnato : Nondimeno si scorge qualche differenza tra l'uno , e l'altro caso , che però si trattano diversamente .

Discorrendo dunque primieramente delle detrazioni , le quali si danno in caso di devoluzione , contro il padrone : Restringendosi tal questione alli soli miglioramenti (mentre in questo caso non entrano le detrazioni legali , che vogliono entrare nell'altro caso :) La prima distinzione generale si dà tra li miglioramenti separabili , e gl'inseparabili : Quando dunque si tratti delli separabili , quali sono quelli , che comodamente , e senza toccare il corpo , overo lo stato del Feudo si possono separare ; come sono i mobili , e li femoventi , li quali di loro natura sono ammovibili da luogo a luogo , senza che il luogo , dove si pongano , o rispettivamente si levino , riceva alterazione alcuna intrinseca ; ed anco sono i poderi rustici , o urbani , li quali per prima erano posseduti da persone particolari dentro i confini del Feudo , come beni liberi , ed allodiali , e poi si siano acquistati dal feudatario .

In tal caso questa sorte di beni vien collocata da' Dottori sotto il nome , o termine di miglioramenti , ma impropriamente , e per un certo modo di parlare ; quando non apparisca , che l'acquisto , overo rispettivamente l'introduzione fosse con animo d'incorporarli al Feudo come miglioramento : Poichè , circoscritto questo caso , tali robbe , anche in potere del feudatario , e per il tempo che dura il Feudo , regolarmente ritengono la sua prima , e propria natura ; sicchè nel dominio e possesso di essi il feudatario viene considerato come ogn'altro particolare , il quale possegga beni dentro li termini del Feudo .

E conseguentemente in vero , e proprio modo di parlare non entrano li termini delle detrazioni , li quali si adoprano per un certo modo improprio ; attesochè tali robbe restano nell'antico dominio , e possesso del feudatario , e della sua eredità , nonostante la devoluzione , mentre questa non li comprende , nè vengono sotto d'essa .

Eccetto (come si è accennato) il caso dell'incorporazione , nel qual caso si stimano come miglioramenti inseparabili , la detrazione

trazione de' quali importi scissura, overo diminuzione dello stato migliore, nel quale il feudo si sia già costituito; poichè secondo li termini generali della ragion comune, de' quali si parla in diversi luoghi, e particolarmente nel libro quarto, sotto il titolo delle servitù, e de' ritratti, e più frequentemente nel librounndecimo nel titolo de' legati, la destinazione del padrone, e possessore cagiona l'incorporazione, e l'unione de' beni, ancorchè siano materialmente separati, anco con distanza notabile tra l'un corpo; e l'altro: Molto più nel caso, del quale si tratta: che l'acquisto de' beni sia dentro li termini, overo università del medesimo Feudo. A

*Ditutto ciò si
parla nelli
disc. 2. 3. 27.
47. 56 ed al-
tri di questo
libro.*

Quindi segue che la questione suol esser più di fatto, che di legge sopra la prova di quest'animo, quando di eslo non apparisca espressamente, ma che bisogni cavarlo da presunzioni, e congetture: E conseguentemente non vi si può dar'una regola certa e generale, ma secondo quello che si dice quasi in tutte le materie in proposito di prove presunte, e congetturali, il tutto dipende dalle circostanze particolari, per le quali frequentemente occorre, che in un caso alcune congetture bastino, ed in un altro, il quale paja similissimo, e quasi l'istesso, le medesime, anzi maggiori siano insufficienti.

Di queste congetture, ed argomenti, che provino tal volontà, sogliono particolarmente considerarsene alcuni, li quali sono bene più probabili, ma non già necessarj, e forse soli non bastano: si stimano però maggiori degli altri: E specialmente si stima quello della qualità de'beni di loro natura proporzionati al feudo, sicchè siano ivi introdotti, o rispettivamente acquistati per servizio del Feudo, e de' suoi membri: Come, per esempio, sono le artiglierie, e le altre machine grosse di guerra, le quall non siano così manualmente ammovibili, poste nelli castelli, e fortezze del Feudo; overo sono quelle case, che si acquistino vicino la fortezza per suo servizio, con casi simili.

Come anco quando siano robbe, o ragioni, le quali prima spettrassero al Feudo, dal quale fossero state dismembrate, ed alienate dal medesimo feudatario, overo da suoi predecessori; onde l'acquisto possa probabilmente riferirsi all'animo di reintegrare il Feudo al suo primo stato; sicchè debba dirsi piuttosto ricuperazione: Oppure quando l'uso del paese, e degli altri feudatarj così portasse, con casi, e circostanze simili da considerarsi secondo la qualità del fatto. B

*B
Ne' luoghi
accennati, e
particolarmen-
te nel disc. 2.*

Quanto poi alli miglioramenti inseparabili: Questi sono di due sorti. L'una de' materiali, o corporali; come sono fabriches, pian-tamenti, disboscazioni, disseccazioni di paludi, e cose simili. E

l'altra degl'incorporali, ed intellettuali; come sono, quando il Feudo si liberi da' pesi, overo, da servitù, mediante la loro ricompra, o liberazione, che se ne ottenga, overo acquisti giurisdizionni, e prerogative con ricompensa pagata dal Feudatario del proprio.

Ancorchè questa sorte di miglioramenti nel secondo caso, che d'essi si tratti col successore, quando l'investitura ancor duri, vada regolata con diversi termini, come di sotto si dirà: Ed anche in termini di ragion comune, nel caso di devoluzione delle robbe ensiteotiche, o locate a lungo tempo si cammini con la distinzione tra la devoluzione colposa, e la non colposa, conforme si discorre nel libro quarto nel titolo dell'ensiteusi.

Nondimeno in questi termini feudali la materia vā regolata diversamente; poichè li miglioramenti inseparabili non s̄ rifanno dal padrone, comunque seguia la devoluzione, ancorchè sia non colposa, ma connaturale per capo di linea finita. Che però quando si fanno miglioramenti incorporali, overo intellettuali con estinzione di censi, e di altri pesi, vogliono farsi cautelatamente, riportandone la cessione di ragioni, come da un terzo translativamente; acciò le ragioni siano vive, il che dipende dalle circostanze del fatto.

Ma se il caso portasse, che il Feudatario perdesse il Feudo per causa, o fatto dello stesso padrone, overo de' suoi superiori, senza colpa, nè fatto proprio; come per esempio, se il medesimo lo concedesse ad altri, overo che lo restituisse al primo possessore, il quale ne fosse stato privato, o in casi simili; in tal caso si deve la refezione con la distinzione; se il fatto del Padrone sia meramente volontario, o colposo; perchè in tal caso farà tenuto rifare tutto quello che importi al Feudatario, come specie di refezione de' danni ed interessi; in maniera che vada rifatto il più, e secondo il maggior utile del migliorante: quando poi sia fatto non volontario, nè colposo, ma, o precisamente, o almeno moralmente necessario, perchè così ricerchi la necessità, overo l'utilità pubblica, in tal caso vā rifatto il meno tra le spese, ed il migliorato; in quel modo che nella materia ensiteotica, per termini di ragion comune il padrone è obbligato rifare i miglioramenti nel caso di devoluzione naturale, e non colposa: E ciò particolarmente vuole occorrere in pratica, quando per li capitoli della pace bisogni restituire li Feudi a que' Feudatarij, li quali per capo di ribelliosi feudati, e ne, e di fellonia ne fossero stati privati, onde di quelli ne fossero investiti altri, con casi simili.

C *Dicò si trattava nell'i luo-* *ghisudetti, e ne, e di fellonia ne fossero stati privati, onde di quelli ne fossero investiti altri, con casi simili. C*
particolarmen-
te nelli discorsi Nell'altro caso delle detrazioni, le quali spettano all' erede
 2. 27. dell' ultimo possessore, contro il successore. Si costituisce una regola

8 regola generale , rispetto alli miglioramenti tanto separabili , quanto inseparabili , e tanto materiali , o corporali , quanto incorporali , overo intellettuali , che quando sia luogo alla detrazione contro il padrone in caso di devoluzione , molto più sia luogo ancora alla medesima detrazione contro il successore ; il quale non dovrà esser di miglior condizione del padrone . Eccetto se la disposizione del primo acquirente , o altra ragione particolare disponga diversamente . Conforme insegnla la pratica in alcuni fideicommissi , overo maggioraschi , nelli quali si proibisca ogni detrazione : in maniera che tutti li miglioramenti , o aumenti , ed acquisti debbano impinguare il fideicommissio , e maggiorasco ; perchè in tal caso entra la medesima ragione .

9 Ma quando cessa detta circostanza , o ragione particolare : In tal caso , trattando de' miglioramenti corporali , ne spetta la detrazione , secondo quei termini generali , li quali ordinariamente si hanno per le regole di ragion comune nelli fideicommissi , overo nell'enfiteusi , e cose simili , conforme particolarmente si discorre nel libro undecimo sotto il titolo delle detrazioni : Cioè che non sia il successore obbligato ad altra refezione , se non a quella che importi la sua utilità , per l'equità di non arrichirsi con quel , ch'è d'altri : E conseguentemente vada atteso il meno tra lo speso , ed il migliorato ; Quando non siano miglioramenti necessari , e tali , che per la medesima ragione comune debbano essere rifatti in tutto quello che si sia speso : Poichè sebbene alcuni han creduto , che in questa materia feudale la rifezione , overo la detrazione dellli miglioramenti vada regolata diversamente , ed abbia qualche ragione particolare : nondimeno ciò non è vero , se non rispetto al padrone diretto ; per il caso della devoluzione non colposa , conforme si è detto di sopra .

10 E quanto alli miglioramenti incorporali , o intellettuali , li quali consistano nell'estinzione di censi , o di debiti , ed altri pesi ; non si dubbita della detrazione in quello , che per tal'effetto si sia speso , quando sia meno di quello che importa il prezzo del peso ; ma suol'entrare il dubbio , se seguito il caso della successione , corranli li frutti del censo , o di altra prestazione a favore del migliorante .

11 Ciò dipende dalla distinzione ; se si sia camminato per via d'estinzione , e di liberazione ; overo per via di quella cessione , che si chiama traslativa a comodo , e favore privato del possessore del Feudo , come per specie di compra , e vendita : Attesocchè nel primo caso non entra corso alcuno di frutti , ma solamente per le circostanze del fatto può entrarvi la refezione dell'interesse , del lucro cesante , o del danno emergente secondo i termini generali della ragione comune , non essendovi ragione particolare ne' Feudi : Ed all'

all'incontro nel secondo caso , parimente con i medesimi termini della ragion comune non si dice miglioramento ; mentre in questo caso il censo , o altro peso non è estinto , ma è ancora vivo , ed il Feudatario , il quale l'ha acquistato , si considera come persona diversa : Poichè molto più in questa materia feudale entra quella stessa molteplicità di più persone formali in una medesima persona materiale , di quel che si dia in un possessore di fidecommesso , o di maggiorasco , overo nell' erede beneficiato ; mentre questi non sono proibiti d' esser creditori della medesima eredità , o fidecommesso , e molto più quando sia già risoluto il titolo di Feudatario : E conseguentemente non vi si scorge implicanza alcuna . D

D
*Nel disc. 23.
e negli altri
di sopra ac-
cennati.*

E
*Nel disc. 25.
di questo lib.*

F
*Nel disc. 19.
• 108. di que-
sto medesimo
libro.*

G
*Nel disc. 25.
di questo lib.*

H
*Nel disc. 19.
di questo lib.*

Si danno alcun' altre detrazioni , e particolarmente quella del prezzo pagato a' secondogeniti del proprio , overo della propria legittima , quando sia Feudo nuovo , e quando sia antico con la qualità creditaria , e che da suo padre sia stato caricato troppo di legati , overo di altri pesi E : Ed ancora nella legittima dovutagli 12 come primogenito , la quale , secondo la più comune opinione , deve essere la terza parte di quello che avrebbe dovuto avere ab

Tra li miglioriamenti sogliono annoverarsi quelle spese , le quali si facciano per difesa , o recuperazione del Feudo , quando ciò riguardi anco l' interesse del padrone diretto , perchè il Feudo fosse occupato , o si pretendesse occupare da' suoi nemici : Ed in tal caso il padrone ancora farà obbligato risarle , e particolarmente quando si tratti di Feudi inferiori , e subordinati G . Attesochè , quando siano Feudi regali , e grandi , non sogliono udirsi questioni forensi , le quali debbano terminarsi con le regole legali ; mentre in questa forte di Feudi cadono piuttosto alcune regole politiche guidate più dalla potenza , che dalla ragione .

Quanto all' imputazione del Feudo nella legittima , overo in altre ragioni del successore entra la distinzione tra il Feudo ereditario , o nuovo acquistato per causa onerosa , ancorchè in forma di patto , e providenza , ed il Feudo nuovo acquistato per causa lucrativa , o antico non ereditario ; poichè nelle due prime specie il Feudo va imputato nella legittima , e non nelle altre due ultime . H

CAPITOLO XXXIV.

Delle Città, terre, e luoghi abitati con vassalli, i quali si posseggano da signori inferiori, e sudditi senza investitura, e senza servizio feudale, come beni allodiali.

S O M M A R I O.

- 1 Delli Baroni Romani ; e dello Stato Ecclesiastico : E di che natura siano li beni giurisdizionali, che posseggano.
- 2 Se abbiano li regali, e quali.
- 3 Della differenza tra li Baroni da principio sudditi, e quelli che sono fatti sudditi volontariamente.
- 4 Delli beni giurisdizionali posseduti da Chiese; se il Principe secolare v'abbia giurisdizione.
- 5 Delle proibizioni, che risultano dalle Bolle Pontifizie d'alienare li beni giurisdizionali dello Stato Ecclesiastico.
- 6 A che giovi che non siano feudali, ma allodiali.
- 7 Per qual causa questi beni giurisdizionali allodiali siano migliori de' feudali, e di maggior prezzo.

C A P. XXXIV.

 N alcune parti d'Italia, e sopra tutto più frequentemente nel dominio temporale della Chiesa, il quale volgarmente si dice lo Stato Ecclesiastico, la maggior parte de' Baroni titolati, e non titolati, li quali possiedono Città, terre, castelli, e luoghi abitati con vassalli, e con giurisdizione, li quali sogliono anche esplicarsi col termine, e vocabolo di Domicelli; ancorchè siano sudditi totalmente del Papa, il quale in tali luoghi ha senza dubbio la sovranità con l'alto dominio, e con li regali maggiori, in maniera che facciano figura di Baroni sudditi; nondimeno non vi è investitura, nè servizio feudale reale, o personale, per lo che si dicono beni giurisdizionali, parte feudali, e parte allodiali; cioè che non sono di quell'allodio puro, e vero, il quale significa un total dominio indipendente, di modo che non si riconosca altro superiore che Dio; nè meno contengono quel Feudo vero, e proprio, che importa una formal servitù, con l'obbligo del servizio, e con le proibizioni, e devoluzioni

con-

contenute nelle leggi, e consuetudini feudali, o in altre leggi, e costituzioni, le quali parlano de' Feudi: Che però costituiscono una terza specie mista: Attesochè si dicono feudali, per denotare l'alto dominio, e la sovranità del Papa, o di altro Principe sovrano, nel principato del quale tali beni siano posti, per la presunzione, che gli autori del possessore li abbiano ottenuti dal Papa o da altro Principe del luogo; ed anco per la fedeltà che devono al medesimo Principe, alla quale va annessa l'assistenza, ed il servizio personale nelle gravi occorrenze straordinarie: Ed all'incontro si dicono allodiali; perchè, tanto nell'esenzione dal servizio reale, o personale ordinario, quanto circa la libertà di disporne, o trasmetterli agli eredi, anco estranei, o nell'ordine della successione, non sono soggetti alle leggi feudali, ma vanno regolati con li termini della ragion comune, come beni liberi, ed indifferenti.

² Cade però la questione rispetto alli regali inferiori, cioè del second'ordine, li quali regolarmente non convengono a' feudatari inferiori, ed a' Baroni sudditi, come di loro natura spettanti al Principe sovrano: Ed in ciò (conforme si dice anche nel libro seguente de' regali) la regola è contro questi Baroni, e Domicelli, quando non abbiano privilegio esplicito, o quell' implicito, che porta seco il possesso antico immemorabile, o centenario, in vigor del quale il privilegio si può allegare.

Vi sono bensì alcuni signori, li quali (secondo l' antiche contingenze d'Italia) possedeano alcuni luoghi in libero allodio con totale indipendenza, e senza riconoscere altro superiore: Ma dopo (mutandosi lo stato delle cose); o per provido consiglio di essere protetti, e per evitare la temuta oppressione da altri più potenti; o per altri rispetti, si sono volontariamente soggetti al Papa, o ad altro Principe potente, riconoscendolo per superiore, e prestandogli giuramento di fedeltà, in maniera che si sono fatti suoi sudditi, come gli altri Baroni, e Domicelli. Nel resto però hanno continuato a possedere tutte le altre prerogative, e regalie come signori assoluti, eccetto quella del batter moneta, o di armare, o di aderire ad altro Principe, e cose simili, le quali riguardano lo stato politico di tutto il principato; possedendo solamente quei regali, li quali riguardano lo stato civile, ed economico; come a dire, di poter mettere gabelle, e collette a vassalli senza che, nè egli, nè questi siano soggetti alle gabelle generali del principato: E di poter rimettere banditi propri: Di aver ragioni private nel proprio dominio in alcune cose, come anco d'introdurre sale, ed altri vittuali, senza esser soggetti alla privativa, alla quale sono soggetti gli altri popoli: Ed in oltre l'

avere

avere le ragioni del fisco con li proprij vassalli con simili regalie, delle quali si tratta nel libro seguente; poichè regolarmente di loro natura spettano al Principe sovrano, e non a' Baroni, e signori sudditi. Però spettano a questi; attesochè, mentre già possedevano queste, e maggiori prerogative, da ciò risulta, che quando hanno renunciato ad alcune cose maggiori anesse alla sovranità, o indipendenza, non è verisimile, che avessero renunciato a queste: E perciò non pare di dovere, che ne debbano esser privati.

Maggiormente stante la susseguita osservanza antica, e di più tempo, per la regola legale frequentemente ricevuta in ogni materia; che l'osservanza vien stimata un'ottima interprete d'ogni disposizione, e volontà. A

*Di ciò si par-
la nel disc. 63.
ed anco nel
disc. 64. di que-
sto libro.*

Cammina ciò, quando di questo apparisca espressamente; cioè che si possedessero per prima i luoghi abitati con total indipendenza, e con assoluta signoria in forma di vero allodio: Maggiormente quando non sia certa la situazione de' medesimi luoghi dentro i confini del principato maggiore; in maniera che la soggezione segua, perchè si siano dati, e rispettivamente siano stati ricevuti sotto la protezione, e superiorità come sopra: Non già quando di ciò non apparisca, e che i luoghi siano indubbiamente situati dentro le provincie, e li confini del principato; poichè in questo caso, ancorchè il possesso della Signoria per non apparire d'investitura alcuna, nè per esservi altri segni della feudalità, sia in natura d'allodio; nondimeno (come si è detto di sopra) vi è la feudalità implicita remota per gli effetti della sovranità, e per le regalie, per la presunzione che il possesso dipenda da concessione del medesimo Principe in forma d' allodio subordinato, ed improprio non soggetto a quei pesi, e vincoli, a quali è soggetto il Feudo.

Che però, se questi signori, e Baroni saranno in antico possesso d'alcune regalie, le quali si dicono minori, e del secondo ordine, dovranno goderle, non già per ragione della signoria considerata per se stessa, ma per ragione del presunto privilegio, il quale risulta dall'immemorabile, o centenario possesso pacifico, senza che apparisca di principio vizioso, in maniera che vi entri la regola generale della ragion comune; cioè che in vigore di tal possesso si possa allegare il privilegio, ed ogn'altro titolo migliore.

La ragione della differenza, che si scorge tra la prima specie de' signori, o domicelli, li quali non erano sudditi del principato, ma si sono fatti tali come sopra, e questa seconda specie de' signori, e Baroni, li quali per la situazione si suppongono originariamente sudditi, e concessionarj del Principe, manifestamente apparisce: Poichè nel primo caso, il Principe ottiene quella parte di dominio per una specie di donativo fattogli da quei signori: E conseguentemente entra la regola legale, che la donazione si deve intender

strettamente in quel che si è specificato, e non in quel ch'è verisimile, che il donatore abbia voluto tenere per se. Ed all'incontro questa stessa regola si ritorce nel secondo caso, nel quale li signori inferiori si dicono ottenere la signoria per donazione del Principe. B

B
Nel detto disc.
63. e 65.

4 Vi sono in diversi principati d'Italia alcune signorie di terre, castelli, e luoghi abitati con vassalli, e giurisdizione anco temporale, posseduti da Chiese cattedrali, o Monasterj regolari: E di questi alcuni sono in Feudo per investitura del Principe, ed in quelli non cade dubbio alcuno circa la sovranità, e la soggezione al Principe in quello però che riguarda il Feudo, ed i vassalli solamente.

Ed altri sono in allodio (conforme in dubbio a favore della Chiesa si presume nelle persone particolari, come s'accenna ancora di sopra nel capitolo 3.) Ed in questo secondo caso entra la questione molto disputata tra li Dottori ecclesiastici, e secolari, quando si tratti di Chiese inferiori fuori della Romana, o Universale; se questa signoria porti seco anche l'alto dominio, e la sovranità a favore del Papa, come Principe della Chiesa, e delle robbe ecclesiastiche; Overo resti in potere del Principe di quel principato, nelli di cui termini o confini i luoghi siano situati; sicchè la Chiesa, o il suo prelato faccia figura solamente di Barone, o di domicello subordinato, nella maniera che sono gli altri detti di sopra, li quali possedono le signorie in allodio senza la qualità feudale. E sopra di ciò, come in questione molto controversa, la quale porta seco diversi motivi, e ragioni prudenziali (che alcuni dicono politiche) non si può dar certa regola, o determinazione, la quale pare che in ciascun caso dipenda dalle sue circostanze particolari; e specialmente dall'uso, e dall'osservanza generale del principato, o particolare de' luoghi; sicchè se ne lascia totalmente il luogo alla verità. C

C
Di ciò si parla nel disc. 60.
di questo lib.

5 Ancorchè queste signorie subordinate, e possedute in natura d'allodio, overo di Feudo improprio, e corrotto (che vuol dire lo stesso) non siano soggette alle leggi, ed alle proibizioni feudali; e particolarmen:te circa la facoltà di alienare, o di disporre a favore d'ogn'uno, ancorchè estraneo, nella maniera che sono i poderi, e gli altri beni indifferenti; tuttavia nello Stato Ecclesiastico, da tempo moderno di Sisto V. a questa parte vi si è indotta una gran restrizione, in maniera che in questo proposito d'alienare, e di disporre si sono rese quasi in tutto eguali alli Feudi.

Attesocchè il suddetto Pontefice Sisto V. con una sua Bolla, oltre l'inabilitazione de' forastieri, la qual è comune a tutti gli altri beni stabili indifferenti, eccetto quelli che sono in Roma, e suo cir-

circuito di quattro miglia) ne proibì anco tra' sudditi tre contratti, cioè di vendita, di donazione, e di permuta, senza l'affenso Apostolico; assegnandone la ragione molto congrua, per la quale fu anco anticamente introdotta la medesima proibizione ne' Feudi; cioè, che mentre queste signorie portano seco la giurisdizione, e l'amministrazione de' vassalli, e de' popoli soggetti al Principe sovrano, è di dovere, che questi sappia, quando tal giurisdizione, ed amministrazione passi da un genere di persone all'altro. E per questa ragione, come anche per altri rispetti, li Pontefici successori hanno steso questa proibizione con pene rigorose ad ogni altra sorte d'alienazioni, e di contratti anco dotali, o d'imposizione de' censi, a segno che si crede più probabilmente, che possa dirsi anche proibito quell'obbligo speciale, che li Giuristi dicono *Ipoteca*: E circa il generale, pare, ch'entrino le medesime distinzioni, delle quali si parla di sopra nel capitolo 15. in maniera che questi dominj, e signorie giurisdizionali, quanto alla libertà d'alienare, pare, che non differiscano dalli Feudi. D

Resta però notabile la differenza d'esser esenti dall'altre proibizioni, devoluzioni, e pesi, alli quali sono soggetti li Feudi; men 6 tre si trasmettono agli eredi estranei, e non vi è obbligo di servizio reale, o personale, o peso di pigliare rinnovazione, con altri buoni effetti.

Da ciò risulta, che questa sorte di signorie vien stimata molto migliore di quel che sia la feudale: Che però questi beni giurisdizionali liberi sono di molto maggior prezzo di quel che fiano i feudali; poichè la feudalità, così per il pericolo della devoluzione, come per i pesi, e per le proibizioni, diminuisce notabilmente il valore E. Tuttavia in ciò non può darsi certa regola generale, ed uniforme, dipendendo il tutto dalla qualità, e dall'uso de' paesi, e da altre circostanze, che in ciò si vogliono considerare.

D

Di queste costituzioni Apostoliche si tratta nelli discorsi 66. e seguenti al 69. e nel 105. di questo libro e nel lib. 8. del credito nelli discorsi 13. e 15.

E

Nel disc. 19. e 24. di questo libro.



CAPITOLO XXXV.

Della Bolla de' Baroni sopra il suo tenore, e ragione; con altre generalità.

S O M M A R I O.

- 1 Della Bolla de' Baroni; da chi, e per qual causa fu fatta; e della sua disposizione.
- 2 Che sia stimata legge esorbitante, nuova, ed irragionevole.
- 3 Che non sia nuova, e di una legge simile nel Ducato di Savoja.
- 4 Che in altre parti con diversa forma vi sia lo stesso, particolarmente nel Regno di Napoli.
- 5 Di molte consuetudini, per le quali anche i beni feudali, ed enfeiteici sono ridotti a natura d'allodiali.
- 6 Le investiture feudali sono di legge positiva.
- 7 Come anche li fideicommischi, e li maggioraschi.
- 8 Dal Principe si può derogare a' fideicommischi, e maggioraschi.
- 9 Il fare testamento si concede dalla legge civile, anzi molti negano questa poteftà.
- 10 Si lodano gli statuti, che ristringono li fideicommischi.
- 11 Che il fare testamento non sia di legge di natura, e per qual causa si dica così.
- 12 Che sia errore scandalizzarsi delle deroghe de' fideicommischi, o commutazioni di ultime volontà.
- 13 Della deroga de' fideicommischi indotta dalla legge comune.

C A P. XXXV.



Er i molti richiami, che furon fatti a Papa Clemente VIII. da' mercanti, e da' arteggiandi, e negozianti, ed altre persone contro li Baroni, e signori Romani, e dello Stato Ecclesiastico: cioè che avendo loro dato le proprie robbe, o denari, senza che per la loro potenza, ed autorità si poteffero ad essi negare, ed essendo morti li principali, i loro figli, o altri successori nelli Castelli, ed in altri beni, ricusassero di pagare i debiti, cercando di coprire le robbe con le ragioni proprie de' fideicommischi, o d'investiture: overo con la potenza impedendo, e rendendo de fatto difficile l' esecuzione. Scorgendosi però, che ciò ridondava in pregiudizio, ed in discredito de' medesimi Baroni, e signori; attesocchè per ciò non trovava-

no, chi più volesse seguitare la loro fede, sicchè non potevano provedere a' loro bisogni.

Quindi il detto Pontefice fece una costituzione, volgarmente chiamata la Bolla de' Baroni, con la quale eresse una Congregazione costituita dal Tesoriere generale, e da altri Prelati parimente chiamata Congregazione de' Baroni; acciò questa sommariamente, e senza figura, o ordine giudiziario; e come volgarmente si dice *manu regia*, desse esecuzione alli mandati esecutivi spediti da' giudici ordinari sopra li castelli, ed altri beni di qualsivoglia sorte giurisdizionali, o no, li quali in qual-
sivoglia modo fossero stati posseduti dalli Baroni debitori; proce-
dendo all'esecuzione, e vendita di quelli, nonostante che li pos-
sessori provassero possederli per ragione propria de' fideicommissi
o d'investiture, a' quali tutti si deroga, in favore, e comodo de'
creditori, restando in piedi i fideicommissi, o maioraschi, e le
investiture, per doversi reintegrare dalli beni liberi del medesimo
Barone debitore, quando ve ne siano. A

² Questa Bolla dal volgo ignorante, ed anche da quei professori d'erudizione, o di altre scienze (li quali con la sola notizia superfiziale d'alcune lettere, overo col solo lume naturale vogliono discorrere, e giudicare di tutte le cose del mondo, anche delle materie legali) viene stimata molto esorbitante, e nuova nel mondo, quasi che porti una certa violazione della legge di natura, o delle genti, derogando alli fideicommissi, ed all'investiture, o altri patti, e vincoli, irragionevolmente ordinando, che li debiti di uno si paghino con la robba di un' altro: Ma ciò nasce (come si è detto) da' ignoranza, overo dal discorrere delle cose molto superficialmente, e col solo lume di natura.

³ Attesocchè in quanto all'assunto che sia legge nuova, ciò chiaramente contiene un presupposto erroneo; mentre nel dominio del Duca di Savoja sopra que' Feudi, la forma, o natura de' quali è di patto, e providenza, vi è ancora una legge simile, la quale ivi vien esplicata col termine di Decreto ducale, in vigor della quale quel Senato, o altro Magistrato, per li debiti di un Barone procede all'esecuzione sopra li Feudi, anche in pregiudizio de' successori, li quali siano chiamati dall'investitura, indipendentemente dal padre, o da' altri maggiore, che vuol dire lo stesso.

⁴ Ed o sia per stile de' Tribunali, o per consuetudine, in sostanza con la sola varietà di parole, o di formalità il medesimo si è indotto in molte parti d'Italia, in quali sia frequente l'uso de' Baroni, e de' Feudatari: Posciacchè la forma dell'investitura de' Feudi del Regno di Napoli (come altre volte si è accennato) in veri termini legali importa che sia di patto, e providenza, o almeno mista; sicchè basti

A

Di tutta la materia di questa Bolla si parla nel disc. 73. di questo lib. nel quale si accenna notte le questioni e discorsi particolari sopra quanto di sotto si accenna.

basti esser erede del primo acquirente. E tuttavia, per antico uso si è ricevuto, che importi una mistura esorbitante; cioè che richieda la qualità ereditaria anche dell'ultimo moriente, ancorchè si tratti di Feudo antico con facoltà al possessore di gravare il successore, ancora per via di legati, e disposizioni volontarie in tutto il valore del Feudo, il che di certo non potrebbe camminare per disposizione di ragione, ma si è indotto dall'uso per causa della libertà, e facilità del commercio.

Lo stesso si scorge in molte altre formule d'investiture feudali, o enfeiteotiche; poichè, secondo il suono delle parole, e per la disposizione legale, importano forma di patto, e providenza, sicché il possessore non può disporre delle robe, né obbligarle, né il successore è tenuto a' suoi debiti: E nondimeno gli statuti, o consuetudini le hanno ridotte a forma di beni allodiali, come particolarmente si vede nelli Feudi molto frequenti del Vescovato di Mantova, e nelle Badie di Farfa, e di Nonantula, ed altre simili in Italia, ed anche nello Stato d'Avignone, e Contado Venaifino in Francia del dominio temporale della Chiesa, ed in altri luoghi.

Parimente è sciocchezza il dire, che ciò sia contro la legge di natura, o delle genti; poichè, se si tratta dell'investiture feudali, questa è un'introduzione nuova, la quale, secondo l'opinione più ricevuta, non è stata conosciuta dalle leggi civili de' Romani: E per conseguenza è cosa senza dubbio indotta da legge positiva moderna, alla quale il Principe può derogare.

E se si tratta de' fideicommissi, o primogeniture, e maioraschi; è tanto vero che nascono dalla sola legge positiva, alla quale il Principe può derogare, che appresso gli antichi Romani li fideicommissi non erano obbligatorj, ma ciò fu indotto da Augusto, in maniera che non si sà vedere per qual ragione, qualche in Roma introdusse un suo Principe, non abbia potuto levarlo l'altro suo Principe.

L'insegna parimente la pratica di tutti li principati, e particolarmente in Ispagna, dov'è tanto frequente l'uso di quei maioraschi, e primogeniture; attesochè dal Re ordinariamente vi si deroga per debiti del possessore, e lo stesso si usa in altri Principati; poichè sebbene sono deroghe speciali, nondimeno la ragione, e la podestà sono le medesime.

Anzi, non solamente queste disposizioni obbligue, e fideicommissarie sono di mera legge positiva, ma anco le stesse disposizioni prime, e dirette, le quali si facciano dal moriente a favore del primo, ed immediato successore, si sostengono, e si devono osservare per mera benignità della legge positiva; poichè, non solamente non abbiamo legge di natura, o delle genti, la quale ciò

cioè disponga; ma più tosto, in opinione de più antichi sensati, pare che ripugni alla legge di natura, che uno doppo morte, quando già è annichilato, debba disporre della robba per il tempo ch' egli non ne sia più padrone; sicchè han creduto che ciò non fosse lecito: Molto più quando si tratti di queste disposizioni oblique, e successive doppo che la robba è passata in più mani; a segno tale che molti sommamente lodino quei statuti, li quali proibiscono la continuazione de' fideicommisi per più d'alcuni pochi gradi.

E conseguentemente il tutto nasce da pura ignoranza: Attesochè sebbene in alcune leggi civili si dice, che per legge di natura devono le volontà de' morti esser osservate; nondimeno questo è un modo di parlare improprio, e per significare un certo stimolo naturale cagionato dall'uso che ne abbiamo, doppo che la legge positiva ha indotta questa facoltà di testare, e di disporre del suo doppo morte; mentre in effetto il tutto nasce dalla legge positiva.

Quindi risulta, che parimente si scorge d'esser effetto di sciocca ignoranza lo scandalizzarsi delle deroghe, e commutazioni dell'ultime volontà, le quali si facciano dal Papa, o rispettivamente da altri Principi sovrani; per lo che alcuni Morali vi s'intricano tanto, disputando della podestà limitata da giusta causa: Poichè essendo ciò una facoltà conceduta dalla legge positiva, non si scorge ragione probabile, per la quale la stessa legge positiva animata, ch'è il Principe, non possa toglierla, come defatto si vede, che la medesima rende molti intestabili.

Comprova tutto ciò la pratica comune, poichè anco per legge comune, o per comune intelligenza de' Dottori si dà la deroga de' fideicommisi, e de' majoraschi per i debiti, li quali da un possessore si siano contratti per causa di dote da costituirsi, o da restituirsi, o per alimenti, o per redimersi dalle mani de' nemici, o de' banditi, e per cause simili; ancorchè vi concorra l'espressa proibizione fatta dal fideicommittente d'ogni alienazione, anco per queste cause; e ciò per la disposizione d'una certa Autentica, la quale in effetto non è legge, ma è un sommario, o estratto di legge fatto da Irnerio primo Interpreti, e rubricatore delle leggi civili doppo la loro invenzione, e della quale Autentica si tratta al lib. 6. nella materia di dote, e nel libro decimo nella materia de' fideicommisi. Dunque non è nè nuovo, nè stravagante, nè contro la legge di natura, o delle genti, che si deroghi a' fideicommisi, e majoraschi per li debiti del possessore, anco in pregiudizio del successore independente.

CAPITOLO XXXVI.

Se questa Bolla sia favorevole, e ragionevole, overo
odiosa; e come si debba praticare.

S O M M A R I O.

- 1 Se questa Bolla sia favorevole, overo odiosa.
- 2 Di molte ragioni, per le quali si debba dire favorevole.
- 3 Si distingue.
- 4 Che l'elorbitanza nasca dalla mala intelligenza, o mala pratica di questa legge.
- 5 Lo stesso occorre in tutte le leggi, e dell'errore nella mala intelligenza, o pratica.
- 6 In quali debiti si dovrebbe praticare questa Bolla.
- 7 In quali robbe, e con qual ordine si deve praticare.
- 8 Dello stile de' Tribunali del Regno di Napoli nelli beni feudali, ed allodiali.
- 9 Generalmente del modo, che si tiene nell'esecuzione de' beni in termini di ragion comune.

C A P. XXXVI.

Roblematica è la questione, se questa Bolla debba dirsi piuttosto favorevole, che odiosa, o all'incontro più odiosa, che favorevole. Poichè dovendosi ogni cosa (conforme si è accennato nel principio del proemio) regolare dalla preponderanza: Ancorchè non si possa negare, che vi sia dell'odibilità per lo pregiudizio, che contro le regole della legge civile si fa alli successori; tuttavia pare, che possa dirsi maggiore il favore, che ne risulta alla Repubblica, ed al pubblico commercio: E conseguentemente, che la causa pubblica, overo il favore maggiore dellì più debba prevalere alla causa privata, ed al minore pregiudizio dellì pochi: Posciacchè questa legge riguarda il pregiudizio di una, o poche persone di un genere chiamato al fideicommissio, le quali trattano di causa lucrative, overo d'acquistare la robba posseduta dal debitore, come per una specie di successione necessaria, che per una finzione legale cagiona la risoluzione d'ogni dominio del medesimo possessore, e per la quale svaniscono gli obblighi da lui contratti.

Ed all'incontro ridonda in favore di un genere più universale
de'

de' mercanti, e di artegiani, e di operarj, o negoianti, li quali seguitino la fede de' Baroni col fondamento della verità naturale, attesocchè vedendoli ricchi, e possessori de castelli, e di altri beni conspicui, giustamente han creduto di poter seguitare la loro fede.

Ed anche ciò riguarda la libertà del pubblico commercio, che ridonda a beneficio di tutta la Repubblica, e al decoro del Principato; acciò i Baroni, e li Signori, li quali costituiscono un membro il più nobile, ed il più conspicuo del corpo politico della Repubblica, o del Principato, abbiano il modo nell' occorrenze private, come anco nelle pubbliche di sopportare le spese necessarie, lo che difficilmente potrebbe seguire, quando li mercanti, e gli artegiani, ed altri negoianti non seguitassero la loro fede per lo timore de' fideicommissi, o dell' investiture, in maniera che vivefsero in discredito.

Per queste dunque, e per altre considerazioni, le quali si accennano nel Teatro sopra la materia di questa Bolla, pare che il favore sia maggiore dell' odio: Non dandosi forse in questo mondo cosa, che riguardando l' odio, ed il pregiudizio d' uno, non contenga l' utile, ed il favore dell' altro, e così all' incontro: Ma l' attributo più dell' una, che dell' altra qualità dipende dalla preponderanza; e qual sia il più; se il bene, overo il male.

Nasce bensì l' esorbitanza, e l' odibilità di questa legge bene spesso dalla sua mala intelligenza, e pratica contro la verisimile intenzione del Legislatore, il qual fu un Pontefice di gran bontà, dottrina, e sperienza.

Nello stesso modo, che occorre in tutte l' altre leggi, così antiche, e comuni, come nuove, e particolari; quando non siano ben regolate dalla ragione, la qual' è l' anima delle leggi, ma dall' inetta intelligenza de' legulei con la formalità delle parole, e con li puri sensi grammaticali, overo con la mala applicazione delle regole, e delle proposizioni generali, overo delle tradizioni de' Dottori; conforme si osserva di sopra nel proemio, e nel libro Decimoquinto; dove in occasione della Corte Romana si discorre del modo di giudicare, e di praticare le leggi.

Che però in una insigne accademia di belle lettere di una principal Città d' Italia in mia gioventù fu proposto, e discussò quello spiritoso problema. Se, e qual cosa farebbe stata meno pregiudiziale al mondo, o il non essersi ritrovate, nè ricevuto l' uso delle leggi civili, overo l' essersi ritrovate, e ricevute, ma intese, e praticate malamente senza la notizia dell' altre scienze.

La mala intelligenza, o pratica di questa legge, suole sperimentar-

si in più, e diversi modi. Primieramente nella qualità de' debiti; poichè indifferentemente si pratica per qualunque debito, ancorchè contratto senza necessità, o giusta causa, ma per imprudente dissipazione, e scialacquamento, overo per occasione de' vizj, loche si crede esser un errore troppo manifesto: Si perchè non è verisimile, che un Sommo Pontefice di tanta bontà, e dottrina avesse voluto derogare alle leggi, e toglier le ragioni del terzo per fomentare la prodigalità, e gli altri vizj: Come ancora perchè li creditori, li quali senza giusta causa di necessità, o di onestà, e decoro contrattano con questa sorte di gente, non sono esenti da qualche malizia, e colpa: E conseguentemente non sono degni d'esser compassionati, nè in tal caso si verifica la suddetta ragione del ben pubblico; che però molto ragionevolmente la detta simile, e più antica legge del dominio del Duca di Savoja è stata così interpretata; cioè che si debba praticare per li soli debiti contratti per causa necessaria, o almeno onesta. E veramente a questo disordine si dovrebbe rimediare con qualche moderazione.

La seconda esorbitanza consiste nel modo d'eseguire; poichè la pratica di detta Congregazione porta d'eseguire a suo libero arbitrio, e forse ad elezione de' creditori le Città, Terre, e Castelli, e beni giurisdizionali, o altri beni cospicui, soggetti a fideicommis, e maggioraschi, o ad investiture feudali, senza discutere prima, se vi siano robbe libere del debitore: Overo senza osservare l'ordine dovuto, e prescritto così dalla legge scritta, come dalla non scritta, e dall'equità naturale, cioè di eseguire prima i beni meno qualificati, e più proporzionati alla qualità, e quantità de' debiti secondo quell'ordine, che la legge, o la comune intelligenza de' Dottori, e de' Tribunali ha indotto nell'accennata deroga de' fideicommis per causa di dote, e di altri debiti privilegiati.

Anzi in alcune parti, e particolarmente nel Regno di Napoli (in termini più forti di que' Feudi, li quali per la qualità ereditaria sono soggetti alli debiti del possessore, che si devono pagare dal successore) per stile molto ragionevole, e commen-
dabile si è introdotto, che non si viene all'esecuzione, e vendita de' beni feudali, come più qualificati, e cospicui, se non in mancamento di altri beni allodiali, e meno qualificati: Anzi tra li medesimi beni feudali si osserva il medesimo ordine di doversi eseguire, e vendere prima li Feudi non titolati, e di minor condizione, e doppo in suffidio li Feudi titolati, e qualificati.

E generalmente, ancorchè la legge dia elezione al creditore
di eseguire a suo arbitrio i beni del debitore, nondimeno per
una

una certa equità, che suol dirsi *epicheja*, si cammina in pratica con queste circospezioni, che se li debiti possono pagarsi con le robbe meno qualificate, il prezzo delle quali sia loro proporzionato, non si deve permettere l'esecuzione, e vendita de' beni più qualificati, e di maggior prezzo; ancorchè siano liberi del debitore, ed affetti a' creditori, conforme si discorre nel libro ottavo del credito, e debito, e nel 15. de' giudizj: Molto più nel caso di che si tratta: E conseguentemente non si fa vedere la ragione, nella quale sia fondata questa pratica veramente esorbitante, ed irragionevole.



CAPITOLO XXXVII.

In quali Baroni abbia luogo la detta Bolla.

S O M M A R I O.

- 1 In quali Baroni questa Bolla si deve praticare.
- 2 Non ha luogo la Bolla ne' debiti contratti doppo venduta la Baronie.
- 3 Nè meno in que' Baroni, li quali abbiano Feudi in altri principati.
- 4 In quali Baroni non si deve praticare, come al numero 1.

C A P. XXXVII.



Irca la qualità de' Baroni debitori, (disprezzatamente le varie significazioni, che dalli Dottori si danno a questo termine, o vocabolo di Barone) la detta legge conviene ad ogni possessore di Castelli, e di beni giurisdizionali, senza distinzione, se si posseggano per titolo di Feudo, overo per quello d'allodio; mentre la medesima Bolla misteriosamente a questo termine, o vocabolo di Baroni ha annesso l'altro di domicelli, il qual'è più generale: Nondimeno ciò va inteso in que' Baroni, li quali facciano figura di Signori, e di Magnati, in maniera che in loro cada la ragione della potenza, considerata dalla stessa Bolla, per la quale li mercanti, ed arteggiani, ed altri negozianti non abbiano ardire di negar loro quel che chiedono, e che con una forza, se non precisa, almeno morale siano costretti di seguitare la loro fede; non già quando detta ragione non entri.

Lo che si comprova dalle dichiarazioni fatte dalli Tribunali della medesima Congregazione, e dalla Ruota, che questa Bolla non abbracci li debiti contratti doppo venduti, overo in altro modo alienati li castelli, e beni giurisdizionali; ancorchè per disposizione di ragione la qualità, e prerogativa Baronale, che si è una volta acquistata, e posseduta, si ritenga sempre, nonostante l'alienazione, o perdita de' Feudi, o de' castelli, dal dominio, e possesso de' quali nasce la Baronie: Attesocchè si considera l'attual dominio de' vassalli, e l'attual esercizio della giurisdizione, da quali dipende la potenza, quando non se ne ritenga qualche parte col titolo, e con la ragione di recuperar l'alienato secondo le circonstanze de' casi.

Co

3 Come anche non si ha ragione de' Feudi, o di altri beni giurisdizionali , li quali si possedessero in altri principati fuori dello Stato Ecclesiastico immediato, ancorchè fossero principati, li quali si possano , o debbanò dire dello stesso Stato Ecclesiastico immediato, come di diretto dominio della Chiesa , posseduti in Feudo da altri Principi ; attesocchè li Baroni di questi stati , e principati non sono compresi nella Bolla : Anzi ne meno quelli dello stato immediato, ma non unito, come sono Avignone, e Benevento.

4 E conseguentemente la Bolla dovrebbe esser intesa , e praticata in que' Baroni, e Domicelli , li quali fanno figura di Signori , e Magnati potenti ; sicchè a loro s'adattino le ragioni di sopra accennate , le quali salvano questa legge dall'esorbitanza , e dall' irragionevolezza ; non già in quelle persone , le quali in fatti facciano figura di popolari , o di gentiluomini privati , ancorchè affettatamente , e con poco prezzo , ovvero con altro titolo avessero acquistato qualche particella di beni giurisdizionali dividui, in maniera che in fatti sia una Baronia , ed una giurisdizione più immaginaria , che reale; sicchè sia una signoria , la quale abbia del ridicolo , così per lo più affettatamente procurata per fraudare la legge , e per nodrire le dissipazioni de' fideicommissi per via di questa Bolla.

Overo attendendo qualche Baronia ideale , che risulti da qualche legulejca sottiliezza , senza che defatto il debitore abbia mai sostenuto tal figura , nè sia stato comunemente riputato per signore , e dell'ordine del Baronaggio: E questo parimente si crede gran disordine , poichè una tal legge , che non si può negare di essere esorbitante dalle regole di ragion comune , dovrebbe essere regolata dalla ragione , per la quale si è fatta , badando principalmente alla sostanza della verisimile volontà del Legislatore , e non alla sola scorsa , ed alla formalità delle parole.



CAPITOLO XXXVIII.

Della Bolla dell' Archivio.

S O M M A R I O.

- 1 Della Bolla d' Urbano VIII. detta dell' Archivio, moderatoria di detta Bolla de' Baroni.
- 2 Se la Bolla de' Baroni suffraghi a quei creditori, li quali sappiano li fideicommissi.

C A P. XXXVIII.



Ercò il Pontefice mediato successore, Urbano Ottavo, di moderare la Bolla de' Baroni, la quale a lui parve, che avesse dell'esorbitante, con un mezzo termine, per il quale si soddisfacesse alla sua ragione motiva; sicchè quelli, che seguitano la fede de' Baroni, non avessero giusto motivo di darsi d'esser ingannati dalla publica apparenza, che fanno li Baroni di esser ricchi, ed idonei, per il possesso de' castelli, e de' beni giurisdizionali, per lo più qualificati, e di gran prezzo.

Che però fece una costituzione, che volgarmente si dice la Bolla dell' Archivio, con la quale si dispone, che ogni interessato nelli fideicommissi, e maioraschi, overo nell' investiture per la successione che ne sperì, possa esibire in un publico archivio a quest' effetto eretto in Roma l'autentico dell' fideicommissi, o maioraschi, overo investiture, con la nota distinta de' castelli, e de' beni, che si pretendono in essi compresi, li quali si vogliono esentare dalla detta Bolla de' Baroni, e che tutto ciò si debba distintamente annotare in una tabella, la quale nel luogo del medesimo archivio stia publicamente esposta a tutti: Ed in tal caso la detta Bolla de' Baroni non debba suffragare sopra le robbe così descritte a quei creditori, li quali contrassero doppo il passaggio di sei mesi dal giorno che detta forma si sia già eseguita, ed osservata; per una congrua ragione, che in questo modo non sono scusabili, e così in fatti si pratica: Ancorchè, quando ciò sia eseguito, e che il Barone vuol contraere debiti, si foglia con Breve, o chirografo particolare ottener dal Papa la deroga a questa Bolla, acciò sia praticabile la prima.

- 2 Questa seconda Bolla moderatoria, la quale si dice dell' Archivio,

vio, overo la ragione, la quale in essa si assegna, ha dato occasione di dubbitare, se la detta prima Bolla de' Baroni debba suffragarè a quei creditori, i quali abbiano certa scienza de' fideicommissi, o dell'investiture, o di altri vincoli, a' quali siano soggetti li castelli, e beni posseduti dal Barone col quale si contratta: E sebbene alle volte la Ruota, ed anche per l'autorità di questa la Congregazione de' Baroni ha tenuto, che non debba suffragare, e che basti quell'adempimento di questa forma, che i Giuristi dicono equipollente: nondimeno ciò si crede un'equivoco manifesto, non solamente perchè il Papa ha prescritto sopra ciò una forma solenne, ma ancora perchè non contento di questa forma richiede il passaggio di un termine lungo di sei mesi, in maniera che può darsi in molti la notizia dal primo giorno, e nondimeno che non basti: Ed anche perchè essendo questo un Privilegio, o rimedio conceduto alli chiamati al fideicommissio, o dall'investitura, li quali sperando la successione possono non curarsene, stimando esser loro così spediente quando essi ne saranno possessori, per il maggior credito, e facilità del commercio, la difficoltà del quale cagiona alli Baroni: e Signori più gravi usure, ed interessi: Come ancora perchè la detta Bolla dell' Archivio suffraga solamente per li beni indicati, e non per altri. Dunque la sola scienza del fideicommissio non basta; con altre ragioni sopra questo punto specialmente ponderate nel teatro in questo stesso libro, e titolo in occasione di trattare dell'una, e dell'altra Bolla.

Attesocchè se i creditori, o altri contraenti fanno i fideicommissi, e gl'altri vincoli, fanno ancora la legge, la quale li toglie, e con la fede della quale contrattano con li Baroni: Conforme a somiglianza abbiamo nella di sopra accennata deroga de' fideicommissi, che si dà dalla ragion comune per li debiti dotali, overo in altro modo privilegiati; Imperciocchè sebbene alcuni Dottori hanno creduto, che questo beneficio della legge non debba suffragare a chi abbia notizia del fideicommissio; nondimeno questa opinione è riprovata, ed in pratica è ricevuta la contraria, per la ragione, che se il contraente sà il fideicommissio, sà ancora il rimedio, ed il beneficio della legge, dalla quale viene assicurato; conforme si accenna nel libro sexto, dove si tratta della dote: Che però la vera moderazione di questa Bolla pare che consista nella sua discreta, e ragionevole intelligenza, conforme di sopra si è accennato.

CAPITOLO XXXIX.

Di varie questioni sopra la Bolla de' Baroni.

S O M M A R I O.

- 1 Delle variazioni d' opinioni nelli Tribunali , e d' onde nascono.
- 2 Se la Bolla de' Baroni da principio operi , e dia azione a' creditori; overo quando la Congregazione vi metta le mani .
- 3 Degli effetti, che risultano da detta questione , e particolarmente della poziorità de' creditori, li quali hanno l' assenso.
- 4 Se la Bolla suffraghi per li debiti contratti prima della qualità baronale.
- 5 Se la Bolla abbia luogo per li debiti contratti doppo la Baronie.
- 6 Che abbracci li debiti prima della Bolla.
- 7 Pregiudica anche a' pupilli , ed a' minori.
- 8 Non abbraccia li Baroni dello Stato Ecclesiastico mediato .
- 9 Ma non già doppo la devoluzione.
- 10 Se li censi , e luoghi de' monti si comprendano sotto la Bolla .
- 11 Se la Bolla abbia luogo nelli debiti , nelli quali il Barone sia fidejussore.
- 12 Se la Bolla abbia luogo ne' fideicommissi tra' vivi , quando ancor viva il fondatore.
- 13 Se abbia luogo per debiti provenienti da' legati , o da donazioni.
- 14 Se basti il dominio de' Castelli nella sola proprietà .
- 15 Qual possesso de' beni basti nel Barone .

OL presupposto dunque, che questa Bolla de' Baroni debba avere il suo luogo, e che si debba praticare: Si sono nella suddetta Congregazione, ed in altri Tribunali eccitate, e disputate molte questioni, e tuttavia alla giornata, secondo la contingenza de' casi, se ne vanno risvegliando delle nuove, senza che in ciò si possa facilmente dar una regola certa; poichè variandosi alla giornata i Prelati, dalli quali viene costituita questa Congregazione, la quale privativamente ad ogni altro giudice, e tribunale interpreta, e pratica questa legge per la morte, o promozione di quelli, che vi sedono: Quindi risulta quello, che in tutti gli altri Tribunali collegiali si pratica; cioè che per la varietà de' cervelli non sempre le opinioni, e risoluzioni siano uniformi.

Primieramente dunque cade la questione, la quale suol'essere la più frequente, e di maggior conseguenza di tutte l'altre. Se questa Bolla dia sopra li beni soggetti a fideicommis, overo ad altri vincoli ragione alcuna a creditori del Barone possidente dal principio, che si contrae il debito, overo solamente quando la detta Congregazione ad istanza de' creditori, che a quella ricorrono, vi mette le mani, e procede all'esecuzione, e vendita de' beni con la remozione de' vincoli per soddisfarli; in maniera che quando ciò segua, e non prima, la Bolla faccia la sua operazione a favore de' creditori: Ed in ciò si crede onnianamente più vera, e più probabile questa seconda parte, cioè che li creditori non vi acquistino per solo obbligo, o privata convenzione azione, o ragione alcuna reale da principio; attesochè se ciò fosse vero, non avrebbono necessità precisa di ricorrere a detta Congregazione, nella quale risiede tal podestà privativamente ad ogni altro giudice, o tribunale, ma potrebbono avanti ognuno esercitare i rimedj, che la legge concede al creditore sopra li beni, che gli siano obbligati, overo affetti.

Che però questa legge concede solamente a' creditori una speranza di poter essere così soddisfatti: Overo dà loro una facoltà d'implorare l'officio di questo supremo Magistrato; acciò con la sua autorità straordinaria levi di mezzo li fideicommis, e gl'altri vincoli, li quali diacono l'ostacolo, e riduchi le robbe vincolate, overo il loro prezzo ad uno stato libero, col quale possano essere soddisfatti, a somiglianza di quello che si dice di sopra delli creditori, li quali non hanno assenso Regio sopra li Feudi nel Regno di Napoli, con casi simili.

L'effetto di questa questione è molto notabile; poichè sebbene la medesima Bolla, doppo che, secondo la forma da essa prescritta, siano tolti li vincoli, e siano venduti li beni, ordina che il prez-

³ zo sia liberato a creditori secondo il loro ordine dell' anteriorità, o poziorità, come se si trattasse di un concorso de' creditori ne' beni liberi, ed indifferenti del debitore: Nondimeno, quando vi siano creditori, a' quali fossero obbligate le robbe fideicommissarie, o feudali, overo giurisdizionali; perchè il debito fosse contratto con licenza, o derogazione Apostolica; o pure che per disposizione di legge competesse azione sopra li medesimi beni, questi farebbono preferiti: Come per esempio si verifica nel credito dotale, o simile; attesocchè in tal caso questo credito, per lo quale senza l'estraordinario beneficio della Bolla compete azione sopra la robba, farà poziore a gli altri crediti, ancorchè anteriori per li quali non si sia acquistata ragion reale sopra la stessa robba: Appunto come occorre nel concorso sopra i Feudi tra li creditori con assenso, e quelli che non l'hanno, per quel che si è detto di sopra nel capitolo 16.: Essendo gran differenza tra l'acquistare ragione, ed azione nella robba, e tra la sopra implorazione dell'officio del giudice per un beneficio straordinario, mediante il quale si possa ottenerne la sodisfazione del prezzo.

⁴ L'altra questione antica, la qual'è stata per un gran tempo indecisa, è quella; se la Bolla suffraghi a' quei creditori, li quali avessero contratto il debito prima della qualità baronale: Ma oggi il punto è già deciso per l'affermativa, e con questa opinione si cammina, attendendo il tempo, che il creditore fa istanza di esser pagato; purchè la robba sia stata posseduta dal debitore in stato baronale per le ragioni addotte nel Teatro sopra questa materia in questo medesimo titolo.

La terza questione all'incontro è; se la Bolla abbia luogo nelli debiti contratti doppo cessata l'attual Baronia per l'alienazione, o perdita de beni giurisdizionali: E questa è stata decisa per la parte negativa, e tale oggidì è l'osservanza, per esser il debito contratto in tempo, che il debitore non avea più attual giurisdizione, né Baronia, quando non se ne ritenga qualche parte, o azione, come di sopra si è già accennato.

⁵ La quarta questione fu anticamente eccitato; se la Bolla sudetta riguardi il passato, ed abbracci li debiti contratti prima che questa legge si facesse: Ed ancorchè la regola sia, che la legge abbraccia le cose future, e non le passate; nondimeno con poca difficoltà fu deciso il contrario; attesocchè la medesima espressamente lo dispone.

⁶ La quinta, se questa Bolla pregiudichi alli minori, e pupilli, o altri privilegiati, li quali per ragion propria possedessero le robbe possedute dal Barone debitore, e fu deciso per l'affermativa, stante l'ampiezza delle parole.

La sesta se abbracciasse li Baroni dello Stato Ecclesiastico mediatore nelle parti date in Feudo regale: Come per esempio, sono il Regno di Napoli, ed il Ducato di Parma, ed erano già quelli di Ferrara, e d'Urbino: E come di sopra si è accennato si è sempre tenuta la negativa, e tale senza dubbio è l'osservanza.

La settima farà consecutiva alla precedente, cioè; se dandosi il caso della devoluzione di qualche Feudo de' suddetti in maniera che quella parte di Stato, e Provincia diventi immediata, cada sotto la Bolla: Ed in occasione dello Stato d'Urbino devoluto, la Ruota ha tenuta la negativa: Però questa opinione non è stata abbracciata dalla Congregazione de' Baroni, la quale seguita l'affermativa: E questa in effetto si crede la più fondata, e la più probabile, conforme si discorre nel Teatro in questo medesimo libro, e materia.

L'ottava, se la medesima Bolla abbia luogo solamente ne' beni giurisdizionali, ed in altri stabili veri, ed effettivi, e non ne i censi, e luoghi de' monti per esser questi certi stabili improprj, e robbe, le quali più tosto costituiscono una terza specie: E discorrendola per i rigorosi termini legali; mentre si tratta d'una legge esorbitante dalla ragion comune, pare, che secondo il senso delle parole, questa forte di beni non dovrebbe esser compresa: Nondimeno all'incontro la ragione pare che sia la medesima, e così si è alle volte praticato per la comprensione, ancorchè senza disputa, e decisione formale, del che anche si discorre nel Teatro.

La nona è se la medesima Bolla abbracci li debiti non propri, ma alieni contratti dal Barone come sicurtà d'un altro: Ed in ciò, quando si sia fatto l'obbligo in veri, e propri termini di sicurtà, pare, che sia certa la negativa: Però ciò rare volte occorre; attestocchè per stile commune, le sicurtà oggidì si fanno coll'obbligo, come principali, principalmente, ed in solido, il che cagiona l'effetto, che a rispetto del creditore l'obbligato venga stimato come corrente, e principal debitore: ancorchè si dica fideiussoe rispetto a quello, in grazia del quale si sia obbligato, per l'effetto della sua relevazione.

E benchè abbia molto del probabile la distinzione data nel detto Teatro sopra la materia di questa Bolla; cioè; se dal tenore dell'obbligo apparisca, che questo sia principale, e coequale, in maniera che il creditore abbia egualmente seguitato la fede di tutti gli obbligati; ovvero all'incontro apparisca, che realmente il Barone faccia figura di sicurtà con obbligazione accessoria; ancorchè, per lo solito formolario de' Notari, si metta l'obbligazione in solido: Nondimeno la Congregazione de' Baroni non abbraccia questa distinzione: Non ostante però si crede che ciò abbia del probabile per la ragione di sopra accennata; cioè che sopra l'intelligenza, e pra-

tica di questa Bolla si dovrebbe camminare con maggior circospezione, praticandola solamente in debiti contratti per causa **necessaria**, overo onesta, e non per debiti imprudenti, com' è quello della sicurtà, quando il creditore con buona fede non creda di avere realmente il Barone per debtor principale.

La decima quistione è quella; se questa Bolla abbia luogo in quei fideicommissi, e majoraschi, li quali siano ordinati per donazione tra vivi, quando il caso di praticarla occorra vivente il donatore, il quale espressamente si opponga, e dichiari l'animo suo in contrario: E benchè questo caso sia nuovo, come molto raro, e non sia stato ancora deciso; nondimeno si crede più probabile la negativa per diverse ragioni addotte in detto Teatro sotto la materia di questa Bolla; attesocchè farebbe troppo gran cumolo d'esorbitanze: Ed in questo caso, che il padrone della robba ancor viva, pare che bene s'adattino le ragioni solite considerarsi per l'esorbitanza di questa legge, e che non convengano le altre di sopra considerate per sua difesa.

L'undecima questione è; se questa Bolla abbia luogo per debiti, li quali provengano da' legati, e da donazioni: Ed ancorchè, stando nel senso delle parole, pare che si debba tenere l'affermativa; nondimeno la contraria è più probabile, e più ricevuta, quando non sia quella donazione impropria, che realmente importi contratto oneroso, e corrispettivo; overo che il debito abbia origine da un legato fatto da un'altro; in maniera che a rispetto del Barone sia debito vero, perchè sia erede, ed abbia consumato la robba ereditaria, della quale il legato dovrebbe pagarsi; per lo che questo sia diventato debito proprio oneroso, e corrispettivo: Ed in questo modo la Bolla si deve intendere.

La duodecima quistione è; se la qualità baronale si produca dal dominio de' castelli, e de' beni giurisdizionali nella sola proprietà senza l'usufrutto, il quale sia d'un'altro; o pure nel solo usufrutto senza dominio, e possesso alcuno della proprietà: E tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, pare che sia più comune, e più probabile la negativa.

La decima terza è sopra la qualità del possesso de' beni avuto dal Barone, ad effetto che questi cadano sotto la Bolla: Ed ancorchè questa parli troppo generalmente, e con parole molto effrenate dell'i beni in qualsivoglia modo da' Baroni posseduti; nondimeno secondo l'opinione più probabile, e più ricevuta s'intende di possesso in ragion propria, e di dominio, non già di semplice tenuta, o amministrazione, overo d'usufrutto, o per titolo, che poi si scopra insuffiscente.

C A P I T O L O X L .

Della Congregazione de' Baroni, e delle sue facoltà,
e del modo di procedere.

S O M M A R I O .

- 1 *Della Congregazione de' Baroni, da chi sia costituita, e come si congreghi.*
- 2 *Di quello che faccia detta Congregazione, e de' suoi stili, e giurisdizione, e del modo di vendere i beni.*
- 3 *Quali vincoli tolga la Bolla, ed in che assicuri il compratore.*
- 4 *Che sopra l'intelligenza della Bolla non si possa dare regola certa.*
- 5 *Del modo che si libera il prezzo a' creditori, e della sicurtà:*
- 6 *Che cosa se faccia, quando non si può dare la sicurtà; a danno di chi vada l'investimento.*
- 7 *Dello stile, che gli anteriori avvocchino quel che si è pagato a' posteriori.*

C A P . X L .

I Resupposto che si tratti di casi, nelli quali la Bolla entri, de' quali si discorre nel cap. antecedente, sicchè per la sua osservanza si debba venire all'esecuzione, e vendita de' beni. Quest'esecuzione, (come si è detto di sopra), spetta (privativamente ad ogni altro giudice, e Tribunale) alla suddetta Congregazione chiamata parimente de' Baroni, la quale non si congrega in giorni, o tempi determinati come gli altri Tribunali; ma secondo l'urgenza de' negozj ad arbitrio del Tesoriere generale, il quale n'è capo, ed in casa di cui si tiene: Ed è costituita da lui: Dall'Avvocato fiscale: Dal Commissario della Camera: Ed anco da qualche numero vario di Prelati ad arbitrio del Papa, li quali si assumono dal Collegio de' Chierici di Camera, intervenendovi anche l' Auditore del Tesoriere, nel quale cade dubbio se abbia voto decisivo come gli altri, o solamente consultivo, presupponendosi varia l'osservanza, la quale di presente pare che sia affermativa.

Quando dunque si tiene detta Congregazione, i creditori del Barone vivo, o morto compariscono in essa, ed esibendo negli atti del Notaro proprio, e particolare della medesima Congregazione li mandati esecutivi ottenuti da' giudici ordinarij competenti contro il Barone debitore, overo contro la sua eredità, fanno istanza, che siano eseguiti sopra li Castelli, e beni da quello posseduti, ancorchè si posseggano dal successore senza titolo ereditario, ma per ragion propria di fideicomisso, o d'investitura.

E benchè questo Tribunale sia mero esecutore, e non giudice circa la relassione de' mandati, e la canonizzazione de' debiti; ad ogni modo essendo (come i Giuristi dicono) esecutore *de jure*, e non di mero fatto, esamina, e discute in forma di Tribunale con gli Avvocati, e Procuratori delle parti in contradittorio pubblico l'eccezioni, che si danno da' possessori contro la suffisstenza de' crediti, ed anche sopra la qualità della Baronia, o sopra la qualità del possesso avuto dal debitore de' castelli, e beni, de' quali si tratta, e sopra altri requisiti necessarj, acciò entri la Bolla; sicchè, quando l'eccezioni de' possessori siano rilevantи, si astiene, e si nega l'esecuzione.

Ed all'incontro, quando si stimi che vi entri la Bolla, e che l'eccezioni non suffisano, ordina il sequestro de' Castelli, e beni, (e senza que' grandi apparati, e spese imminente, le quali in altre parti si praticano in casi simili di concorso de' creditori nel patrimonio de' Baroni), deputando un Commissario per detto sequestro, e facendosi una tal quale sommaria stima de' beni a giudizio de' periti, (lo che non è necessario, ma è posto in arbitrio della Congregazione) in molto breve termine, che per lo più non passa mesi, e con la precedente affissione degli editti, li quali contengano un certo termine, si procede alla subastazione, e vendita de' Castelli, ed altri beni, li quali si deliberano al miglior oblatore.

Non si ammettono però oblazioni se non col prezzo in contanti, che si deposita nel Monte della Pietà, overo con cedula bancaria di qualche idoneo, ed accreditato negoziante in Roma, il quale, come per specie, o forma di deposito attesta, che la somma sia in suo potere, e si obbliga prontamente pagarla a chiunque ordinerà la medesima Congregazione: Nè è solito ammettersi oblatore, il quale si accolli li debiti, se non in caso, che le circostanze del fatto lo facessero stimare congruo; onde quasi mai ciò si pratica.

Bensì che alle volte, quando non si trovi giusto oblatore (e non altrimenti) si ammette l'oblazione del medesimo creditore di scomputare il prezzo in tutto, o parte del suo credito, lo che segue in vigore di un chirografo particolare d'Urbano VIII. nel quale però si dispone, che ciò non si possa fare se non in suffisdio, quando non si trovino giusti oblatori: Ed anche in questo caso non si procede alla deliberazione senza farne prima parola col Papa, e riceverne il suo oracolo, così disponendosi dal medesimo chirografo.

Il compratore viene nella medesima Bolla assicurato da ogni evizione, e molestia, mentre per essa si tolgono tutti i vincoli,

ipoteche, ed obblighi, a' quali li Castelli, ed altre robbe soggiacestero, liberandoli totalmente, e trasferandoli tutti nel prezzo, nel quale entra la totale surrogazione in luogo della robba, talmente che in questo modo la Bolla si dice togliere onnianamente le ragioni, le quali competessero al terzo sopra essi beni, lasciandole illesse sopra il prezzo; sicchè, se nel tempo della vendita li castelli, e beni si trovassero dati in affitto ad altri (secondo alcune decisioni della Ruota, con le quali si cammina) il compratore non è obligato stare a quest'affitto, con casi simili.

Cadendo solamente la quistione, se la Bolla tolga il dominio diretto delle Chiese, e di altri, a quali li Castelli, ed altre robbe per titolo feudale, o enfeotico, o livellario, e simile siano soggette: Nel che pare che il suo tenore ne persuada l'affermativa per la sola eccettuazione delle ragioni della Camera Apostolica, quasi che questa fermi la regola in contrario: Tuttavia è stimata più probabile l'altra opinione; poichè la Bolla con la medesima libertà, e sicurezza del compratore resta ben praticabile nel dominio utile, ed in quelle ragioni enfeotiche, o feudali, che competono al possessore, conforme si discorre nel Teatro.

Anzi è stimata più probabile l'opinione, che la deroga d'ogni dominio, ed ipoteca, o fideiommisso, o investitura; ed ogn'altro vincolo, e contratto cammini bene rispetto alli vincoli imposti dalli maggiori, e dagli autori del possessore in pregiudizio di quelli, li quali abbiano causâ da ioro, ma non già in pregiudizio d'un terzo totalmente independente: Come per esempio, se si tratta di successori al fideicommissio, o investitura del primo acquirente, o del primo ordinatore del fideicommissio, o di debiti contratti con ipoteca dal medesimo, o altro successore, ciò cammina bene: Ma se il possessore d'un fideicommissio malamente alieni il castello, o altra robba ad un'altro, il quale come in robba sua vi faccia un fideicommissio, ed i creditori di esso, o de' suoi successori Baroni vi concorrono, non pare che ciò possa, o debba pregiudicare alli successori in dett'altro primo fideicommissio, nel quale li creditori, che concorrono, non vi abbiano che fare.

Eccetto se l'alienante fosse anco Barone; poichè in tal caso, diventando egli per tal alienazioe debitore al compratore dell'evizione, potranno i creditori di questi, valendosi delle ragioni del medesimo, o di altro suo successore loro debitore, opporre della Bolla, entrando le stesse ragioni: Tal questione però; per la mia notizia, non è stata ancora formalmente discussa, nè decisa, e conseguentemente non vi si può dare una regola certa.

Il che

Il che generalmente vien detto in tutte le altre questioni di sopra accennate, ed in altre simili disputate, o da disputarsi :
 4 Attesocchè trattandosi di legge nuova e particolare di un principato non possono costituirsi quelle regole, e conclusioni, che nell'altre questioni risultanti dalla ragion comune, abbiamo per la più comune tradizione de' Dottori, e glosatori, overo per le decisioni de' Tribunali, mentre questo Tribunale non fa decisioni, come stila di fare la Ruota, nè assegna ragioni delle sue resoluzioni, e conseguentemente restano ignote le ragioni, per le quali siano nate le risoluzioni passate : Sicchè, quando non si tratti di stili più che certi, e ricevuti dalla Congregazione, o di cose espressamente decise dalla Bolla, o da chirografi Ponteficij, l'opinioni, e risoluzioni fogliono eser varie, secondo la varietà de' cervelli di coloro, che sedono in Congregazione.

Il prezzo come sopra ritratto dalla vendita de' beni si delibera alli creditori certi, e liquidi secondo l'ordine della loro anteriorità, o poziorità, sopra la quale nemeno si fanno tanti lunghi apparati, e discussioni, che si usano ne' Tribunali d'altri Principati, consumandosi quasi li secoli con spese grandi, e con istento insopportabile de' creditori, li quali siano chiaramente anteriori, o poziori per le dilazioni, e calunnie che si danno da' posteriori, o collusivamente dal medesimo debitore o possessore per impedire la vendita : Attesocchè, stante lo stile inconcusso, ed inalterabile della Congregazione di non liberare denaro senza l'idonea sicurtà di restituire quel che si riceve; primieramente al compratore in caso d'evizione e molestie; e secondariamente agli anteriori, e poziori creditori, e di contribuire con gli eguali : Con una tale quale sommaria cognizione dell'anteriorità, o poziorità si libera il denaro a quello, il quale si stimi d'aver le cose più liquide, e chiare, mentre all'altro resta provisto con detta sicurtà.

Quando poi la sicurtà non si possa prontamente dare idonea, vi è il rimedio pronto, che il prezzo s'investa in luoghi di monti con questo vincolo, il quale stia in luogo della sicurtà. Perilchè cadono alle volte le questioni, se dandosi il caso della diminuzione, e deteriorazione delli detti luoghi de' monti a danno di chi ciò debba correre; come all'incontro di chi debba essere l'utile dell'aumento, o de' frutti tra tanto decorso : E la decisione dipende dalla distinzione, se li detti luoghi de' monti siano dati, e rispettivamente ricevuti in luogo della quantità, overo come specie con obbligo di restituire la medesima : Poichè nel primo caso, tanto l'aumento de' frutti, quanto all'incontro il pericolo, e diminuzione faranno del creditore, che gli ha

ha posseduti: E nell' altro faranno del patrimonio a comodo, ed incomodo de' creditori.

Nel concorso, o rispettivamente nell' avvocazione del denaro pagato cadono molte questioni, le quali non dipendono dalla particolare disposizione di questa Bolla, ma dalle regole generali della ragion comune, e di queste si tratta nel libro ottavo nella materia, o titolo del debito, e credito, e del concorso de' creditori.

Ed ivi si accenna lo stile di questa Congregazione, la quale, sebbene non seguita l' opinione di colero, li quali obbligano li creditori anteriori per l' avvocazione del denaro pagato a' posteriori di dover osservare l' ordine, e molestare solamente gli ultimi; ma in ciò concede l' elezione al creditore anteriore d' agitare contro chi più gli piaccia; nondimeno si cammina con la dovuta circonspezione per togliere tanti circuiti; cioè, che sebbene non si nega all' anteriore prontamente il mandato di restituire l' esatto contro quello, che da lui si elegga; tuttavolta se quello, il quale è molestato indicasse gli altri posteriori, e li molestasse, si va so- prasedendo nell' esecuzione, acciò che questa effettivamente si consumi contro gli ultimi, conforme generalmente si pratica, o si deve praticare dagli altri Tribunali.



CAPITOLO XLI.

In quali casi non entri, o non obblighi la Bolla
de' Baroni.

S O M M A R I O.

- 1 Quando non entri la Bolla nelle vendite.
- 2 Si possono imporre censi per isfuggire la vendita.
- 3 Quando altri Tribunali vi si ingeriscano.
- 4 Del modo di procedere, e giudicare della Congregazione.
- 5 Quelche si faccia del prezzo che sopravanza.
- 6 Della contribuzione tra più fideicommisfi.
- 7 Dove si tratti dell'altre cose concernenti questa materia.

C A P. XLI.

 Uesta Bolla, con la deroga de' fideicommisfi, ed altri vincoli in tanto ha luogo, in quanto che la vendita si faccia con autorità della detta Congregazione, e nel modo, e forma di sopra accennati. Sicchè se si facesse dal possessore con sua privata autorità, o che detta forma non si osservasse, il compratore non rimane sicuro dalle ragioni del successore, che restano in essere, come prima.

Può nondimeno il possessore a fine d'oviare al maggior danno del fideicommissio, o del patrimonio, che risulterebbe dalla vendita de' castelli, e beni, per detta strada della Congregazione, e per maggior utile imporre censi, o far altri contratti: E questi si sostengono, se non per la disposizione, almeno per la ragione della Bolla.

3 Come ancora, benchè di detta Bolla ne sia, privativamente ad ogn'altro, esecutrice la detta Congregazione, e non possa ingerirvisi altro giudice, e tribunale; nondimeno per via d'eccezione, o replica, e per ragion di circuito proibito dalla legge può di quella opporsi avanti ogni giudice, e tribunale, così incidentemente.

Non usa questa Congregazione tela giudiziaria, e formalità di giudizio, ma cammina sommariamente, e (come si è detto di sopra) ad uso di Principe *Manu Regia*, a segno che la Ruota abbia qualche volta detto non esservi ne meno necessaria la citazione del-

la parte: Lo che però non si è in uso, nè pare che abbia del probabile: E sebbene si dice semplice esecutore, che non giudica; nondimeno da qualche tempo: O sia per stile: O sia per chirografi Pontificj usa di giudicare, e di dare le sentenze sopra l'anteriorità, e poziorità, de' creditori, e sopr'altri cose, che occorrono dipendenti dalla liberazione del prezzo, la quale da essa si sia fatta, overo dalla sua amministrazione de' beni.

Se il prezzo de' beni venduti avvanzasse in qualche parte, si dispone dalla Bolla, che questo si debba metter a moltiplico, finchè segua la reintegrazione del fideicommissio, per il quale s'intendono anco surrogati li beni, che avesse il Barone debitore, mentre (come dī sopra si è accennato) la Bolla non toglie totalmente li fideicommissi, nè rende li beni semplicemente liberi, ma solamente concede facoltà alla Congregazione, che in grazia de' creditori possa vendere le robbe possedute da' Baroni, non ostante tal vincolo.

Alle volte porta il caso, che un Barone possegga più fideicommissi, o majoraschi, li quali per diverse disposizioni con la sua morte passino a diversi generi di persone; sicchè quando in vigore di questa Bolla fossero alienati, overo obbligati li beni di un fideicommissio, entra la questione, se gli altri debbano egualmente contribuire a questo danno, come patito per causa d'uno, il qual è stato il possessore di tutti: Ed in ciò la Ruota ha deciso per il contributo, indotta dalle ragioni, che si accennano nel Teatro in questo medesimo libro, et titolo de' Feudi, in occasione dì trattare di questa Bolla, dove anche si hanno gli altri casi, e questioni concernenti la stessa materia, parendo impossibile il riferire, e trattare il tutto in compendio; bastando per quelli, a quali questa A Dit tutte le cose accennate nel presente, e negl' altri antecedenti capitoli sopra questa Bolla se tratta nel Teatro in questol. dal dis. 73. sino al 103. e nel supplemento.



I N D I C E
D E B I T O L I
D E R E G A L I

IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO SECONDO

D E R E G A L I.

C I O E :

Degli Offizj venali ; De' luoghi de' Monti , e rendite col Principe; De' Dazi, e Gabelle; De' Sali , e Saline; De' Minerali, e Miniere; De' Tesori, ed escavazioni; Delle Monete; Delle strade , e luoghi pubblici: Del Fisco, e delle confiscazioni, e pene; De' Porti, Fiere , e de' Mercati ; delle Peschiere , e Caccie riservate; Della ragione di guerra , e dell'armamenti ; Della podestà di toglier le ragioni del terzo ; Di fare, e disfare le leggi : E di altre cose simili , che sono di sola ragione del Principe .

I N D I C E DE' CAPITOLI DEL SECONDO LIBRO D E' R E G A L I.

C A P I T O L O P R I M O .

DE'l nome, ed introduzione de' Regali: Ed in quali cose consistano.

C A P. II.

Degli Offizj venali, vacabili, o perpetui.

C A P. III.

De' luoghi de' Monti, che in altre parti si dicono rendite, o compre, o giuri sopra gabelle, o fiscali, overo arrendamenti: E di altri effetti del Principe, o della Repubblica.

C A P. IV.

Delle gabelle, dogane, collette, tasse, dazj, e degl' altri pesi pubblici.

C A P. V.

Del Sale, e delle Saline.

C A P. VI.

Delle Miniere, e minerali d'oro, argento, rame, ferro, alumine, vitriolo, solfo, e simili: Come anche delle fodine di pietre, e di altre materie: E dell'i tesori, ed altre cose sotto terra.

C A P. VII.

Del fisco, e ragioni fiscali, e delle pene, e multe, e confiscazioni.

C A P. VIII.

Delli beni vacanti, e delli beni naufragati, o in altro modo derelitti; quando siano di ragion regale, in maniera che spettino al Principe, o al fisco; overo a chi spettino.

C A P. IX.

Delle Monete.

C A P. X.

Delle fiere, e mercati: E delli pesi, e misure.

C A P. XI.

Delle tratte, o estrazioni: E delle represaglie.

C A P. XII.

Delle peschiere, e pescagioni: E delle caccie riservate, o proibizioni della caccia, e pesca.

C A P. XIII.

Della podestà di proibire le compre, e le vendite de' vittuali, e di altre robbe concernenti l'uso umano: Ed anche della podestà di proibire li molini, i forni, i macelli, le pizzicarie, ed altre cose simili, e di sforzare gli abitatori ad andare alli propri.

C A P. XIV.

Delle angarie, e perangarie; e facoltà d'esigere da' vassalli, o da altri li servizj reali, o personali.

C A P . XV.

Del Mare, e de' suoi porti; e de' fiumi, e laghi, e loro rive.

C A P . XVI.

Delle vie, overo strade pubbliche: E delle piazze, e de' teatri, e di altri luoghi pubblici.

C A P . XVII.

Delli palazzi, e castelli, fortezze, e fortificazioni.

C A P . XVIII.

Dell'arme, armarie, ed armamenti così per terra, come per mare: E della ragion di guerra, e di formar esercito.

C A P . XIX.

Della podestà di dispensare alle leggi, e fare qualche da Magistrati; o da Giudici ordinari non si può fare: Come, di dare indulti generali, overo far grazie particolari de' delitti, e di rimetter bandi, o condanne, e dar moratorie a' debitori, overo dar indulti di far testamenti, o altre disposizioni senza le solennità prescritte dalla legge: E di legittimar bastardi, ed abilitar minori, dispensando all'età, e di dispensar gl'incapaci, e cose simili: E particolarmente quando dette dispense, o abilitazioni portino seco il pregiudizio del terzo.

C A P . XX.

Della podestà di creare li Magistrati, dd officiali; e quali persone si debbano assumere: Ed anche della podestà di conferire li titoli, e le dignità di Principi, Duchi, Marchesi, a Conti: Come anche di creare Dottori, e Notari: Di eriger pubbliche università, o studj: Di conceder privilegi di nobiltà, e di cittadinanza, e di far altre simili concessioni.

C. A. P. XXI.

Della podestà del Principe di togliere gli offizj, benefizj, cariche, e robbe concedute; e di rivocare le grazie fatte, con casi simili: Overo di disporre delle robbe, e delle ragioni del terzo.



CAPITOLO PRIMO.

Del nome , ed introduzione de' Regali ; ed in quali cose consistano .

S O M M A R I O .

- 1 Che il nome de' Regali non si usi dalla legge civile , ma ve ne fosse l'uso .
- 2 Della ragione , perchè appresso alli Romani non si usasse questo termine de' Regali .
- 3 Che ve ne fosse l'uso appresso i Romani .
- 4 Il Principe è marito della Repubblica , e le pubbliche rendite sono la dote .
- 5 Donde sia derivato questo termine de' Regali .
- 6 Quali siano le Regalie descritte dalla legge .
- 7 Che la descrizione non sia intiera , e quali siano gli altri Regali .
- 8 Della ragione , per la quale dalla legge non si descrivono queste altre regalie maggiori .
- 9 Li Regali maggiori non si possono concedere , nè dismembrare dal Principato .
- 10 Si distinguono più sorti di Regali .
- 11 La regola è che li Regali non si possono ottenere senza titolo del Principe sovrano .
- 12 Quando giovi il possesso centenario , o immemorabile .
- 13 Quando , e come li Regali , anche inseparabili , si possono ottenerre dagl'inferiori .
- 14 Dell'ordine che si tiene nel trattare de' Regali ; e primieramente degli uffizi , e luoghi de' Monti .

CAPITOLO PRIMO.

ANcorchè nel corpo delle leggi civili de' Romani secondo la compilazione di Giustiniano, non si trovi questo termine de' Regali, e di Regalie: Nondimeno certa cosa è per comune, e concorde tradizione degl'Istorici, che nell'antica Repubblica, o Imperio Romano, come anco in tutte l' altre più antiche Monarchie, e Repubbliche, o Principati ve ne fosse l'uso, come di dote peculiare del Principato necessarie per le pubbliche spese così in guerra, come in pace.

Vengono questi Regali significati con diversi vocaboli, secondo la loro diversa qualità; essendo probabile che nella Repubblica Romana non si usasse questo termine de' Regali, anzi che, forse anticamente usato, si bandisse per l'aborrimento, che il popolo Romano, doppo l'espulsione di Tarquinio superbo settimo ed ultimo Re, essendosi posto in istato di libertà aveva al nome regio: In maniera che quando anco perde la libertà, e ritornò al governo monarchico d'un solo, fù per detta causa adoprato il nome d' Imperadore, il qual' era molto minore, come significante un Capitan generale d'essercito suddito al Re, o ad altro Principe; che però è molto probabile, si adoperasse altro termine, ovvero nome meno abborrito: Mentre la sacra scrittura, la quale (oltre l'autorità necessaria, che le dà la fede cristiana) è la più antica, e la più stimabile storia, che sia nel mondo; in occasione di far menzione de' Romani, li quali all' ora erano in istato di Repubblica per la confederazione fatta con Maccabei, dice, che riducessero in loro potestà le miniere dell'oro, e dell'argento in Ispagna.

Come anco gli Storici concordemente fanno menzione de' tributi, contribuzioni, e dazi, de quali parla anco la legge civile, come spettanti alla Repubblica, ed alla Camera del Principe.

Il che ancora si comprova da quello, che si dirà abbasso trattando del sale, e delle saline, che fin da quei tempi erano di ragion publica: Restando solo la differenza sopra la qualità di quelle cose, che oggi si dicono Regali; se alcune di esse fossero anticamente di questa specie, o no; Ma per quel che spetta all' uso del genere de' Regali, non si dubbita che sia antichissimo, e da che nacque il principato, o la repubblica; poichè a questa bisogna necessariamente dar la dote per il suo mantenimento; essendo il Principe marito della repubblica, la quale dà al medesimo per supportar li pesi del matrimonio politico la sua dote, che consiste in queste rendite pubbliche, le quali si dicono regali.

Ma

Ma ciò che sia appresso gli Storici, e gli Antiquarj; Appresso i Giuristi, e particolarmente appresso i Feudisti questo termine, s overo vocabolo de'Regali, e cavato da una convenzione fatta tra Federico Imperadore, ed alcune Città di Lombardia: Poichè avendosi queste usurpata qualche libertà, e ragione di principato, che dall'Imperadore si ptependea non essersi potuto fare: Quindi doppo una fiera guerra, nella pace: che si dice di Costanza, fu dichiarato quali fossero quelle regalie, e rendite, overo prerogative, che dovevano a loro spettare per sostentamento de' pubblici pesi.

Nelli capitoli dunque di detta pace con vocaboli in parte barbari, e non usati dagli antichi professori della lingua latina (così richiedendo la qualità di quei secoli) li Regali sono descritti con quest'ordine. Cioè: Le armandie: Le vie pubbliche: I fiumi navigabili, o quelli non navigabili de' quali si forma il navigabile: I Porti: Le rive: Le dogane, ogabelle: Le monete: Le pene, e confiscazioni: Libeni vacanti, overo che in altro modo per delitti spettino al fisco: Le angarie, e perangarie: La facoltà di deputar i Giudici, e Magistrati: Le rendite delle pescagioni: Le saline: Le decime, o altre porzioni de' tesori dovute al Prencipe: Ed i palazzi, che sono nelle Città. A

Questa descrizione non è intiera, nemeno significa tutte quelle cose, le quali spettano al principato, e che oggidì in pratica sono di ragion pubblica, mentre si tralasciano le preeminenze, e le Regalie maggiori: Cioè la sovranità, e la ragione del principato con la sovrana giurisdizione, ed imperio de' popoli: La facoltà d'infondere: L'altra facoltà di fare, e disfar le leggi, o a quelle dispensare: La podestà di togliere la ragione del terzo: Come anco sono gli officij venali usati anco in tempo dell'Imperio Romano, ed oggidì frequenti in tutti i principati, li quali di concorde volere de' Dottori vengono stimati di ragion di Regalie conosciuta dalla legge civile, che l'esplica col nome, overo vocabolo di milizia: Ed anco quelle rendite, o ragioni, che si hanno da privati col medesimo Principe sopra le gabelle, e le altre entrate pubbliche, le quali in Roma, ed in altre parti d'Italia si dicono luoghi de' monti, o compere, ed in altre si dicono fiscali, overo entrate sopra gli arrendamenti, ed in Ispagna si dicono *Iuros del Rey*, mentre parimente di comun consenso de' Dottori queste sono Regalie, anzi le più frequenti dell'altre.

La ragione, per la quale nella detta convenzione, overo costituzione Imperiale non si fa menzione di quest'altre Regalie, nasce perchè ivi furono esplicate solamente quelle cose, che dovevano spettare a dette Città, restando tutte l'altre, le quali caddero sotto il genere de' Regali, in potere dell'Imperadore: E partico-

A

Di detta convenzione si parla nel lib. 1. de feudi nel disc. 2.

ticolarmente quelli che si dicono maggiori, o di prim'ordine con naturali, e necessariamente annessi al supremo principato, ed alla sua corona come da questa inseparabili.

Non potendosi dare il caso, che un Principe sovrano possa fare un'altro Principe sovrano totalmente a se uguale; ma che possa solamente dare gli altri regali minori, e del second'ordine, come separabili, i quali per concessione del sovrano, overo in vigore di prescrizione immemorabile possano spettare anco a feudatari, o ad altri inferiori magistrati, anzi anco a persone private.

Quattro dunque sono le sorti de' regali. La prima, la quale consiste nell'alto, o altissimo dominio, e nella sovranità: E questa non è concedibile, nè separabile dal principato: La seconda è di quei regali, li quali anco si dicono maggiori, e di prim'ordine non congrui se non a quelli, i quali abbiano ragione di principato, e però concedibili, e congrui a i feudatari maggiori, li quali si dicono regali, o di dignità: Come sono. Il fare, e disfar le leggi, ed a quelle dispensare: L'avere ragione di guerra pubblica, e di esercito: Il dar le represaglie: L'imporre gabelle, e cose simili: La terza si dice de' regali minori compatibili anco col Feudo inferiore, e subordinato, il quale non abbia ragione di principato, ma di semplice baronia, conforme la distinzione data nel lib. I. de' Feudi. Come per esempio sono: La facoltà di collettar li sudditi: Il poter aver le ragioni privative del sale, de' forni, molini, e macelli, e cose simili; le quali si accennano in questo libro, che siano di ragion regale, ma possono essere in potere di questi signori inferiori. E di questi in qualche parte, per quel che spetta alla giurisdizionale, si tratta in detto libro primo de' Feudi. E la quarta specie è di quelli regali, li quali convengono anche a persone private, purchè non abbiano annessa giurisdizione, o imperio, nè qualità feudale. Come sono gli accennati offizj venali: Ed i luoghi de' monti, o rendite pubbliche: Overo la prerogativa di pescare con ragion privativa, e cose simili, conforme si vede da tutta la serie di questo libro, trattando delle diverse specie di regalie. Ancorchè veramente in questo caso li particolari posseggano piuttosto il frutto, e l'utile, che la sostanza della regalia.

La regola generale dunque, la quale si ha in questa materia, è che i Regali non possono aversi da privati, o dagl' inferiori senza titolo, overo senza concessione del Principe sovrano, se non quando vi concorresse un possesso immemorabile, o almeno centenario, senza che apparisca di principio vizioso in contrario, quando a questo il medesimo possessore restringa il suo titolo, e possesso; Non già quando, ancorchè apparisca di qualche titolo, il quale

il quale si scopra viziose, o mancate, nondimeno, non resta esclusa la possibilità di un'altro titolo megliore, e sufficiente, la prova del quale senz'altra giustificazione risulta dal tempo immemorabile, o centenario, quando però si tratti de' regali (come sopra) minori, e del secon'd'ordine inferiore, li quali siano soliti concedersi a' sudditi, ed a persone private, in maniera che possono stare separati dal supremo principato, non già quando strappati de' primi, e de' maggiori, mentre questi sono imprescrittibili: Questa qualità di essere inseparabili ha luogo nella regalia abituale, e nella sostanza, non già nella comodità, o nell'utile ed emolumenti della medesima; attesocchè questa compatibilmente può dirsi di ragion privata, e può spettare a' privati, ed alli feudatari inferiori per privilegio, o per concessione, overo per benefizio di detto possesso antico immemorabile, o centenario, ed anco del quadragenario accompagnato da un titolo, il quale sia giustamente creduto legittimo, ancorchè in effetto non fosse tale, e come i Giuristi dicono, *putativo*, di buona fede; dipendendo il tutto dalla qualità de' medesimi regali, e loro natura, come anco dalle leggi scritte, o non scritte, o dagli stili particolari de' principati: Che però non è possibile in ciò poter dare una regola generale applicabile ad ogni caso: Dovendosi in ciò avvertire, che altro è la ragion regale nell'abito, ed altro è nell'atto, overo nel comodo; sicchè l'incapacità delle persone private cammina al primo effetto, e non al secondo. Come per esempio la ragion di metter gabelle è del Principe, ma il possedere gli emolumenti di quelle può essere de' particolari, con casi simili. B

Trattando dunque singolarmente dell'accennate sorti di regalie; si tiene lo stess'ordine tenuto nel secondo libro del Teatro, dove si tratta di questa materia de' regali, ancorchè non sia quell'ordine, col quale camminano i feudisti sopra l'esplicazione di detta convenzione, o concordia Imperiale, per la stessa ragione generale assegnata nel proemio sopra tutto l'ordine di quest'opera, e particolarmente perchè gli officj, ed i luoghi de' monti, o ragioni col Principe sono più frequentemente di ragione privata, che però conviene adattarsi a qualche più richiede l'uso comune, e la pratica del foro.

B
*Delle suddette specie, o distinzioni di Regali si accenna qualche cosa nel detto dis. 2. e 81.
 ed anco nel disc. 63. 64.
 65. e 72. del libro 1. de' Fendi.*

CAPITOLO II.

S O M M A R I O.

- 1 Come furono introdotte le milizie.
- 2 E come li Feudi sono resi venali.
- 3 Dell'introduzione degli offizj venali.
- 4 Della ragione della venalità, ed in che consista il loro valore.
- 5 Gli offizj sono de' Regali, e non si possono possedere senza concessione del Principe.
- 6 Degli offizj venali delle Città suddite.
- 7 Quando si possino concedere gli offizj prima che vachino.
- 8 Degli offizj che si comprano in testa d'uno con denaro di un altro; se; ed a chi spettino; si distinguono più casi; e quando entri la donazione.
- 9 Che cosa operi la riserva del decreto negli offizj.
- 10 Quello, che ha la riserva del decreto, è preferito anche a quello, il quale dà il denaro per la compra.
- 11 Se; quando l'offizio, o il suo prezzo vada imputato nella legittima.
- 12 La donazione che si presume da chi dà il denaro per l'offizio, si dice per causa di morte.
- 13 Della riserva del decreto a favore del creditore; che cosa importa.
- 14 Gli offizj non si possono obbligare senza assenso.
- 15 Della proposizione che gli offizj della Corte Romana siano in commercio, come vada intesa.
- 16 Che quello che dà il denaro per la compra, non sia preferito.
- 17 Se l'offizio si venda senza assenso, che cosa si acquisti al compratore.
- 18 Che cosa dia il venditore dell'offizio, quando vi concorra l'assenso del Principe.
- 19 Il secondo compratore con assenso è preferito al primo senza l'assenso.
- 20 Del concorso de' creditori sopra l'offizio.
- 21 Quando la riserva del decreto sia invalida.
- 22 Se la riserva del decreto suffraghi anche per i frutti, o per l'usure.
- 23 Qual'azione abbiano li creditori senza riserva di decreto, o assenso sopra l'offizio.
- 24 Quando il prezzo sia della stessa natura.
- 25 Degli offizj, li quali vadano regolati conforme le robbe indifferenti.

26 Negli

- 26 Negli offizj la concessione dell'assenso, o decreto non pregiudica in caso di devoluzione.
- 27 Che il Principe sia tenuto concedere la licenza per la vendita, e quando la possa negare.
- 28 Se in queste licenze entri la regola delle risegne fatte da quelli, li quali muojono presto.
- 29 Quando l'offizio non vachi per morte dell'offiziale.
- 30 Dell'altre questioni sopra questa materia d'offizj.

C A P. II.

Conforme nella Repubblica Romana l'introduzione delle milizie non fu, perchè dovessero esser venali, ma per premio, e remunerazione de' soldati benemeriti; per lo che da ciò presero la denominazione: Ma poi, dandosi in tutte le buone introduzioni la corruttela, diventarono venali, conforme apparisce dal corpo delle leggi civili in occasione degl'imprestiti fatti per far queste compre, overo dell'imputazione di quel che dal padre si spendesse in comprare la milizia per il figlio.

Così parimente è occorso nell'introduzione de' Feudi sotto de' Longobardi, o de' Normandi, o de' Germani secondo la varietà dell'opinioni; attesocchè i Feudi furono introdotti come una specie de' benefizj per premio, e mercede de' benemeriti; ma poi in progresso di tempo si son fatti venali. Lo stesso appunto è occorso negli offizj, li quali oggidì sono venali, usati quasi in tutti i principati d'Europa, e particolarmente con molta frequenza in Roma, e forse con maggiore nella Francia.

La ragione della venalità, come anco il valore, o il prezzo non dipendono da quella amministrazione, la quale forse accidentalmente sia a loro annessa, ma principalmente nasce dagli utili, ed emolumenti borsali, che feco portano. Che però nasce da chiara ignoranza lo scandalo d'alcuni, li quali credono la venalità in quella parte, che riguarda l'amministrazione della giustizia, ed anco il passaggio alle dignità, contenendo ciò un'error manifesto nato dalla poca pratica; mentre in effetto il prezzo risulta dagli emolumenti nello stesso modo che segue in quegli offizj, a' quali non è annessa amministrazione alcuna, ne portano tal passaggio.

Sono però questi offizj venali di ragione regale, come quelli, che non si concedono se non dal Principe per grazia, la quale per comune stile si riduce in scrittura, e conseguentemente il solo possessore senza titolo, ancorchè di tempo considerabile, non suffraga B, se non quando fosse di tempo immemorabile, in vigor del quale, per la facoltà di allegare ogni titolo migliore, si possa al-

A

*Nel disc. 2.
di questo lib.*

B

Nel disc. 14.

legare il privilegio, o la concessione del Principe. Bensì, che in questi offizj venali per lo più vitalizj, molto di raro questo titolo presunto si riduce alla pratica.

Ed ancorchè ad imitazione degli offizj, che il Principe concede, si siano introdotti simili offizj venali anco dalle Città suddite, o dalle loro comunità, come particolarmente insegnala pratica in Roma, che la Camera del Popolo (che vuol dir il medesimo, che la Comunità della Città) ha molti di questi offizj; nondimeno dipendendo tutto ciò più dalla podestà del Papa, comunicatagli come Principe supremo, che per autorità propria,

C *Di questi offizj del Popolo si parla nel disc. 3. e 14.* vanno regolati con gli stessi termini di regali, in maniera che vi bisogna il titolo, senza il quale non suffraga il possesso, eccetto nel detto caso dell'immemorabile. C

In questo però consiste la differenza del Principe sovrano, o suo Vicario, o altro Magistrato, a chi sia comunicata la sua suprema podestà dalle Città suddite. Cioè che a queste, ed alli loro Magistrati non si dà la facoltà di concedere, o vendere gli offizj prima della vacanza, nè di far le concessioni preventive, conforme si concede al Principe: Per due ragioni, le quali sopra ciò si assegnano da' Dottori. L'una; cioè per non indurre il desiderio della morte del possessore, nè per dar occasione di macchinaria. E l'altra più efficace: perchè gli Offiziali, e Magistrati inferiori non possono far avanti tempo quel che succedendo la vacanza, spetterebbe alli loro successori; poichè sarebbe esercitare la loro carica in tempo, che quella non dura più.

Niuna di queste ragioni si addatta al Principe, in maniera che quando vi concorra il consenso del possessore dell'offizio, sicchè così cessi la prima ragione; ed ancora, che il caso della vacanza occorra in tempo del medesimo Magistrato, sicchè cessi la seconda ragione, ne risulta, che anco le concessioni preventive, le quali si dicono abusive, fatte dagl'inferiori Magistrati, si sostengano. D

D *Nel detto disc. 3. e nel disc. 1. del l.4. dell'en. fitesi.* Occorre molto frequentemente, che questi offizj si comprino in persona d'uno con denaro di un'altro: E da ciò nascono molte quistioni tra loro diverse, le quali però devono essere distintamente considerate, acciò non risultino quegli equivoci, li quali pajono nella facoltà legale connaturali, per questo rispetto di non ben distinguere i casi, e di confondere l'autorità, e le doctrine, che parlano d'un caso, applicandole all'altro.

Il primo dunque è quello, quando uno a sua utilità compri col proprio denaro l'offizio in testa, o in persona di un'altro, forse perchè così convenga al suo stato, o perchè stimi più espidente correre il pericolo della vita di un terzo, che della propria, o forse perchè quello sia più giovane, o di miglior compleissione.

re, facendo il tutto a comodo, ed utile proprio senza volontà di darne comodo alcuno a quel terzo, la persona del quale sia semplicemente dimostrata per lo detto pericolo, o vacazione per morte naturale, o civile. E

Ed in tal caso è solito spedirsi l'assenso del medesimo Principe, il quale sapendo tutto ciò, conserfsca l'offizio in persona del terzo, che si dice titolare, con reservare però a quello, che dà il denaro tutti gli emolumenti, e gli utili, ed anco la facoltà di sforzare il titolare a vendere l'offizio ad ogni sua richiesta, anzi di poterlo vendere di propria autorità, quando però vi concorra la nuova licenza del medesimo Principe, e che non ostino quei impedimenti, li quali ostarebbono a chi con piena ragione possesse l'offizio in persona propria, se volesse venderlo.

Questo assenso nell'a Corte Romana si dice riserva del decreto, la quale opera, che si stima padrone, e libero dispositivo dell'offizio, e de'suoi emolumenti quello, a favore di chi si sia fatta la riserva: Per gli effetti suddetti però, non già per la sostanza dell'offizio, il quale tuttavia risiede nel titolare. Che però se il reservatario morisse, trasmetterebbe alli suoi eredi, ancorche estranei, tal riserva, poichè il suo dominio non consiste nella sostanza dell'offizio, ma nel prezzo, e negli emolumenti.

Ed all'incontro, se vivente il reservatario, morisse il titolare, in persona del quale canta la concessione dell'offizio: Overo che per mancamento del medesimo nell'essercizio, o per altro rispetto, ne seguisse la vacazione per quella morte, che i Giuristi dicono civile, non gioverebbe la sovravivenza del reservatario; mentre questo ha eletto di correre il pericolo di quella persona, e non della sua. Ilche anco la pratica insegnala nelle compagnie d'offizio, nelle quali il pericolo si suol metter in testa d'altra persona, che del creditore. F

Il secondo caso è, quando parimente l'offizio si compri in testa d'uno col denaro d'un altro, il quale non ottenga detta riserva, nè faccia altra dichiarazione: Ed in tal caso tutto l'offizio, così in sostanza, come nell'utile si acquista al titolare; e se quello, il quale dà il denaro, sarà estraneo, o anche parente, ma non abbia obbligo di legittima verso l'offiziale, si presume un'implicita donazione del prezzo da lui dato a quest'effetto; venendo questa donazione stimata valida, ancorchè non vi intervengano quelle solennità, che si richiedono nelle donazioni, per essere un'atto, che si fa coll'autorità del supremo Principe: Bensì che essendo una semplice presunzione di legge, questa cessa quando vi sia la prova in contrario non solamente espressa e vera, ma anco presunta, ed amminicolativa, la quale escluda detta donazione: Ed in tal caso quello il quale

E

Di questa specie di compræ degli offizi a comodo proprio in testa d'altri e dell'altre specie si parla nelli discorsi 1. 4. 7. 10. e 19.

F

Di queste compagnie si parla nel lib. 5. nel suo titolo particolare delle compagnie d'offizio.

¹⁰ quale dà il denaro, resterà creditore dell'offiziale come di un mu-
tuo senza acquistare ragione sopra l'offizio, e sua sostanza; poi-
G chè per causa della regalia, questa non si acquista senza il con-
senso del Principe, conforme si dice nel concorso de' creditori dell'
offiziale sopra l'offizio, o suo prezzo, in maniera che un credito-
causa della ri-
serva del de-
creto a favore
de creditoris
parla nellidi
scorsi 4. 10. 11.
e 12.

¹¹ Quando poi quello, che dà il denaro, sia padre, o in altro modo obbligato alla legittima verso l'offiziale, o che per altra causa gli fosse debitore, in tal caso entra la questione dell'imputazione, o del-
la compensazione rispettivamente; Circa la quale, ancorchè tra Dot-
tori si scorga qualche varietà; Nondimeno la verità è, che questa sia questione più di volontà, e di fatto, che di legge: E conse-
guentemente non vi si può dar una regola certa, ma il tutto di-
pende dalle circostanze del fatto, dalle quali si desuma l'animo di

H donare, o rispettivamente d'imputare; o ripetere, secondo le presun-
zioni, tra le quali gran luogo occupa la verisimilitudine. H

Il terzo caso è, quando quello, il quale col suo denaro ac-
quista l'offizio in persona d'un altro, ottiene parimente la detta riserva del decreto, così per gli emolumenti, come per la libera disposizione dell'offizio, e del suo prezzo, ma la restringe alla sua vita solamente: Ed in tal caso cammina lo stesso, che nel primo caso, e sopra il dominio, e disposizione, quando questu segua: Ma non seguendo s'intende il prezzo donato al titolare, il quale però ne resta pieno, e libero padrone; E molto più quando ciò si esprima: essendo gran differenza tra il caso, che si esprima, o no; poichè nel primo vi concorre la prova certa, e chiara, e nel secondo resta presunta, che può togliersi anco con-

I
*Rel. detto disc.
d. di questo l.*

¹² Nell'uno, e nell'altro caso però questa espressa, o tacita dona-
zione si dice per causa di morte, più che tra' vivi, ricevendo la sua essenza, e perfezione dalla morte, e conseguentemente ne ri-
sulta, non solamente le facoltà di revocarla, e di poter disporre in contrario, ma anco ne nascono gli altri effetti, che porta seco la donazione per causa di morte, de quali si tratta nel lib-
rettino nella materia delle donazioni: Quando per altre prove, an-
co prefunte, non apparisca della volontà perfetta, e determinata di

L
*Nel. detto disc.
24. di questo libro.*

fare una donazione tra' vivi, da principio perfetta, ed irrevocabile;

Il quarto caso è, quando il titolare compra l'offizio per se me-
desimo,

desimo, ed a suo comodo, e pericolo, ma non avendo il denaro, lo piglia imprestito da altri, a favore de' quali si faccia la detta riserva del decreto, con le stesse clausule, e facoltà di disporre de' frutti, ed emolumenti, ed anco di forzare il titolare alla vendita.

Ed in questo caso, ancorchè da alcuni Dottori, ed anche dalla Rota si sia detto, che tal riserva importi dominio, e che il riservatario possa dirsi padrone, nella maniera che si è detto nel primo capo di sopra distinto; nondimeno ciò contiene un equivoco chiaro; poichè veramente tutto il dominio, e conseguentemente il comodo, ed il pericolo, che sono sequella del dominio, spettano all'offiziale, e non a' creditori, in maniera che se l'offizio vacasse per morte naturale, o civile, tuttavia resta in piedi il loro credito contro dell'offiziale, e sua eredità, e beni: Ed all'incontro se l'offizio ricevesse notabile aumento, questo farebbe dell'offiziale, e non de' creditori, li quali però non possono dirsi padroni, se non impro-

M
*Nel detto disc.
7., e 11. con
li seguenti in
questo libro.*

priamente, per un modo di parlare de' Giuristi, in riguardo di detta facoltà di vendere, o di forzare alla vendita. M

Quindi segue, che tal riserva importi solamente un assenso del Principe per la valida obbligazione dell'offizio, sopra la sostanza del quale (finchè duri in persona di quell' offiziale) possa dirsi impressa l'ipoteca, o altra ragion reale, tanto per l'essercizio di detta facoltà, quanto anche per la potiorità sopra ogn'altro creditore dell'offiziale, ancorchè anteriore, e privilegiato, il quale non abbia detta riserva, nella stessa maniera che si è detto nel libro precedente della potiorità sopra i Feudi di quei creditori, li quali abbiano l'assenso dell'infeudante, o padron diretto.

Essendo certo, che per la qualità della regalia, questi officj non sono in commercio privato; e per conseguenza, senza l'assenso del Principe non si possono alienare, né obbligare, talmente che vi si acquisti ragion reale all'altro contraente, nella maniera, che si dice ne' Feudi, e cose simili, le quali non sono in libero commercio privato.

E sebbene negli officj venali della corte Romana si sia più volte detto da' Dottori, ed anco dalla Rota, che siano in libero commercio, come se fossero beni indifferenti, e liberi N; nondimeno ciò v'è inteso per un modo di parlare improprio, attendendo l'effetto, cioè il pregiudizio dell'offiziale, il quale, anche ad istanza de' suoi creditori, che non abbiano la riserva del decreto, e conseguentemente non competa loro ragione reale sopra la sostanza dell'offizio, possa esser forzato in azione personale a venderlo, acciò dal prezzo, il quale così diventa robba libera, ed indifferente, si soddisfi a' creditori, secondo il loro ordine; nella medesima maniera che si è detto de' Feudi, e che nel capitolo seguente si

N
*Nel disc. I., e
nel 10., e se-
guenti, e 16.
di quest'lib.*

dirà

dirà de' luoghi de' monti: Ma non già che senza detto assenso si possa l'offizio alienare, nè obligare.

A segno che, quando anche dal creditore si desse il denaro ad effetto di comprar l'offizio con patto speciale, per il quale ne beni differenti il creditore acquista la potiorità sopra i creditori anteriori; se non avrà detta riserva di decreto, o assenso, non potrà pretendere detta affezione, ma solo, cessando il concorso di quei creditori, li quali abbiano l'assenso, o riserva del decreto (che suol darsi anco a gli altri, benchè non dassero il denaro per l'acquisto dell'offizio), si potrebbe forse sopra il prezzo come proveniente dal suo denaro pretendere qualche privilegio sopra gli altri creditori, li quali si dicono personali, o chirografarij, in quali non si attende distinzione di tempo, o d'anteriorità, ma solamente si dà il privilegio per la causa privilegiata del credito. O

E dandosi il caso (come frequentemente occorre) che l'offiziale con privata autorità, e senza detto assenso venga l'offizio ad un'altro; in tal caso la vendita s'intende solamente dell'utile, e comodità dell'offizio, ma non già della sostanza, la quale continua in persona del venditore, per la morte naturale, o civile del quale ne risulta la vacazione, senza che la persona del compratore si abbia in considerazione alcuna; attesochè, rispetto al Principe, l'offiziale si dice quello, in persona del quale canta l'offizio nei suoi libri, ed a chi egli l'ha conceduto.

Poichè in queste materie, o sorte di beni non si attende la regola de' Giuristi, che la verità deve prevalere alla simulazione, come parimente si è detto nel libro precedente circa i Feudi. Onde quando con l'autorità del Principe l'offizio si aliena, l'alienante non fa altro che refutare, ed estinguere le sue ragioni in mano del Principe, il quale a sua istanza conferisce di nuovo l'offizio al compratore, il quale si dice ottenerlo a dirittura, ed immediatamente dal Principe. Appunto come nelle rifezne a favore in mano del Papa de' benefizi ecclesiastici; attesochè il nuovo provisto non ha il benefizio dal rifezhante, ma dal Papa, come si è detto nel libro precedente de' Feudi, e si dice nel capitolo seguente de' luoghi de' monti, e nel libro duodecimo de' benefizi.

E conseguentemente se il venditore, il quale per contratto privato senza detto consenso del Principe abbia venduto l'offizio ad uno, e poi lo venda con detto assenso ad un'altro; senza dubbio questo secondo farà preferito, non avendo il primo acquistato altro che la semplice comodità, come cosa meramente personale finchè duri il dominio, e la ragione del venditore, per la persona del quale, e come suo procuratore, il compratore piglierà gli

O
Né luoghi dì
sopra accen-
nati.

gli utili, e gli emolumenti, nella maniera che si è detto nel libro precedente de' Feudi, e si dice nel libro decimoterzo sopra la vendita della comodità delle pensioni ecclesiastiche. P

P

Ne' medesimi luoghi, e particolarmente nel disc. 16.

Quindi nasce la determinazione della questione sopra il concorso de' creditori dell'offiziale; attesocchè tutti quelli che hanno la legittima, e valida riserva del decreto a loro favore, generalmente sono preferiti a quelli, li quali non l'hanno, ancorchè anteriori, per l'accennata ragione, che quelli hanno sopra l'offizio per l'affenso del Principe l'ipoteca, o ragion reale, che non l'hanno gli altri, li quali restano creditori in semplice azione personale. Q

Q

Nelli detti discorsi 12., e seguenti.

Col presupposto però, che la riserva sia valida, non già quando sia nulla, e surrettizia; attesocchè il niente, ed il nullo si parificano: Come per esempio farebbe nulla quella riserva, che si desse col presupposto, che il denaro sia dato per comprar l'offizio, ed apparisca che questo fosse comprato molti anni prima, e che il debito sia per altra causa, con casi simili. R

R

Specialmente di ciò nel disc.

E sebbene è stato dubbitato, se questa riserva suffraghi solamente per la forte principale, non già per i frutti, o per l'usure lecite, le quali siano dovute in vigor della stipulazione, e contratto già approvato dal Principe: Non dimeno è più vero, che lo stesso privilegio, il quale compete al capitale, compete anche a i frutti, quando (come si è detto) siano dovuti per stipulazione, e per natura del contratto, in maniera che, con l'approvazione di questo, implicitamente risulti l'approvazione di quelli; camminando solo la difficoltà in quell'interesse estrinseco, ed accidentale, il quale sia dovuto per la sola ragione della mora, e come i Giuristi dicono, più per officio del giudice, che per ragion d'azione, o di stipulazione. S

S

In detto discorso 10.

In concorso poi di più creditori, li quali abbiano la medesima riserva del decreto: Se questa è unica, o contemporanea a favor di tutti, sarà eguale la loro condizione, con equal concorso, e contributo, quando il prezzo dell'offizio si diminuisca, in maniera che non bastasse a tutti: Anzi se fossero diverse riserve fatte in diversi tempi, con l'identità della causa; cioè che tutti abbiano imprestato diverse somme per la medesima causa di comprar l'offizio; in tal caso parimente saranno uguali, attesocchè l'identità della causa prevale alla diversità del tempo; ma cessando questa circostanza, in tal caso, l'ordine, ed anteriorità della riserva porta la prelazione, nella maniera che si è detto nel libro precedente sopra il concorso ne' Feudi. T

T

Nel disc. 11. e 12. suddetti

Cessando il concorso de' creditori con la riserva del decreto, gli altri creditori semplici, li quali non hanno azione diretta, o reale sopra l'offizio, ma nello stesso modo che nel libro precedente

te

te s'è detto de' Feudi, possono implorare l'offizio del giudice per forzare l'offiziale nell'azione personale a vender l'offizio, acciò dal prezzò da ritraersene, come reso libero, ed allodiale del debitore,

24 si possano soddisfare, si osserverà l'ordine d' anteriorità, e della potiorità, nella maniera che doverebbe farsi nell'altre robbe indifferenti; poichè il prezzo non ha la medesima natura della roba

V *Nel lib. 4. dell' enstenuſi nel disc. 58., e nel lib. 8. del cre- dito nelli di- scorsi 13., e 151., e ne' disc. 10. seguenti di questo libro.* proibita: Quando però non si tratti di vendita fatta per ordine del giudice ad istanza de' creditori, li quali abbiano la riserva del decreto, a' quali non resti più azione sopra l'offizio, che dal Principe si dia ad un' altro come libero; poichè in tal caso il prezzo, come totalmente surrogato in luogo dell' offizio, avrà l' istessa natura, e conseguentemente entrerà il medesimo ordine, o concorso de' creditori, che abbiano l' assenso, ancorchè posteriori contro gli anteriori, che non l' abbiano, conforme s' è detto ne' Feudi. V

Intendendosi tutto ciò di quegl' Offizj, li quali camminino secondo la loro regolar natura di sopra accennata, in maniera che non siano in libero commercio privato senza l'assenso del Principe;

25 poichè quelli, che siano, o per privilegio, o per consuetudine di libero commercio, e di libera trasmissione anco agli credi, non

X *Nel disc. 5. e 17. di questo libro.* cadono sotto queste regole né sotto la special natura d' offizj, ma vanno regolati secondo l' altre robbe indifferenti, nella maniera che nel libro antecedente si è detto de' Feudi corrotti, ed improprj. X

26 La concessione della detta riserva di decreto, secondo la sua rego-

Y lar natura (quando per grazia speciale non si disponga altrimenti) Nelli suddetti non pregiudica al Principe in caso di devoluzione, la qual seguia discorsi 7. e 10. con li se- guenti, nelli quali si trat- ta di questa riserva. tanto per la morte naturale, quanto per la civile, che risulti dal delitto commesso in officio, o che in altro modo ne seguia la vacanza Y; quando però l'osservanza non sia in contrario, alla quale secondo la diversità de' Principati si deve molto deferire, ancorchè ne' Feudi cammini diversamente, che i debiti contratti con assenso puro hanno obbligato il Feudo, quantunque devoluto, se non visano le clausule preservative.

Le vendite, o risegne di questi offizj vogliono essere di libera dispo-

27 sizione del possessore, o di quello, il quale ne abbia la riserva del decreto, come sopra: Non già per sua facoltà privata, ma perchè il Principe (non concedendogli per sua grazia, e privilegio, ma per contratto corrispettivo di vendita mediante il giusto prezzo) non è solito, né per giustizia deve denegar l' assenso, eccetto il caso, che vi sia giusta causa di negarlo: Come a dire, per grave età, o per infirmità overo che vi sia altro sospetto di frode: Ed in ciò non può darsi regola certa, e generale, dependendo in gran parte dallo stile del principato, ed anco nel medesimo principato dall' arbitrio,

bitrio, e natura più piacevole, o più rigorosa del Principe, che regna. Z

Nel disc. 6. di questo libro.

28 Cadendo alle volte disputa, se concedendosi l'assenso alla rife-
gna, e succedendo poi fra breve tempo la morte del risegnante,
entri quella stessa regola, la qual cammina nelle rifegne de' be-
nefizj ecclesiastici, circa la sopravivenza per alcuni giorni : Pa-
rendo, che la regola sia negativa, mentre la legge non dispone
sopra ciò cosa alcuna, quando non vi siano prove, o argomenti
di frode, ed inganno dell'offiziale, il quale ha ammessa la rife-
gna. Ma parimente in ciò si deferisce molto allo stile, ed all'of-
fervanza. A

*Nel detto disc.
8.*

29 Si dà qualche volta il caso, che l'offizio non vachi per morte
di quello, in persona di chi canta, purchè sopraviva la persona,
a comodo di chi si è dato per la sua incapacità di ottenerlo in
persona sua : Come per esempio; se il Principe avendo fatto gra-
zia ad una donna d'un offizio tale, di cui ella ne sia incapace,
che però quello s'intesta in persona di suo marito, che muore
superstite la donna, con casi simili, in quali fa il tutto la vo-
lontà del Principe, nella maniera che nel libro decimoterzo si ha
delle pensioni fiduciarie, le quali si riservano in persona d'un na-
zionale chiamato testa di ferro a comodo de' stranieri, che per Nel disc. 35.
indulti Apostolici non possono ottenere benefizj, o pensioni in di questo lib.
quel paese. B

B

Le altre questioni (le quali cadono in materie d'offizj, e di
offiziali; come a dire sopra i pesi annessi a gli offizj; e se l'of-
fiziale sia tenuto per il fatto de' suoi sostituti; e quel che all'of-
fiziale sia proibito, e cose simili) riguardano piuttosto la mate-
ria dell'amministrazione, che quella della regalia, che però se ne
tratta al libro decimoquinto de' Giudizj, dove si parla de' Giudi-
ci, e de' Notari, e di altri Offiziali, che abbiano amministrazio-
ne : Cadendo sotto questa materia propriamente quegli offizj ve-
nali, li quali senza amministrazione sono in commercio di com-
pra, e vendita per lo comodo borsale, che se ne riporta, come Nel disc. 2.
specie di rendite, o ragioni vitalizie; ancorchè ad alcuni di essi suddetto.

C

accidentalmente sia annessa qualche amministrazione C ; Pure an-
che a questi offizj sogliono essere annessi alcuni pesi, circa li qua-
li entra il dubbio, se cessino per la vacanza dell'offizio, il che Nelli discorsi
dipende dalle circostanze particolari del fatto. D

D

*Nelli discorsi
8. e 9. di que-
sto libro.*

CAPITOLO TERZO.

De' luoghi de' monti, che in altre parti si dicono rendite, o compre, overo giuri sopra le gabelle, o fiscali, o arrendamenti: E di altri effetti del Principe, o della Repubblica.

S O M M A R I O.

- 1 DELL'introduzione de' luoghi de' monti; ed in che consistano.
- 2 Sono di due sorti; perpetui, e vitalizj.
- 3 Delli vitalizj, che da uno si comprino in testa d'un altro.
- 4 Come si faccia la riserva a favore di quello, che fa la compra.
- 5 Che anche li non vacabili si sogliono comprare da uno in testa d'un altro; e della ragione.
- 6 Li luoghi de' monti non sono in commercio senza l' assenso del Principe, senza il quale non vale l' obbligo, nè la vendita.
- 7 Della ragione di ciò; e della sicurezza de' compratori con l' assenso.
- 8 Del medesimo; e quando ciò cammini.
- 9 Si considerano gl'inconvenienti.
- 10 Del remedio che si potrebbe a ciò applicare.
- 11 Il secretario, o officiale è obbligato del proprio.
- 12 Come si dia l'ipoteca, o si faccia l'esecuzione sopra i luoghi de' monti.
- 13 Lo stesso privilegio cammina ne' luoghi de' monti baronali.
- 14 Se la libertà entri nel caso dell'attergazzazione.
- 15 La libertà non cammina nelli vincoli espressi nelle lettere, per i quali non compete l'azione d'evizione.
- 16 Che li vincoli minuiscono il prezzo.
- 17 Del prezzo estrinseco de' luoghi de' monti contraddistinto dall' intrinseco.
- 18 Che cosa si debba restituire in caso d'estinzione.
- 19 Quando il prezzo per giustizia si riduca.
- 20 Del privilegio della potiorità de' monti.
- 21 Se li luoghi de' monti siano stabili, e siano situati in certo luogo.
- 22 Dell'altre questioni in questa materia.
- 23 Della capacità de' Religiosi.

C A P. III.



E angustie, nelle quali si sono posti i Principi, e le Repubbliche nel secolo corrente, e nel decorso per le guerre troppo notorie appresso gli Storici, han cagionato l'introduzione di questi luoghi de'monti, o di altre rendite sopra l'entrate pubbliche del Principe, o della Repubblica a favore de' particolari:

O pure, quando l'uso fosse più antico, essendo questo più raro l'hanno molto ampliato; attesocchè mettendo il Principe qualche gravezza a' sudditi, o ricevendo dalli medesimi qualche volontaria sovvenzione, o donativo, mediante l'imposizione di una, o più gabelle, ma non bastando all'urgente bisogno del Principe per mantenimento dell'esercito, e per altre occorrenze della guerra l'emolumento corrente, il quale alla giornata si cavasse da queste gabelle, o altre rendite a quest'effetto assegnate: quindi l'urgenza del bisogno ha cagionato, che per valersi anco prontamente del capitale, queste rendite si siano vendute a particolari; overo (parlando più propriamente) che il Principe abbia costituito a favore de' particolari, li quali gli dessero i denari prontamente, una specie di censi consignativi, o di annue rendite sopra i detti suoi effetti a ragione di tanto per cento.

In Roma, ed in altre parti d'Italia, ciò si esplica col termine, o vocabolo di luoghi de'monti, ed altrove si dicono rendite sopra fiscali, o arrendamenti, overo compre, ed in Ispagna si dicono Ciuri col Re.

Sono questi, al pari de' censi, di due sorti; una cioè de' perpetui, li quali si dicono non vacabili; e l'altra de' vitalizj, li quali si dicono vacabili secondo la maggiore, o minore quantità del frutto; appunto come occorre ne' censi.

Nelli vacabili sogliono succedere molte questioni già accennate nel capitolo precedente sopra gli offizj; mentre frequentemente si dà il caso, che da uno si comprino con suo denaro, ed a suo comodo in persona di un altro più giovane, e più robusto, in maniera che secondo l'ordinario corso della natura si stimi di più lunga vita.

In questo caso non si piglia l'assenso, o riserva del decreto per grazia speciale, come si fa degli offizj, ma basta, che nel libro pubblico dell'offiziale a ciò destinato, e nelle lettere patenti, o in altre scritture, che vi si sogliono fare secondo lo stile particolare de' luoghi, si esprima la riserva, così della sorte, come de' frutti a libera disposizione di quello, il quale in effetto fa la compra;

Specialmente de' luoghi de' monti si parla nel disc. 24. di quest'olib. e quando detta riserva non sia libera, ma qualificata, o ristretta alla vita del riservante, overo in altro modo; in tal caso entrammo appunto le medesime considerazioni sopra la donazione prefunta, come anco sopra la sua natura, o qualità, conforme si è detto di sopra, trattando degli offizj. A

Ed ancorchè più frequentemente questo modo di comprare luoghi de' monti, o simili ragioni in persona di uno, a comodo di un altro, si pratichi nelli vacabili, e vitalizj, per l'accennata ragione: Nondimeno si suol anco praticare alle volte nelli non vacabili, e perpetui per la maggior facilità di disporne per mezzo de' procuratori, o de' tutori, e di altri amministratori, quando li padroni siano assenti, o in altro modo impediti, perchè fossero pupilli, o minori, o donne ec. facendosi la compra in persona d'uno a libera disposizione d'un altro, per toglier le difficoltà, quando bisogni venderli, o risegnarli.

Sono questi luoghi de' monti, o ragioni col Principe parimente di quei regali, li quali non si possono ottenere, se non per concessione dello stesso Principe, o di quello a cui egli ne dia la podestà, nella stessa maniera che si è detto degli offizj: E conseguentemente non cadono sotto privata convenzione, la qual tocchi la loro sostanza, o che dia azione, e ragione reale all'altro contraente: Che però se il possessore de' luoghi de' monti, o di simili crediti per contratto privato li venderà, overo gli obbligherà; ancorchè in pregiudizio del venditore, o debitore, overo di quello, il quale abbia causa immediata da lui l'atto si stimi valido, e produca azione efficace: Nondimeno se dopo con autorità del Principe, o dell'offiziale li vende, o li risegna ad un altro, questo non solo ne diventerà padrone, e farà preferito al primo, ma farà libero da tutte l'ipoteche, e vincoli, a' quali il primo possedente gli avesse sottoposti. B

B
*Di ciò si tratta
nelli discorsi
26. con più
seguenti di
questo libro.*

Ciò segue, non per ragione di privilegio particolare, come alcuni malamente credono, che sia ne i luoghi de' monti di Roma per un moto proprio fattovi da Urbano Ottavo nell' anno 1639. (mentre questo fu fatto a maggior sicurezza de' compratori, e per toglier ogni dubbio;) ma per la natura, e qualità di questa regalia, e per la medesima ragione considerata ne' Feudi, e negli offizj; cioè per atti occulti, che la legge finge, il possessore refuta, ed estingue le sue ragioni in mano del Principe, overo del suo officiale, il quale come per una implicita nova creazione, o formazione ne dà l'equivalente al resignatario: Sicchè questo non seguita la fede privata del resignante, ma la pubblica del Principe, da chi si dice acquistarli a dirittura, ed immediatamente, e conseguentemente non soggiace ad altri pesi, né

nè vincoli, se non a quelli che il medesimo Principe, o suo uffiziale esprime nelle lettere patenti, o ne libri pubblici: Essendo ciò ragionevolmente introdotto, non solamente per la ragione della regalia, la quale impedisce la libera disposizione, ma anco per la maggior comodità, e favore del pubblico commercio. C

Nelli luoghi
accennati di
sopra.

8 E benchè si sia alle volte dubbitato, se ciò cammini solamente rispetto all'ipoteche, ed altri vincoli, a quali i luoghi de'monti, ed altri simili siano stati sottoposti da chi ne fosse veramente padrone, e legittimo possessore, ma non quando il difetto sia nel dominio, perchè alcuno per via di spoglio, o in altro modo vi si sia indebitamente intruso. E ciò particolarmente suole occorrere nella Corte Romana, che in vigore di mandato di giudice si subastino, e poi se ne descriva creditore il deliberatario. O pure che si rivoltino in faccia d'uno come erede del possessore, il quale si scopra non esser tale; perchè forse essendo egli dichiarato erede ab intestato, si scopra poi l'eredità testamentaria, con altri casi simili.

Nondimeno il dubbio vā deciso con la distinzione, che quando si tratti contro il medesimo, il quale sia così indebitamente descritto creditore del monte ne' libri pubblici, in tal caso tal privilegio non suffraghi, ancorchè ciò seguisse con autorità del giudice; attesocchè si stima piuttosto fatto privato tra le parti, e conseguentemente il padrone può essercitare contro tal possessore le sue azioni, nella maniera che potrebbe negli altri beni indifferenti; poichè in questo modo non entra di mezzo l'autorità del Principe, nè si applica la sopradetta ragione, alla quale detto privilegio è appoggiato.

Ma se tale deliberatario, o altro, il qual sia malamente descritto creditore de' luoghi de' monti, questi risegnasse liberamente in mano del Secretario, o altro uffiziale per ciò deputato, a favore di un terzo, il quale gli avesse compri candidamente, e con buona fede senza sospetto di collusione a prezzo giusto corrente; Ciòè che il terzo, il quale vuol comprare luoghi de'monti, non sapendo, chi sia per esserne il venditore, dia (secondo lo stile) al Sensale un'ordine diretto a qualche pubblico banco, pagabile à chi avesse resegnato liberamente a suo favore tanti luoghi de'monti, senza esprimere la persona, e per il prezzo comunemente corrente in piazza: In tal caso è più probabile (e così è stato deciso), che tale compratore sia sicuro, in maniera che detto privilegio gli suffraghi, restando al padrone l'azione contro il venditore, ed anco ne' suoi casi contro il Secretario, o altro uffiziale, il quale in questa parte non facesse bene l'uffizio suo secondo la qualità del fatto;

Per

Per la sopradetta accennata ragione, che i compratori non fanno con chi contrattino, ma seguitano la fede pubblica del Principe, e del suo officiale.

Ciò veramente può produrre degl'inconvenienti; poichè in questa maniera un possessore assente potrà essere spogliato della sua roba senza saperlo con un processo contumaciale, ch'è solito praticarsi contro quelli, che sono fuori dello Stato Ecclesiastico con le citazioni per edito in luoghi convicini. Ma però tra i due inconvenienti; si stima di minor peso questo, che l'altro più pregiudiziale alla libertà del publico commercio; mentre al primo il possessore assente può rimediare, con lasciare un procuratore, e con far annotare il mandato ne' medesimi libri pubblici del Secretario.

Overo si dovrebbe provvedere, che'l Secretario, o altro officiale non dovesse ammettere le rifegne libere di questi deliberati, o in altro modo descritti con processi contumaciali, o fatti senza legitima citazione, e certa notizia delle parti interessate ed in questo modo si può provvedere al detto inconveniente, il qua-

D^{i questo ca-} le chiaramente è grande; ma sempre farà minore, e men frequen-
^{so specialmente}
^{si tratta nel}
^{supplemento in}
^{questo istesso ti-}
t^oto. quale non può darsi così prontamente il rimedio: Poichè quando il Secretario, o altro officiale deputato dal Principe non adempisca bene le sue parti, resta obbligato del proprio alla ref-
zione d'ogni interesse. D

E da ciò risulta, che sebbene sotto l'ipoteca generale, o speciale cadono i luoghi de' monti, sopra li quali contro il principal debitore, o vero contro un terzo possessore, che gli abbia dal debitore per contratto privato, si esercitano il salviano, e gli altri rimedj, ed indifferentemente vi si fa l'esecuzione, come in ogn'altra sorte di beni indifferenti; nondimeno, quando passano in poter del terzo,

E^{Nellisuddetti}
^{discorsi 26. e}
^{più seguenti.} mediante la detta formal rifegea libera accettata dal Secretario, si risolvono tutte l'ipoteche, e vincoli. E

Questo medesimo privilegio si pratica anco ne' luoghi de' monti baronali, o delle comunità eretti in grazia di questi con autorità del Principe. Si perchè quest'autorità pare che comunichi loro la medesima qualità della regalia: Come anco (e maggiormente) per la detta ragione della libertà del commercio, per la quale l'uso ha ricevuto molte cose diverse da quel che la legge dispone: Lo che particolarmente si ha nel libro ottavo del credito; che sebbene le merci, ed altre robbe mobili del debitore casciano sotto l'ipoteca, la quale per rigor di ragione sia essercibile anco contro un terzo compratore, nella maniera che cammina ne' stabili, e corpi uni-

universal; tuttavolta, quando con buona fede, e senza frode per un possessore non decotto si alienano con titolo oneroso le merci, ed altri mobili, o semoventi, per un certo uso introdotto dalla detta equità, o ragione della libertà del commercio si risolvono l'ipoteche, nè queste sono esercibili contro il terzo possessore: Quando però non sia per donativo, o per altro titolo lucrativo, nel qual caso, anco ne' luoghi de' monti, o loro prezzo, con i termini generali della ragion comune, si dà contro il terzo possessore il ricorso suffidiario. F

F
Nel disc. 29.
di questo lib:

14 Cade però la questione quando non segua la risegna formale, per la quale (come di sopra si è detto) si estingue l'antica ragione del resignante, e se ne forma una nuova nel resignatario: Ma continuando il dominio de' luoghi de' monti, o di simili ragioni nello stesso antico possessore, si atterghino con autorità dell' uffiziale a ciò deputato in favore d' un creditore; se perciò questo possa dirsi potiore agli altri, nella maniera, che nel capitolo antecedente si è detto di quei creditori, li quali hanno la riserva del decreto: Ed ancorchè ciò sia sotto questione, nondimeno la più probabile opinione pare, che assista a questo creditore; poichè l'attergazione ha una specie d' assenso, il quale induce posteriorità, quando però sia con autorità del superiore, a chi spetta, ancorchè ciò non sia fuori di dubbio per qualche varietà d' opinioni, non essendo stato ancora totalmente determinato questo punto. G

G
Nel disc. 27.
e seguenti e
nel disc. 39.

15 Non suffraga il detto privilegio per quei vincoli, li quali sono espressi nelle lettere patenti, o ne' libri pubblici, al pericolo de' quali il compratore si sottopone: E quindi nasce, che i vincoli diminuiscono il prezzo, più, o meno, secondo il loro numero, o qualità: poichè essendo il prezzo intrinseco, e regolare di scudi cento per ciascun luogo, il vincolo ne cagiona la diminuzione, quando per la terza parte; quando per la metà, e quando molto più; conforme la più o meno probabile contingenza del pericolo, che in se assume il comoratore; il quale, occorrendo il caso del vincolo (senza però dolo, o colpa positiva del venditore) non ha azione alcuna d' evizione, o di restituzione di prezzo; perchè in effetto si dice comprare l'eventualità, o la fortuna, ed a proporzione di questa va regolato il prezzo H. Bensì che se il pericolo venga da colpa, e fatto positivo del venditore, e non dal caso fortuito, farà egli tenuto alla resezione dell'interesse da stimar- si secondo lo stato delle cose, nel tempo che il caso occorre. H

H
Nelli disc. 30.
e due seg.

17 Si dà parimente ne' luoghi de' monti, o simili rendite anco libere un'estrinseca, o accidentale alterazione di prezzo, per la buona, o cattiva qualità, o per la più facile, o difficile esazione del frutto

¹⁷ to, o per altra contingenza de' tempi: In maniera che se il prezzo intrinseco, e naturale sia di scudi cento per luogo, la pratica insegnà, che vaglano in piazza cento e dieci, e cento e venti, più o meno: Ed all'incontro, benchè siano liberi per la difficile esazione de' frutti, o per la poca sicurezza del fondo vaglano novanta, o ottanta, ed anco meno.

¹⁸ Questo però si dice prezzo estrinseco, o accidentale, il quale in alcune parti vien chiamato aggio, che non pregiudica, né giova al Principe, o ad altro debitore del monte, o rendita: Che però in caso d'estinzione basta restituire i scudi cento del prezzo intrinseco, importando poco, che il possessore gli abbia comprati a prezzo maggiore, eccetto il caso, che questo augumento si sia pagato al medesimo Principe con la convenzione di restituirsi, ed all'incontro sarà obbligato restituire l'intiero prezzo intrinseco, ancorchè siano comprati per meno. I

Nel disc. 33.

Bensi che in alcuni Principati la pratica ha insegnato, che quando la compra con diminuzione notabile del prezzo sia seguita a dirittura col medesimo Principe, il quale per gli urgenti bisogni, o per la mala qualità de' tempi sia stato costretto venderli a minor prezzo; in tal caso per beneficio pubblico, e per una certa non scritta equità si sono reintegrati i compratori di quello che veramente abbiano speso: Però in ciò non può darsi regola certa applicabile ad ogni caso, dipendendo piuttosto dal fatto del Principe assoluto, che da quello de' Giudici, li quali devono camminare con le regole legali, che assistono al compratore, bastandogli d'aver comprato a prezzo corrente nel tempo del contratto, quando in progresso di tempo questo non si renda troppo ingiusto, lo che i Giuristi dicono iniquo; perchè allora, anche in regole regali può il giudice con la sua podestà ordinaria senza l'assoluta, e suprema del Principe ridurre il contratto a giustizia, o ad equità.

¹⁹ Sogliono anco questi luoghi de' monti, li quali con autorità del Principe si erigono da' Baroni, o da' particolari, godere un'altra prerogativa nella Corte di Roma, di esser potiori a' creditori anteriori del debitore sopra i beni, che si assegnino per dote del monte nella sua eruzione, per lo stile che il Principe tiene di sospendere tutte l'altre ipoteche, ancorchè già contratte, da esercitarsi in altri beni, de' quali debba farsi prima la discussione, ripigliando però il suo esere in suffidio anco contro li Montisti. L

*Nel disc. 5. nel
lib. 8. del credi-
to, e debito.*

²⁰ Anticamente si è disputato, se questi luoghi de' monti, o rendite col Principe, overo con la Repubblica vadano annoverati tra li beni stabili, li quali abbiano situazione, o circoscrizione di luogo;

o pu-

o pure vengano riputati come ragioni, ed azioni. Ma ogidì resta fermo, e deciso, che si abbiano come beni stabili, in maniera che siano capaci d'imponervi censi, e che generalmente in essi cammini tutto quello, che si dispone de' stabili: Ed ancorchè gli assegnamenti de' frutti consistano in gabelle, ed in altre rendite pubbliche sparse per tutto il Regno, o Principato, o per la provincia destinata nondimeno ricevono la situazione, o circoscrizione dalla Città Metropoli, o dal luogo della residenza del Principe, o da quella, nella quale sia seguita l'erezione del Monte, e siano destinati i pagamenti de' frutti, o rendite. M

Questa comprensione però de' luoghi de' Monti sotto nome de' stabili, non ha luogo nelle materie odiose, ed esorbitanti, nelle quali sotto nome de' beni stabili non vengono se non quelli, che sono stabili veri ed effettivi. N

Di molte altre cose fuol disputare il foro intorno questa materia de' luoghi de' Monti, o simili ragioni, particolarmente sopra l'obbligo de' depositarj, e secretarj nel modo di pagar bene, o male i frutti, e di ammettere le rifegne senza sufficiente podestà

di chi le faccia con l'obbligo del proprio a danni, ed interessi, e cose simili O. Ma ciò non riguarda la special materia, o natura de' Regali, essendo questioni, che vanno determinate con le regole generali della ragion comune, o con le leggi, e stili speciali, in maniera che non può darvisi regola certa, e generale, ma il tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto, e principalmente dagli stili di ciascun principato, o paese, secondo i quali frequentemente occorre, che non si faccia conto delle regole di ragion comune sopra la capacità, o incapacità del possessore, di modo che se questo diventasse religioso professo, e conseguentemente incapace di dominio privato, e di libera podestà di disporre, sicchè il dominio si acquisti alla sua religione, o Monastero capace, che non abbia podestà d'alienare i suoi beni senz' alcune solennità, o requisiti: Nondimeno, ciò non ostante, per stile generale del principato, overo per privilegio particolare dato nell' eruzione del Monte, il religioso possiede, ed esige i frutti, ed anco rifegne il capitale.

Anzi in alcuni principati, o Repubbliche, nè meno si ha riguardo, se il possessore diventi religioso di religione incapace anco in comune, in maniera che a tutti gli effetti di possesso, e di dominio si abbia per morto; poichè ciò non ostante, si attende solo de' fatto quella persona, che sia descritta ne' libri pubblici, ed in faccia di chi cantano i luoghi de' Monti, o simili ragioni, senza badare in che stato sia costituita, se prima con legitima podestà de' superiori, a chi spetta, non si levino di testa

M

Nelli disc. 4^a.
e 43.

N

Nel lib. I. de'
Feudi nel dia-
sc. 92.

O

Di ciò si par-
la nel disc. 23.
ed anco nel
Supplemento.

P del possessore, e ne' medesimi libri pubblici si trasferiscano in per-
Nel disc. 36. sona d'un altro, che in essi ne sia descritto creditore P. Così ri-
del lib. 9. de' chiedendo la più volte accennata ragione della total sicurezza, e
testamenti, e libertà del commercio, la quale ne' beni indifferenti è solita ri-
nel lib. 7. nel cevere pregiudizio notabile dalli rigori della legge, o dalle sot-
titolo dell' a- lienazioni e gliezze de' Legisti.
contratti nel
disc. 12.



CAPITOLO QUARTO.

Delle Gabelle; Dogane; Collette; Contribuzioni;
Tasse; Dazi, ed altri pesi pubblici. Accennandosi
dove si tratti delle franchizie, ed esenzioni
da detti pesi..

S O M M A R I O.

- 1 La facoltà d'imporre Gabelle è di ragione regale; ed a chispetti..
- 2 Se questa facoltà spetti a' feudatarj maggiori di dignità..
- 3 Della medesima facoltà in mare..
- 4 Se il Principe, il quale esige le Gabelle in terra, ed in mare,
sia tenuto a danni de' ladroni, o corsari..
- 5 Quando il Principe possa lecitamente esercitare questa facoltà..
- 6 Se sia lecito fraudare le Gabelle..
- 7 Se li Baroni abbiano questa facoltà..
- 8 Dell'adiutorio, che si dà da' vassalli al Barone..
- 9 Se si faccia dalle comunità..
- 10 Della distinzione generale de' pesi reali, e personali, o misti all'
effetto se si passino al successore esente..
- 11 Dell'altra distinzione di più specie, o sorte di pesi..
- 12 Della propria significazione della parola Gabella..
- 13 Della significazione della Colletta..
- 14 Delle Tasse, o contribuzioni..
- 15 Delli pedaggi..
- 16 Delli vettigli..
- 17 Della parola Dogana, e modo di pagarsi per le merci..
- 18 Da chi in effetto questo peso si paghi..
- 19 Non si paga per le mercanzie di passo..
- 20 Che si debba attendere l'esenzione, o qualità del compratore più che
del venditore..
- 21 Dell'altra Dogana degli animali, e pascoli..
- 22 Della fida, e diffida..
- 23 Dell'introduzione di questa Dogana..
- 24 Delle franchizie da detti pesi, e Gabelle..
- 25 Se la franchizia del fisco entri per la provisione dell'annona pubblica..
- 26 Se la medesima spetti per li vittuali, per l'esercito, o soldati di
presidio..
- 27 Della

- 27 *Della franchizia de' Chierici, ed Ecclesiastici remissivamente.*
 28 *La franchizia non si dà per mercanzie.*
 29 *Delli defalchi agli appaltatori delle Gabelle, e Dogane.*
 30 *Quando le rendite, ed utili delle Gabelle, e Dogane siano de' particolari.*
 31 *Delle Gabelle, e Collette, o altre gravezze che s' impongono per le comunità, e quali siano li pesi comunitativi.*
 32 *Quali siano gli esenti da questi pesi comunitativi.*
 33 *Che non sia possibile trattare di tutto.*
 34 *Della Gabella de' cadaveri se sia dovuta.*
 35 *Se delle cose miste si paghi Gabella, composte di cose gabellabili, o nò.*
 36 *Della acquavita; se paghi la Gabella del vino.*
 37 *Delle pene per la Gabella fraudata.*

C A P. IV.



Cosa indubbiata, che la facoltà d'imporre Gabelle, Dazj, Collette, ed altre gravezze a' popoli sia di ragion regale riservata al Principe sovrano: Anzi con tal rigore, che alcuni han creduto, che ciò spetti solamente al Papa, ed allo Imperadore, negando tal podestà anche a i Re, o a' Principi grandi, li quali siano totalmente indipendenti nel loro dominio temporale così dall'uno, come dall'altro de' suddetti.

Questa opinione però viene comunemente riprovata, non avendo fondamento alcuno: poichè quei Principi, li quali non riconoscono altro sovrano, che Dio, con una total independenza si dicono, e sono veramente Imperadori nel suo principato, e dominio, il quale si stima un' Imperio ristretto ne' suoi confini in quello stesso modo, che ne' suoi più ampli era l'antico Imperio Romano.

Qualche dubbiezza può cadere in quelli, li quali, sebbene si dicono Principi, ed hanno prerogative di principato sovrano con le ragioni de' Regali, nondimeno dipendono da un'altro Principe maggiore, che riconoscono per sovrano; Come sono i feudatarj maggiori di quel Feudo, il quale si dice Regale, e di dignità, secondo la distinzione accennata di sopra nel libro primo de' Feudi: E rispetto a questi si scorge gran varietà tra Dottori, particolarmente oltramontani, li quali cercano ampliare l'autorità dell'Imperadore, e di restringere quella de' Principi feudatarj dell' Imperio.

Lasciando però il luogo alla verità, particolarmente in alcune Provin-

Provincie della Germania, dov'è molto frequente l'uso di questi feudatarj (dovendosi in ciò deferir molto all'osservanza). Per quel che tocca alla nostra Italia, la pratica è in contrario; attesocchè quei Principi, li quali con titolo Regio, o Ducale sono de fatto sovrani, in maniera che (eccettuandone la maggior sovranità riguardante il Feudo in universo, la qual resta all'infeudante) abbiano tutte le ragioni dell'Imperio, senza dubbio alcuno essercitano tal facoltà con le persone de' loro sudditi, ed anco ne' beni esistenti nel loro principato, e nelle mercanzie, le quali in esso contrattino, o che per esso passino, quando l'immunità ecclesiastica, o altro privilegio, o la legge dell'investitura non osti.

Cadendo qualche difficoltà maggiore sopra la facoltà d'imporre, e di esiger gravezze nel mare da' naviganti: Credendo alcuni,
 3 che per esser la navigazione di ragione naturale, o delle genti, non possa esser impedita: Ma parimente, (dove l'osservanza così abbia introdotto) de fatto s'osserva il contrario per doppia ragione. Primieramente, perchè il Principe non ha meno giurisdizione in terra, che nel mare adiacente al suo principato; poichè parimente si dice del suo territorio, il quale alcuni vogliono che si stenda per cento miglia: Ed altri più fondatamente, che si debba deferire al possessore, ed all'osservanza. E però, conforme può esercitare questa facoltà in terra, non pare che vi sia congrua ragione di differenza, che proibisca il farlo in mare dentro la sua giurisdizione.

E secondariamente, perchè spettando al Principe il peso, e la ragione di custodire il mare da corsari, e da altri che impediscono la libertà della navigazione: Quindi, per maggior comodità, e benefizio de' medesimi naviganti, non è incongruo, che da questi si paghi qualche dazio, o contribuzione per le spese, che bisognano in tal custodia, e cura: In maniera che non è impedire la navigazione, ma fare contribuire li naviganti in qualche si stima necessario, overo opportuno per rendere la navigazione migliore, e più sicura.

Per questa seconda ragione, alcuni Teologi (che volgarmente si dicono Morali) credono, che siano obbligati i Principi, o altri, li quali esigono queste gravezze alla refezione de danni, che i
 4 naviganti patissero da corsari: Credendo lo stesso anco ne' danni, che si patiscono da ladroni nelle strade pubbliche, li quali si dicono grassatori, in riguardo che da i popoli si pagano al Principe i tributi, e gravezze per la loro custodia, e buon governo. Malasciando il suo luogo alla verità, in qualche riguarda il foro interno (del quale, come più volte si accenna, non è mia parte il trattare): Per quanto spetta al foro esterno, di fatto ciò non si pratica, e la regolatrice

golatrice di queste materie sempre si stima, e si dice l'osservanza de' principati.

Parimente si diffondono molto i Teologi Morali nel restringere questa podestà del Principe al solo caso della necessità precisa, alla quale non si possa in altro modo rimediare, e particolarmente nel dover resicare i lussi, e le spese inutili, e superflue, in quali s'impieghino l'altre rendite pubbliche del principato: E quindi vanno inferendo alla questione, se in coscienza sia lecito, o no il fraudare le gabelle. Ma se ne lascia parimente a loro l'ispezione, non spettando ad un Legista, il quale tratta solamente le cose del foro esterno giudiziario, entrare in queste materie. Come anche nell'interpretazione della Bolla Pontificia, la qual si dice *Cœna Domini*, se abbracci, o no i Principi assoluti, e sovrani: Nel che, per quanto appartiene al foro esterno, de fatto forse è più ricevuta comunemente l'opinione negativa. Devono bensì li Principi, e li loro Consiglieri, e Magistrati a ciò avvertire, cioè che li popoli non si devono gravare, se non quando lo ricerchi la necessità pubblica, alla quale non si possa in altro modo rimediare, non già che gli emolumenti del principato debbano impiegarsi a lussi superflui, o donarsi ad altri, e ne' bisogni metter gabelle, ed altri pesi: Attesocchè (conforme più volte si dice) il Principe si dice marito della Repubblica, overo padre, e legittimo amministratore de' popoli come suoi figli, che però gli emolumenti del principato devono principalmente servire per il mantenimento di questo matrimonio politico, nè deve il marito impiegar li frutti della dote in suoi lussi, e capricci, e dire alla moglie, che ne' suoi bisogni si mantenga da se stessa, e con le sue fatiche, o col suo sangue.

Alli Feudatarj, o signori inferiori, li quali volgarmente si dicono Baroni; Certa cosa è, che questa facoltà non compete; e pare più comunemente ricevuto, che la detta Bolla *Cœna* gli abbracci, quando però tal facoltà non sia stata concessa loro dal Principe sovrano, o pure che siano in possesso per tempo immemorabile, o centenario, senza che apparisca di contrario principio infetto, e vizioso, in maniera che secondo le premesse generali fatte nel capitolo primo, possa loro suffragar la virtù, e l'operazione dell'immemorabile, o centenaria di poter allegar ogni titolo migliore, senza obbligo di giustificarlo. E di fatto in Italia vi sono molti Feudatarj, e Signori inferiori, li quali sebbene non hanno ragione di

Nel lib. 1. de Feudinelli di sovrano principato, nondimeno per facoltà concessa loro nell'insorsi 63. e vestitura, o per antica consuetudine impongono collette a' vassalli, ed esigono contribuzioni A: Essendo anco connaturale alli Feudatarj, e Baroni d'alcune parti, e particolarmente del Regno di

di Napoli una certa contribuzione, che si dà loro da' vassalli per alcune occorrenze straordinarie, che ivi si dice adiutorio. B

B

*Si accenna
nel detto l.
de feudi.*

In alcune parti, e particolarmente nel detto Regno di Napoli 9 per sodisfare le pubbliche gravezze, si impongono le Gabelle dalle medesime Comunità, governandosi ciascuna in ciò diversamente, conforme la qualità de paesi: Cioè, che in alcune parti si vive con le Gabelle sopra la macina, ed altri vittuali: In altre con le Collette sopra i beni, a proporzione del valore: Ed in altre con la Colletta personale che si dice la testa; Ma ciò non può farsi senza l'assenso, e licenza del Principe, o altro magistrato, conforme la consuetudine de' paesi. C

C

*Nel disc. 54.
e 60. di que-
sto lib. e nel
disc. 5. del t.
14. nel tit.
miscellaneo.*

Sono le Gabelle, ed altre pubbliche gravezze distinte in diverse 10 sorti, solite chiamarsi con diversi nomi, o vocaboli. La più generica distinzione però è di tre specie: Cioè, che: Altre sono meramente reali, fisse, ed invariabili: Altre meramente personali: Ed altre miste, che si pagano dalle robbe per causa delle persone, e per lo più non sono fisse, ma variabili.

Di questa distinzione più che d'ogn'altra occorre frequentemente trattare nel foro in occasione di disputa, se li Chierici, e gli Ecclesiastici, ed altri esenti, in quali per donazione, o compra, o successione, o altro titolo passino i beni, siano tenuti alle suddette gravezze, che ne pagavano gli antichi possessori sudditi, e non esenti; essendo oggidì ferma, e ricevuta la distinzione, che con li beni passi questo peso anco agli esenti, quando sia della detta prima specie, meramente reale, fisso, ed invariabile, che si dice, quando sia come una specie di censo, o di canone, o di livello, o di tributo, e si paghi uniformemente per la sola ragione della robba senza variazione: Ma cessando questo requisito, ancorchè il peso si paghi per ragion della robba, nondimeno si dice misto, come dovuto dalla persona per causa della robba. D

D

*Nelli discorsi
30. e 31.*

L'altra distinzione consiste ne' diversi termini, o vocaboli delle medesime Gabelle, o pesi, che cadono sotto lo stesso genere di personali, omisti: poichè: Altre si dicono Gabelle: Altre Dogane: Altre Collette, e Dazj: Altre Contribuzioni, o Tasse solite esplicarsi con altri vocaboli.

E benchè in istretta significazione di legge, overo in senso de' Dottori li detti vocaboli abbiano diverse significazioni, ed importino diverse sorti di gravezze; nondimeno sogliono questi essere sinonimi, e frequentemente l'uno si usurpa per l'altro, in maniera che la maggior forza non consista nelle parole, o ne' vocaboli, ma nella sostanza della verità.

Per lo più comun'uso però, sotto nome di Gabelle sogliono esplicarsi quei pesi, che si mettono sopra i vittuali, o altre cose

se necessarie all'uso umano, li quali insensibilmente si esigono dal popolo in occasione di dett'uso; come per esempio sono, la gabel.
 12 la sopra il pane, che comunemente si dice della farina, o della macina, e le altre sopra il vino, oglio, carne, latticini, frutti, ed anche sopra altre robbe usuali: Cadendo lo stesso vocabolo di gabella sopra li contratti, o sopra l'eredità, ed altri emolumenti; che s'acquistino, secondo l'uso d'alcune parti d'Italia, e della Spagna, e d'altri paesi.

Il nome, o vocabolo di Colletta propriamente, e in sua stretta significazione suol convenire a que' pesi reali, o misti, che si paghino a proporzione del valore de' beni, e come volgarmente si dice, per *as*, *& liberam*, che in alcune parti si chiamano Dazj, o balzelli: Ed anche il medesimo vocabolo conviene a quel peso meramente personale, il quale in alcune parti si dice la testa, ed in latino si esplica col nome di capitazione.

Sotto nome di Tasse, e di contribuzioni vengono quei pesi, li quali accidentalmente per una sol volta si fogliono pagare per qualche bisogno straordinario del pubblico: E tutto nome di Pedaggi vengono propriamente quelle gabelle, che si pagano per il passo di qualche ponte, o scafa, o altro luogo secondo l'uso frequente d'Italia. Ed è celebre per la questione, che ne fa Bartolo in occasione del passo del ponte di Perugia per gli animali, che vengono dalla Puglia.

Il nome, o vocabolo di Vettigale appresso gli antichi latini è molto generale, ed è atto a comprendere qualsivoglia rendita, o proveniente pubblico: Anzi i medesimi Giuristi lo fogliono parimente stimare vocabolo generale comprensivo di tutte le gabelle, e collette, ed altri pesi di sopra esplicati, e simili: Ma nella sua stretta, e propria significazione derivata dal verbo, che lo compone, propriamente significa quella porzione di mercanzie, che come specie di decima si paga al Principe, o alla Repubblica nell'introdure in porto, o in Città per contrattarle, e questo è il suo vero, e proprio vocabolo, usato dalla ragion comune, corrotto poi dalle leggi, o usi di nazioni forastiere: Da alcuni chiamandosi Portorio: Da altri Telonia: Da altri Scaricatura: E da altri Dogana: e quest'ultimo vocabolo in Italia è più frequentemente ricevuto, ed usato, significando propriamente quel che si paga per l'introduzione di mercanzie nella Città, o nel porto, overo per l'estrazione delle medesime.

Questo peso di sua regolar natura suol'essere cotitativo, e come specie di decima; cioè che ne spetti al Principe certa cota, o porzione, secondo li diversi usi de principati: Ma per comodità de negozianti è solito esigerlo nel valore che tal porzione importa, stimando le merci a quel prezzo, che vagliono prima dell'

introduzione in Città, o luogo, dove si abbiano da contrattare ; attesocchè il pagamento della dogana ne cagiona l'aumento del prezzo, ma quando gl'introduttori delle mercanzie offeriscano la cosa, che suol essere l'ottava, o la nona, o altra secondo l'uso del paese, in tal caso il doganiero non lo potrà di ragione rifiutare, quando l'osservanza, overo la qualità della mercanzia non ricerchi altrimenti, conforme si discorre nel Teatro in questo medesimo libro, che tratta appunto di questa stessa materia.

18 E da ciò nasce, che questa sorte di peso ancorchè in fatti si paghi da' mercanti introduttori, per lo che li Giuristi dicono esser peso, il quale spetta al padrone, che introduce le merci ; nondimeno, attendendo l'effetto, si paga dal popolo soggetto al Principe, che l'esige, ed è piuttosto peso personale de' sudditi, così insensibilmente pagato in occasione dell'uso, e contrattazione delle medesime merci, le quali perciò ricevono alterazione di prezzo, e si vendono più care di quel che l'introduttore le venderebbe, quando non ne avesse a pagare la dogana, che però de fatto si vendono meno prima dell'introduzione, o pure quando il compratore assuma in se detto peso.

E

*Di tutte le
sudette sorti
di gabelle, e
pesi, e parti-
colarmente
della dogana
per l'introdu-
zione, overo
l'estrazione
di mercanzie
si parla dal
disc. 43. fino
al 105. e
nellidisc. 151.
e sequentifino
al 159. di
questo libro.*

9 Il che anco si comprova, che quando l'introduzione sia di passaggio per altri paesi, la dogana non si paga : E da ciò chiaramente risulta, che il pagamento non segua per l'introduzione materiale, ma per la formale, cioè per la contrattazione con prj sudditi, e nel proprio principato.

20 E quindi nasce, che si debba attendere, circa le persone esenti da questi pesi, più la qualità de' compratori a minuto, li quali veramente pagando per tal causa le merci a più caro prezzo, vengono a pagar la dogana, e non quella del venditore, ed introduttore, ancorchè da questo de fatto se ne faccia il pagamento. E

21 Questo termine, o vocabolo Dogana (per lo più conveniente a detta specie di peso, il quale dalla legge comune si dice vettigale, e secondo la diversità de' tempi, solea dirsi portorio, o telonia, o scarricatura) è solito anco significare certa specie di peso, o emolumento del Principe per causa di pascoli pubblici, li quali forzosamente convenga di comprare per uso di animali, e per lo più di pecore secondo il diverso uso de' paesi : Come per esempio, nello Stato temporale della Chiesa è la dogana, che si dice del patrimonio, e maremme : E nel Regno di Napoli è la Dogana di Puglia, o di Foglia, per la residenza de' Regii Ministri in quel luogo :

22 E questo pagamento per causa di detti pascoli volgarmente

Tomo I.

Oo

vien

vien detto *fida*, che propriamente è il prezzo solito; e congruo del pascolo: Essendovi l'altro termine, che si dice *sfida*, o *diffida*, significante la pena, o la refezione del danno dato, quando senza la sufficiente facoltà, overo fuori del tempo stabilito s'introducano animali a pascolare.

23 Questa sorte di dogana degli animali si crede che sia per introduzione degli antichi Romani, li quali facestero di ragion publica alcuni paesi più opportuni per lo pascolo d'animali, e particolarinente di pecore in tempo dell'inverno, acciò in tal modo, senza gravarli popoli con gabelle, o collette, potessero ottenersi maggiori emolumenti per le pubbliche spese, ed occorrenze. F

F
Di questa do-
gana, o fida
d'animali si
parla nelli di
scorsi 94. &
95.

24 Sopra questa regalia di gabelle, o collette, e pesi publici cadono infinite questioni, così nel modo di esigerle, come ancora sopra le qualità delle robbe, e delle persone ad esse soggette; overo sopra li contrabandi, e pene di chi le frauda; ma sopra tutto circa le franchizie, ed esenzioni, che dalle leggi, canoniche, e civili, overo ecclesiastiche, e profane son state concesse: Come per esempio; per le leggi profane si concedono al fisco, overo a somiglianza: Al padrone della gabella: Al padre di dodici figli: Alli soldati, ed altri: E dalle leggi ecclesiastiche, ed anco profane si concedono alle Chiese, ed a Chierici, e ad altre persone ecclesiastiche: Si rende però quasi impossibile senza grand'evagazione da partorire qualche confusione il moralizare, e ridurre in compendio tutte le dette questioni, e loro decisioni: Maggiornemente che per la tanto gran diversità de' principati tra loro indipendenti, diversissimi sono gli stili, ed usi, a quali in questa materia conviene molto deferire.

25 Accennando però circa le Franchizie qualche particolarità pendente dalla ragion comune. Per quel che spetta alla Franchizia del fisco: Entra il dubbio, se quella spetti per il grano, altri vittuali, che si provedono per la publica annona della Città Metropoli, o altre parti del principato: Ed ancorchè vi si scorga qualche varietà d'opinioni; nondimeno pare che la verità dipenda dalla distinzione, se i vittuali si provedano dal Principe, o dal suo fisco per distribuirsi al popolo in tempo di carestia graziosamente, overo a minor prezzo, in maniera, che il peso della gabella ridonderebbe in danno del Principe, e del suo fisco, il quale effettivamente la pagherebbe, ed in tal caso entri l'esenzione. All'incontro, non entra, quando sebbene il Principe, o la sua borsa fiscale per mezzo de' suoi uffiziali fa l'opportune provisioni di vittuali per mantener l'annona, ed impedire l'oppresione de' mercanti con i monopoli (che legalmente si dicono dardanarie) nondimeno ciò si faccia per ritrarne il prezzo dalla vendita minuta de' medesimi vittuali,

in maniera che questo si risolva in una prudente economica amministrazione, dovuta farsi dal Principe, che si dice padre del popolo, e marito della Repubblica; perchè in tal caso la Gabella in effetto si paga dal popolo, e conseguentemente non entra la franchizia: G

G

*Di ciò si par
la nelli discor
si 44: e 45
e 125.*

26 Con la stessa distinzione si decide l'altra questione, se sotto la franchizia del Fisco vengano quei vittuali, che dal medesimo Principe, e suoi officiali si provedano per il mantenimento de' soldati, e particolarmente di quelli, che stanno ne' presidi di Città, o fortezze, o pure ne' quartieri, o in altro modo fuori dell'esercito accampato; attesocchè quei vittuali, che secondo gli stili de' principati si danno dal medesimo Principe, o dal suo fisco del proprio a' soldati, e ministri, cadono sotto la franchizia: Come anco quelli; che s'introducono nelle fortezze a spese del medesimo fisco, e come si dice, per provisone, o munizione per ovviare alla fame in caso di assedio, ed in questi entra la franchizia: Ma non già in quei vittuali, che si provedono dal Principe, e suoi officiali per la detta ragione economica, o di maggior comodità all'effetto di distribuirli a' soldati di presidio, li quali ne paghino il suo prezzo corrente, o lo scomputino nel loro soldo, il quale si dia in una certa tassa in denaro, sicchè l'aumento, o la diminuzione del prezzo vada a comodo, e danno de' medesimi per la ragione di sopra assegnata; cioè, che la Gabella non si paga dal Principe, ma dal privato; che però in tal caso la franchizia farebbe una spezie di mercanzia, esigendo due volte la stessa Gabella dall'appaltatore, e da una parte del popolo. H

H

*Negli stessi dis-
corsi 44. e 45.*

27 Per quel che poi spetta all'esenzione, o franchizia delle Chiese, e delle persone ecclesiastiche (come si è detto) non può darsi una certa regola generale; poichè sebbene si deve piamente tenere per più probabile l'opinione, che anche l'esenzione reale sia di ragion divina, generalmente, ed in astratto; nondimeno circa il modo di praticarla, e d'interpretarla vi si scorge grandissima varietà nell'osservanza, solita nascere, o da privilegi, e concessioni Apostoliche, o da antiche consuetudini, ed osservanze, in vigor delle quali sia lecito allegare le medesime concessioni Apostoliche, ed antiche toleranze della Chiesa: Che però conviene deferire molto all'osservanza, quando questa non sia espresamente riprovata, ma più tosto tolerata dalla Chiesa, e dalla Sede Apostolica.

Ma perchè questa materia dell' Immunità Ecclesiastica più congruamente cade nel libro decimo quarto nel titolo del miscellaneo ecclesiastico, però ivi si potrà vedere, per non ripeter più volte lo stesso, mentre là se ne discorre.

Ogni sorte però di franchizia, o di esenzione, la quale da legge ecclesiastica, o laicale, o per privilegio particolare si concede,

²⁸ ha luogo solamente ne' beni propri, o in quelli, che per proprio uso bisogni comprare: Non già in quelli che si contrattino per mercanzia, per la quale anco i Principi, e gli Ecclesiastici devono pagar le Gabelle, ed altri pesi pubblici, non abbracciando mai queste esenzioni il caso della mercanzia, se non quando espresa-mente si dica. I

I
Se ne discorre
nel detto lib.
14. trattando
dell' Immuni-
tà Ecclesiasti-
ca reale.

²⁹ E perchè le Gabelle, e Dogane fogliono da' Principi, o dalla Repubblica per maggiore comodità, ed utile darsi in affitto, che volgarmente si dice in appalto, o in arrendamento: Quindi frequentemente nascono liti sopra il defalco per accidenti, che occorrono di guerre, o di peste, o di altra mutazione di stato, come anco per introduzione di nuove arti, o per la proibizione del commercio con alcune nazioni, ovvero per aumento delle medesime Gabelle, e casi simili. Ma ciò non spetta alla materia de' Regali, spettando più tosto all'altra materia della locazione, e conduzione, della quale si tratta nel libro quarto nella parte terza nel titolo della locazione, dove si discorre del defalco, o remissione d'affitto delle robbe indifferenti: mentre anco in questi termini di Gabella la materia vā regolata con la general disposizione, e con li termini della ragion comune.

³⁰ Parimente di ragion privata, senza mistura di regalia si stima il dominio, ed il possesso delle rendite, le quali si cavano dalle Dogane, e Gabelle, che dal Principe, o dalla Repubblica si vendono a' particolari, ritenendo di regalia solamente quello, che nel capitolo precedente si è discorso de' luoghi de' monti, e di altre ragioni pubbliche, le quali dal Principe, o dalla Repubblica si vendono a' particolari; poichè le Dogane, e le Gabelle, ed altri pesi pubblici sono di ragione regale per la facoltà d'imporle, e della quale sono incapaci li privati inferiori del Principe sovrano senza privilegio espresso, o implicito indotto dall' immemorabile. Ma se il Principe dopo averle imposte, ne concede l'utile, e gli emolumenti a persone private, in tal caso appresso di queste restano in ragion privata, salvo sempre il dominio abituale, il quale tuttavia continua ad esser regale, e di ragion pubblica appresso il Principe: Overo quando l'applicazione sia a quel comodo de' privati, che dipenda dall' obbligo, o dall'offizio del Principe; come per esempio quando si applicano al mantenimento di qualche ospedale, o di altr'opera, che dovrebbe il Principe mantenere come padre de' sudditi, e come marito della Repubblica. L

L
Nelli discorsi
43. e 81.

Vi sono altre specie di Collette, Tasse, e Contribuzioni, le quali hanno del pubblico, ma non sono de' Regali, come son quelle che s'impon-

s'impongono per le comunità, o adunanze per i pesi particolari, le quali a differenza de' pubblici verso il Principe, o la Repubblica, si dicono comunitativi. Come per esempio sono; la refezione de' ponti, e delle strade pubbliche dentro, e fuori la Città per la comunicazione, e refezione delle muraglie per propria difesa, e per maggior sicurezza; overo per lo stipendio de' medici, e de' chirurghi; o per lo mantenimento dell'orologio pubblico di quel popolo, in maniera che la spesa ridondi in utile, e comodità di ciascuno in particolare: Col presupposto che diverse siano le gabelle per le gravezze del Principe; chiamate però camerale, overo fiscali a differenza di queste comunitative.

32 Da questi pesi non sono esenti quelli, li quali per legge laicale, o per privilegio siano semplicemente esenti dalle gabelle, e pesi pubblici: Se poi da queste siano esenti le persone ecclesiastiche, se ne discorre parimente in detto libro decimo quarto, in occasione di trattare dell'Immunità Ecclesiastica reale.

33 In questa materia di gabelle cadono molte altre questioni, delle quali ha dell'impossibile il discorrere minutamente: Posciachè se tanti libri, li quali si hanno in questa facoltà, che non li capirebbono, per un modo di parlare, li galeoni della flotta dell'Indie, non bastano ad esplicar ogni cosa; Molto meno potrà bastare questo breve compendio fatto per li non professori, a quali deve bastare questa tale quale notizia delle cose più pratiche, e più frequenti, dovendo lasciar qualche cosa alli Professori.

34 E solito però frequentemente disputarsi quali robe siano gabellabili, o no; particolarmente quasi per tutta Europa corre nel volgo, e ne gabellieri un'opinione, che per li cadaveri, li quali s'introducano in qualche luogo, o si levino da un altro, si debba la dogana, o la gabbella, come occorre nei cadaveri de' Signori, li quali si vogliono sepolire ne' sepolcri de' loro maggiori. Overo, che dal morto si sia eletta la sepoltura in qualche luogo diverso da quello della morte. Ma questo è un error manifesto, mentre ciò non ha fondamento alcuno in legge-

35 Come anco più frequentemente occorre disputare di quei misti, che siano composti di varie specie, delle quali alcune ne siano gabellabili, ed altre no. Come per esempio è il sapone, il quale è composto d'oglio, che paga la gabbella, e di acqua, e cenere, de' quali non si paga: Overo è la salmora, o altra mistura, nella quale vi sia il sale gabellabile, con cose simili: Ed in ciò si deve attendere la consuetudine, o la legge particolare del paese, e quando questo manchi, pare che si debba pagare la gabbella per M Nel disc: 74 quella sola rata di materia gabellabile, che vi entra. M

36 E se per l'acquavita si debba pagar la gabbella del vino, o pure fe

se ne debba pagare la dogana come di mercanzia N: con cose simili, in quali parimente bisogna deferire alle leggi, o agli stili de' paesi, non essendo possibile in ciò dar certa regola generale.

Lo stesso si dice nelle pene per la fraude delle gabelle: E quando la fraude s'intenda commessa, e se si possa procedere per inquisizione, o pure a chi spetti la pena, se al Principe, overo

O *Nelli discorsi* all'appaltatore, con casi simili O. Pociachè le regole legali pa-
69. e 87. e jano già bandite dalle leggi, o dagli stili particolari, o da' capi-
seguenti, e toli degli appalti.
nelli discorsi

152. e 153. Cade anco alle volte questione, se il gabelliere esige più di quel che gli tocca, a che cosa sia tenuto; e se; ed a chi ne

debbra fare la restituzione, di quel che ha esatto malamente,
37 che non è facile potervi dar una regola certa, dipendendo la de-
cisione in gran parte dalle circostanze del fatto, però in occor-
renza converrà ricorrere a quel che se ne dice nel Teatro P,

P dove si accennano le altre cose in questa materia, nella quale basterà per li non professori aver accennato quanto di sopra si
Nel disc. 71. dice per qualche tal quale notizia.



CAPITOLO QUINTO.

Del Sale, e delle Saline;

S O M M A R I O.

- 1 Le Saline per legge comune sono di ragion privata.
- 2 Delle più sorti di Saline.
- 3 Che la proposizione, della quale disopra nel numero primo, non sia vera in pratica.
- 4 Della ragione, perchè non si verifichi.
- 5 Quando vi siano le Saline de' particolari, come possono, e debbano contrattare il Sale.
- 6 Che cosa sia la Salara.
- 7 Del doppio prezzo intrinseco, ed estrinseco del Sale.
- 8 Che la Salara sia una gabella.
- 9 Dell'antica introduzione di questa Salara, e delle Saline d'Ostia.
- 10 Anche degli antichi Ebrei.
- 11 E si crede in tutte le altre antiche Repubbliche.
- 12 In che consista l'appalto della Salara.
- 13 Che l'utile consista nello smaltimento.
- 14 Che cosa si ha da fare del Sale avanzato finito l'appalto.
- 15 Donde nasca che l'Appaltatore venda il Sale a più caro prezzo di quel che lo compra.
- 16 Il locatore della Salara a che cosa sia tenuto verso l'Appaltatore.
- 17 Del pericolo de' contrabandi; di chi sia.
- 18 L'Appaltatore non può alterare il prezzo del Sale, nè meno diminuirlo, e quando ciò si possa fare.
- 19 La mutazione del Sale cagiona danno all'Appaltatore.
- 20 Il Sale più bianco, e men terroso è di maggior condimento.
- 21 Se la morte degli uomini, e degli animali dia giusto motivo di difalco all'Appaltatore della Salara.
- 22 Se l'Appaltatore in fine dell'appalto possa fare smaltimento grande di Sale.
- 23 Delle altre cose sopra la materia.



UESTA regalia meriterebbe d'esser' annoverata tra le gabelle, e li pesi pubblici; poichè in effetto è tale, come abbasso si dice: Ma perchè l'uso comune la tratta, e la considera separatamente, però li Giuristi la distinguono, e trattano come cosa diversa.

Si deve però premettere, che altre sono le saline materiali, nelle quali si fabbrica il sale, ed altre sono le salare, le quali consistono nella facoltà di vendere, e distribuire il sale in una Città, o provincia, privativamente ad ogni altro.

Le saline secondo i termini della legge comune de' Romani sono, e possono essere di dominio, e di ragion privata; sicchè ciascuno può fabbricare il sale nel suo fondo, o podere, e disporne a suo comodo, come dell'i frutti, che la sola natura, overo questa unita con l'industria produca.

Sono le Saline di tre sorti. Una più frequentemente di marime, cioè in siti a canto al mare, nelle quali con l'acqua marina ivi introdotta, ed in alcune parti mischiata con la dolce ripercossa dal sole, e dal moto artificiale, si fabbrica il sale; e questa è la forte più frequente. L'altra è di pozzi, o altra sorgenza di acqua salmastra, la quale col benefizio del fuoco fa lo stesso effetto. La terza è puramente terrestre, come specie di miniera nel modo che sono l'oro, l'argento, il rame, il vitriolo, e cose simili: E questa sorte di Sale di terra è più rara, a segno che alcuni Santi Padri, in occasione di spiegar l'Evangelo, nel quale Cristo rassomiglia i suoi discepoli, e per essi i Prelati, e li Predicatori al Sale della terra, abbiano lasciato scritto di non trovarsi Sale di terra; e pure la pratica insegnà il contrario, anco nella nostra Italia in alcune Montagne dalla Calabria, dove sono vaste, ed abbondanti miniere di Sale, nelle quali si ritrovano quelle piene di sale tanto salubri: E nella Polonia vi è quella tanto celebre, e portentosa miniera di Sale chiamata di Viliste, dove nelle profonde cavérne ivi fatte per cavarlo (con esempio forse non più inteso nel mondo) si dice, che viva un popolo numeroso a forma di Città senza veder mai sole, ed in una continua notte (del che se ne lascia il luogo alla verità)

Ancorchè però queste Saline possano essere di ragion privata, con la libertà di valersi del Sale in esse fabbricato, e contrattarlo: Ad ogni modo la pratica da per tutto insegnà il contrario.

Nasce ciò, o perchè le saline, così maritime, come terrestri

allai

assai feconde, e produttive di gran frutto, dalli Principi, o dalle Repubbliche si siano fatte de' Regali, e di ragione pubblica: Overo perchè anco le picciole pregiudicassero all'altra regalia, la quale consiste nella Salara, cioè nella ragion privativa di vendere, e distribuire il Sale, e che però l'abbiano comprate da particolari, ove-ro l'abbiano suffocate, o pure otto gravissime pene ne abbiano proibito l'uso a medesimi padroni con ricompensa, o senza, conforme la diversità delle leggi, e degli stili de' principati: In maniera che può dirsi, almeno per l'uso più comune, e frequente, partico-larmente d'Italia, di non esservi più Saline private. A

A

*Se ne parla
nelli discorsi
105. e molti
seguenti, e
nel lib. 158.*

e 159.

E quando anche ve ne siano, da per tutto però è comune l'u-so de' Principi di permetterne solamente a' padroni il fabbricarlo, con proibizione sotto pene gravissime di non venderlo, nè donar-lo, o in qualsivoglia modo contrattarlo, anzi proibirne l'uso pro-prio, con obbligo di doverlo vendere al medesimo Principe a quel basio prezzo, che porta il solo valore materiale, il quale è solito re-golarsi dalla spesa, e dalla fatica, che vi bisogna, acciò possa servir-sene il Principe per la Salara.

Pure tuttavia questo stile, il quale nel secolo passato (per quel che n'attestano i Dottori) era più frequente, oggi per lo più si è tolto a causa delle frodi, che con facilità solevano farsi alla Salara, sicchè le Saline grandi, e fertili si son rese di ragion pub-blica, e le picciole si sono suffocate, e rese impraticabili.

La Salara propriamente consiste nella detta ragion privativa di vendere, o distribuire il sale così necessario per l'uso umano ad un prezzo maggiore di quel che importi il valore intrinseco, e naturale della materia.

E quindi nasce, che nel sale si considerano due prezzi. Uno che si dice intrinseco, o naturale, per quel che importi il valo-re della materia. E l'altro estrinseco, o accidentale, il quale con-siste nell'aumento, in cui si vende dal Principe per detta causa della ragion privativa, nella quale consiste la regalia.

Posciacchè in effetto, la Salara non è altro, che una gabella, la quale insensibilmente il Principe esige da' suoi sudditi, e da al-tri comoranti nel suo dominio in occasione dell'uso d'un vittuale così necessario: Che però i Dottori lo chiamano peso meramen-te personale; nella maniera, che sono le gabelle sopra gl'altri vittuali; sicchè dovrebbe sopportarsi dalli sudditi solamente, ma l'uso comune pare che in pratica insegni il contrario.

Questa è una Regalia antichissima introdotta anco ne' principj della Repubblica Romana poco dopo la cacciata de' Re da Marco Livio Censore (a cui però fu dato il nome di Salinatore): Atte-focchè sebbene la fabbrica del sale nelle saline d'Ostia alle foci del

B Tevere fu introdotta da Anco Marzio terzo Re de' Romani; non
dimeno ciò seguì per sola comodità, ed uso del popolo distribuendo
Nel discorso il sale per donativo: Come anche la stessa introduzione di questo
105. ed altri regale si legge nell'antichissima Storia de' Maccabei. B
seguenti.

10 Ed è probabile, che ne avessero anco l'uso le più antiche Repubbliche degli Asirj, de' Medi, de' Persiani, e de' Greci, come mezzo da esigere insensibilmente, e con minor incomodo una gravezza da' popoli per li pubblici bisogni, in maniera che la

11 regalia consiste nella detta facoltà privativa di vendere il Sale a detto prezzo alterato; dalche nasce la rendita del Principe, edella Repubblica.

Ma perchè l'esperienza insegnà, che l'amministrazione di queste, e simili regalie in potere del Principe, o della Repubblica riesca più soggetta alle frodi, e conseguentemente di minor emolumento; quindi l'uso più comune porta di concederle con tempo determinato a persone particolari in affitto, il qual' è solito esplalarsi col titolo di appalto, o di arrendamento, o con altro vocabolo, che porti l'uso del paese, la sostanza del qual contratto consiste nella detta ragione, o facoltà privativa di vendere, e nell'obbligo del conduttore o appaltatore di dover prendere a suo risico, e pericolo il peso d'elitarne ogni anno una determinata quantità, della quale sia tenuto pagare il prezzo stabilito, ancorchè non ne seguisse la vendita.

13 Attesocchè essendo la materia per se stessa vile, ed avendosene gran quantità, da ciò nasce, che il vendersene molto non porta diminuzione, ed il vendersene poco non cagiona aumento, come occorre in quelle merci, le quali hanno il valore intrinseco, e naturale, ma si rassomigliano all'acqua del pozzo, o del fonte. Con la qual similitudine i Dottori camminano in tutti i minerali, l'emolumento de' quali consiste nel maggiore, o minore smaltimento.

Quindi però l'incertezza del guadagno, o della perdita, a che 14 si espone l'appaltatore, dipende dal detto smaltimento: attesocchè, seguendo di tutta la quantità, o di sua gran parte, farà un gran guadagno dal prezzo assai maggiore, per il quale lo vende a minuto, di qualche egli lo paghi al locatore: Ed all'incontro, non vendendo tutta la quantità nel termine stabilito, quella gli resta si fa inutile, nonostante che ne abbia pagato il prezzo, essendogli proibito contrattarla dopo finito il suo appalto a cagione del pregiudizio, che ne risu'terebbe al conduttore, o appaltatore successore: onde viene astretto restituire il sale avanzatogli al medesimo locatore, il quale è solito bonificargli il prezzo intrinseco, e naturale della materia, non già l'estrinseco, o accidentale; mentre questo in effetto importa una specie di Gabella, che si esige dal popolo, e però

e però non è vero prezzo. E per questo rispetto il prezzo all'ingrosso con detto peso è molto minore di quello a minuto per ricompensa di detto pericolo.

Come a dire; assume in sé l'appaltatore il peso di pagare ogni anno al Principe, o alla Repubblica il prezzo di diece mila sacchi di sale a ragione di dieci scudi il sacco, con facoltà di venderlo a minuto nella provincia a lui destinata a ragione di scudi quindici; dandoagli per tanto minor prezzo in riguardo di detto pericolo, che non smaltendolo, ha tuttavia l'obbligo di pagarne tutto il prezzo, restandogli la materia inutile con severissima proibizione dell'uso, finito l'appalto, o pure con obbligo di rivenderlo al medesimo Principe a vilissimo prezzo di mezzo scudo incirca il sacco, che importi il prezzo intrinseco, o naturale della materia.

Consistendo dunque tutto il valore nella detta facoltà, o ragione privativa, ne risulta un stretto rigore contro il Principe locatore, non solamente di non poter egli dentro la provincia assegnata all'Appaltatore vendere, nè donare, o in altro modo contrattare la stessa materia: Ma anco di non permettere, che altri lo possano fare, in maniera che dandone ad altri la facoltà, overo non proibendolo a quelli, a' quali puol proibirlo, si dica non osservar il contratto, e non prestare la patienza, alla quale è tenuto, acciò l'appaltatore goda per intiera qualche se gli è dato in appalto. C

Restano sì bene a pericolo dell'appaltatore i contrabandi, nella medesima maniera che occorre nell'altre Gabelle: Quando però alli contrabandi insoliti, ed in forma straordinaria non dia causa il medesimo Principe locatore con qualche non sperata, nè verisimilmente immaginata innovazione, la quale da esso si facesse sopra il prezzo de' sali in altra sua provincia adiacente, o in altro modo che importasse innovazione pregiudiziale: Ciò tuttavolta non importarebbe violazione di fede, o non adempimento del contratto, ma più tosto un caso fortuito degno del defalco: Attesocchè si dice violazione di fede, o alterazione del contratto, e non prestare la patienza, quando l'innovazione pregiudiziale seguisse nella medesima provincia dell'appalto senza giusta, o necessaria causa del ben pubblico, ma per guadagno, o per altra causa volontaria. D

Quelche poi si scorge di singolare in questa materia, consiste, che l'appaltatore, ancorchè padrone di quella quantità di sale, per la quale ha pagato, o deve pagare il prezzo, nondimeno anco durante il tempo del suo appalto non può nel venderlo a minuto a popoli alterare il prezzo solito, che se gli è stabilito in dargli l'appalto, non potendolo né crescere, nè diminuire: Mentre crescendolo, farebbe

*Di tutto ciò si
tratta nel dis.
105. al 116. e
nel 159.*

D
*Particolari
mente di ciò
nel disc. 156.*

un'imporre nuova Gabella, o nuova gravezza a' popoli, che non puol farsi se non dal Principe, ed il minuirlo, portarebbe molti pregiudizj, che ne risultarebbero al Principe locatore per il tempo in avenir: Eccetto però quelle vendite, che se ne faceffero a' non sudditi fuori del principato, quando ciò non influisse in danno degli

E appalti d'altre provincie del medesimo locatore, in quali i non sudditi fossero soliti provederli del sale a prezzo maggiore. Dovendo-

*Di ciò si par-
la particolar-
mente nel disc.* dosi anche in ciò deferire per lo più all'osservanza, ed all'uso de' paesi, overo alle capitulazioni degli appalti. E

110. & 112. Dalla detta circonstanza, che la sostanza, e valore di questa regalia consista nell'uso, nasce particolarmente una conseguenza notabile, cioè che quando il caso portasse la mutazione de' sale da una

19 specie di minor condimento ad un'altra di maggiore, in tal caso l'appaltatore può dimandare il defalco, o refezione del danno.

Come per esempio, nella maggior parte dello Stato Ecclesiastico si usa il Sale delle Saline di Cervia assai terroso, ed umido, e conseguentemente di non gran condimento: Ma perchè frequentemente il caso porta, che per tempesta, o per altri accidenti queste Saline s'isteriliscono, per il che bisogna provederli del Sale delle Saline di Barletta in Puglia (più commode per la navigazione per lo mare adriatico) e questo Sale è men terroso, e più duro, e per conseguenza di molto più condimento, in maniera che (per esempio) due libre di questo facciano quell'operazione, che fanno tre di quel-

20 lo di Ceruia; quindi nasce, che in tal caso l'appaltatore giustamente potrà dimandare il defalco, mentre in effetto gli manca in parte la sostanza dell'appalto, il quale principalmente consiste nell'uso de' popoli: Concorrendovi anco diverse altre ragioni considerate nel Teatro in questo medesimo libro; cioè, che li popoli avezzi a questo Sale più dolce non facilmente usano l'altro più forte per gli animali, e per le carni, o per li pesci, e latticini: Ed ancora perchè essendo di tanto diversa specie non se ne può praticare lo smaltimento a' popoli di altro principato, nel quale il sale sia simile al solito, ed ordinario del paese, il che pregiudica molto al solito smaltimento. F

F *Nel discr. 107.* Per la medesima ragione, probabilmente si vuole pretendere lo stesso defalco, quando per peste, o per altri accidenti segua notabil mancamento del popolo, o gran mortalità di animali, per occasion de' quali sia solito farsi notabil consumo di tal materia:

21 poichè in questa non si puol verificare quella ragione, che la legge considera negli accidenti naturali di sterilità, cioè che l'anno sterile si possa compensare col fertile: imperocchè quando il popolo è mancato per morte, vi bisogna gran tempo a risarcirlo; e se per qualche accidente non si è avuto in uno, o più anni il solito uso del sa-

le,

le, non è praticabile, che nel seguente questo si possa duplicare. G

G

Nel disc. 105.

E sebbene questa materia di defalco non ha connessione con la materia di regalia, della quale si tratta, venendo ciò regolato con i termini generali della ragion comune secondo i patti, e l'uso del paese; nondimeno si scorge qualche differenza notabile tra queste materie come molto differenti da quei beni, in quali la sterilità occorre per accidente del cielo, o della natura.

Come anco, per la suddetta ragione privativa di vendere, e contrattare, nella quale consiste la sostanza di questa regalia, ed appalto rispettivamente, conforme non può l'appaltatore (come si è detto di sopra) sminuire il prezzo solito tra sudditi, così non può verso il fine del suo appalto affettatamente procurarne lo smaltimento insolito, e riempirne le botteghe, o li fondachi, in quali si venga a minuto, per il pregiudizio che si porta all'appalto seguente; quando si faccia affettatamente, non già quando con buona fede, e che il caso, o la fortuna dell'appaltatore lo porti. H

H

Nel disc. 112.

In ciò però non può darsi una certa forma, dovendosi il tutto regolare dall'osservanza degli appaltatori predecessori, e dall'altri circostanze del fatto, essendo cosa quasi connaturale a questi appalti, li quali si vogliono fare per più anni, cioè che ne primi anni abbiano per detta causa poco smaltimento, che si compensa con gli ultimi. I

I

*Nel disc. 105.
e 112. ed anche nel disc.**79. ed 89.*

Molte altre questioni vogliono cadere in questa materia, ma perchè non riguardano questa regalia in particolare, mentre camminano con le regole generali delle gabelle, ed altre cose simili, però l'istesse cose accennate nel cap. antecedente si applicano a questa regalia del Sale, non già per la sua special natura ma per le regole generali.



CAPITOLO SESTO.

Delle Miniere, e de' Minerali di oro, argento, rame, fero, alume, vitriolo; solfo, e simili. Come anche delle fodine, e scavazioni di pietre, e di altre materie. E de' Tesori, e di altre cose sotto terra.

S O M M A R I O.

- 1 Le Miniere di oro, ed argento sono da per tutto di ragione regale; e della ragione perchè.
- 2 Della ragione perchè alcuni luoghi fecondi di caccia, e di pescazione son fatti di ragion pubblica.
- 3 Anche se le Miniere suddette nascano in fondi de' particolari.
- 4 Della differenza trà quelle de' fondi privati, e quelle de' pubblici.
- 5 Delle Miniere d'altri metalli, ed altre cose di mezzana qualità.
- 6 Della regalia anche in queste Miniere.
- 7 Della ragione, per la quale non si può fare scavazioni senza licenza del Principe.
- 8 Le Miniere, o fodine di creta, e pozzolana, e cose simili sono di ragione privata.
- 9 Se; ed a chi spettino gli emolumenti di queste Miniere, e se si stimino frutto, o sorte principale.
- 10 Qual sia il Tesoro.
- 11 Posto che sia tesoro; a chi si acquisti,
- 12 Perchè causa questa materia de' Tesori non si disputi per termini di ragione.
- 13 Delle statue, ed altre robbe lavorate.
- 14 Delle leggi che si sogliono sopra ciò prescrivere nelle licenze.

C A P. VI.

Nelle Miniere dell' oro, e dell' argento pare concor-dino gli Scrittori, che per uso comune di tutti i principati siano di ragion pubblica, e spettino al Principe, come Regali; attesochè, essendo l'oro, e l'argento tanto necessari per il mantenimento degli eserciti, e per le altre spese che bisogna fare in difesa, e buon governo de' popoli, e per mantenimento, o recuperazione delle giuste ragioni del principato: Quindi risulta esser congruo, che questo grande, e straordinario benefizio della natura sia di ragion pubblica, acciò in tal modo ridondi a benefizio comune di tutto il popolo, il quale così riceva sollievo da quelle gravezze, che per dette spese bisognerebbe per altro soffrire, quando il Principe, o la Repubblica non godesse tal benefizio. **A**

Nel disc. 147

2 Per questa ragione ancora (come di sotto si dirà a suo luogo, e si è accennato nel principio di questo libro) l'uso ha portato, che si siano anco rese di ragion pubblica alcune parti di mare, alcuni laghi, e stagni, ed anco alcune selve, e luoghi terrestri, in quali la natura con insolito stile sia stata molto feconda, e prodisse delle sue grazie, acciò di queste in tal modo ne vengano a partecipar tutti. **B**

*Nel disc. 2.
del lib. 1. de'
Feudi.*

Che però in proposito delle Miniere dell' oro, e dell' argento (come altre volte si è detto) la scrittura sacra nel libro de' Macabei, in occasione di parlare della potenza de' Romani, l' unica, e maggior menzione, che faccia circa l'acquisto delle Spagne, consiste in questo di aver posto queste Miniere sotto il suo dominio.

3 Quando queste Miniere si scoprano ne' fondi privati, diventano subito di ragion pubblica. E sebbene alcuni Giuristi, trattando de' metalli, e delle Miniere, e minerali indifferentemente tengono diverse opinioni, mentre quando la Miniera (che dalla legge de' Romani vien esplicata col termine di fodina) fosse in fondo privato, danno sopra di ciò diverse distinzioni: Nondimeno tal questione cammina bene negli altri metalli, come abbasso si dirà: Ma quando si tratta di questi di prim' ordine, come sono l'oro, e l'argento, ed anco le pietre preziose, le quali volgarmente son dette gioje, che camminano con la medesima regola; la pratica insegnà che tali questioni restino oggidì idealì; nascendo tal'equivoco dalla semplicità di que' puri Giuristi, li quali camminando in ciò solamente con quel che ne dispongano le leggi civili

304 IL DOTTOR VOLGARE

civili de' Romani, non riflettono a quel che dopo la scissura dell' Imperio Romano ha portato nel Mondo la mutazione delle cose, particolarmente circa queste regalie, conforme di sopra nel principio di questo libro si è accennato, ed anco nel primo de' Feudi, e nel terzo della giurisdizione, ed in altri luoghi.

Poichè oggidì si praticano molte cose, che la legge civile de' Romani non conobbe. Ben è vero, che conforme scrivono quelli, li quali trattano dell'Indie, e delle loro miniere, deve anco in questa sorte di minerali maggiori deferirsi molto all'osservanza, che suol esser varia tra quelle miniere, le quali siano nelli fondi, e ne' luoghi pubblici del Principe, e quelle che siano ne' fondi, o poderi de' particolari. C

Nel detto disc.
147.

Qualche maggior questione da' Dottori si scorge in quella sorte di metalli, o di altri minerali, li quali siano situati nello stato mediocre tra li più preziosi, d'oro, e d'argento, e gioje, e li più inferiori di creta, e di arena volgarmente chiamata pozzolana, o di pietre ordinarie, e cose simili di minor stima; come sono i metalli di bronzo, di rame, di ferro, di ottone, di vitriolo, di alumine di solfo, di bolarmeno, di marmi, e porfidi, ed altre pietre di straordinaria stima, e qualità, se queste debbanò dirsi de' regali spettanti al Principe, o no.

In ciò si scorge qualche varietà d'opinioni: Tenendo alcuni semplicemente l'affermativa: Altri indifferentemente la negativa, la quale in termine di ragion comune si crede la più probabile; ed altri che vi sia la regalia del Principe, la quale consista nella decima. Ma per quanto si appartiene alla pratica, la vera resoluzione si crede esser quella che in ciò si deve deferire alle leggi scritte, o non scritte de' paesi, overo de' principati; sicchè non può darvisi regola certa, e generale. D

D
Nello stesso
disc. 147.

Quello però che comunemente si stima di ragion regale, consiste in tre cose. La prima circa il dominio di queste miniere, o fodine, che siano in luoghi pubblici, cadendo solamente detta questione in quelle, le quali siano ne' fondi, e poderi di persone particolari: Secondariamente nella facoltà (per servizio pubblico, particolarmente nelle miniere de' metalli necessarj all'uso umano) alli professori di quest'arte di poter scavare, e lavorare ne' poderi di particolari, quando questi non vogliano farlo per se stessi, col pagar loro il danno che ne vengano a ricevere nella superficie, ed anco la decima del minerale: E terzo nella facoltà di proibire le scavazioni in generale; attesochè queste anco ne' propri poderi per leggi scritte, e non scritte di tutti li principati non si possono fare senza licenza del Principe, o de' suoi magistrati a ciò deputati. E

E
Nello stesso
disc. 147.

Nasce ciò da due ragioni: L'una per sapere, e riconoscere (bisognando) se la Miniera sia d'oro, o d'argento, o di tesori, ovvero d'altre cose di sua ragion pubblica, e regale: E la seconda per riconoscere che la scavazione non segua in luogo pubblico, cominciandola dal privato: E tale è la pratica comune in generale, non potendosi nel particolare dar sopra ciò regola certa, e generale per la diversità delle leggi, e de' stili de' principati, a' quali, come si è detto, si deve deferire.

Rispetto poi alli minerali dell'infima, e più bassa condizione di sopra esplicata di creta, e di arena, o pozzolana, ovvero di pietre ordinarie, e cose simili; concordano tutti, che siano di ragion privata, e spettino alli padroni de' poderi, o de' fondi: Che però, eccetto detta licenza necessaria per la scavazione in generale, non vi si scorge altra regalia, ma vanno regolati con i termini della ragion comune. F

F
Nello Stesso
disc. 147.

Quindi tanto in questi, quanto ne' mediocri, ed antico in quelli di prima sfera d'oro, e d'argento, per quella rata, che ne spetti al padrone del fondo cadono più questioni (le quali però sono estrance da questa materia de' regali; attesocchè cascano sopra le materie indifferenti, rispettivamente) Cioè, tra l'usufruttuario, ed il proprietario: Overo tra il marito, e la moglie: O tra il padron diretto, ed il feudatario, o ensiteuta, o conduttore perpetuo: Come anco tra la Chiesa, ed il beneficiato: O tra l'eredità fideicommissaria, ed il possessore del fideicommissio: Overo tra il compratore, ed il venditore, se, ed a chi spettino gli emolumenti de' minerali, che si cavano; e se questi abbiano natura di frutto, o di forte principale.

E di queste cose si tratta nelle sue materie rispettivamente, risultando per lo più la decisione dalla qualità della miniera, se sia grande, ed indeficiente, in maniera che l'escavazione sia ordinariamente stimata entrata, e frutto annuo di quella miniera, facendola moderatamente secondo l'uso solito, ed antico: Ed in tal caso si stimi frutto: Ed all'incontro si stimi capitale, o forte principale, quando sia picciola; in maniera che con l'escavazione si consumi affatto, o che in altro modo quella, ovvero il fondo si renda inutile, o si deteriori, conforme più distintamente si tratta in dette sue materie, e particolarmente sotto il titolo della dote, nella di cui materia più frequentemente i Dottori trattano di questo punto, in occasione di trattare de' frutti dotali spettanti al marito, ed anco nel titolo dell'ensiteusi; ed in quello delle servitù, dove si tratta dell'usufrutto. E questo quanto alli minerali, e robbe, le quali sono sotto la superficie della terra nel suo stato naturale.

Quanto poi alli tesori, e denari, e robbe preziose nascoste: come ancora circa le statue, e pietre lavorate, ed altre robbe,

le quali suppongono l'artificio umano; quando non vi siano leggi particolari scritte, o non scritte del principato (alle quali essendovi, bisogna deferire) sicchè convenisse caminare con li termini della ragion comune.

Circa i tesori cade primieramente la questione, quando propriamente si dicano tali, overo più tosto denaro nascosto: Attesocchè il tesoro si dice una massa d'oro, o d'argento ridotto, o non ridotto in moneta, o pure di gioje, e di altre robbe preziose sepolte da tempo antichissimo, che non se ne abbia memoria alcuna, in maniera che mostri esser così posta in forma di tesoro: Non già quando sia qualche somma di moneta nascosta, che i Dottori distinguono dal tesoro. **G**

Nel detto disc. Posta questa qualità di tesoro in tal caso si distingue: Primieramente, se l'invenzione sia casuale, o in altro modo lecito, o pure con incantesmi, o con altri modi illeciti; attesocchè quando sia in

I.47. **II** questa seconda maniera, l'occupa tutto il fisco, e cade sotto la regalia per causa del modo proibito, ed illecito.

Ma quando sia conforme la prima lecitamente: In tal caso si distingue tra i luoghi pubblici, e li privati, e tra li profani, e li sacri.

E da questa distinzione nasce la distribuzione delle porzioni al fisco per ragion pubblica, ed al padrone del fondo, ed all'inventore rispettivamente.

Bensi che molto rari, e quasi niuni sono i casi, in quali questa materia vada trattata per questi termini di ragion comune, e con le solite dispute giudiziarie, nella maniera che si trattano le ligie private: O perchè siano quasi in tutti i principati le cose alterate con le leggi, e stili particolari: Overo perchè consistendo la regalia principalmente, (come si è detto di sopra) nell'atto della scavazione, la quale non può farsi senza la licenza del Principe, o de' suoi officiali a ciò deputati, ne risulta, che, o detta licenza si dimanda, o nò; se si dimanda, in tal caso se gli prescrive la legge, la quale si deve osservare; e se non dimanda, si cammina per la strada criminale rigorosa, per l'atto proibito della scavazione: E per conseguenza, quando ciò si scopra, il fisco, non solamente de fatto occupa il tutto, ma severamente castiga, e travaglia il presupposto scavatore, ed inventore nella persona, e ne' beni propri.

Anzi ciò più frequentemente suole anco succedere, quando l'invenzione sia meramente casuale, e non per scavazione premediata: O perchè non se ne sia subito fatta la denunzia al fisco: Overo perchè questa non sia stata fatta fedelmente in pregiudizio della porzione a lui dovuta: In maniera che questo benefizio della fortuna in tanto resta tale, in quanto sia accompagnato da una

da una somma segretezza , e prudenza ; poichè altrimenti si risolve in malefizio , e disgrazia. H

H
*Nello stesso
disc. 147.*

Rispetto poi all' altre robbe lavorate : Queste spettano al padrone del fondo , e conseguentemente al fisco , quando siano in luogo pubblico , essendo ciò di ragion privata , più che pubblica : Ed in tal caso cadono le sopra accennate questioni , se siano sequela del dominio diretto , overo dell' utile , e se spettino al venditore , o al compratore come sopra : Bensì che cadendo l'accennata regalia generale sopra la licenza , la qual è necessaria per la scavazione .

14 Quindi nasce , che in questa licenza sogliono prescriversi alcune leggi , e condizioni , conforme le diverse leggi , e stili de' principati , in alcuni de' quali sogliono eccettuarsi le statue , e le medaglie d'oro , e d' argento , e di pietre preziose , ed altre cose di gran valore .



CAPITOLO SETTIMO.

Del Fisco, e delle ragioni fiscali. E delle pene, e multe, e delle confiscazioni.

S O M M A R I O.

- 1 *A Chi spetti il Fisco.*
- 2 *Quali Baroni, e Signori inferiori habbiano il Fisco.*
- 3 *Come sia il Fisco de' Signori inferiori.*
- 4 *Se li Vescovi abbia il Fisco.*
- 5 *Che cosa importiche le ragioni del vero Fisco spettino, o no.*
- 6 *Dell'ipoteca legale, la quale spetta al Fisco, o della sua ragione.*
- 7 *Dell'erario, che si deve dare delle comunità al Barone.*
- 8 *Della distinzione tra il Fisco odioso, e penale, ed il Fisco favorevole.*
- 9 *Quando camini la massima, ch'in dubbio sia mala la causa del Fisco.*
- 10 *Del concorso del Fisco con gli altri creditori ne' beni del suo debitore.*
- 11 *Della pena contro quelli, che diano li conti al Fisco non fedeli.*
- 12 *Che cosa si ricerchi per l'incorso di detta pena.*
- 13 *Delle due specie di confiscazioni penali.*
- 14 *Perchè causa nella confiscazione generale de' beni, oggi non si dia regola certa.*
- 15 *In quali casi entri la confiscazione generale de' beni.*
- 16 *A chi spetti quella per lesa Maestà Divina.*
- 17 *Di alcune quistioni in materia di confiscazione.*
- 18 *Come cammini la confiscazione de' beni, che siano in diversi territorj, e delle distinzioni, che sopra ciò cadono.*
- 19 *Della distinzione tra la confiscazione per la condanna vera, e la contumaciale, se sia vera, o no.*
- 20 *Qual siala vera distinzione, e di quella nelle pene, della quale al numero 18.*
- 21 *Che il Fisco del Principe sia unico diviso in più borse.*
- 22 *Una persona è serva in un Principato, ed è libera nell'altro.*
- 23 *Dell'uso di acquistar beni in più Principati, e della ragione.*
- 24 *Le leggi civili come si osservino; e con che autorità, e per qual causa si dicano comuni.*
- 25 *Della ragione, per la quale, in caso di eresia, la confiscazione segua da per tutto.*

A quali

- 26 A quali debiti, o pesi sia tenuto il Fisco, in caso di confisca-
zione.
- 27 Quali ragioni non spettino al Fisco in caso di confiscazione, ma
spettino all'erede.
- 28 Che non succeda nel jusparronato.
- 29 Se si possa proibire la confiscazione del testatore.
- 30 Se ciò si possa fare nella legitima.
- 31 Se ciò cammini nelli delitti gravi di lesa Maestà. E qual sia l'
uso di Spagna.
- 32 Se il delinquente ricuperi le robe, quando sia aggraziato.
- 33 Della partecipazione de' Giudici nelle pene, e nelle confiscazioni re-
missivamente.
- 34 Della materia dell'annona.

C A P. VII.

Ancorchè, così sopra la significazione di questo vocabolo, *Fisco*, come ancora sopra la ragione d'averlo, li Dotti trattino molte questioni; nondimeno pare che più comunemente sia ricevuto (trattando di Principi, e Signori temporali) che il Fisco sia di ragion regale, e per conseguenza che non spetti, se non al Principe sovrano, overo a quei feudatari, che si dicono di feudo regale, e di vera dignità, li quali abbiano le ragioni di principato con tutte le regalie anco maggiori, ma non già a Baroni, e feudatari, o signori inferiori, quando non l'abbiano per special concessione del Principe, overo per la solita prescrizione immemorabile, o centenaria, in vigor della quale si possa allegare il privilegio, ed ogni altro titolo migliore. **A**

*Nel lib. 1. de' feudi nel disc. 72. ed in' que-
sto lib. nel disc. 160. nel quale si tratta della
materia del Fisco.*

Vi sono però alcuni Signori, li quali, ancorchè piccioli, e de fatto sudditi, in maniera che facciano più figura di Baroni, che di Principi, nondimeno abbiano il Fisco: Cioè che possedendo anticamente le loro signorie in libero allodio, abbiano per motivo di protezione, o per altro rispetto giurato fedeltà, e si siano fatti vassalli d'altro Principe, il quale contento della sovranità li conservi nell' altre loro prerogative, e giurisdizioni, anco Regali: Attesochè in tal caso, conforme ritengono l'altre regalie, così ancora possono ritener questa, conforme si è detto nel libro precedente de Feudi. **B**

*Sene' discorre
nel lib. 1. de'
Feudi nel disc.
63. e nel detto
disc. 72.*

Quando poi il feudatario, o il Barone inferiore di fatto sia in possesso d'aver il Fisco per privilegio esplicito, o per implicito, che porta il detto possesso immemorabile, o centenario: In tal caso, si dice averlo impropriamente, e più tosto nel solo esercizio, o emolumen-

lumento della borsa fiscale , risedendo tuttavia il fisco abituale , come unico , ed individuo in potere del Principe sovrano , al quale li feudatari , o altri signori siano sudditi con la totale subordinazione , secondo la distinzione de' feudatari più volte accennata nel detto libro precedente de' Feudi : E ciò conferisce molto alla questione , della quale si tratta di sotto sopra le confiscazioni delle robe esistenti in diversi territorj . C

*In questo stesso
solib. nel sup-
plemento.*

Per quel che poi spetta al soro ecclesiastico , è gran questione tra' Dottori , se li Vescovi , ed altri Ordinarj abbiano veramente il fisco . E pare che secondo la più vera , e più comune opinione entri la medesima distinzione , che il fisco abituale sia veramente unico della Chiesa universale , e per conseguenza del Papa , e che i Vescovi , ed altri Ordinarj per consuetudine , o in altro modo ne abbiano l'esercizio , e l'emolumento , secondo che porti l'osservanza , alla quale in questo proposito si deve deferir molto : Poichè sebbene la confiscazione de' beni vacanti d'un chierico si attribuisce alla propria Chiesa Cattedrale ; nondimeno ciò non si riferisce alla ragione fiscale , ed alla regalia de' beni vacanti , ma ad altra ragione , come si osserva di sotto in questo medesimo libro nel cap. seguente , trattando di questa regalia de' beni vacanti .

Importa molto il vedere se ad un signore , o superiore , così ecclesiastico , come secolare , il quale non abbia ragione di principato , e di sovranità spettino , o nò le ragioni del fisco , per molti effetti , e particolarmente per il comodo di quelle confiscazioni generali , le quali non risultano dalla condanna di quel superiore , o suoi officiali , ma dalla ragione comune : Come per esempio quando occorresse confiscazione per delitto commesso in altro territorio , o principato , per il quale ciascuno confisca quel che sia nel suo , conforme abbasso si dirà : Overo che per difetto d'erede , e di legittimo successore si apra la successione ne' beni vacanti , con casi simili : Ed in oltre per molti privilegi , li quali competono al fisco creditore , e non al fisco penale ; particolarmente quello della potiorità ne' beni acquistati , dopo contro i creditori anteriori , e simili .

Poichè sebbene si crede probabile , che il privilegio dell'ipoteca tacita , o legale , la qual si concede al fisco contro i suoi amministratori , debba anche spettare alli Vescovi , ed alli Baroni , e simili superiori contro li loro economi , ed erarj , ed altri amministratori : Nondimeno ciò si può riferire alla medesima ragione , per la quale tal privilegio si concede anco a pupilli , ed a minori , e ad altri , li quali vivono sotto l'amministrazione legale , e necessaria , stimandosi anche questa di tal qualità , per non convenire alla dignità del Vescovo , o del Barone , e signore del luogo , che amministri per se stesso la robba della Chiesa , o del Feudo . D

D
*Nel lib. 8. del
credito nel di-
scorso 39.*

⁷ Quindi segue che in alcuni paesi, e particolarmente nel Regno di Napoli i vassalli, e le loro comunità sono tenuti dare al Barone un amministratore, il quale si chiama erario, per l'amministrazione però del Feudo, e de' beni feudali solamente, non già degli altri suoi beni liberi, ed allodiali per la ragione della differenza, che i beni sono della Chiesa, o del Feudo, il quale si considera come persona, o corpo inanimato costituito, e rappresentato dal Vescovo, o dal Barone come suo ministro, e per conseguenza non è privilegio peculiare del fisco solamente.

⁸ Presupposta la ragione di fisco, o sia nel Principe, o sia in altro inferiore. Questa si distingue nel Fisco, che alcuni dicono *patrimoniale*, e *favorevole*; e questo è quello, il quale consiste nelle robbe, e rendite pubbliche del Principe, o della Repubblica, da quali si costituisce quella dote, che la Repubblica come moglie, o come pupillo dà al Principe come suo marito, overo come suo tutore, o governante per li pubblici pesi, sicchè si tratti de' suoi privilegi contro gli amministratori, ed appaltatori, e debitori, overo occupatori de' suoi beni. Ed il Fisco *penale*, ed *odioso*, il quale consiste negli emolumenti, che risultano dalle penne, e dalle confiscazioni.

⁹ Differenza notabile si scorge tra l'una, e l'altra specie; attesochè il primo (come si è detto) è favorevole, e gode molti privilegi, particolarmente il già accennato della potiorità ne' beni acquistati dopo i conti l'ipoteche anteriori, con altri privilegi, de' quali si tratta nel libro ottavo sopra la materia del concorso de' creditori. Ma questi non competono all' altro fisco penale, ed odioso, rispetto al quale entra la regola, che in dubbio si deve giudicare contro di lui: Che però in questo caso si verifica il detto assai volgare di Plinio a Trajano, che sotto il buon Principe la causa del fisco è sempre mala: Ma ciò non procede nell' altro fisco patrimoniale, a favore del quale in dubbio si deve rispondere. E

E
Di questa distinzione, e de' suoi effetti nel detto dise. 601 ed anco nee disc. 122. Segg. e nel supplemento di questo stesso titolo.

¹⁰ Sotto questa materia de' regali cade piuttosto il fisco penale, che il patrimoniale; attesochè, rispetto al patrimoniale, le questioni forensi per lo più riguardano solamente il concorso con altri creditori sopra i beni de' debitori, o amministratori fiscali, e per conseguenza se ne tratta nel detto libro ottavo nella materia indifferente del concorso, e dell' anteriorità, e potiorità de' creditori, e non sotto la presente materia de' regali.

¹¹ Cade sì ben anco in occasione del fisco patrimoniale, e favorevole l' ispezione penale contro gli amministratori, e gli appaltatori, li quali fraudessero il fisco nel rendimento de' conti; Attesochè quasi in tutti i principati, per loro leggi particolari, sono imo-

imposte pene gravi a quelli, li quali dessero i conti de' loro ap
palti, o amministrazioni men fedeli. E tra l'altre pene suol esser
quella del decuplo, o del nonuplo, o altra simile somma grande,
stimandosi piccola pena quella del duplo, o del quadruplo, che si
trova stabilita dalla legge comune in alcuni casi contro li fraudato-
ri, ed occupatori di quel d'altri: E per questo incorso di pena,
quasi da per tutto si è introdotto lo stile, che i conti si dia-
no giurati, acciò da quest'atto così maturo, e solenne si scorga
l'animo deliberato del fraudatore, sicchè convinca il suo dolo
per l'incorso della pena.

Entra però tra Dottori la questione, se a tal'effetto basti l'at-
to solo dell'esibizione de' conti giurati, li quali poi si convincano
men fedeli, overo, che vi sia necessaria la perseveranza nella di-
scussione, e nel saldo di quelli, pendente la quale possa darsi luogo
alla retrattazione, o correzione dell'errore. E quest'ultima op-
pinione pare la più ragionevole; come ancorachè l'errore non sia
in alcun modo scusabile, mentre all'effetto di pena così grave si
crede più vero, che vi bisogni un dolo positivo, dal quale ogni
causa probabile scusa, quantunque nella discussione si scopra er-
ronea.

F
*Di questa ma-
teria del decu-
plo, o del nonu-
plo si tratta
nelli disc. 119
con due seguē-
ti.*

Ed anco si richiede che (secondo un'opinione più probabile,
o almeno più equa, contraddetta però da fiscali) la fraude, ove-
ro alterazione sia delle partite dell'introito, nel quale sia l'occul-
tazione, non già nelle partite d'esito, e trà le pretensioni di de-
falco, o simili quando in ciò l'errore non sia circa le spese do-
vute farsi, e non fatte, o che in altro modo sia chiaro il dolo,
e la fraude senza scusa probabile. F

Intorno poi al Fisco penale sopra le confiscazioni, o pene da ap-
plicarsi al Fisco: Due sono l'ispezioni. Una sopra le pene, e mul-
te borsali particolari, o accidentali in certa somma. E l'altra cir-
ca la confiscazione generale di tutti i beni, in quali per annichil-
lazione del delinquente il Fisco succeda come un certo erede, che
da' Giuristi si dice anomalo.

In questa seconda forte di confiscazione universale non può
darsi regola generale, come si dava in tempo dell'antico Imperio
Romano, quando tutto il mondo si diceva un principato, e si
reggeva con una sola legge: Attesochè la gran diversità de' prin-
cipati totalmente separati, ed indipendenti, introdotta doppo la
scissura dell'Impero Romano, ha cagionato tanta diversità di leg-
gi, e di stili in tutte le materie, e particolarmente in questa,
che si rende impossibile il potervi dar regola generale; che però
bisogna deferire alle dette leggi, ed agli stili particolari.

Camminando però con i termini della ragion comune. La con-
fisca-

14 fiscazione generale de' beni non si dà, se non che ne' delitti di le-
sa Maestà Divina ed umana. E nell'uno come nell'altro caso
questa specie di confiscazione è di ragion regale, che però spetta
solamente al sovrano, e non alli Baroni, o signori sudditi, quan-
do il privilegio del sovrano, overo l'antichissimo possesso imme-
morabile non concedesse altrimenti.

G

Cadendo la questione nella confiscazione, la qual risulta dalla *Nel detto disc.*
lesa Maestà Divina, se spetti al fisco ecclesiastico del Papa overo al *160. ed anco*
fisco temporale del Principe del luogo: Ed in ciò si scorge mol- *nel supplemen-*
ta varietà d'opinioni. Lasciando però il luogo alla verità, pare, *to in questo*
che vada deferito parimente alla pratica, ed all'osservanza d'luo- *medesimo tito-*
ghi, o de' principati. G

H

16 E sebbene nella medesima materia della confiscazione generale
(quando a questa regolarmente sia luogo) così ne' detti due casi
per ragion comune, come negli altri risultanti da leggi, o stili
particolari cadono molte questioni; particolarmente se debba entra-
re quando vi sia un certo numero de figli: O pure se sotto la
confiscazione de' beni del delinquente vengano le ragioni, le quali
a questo competono in sola speranza per la legittima ne' beni del
padre ancor vivo, e simili; H nondimeno ciò riguarda più la
materia de' delitti, e delle pene, che quella de' regali; che però se
ne tratta al suo luogo nel lib. decimo quinto de' giudizj, ove si
accenna qualche cosa delle materie criminali: Cadendo sotto que-
sta ispezzione de regali principalmente la competenza della confi-
scatione, cioè se vi entra ed entrando a chi spetti.

17 La più notabil questione, la quale in questa materia di confi-
scatione generale si scorga, pare riguardi il caso, che il delinquen-
te possieda beni in più principati, overo in più provincie, o ter-
ritori; se essendo stato condannato alla confiscazione de' beni dal
giudice competente del delinquente, o del luogo del delitto, ca-
schino sotto la confiscazione quei beni che siano in altro prin-
cipato, o in altro territorio, ed a favore di chi.

E benchè sopra ciò si scorga troppo gran varietà d'opinioni,
particolarmente tra gli antichi, così civili, come canonisti:
18 Nondimeno più comunemente vien seguitata una distinzione data
dagli antichi Autori, ed a nostri primi padri nell'esplicazione delle
leggi civili doppo la loro invenzione, ed uso: Cioè, che se la
confiscazione non nasca da legge comune, ma da legge particola-
re di quel luogo, o provincia, dove sia seguita in tal caso non
abbracci li beni fuori del territorio, o della giurisdizione del me-
desimo giudice: In caso poi che segua per legge comune, debba ab-
bracciare tutti i beni ovunque siano, ancorchè fuori del territo-
rio, o giurisdizione; purchè però ciascuno confischi nel suo:

quindi si suole inferire, che quando si tratti di confiscazione per il detto delitto di Iesa Maestà Divina, o umana, in maniera che entri la confiscazione per legge comune, sia luogo a quella di tutti i beni, ovunque siano a favore di ciascun fisco del proprio luogo rispettivamente.

Questa distinzione così generale viene acremente impugnata ~~an-~~
co da vecchi; attesocchè, essendo ciò effetto della giurisdizione,
non pare che questa possa stendersi fuori del proprio territorio.
19 Che però per togliere questa difficoltà si suol dare un'altra distin-
zione; cioè, che se la condanna risulta dalla pena capitale, vera,
ed effettiva, e non contumaciale, contro il reo confessò, o con-
vinto, in tal caso cammini detta distinzione generale, ma non già
nell'altro caso, nel quale la condanna sia finta, e contumaciale con-
tro un assente; assegnandosene la ragione della differenza, che nel
primo caso il reo, overo delinquente diventa servo della pena, e
conseguentemente incapace, così di dominio, e di possesso, come
anco di eredità, e di successione, per lo che il fisco dell'altro
luogo diverso da quello della condanna confischerà i beni esisten-
ti nel suo territorio, non in ragione di giurisdizione, ma in ra-
gione di beni vacanti, il che non segue nell'altro caso della condan-
na finta, o contumaciale, che secondo li diversi stili suol risultare
dal bando capitale; attesocchè non produce questi effetti fuori del
territorio, o della giurisdizione di quello, che dia il bando.

Ma parimente questa distinzione (ancorchè appresso alcuni abbia ricevuto gran plauso) non si crede fondata, e la pratica insegnà il contrario, almeno dentro il medesimo principato, quan-
lunque diviso in diverse provincie, o governi: Mentre restringen-
dosi la confiscazione, la qual risulta dalla legge commune, alli
soli casi di Iesa Maestà Divina, ed umana; quando uno di que-
sti casi occorra, e che alcuno sia condannato come reo di tal de-
litto, ancorache ciò sia in contumacia, tuttavia di fatto si proce-
de alla confiscazione de'beni esistenti in tutto il dominio di quel
Principe, di cui il delinquente sia ribelle, sebbene le robbe siano
in diverse provincie dello stesso principato, e che abbiano le bor-
se fiscali distinte, e che la condanna fosse fatta dal giudice d'
una provincia.

Anzi quando si dia il caso, che un medesimo Principe sia possessore
di più Regni, o Principati tra loro totalmente distinti, ed independen-
ti, ed in quali faccia figura diversa di più Principi, e possessori per di-
versi titoli con quella moltiplicazione di diverse persone formali, che la
legge finge in una persona materiale, in maniera che quando si tratti di
delitti privati, il delinquente in un regno, o principato dello stesso
Principe, non sia punibile nell'altro regno; come per esempio abbia-
mo

mo del Re di Spagna, il quale con diversi titoli nella medesima Spagna possiede diversi Regni tra se indipendenti, ed altri in Italia ed Isole adiacenti; nondimeno, quando si tratti di delitto di lesa Maestà di prima classe nella persona dell'istesso Principe per causa di stato; in tal caso, ancorchè il delinquente, il quale si sia posto in salvo, fosse condannato in contumacia alla confiscazione de' beni, questa entra in tutte le robbe, ovunque siano sotto lo stesso dominio, e monarchia, benchè li principati siano tra loro diversi: E se un reo di lesa Maestà Divina sia condannato in contumacia alla confiscazione de' beni in un principato, o dominio, ancor questa abbraccia tutti i beni, ovunque siano.

Ed all'incontro, se in una provincia, o presidato segua la confiscazione per legge particolare con la condanna capitale del reo, vera, ed effettiva, in maniera che diventi servo della pena, così impropriamente chiamato, conforme la detta prima distinzione generale, non per ciò ne risulta la confiscazione de' beni esistenti in altro territorio, ancorchè del medesimo principato, mentre non nasce da legge comune, ma dalla particolare. Dunque la detta distinzione tra la condanna vera ed effettiva, e la contumacia non è considerabile in altro, che ne' delitti privati, rispetto alle robbe, le quali siano in un medesimo regno, o principato distributivo in diverse provincie, o territorj.

Ma quando si dia il caso che si verifichi l'una, e l'altra distinzione; cioè che la confiscazione segua non finta, e contumaciale, ma vera, ed effettiva, e non per disposizione di legge particolare, ma comune: In tal caso per la gran varietà d'opinioni, e de' stili non può darvisi regola ferma, e generale, che però entra quel
20 che si è già protestato nel Proemio; cioè che si discorre della propria opinione, tale quale sia: E secondo questa, si crede verissima la distinzione, la quale più giudiziosamente vien data da' moderni; cioè che, o si tratti di un medesimo principato diviso in più provincie, o presidati, ciascuno de' quali abbia il suo fisco distinto; ed in tal caso, se la confiscazione dipende da quella legge, la quale sia comune a tutto il principato, in maniera tale, che il delinquente fuggendo dalla sua provincia, o patria, e ricoverandosi in un'altra provincia, o presidato, ancor ivi sia punibile, e possa dirsi servo della pena per quel modo di dire, che in ciò si usa da' Giuristi, debba entrare la confiscazione generale di tutti i beni, ovunque siano in quel principato, ancorchè fuori del territorio del giudice, il quale ha fatto la condanna con la sola differenza dell'applicazione; cioè, che ogni fisco applichi a se quello, ch'è nel suo territorio.

Bensì che ciò non nasce dalla ragione territoriale, e respettiva-

mente da quella de' beni vacanti, o perchè il reo sia fatto servo della pena, come alcuni malamente credono, ma perchè essendo
 21 la confiscazione generale di ragion regale, e per conseguenza spet-
 tando al fisco del Principe sovrano, il quale abitualmente è uni-
 co: Quindi nasce, che il detto fisco generalmente piglia il tutto,
 ma poi lo distribuisce tra diverse borse fiscali, tra le quali per
 la distinzione delle provincie, o de' territorj per privilegio impli-
 cito, o esplicito del medesimo Principe, o per uso sia diviso l'e-
 sercizio, overo siano divisi gli emolumenti, ed amministrazione
 dell'unico fisco del Principe.

Ed in ciò i Dottori danno il simile di più tutori di vno stes-
 so pupillo, il quale abbia robe in diverse provincie, o territorj,
 attesocchè in sostanza, ed abitualmente la tutela è unica, ed in-
 divisa, come regolata dall'unica, ed individua persona del pupil-
 lo, ancorchè l'esercizio sia diviso in più tutori, secondo la divi-
 sione delle provincie, o territorj.

Se poi li principati siano diversi, e totalmente independenti
 con la vera diversità de fatto, poichè ciascuno abbia il suo Prin-
 cipe; ed in tal caso si crede falso, o equivoco l'affonto del volgo,
 che per la confiscazione occorsa in un principato, si possano con-
 fiscare tutti i beni, che il delinquente possedesse in altri principati to-
 talmente diversi, ed independenti: Come per esempio, sono li Re-
 gni, o Monarchie di Spagna, Francia, Polonia, e simili; Attesoc-
 chè in tal caso, si dicono tanti Mondi, o tanti Imperj, quanti
 sono i principati, che però non può dirsi che segua per legge a
 tutti commune.

Essendo manifesto errore il dire, che anco per lo delitto di lesa Maestà umana segua la confiscazione in forza d'una legge, la
 quale sia comune all'uno e l'altro principato, mentre ogn'uno si
 regge, e si governa con le sue leggi, in maniera che il delin-
 quente si finge rappresentare più, e diverse persone con tanti di-
 versi patrimonj, ed anco con diverso stato personale.

In prova di che si considera giudiziosamente quel che abbiamo ne'
 servì veri; posciachè una medesima persona farà serva nel principa-
 22 to nemico, e farà libera nel proprio, nè la qualità servile, la
 quale si contrae in un Impero, influisce all'altro Impero.

Così provandolo anco il comun uso; attesocchè ordinariamente li
 Signori, e li Nobili, per lo più foggetti a questo delitto di lesa Mae-
 23 stà, procurano d'acquistare Stati, e Feudi, ed anche beni indif-
 ferenti in diversi principati, acciò in occorenza di queste disgrazie
 possano per se, e per li loro discendenti avere un conveniente rico-
 vero, nel quale si mantengano nel grado loro, ed anco in tal
 modo possano recuperare il perduto con la reintegrazione del pri-
 miero

miero stato, conforme dall' antiche , e moderne Storie provano i casi frequenti.

24 E benchè la legge civile de' Romani volgarmente si dica comune; nondimeno questo è un modo di parlare per distinguerla dalli statuti, e dalle leggi particolari, ma in sostanza non è comune a tutti i regni, e provincie per una sola autorità imperiale , come era a tempo dell' antico Imperio Romano, quando in ogni provincia , o principato le leggi civili de' Romani avevano forza di leggi per una stessa autorità dell'Imperadore , il qual era sovrano di tutti : Poichè nelli principati independenti, ancorchè le dette leggi civili siano ricevute, e si dicano leggi comuni; tuttavolta, conforme la Storia legale narrata nel Proemio ciò nasce per una volontaria accettazione, ed uso de' popoli, o de' loro Principi, in maniera che in ogni principato queste leggi si dicono proprie , e particolari per l'autorità del Principe proprio, non già comuni per l'autorità del legislatore, il quale fosse a tutti superiore: Ed in ciò consiste l'equivoco chiaro de' legulej nell' intendere le suddette leggi civili nel modo che furono fatte; poichè non avendo (per esempio) la Repubblica di Venezia dentro la stessa Città , ed in alcuni luoghi del suo dominio accettato l'uso di queste leggi , di esse non si ha ragione alcuna , come se non fossero nel mondo , e lo stesso insegnà la pratica in diversi altri principati. Dunque non è legge comune.

25 Questa distinzione però de' principati, e dominj, ancorchè independenti, non cammina nella confiscazione, che seguia per delitto di Iesa Maestà Divina , per la chiara ragione di differenza, che questo delitto in tutto il mondo cristiano , o rispettivamente cattolico , sia egualmente punibile , essendo offeso Dio , e la religione , la qual è individua. Che però in ogni luogo, nel quale il delinquente , sebbene di diversissimo principato, fosse arrestato , potrebbe esser punito corporalmente, il che non si verifica nell' altro delitto di Iesa Maestà umana : Attesocchè, se il delinquente, fuggendo, si ricovererà in un altro principato independente , non potrà ivi esser punito nella persona , dunque molto meno nella robba , conforme più distintamente si discorre nel Teatro. I

26 Al Fisco penale di ragion regale spettano anco quelle robbe , le quali si tolgano al possessore come indegno per l'illecito, e peccaminoso modo, col quale si siano acquistate ; Come a dire, se l'erede ammazzasse il defonto, con altri casi simili, in quali entri la medesima ragione, e de quali casi si tratta nel libro xi. delle successioni, dove si discorre della differenza tra l'incapace, e l'indegno ; Poichè l'incapace è proibito acquistare, per lo che si fa luogo agli altri chiamati doppo lui, ma l'indegno acquista, e dopo acqui-

Di ciò si discorre pienamente nel supplemento in questo medesimo titolo.

acquistato, il Fisco ce lo toglie come un' mal' acquisto. E da ciò nasce, che il fisco del Papa, il quale comunemente si esplica col vocabolo della Camera Apostolica, fa lo spoglio a chierici degli acquisti per illecita negoziazione, o per altro modo poibito.

Quando poi non si tratti di confiscazione formale dell'università de' beni esistenti in quel principato, o territorio, ma di multe, e pene particolari provenienti da condanna vera, e contumaciale, fatta dal giudice per qualche inquisizione, overo per contravvenzione di leggi, o di bandimenti: Queste pene non sono effetto della regalia, ma della giurisdizione, e per conseguenza spettano al giudice, overo al Signore del luogo, ancorchè non abbia i regali; attesocchè queste pene si dicono proventi, o frutti della signoria; o della giurisdizione. L

Tanto nel caso della confiscazione che si fa per il Fisco in ragione di regalia, quanto nell' altro di pene, e multe private, cadono diverse questioni trali giudici, ed altri officiali per la loro partecipazione: O pure tra gli appaltatori delle pene, e confiscazioni; se in ciò si debba attendere il tempo del delitto, o quello della condanna, o pure l' altro dell' esecuzione, ed effettuazione; all' effetto, se spettino al predecessore, o al successore; come anche, se si debba attendere il luogo del delitto, overo quello dove si sia fatto il processo, oppure l' altro, nel quale sia seguita la condanna, per l' introduzione della causa in appellaione, o ricorso, o elezione di foro. E di ciò si tratta al li-

M
Se ne parla ancora nelli bro decimo quinto de' giudizj, dove si discorre de i delitti, e detti discorsi delle pene M bensì che per la gran diversità delle leggi, e de' 124. e 160. stilli de' Principati non può in ciò cadere una regola certa, e generale, ma quando vi sia l' uso del luogo, si deve a questo deferire.

Questo fisco penale (come si è accennato) non è privilegiato nella maniera, che è l' altro Fisco creditore: E si stima com' erede del delinquente per l' obbligo, che ha di pagare li suoi debiti legittimamente contratti, ma non già li legati, e le altre volontarie disposizioni: Anzi nè anco quei debiti, e pesi corrispettivi, li quali si siano fraudolentemente simulati dopo il delitto,

N
Nel detto disc. 160. ed anche prima, se apparisse, ciò fosse fatto premeditatamente per fraudare il fisco, perchè avesse in animo di far il delitto. N

27 Bensì che minori regioni spettano al fisco, quando per annichilazione del delinquente si dice suo erede anomalo di quelle, che competano all' erede vero per testamento, o per successione intestato. Attesocchè a questo si trasmettono li fideicommisси, e li legati già purificati, ancorchè non agniti, ed anco in molti casi li non purificati, overo le successioni ed eredità non agnite, conforme

si discorre nelle loro materie libro nono nel titolo dell'eredità, e
 decimo de' fideicommis, ed undecimo delle successioni. Il che,
 28 secondo un' opinione, la qual si crede più probabile, non si
 concede al fisco, ancorchè l'altra opinione a suo favore abbia
 molti seguaci, che però bisognerà attendere quell' opinione, che *Nel disc. 123.*
 nel paese sia ricevuta; **O** Come anco a questo fisco penale si ne-
 ga la successione nelli patronati ecclesiastici, sebbene ereditari con
 le dichiarazioni, delle quali si tratta nella sua materia nel libro
 decimo terzo de' padronati. **P**

Disputano li Dottori, se questa confisca si possa proibire
 dalli testatori nelle loro robbe ordinando la caducità, overo quel
 fideicommiss, il quale si dice penale, a favore d'altri, in caso
 29 di delitto, per il quale cadesse la confisca. E molti han cre-
 duto, che ciò non si possa fare in frode del fisco: Però la più
 vera, e ricevuta opinione è in contrario, non solamente quan-
 do vi si assegni la ragione di conservare li beni nella fame-
 glia, o altro genere chiamato, ma quando anco ciò non si espri-
 ma; attesocchè in dubbio non si deve presumere la fraude, ma
 più tosto l'atto si deve riferire al motivo giusto, e ragionevole.
 Bensi che, se si provasse non esservi stato altro motivo, che quel-
 lo di fraudare il fisco, in tal caso la presunzione della legge cede
 alla verità del fatto.

Molto rari però sono li casi, ne' quali ciò si verifichi in pra-
 tica; attesocchè la probabile ragione di dubbitare cade in quella
 sostituzione, la quale si facesse nelle sue robbe dal medesimo de-
 linquente per li suoi futuri, e passati delitti: Ed anco cade il
 dubbio quando si sia generalmente proibita l'alienazione con la
 sostituzione in questo caso, se sotto tal proibizione generale ven-
 ga la confisca; nelche bisogna deferire all' osservanza: Non
 già quando sia proibizione, e sostituzione espressa, e speciale in
 questo caso. **Q**

Anzi ancorchè la legge proibisca al padre, o ad altro ascen-
 dente, o descendente debitore della legittima dovuta al figlio, e
 descendente, o ascendente rispettivamente, di gravarlo di peso di
 30 fideicommiss, dovendo essere la legittima libera da ogni peso, e
 condizione; nondimeno (secondo la più comune, e ricevuta op-
 nione) ragionevolmente questo peso può apporsi in caso di de-
 litto, e di confisca; attesocchè non si stima gravame, ma
 piuttosto favore: Maggiormente quando la medesima disposizione
 contenga la reintegrazione del gravato, in caso che sia restituito
 in grazia, in maniera che il sostituito sia obbligato di nuovo re-
 stituirgli la roba, nella quale in vigore della sostituzione sia suc-
 ceduto. **R**

O

P

*Nel libro 13.
delli padrona-
ti nel dis. 38.*

Q

*Nel detto disc.
160. e nel lib.
9. nel titolo
della legitti-
ma nelli disc.
13. e 14.*

R

*Nelli detti di-
scorsi 23. e 14.
del lib. 9. nel
titolo della le-
gitima, e nel
detto discorso
160. di que-
sto libro.*

Hanno

IL DOTTOR VOLGARE

320 Hanno creduto alcuni, che ciò non cammini, quando si tratti di quella confiscazione, la qual risulta dalli gravi delitti di questa Maestà Divina, o umana, quasi che questi abbiano una ragione particolare, e non vengano sotto la generalità: Ma l'opinione contraria è la più vera, e ricevuta: E molto più chiaramente, quando anche di questo caso si sia fatta speciale menzione; quando però non osti qualche legge particolare del paese: Conforme occorre in Spagna in quei majoraschi, quando però abbiano una delle due qualità, cioè che, o siano fondati con robbe donate in majorasco dal medesimo Re, come aviene in quelle Città, Terre, e Ville, che si danno a benemeriti, anco con titoli di Duchi, Marchesi, e Conti, (mentre in Spagna non vi è l'uso de' Feudi, ma quella figura, che fanno in Italia li Feudi, e le Baronie, ivi fanno questi majoraschi:) Overo che siano eretti con beni propri del fondatore, ma con autorità, e privilegio Regio, il quale è solito ottenersi per molti effetti, e preeminenze, che da esso risultano; mentre nel privilegio, il quale sopra ciò si spedisce, è solito mettersi questa clausola, o condizione: Ma non già quando queste circostanze non vi concorrono, e particolarmente, che il privilegio sia concepito con questa legge per via di condizione positiva, come per vna specie di contratto corrispettivo, e di convenzione, non già per via di semplici preservative generali, e fuori di quei paesi, e stili; attesochè in tal caso si cammina ancora con le regole generali della ragion comune, conforme più distintamente si discorre nel Teatro.

S
Nel supplemento di questo stesso libro sopra questa materia di confiscazione.

32 Quando poi la confiscazione sia già seguita in contumacia, e per via di bando capitale dell'assente, e per conseguenza anco si sia fatto il caso alla detta sostituzione, vuole cader la questione; se essendo il delinquente aggraziato dal bando, e restituito alla grazia del Principe, ed allo stato antico, ricuperi anco le robbe: Ed in ciò, ancorchè li Dottori, con qualche varietà d'opinioni, s'intrichino, facendo al solito la maggior forza nella formalità delle parole, con le quali la restituzione sia concepita, come anche se le robbe siano in potere de terzi per causa lucrativa, ovvero per onerosa, e corrispettiva, con altre distinzioni solite darfi. T

T
*Nel detto disc.
160.*

Nondimeno la vera distinzione pare che consista nel vedere, se la detta restituzione sia concepita per via di giustizia, cioè per capo di nullità, o d'ingiustizia della condanna, ovvero dal bando: O pure sia concepita per via di mera grazia: Attesochè nel primo caso, senza tante distinzioni, la restituzione del tutto è re-

è restituire, ma dichiarare che mai sia decaduto con la retrotrazione al suo principio, come se il caso non fosse mai seguito. Ma quando la restituzione sia graziosa, in effetto la questione è più di volontà, che di legge; cioè qualche abbia inteso di voler il Principe; quando però questo sia sovrano, il quale abbia facoltà di togliere le ragioni del terzo, non già quando sia sudito, a cui tal facoltà non competa, mentre potrà giovare la restituzione per le robe da lui confiscate, e possedute, o da altri, a quali egli possa pregiudicare, non già quando siano passate validamente in mano del terzo, a chi se ne sia acquistato il dominio: Attesochè quando quest'acquisto non sia condizionato, e non contenga questa condizione implicita, non segli può pregiudicare: Come anco se il terzo abbia la roba per causa lucrativa in vigore della sostituzione, che nasce da esso bando, o condanna; poichè all'ora la restituzione gli pregiudica, non già quando sia per contratto corrispettivo, ed oneroso, perchè abbia comprato le robe dal Fisco, o altro a chi spettassero con altre distinzioni, e dichiarazioni contenute nel Teatro in questo medesimo libro sopra questa materia de' Regali, e confiscazione V. Non essendo possibile in ciò dar una regola certa, e generale per la più volte accennata ragione della tanto gran diversità de' principati, e conseguentemente per la diversità delle leggi, e de' stili particolari, la quale in ciò bene spesso si scorge anco in più provincie di un medesimo principato, maggiormente in questa materia di confiscazioni, e ragioni fiscali, nelle quali pare che faccia il tutto l'osservanza, alla quale si deve deferire.

Sotto questa materia di confiscazione caderebbe il discorrere dell'ufanza d'alcuni principati di darne alli giudici qualche partecipazione per via di cota; come a dire la quarta, o la decima) ma 33 perchè di questa materia si tratta nel libro decimoquinto in occasione di discorrere generalmente delle propine, e sportule; però non convenendo ripeter più volte le stesse cose, si potrà ivi vedere-

E benchè sotto questa materia del Fisco, e delle ragioni fiscali nel Teatro si sia anco trattata la materia dell'annona pubblica; nondimeno più congruamente questa cade di sotto al capitolo de' 34 cimoterzo, nel quale si tratta della podestà di proibire la compra, e la vendita de' vittuali, e di averne qualche ragione privativa.

V
Nelli discorsi
148. e 160.

CAPITOLO OTTAVO.

Delli beni vacanti, e delli naufragati, o in altro modo derelitti; quando siano di ragion regale, in maniera che spettino al Principe, o al Fisco, overo a chi spettino.

S O M M A R I O.

- 1 Delle varie sorti di beni vacanti.
- 2 A qual Fisco spetti la successione di quello, che muore senza erede.
- 3 Questa successione non cammina ne' beni feudali, o enfiteotici, o livellarj.
- 4 Della ragione, per la quale in alcuni luoghi questa successione spetta al Barone.
- 5 Se detta successione del Fisco cammini ne' beni de' chierici, o pure chi vi succeda,
- 6 Quando il Fisco succeda anche ne' beni de' chierici.
- 7 Qual consuetudine vi si ricerchi.
- 8 In quali altri casti il Fisco non succeda, ma succeda l'Ospedale, overo il Collegio, o la Congregazione, o la Religione.
- 9 Delli figliuoli addottivi, e spirituali: Del tutore; Del socero, e genero, e simili; se escludano il Fisco.
- 10 Se le robe siano in più principati chi succeda.
- 11 Degli altri beni vacanti spettanti al Fisco, perchè non se ne sappia il padrone, e si esemplificano.
- 12 Delli beni, che si tolgono all'indegno.
- 13 Delli beni naufragati, o delli ritrovati in altro modo, sicchè non se ne sappia il padrone.

C A P. VIII.



I distingue questo capitolo per maggior chiarezza in più ispezioni. Primieramente in quei beni vacanti, li quali per disposizione di legge si dicono quei, che diventano tali per l'incapacità del possessore d'averli, di non aver in essi successore, per causa, che sia di delitto, e per condanna fatto servo della pena; e di questa specie non occorre trattare nel presente capitolo, per essersene già parlato nel precedente, in occasione di trattare della confisca de' beni per causa di delitto.

Secondariamente in quei beni, li quali si dicono vacanti, perchè il loro padrone, o possessore sia morto senza legittimo erede, ilche occorre, quando non abbia erede testamentario, nè parenti congiunti dentro il decimo grado civile, nè meno moglie, o marito rispettivamente: Ed in tal caso, in questa sorte di beni succede il fisco, il quale si dice erede, che però questa successione fistima di ragion regale, in maniera che regolarmente appartiene al Principe sovrano, o ad'altro signore, a cui competano li Regali, e che abbia il Fisco vero, non già alli Baroni, ed altri signori inferiori, e fudditi, li quali non hanno Fisco, nè Regali: E quando però non abbiano privilegio esplicito, overo quell'implicito, che risulta dall'antico possesso immemorabile, o centenario, del quale non apparsca principio vizioso. Poichè sebbene tra Dottori siscorge qualche diversità d'opinioni, se questa sorte di successione spetti alli Baroni, ed altri signori inferiori, ed alcuni tengano le loro parti. Nondimeno la più vera, e la più comune opinione viene stimata la contraria, quando la legge, o la consuetudine del luogo, o la qualità dell'investitura, overo l'accennato privilegio esplicito, o implicito non disponga altrimenti. A

Nel lib. 1. de'
Feudi nel disc.

Questa regola riceve più limitazioni, oltre la già accennata nelli Baroni, o altri signori inferiori: Primieramente, quando la robba, della qual si tratta, non sia di piena ragione, e di libero dominio del possessore, ma che questo ne abbia solamente il dominio utile, il quale da altri si dice subalterno, con titolo di Feudi, o ensiteusi, o di livello, in maniera che il dominio diretto sia d'un altro, anco quando tal dominio utile fosse (come li Giuristi dicono) puramente ereditario, e trasmissibile ad ogni erede ancorchè estraneo; poichè ciò non ostante si crede più probabile, ed è più comunemente ricevuto, che non cada sotto questa specie di successione, come in beni vacanti per difetto d'eredità, ma che in essi sia preferito il padrone diretto. B

Nel detto disc.
72. de' Feudi.

E quindi nasce la pratica in alcuni luoghi, che tal successione appartenga al Barone, o signore del luogo, ancorchè inferiore, al quale non ispetti la vera ragione di Fisco, attesocchè alcuni luoghi

C sono del totale, ed universal dominio del Barone non solamente nel *Nello stesso di fe. 72. de feni riale, ma anco nel dominio privato di tutto il territorio, il quale da di, e nel disc. 146. e 160 di questo libro.* la giurisdizione, ed in quella ragione, che li Giuristi dicono *territori*, ma anco nel dominio privato di tutto il territorio, il quale da lui si concede a' vassalli, ed agli abitatori con detto titolo di Feudo, o di enfeusis, o di livello, o di colonia, o di censuazione, secondo le varie usanze de' luoghi, e per conseguenza ne risulta quest'effetto. C

La seconda limitazione (secondo la più vera opinione) si stima, quando il morto sia Chierico, o in altro modo persona Ecclesiastica; attesocchè in questo caso succederà la Chiesa, alla quale il morto era ascritto, e non essendo ascritto a Chiesa particolare, succederà la Chiesa universale della Diocesi; cioè, che a disposizione ben regolata del Vescovo la robba si applicherà alla Chiesa Cattedrale, o ad altre Chiese, overo ad opere pie, secondo l'uso del paese, o pure in quell'altro miglior modo, che persuaderanno le circostanze del fatto, dalle quali l'arbitrio del Vescovo, o di altro Prelato Ecclesiastico del luogo dovrà essere regolato.

Attesocchè sebbene sopra ciò tra Dottori si scorge varietà d'opinioni, volendo alcuni, che ciò cammini nelli beni mobili, e ne' crediti, ed in altre cose, o ragioni, che (come li Giuristi dicono), non si circoscrivono dal luogo, o dalla situazione del territorio, ma aderiscono alla persona, però non in quelli, in quali si verifica detta circoscrizione, o situazione, per la ragione ch'essendo già annientata la persona, per causa della quale li beni accessoriamente aveano l'esenzione dal Principe, o signore secolare, in tal modo quelli restino nella loro antica natura, che però debbano spettare al signore di quel territorio, dal quale sono circoscritti: Come sono li beni stabili, ed anche (secondo l'opinione più ricevuta) li censi sopra fondi certi, stabili, e li luoghi de' monti, e ragioni simili.

Nondimeno la più vera opinione è in contrario, che generalmente le robbe de' Chierici, e di altri Ecclesiastici vadano regolate nel modo detto di sopra: Eccettuatone due casi. Il primo, quando la robba non sia libera, e di pieno dominio del morto, ma soggetta al dominio diretto, ed universale del Principe, o altro signore del luogo: sicchè il morto la possieda con titoli di Feudo, o di enfeusis, o colonia; poichè in tal caso il dominio utile si consolida col diretto. Ed il secondo, quando vi sia in contrario tal consuetudine antica immemorabile, o almeno centenaria ben provata, senza che costidi principio infetto in contrario, in maniera che

che, secondo la regola generale, si possa allegare privilegio Apostolico senza necessità di provarlo.

Bensì che non essendo questo punto espressamente deciso dalli sacri canoni, o da Concilj, in maniera che si possa dire d'esservi certa loro resistenza; anzi essendo questione dubbia tra Dottori con varietà di opinioni; quindi si crede probabile, che quando in contrario vi fosse una lunga pacifica, ed uniforme osservanza di tempo notabile con moltiplicazione d'atti, in maniera che l'osservanza non si possa dire equivoca, nè meno si possa referire a principio, o causa viziosa, in tal caso non pare che vi si ricerchi la necessità della prova rigorosa della consuetudine immemorabile, o centenaria, ma che basti tal'osservanza come interpretativa di articolo dubbio, overo che non sia consuetudine direttamente contro una legge espresa. Non può però darsi in ciò regola certa, e generale, dipendendo dalle circostanze del fatto circa la qualità, e li requisiti di detta consuetudine: Maggiormente quando questa sia generale in quella provincia, o principato, e che tale sia la comune opinione del popolo. D

*Nel dis. 149.
di questo lib.*

8 La terza limitazione, per la quale non ha luogo questa regalia della successione in difetto di erede legittimo, entra quando il morto sia ascritto a qualche collegio, o comunità, o pure a qualche congregazione, overo che sia vissuto in qualche ospedale, nel quale sia morto.

Bensì che ciò va inteso con molta circospezione, cioè quando si tratti di que' ospedali, ne' quali sia stato ricevuto per dovervi menar tutta la vita, ed esser ivi mantenuto ancorchè in istato di sanità: Come per esempio è l'ospedale di S. Sisto di Roma, dove sono ricevuti i vecchi bisognosi, o in altro modo degni d'essere ammessi, secondo il suo istituto; overo è l'ospedale de' pazzi, e sono quelli, in quali siano ricevuti li fanciulli esposti, con casi simili: Ma non già quando alcuno vivendo in casa sua, accidentalmente, e per curarsi dall'infermità, che gli sopravenga, si ricoveri nell'ospedale, dove poi muoja: attesocchè questo averà le robe che l'infermo porta seco, secondo il più comune, e più praticato uso degli ospedali, quando il particolare istituto non sia diverso, ma non sarà legittimo erede, e successore degli altri beni E *Nel detto dis. 149.* in esclusione del fisco, conforme segue nell'altro caso.

Con la stessa distinzione si cammina, ne i collegi, overo nelle congregazioni, e comunie, alle quali sia ascritto attesocchè s'intende d'un'ascrizione totale, menando ivi la vita in comunione, ed in forma collegiativa, ancorchè senza voto, o altro vincolo vi fosse la libertà d'uscirne a suo piacere: Come per esempio è la Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, e sono altre

Con-

Congregazioni simili: Overo sono alcuni Conservatorj di donne, che in forma d'oblate, con qualche pio istituto vivono assieme con la medesima libertà: Come per esempio in Roma è il Monastero di Torre de' Specchi: Overo sono alcune milizie spirituali, o ecclesiastiche, le quali volgarmente si dicono Religioni di Cavalieri, in effetto però non sono tali, nè vi si fa la professione formale, ma solamente si promette una certa obbedienza: Come per esempio è la Religione de' Cavalieri di S. Stefano: Attesochè queste, o simili comunie, o adunanze succederanno in esclusione del fisco, ma non già quelle pie confraternità, o congregazioni, a quali per motivo di pietà, e per acquistar merito, a partecipare dell'indulgenze, ovvero in quei collegi di professioni, o arti, a quali per alcuni privilegi, e prerogative sieno ascritti coloro, li quali per altro vivono nelle case loro, in maniera che sia un'ascrizione accidentale, e non fissa, nè di tutta la vita, com'è l'altra disopra exemplificata: Che però sebbene alli novizi, li quali muojono nella Religione prima di far la solenne, valida professione, non succeda la Religione, o Monasterio, ma succedono li loro parenti, come se fusse un secolare, conforme si discorre nel lib. xi. nel titolo delle successioni ab intestato: Nondimeno per le medesime ragioni, in quali sono fondate le suddette altre limitazioni, e forse maggiori, e più chiare, pare che debba più tosto succeder il Monasterio, o la Religione, che il fisco. F

F
Nel seffo disc.
149.

E la quarta limitazione cade a favore de' figli adottati, quando vi concorra l'addozione legittima con li suoi requisiti. Il che però oggidì è molto raro, come all'incontro appresso gli antichi Romani era frequente: E sebbene alcuni Dottori, a somiglianza degli adottivi, stendono questa successione alli figli spirituali, li quali si acquistino, come volgarmente si dice, per *compatriatio* di battesimo, o di cresima: Nondimeno questa opinione non è ricevuta in pratica: Come ancora non è ricevuta l'opinione di alcuni, che ciò stendono al tutore con li pupilli, ed a casi simili: Come per esempio al socero, o al genero; poichè ciò non è ricevuto mentre quello, che non si trova in ciò disposto dalla legge, non si deve attendere.

Quando poi le robe del morto siano in diversi principati, o territorj: In tal caso; Se si tratta di beni stabili per verità, o per finzione di legge, in maniera che ricevano la circoscrizione dal luogo, o situazione, spettano al Signore di quel territorio; e per conseguenza in questo caso entra la proposizione discorsa nel capitolo precedente, che ogni fisco succede nel suo; se poi si tratti di mobili, e di quelle ragioni, che seguitano la persona, vi succede il Signore sotto il dominio di cui fosse la detta persona: Quando non osti l'oscer-

osservanza in contrario, alla quale in ciò va molto deferito.

L'altra ispezione di beni vacanti cade sopra que' beni, de' quali sia ignoto, ed incerto il padrone: Come sono animali dispersi, overo denari, e robbe nascoste, le quali casualmente si ritrovino senza che si sappia di chi siano, conforme alle volte è occorso il caso in Puglia piana, dove si tiene gran quantità di grani ne' pozzi, e ne' fossi, in maniera che non si conosca dove siano; sicchè sono cogatti solamente alli padroni, ed alli pozzari: Attesocchè da ciò segue, che morendo i padroni, e li pozzari, se ne perde la memoria, e si ritrovano a caso. Il che anche alle volte è occorso di cisterne, e pozzi d'oglio nella Puglia boscosa: E succede anche in quella terra, la quale per qualche tempesta, o per ritirata, overo per altro accidente si trovasse al lido del mare, o nella ripa, overo nel letto del fiume, ed in altri casi, in quali la ragion comune le stima robbe di nessuno, e le concede al primo occupante; poichè per la revoluzione delle cose del Mondo, la qual è seguita dopo la dissoluzione dell' Impero Romano, particolarmente in Italia, i Principi, e Signori, o quelle Città, le quali abbiano ragione di fisco, hanno prescritte, overo (come altri dicono) si sono usurcate queste sorti di robbe: Entrandovi le medesime distinzioni di sopra accennate tra' Baroni, e sudditi, ed i loro Principi sovrani, se spettino agli uni, o agli altri; ed in ciò va deferito molto alle leggi, ed agli stili de' paesi, e principati.

L'altra ispezione, o specie di beni vacanti spettanti al fisco è la già accennata nel capitolo precedente di quelli, che abbiano il loro legittimo padrone, e possessore, il quale per qualche delitto se ne renda indegno con l'ivi accennata distinzione, e tra l'indegno, e l'incapace.

E l'altra forte de' beni, li quali cadono sotto questa regalia de' beni vacanti, sono quelli, che si dicono naufragati, cioè che essendo per tempesta buttati in mare, overo che in altro modo andando a male qualche Vascello, siano ritrovati, senza che se ne sappia il padrone: Il che parimente si vuole verificare in que' beni, li quali si ritrovano nelli ripostigli de' banditi, e de' ladroni, li quali sono presi, o posti in fuga, o veramente de' corsari, e easi simili: Poichè sebbene molti Dottori, e particolarmente li Canonisti, e li Morali sono di senso, che queste robbe, e l'altre come sopra nascoste, e casualmente ritrovate devono essere distribuite a' poveri, overo applicate a' luoghi, ed in usi pii ad arbitrio del Vescovo, o di altro Prelato; nondimeno pare, che l'uso più comune de' fatto porti il contrario: Ma quando questo non

vi sia , e che l'uso piuttosto assista alla detta opinione ; in tal caso non resta ragione di dubbitare ; mentre tal regalia non si ritrova espressamente disposta in legge ; ma nasce dal uso, ovvero da una prescrizione,



CAPITOLO NONO

Delle Monete.

S O M M A R I O .

- 1 A chi spetti il batter moneta.
- 2 Che utile importi tal facoltà.
- 3 Se il Principe possa batter moneta di più bassa lega, e darle maggior prezzo.
- 4 Delli danni che da ciò risultino; e che ciò importi gabella.
- 5 A che fine di ciò si soglia disputare.
- 6 A danno di chi debba andare l'augmento, o la diminuzione della moneta.
- 7 Che cosa in ciò riguardi la regalia.
- 8 Da chi debba esser punito quello, il quale abbia facoltà di fabbricar moneta, e la fabbrichi male.
- 9 Quando al debitore sia lecito pagare il suo debito in monetazia riprovata.
- 10 Se sia lecito spender la moneta quando si sappia, che già se ne sia destinata la riprovazione.



C A P. IX.

I Ra quelle ragioni, le quali in pratica si credono maggiormente de' Regali, e del supremo principato, è questa della facoltà di batter moneta, la quale di sua natura non compete a' Baroni, ed a' Signori, overo a Città suddite, ma solamente a quelli, li quali abbiano ragione di principato: Quando però non vi sia speciale privilegio del Principe sovrano, conforme in Italia si vede, ed anche forse con qualche disordine) in alcuni signori di assai piccioli Feudi Imperiali, a' quali dall'Imperadore si sia concessa questa facoltà.

2 Crede il volgo più comunemente, che questa podestà di batter moneta sia di grand'utile, quasi che fosse in arbitrio di quello, il quale batte la moneta, il darle quel valore: che gli piaccia: Ma ciò contiene un'error manifesto; poichè sebbene il Principe, o altro signore assoluto può con li suoi sudditi ordinare de fatto quel che gli piace; nondimeno, oltre l'obbligo del foro interno, che volgarmente diciamo della coscienza, del quale (come più volte si accenna) non sono mie parti il trattarne, rimettendomene a Teologi, e ad altri professori di quello.

3 Anco da' professori del foro esterno secondo le regole dell'una, e dell'altra legge civile, e canonica si richiede, che la moneta si debba fabbricare di buona lega, e di giusto valore nella sua natural bontà, in maniera che abbia il giusto prezzo intrinseco da per tutto anche fuori del principato per la comodità, e per l'uso del commercio in altri paesi: Quando però qualche particolare urgenza non obbligasse altrimenti; di modo che per la necessità, o per l'utilità pubblica bisognasse in ciò prendere qualche provisone a tempo, ma col suo rimedio opportuno; cioè, che cessata l'urgenza, si ritratti, e si proveda all'indegnità di coloro, che hanno contrattato con moneta di minor valore col supplire. A

*Di questa
materia si
tratta nel dis.
126. e due se-
guenti.*

4 Dello stesso senso sono i Politici per buon governo de' sudditi, e del principato; poichè altrimenti, (com'essi dicono) ne risultano molti danni, e particolarmente che li negozianti forastieri in questo modo dissanguano il principato, cavandone per mezzo di tal moneta cattiva tutto l'oro, e l'argento, ed altre cose preziose: Ed anche perchè a' sudditi s'impedisce in un certo modo il commercio con altri paesi: O pure, che per averlo, si renda molto peggiore la loro condizione, bisognando in tal modo dare il doppio, ed alle volte più di quel che importi la moneta, che altrove corra, con altri simili inconvenienti. In maniera che pare si possa fondatamente di-

re,

re, che il batter moneta d'inferior valore importi una specie di gabbella, la quale così insensibilmente si esigga; nello stesso modo appunto che di sopra nel capitolo quinto si dice del sale, il quale essendo di minor valore intrinseco si vende dal Principe a molto maggior prezzo; cioè, che quell'aumento, il quale si dice valore estrinseco, overo accidentale, e che nasce dalla ragion privativa del Principe, in sostanza sia una gabbella; che però a rispetto degli esenti pare ch'entrino le stesse considerazioni, le quali possono entrar nel sare, cadendovi la stessa ragione. B

B

*Di ciò si par.
la nel lib. 14.
nel Miscella-
neo eccles.
nel disc. 4.*

5 Ancorchè da' professori del foro esterno di ciò si tratti, nondimeno si crede che a questi sia incongruo di trattare di tal materia ne' Tribunali del medesimo Principe in forma giudiziaria; attesochè nessun giudice in questo metterà le mani, e dirà il contrario di quel che dal proprio Principe si faccia: Giovando bene queste teoriche per le cause, le quali si trattino in Tribunali indipendenti dal medesimo Principe, overo con persone esenti dalla sua giurisdizione, come particolarmente sono gli ecclesiastici se devono, ond, ricevere tali monete: Nel che però si lascia il suo luogo alla verità, che per lo più dipende dalle particolari circostanze del fatto, e sopra tutto dall'osservanza, e stile de' paesi, e principati: Ed anche in alcuni principati nasce da rispetti politici, o prudenziali, per i quali convenga tollerare, e dissimulare.

C

6 Le maggiori, e più frequenti questioni, che cadano in questa materia di monete, non risguardano la regalia, la quale consiste solamente nell'autorità di fabbricarla, ma negl'interessi privati, che risultano dall'alterazione della moneta; se, e adanno, o comodo di chi questa debba camminare; e se si debba attendere il valore, o qualità della moneta nel tempo del contratto, o pure in quello del pagamento, e di ciò si tratta altrove. C Attesochè questo non spetta alla materia de' Regali, la quale riguarda per lo più la cognizione de' delitti nel fabbricar moneta falsa, o nel tostarla; sicchè per detta qualità di regalia la cognizione ne spetti al Principe sovrano, o a quello, di chi sia tal regalia anche con li sudditi de' Baroni, e di altri, li quali nelle cause indifferenti fossero loro giudici competenti, conforme si accenna nel libro seguente della giurisdizione.

7 Quando poi quelli, a' quali spetta questa regalia siano tali, che riconoscano superiore; in tal caso vogliono cadere l'ispezioni sopra il loro gastigo; perchè si abusino di tal facoltà, fabbricando moneta di lega cattiva, o in altro modo ingiusta: Ma per lo più ciò riguarda il politico più che il legale, sicchè non facilmente cade sotto la cognizione de' Giuristi nel foro giudiziario.

In questo proposito di monete vogliono i Giuristi, che se un

*Di ciò si par.
la in questo
lib. nelli det-
ti disc. 126.
e seguenti nel
lib. 8. nel disc.
92. e 140. e
nel lib. 13. del-
le pensioni
nelli disc. 34.
e seg.*

appaltatore di gabelle , o di altre ragioni pubbliche dello stesso
9 Principe , o Signore , a chi spetta il batter moneta , ed anco il
proibire la poco buona , esiga le gabelle , o altre gravezze in mo-
neta corrente , la qual poi dallo stesso Principe locatorem proibita ,
o riformata , in tal caso dev' esser di giustizia ammesso a pagar
la pigione , overo il censo decorso fino al tempo della proibizio-
ne , o riforma in quella stessa moneta , ancorchè riprovata , per doppia
ragione . Una cioè , che l' alterazione viene dal fatto volontario del
locatorem , il quale sebbene non colposo , non deve giovare a lui ,
e pregiudicare al conduttore , conforme si discorre altrove in oc-
casione del disfalco , overo del ristoro dovuto agli appaltatori del-
le gabelle , overo delle saline , o delle dogane . El'altra che può ,
e deve dirsi in colpa lo stesso locatorem , permettendo l' uso di
quella moneta , che non avea la dovuta bontà , ed il suo valore
intrinseco ; sicchè a rispetto suo non potrà dirsi caso fortuito ,
come si può dire tra privati , in maniera ch' entrino solamente li
termini del danno intollerabile .

Si suol disputare ancora , se si possa licitamente spendere la mo-
10 neta (la quale si sia già destinato di riprovare) da quello , il qua-
le come consigliero , overo officiale del Principe , a cui spetta ri-
provarla , o pure in altro modo ne avesse notizia : Ma questa di-
sputa cade piuttosto tra Morali , e professori del foro della con-
scienza , del quale , conforme tante volte si è protestato , non è
mia parte il trattare : Nel foro esterno però è cosa difficile a ri-
dursi alla pratica per la difficoltà della prova di tal scienza , men-
tre queste novità fogliono camminar secrete finchè si pubblichino
a tutti ; sicchè non concorrendovi la prova ben concludente , si
dovrà attribuire al caso , il quale corre a pericolo di quello , che
in quel tempo si ritrova padrone della moneta , per la ragione , che
il pericolo si dice seguela del dominio , e che basta aver dato
la moneta in tempo ch' era buona , e spendibile . Ma quando se-
guisse questa prova , in tal caso entrerà il dolo , il quale annulla
l' atto . E lo stesso cammina nella vendita de' grani , ed altri vittua-
li , quando si fappia la futura tassa del prezzo : Overo nelle ven-
dite de' luoghi de' monti , quando si fappia la destinata estrazione ,
con casi simili .

CAPITOLO DECIMO.

Delle Fiere, e Mercati; E dellli pesi, e misure.

S O M M A R I O.

- 1 Il dare facoltà di far le Fiere, e Mercati pubblici sistima de' Regali spettanti al Prencipe; e per qual ragione.
- 2 Che vi sia necessario il privilegio, o la prescrizione, e quale.
- 3 Si dichiarano le sorti di Fiere, e de' Mercati.
- 4 Se li compratori in fiera siano sicuri,
- 5 Quali franchizie si diano alle Fiere.
- 6 Delle Fiere che fanno le Chiese.
- 7 Della giurisdizione in Fiera.
- 8 Se questa facoltà si perda per non uso; e se si possa mutare il luogo.
- 9 Se li pesi, e misure siano di ragione regale; e per qual ragione col di più in questa materia.

C A P. X.

PER regola generale stà fermamente stabilito, che lo concedere il privilegio, o la facoltà di far le fiere, e li mercati pubblici sia di ragion regale, sicchè spetti al Principe sovrano, overo a quel signore del luogo, il quale possieda simili ragioni di regalia, e particolarmente, che a lui spettino le dogane, e le gabelle, per ragione delle quali principalmente questa facoltà viene stimata di ragion regale per le franchizie, che da questi pesi pubblici porta la qualità di fiera, o di mercato pubblico, come anche per altri privilegi, li quali contro le leggi comuni, o particolari non si possono dare, se non da chi ha podestà di dispensare a quelle: Come sono alle volte l'affidare li debitori, o inquisiti di leggeri delitti, ed anco il trattar le cause civili, o criminali in una forma esecutiva, e sommaria mediante quell'ordine giudiziario, che la legge prescrive, con casi simili.

Quindi siegue, che vi sia necessario il privilegio del Principe esplicito, o almeno quell'implicito, che porta seco un pacifico possesso, ed osservanza di tempo immemorabile, o centenario:

O pure

O' pure (secondo un'opinione non improbabile), quella quadra-
genaria , la quale congiunta col titolo colorato di buona fede si
stima sufficiente anco nella prescrizione , o prova di privilegio ,
ovvero , in queste materie di ragion regale , che si dice minore ,
e del second' ordine.

Non camminano però le cose suddette in quei mercati privati,
li quali in occasione di alcune feste , ovvero , (secondo la qualità
3 de i paesi) per maggior comodità de' vittuali , e di altre cose usu-
ali in ciascun mese , o settimana , o in altri tempi si facciano sen-
za figura di fiera pubblica , e senza detti privilegi , e particolarmente quel-
lo della franchizia dalle dogane , e de' altri pesi , attesochè , cessan-
do le suddette ragioni , cessa per conseguenza la qualità regale ; sicchè
Di tutto ciò si tratta nell'i di scorsi 141. ed 131. di questo libro.

A

ad ogni legittimo superiore compete tal facoltà : Restando solamen-
te quella proibizione generale , la quale dalla ragion comune risul-
ta di far pubbliche adunanze senza saputa , e consenso de' superiori ,
per oviare a quelle , che li Giuristi dicono *conventicole* , le quali
producono de' scandali , ed inconvenienti . A

Sotto questa materia di fiere , e di mercati cadono diverse que-
stioni , le quali però non riguardano questa materia de' Regali ,
ma si trattano con li termini generali , ed indifferenti della ragion
comune .

E particolarmente , se la qualità di esser fiera , o mercato pub-
4 blico renda sicuri quelli , li quali comprino , o in altro modo con-
trattino animali , e mercanzie , o altre robbe , ancorchè fossero
robbate , o che in altro modo ad altrispettassero : Ed in ciò per
istretti , e rigorosi termini della ragion comune , con li quali cammi-
nano alcuni Dottori , pare che tal circostanza non tolga al padrone
il poter recuperare la robba sua da quelle mani , nelle quali la ritro-
va , venendo solamente scusato il possessore per questa circostanza
dalle pene , alle quali soggiacciono coloro , che contrattano , ove-
ro hanno in mano robbe robbate .

La ragione però dell'uso , e commercio umano pare che persua-
da diversamente , e che questa ragione , come riguardante il ben
pubblico , debba prevalere al bene , o dominio privato , al quale so-
lamente riguarda la detta disposizione della ragion comune , ovvero
il senso de' Dottori , come abbasso si discorre ancora delle con-
trattazioni di mercanzie , che si facciano ne' porti pubblici di mare ,
o di fiumi grandi navigabili : Pure in ciò pare , che miglior giudi-
ce sia l'uso , e l'osservanza de' paesi . B

6 La franchizia dalle gabelle , e dogane , la quale a queste fiere , e
mercati pubblici si stima connaturale , vien conceduta in riguardo
solamente di quelle gabelle , che per altro dovrebbono pagarsi per
la contrattazione di quelle mercanzie , o robbe in quel luogo , e ter-
ritorio ,

B

Nel disc. 129. di questo lib.

ritorio, non già per quelle, che sono dovute per ragione di pafo, le quali da' Giuristi si dicono pedagi: Overo che per estrazione, o in altro modo vadano pagate in altri luoghi, e territorj dove passino, per l'acceso, o riscatto delle fiere.

Ed ancorchè, quando il caso porti (come l'uso frequente dell'Italia insegnà) che le fiere introdotte per occasione di feste, o solennità de' Santi spettino alle medesime Chiese, ed alli loro Prelati, per concessione però del Principe laico, si soglia pretendere che nelle mercanzie, le quali s'introducano, debba aver luogo l'immunità ecclesiastica da pertutto, anco per viaggio: Nondimeno ciò non si crede probabile, mentre non è emolumento spirituale, o di sua natura ecclesiastico, ma dipende da concessione del Principe laico: Ed anco perchè (come si è detto) queste franchizie riguardano il luogo particolare, dove si fa la fiera, non già gli altri, per dove le mercanzie passino, ovvero donde s'estraano. C

Nel disc. 131.

C

7 Nascono ancora le questioni sopra la giurisdizione tra quello, il quale sia il superiore, o maestro della fiera, ed il giudice ordinario del luogo: Come anco sopra il modo di procedere. Ma ciò parimente non riguarda questa materia de' Regali; attesochè in questo si cammina con le regole generali della ragion comune, e parimente vi ha gran parte l'osservanza.

8 Dalle medesime regole della ragion comune più che dalla particolar natura de' Regali dipendono le altre questioni, le quali sopra ciò sogliono cadere, se tale privilegio di fiera, o di mercato si perda per il non uso di lungo tempo. Ed in ciò la regola è negativa; mentre l'atto è facoltativo, quando le circostanze del fatto non persuadano altrimenti: Overo se in pregiudizio degl'interessati si possa mutare il luogo, ed il tempo solito, nel che non si può dar regola certa, e generale, dipendendo per lo più la determinazione dalle circostanze particolari de' casi. D

Nel disc. 132.

D

9 Il prescrivere li pesi, e le misure vien stimato parimente di ragion regale spettante al Principe, e signor sovrano; attesochè sebbene pare, che ogni luogo, e popolo possa in ciò avere li suoi pesi, e misure particolari prescritti da quel pubblico, o dal proprio superiore locale; nondimeno portando ciò qualch' pregiudizio al pubblico commercio, ed a quella comunicazione con altri paesi, ch' è tanto al medesimo commercio necessaria, ed opportuna: Quindi siegue che si stima più congruo, che per tutto il principato, ovvero per tutta la provincia li pesi, e le misure debbano essere uniformi, e conseguentemente il prescriverli spetti al Principe, la podestà del quale si stenda a tutto il principato, e che al medesimo appartenga il concederne ad alcuni solamente l'uso, o facoltà privativa. E' ben vero però, che non esser-

essendo questa regalia di quelle maggiori, che sono più anesse, e connaturali al principato, ma dell'altre inferiori, e del secondo ordine, in maniera che facilmente possono convenire a signori, overo a comunità suddite, a quali dal sovrano si vogliono concedere; ne viene in conseguenza che si dà frequentemente il caso, che ad alcune comunità, o signori spetti questa giurisdizione, e podestà in vigor di privilegio, overo d'antico possesso,

E
Nel disc. 130. il qual equivaglia al privilegio. E

Dell'altre questioni sopra li pesi, e le misure ne' contratti privati, e per gli effetti, che da essi risultano, come riguardanti piuttosto la materia della compra, e vendita, o di altri contratti tra particolari, se ne tratta nel libro settimo della compra, e vendita, ed incidentemente sotto altre materie con li termini generali della ragion comune, senza connessione alcuna della regalia.



CAPITOLO UNDECIMO.

Delle tratte , o Estrazioni : E delle
represaglie .

S O M M A R I O .

- 1 Della proibizione della tratta de' vittuali , e di altre robbe donne nasca ; e che sia di ragion regale ; e della ragione perchè .
- 2 In che consista detta proibizione ; e per quali paesi , o luoghi .
- 3 Delle forme di concedere la tratta .
- 4 Se non essendo fatta in un anno , si possa far nell' altro .
- 5 Quando cessi , e che la facoltà resti revocata , o si possa revocare .
- 6 In quali robbe entri la proibizione .
- 7 Quando si dica fatto il contrabando .
- 8 Se si possa camminare per inquisizione .
- 9 Se queste proibizioni abbraccino gli ecclesiastici , si accenna solamente .
- 10 Delle represaglie ; in che consistano ; e chi le possa fare .
- 11 Che non sia materia de' Legisti ; e perchè essi in ciò si adoprino .
- 12 Se si possa dare da' Magistrati , e da' Vicarj del Principe .
- 13 Di certa specie di represaglia impropria .

IUella proibizione, la quale oggidì in tutti li principati, e parti del mondo si pratica di non potere estrarre li vettuali, ed altre merci senza licenza del Principe sovrano, o de' suoi officiali a ciò deputati, non fù conosciuta, nè trattata dalla legge comune de' Romani, che diciamo civile: Ecetto quella estrazione, che si facesse per portar robbe ad inimici dell'Imperio, ma è stata introdotta dall'uso, il quale però ha una probabil ragione, la quale non camminava in quei tempi, che furono fatte le leggi; attesocchè era un solo Imperio, ed un principato quasi di tutto il mondo; sicchè non entrava quella ragione, la quale per la diversità e molteplicità di tanti principati, e signorie oggidì regna: E ciò ha cagionato tal proibizione, la quale così da' Giuristi, come da' Politici comunemente viene approvata, e lodata per ragionevole, anzi necessaria per il buon governo del principato, e de' propri suditi, acciò l'avarizia de' mercanti non spogli il paese di quei beni, che la natura vi produce, e non ne cagioni a' paesani la privazione contro la legge, o la ragione di natura.

Come anco perchè il Principe sappia per quali paesi, o usi li vettuali, e le altre merci si estraino dal proprio principato, acciò non si portino a suoi nemici, o male affetti.

Per queste, e per altre congrue ragioni dunque da pertutto, o per consuetudine, o per leggi particolari in pratica è ricevuto, che il dar le licenze per fare simili estrazioni fuori del principato, solito esplicarsi col termine, e vocabolo di *tratte*, sia di ragion regale, anzi di fatto stimata di quelle di prima classe spettante al Principe sovrano.

Quindi nasce, che ne siano regolarmente incapaci li Baroni, ed altri signori, o Città suddite, quando nella stessa maniera, che si è detto di sopra nell'altre regalie, non assista loro il privilegio espresso dello stesso Principe sovrano, overo un antico pacifico possesso immemorabile, o centenario, senza che apparisca di principio vizioso, in vigor del quale si possa giuridicamente allegare il privilegio: Overo si possi adattare la medesima ragione, che si assegna di sotto nel capitolo decimo terzo, sopra la regalia della facoltà di proibire la vendita, o compra de' vettuali, con cose simili.

Questa proibizione per lo più riguarda l'estrazione da tutto il Regno, o principato, dentro il quale, cessando le ragioni accennate di sopra, il commercio resta libero. Quando però l'uso particolare

ticolare del principato non porti diversamente , come particolarmente insegnà la pratica nello Stato Ecclesiastico , nel quale , secondo il diverso stile delle provincie , cammina la detta proibizione anco da una provincia all'altra , overo da un governo all' altro ; anzi in alcune parti da luogo a luogo , nel che non può darsi regola , ma si deve deferire all'uso de' paesi.

³ Queste licenze d'estrazioni , le quali volgarmente si dicono *tratte* , si sogliono concedere in due maniere . Una più particolare a persona certa , e per quantità determinata , per lo più esprimendo il luogo per dove la robba si deve estrarre con la determinazione di certo tempo , dentro il quale l'estrazione si debba fare per ovviare alle fraudi . E l'altra più generale , per la qual suole concedersi in privilegio a Baroni , o comunità , e più frequente ad appaltatori , o arrendatori degl'effetti fiscali , o camerali d'alcuna provincia , o luogo per certa quantità in ciascun anno , durante l'appalto .

⁴ Ed in questo caso sogliono cadere più questioni , e particolarmente se la tratta non fatta in un anno si possa cumular nell'altro , o pure resti spirata per quell'anno ; ed in ciò pare che la decisione dependa dalle parole della concessione , overo dell'osservanza , non potendosi in questo dare una certa regola certa per li diversi stili de' principati , o governi .

⁵ Bensì che tanto nell'una , quanto nell'altra sorte di licenze , e facoltà , queste ancorchè concesse , non si potranno , nè dovranno effercitare ; anzi l'istesso , che l'ha concesse , giustamente potrà negarne per esercizio , quando per carestia , o per altro accidente sopragiunto il medesimo paese ne habbi dibisogno , in maniera che l'estrazione farebbe per apportar pregiudizio considerabile al paese , verisimilmente non pensato , quando fu concessa la ^A *Ditutto ciò si parla nel disc* ^{133.} licenza , o la facoltà . A

⁶ Le pene de contrabandi in dette estrazioni non entrano per le robbe , che non siano nel paese , o nel principato , ma si portino da fuora per passaggio . Bensì che secondo le leggi , o gli stili de paesi anco queste robbe cascano alle volte sotto questa proibizione ad effetto , che vi sia necessaria la licenza per toglier le fraudi , le quali in questa occasione sogliono farsi sotto questo pretesto , che però si dovrà deferire alle leggi , o alli stili particolari .

Come anco si suol disputare , se per lo contrabando basti il trovare le robbe per strada , dentro però il territorio del medesimo Regno , o principato , o luogo proprio , ancorchè verso li confini , e che il cammino sia dirizzato per tal effetto : Ed in ciò la regola dispone , che non basti per la ragione , che sia ancora a tempo di pentirsi , e di ritornare in dietro , sicchè il delitto non si possa dire consumato . Sono però molto rare queste dispute , che li Dottori fan-

no in termini generali di legge comune; attesocchè forse in tutti li dominj, e principati sopra ciò sono stabiliti li luoghi, o termini, il passaggio de quali senza le dovute licenze, e spedizioni partorisce quest' effetto; sicchè si dovrà parimente deferire alle leggi, o stili particolari del principato.

Si disputa parimente se sia necessario, che gli estraenti siano ritrovati infragante, o pure che si possa provare in altro modo l'estrazione, o contrabando; sicchè si possa camminare per inquisizione. E benchè li Dottori sopra ciò camminino con la solita varietà d'opinioni. Nondimeno parimente dovrà deferirsi alle leggi, o stili di qualsivoglia dominio, o principato, abbracciando l'opinione ivi ricevuta.

Suole anco in questa materia cadere la più importante, & difficil questione; se queste proibizioni fatte da' Principi secolari obblighino gli Ecclesiastici, e gli altri esenti: E se non obbligandoli rispetto all'altre pene corporali, o pecuniarie; si possano per contrabando pigliar le medesime robbe, o mercanzie, che si estraono: Ma in ciò v'è detto il medesimo, che generalmente nella materia giurisdizionale si accenna nel principio del libro seguente; cioè, che volendo ciascuna podestà, si scrivi a suo modo, se ne deve lasciare la verità al suo luogo, avendo in questo proposito gran parte l'osservanza.

Circa le represaglie. Questo termine, per comun uso di parlare, significa quelle esecuzioni, le quali per debiti pubblici delle comunità, o per pubbliche gravezze si facciano ne' beni de' cittadini particolari. Questa però è una represaglia impropria, la quale (come si è accennato) vien così detta per un cert'uso di parlare; poichè legalmente la vera represaglia, la quale viene stimata di ragion regale, che cade sotto questa materia, è quella, che si faccia nelli beni, che siano nel proprio principato, posseduti da' sudditi di un altro Principe, col quale si abbia guerra, o altra pretensione, così indirettamente vendicandosi, o rinfrancandosi di quel che si pretende con la roba d'altri che del debitore. Overo in questo modo sforzando il Principe, o altro comandante a rimediare al danno de' suoi sudditi, e cedere a qualche punto di che si tratti, o pure a dar altra soddisfazione, con simili casi.

Questa specie di represaglie senza dubbio è di ragion regale, anzi della prima forte, o sfera spettante al solo sovrano, in chi risieda l'altra maggior regalia di far guerra pubblica, e di formar esercito: A segno che alcuni Dottori credono, che tal facoltà non spetti alli feudatarj, anco regali, e dignità; ancorchè abbiano prerogativa di principato sovrano, mentre riconoscono un altro sovrano. Però quest' opinione non è ricevuta.

Oltre che tal materia dipendendo più da ragion politica, e
 11 di stato, che da dispute giudiziarie avanti giudici ordinarij, resta
 quella poco congrua a Legisti: Che però si crede, che sia ma-
 nifesta inezzia, o pazzia di quei legulei, li quali con li puri ter-
 mini legali, o con alcune dottrine si affaticano a trattarne, se
 pure (come si osserva nel proemio) non vogliamo dire, che le
 regole, e le proposizioni de' Giuristi si adoprino da Principi in
 queste materie (in quali realmente il tutto fà la forza, congiunta
 con la tagion di stato) per colorire, e coonestare l' atto apprezzo il volgo.

Disputandosi ancora dalli medesimi, se in quei regni, o prin-
 12 cipati, li quali per l'assenza del Principe con titolo di Vice-Re,
 o governatore siano governati da un Vicario, o altro magistrato,
 possa questi conceder tal represaglie: Ed in ciò li Giuristi per l'
 istessa accennata sciocchezza di assumere queste dispute vanno mol-
 to variando: Ma la verà decisione si crede quella, che si debba
 deferire all' uso, come interprete della volontà del Principe,
 dalla quale dipende la facoltà del suo magistrato, o governatore:
 Ed anche perchè dall'averlo il Principe per rato, overo dal ri-
 provarlo per lo più nasce la determinazione.

Sogliono anche li Tribunali grandi assumersi per un'equità non
 13 scritta la podestà d'un'immagine di queste represaglie: Cioè, che
 se in essi si disputi di successione, o di altra ragione sopra rob-
 ba, che sia in diverso dominio, o principato, dove la sentenza
 di quel Tribunale non possa avere la sua esecuzione, che de fat-
 to sia impedita, in tal caso si eseguisce nell'equivalente in altre
 robe, che il succumbente possieda nel proprio dominio, o prin-
 cipato, così facendo un'esecuzione indiretta, come per specie di
 represaglie: Il che, se si debba fare, o no; e se sia bene, o mal
 fatto, non riceve certa regola, ma dipende dalle circostanze del
 fatto. B

B
*Si accenna nel
 caso del quale
 si tratta nel
 disc. 55. & 56.
 del lib. I. de
 feudi.*



CAPITOLO DUODECIMO.

Delle Peschiere, e pescagioni. E delle Caccie riservate,
o proibizioni della caccia, e pesca.

S O M M A R I O.

- 1 *Della parola Peschiere, &c.*
- 2 *Perchè causa si siano fatte di ragion regale.*
- 3 *In che consista la regalia.*
- 4 *E de' luoghi di caccia, quando siano di ragione regale, o no.*
- 5 *Quando la caccia, o pesca si possa proibire.*
- 6 *Della ragione, per la quale detta proibizione ragionevolmente si faccia.*
- 7 *Che la caccia sia perniciosa.*
- 8 *Si risponde che la caccia sia approvata dalla Sacra Scrittura.*
- 9 *Perchè causa contro le proibizioni del Principe non si richiamino gli Ecclesiastici.*
- 10 *Della podestà de' Baroni, e Signori inferiori di proibire la caccia à proprij sudditi.*
- 11 *In quali casi anche da' Magistrati si proibisca la caccia, o pesca.*
- 12 *Quando si proibisca anco agli Ecclesiastici.*

C A P. XII.



Nnoverandosi tra li Regali, (secondo una lettura) le peschiere, e secondo l'altra gli emolumenti delle pescagioni : Nasce disputa tra scrittori sopra la significazione di queste parole, e sopra qualche realmente importi tal regalia. Ed in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni : Poichè alcuni credono, che sia error di stampa di quei libri, in quali si usi la parola *piscerie*, e che in cambio di dir *piscerie*, volesse dire *pescarie*; cioè quelle selve, dove si faccia la pece in gran quantità : Ed altri vogliono, che ciò significhi il luogo dove si vende il pesce in occasione della gabella, o altro peso, che al Prencipe si paghi per tal vittuale, con altri simili variazioni. La più probabile però, e più ricevuta opinione pare sia quella, che ciò significhi que' luoghi di mare, o di fiumi, o di laghi, overo di altr' acque stagnanti, così dolci come marine, in quali la natura con insolita, e straordinaria fecondità produca gran quantità di

di pesce , in maniera che la pesca non importi quell' incerta , e faticosa industria , che in gran parte dipende dall' evento , o dalla fortuna , come generalmente occorre nel mare , o ne' fiumi , ma un' utile certo , e grande , in manierachè portarebbe confusione l' esser comune a ciascuno : Ed anco perchè si stima disordine , che ogni vagabondo vi si potesse arricchire senza fatica .

Quindi (coma anco nel principio di questo libro si accenna) ragionevolmente li Principi , o le Repubbliche hanno a se applica-

- to questa sorte di luoghi , così privilegiati dalla natura , acciò in questo modo ne possano partecipar tutti indifferentemente per mezzo della borsa pubblica : Attesochè potendosi in questo modo sovvenire alle spese , e dalli bisogni pubblici , si rendano perciò minori le collette , e le contribuzioni , che da tutti si dovrebbono fare ; sicchè in questo modo ridondano in pubblica , e comune utilità : E per conseguenza restano innette le tante fatiche fatte dalli scrittori sopra la questione , se si tratti d' acque marine o dolci , o se 'fendovi mistura dell' una , e dell' altra specie , qual prevaglia ad effetto di vedere s' entri la ragion pubblica , o no ; poichè la forza non stà nella qualità dell' acqua , o in quella ragion pubblica , che nasce dal mare , ma nella suddetta ragione d' un grande , ed estraordinario benefizio della natura , che così deve redondare in pubblica utilità . A

Dalla medesima ragione risulta , che anco alcune selve molto feraci di animali selvatici , o di uccelli sogliono eser di ragion pubblica , e regale , senza che venga violata quella facoltà naturale , che vien considerata nella caccia , o pescagione , per la detta ragione , la qual entra nell' uno , e nell' altro caso . Poichè sebbene vi sono , anche ne' privati poderi , de' stagni , o fossi , o lagune fertilissime di pesci , overo selvette private fertilissime di selvaticine , e di uccelli , il che non toglie la ragion privata : Nondimeno la regalia per lo più cammina nel mare , o nè fiumi , e laghi , o rispettivamente nelle selve grandi , in quali non si possa dire che tal fertilità in tutto , overo in parte sia nata dall' umana industria , o dal caso , ma principalmente nasca dalla natura , ancorchè vi si ricerchi qualche industria per maggiore , o migliore godimento di tal benefizio .

E quanto all' altro intelletto , che questa regalia si possa referire alla gabella , che in occasione di tal virtuale si esige : Quello non si stima probabile ; poichè ciò cade sotto l' altra specie di regalia d' imporre gaballe , ed altri pesi , della quale si tratta di sopra .

Quanto poi alla podestà di proibir la caccia , e la pescagione : Quando ciò non segua per la suddetta ragione , ma per propria

A
Nel disc. 134.
ed anco nel
disc. 2. del 1.
lib. de feudi.

dilettazione, o spasso, o per gratificare altri, in tal caso alcuni legulei, li quali camminano con la solita lettura delle leggi senza penetrar più a dentro, col fondamento, che per alcune leggi civili si dica esser la caccia, o pescagione di legge di natura, han creduto, che ne anco dal Principe sovrano quella si possa proibire; attesocchè la podestà di questo non si debba stendere a dispensare alle leggi di natura, ne a toglier quello, che da queste si concede.

Quest' opinione però (ciò che sia nel foro interno) per quello spetta all'esterno, e giudiziario contiene una semplicità troppo grande; poichè, posta la qualità di sovrano, e presupposta la sua determinata volontà, non si sà vedere, qual giudice nel principato del medesimo, e con li suoi sudditi sia per canonizzare tal difetto di podestà, della quale pare, che in detto caso, rispetto a secolari soggetti a quel Principe calchi solamente l'ispezione de' Giuristi per consegnare allo stesso Principe ad astenersene, overo a consigliarne al successore la revocazione, mentre rispetto a gli clienti dalla sua giurisdizione, e podestà (come per esempio sono gli ecclesiastici) tal difetto entra per diversa ragione di mancanza di giurisdizione con le persone.

Ma quando anco dovesse tal punto esaminarsi con li rigorosi termini giuridici: Tuttavia questa opinione non ha fondamento alcuno, imperciocchè non si trova scritta questa legge di natura, la qual dia tal facoltà, mentre l'assunto suddetto nasce da una tradizione della legge civile, che suol usare, questi termini per un modo di parlare, e per contraddistinguere quello, che essa legge civile ordina, increndo all'uso comune regolato da un'istinto naturale, da qualche la medesima legge positiva ordini totalmente di novo per sua mera volontà, come si osserva nel libro nono, ed anco nel libro decimo in proposito di quella legge di natura, che da Giuristi si considera sopra la facoltà di testare, e di disporre, delle sue robe: Overo sopra la legittima dovuta alli figli, ed in altri casi simili.

Ed in oltre, conforme li sacri Canoni han possuto proibire a chierici, ed ad altri ecclesiastici la caccia, per la ragione di non divertirli da divini officj, overo per l'altra ragione del pericolo, che quella feco porta: Così non pare, che debba esser proibito al Principe per buon governo del suo principato, e della repubblica il proibirlo a suoi sudditi per la medesima causa d'ovviare a'pericoli: Ed anco per l'altra ragione di non divertirli dalla cultura de' terreni, e dall'industrie, e negoziazioni; mentre la pratica va insegnando, che la caccia operi quest'effetto pernicioso al pubblico per la sua molta dilettazione, in maniera che in quei paesi, li quali dalla natura son stati più arricchiti de'suoi doni, si scorgono più poveri, e più miserabili gli abitatori.

Maggiormente, che quella ragione del vitto umano, che in tempi antichi si procacciava con la caccia, o pesca, e dalla qual ragione è nata questa tradizione, che tal facoltà provenga dalla legge di natura, non è oggidì verificabile: Attesocchè da per tutto si è introdotta la vita civile in Città, o luoghi abitati, con opportuna provisone de' vittuali, mediante l'opera di coloro che per mestier, o per esercizio particolare abbiano quest'incombenza, secondo le opportune provisioni del principato, o della repubblica; che però non si scorge quella necessità, la quale appresso gli antichi forse si scorgea prima che seguisse quell'introduzione della vita civile, che oggidì abbiamo.

- 8 E benchè alcuni Morali, e forse anco de' Canonisti, in prova che la caccia sia di legge di natura, vadano considerando, che si ritrovi permessa nella Sacra Scrittura del vecchio Testamento, ed in conseguenza per legge divina, la qual si dice anco legge di natura, che però non possa il Principe derogarvi: Nondimeno ciò contiene un'equivoco chiaro, mentre nella Sacra Scrittura ciò non si contiene per preцetto, ma solamente si accenna come per cosa permessa, e non proibita, e non perciò comandata.

Come anco, sebbene nel Principe, ancorchè sovrano, entri il difetto della podestà con gli esenti dal suo foro, come sono gli ecclesiastici: Nondimeno rare volte, e forse mai si dà il caso di queste dispute nel foro esterno giudiziario; attesocchè non facilmente contro li Principi sovrani si muovono nel loro dominio tali pretensioni anco da quelli, li quali siano esenti dalla sua giurisdizione, sicchè resta ciò più tosto sotto le regole della prudenza, o del politico, che sotto le regole legali del foro, convenendo tal notizia, o alli regolatori del foro interno, o alli consiglieri del medesimo Principe per persuadergli ad astenersene, quando qualche giusta causa non lo ricerchi.

- Le maggiori dunque, e le più frequenti questioni, le quali sopra ciò cadono, riguardano quelle proibizioni, che si facciano da' Baroni o Signori inferiori, li quali non abbiano ragione di Principe sovrano, né facoltà di dispensare alle leggi, ma siano soggetti ad un'altro superiore, avanti del quale convenga con regole legali disputare di tal potestà. Ed in ciò cadono due ispezioni: Una, cioè con li propri vassalli, o sudditi: E l'altra con li non sudditi, e particolarmente con gli ecclesiastici.

Per quel che si appartiene alla prima parte con li propri sudditi, o vassalli. Quando si tratti di proibizione generale di caccia, e pesca in tutto il territorio: In tal caso la regola è certamente negativa; poichè disponendo la legge civile, la quale anco afferisce, che ciò sia di ragion di natura, che questa facoltà sia co-

mune a tutti, e di ragion pubblica (ancorchè veramente, come si è accennato, nasca da legge positiva, e non di natura) Quindi risulta, che quel Signore, il quale non sia sovrano, e non abbia la podestà di far, e disfar le leggi, non possa toglierla : E per conseguenza questa podestà di proibire la caccia, o pesca comunemente viene stimata di ragion regolare: Quando però al Barone, o altro signore inferiore non assista il privilegio del sovrano, ovvero l'antica pacifica confuetudine immemorabile, o centenaria, della quale non apparisca principio vizioso; onde risulti il più volte accennato effetto, che se ne possa allegar privilegio, ed ogn' altro titolo migliore senza necessità di provarlo;

Che però la difficoltà maggiore in questo proposito fuol essere nel verificare questo possesso legittimo, e non interrotto, il quale non abbia principio vizioso, ovvero che non gli osti la cattiva presunzione di forza, e di concussione de' vassalli, o la resistenza di legge particolare, come specialmente si può dubbitare nel regno di Napoli per quelle leggi, e prammatiche; sicchè sopra ciò non può darsi regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, ed ad ogni paese dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, o dalle leggi, o stili de' paesi.

Si permette bensì alli Baroni, e ad altri signori inferiori di fare qualche moderata riserva d'alcuna parte del territorio, o del fiume, o del lago rispettivamente per sua comodità, o ricreazione, in maniera però che non impedisca l'uso degli abitanti. Ed in ciò parimente non può darsi regola certa, e generale, dipendendo il tutto, o da' stili, e leggi generali del principato, ovvero dall'uso particolare del paese.

Si possono anche proibire alcune sorte di caccie, perchè distruttive del genere degli animali, che sono nel territorio: Come per esempio è la caccia de' lepri, e di altri animali quadrupedi con le reti: Overo in pescagione con acque venenate: O pure in quei mesi, nei quali gli animali, e particolarmente lepri siano gravid: O proibendo l'usare alcune armi, dall'uso delle quali possono nascere altri disordini, con casi simili, secondo il costume, e la qualità de' paesi, e delle caccie.

Circa l'altra ispezione degli esenti, e particolarmente degli ecclesiastici. Certa cosa è che, se ciò non è licito in ragione giurisdizionale (conforme li Canonisti vogliono) al Principe sovrano, molto meno sarà licito al Barone, o ad altro signore inferiore. Eccetto il caso; nel quale la proibizione, ovvero la facoltà di proibire (conforme li Giuristi dicono) sia meramente reale, cioè che si tratti di un podere, o selva, o lago, o stagno particolare, nel quale la caccia, o pesca sia in frutto, ed in quella consista la renita,

dita, o in tutto, o in parte: A somiglianza di quello che si è detto di sopra di questa regalia; poichè in tal caso ad ogni privato possessore spetta il poterlo proibire, in quel modo che si puol proibire l'ingresso nel proprio podere a raccogliere i frutti: In maniera che la proibizione non nasca dalla qualità, o giurisdizione baronale, ma dalla detta circostanza, e ragione privata per la percezione de' frutti.

Bensì che anche in tal caso potranno li custodi del Barone proibire defatto l'ingresso, o l'uso della caccia con sola ragion privata, ma non già in ragione giurisdizionale, in quello stesso modo che ogni privato puol proibire l'ingresso nel suo podere, o discacciarne quelli, che vi siano entrati: Ma in quel modo che si puol praticare senza violare li sacri canoni, che proibiscono metter mani violentemente sopra chierici, non già esercitando giurisdizione alcuna con loro in esiger pene, o in far altr' atto simile, dovendosene procurar il gastigo dal proprio superiore ecclesiastico.

Che però la maggior difficoltà consiste in quella proibizione, che al Barone, o signore si permette in alcuna parte del territorio, overo in qualche tempo, o modo, conforme di sopra si è accennato; mentre ciò non nasce dalla ragion privata, come nel caso antecedente, ma dalla sola prerogativa baronale, e giurisdizionale:

E sopra di ciò si trova gran varietà d'opinioni tra ecclesiastici e secolari; che però se ne lascia il luogo alla verità: Bensì che, quando anche si debba ammettere per più vera, e più fondata l'opinione negativa degli ecclesiastici; nondimeno devono li superiori ecclesiastici provvedere, che da' chierici non si usino queste indiscretenze produttive di molti disordini, li quali sono frequentemente pregiudiziali alla stessa libertà, e giurisdizione ecclesiastica, quando la proibizione sia discreta, e ben regolata dalla ragione. Che però in ciò parimente non puol darsi regola certa, e generale; mentre pare che questa entri solamente, quando la proibizione sia generale per tutto il territorio. B

B
Ditutto ciò si
discorre qual-
che cosa nel
lib. 14. nel
disc. 41 ed an-
co in occasio-
ne della ra-
gion privati-
va di pescare
nel lib. 1. da
Fendi nel disc.
40 ed in que-
sto lib. de'Re-
gali nel disc.
34.

CAPITOLO DECIMO TERZO

Della podestà di proibire le compre , e le vendite de' vittuali, e di altre robbe concernenti l'uso umano . Ed anche della podestà di proibire li molini, li forni, li macelli, le pezzicarie, ed altre cose simili, e di sforzare gli abitatori ad andar alli proprij.

S O M M A R I O.

- 1 Della lecita proibizione de' monopolj.
- 2 Della proibizione d'incettare.
- 3 La proibizione di comprare , e vendere è di ragion regale , e spetta al Principe.
- 4 Che sia di ragion regale il proibire li forni , li molini , e l'osterie.
- 5 Se dette cose nel feudatario si presumano feudali.
- 6 In caso che spetti detta facoltà di proibire , se si possa esercitare con gli ecclesiastici.
- 7 Quando la facoltà di proibire spetti alle Comunità suddite.
- 8 Del governo dell'Annona pubblica.
- 9 Se l'Annona sia lo stesso che il Fisco , e goda le franchizie fiscali.

C A P. XIII.



Uelle proibizioni , che si facciano de' monopolj , li quali da' Giuristi sidicono dardanarie ; cioè che uno, o più mercanti potenti procurino in tempi di raccolta , overo in altre occasioni di comprare tutti li vittuali , o altre robbe necessarie all'uso umano , per indurne penuria , e venderli a quel più alterato prezzo , che a loro piacerà , non cadono sotto la regalia , potendosi , e dovendosi ciò fare da ogni giudice , o magistrato ; mentre tal proibizione nasce dalla legge , insegnando anco le storie , che appresso tutte le nazioni , ed in tutte le altre repubbliche , o monarchie prima della Romana , questi monopolj veramente perniciosi al pubblico si proibissero. A

Nel dist. 177.

Anzi in alcuni principati , come particolarmente occorre nello Stato Ecclesiastico , generalmente è proibito il comprar grano , ed altri vittuali per mercanzia più dell' uso proprio , che volgarmente si dice incettare ; essendo solito tal facoltà concedersi gli Appaltatori camerali per privilegio , o per sollievo del censo , che si paghi

ghi alla Camera del Principe. Che però quando tal proibizione sia fatta per legge del Principe sovrano, in tal caso ogni signore, benche suddito, anzi ogni giudice, o magistrato, ancorchè inferiore potrà ordinarne l'osservanza.

Ma quando non si tratti del detto formal monopolio proibito dalla ragion comune; sicchè sia luogo a quella libertà, che la medesima ragion comune concede a ciascuno di comprar, e vendere secondo l'umano commercio: In tal caso il fare dette proibizioni si dice di ragion regale, la qual spetta solamente al Principe sovrano, e per conseguenza non può farsi da' Baroni, e Signori inferiori, se non quando (come nell'altre regalie più volte si accenna) vi sia del Principe privilegio esplicito, overo quell' implicito, che risulta dal pacifico possesso immemorabile, o centenario non vizioso. B

B
Se ne accenna
qualche cosa
nel disc. 133.
ed anco nel
disc. 125. e
44. trattando
dell' Annona.

Parimente di ragion regale viene stimata la facoltà di proibire la libertà di fabbricar forni, o molini, o di aprir macelli, ed altre botteghe per la vendita de' vittuali, overo aprir osterie, ed alberghi, inducendo la ragion privativa con l'espressa, o virtual forza degli abitanti, o de' pastragieri a dover andar a detti molini, o forni, o macelli, o osterie, o pezzicarie, e cose simili; poichè essendo tutto ciò contro quella natural libertà, che dalla legge si concede a ciascuno, e cagionando per conseguenza il monopolio, ed altri inconvenienti; quindi nasce, che ciò sia stimato di ragion regale, e non spetti a' Baroni, o Signori, li quali non abbiano ragion di Principe sovrano, o privilegio come di sopra. C

C
Nelli discorsi
143. e più seguenti.

Quindi inferiscono i Feudisti, che li molini, e li forni, o altre cose simili possedute dal feudatario, così del prim'ordine regale, come dell'altro più subordinato, si presumono feudali, ed annessi al Feudo, quando abbiano tal prerogativa giurisdizionale, per la quale da essi vengono chiamati banderati, quando di ciò non apparisca titolo particolare diverso, ad effetto di vedere se, ed a chi spetti il giustificare, se siano feudali, o allodiali tanto nelle pendenze col padron diretto, in caso di devoluzione, quanto col successore independente del Feudo, e l'erede del feudatario morto. D

D
Nel lib. 1. do^r
Feudi nel di-
scor. 3.

In caso poi che tal facoltà privativa de fatto sia posseduta, e specificamente esercitata dal Signore del luogo, o dalla Comunità, o anche dal medesimo Principe sovrano, sogliono occorrere le dispute con gli ecclesiastici; così nella facoltà di fabbricare nuovi molini, o forni, e cose simili, a' quali non si possa proibire l'accesso a' secolari; come ancora circa le loro libertà di andare ad altri molini, o forni fuori del territorio: Ed in ciò non può darsi facilmente una regola generale, e certa per la capacità d'ognuno, che non sia più che versato professore nella facoltà legale, scorgendovisi mol-

ta va-

E ta varietà d'opinioni, e dipendendo la determinazione da diverse distinzioni, che si deducono nel Teatro in questo medesimo libro E eseguenti.

F Nel disc. 30. ed anco nella materia delle servitù F sotto il genere delle quali opportunamente cade anche questa materia dello sforzare d'ardare a' propri forni, e molini.

Si può dare il caso d'indurre questa ragion privativa, ed obbligo rispettivamente di forni, e de' molini, e cose simili anco in chi non abbia la ragion regale, cioè nelle Communità per comun consenso di tutti i cittadini, in quel modo che (conforme si dice nella detta materia delle servitù) si possono li medesimi cittadini privare della facoltà di pascere in qualche parte del territorio, acciò con quegli emolumenti si supportino i pesi pubblici, li quali bisognerebbe supplire per via di collette, e di altri pesi de' medesimi.

Bensì che ciò non potrà obbligare gli ecclesiastici, anzi nemmeno gli altri, li quali non siano sudditi della communità, ovvero che siano esenti da' detti pesi; che però è cosa difficile a praticare: Pure si deve deferire agli stili, ed alla pratica de' paesi, o de' luoghi.

8 Alcuni credono, che il governo dell'abbondanza pubblica, solito esplicarsi da' Giuristi col termine, o vocabolo d'*Annona*, sia di ragion regale, e di cosa riservata al Principe sovrano. Ma non pare che ciò abbia suffisso; poichè sebbene il Principe, come padre de' sudditi, e come marito della repubblica ha peso d'invigilarvi, ed a lui spetta il dare sopra ciò le provisioni opportune: Nondimeno non si toglie la facoltà a Baroni, e signori inferiori, ed anco a magistrati, ed alle medesime Communità secondo le diverse usanze de' paesi, alle quali si deve deferire, d'invigilarvi, e di prender le opportune provisioni: Ed anco di poter in tempo di carestia forzar coloro, li quali abbiano grano, ed altri vittuali, a doverli vendere, tassandone il prezzo moderato per osservanza di quello, che sopra ciò ne dispone la legge, essendo solito questa cura esser del Principe sovrano per lo più solamente nella Città Metropoli della sua residenza. G

9 E quindi nasce la determinazione della questione accennata di sopra nel capitolo quinto in occasione di trattare delle Gabelle, e delle Dogane, se li grani, e gli altri vittuali, che si provedono per servizio dell'*Annona* pubblica in tempo di carestia dal Principe sovrano, o da' ministri della sua Camera, debbano godere l'esenzione, come robba del Principe, o del suo Fisco: Attesochè si dirà tale solamente, quando il Principe voglia distribuirlo al popolo senza rimborso, ovvero a minor prezzo, facendo così le parti di padre de' suoi sudditi: Ma non già quando sia un economica

G
Nelli disc. 44.
e 125.

mica prudente provisone, per rimborsarsi con la vendita del me-
desimo grano, o del pane di quel che si sia speso. **H**

*Nel detto di-
scorso 44.*

E circa il governo, ed amministrazione dell'*Annona*: Ancorchè li Dottori con le solite varietà d'opinioni vi facciano delle dispute; nondimeno la vera decisione pare che dipenda dall'osservanza, e stile de paesi, mentre ogn'altra amministrazione, o giurisdizione ha dipendenza dal Principe sovrano come capo, e regolatore di tutto il corpo, overo come fonte, dal quale derivano tutti i rivioli: Come ancora si dovrà camminare con le leggi, o stili de paesi circa la giurisdizione di quel magistrato, o officiale particolare, che sia deputato al governo dell'*Annona*, e se sia privativa alli giudici ordinarij: Sicchè non vi cade regola generale. **I**

*I
Nelli detti di-
sc. 44. e 125.
e nel supple-
mento, e nel
libro 15. nel
la relazione
della Corte
Romana trat-
tando del Pre-
fetto dell'*An-
nona*.*



CAPITOLO DECIMO QUARTO.

Delle angarie, e perangarie. E della facoltà di esigere
da' vassalli, o da altri servizj reali, o personali.

S O M M A R I O.

- 1 *Che cosa siano le angarie, e le perangarie.*
- 2 *Perehè causa siano de' Regali.*
- 3 *Quando giovi il possesso antico.*
- 4 *Dell'altra specie di angarie, e perangarie.*
- 5 *Quando si dia l'obbligo de' vassalli di servire al padrone senza ripugnanza della libertà naturale.*

C A P . X I V.



QUESTI nomi , o vocaboli di angarie , e di perangarie non sono conosciuti dalla legge comune de' Romani, ma sono bene usati da professori della lingua latina, poichè anco nell'Evangelo, trattandosi della passione di Nostro Signore , in occasione di far menzione di Simon Cireneo , il quale fu condotto per portar la croce , vien' usata questa parola angariare , che vuol dire far quei servizj , overo quell'opere , che dovrebbono farsi da un altro.

L'Angaria dunque vuoldire un'obbligo di servire per se stesso , overo per altri , mediante il pagamento della mercede . E la Perangaria denota il medesimo servizio , ma gratuito senza pagamento , che la più frequente pratica insegnava nel dovere con propri animali , e carri , o altri strumenti trasportare di luogo a luogo i vittuali , o altre robbe del Signore , al quale tal servizio sia dovuto : Overo di servir per se stesso nella cultura de' beni , o nella raccolta de' frutti , o in altri servizj simili .

Ma perchè ciò è contrario alla libertà naturale , ed anche a quel che dispone la legge , che niuno debba esser obbligato di locar le sue opere , o di servire ad altri , quando non voglia : Quindi risulta , che questa facoltà di costringere al servizio venga stimata di ragion regale , e per conseguenza spetti solo al Principe sovrano , e si neghi a Baroni , ed a signori inferiori , quando non l'abbiano in privilegio espresso del medesimo sovrano , o pure che non vi sia il frequente accennato privilegio implicito , il quale risulta

sulta dall' antico possesso pacifico immemorabile , o centenario .

Sopra questo possesso cadono le maggiori difficoltà , attesocchè più frequentemente sogliono avere principio vizioso da forza , e da concussione , overo da atti amorevoli , e facultativi , che da' vassalli si facciano verso alcuni signori da loro amati in riguardo delle loro qualità personali ; che però non può sopra ciò darsi una regola certa , e generale , dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto , e dalla qualità delle prove , come anco dalla qualità de' principati , o costumi de' paesi , dalli quali dipende il vedere , se abbia luogo , o no detta cattiva presunzione di forza , e concussione . A

A
Nel disc. 146.
ed anco nel
lib. 1. de'
Feudi nelli
disc. 54. e 65.

E' ben vero , che questo termine di angarie , e perangarie nella sua propria , ed antica significazione importa una certa specie di servitù maggiore , simile a quella degli ascretizj , e de' censiti , la qual si ha nelle leggi civili de' Romani , che però con ragione vien collocata tra le regalie riservate al Principe . Sicchè l'angaria , o perangaria di sopra esplicata , la quale non induce formal servitù della persona , ma solamente un obbligo , di dover fare que' servizj , che siano proporzionati allo stato delle persone , dalle quali si chieggano , non ha tanta ripugnanza , e particolarmente quando si tratti dell'angaria solamente , cioè di dover servire con la solita mercede nella maniera , che il servizio si presta da ogni particolare . Attesocchè dandosi frequentemente il caso , che li vassalli per dispererli , che sogliono avere con i padroni , ricusino di dar loro que' servizj , che più volontieri si danno a particolari : Quindi segue , che in molte parti sia ricevuto , per senso più comune de' Dottori , che senza ripugnanza della libertà naturale possano li vassalli essere a ciò forzati , e che debbano preferire il padrone ad altri . Pure non può darvisi regola certa , e generale per la diversità delle leggi , e de' stili delle università , e de' paesi , a' quali si deve deferire .

CAPITOLO XV.

Del Mare, e de' suoi Porti. E de' Fiumi, e Laghi, e loro Ripe.

S O M M A R I O.

- 1 Il Mare, e fiumi navigabili a chi spettino e come.
- 2 Della giurisdizione in mare quanto si stenda.
- 3 Della ragione, e facoltà di pescare.
- 4 Delle Ripe.
- 5 Della ripatica che cosa importi.
- 6 Delli Porti di mare, che siano de' Regali, e delle loro prerogative.
- 7 Delle franchizie de' porti pubblici, e se si compri sicuro.
- 8 Delli Porti de' fumi.
- 9 Le acque, le quali servono per uso di fumi navigabili, non si possono divertire.
- 10 Di chi sia il dominio de' fumi non navigabili.
- 11 Del dominio del Mare, e di altre questioni simili.

C A P. XV.

I Osì il Mare, come i Laghi, e li Fiumi navigabili sono (quanto all'uso della navigazione, e della pesca) di ragion comune a tutti , in maniera che la legge (quanto al dominio, e possesso) li dica di niuno (e quanto all'uso) li dica di tutti . Ma per quel che spetta al dominio (se si considera quello, il quale si dice di protezione, e di autorità) questo è di ragion regale spettante al Principe sovrano , al quale perciò solamente si concede la potestà d' imporre gravezze a' naviganti, come si è detto di sopra : E per conseguenza ciò non spetta a' Baroni , ed a' Signori inferiori , se non quando (secondo la regola generale dell'altre regalie) vi concorra il privilegio esplicito del Principe sovrano , overo quell' implicito, che risulta dall'antico possesso immemorabile, o centenario non vizioso .

2 E sebbene da' Baroni, e da altri signori , o Magistrati inferiori si esercita la giurisdizione anco nel mare adiacente al Feudo , o territorio, e si ha la cognizione de' delitti, che in esso succedano: Nondimeno ciò riguarda l'esercizio della giurisdizione per la ragion territoriale, che secondo la più comune opinione si stende per cen-

cento miglia nella parte adiacente al suo luogo, o territorio, o pure per quel che porti l'uso, ma non già quant all'effetto della detta giurisdizione, o dominio vero. Pure in ciò si deve molto deferire all'osservanza, overo alla consuetudine de' luoghi.

3 E quanto alla facoltà di pescare; entra quel che si è accennato di sopra nel cap. duodecimo, dove si tratta delle peschiere; cioè, che quelle parti di mare, o di fiumi, in quali la natura con stile straordinario sia molto feconda, sono di ragion regale, e cadono sotto quella regalia per la ragione ivi accennata.

Le Ripe de' fiumi, o de' laghi, per quel che spetta al medesimo uso della navigazione, o della pesca, si dicono di tutti, e di ragion comune; anco nella facoltà di valersi degli alberi per legarvi le navi, e per far il di più che al medesimo uso sia necessario conforme le situazioni, e costumi de' paesi. Ma per quel che spetta al dominio privato; gli utili, che senza impedimento di dett'uso se ne possono cavare, spettano alli padroni de' poderi adiacenti, nè in ciò la disposizione della legge civile è alterata: Eccetto se tra il podere, ed il fiume vi fosse strada pubblica, o altro sito parimente pubblico; poichè in tal caso la riva farà della medesima natura. A

4 E sebbene nell'Imperiale costituzione, o capitulazione accennata nel principio, nella quale si enumerano li Regali, vien posta la ripatica, e col medesimo senso camminano li Dottori, e particolarmente li feudisti: Nondimeno, in senso più comune de' medesimi, ciò viene inteso per quelle gabelle, o contribuzioni, che secondo l'uso de' paesi si pagano dalle navi, o barche, in occasione della navigazione, overo dell'uso delle ripe; sicchè è una regalia, la quale cade sotto quella delle gabelle, e non influisce al dominio delle ripe.

5 Nelli porti però di mare, li quali siano pubblici, e considerabili per armate, overo per vascelli de' negozj grandi, senza dubbio entra la ragion regale, e per conseguenza sono del dominio, e protezione del Principe sovrano, e per quanto insegnava la pratica comune non volontieri se ne permette l'uso a' Baroni, ed altri signori inferiori; a segno che suol essere stimata regalia di primo ordine per più rispetti. Primieramente per lo politico, in riguardo l'introduzione dell'armate de' nemici, o dissidenti. Secondariamente per le fraudi che si possono fare alle tratte, ed alle dogane, e gabelle. E terzo per l'assicurazioni, e franchizie che sogliono darsi a' naviganti ne' porti pubblici, in maniera che, se nel luogo medesimo, dove sia il porto, vi siano delle gravezze, overo competano alcune giurisdizioni nelli pesi, e misure, come ancone' delitti, o ne' contratti, tuttavia in quel, che occorre nel porto, suol spettarne la cognizione al sovrano, e suoi uffiziali: Bensì che

A
Delle ripe come sopra si tratta nel dif.

138.

*Delli porti, e In ciò vā pure deferito all' osservanza. B
delle loro frā-
chizie, e pri-
vilegi se ne
parla nel dis.
129.*

Sopra le franchizie, e salvocondotti, li quali si danno in simili porti, sogliono cader varie questioni, e particolarmente se li compratori delle mercanzie siano sicuri, senza esser temuti inquistare, se chi le vende sia padrone, o no, il che dipende dalla buona, o mala fede de compratori, come anco dalle leggi, o stili

*C particolari, conforme nel Teatro si discorre in questo medesimo li-
Nel detto dis. bro, trattando de' porti. C
130.*

Se poi si tratti di quei seni di fiumi navigabili, che volgarmente si dicono porti, come luoghi più atti, e proporzionati all'imbarco di robbe. Quando questi siano dentro i poderi de particolari, si dicono essere in dominio di costoro, li quali esigono qualche recognizione da' padroni delle robbe, e mercanzie, che ivi bisogna riporre per imbarcarle: Bensì che il padrone non puol impedire il dett'uso, quando se gli paghi, o offerisca la congrua, o solita mercede; che però si dice servitù necessaria come dovuta al commercio pubblico: Nello stesso modo, che nella rubrica seguente si dice dell'uso del passo, che si deve (ancorchè di mal animo) dare per il suo podere a chi voglia portare vittuali, o legnami, ed altre mercanzie per imbarcarle in fiumi navigabili ad uso, e comodità delle Città: Poichè potrà bene il padrone del podere pretendere la resezione del danno, che da ciò ne risulta, ed anco la congrua cognizione di tal servitù, ch'è obbligato patire, secondo l'uso del paese a giudizio de periti, ma non potrà impedirlo, quando non vi sia strada pubblica, per la quale possa ciò

D Nel disc. 136. comodamente seguire. D

Attesocchè molte cose si dispongono per benefizio del pubblico comercio, mediante la navigazione, le quali per altro non camminerebbono per le regole generali di legge come particolarmente ab-

*9 biamo che per dette regole legali ciascuno è padrone dell'acqua,
E che nasce nel suo fondo, overo ch'essendo nata altrove, passa per
Nel detto lib. quello, sicchè può divertirla, o applicarla a suo arbitrio, quando
4. delle servitù alli padroni degli altri poderi vicini non ne sia acquistata legitti-
nel disc. 51. ma servitù, conforme di questa materia dell'acque si tratta al li-
bro quarto sotto il titolo delle servitù. E*

Tuttavia ciò si limita, quando si tratti di acque, le quali (ancorchè piccole) corrano ad un medesimo luogo, o fiume; sicchè

*F lo rendano navigabile; poichè in tal caso non possono esser diver-
Nel detto dis. tite, nè applicate ad altri usi, li quali pregiudichino alla naviga-
31. zione. F*

Cessando però la suddetta ragione dell'uso pubblico mediante la navigazione: In tal caso li fiumi, o li laghi non navigabili non sono di lor natura di ragion regale, ma essendone anco l'uso della

della pesca , o di abbeverare gli animali comune a tutti , resta
la questione , se il dominio sia del Barone , o altro signore infe-
riore , overo della comunità , e ciò dipende dalle leggi , o stili de
paesi , o dalla consuetudine particolare . G

G

*Se ne tratta
nel lib. 1. de'
Feudi nel di.
sc. 2.*

In proposito del mare cadono altre questioni più alte , e par-
ticolarmente quelle sopra il dominio dell' Oceano , e de' nuovi
paesi , in quello esistenti ; secondo le concessioni fatte dalla Sede
Apostolica alli Re di Spagna , e di Portogallo : E tra noi altri quel
che li Giuristi tanto frequentemente discorrono del dominio del ma-
re Adriatico della Repubblica Veneziana : Altri affermandolo : Al-
tri negandolo : Ed altri camminando con alcune distinzioni . Ma
essendo queste ispezioni molto alte , così in regole di legge , come
in quelle di politica , ed essendo la presente fatica dirizzata a non
professori per una tal qual notizia delle materie private del foro ,
conforme nel proemio si è accennato : Quindi però se ne lascia la ve-
rità al suo luogo ; maggiormente che le regole della prudenza ri-
cercano , che tali materie si debbano lasciare sotto la penna , in quel-
modo che nel principio del libro seguente si accenna delle materie
giurisdizionali .



CAPITOLO XVI.

Delle vie, o strade pubbliche, e delle Piazze, Teatri,
ed altri luoghi pubblici.

S O M M A R I O .

- 1 Quali siano le vie pubbliche.
- 2 Delli requisiti della via pubblica a diversi effetti.
- 3 Si dichiarano questi requisiti quando camminino.
- 4 Quali propriamente siano le vie private.
- 5 Della cognizione de' delitti fatti in strada pubblica.
- 6 Delle tasse, e contribuzioni per le strade.
- 7 Della giurisdizione de' Maestri di strade.
- 8 Dell'immunità ecclesiastica per rottura di strade
- 9 Delle pene più gravi per detta causa.
- 10 Della contribuzione per li ponti de' fiumi.
- 11 Delle Piazze pubbliche, Teatri, ed altri luoghi pubblici.
- 12 Se le Piazze siano di ragion regale.
- 13 Di coloro, che hanno case in piazza; se siano padroni di qualche sito ad esse vicino.
- 14 Dove si tratti delle altre cose appartenenti alle strade, ed alle Piazze.

C A P X V I .



Neorche nella più volte accennata Costituzione, o Convenzione Imperiale, la quale viene stima-
ta la sede di questa materia de' Regali, da cui
si regolano li Dottori, e particolarmente li Feu-
disti, tra quelle cose, che si dicono di ragion
pubblica, e regale, siano le vie, o strade pub-
bliche: Nondimeno non tutte quelle vie (le
quali per regole di legge, a differenza delle
meramente private, siano pubbliche, per le quali sia lecito ad
ognuno camminare senza poter esser impedito) sono di questa
specie, ma solamente quelle strade maggiori, che volgarmente di-
ciamo maestre, o regie, o romane; e legalmente si dicono basi-
liche, overo consulari, o militari, le quali cominciando dalla
Città regia, o metropoli continuano per tutte quelle parti del
Regno, o principato, per le quali sono tirate le loro linee per

lo pubblico commercio , a somiglianza di quell' antiche strade romane , che volgarmente dieiamo Appie.

In ciò consiste l'equivoco di alcuni Giuristi , poichè la legge de' Romani , che diciamo civile , o comune , (come nel principio di questo libro si è accennato) non trattò , nè distinse queste regalie , ma solamente distinse due sorte di vie , cioè quali stanno le pubbliche , e quali le private , o vicinali ; dando per regola , che le pubbliche siano quelle , le quali abbiano il suolo pubblico , e comincino dal pubblico , e terminino parimente nel pubblico , cioè da una Città , o terra all'altra : Overo dalla Città al mare , o ad un fiume navigabile .

² E quindi alcuni credono , che ogni strada , la quale non abbia questi requisiti degli estremi pubblici , e dell' esser stabilita con pubblica autorità , sicchè il suolo sia pubblico , debba dirsi privata , e del dominio de' padroni de' poderi , ne' quali sia , per lo che possa proibirsene l'uso , quando non si provi , che questo sia stato pacifico , ed uniforme per un tempo antichissimo , ed immemorabile , in maniera che quel ch'era privato , diventi pubblico .

³ Questo però contiene un' equivoco manifesto , il quale senza notizia della legge , o dell' altre scienze , e senz' altro ratiocinio , e dalla stessa natura , e dall' uso comune vien provato anco appresso d' ogni sciocco idiota , per la necessità del commercio da un luogo all' altro abitato ; anzi dentro il territorio del medesimo luogo per andar da una contrada all' altra vi sono molte strade , le quali sono pubbliche , per l' effetto , che non se ne possa proibire il passaggio , e l' uso , ma non sono di quella maggior pubblicità , che si richiede , acciò si possano dire di quella specie di regie , o consolari , o militari , le quali cascano sotto la regalia , come destinata per la comunicazione di tutto il principato , overo di quella parte , o provincia , per la quale son destinate , ed indi comunicare in altre parti del Mondo , quando il mare , o il fiume navigabile non le termini . Come propriamente son quelle , per le quali vanno li procacci , e corrono le poste : Attesocchè , a differenza di queste di maggior pubblicità , sogliono dirsi private , o vicanee , o vicinali le altre di sopra accennate , ma non già che siano di quelle meramente private , in maniera che il padrone del fondo , nel quale sono , ne possa proibire l' uso ; poichè le private a questo effetto sono quelle , delle quali apparisca il principio privato , o che vi siano segni , dalli quali s' inferisca facoltà del padrone del fondo disertarle a suo modo : E queste per appunto sono quelle , che si dicono scortatore , che ne' poderi vicini alle strade pubbliche , quando queste siano troppo fangose , o sassose , o in altro modo incomode , sogliono fare i passagieri , e nelle quali , acciò resti libero il passaggio ,

A faggio, vi si ricerca il tempo immemorabile, ovvero la legittima autorità del superiore, che la facci pubblica: Cadendo l'altra questione delle vie private, che si dicono *prediali*, cioè, che un vicino abbia facoltà di passare per il podere dell'altro per andare al suo, sotto la materia delle servitù nel libro quarto. A
 Di queste distinzioni di più specie di vie pubbliche si tratta nel disc. 113. e 137.

La sopradetta distinzione delle vie pubbliche di prima classe, chiamate strade maestre, o regie, o romane, o con altri vocaboli di sopra accennati, le quali sono di ragion regale, e le altre anco pubbliche di luoghi particolari, le quali non sono di questa ragion regale, riguarda molti effetti, e particolarmente quello della cognizione de' delitti, che si dicono di rottura di strada pubblica, li quali si suol pretendere, che (secondo un' opinione) siano de' casi riservati al Principe sovrano, ed a' suoi supremi magistrati per l'offesa, che si fa a lui, sotto la protezione del quale questa sorte di strade si dice essere, e che però non ne abbiano la cognizione li baroni, o altri magistrati inferiori: Ma ciò si nega dall'altra opinione; che però la decisione pare dipenda dalle leggi, o stili, ed usi de' paesi, e de' principati.

Come anche circa le tasse, e contribuzioni, che per la refezione di queste strade maestre si fanno da tutta la provincia, o parte del principato, che ne abbia, l'uso, e conseguentemente in giro per tutto il principato per la molteplicità delle strade per diverse parti. Ma all'incontro queste strade locali, ancorchè pubbliche, si devono accomodare dalle Comunità, o da quei particolari, li quali vi abbiano i poderi vicini, come riguardanti il comodo de' popoli particolari, e non dell'universale. B

B Di queste tasse, e contribuzioni delle strade si tratta nelli discor. 139. e due seguenti.

E la stessa distinzione si considera per la giurisdizione di quelli, li quali da' Giuristi si dicono Edili, li quali volgarmente diciamo Maestri; Presidenti delle strade per tutto il principato,

C o provincia, poichè cammina solamente in detta prima specie di strade principalmente pubbliche, conforme si discorre nel libro decimo quarto, dove si tratta di questa immunità. C
 Ne' luoghi di sopra accennati.

8 Come anco sopra l'immunità delle Chiese, mentre tra li casi eccettuati è quello de' grattatori delle strade pubbliche, e per conseguenza sopra le pene più gravi per li furti, o rapine, o assassinj, ed 9 altri delitti, che si dicono importar rottura di strade, con altri simili effetti.

10 Quel che si dice delle strade agli effetti sudditi, e particolarmente per l'effetto delle contribuzioni, con la medesima distinzione cammina nelli ponti de' fiumi, o de' torrenti. D
 D Nelli stessi luoghi di sopra accennati.

Quanto poi alle piazze, teatri, ed altri luoghi pubblici entra in essi piuttosto la ragion pubblica, che quella della regalia; cioè 11 che siano di uso pubblico, e comune, come robba, che si dice di

di tutti, e di nessuno, rispettivamente; cioè di tutti quanto all'uso, e di nessuno quanto al dominio; ma la giurisdizione, e cura sono compatibili nelli Baroni, ed in altri signori inferiori, o nelle Comunità, trà le quali, o li Baroni, e Magistrati sogliono cadere le dispute a chi ne spetti il governo, e giurisdizione nel dar le licenze per vendervi le robbe, e far altri atti: Ed in ciò si devono attendere le leggi, o stili de' paesi. E

E

*Se ne parla
nelli discorsi
135. e 142.*

12 E sebbene appresso li Dottori, trattandosi di piazze, si vogliono usare questi termini di regalia; nondimeno, per lo più è un improprio modo di parlare, per le piazze di Città Metropoli, dove risiede il Principe, ovvero per le altre ragioni regali, che ne risultano per la facoltà d'esiger gabelle, o altre contribuzioni da chi vende le robbe in piazza: o pure per la ragion privativa, e per la facoltà di proibire, che altri non vendano; il che suol accadere in quei particolari, li quali hanno case nelle piazze, se quello spazio ch'è avanti le loro case sotto il tetto si dica pubblico, o privato; ed in ciò la regola assiste alli particolari, ma

*Nelli stessi di.
sc. 139, e 142.*

13 14 è solita limitarsi dalle leggi, o stili, o consuetudine de' luoghi. F E dell'altre questioni, le quali cadono in materia di strade pubbliche, si tratta sotto la materia delle servitù nel libro quarto, dove si può vedere. G

*Nelli disc. 21.
e Seguenti
fino al 33.*



C A P I T O L O XVII.

Delli Palazzi, Castelli, Fortezze, e fortificazioni.

S O M M A R I O .

- 1 *Che cosa significhi la parola Palazzi, che siano de' Regali.*
- 2 *Alli Baroni, e Signori inferiori è proibito il fare fortificazioni.*
- 3 *Si dichiara di che fortificazioni s'intenda.*
- 4 *Come ciò si debba decidere.*

C A P . XVII.



Ella più volte accennata Costituzione, o capitulazione Imperiale, la quale appresso li Feudisti ed altri fuol'esser il testo di questa materia de' Regali, tra l'altre cose vengono annoverati li palazzi, per lo che sopra l'intelligenza di questa parola, si scorge (al solito) appresso gli scrittori una gran varietà d'opinioni; poichè alcuni credono che s'intenda de' palazzi, o case destinate all'abitazione del Principe: Ed altri l'attribuiscono alli luoghi destinati per li tribunali dell'amministrar giustizia, con altre simili considerazioni di poco fondamento; mentre la pratica dapertutto insegnà il contrario; cioè che quando la Città, o luoghi, o terre si concedono in Feudo, o in vicaria, o in governo, vi vanno annessi li palazzi dell'abitazione del Signore, ed anco li luoghi, dove si tengano i tribunali, e si amministri giustizia.

La vera significazione dunque si stima quella, che importino quelli castelli, o palazzi, li quali siano ridotti a forma di Fortezza; attesocchè l'aver fortezze è cosa particolare del Principe sovrano, e per ordinario ciò è proibito a' Baroni, e ad altri Signori sudditi, quando non vi sia concessione speciale, e per conseguenza alli medesimi è proibito il fortificare.

Intendendo di fortificazioni formali in ragione di guerra pubblica, da resistere ad un'esercito con cannoni, baloardi, fossi, ponti levatori, lune, mezze lune, contrascarpe, ritirate, maschi, e cose simili, secondo la qualità de'siti: Non già delle case forti per resistere all'incursione de' banditi, o ad insulti de'nemici, ed anco a tumulti, o altri moti popolari, che vogliono occorrere contro

li Signori, o magistrati, essendo gran differenza tra una casa forte, ed una formal fortezza.

Bensì che sopra ciò cadono poco le dispute giudiziarie de' Giuristi, essendo materia più politica, e di stato, che di legge; che però in ciascun principato va regolata con le sue leggi, o stili particolari, a' quali si deve deferire, e per conseguenza non vi si puol dar regola certa, e generale.



CAPITOLO XVIII.

Dell' arme, armarie, ed armamenti, così per terra,
come per mare. E della ragione di guerra, e di
formar esercito.

S O M M A R I O.

- 1 Della parola armaria, e che il far armamento sia regale del solo Principe.
- 2 A quali feudatarj ciò si conceda.
- 3 Per che causa queste materie cadano sotto il giudizio de' legisti, ed a quali effetti.
- 4 A chi si acquistò la robba presa in guerra.
- 5 Dell'effetto della giustizia della guerra, e di questa materia.
- 6 della facoltà di fabbricare armature, ed in quali sia la proibizione.

C A P . XVIII.

A la parola Armaria, la quale in primo luogo tra le ragioni di regalia, è posta in detta Costituzione, e convenzione Imperiale regolatrice di questa materia, come barbara, e non conosciuta dalle leggi comuni de' Romani, né dagli antichi professori della lingua latina, ha dato occasione agli scrittori, di darle diverse significazioni; Però la più comune opinione crede: che importi questa specie di armamenti, la quale indubbiamente vien riputata di ragion regale del primo ordine, come annessa alla corona, o principato, e per conseguenza non solita spettare a' Baroni, ed a' signori sudditi, ma solamente a' Principi sovrani, overo a que' feudatarj, li quali si dicono di Feudo regale, e di dignità, il quale, come più volte di sopra si è accennato, ed anco nel libro precedente de' Feudi, porti seco piena ragione di principato, e di tutti li Regali, restando solo all'infeudante un certo alto dominio, il quale (a differenza di quell' alto, che risiede appresso il feudatario) si suol dire altissimo, con una certa maggior sovranità per li casi considerati in detto libro primo de' Feudi.

Bensì che a rispetto de' Feudatarj, ancorchè siano di quelli, li quali si dicono di vera dignità, ed hanno per l'ampiezza dell'investitura anco le regalie, e le ragioni di principato, e (come volgarmente si dice) le prerogative di signore assoluto, conforme in Italia la pratica insegnà in molti Feudi imperiali soliti concedersi con questa ampiezza; Nondimeno non in tutti risulta questa facol-

facoltà di formar' esercito, e di aver ragione di guerra pubblica: Poiche; o sia per rispetto della potenza defatto; overo per la paf-
fata osservanza, ciò si pratica solamente in quelli, li quali volgar-
mente si dicono potentati, ed in quali si verifichi quel che; o dal
Concilio Tridentino in proposito de' padronati; overo dal cerimo-
niale Romano in proposito d'alcune preeminenze, si dice di quei
Principi, Duchi, e Marchesi, li quali nella loro signoria abbia-
no ragione di Regno.

³ Ed ancorchè questa ispezione se si abbia ragione di guerra pub-
blica, o no, sia per lo più materia politica, e di stato da deci-
dersi dalla forza propria, o da quella di altro Principe, che gli
dia assistenza, e calore, e non dalle regole legali, nè dal giudi-
zio de' Giuristi: Nondimeno, anche nelle questioni forensi tra pri-
vati si vogliono disputare, e decidere queste materie con regole
legali, per gli effetti che risultano dalla giustizia, o ingiustizia della
guerra, e se chi l'hà fatta abbia ragione d'esercito, e di guerra pub-
blica, o no, per la perdita, e respectivamente acquisto del dominio
delle robbe mobili, ed altre, che secondo le regole legali risulta
dalla legge, overo dalla ragione di guerra pubblica,

⁴ Mentre per detta ragion di guerra si perdono le robbe dagli
antichi padroni, e possessori a tal segno, che quando ne sia segui-
ta la pernotazzione in mano de' nemici, in maniera che la recu-
perazione non segua immediatamente, e nello stesso conflitto di
combattimento; anche se poi in occasione di nuovo combattimento
dallo stesso esercito amico si riacquistino le medesime robbe, non
per ciò ritornano in potere degli antichi padroni, ma spettano a
quelli, li quali, par la detta ragion di guerra, se ne siano fatti
padroni. Ma perchè ciò non cammina, quando la guerra non sia
legittima, perchè si sia fatta da chi non abbia tal facoltà: Quindi
nasce, che sopra la detta podestà anco tra privati, e sotto il giu-
dizio de' Giuristi cadano queste dispute di mover guerra.

⁵ Come anco essendo l'altro requisito per lo medesimo effetto
quello della giustizia della guerra. Quindi li Giuristi, e molto più
li Morali vogliono diffondersi assai nel disputare sopra tal requisi-
to: Ma ciò che di esso sia nel foro interno, del quale (come si
è detto non è mia parte il trattare) Per quel che spetta al foro
esterno contenzioso tal questione ha dell'ideale: Attesocchè, se si
tratta con li medesimi Principi sovrani, questi credano non aver
soggezione alle regole legali, se non quanto portino quei rispetti,
li quali si sono assegnati nel proemio: E se di ciò si tratta con li par-
ticolari, li quali abbiano causa dalli medesimi Principi, o pure si
tratti con li soldati, li quali abbiano acquistato le robbe, si ren-
de molto raro, e difficile, e quasi che impossibile il convincere tal
ingiu-

ingiustizia, quando non sia una tirannia più che notòria, attesochè alli soldati, overo ad altri particolari non sogliono esser cogniti li motivi, e li secréti de' Principi, come racchiusi ne' loro gabinetti: Ed in dubbio, per le medesime regole legali, si deve presupporre piuttosto la guerra giusta, quando; o la causa lucrativa de' particolari, li quali abbiano causa dal Principe autore del giusto, o nò la guerra; o altre circostanze non inducano un'equità non scritta, con gli effetti suddetti si parla in questo libro nel disc. 118. e più nel libro 1. de' Feudi nelli disc. 52. 57. e 58.

A

Sotto questa regalia d' armamenti: Non solo da' Giuristi vien collocata la ragione di far armata pubblica per terra, o per mare, ma anche l'aver officine per fabbricar arme, ed altri strumenti di guerra, overo di darne ad altri la facoltà il che però v'è inteso, (conforme il comun sentimento de' medesimi Giuristi comprovato dalla pratica) di quell'arme, o strumenti, che sono proporzionati alla guerra pubblica: Come sono cannoni, soliti esplicarsi anco con li vocaboli di artiglierie o di bombarde, o altri nomi, conforme la loro qualità, overo petardi, e bombe, e cose simili: Ed anco moschetti, e picche, ed altr' arme non atte se non all'uso di guerra, e di esercito, non già delle proportionate di loro natura alla caccia, o alla difesa privata: E per l'armate navali, sono galere, galeazze, navi, ed altri vascelli destinati alla guerra più che alle mercanzie: Ma non già le arme più piccole, e manuali, come sono spade, ed archibugi di caccia, o da difesa, ed altri' armi simili; quando anche la loro quantità grande, non porti seco la medesima ragione di armamenti; in maniera che cessi la ragione dell'uso privato, alla quale è appoggiata la consuetudine di permettersi la fabbrica di queste arme senza licenza speciale del Principe conforme è necessario, quando entri la detta ragione di regalia.

CAPITOLO DECIMO NONO.

Della Podestà di dispensar alle leggi, e di fare quel che da' magistrati, e da' giudici ordinarij non si può fare. Come sono il dare indulti generali, o far grazie particolari de' delitti, o rimetter bandi, o condanne, o dar moratorie a' debitori, overo dar indulto di far testamenti, o altre disposizioni senza le solennità prescritte dalla legge, e di legittimar bastardi, di abilitar minori dispensandoli all' età, o dispensar gl' incapaci, e cose simili. E particolarmente, quando dette dispense, o abilitazioni portino seco il pregiudizio del terzo.

S O M M A R I O.

- 1 Della facoltà di far grazie, e rimetter banditi, e dar altre dispense.
- 2 Gli indulti generali non si danno se non dal Principe.
- 3 Quando si possa far grazia senza la pace della parte offesa.
- 4 Se li Feudatarj abbiano questa facoltà.
- 5 Quando si possano concedere le grazie, e le dispense, togliendo la ragione al terzo.
- 6 Della medesima materia di toglier la ragione del terzo con le grazie, e particolarmente con la restizione de' banditi.
- 7 Che nel Principe non si presuma la volontà di pregiudicare al terzo.
- 8 Che sia certa la podestà del Principe di pregiudicare al terzo.
- 9 Il Principe deve vivere secondo le leggi.
- 10 Se l'abilitazione, o dispensa conceduta da un Principe giovi in un'altro principato.

C A P . X I X .

Esendo tutte le cose suddette , ed altre simili contro la disposizione della legge , alla quale però bisogna derogare , o dispensare : Quindi risulta la conseguenza indubbiata , che tal facoltà sia di ragion regale ; sicchè non spetti se non al Principe sovrano , o pure a quelli , alli quali forse sia ciò conceduto per privilegio dal medesimo Principe , conforme la pratica insegnata , particolarmente nella legitimazione de' bastardi , e nelle dispense dell'età , e cose simili , che o per privilegi espliciti , o per leggi , o stili particolari del paese , o per antico possesso immemorabile , o centenario , (il quale , come più volte si è detto , abbia forza di privilegio) ne risulti la limitazione della regola , la quale in alcuni principati o per leggi particolari o per consuetudine , overo per privilegio si suol praticare circa la facoltà di rimetter banditi , e di aggraziare de' delitti , che spettino anche a' Baroni , e signori inferiori con li loro vassalli , e fudditi ; quando però si tratti di condanne , o inquisizioni nelle loro Corti , o Tribunali , e che vi concorra la pace , e remissione della parte offesa : Nel che (come si è detto) vā deferito in tutto alle leggi , o stili , o privilegi ; sicchè non vi cade regola generale .

Ma quando anco vi concorrono questi privilegi , tuttavia questi non suffragano alli signori inferiori se non per casi particolari , non già per poter dare indulti generali ; attesocchè questa è cosa riservata al sovrano : Come anche dagl'inferiori non si possono far le grazie , o remissioni , quando anco competesse tal facoltà senza la pace , o la remissione della parte .

Anzi nello stesso Principe sovrano molti dubbitano , se vi sia questa podestà di aggraziare li delinquenti , o di rimetter banditi senza la detta pace , o remissione della parte offesa . Ma ciò che sia nel foro interno (del che se ne lascia la decisione a' Teologi morali) : Per quel che appartiene al foro esterno è cosa ricevuta , che si possa fare , maggiormente quando si riservino alla parte offesa le ragioni , che le possono spettare per la resezione de' danni ed interessi ; poichè dipendendo la pena del delitto dalla legge positiva , a questa puol dispensar quel sovrano , il quale abbia la podestà di far , e disfar le leggi , ed a quelle derogar , o dispensare : E tale è la pratica comune .

Hanno dubitato alcuni , se questa sorte di regalie , particolarmente quella di dispensare gl'inabili , e di renderli abili alla successione , quando porti il pregiudizio del terzo , spetti a quei Prencipi , li quali , sebbene hanno ragione di principato sovrano con tutti li Regali ,

gali, e con la podestà di fare, e disfar le leggi; Nondimeno non sono totalmente sovrani, ed independenti, perchè riconoscano un' altro sovrano: Come sono li più volte accennati feudatarj di prim' ordine, di Feudo regale, e di vera dignità, che porta feco detta ragione di principato: Ma parimente in pratica la più comune, e più ricevuta opinione viene stimata l'affermativa, che abbiano tal podestà, quando dalla legge dell'investitura, o dalla contraria consuetudine, o dalle leggi del padron diretto fatte prima della concessione di tal Feudo, non venga in tutto, o in parte limitato: Attesocchè, cessando questa limitazione, la più vera, e più ricevuta opinione (usando le parole, o li termini che usano li Giuristi) pare sia, che questi Principi possano fare nel loro principato tutto quello, che può fare l'Imperadore nell'Imperio.

La maggior questione dunque, la qual caschi in questa specie di regalia in ogni Principe, anche sovrano, o sia dependente, o no, riguarda la facoltà di pregiudicare al terzo, e di derogare alle sue ragioni già acquistate, come particolarmente suol'occorrere nelle dispense, ed abilitazioni degl'inabili: Come per esempio, dispensando ad un chierico, acciò possa succedere ne' Feudi, alli quali il chiericato l'inabilita; Overo (secondo la più frequente contingenza) legittimando un bastardo per la successione, così de' Feudi, come de' fidecommisso, o simili beni, da quali sia escluso: Particolarmenete quando la dispensa, o abilitazione, non sia preventiva, cioè data prima che il caso della successione occorra, ma sia dopo fatto il caso: Attesocchè nella prima specie preventiva, ancorchè sia ancora pregiudiziale al successore più remoto, legittimo, e capace; nondimeno è un pregiudizio più remoto, che riguarda solamente una speranza eventuale non contingibile. Ma nell'altro caso, che già si sia aperta la successione, viene stimato maggiore: E molto più quando il più remoto capace abbia con l'agnizione fattane, già acquistato la successione, o altra ragione, che gli sia deferita; in maniera che l'abilitazione, o dispensa sia con la retrotrazione, togliendo le ragioni già acquistate al terzo; poichè in tal caso si stima l'abilitazione molto più esorbitante, e pregiudiziale, onde maggiormente si dubita della podestà. Ma perchè il tutto dipende dal beneficio della legge positiva, però nel foro esterno è ricevuto, che può togliersi dalla medesima legge animata, ch'è il Principe.

E solito anche ciò frequentemente occorrere nelle grazie restitutorie de' banditi, o in altro modo condannati con la confiscazione de' beni circa le robbe confiscate, le quali per fidecommisso o per altro titolo siano acquistate ad un altro, conforme si accenna di sopra nel capitolo settimo in proposito delle confiscazioni.

Ed in ciò cadono due questioni. Una di volontà , quando questa non sia chiara; cioè se si abbia da presumere, che il Principe con le sue grazie , e dispense abbia voluto pregiudicare al terzo, e togliere le sue ragioni. E l'altra di potestà , quando la volontà sia certa , se possa farlo.

Nella prima questione la regola è negativa ; attesochè in dubbio non si presume , che il Principe voglia pregiudicar' al terzo , e per conseguenza danno la regola , che sempre le sue grazie vanno intese con questa riserva , e condizione , quando espressamente non apparisca della contraria volontà : A' segno che li medesimi Giuristi dicono , che piuttosto il Principe si deve presumere in ciò ingannato da chi ha ottenuto la grazia , che si presume tal volta di toglier la ragione del terzo.

E se ciò cammina , e generalmente in ogni Principe , molto più chiaramente cammina nel Papa , il quale per una sua antica regola di cancellaria , solita ad ogni Papa rinnovarsi espressamente dichiara l'animo suo , che non intende con le sue grazie fare tal pregiudizio al terzo , senza farne espressa menzione , anzi senza la deroga speciale a detta regola : Quando però non si tratti di grazia di sua natura pregiudiziale , e che porti pregiudizio , o deroga delle ragioni pel terzo per una conseguenza necessaria : Che però sopra ciò non può darsi regola certa , e generale applicabile ad ogni caso , mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto.

Quanto poi all'altra questione della potestà. Alcuni Canonisti , ed anco Civilisti , ma più frequentemente li Morali la negano , quando non lo ricerchi una giusta causa della necessità , ovvero dell'utilità pubblica . Ed altri distinguono tra la potestà ordinaria , e l'assoluta : Lasciando però la verità al suo luogo per il foro interno . Per quel che tocca all'esterno : Quando si tratti di Principe sovrano , e che vi concorra la sua volontà certa , e determinata , in maniera che non entri il difetto dell'intenzione ; in tal caso possono bene queste , ed altre distinzioni de' Giuristi giovare appresso il medesimo , e molto più appresso il suo successore per la rivocazione di quello , che si sia fatto . Ma nel resto , per quel ch'insegna la pratica , almeno di fatto , pare che queste regole legali abbiano del favoloso contro di quel che un Principe sovrano determinatamente voglia.

A 9
Di tutto ciò sopra la potestà del Principe di togliere la ragione del

Bensì che non è lodevole ; poichè sebbene il Principe sovrano non conosce la forza giudiziaria , la quale nel foro esterno l' ^a stringa all'osservanza delle leggi , ed a non togliere la ragione del terzo ; nondimeno deve soggettar se stesso a quella forza che gli faccia la legge divina o naturale , ovvero l'umana ragione , alla qua-

quale per lo più si suole dar titolo, o attributo di legge delle ^{terzo & quarto}
genti. A ^{nel disc. 148.}

Sopra queste dispense, o abilitazioni, e particolarmente circa la legittimazione de' bastardi cadono frequentemente le questioni, se essendo fatte da un Principe laico, suffraghino ne' beni ecclesiastici, overo contro persone ecclesiastiche: Ed all'incontro se fatte dal Papa, o da altro, con sua autorità, debbano suffragare nel foro laicale: Come ancora, se la grazia giovi, e debba fare la sua operazione fuori del principato, o dominio del legittimante, o dispensante. Ma ciò non riguarda questa materia de' Regali, la qual consiste nella podestà di far detti atti mentre le suddette questioni riguardano piuttosto gli effetti, che da ciò risultano tra privati, e di essi particolarmente si tratta nelle materie de' Feudi e dell'enfiteusi, ed anche delle successioni, de' testamenti, e de' fideicommessi, e simili, nelle quali si tratta dell'incapacità de' bastardi, e se la legittimazione da essi ottenuta debba suffragare, o no.



CAPITOLO XX.

Della podestà di creare li Magistrati, ed altri offiziali; e quali persone si debbano assumere. Ed anco della podestà di conferire li titoli, e le dignità di Principi, Duchi, Marchesi, e Conti. Come anche di creare Dottori, e Notari. Di eriger pubbliche università, o studj. Di conceder privilegi di nobiltà, e di cittadinanza. E di far altre simili concessioni.

S O M M A R I O.

- 1 *Tutto quello, che dalle leggi non si concede, si dice di ragion regale.*
- 2 *Perchè causa il crear li Magistrati, e li giudici, si stimi di ragion regale.*
- 3 *Il conceder Feudi, è di ragion regale.*
- 4 *Delle qualità, che devono avere gli offiziali, ed i giudici, ed altri Magistrati.*
- 5 *Della facoltà di creare Duchi, Marchesi, e Conti, e che cosa importino questi titoli.*
- 6 *Della facoltà di creare Dottori, e Notari.*
- 7 *In qual modo si concedono queste facoltà, e quando li Dottori creati da quelli, che l'abbiano in privilegio, siano tali.*
- 8 *Il medesimo degli Notari.*
- 9 *Dell' erezione de studj, o università.*
- 10 *Della podestà di creare; o aggregare nobili.*
- 11 *Che la nobiltà della virtù sia maggiore; e della ragione.*
- 12 *Della materia di nobiltà in che luogo se n'è trattato.*
- 13 *Della cittadinanza da chi si concede.*

C A P. XX.



Er la stessa ragione , che è accennata nel capitolo precedente , tutto quello , che non si è conceduto dalla legge alli Giudici , ed alli Magistrati , o ad altri , che riconoscono superiore , deve dirsi di ragion regale spettante al Principe sovrano , overo a quello , a cui dal medesimo se ne sia conceduta la facoltà .

Ma perchè questa generalità è troppo vaga , però venendo agli atti , e cose speciali accennate nella Rubrica . A molti pare improprio che la facoltà di creare i Magistrati , ed altri officiali debba dirsi di ragion regale , mentre la pratica comune insegnà , che li Baroni , e gl' altri Signori inferiori deputano gli officiali , e li Magistrati a loro arbitrio .

Nondimeno ciò è fatto con ragione ; attesocchè nel tempo di detta costituzione , o capitulazione , ancorchè si fosse già introdotto l'uso de' Feudi , tuttavia questi non portavano seco l'imperio , e la giurisdizione in dominio , come la portano oggidì ; in maniera che , come si accenna nella materia feudale , A dalli feudisti la giurisdizione sopra gli abitatori del Feudo viene stimata cosa diversa ; sicchè può il Feudo esser d'uno , e la giurisdizione d'un altro : Overo tenerli l'uno è l'altro da uno stesso Barone con diverso titolo ; cioè , il luogo in Feudo , e la giurisdizione in allodio , overo per due diverse concessioni feudali fatte dal medesimo padrone , o da diversi : E conseguentemente che il deputare gli officiali , e li Magistrati al governo de' popoli delli luoghi , li quali con titolo di Feudo , o di allodio sian posseduti da' Baroni , o da Signori inferiori ; sia anche di ragion regale , e spetti al sovrano , conforme insegnà la pratica in diversi luoghi , e particolarmente nella Spagna , e nella Francia , che le Città , terre , o ville sono possedute da' Baroni , anco con titolo di Duchi , Marchesi , e Conti ; e nondimeno il Re deputa gli officiali , e Magistrati per l'amministrazione della giustizia , e per l'esercizio della giurisdizione ; sicchè il farsi ciò in Italia da' Baroni , e Signori inferiori nasce da concessione del medesimo Principe , e però non toglie la qualità regale . Parlandosi in questa Rubrica de' Magistrati , ed officiali per l'amministrazione della giustizia , non già di quelli offizi venali , che si concedono per il solo emolumento borsale , o per onorevolezza senza l'amministrazione della giustizia ; attesocchè sebbene anco questi siano di ragion regale , nondimeno è una regalia diversa , della quale si parla separatamente di sopra . B

Questo regalia sopra la creazione de' Magistrati non solamente riguarda quei magistrati , ed officiali maggiori , li quali si deputano al gover-

A
Nel lib. I. de'
Feudi nel disc.
62.

B
Nel cap. I. di
questo libro e
nel teatro in
questo stesso
lib. nelli disc.
1. 2. e molti
seguenti.

governo generale di tutto il principato, ma ancora quelle concessioni de' Feudi nobili, che particolarmente si fanno in Italia d'imperio, e giurisdizione con li vassalli; poichè quantunque le concessioni feudali si possono far anche da persone private, come si accenna nel libro precedente de' Feudi; C nondimeno ciò cammina nelli Feudi semplici senza imperio, e senza giurisdizione, non già quando si tratti di Feudi nobili, e giurisdizionali; attesochè questi non si possono dare se non dal sovrano, in maniera che questi feudatarj inferiori, e subordinati col mero, e misto imperio, e con la giurisdizione pare in sostanza siano piuttosto governatori, e magistrati perpetui, che veri feudatarj con dignità, ed imperio, conforme in detto suo luogo si accenna.

Quanto poi alla creazione degli officiali, e magistrati, avvertono comunemente li maestri dell'i precetti politici, e morali, che deve il Principe, o altro superiore, a chi spetta, principalmente star molto avvertito, ed accurato nell'elezione de' buoni ministri, ed officiali, nelli quali concorrono tutte quelle parti, che si desiderano per il buon governo, e buona amministrazione della giustizia; Cioè la letteratura, la bontà della vita, la prudenza, e l'esperienza, ed altre parti simili, le quali costituiscano un'asfai diligente padre di famiglia; mentre non errerà quel Principe o Governatore, il quale averà buoni ministri: Ed all'incontro sia egli ben intenzionato quanto si voglia, non potrà mai governar bene, né potrà liberarsi dagl'inganni, quando avrà ministri cattivi, e poco amici della giustizia, e meno zelanti della sua riputazione, e gloria.

D Le suddette parti non vanno considerate disgiunte, ma unite: Appunto in quel modo che si discorre della maniera di preeleggere nel concorso le più idonee al governo delle parrocchie. D Importando poco che sia un gran letterato, ma di mali costumi, e di poca integrità, overo che sia letterato, ed integro, ma rozzo, o rotto, ed imprudente. Che però sarà meglio eleggere una persona di mediocre letteratura, purchè sia a sufficienza per la carica, ma prudente, sperimentato, e dabbene. Ed all'incontro importera poco che sia un'uomo dabbene, e spiritualissimo, se sia ignorante, ed imprudente, overo in altro modo inetto; desiderandosi tutte queste parti unite assieme, perchè possa risultarne l'effetto buono. E

E sopra tutto, particolarmente nelle cariche maggiori, si deve aver riguardo ad elegger persone sperimentate, ed esercitate in altre cariche inferiori, cercando con diligenza sapere come in quelle si siano portate, con quello stile che usano li religiosi di far fare prima il noviziato, e poi per molti anni gli esercizi, ed uffici inferiori, e da quelli scorgere l'abilità per impiegarli nelle cariche

C
Nel cap. 2.

Nel libro 12.
nel titolo dell'i
parocchi nelli
discor. 6. 637.

Delle qualità
de' giudici si
discor. nell. 15
nella relazio
ne della Corte
nel d. 32. in
occasione di
trattare del
tribunale del
la Rota.

che maggiori: Come anche si fa nelle cariche militari, quando si tengano le buone regole di governo militare: Essendo dalle leggi civili, e molto più da' sacri canoni, ed anche dalle regole politiche concordemente dannate le promozioni per falto.

E sebbene alcuni credono, che ciò non sia grand' errore, per rispetto che il Regno insegnà di regnare, e che l'esercizio, e la pratica delle cariche in progresso di tempo produce l'abilità: Tuttavia questo è un'errore troppo grande. Sì perchè non deve avventurarsi il pubblico governo della giustizia, e de' sudditi all'incerto evento della riuscita. Come ancora perchè, in tanto che si proffitterà, si commetteranno molte ingiustizie, e ne nasceranno molti disordini. Appunto come se in un'ospedale si mettesse a medicar gli ammalati una persona, la quale senza li dovuti studj fosse totalmente inesperta della medicina in teorica, ed in pratica, con la credulità, o speranza, che col lungo medicare si renderà abile; attesocchè per acquistare quest'abilità ammazzerà in tanto un gran numero di ammalati. E questo è appunto il caso.

Oltre che frequentemente l'esperienza insegnà, che vi siano delle persone inabili non solamente in atto, ma anche in potenza; in maniera che quanto più si esercitano, maggiormente diventano inette: Ad uso di zucche, le quali quanto più s'inassiano, e si coltivano, tanto più s'ingrossano. Che però è pazzia manifesta il pensare di voler piantar zucche con speranza, che con la coltura possono diventare peponi, che volgarmente diciamo meloni. E pure questo pare che sia vizio ordinario de' Grandi: Che però è troppo grande imprudenza l'avventurare quelle cose, le quali riguardano il governo del pubblico, overo l'amministrazione della giustizia, ad una tal incerta eventualità.

Nè giova, che il pastore, overo il moderatore principale del gregge faccia bene le parti sue, in provvedere le pecore di buoni pastcoli, e di luoghi di buon aria; attesocchè queste, ed altre diligenze faranno perdute, ed inutili, quando non vi siano buoni pastori inferiori, e buoni custodi, li quali sappiano governare bene le pecore nell'infirmità, ed anche con la dovuta diligenza, e discrezione le sappiano mungere, e tosare, e che tengano buoni cani per custodirle da' lupi, e da altri dannificanti. Or si pensi che farà, quando si metteranno i medesimi lupi, overo gl'agnelli, o li somari per pastori, e per custodi.

Anco il conferir li titoli, e le dignità (secondo l'uso comune) de' Principi, Duchi, Marchesi, Conti, e Baroni senza dubbio è di ragione regale spettante solamente al Principe sovrano a tal segno che alcuni credano sia prerogativa speciale di quei soli Principi, li quali siano totalmente indipendenti. Come sono il Papa, el'Imperadore,

Fre, ed i Re di Spagna, di Francia, di Polonia, e simili, e non quelli, li quali, ancorchè abbiano piena ragion di principato con i Regali anche primarj, nondimeno siano dipendenti da un' altro Principe, come si dicono essere li feudatarj de' Feudi Regali, e di vera dignità: Tuttavia la pratica di fatto insegnà il contrario;

Fattesocchè ancor questi creano titolati, e Baroni, con titolo per Nel lib. 1. de' rò, e giurisdizione a loro inferiori, in maniera che un Re non fa Feudi nelli di- un altro Re, nè un Duca fa un' altro Duca, per la ragione che scorsi 8. e se- non si può far un' altro eguale a se stesso, nè si può dividere l' unità guenti. del principato, o del Feudo. F

Ed ancorchè questi titoli importino per loro natura una dignità, la quale porta seco molte prerogative: Nondimeno quelli titoli, che si danno alli Baroni, e ad altri signori inferiori, si dicono impropri, ed abusivi per alcune preeminenze solamente, ma non già per tutti gli effetti; attesocchè sebbene per lo più si danno in occasione di Feudi propri, o impropri consistenti in luoghi giurisdizionali;

Gcon tutto questo in alcuni principati porta l' uso, che si danno anco questi titoli in aria con il solo privilegio, e particolarmente quelli di Marchesi, e di Conti, senza marchesato, overo senza contea. G O pure sopra il luogo di uno si dà il titolo ad un' altro, secondo gli stili de' principati, a' quali si deve deferire, oltre quelli, li quali si dicono Conti Palatini, e simili:

HLa facoltà di creare Dottori, e Notarj parimente è di ragion regale spettante al Principe; poichè sebbene la pratica insegnà il contrario, che molti Signori, o Magistrati inferiori, ed anco alcuni Collegj, ed università, che non abbiano giurisdizione, o regalia, esercitano tal facoltà, nondimeno ciò nasce da privilegio espresso del Principe, overo da quello implicito frequentemente accennato, che risulta dal pacifco non vizioso possesso immemorabile, o centenario.

IQuesti privilegi di dottorare si son conceduti, overo si sogliono concedere dal Principe in due maniere; cioè, o a Collegj, ed Università, overo a persone particolari: Quando dunque si tratti di dottorati, che si conferiscono da persone particolari, che l' abbiano in privilegio dal Principe sovrano, overo che credano avere questa facoltà per ragione del Feudo di dignità, che da loro si possegga con li Regali: Conforme in Italia insegnà la pratica in alcuni feudataj Imperiali.

HIn tal caso, questa sorte di dottorato conceduto per semplice Nellib. 12. de' benefizj nel privilegio di quello, il quale ne abbia la facoltà, non ha quelle disc. 42. e nel prerogative, che competono al dottorato conceduto da una pubblica Università, o Collegio, particolarmente per alcune dignità eccllesiastiche, overo per quegli offizi, li quali dalle costituzioni detto lib. 12. nel tit. del Capitulo e nell.

Apostoliche, o dall'altre leggi richiedono il dottorato; poichè a tali effetti si richiede il dottorato conferito da qualche Collegio, o Università pubblica H: Per la ragione, che in questo caso non è solito darsi, se non con l'esame sufficiente sopra l'idoneità: Ancorchè in Italia ciò sia ridotto ad una mera cerimonia, sicchè vediamo dottorare anche quelli, li quali non sappiano li primi principj della facoltà, nella quale si dà il grado.

14. nelle an.
notazioni al
Concilio di
Trento trat-
tando del Vis-
cario Capito-
lare.

Quanto poi alli Notari, si deve deferire alle leggi, ed alli stili de' paesi, che sono diversi, e particolarmente, se alle scritture, o 8 istruimenti fatti da un Notaro creato con l'autorità mediata, o immediata d'un Principe si debba dar fede in un' altro principato, che però non può in ciò darsi una certa regola generale. I

I
Nel lib. 15.
de' giudizj
trattando
degli istru-
menti pub-
blici.

L'erezione di pubbliche università, o studj parimente è cosa riservata al sovrano del luogo, particolarmente per quella ragione, per la quale la legge comune, o la particolare d'ogni principato proibisce le radunanze di più persone, per i disordini, che possono nascere in pregiudizio del Principe, o della Repubblica: E per conseguenza deve questo esser inteso, quando ciò segua, ed anche perchè le prerogative, le quali soggliono risultare dall'università, o studj pubblici, non si concedono per comun uso, quando non siano con tale autorità espressa, o almeno implicita, che come si è detto, risulta dal possesso centenario, o immemorabile.

Il creare nobili quelle persone, le quali, secondo il loro stato naturale non siano tali, parimente è prerogativa del Principe sovrano, al quale solamente si concede il fare, che il finto, ed il privilegiato s'abbia per vero in queste qualità accidentali: Attesocchè sebbene pare la pratica insegni, che tal facoltà si eserciti anche da alcuni inferiori, e particolarmente in que' luoghi, ne' quali vi sia separazione di nobiltà, che una piazza, o università di nobili conceda l'aggregazione a qualche famiglia, o persona alla nobiltà: Nondimeno ciò nasce, o dal privilegio del medesimo Principe sovrano, nella maniera che si è detto di sopra nella creazione de' Dottori, e de' Notari, e de' Magistrati: Overo che questa aggregazione non cagioni l'effetto accennato; cioè, che un'ignobile diventi nobile; attesocchè ciò si puol fare solamente dal Principe, del quale si ha, che alle volte nobilita il suo barbiere, overo il suo cuoco, o un' altro mecanico servitore: Ma opera bene, che quello, il quale già secondo le regole legali sia nobile, venga dichiarato tale, overo che sia ammesso a quel consorzio, o università, nella quale uno ancorchè nobile, anche di nobiltà maggiore non potrebbe per altro pretendervi partecipazione: Sicchè non è formalmente creare nobile uno, il quale non sia tale, ma piuttosto dichiararlo tale, ed ammetterlo nella partecipazione di quegli onori. L

L
Se ne discor-
re nel lib. 3.
delle preemi-
nenze nel
disc. 35. ed
in altri pre-
cedenti.

Conforme il alcune parti fanno li Baroni, o altri signori: Attesocchè essendo obbligati dare alli nobili del luogo qualche ono-

M rifica ricognizione in alcuni giorni dell'anno, siccome in occasione
Nel detto dis. di parlare della mia patria, si accenna nel Teatro M ammettono
 35. graziosamente i loro servitori, o altri a tale onorevolezza. E ciò
 cammina bene perchè gli dà del suo, ma non però risulta, che
 quello il quale veramente fosse ignobile, in tal modo diventi no-
 bile, mentre questa è sola prerogativa del Principe sovrano, il qua-
 le pare che in queste circostanze accidentali di nobiltà, o di dignità,
 o preeminenze vada imitando la podestà di Dio, che lo puol fare, e
 lo fa quando vuole nelle doti dell'animo, e nelle parti naturali, al
 che non possono arrivare i Principi, per potenti, e sovrani chesiano.

Quindi, in ciò particolarmente consiste la prerogativa maggio-
 re delle virtù, e la soddisfazione dell'animo degli uomini letterati,
 e virtuosi, sicchè ragionevolmente possono dire d'avere prerogati-
 va maggiore di quelli, li quali o dalla natura, o dal caso abbia-
 no certe prerogative accidentali, ancorchè grandi; poichè dal Prin-
 cipe possono darsi anche ad ignobili, ed a plebei, in maniera che
 levandoli dalla zappa, o dall'aratro li faccia nobili, e titolati, ma
 non può fare che un ignorante diventi virtuoso, con tutta la sua
 potenza, conforme si accenna nel libro seguente nel titolo delle
 preeminenze, parlando della nobiltà, ed ivi si accenna il bel det-
 to di Sigismondo Imperadore.

Bensì che sogliono li Principi cercare d'aver' anche questa po-
 tenza, la quale si dà a Dio solamente, col conferire le cariche
 de' letterati, e virtuosi ad ignorantì: Tuttavia farà una mala ed
 irragionevole collocazione della statua in un nicchio incongruo, e
 sproporzionato con taccia manifesta dell'architetto; poichè mai il

12 Principe, per potente, e grande che sia; potrà fare, che l'igno-
 rante diventi dotto, o che il vizioso diventi virtuoso, overo che
Nel detto lib. l'indegno diventi degno.

3. delle pre- In questa materia di nobiltà cadono frequentemente in occasio-
 eminenze nelli ne delli suoi effetti, o prerogative molte dispute, le quali però
discorsi 32. e non riguardano la nostra della regalia, ma l'altra delle preemi-
 più seguenti, enze. Che però di esse si tratta nella sua sede. N
e nel suo sup-
plemento, e nel
libro seguente
di quest' opera
nella seconda
parte.

13 Città danno le cittadinanze a' forastieri, nondimeno queste suffra-
O gano a quegl'effetti solamente, li quali dipendono dalle loro ra-
Nel detto lib. *gioni, ma non già in pregiudizio di altri, li quali da esse non*
3. delle pre-
eminenze nel
disc. 36. ese. *abbiano dipendenza: Trattandosi nel resto sotto la medesima di sopra ac-*
quente. *cennata materia di preeminenze degli altri effetti della cittadinanza, e*
delle questioni, che sopra di essa cadono come fuori di questa materia. O

C A P I T O L O X X I .

Della podestà del Principe di togliere gli offizj e li benefizj le cariche, e le robbe concesse: E di rivocare le grazie fatte con casi simili. Overo di disporre delle robbe, e delle ragioni del terzo.

S O M M A R I O .

- 1 Della podestà del Principe di rivocare le grazie, e concessioni, o contratti, e generalmente toglier le robbe, e ragioni del terzo.
- 2 Si distinguono sopra ciò più casi, o ispezioni.
- 3 Della remozione dagli offizj, e cariche date per grazia del Principe.
- 4 Di quelli dati per contratto oneroso, e con l'equivalente ricompensa.
- 5 Del donare la robba d'altri, ò di essa disporre.
- 6 Donde nascano gli equivoci de' legisti nel camminare solamente con le leggi civili senza altra riflessione.
- 7 Che sia espediente ampliare, e sostenere la podestà del Principe.
- 8 Ma come il Principe, e suoi consiglieri si debbano regolare.
- 9 Del gastigo, che sogliono ricever li Principi, quando non facciano bene l'offizio loro.
- 10 Quando la benignità, e liberalità siano virtù commendabili.
- 11 Le grazie devono essere regolate dalla giustizia.
- 12 Il Principe è marito della Repubblica, e padre de' sudditi; e come deve portarsi.

C A P . X X I .



E

L dubbio, il quale può cadere in questa materia riguarda la podestà anche nel sovrano, e circa la quale li Giuristi, ed i Teologi s'intricano tanto. Ma posto che la podestà vi possa arrivare, non si dubbita che questa sia di ragion regale, anche primaria, spettante solamente al Principe sovrano, nel modo che si è discorso di sopra nel capitolo decimo nono.

Ripetendo dunque la protesta più volte fatta, che non è mia parte, ne ho pretensione di voler fare il legislatore, nè il decisore, ma di lasciare il suo luogo alla verità, accennando solamente quel che mi pare, che qualche istruzione, o curiosità de' non professori, non già per i giudici, e consiglieri. La materia di questo capitolo vā

distinta in più ispezioni. Primieramente circa la revocazione delle cariche, dignità, o robbe graziosamente, e con termini della giustitia distributiva conferite dallo stesso Principe, o dal suo predecessore, il quale avrebbe potuto non conferirle in modo alcuno, overo conferirle ad altri.

Secondariamente circa quelle concessioni, che dal medesimo Principe, overo dal suo predecessore si siano fatte, più tosto con i termini della giustitia commutativa, e per causa onerosa, e corrispettiva
 2 per via di contratto esplicito, o implicito. Terzo circa quelle grazie, le quali ridondano in pregiudizio d' uno a comodo, e favore d' un altro per l' effetto consecutivo, che ne risulti, come sono le dispense, oabilitazioni degl' inabili, o incapaci, delle quali si è trattato nel sudetto capitolo decimo nono. E quarto della podestà di levare ad uno la robba, che già possiede per ragion propria, e particolare, per darla ad un' altro, o applicarla a se stesso, o in altro modo disporne.

Per quel che s'appartiene alla prima. Quando gli offizj, o cariche siano di loro natura temporali, ed amovibili, sicchè di fatto sia solito praticarsene la remozione, senza che da questa risulti quel grave pregiudizio nella fama, onell' interesse, che suol nascere dalla remozione dagli offizj, o cariche, le quali siano di loro natura, oper uso comune perpetue: Ed in tal caso non cade ragione alcuna di dubitare, entrando solamente nell' altro accennato caso della perpetuità, in maniera che la remozione porti detto effetto pregiudiziale: Come per esempio in quella Città, overo in quella Corte vi sono delle cariche, le quali di loro natura sono manuali, ed amovibili ad arbitrio del Principe, o di altro superiore, sicchè se la carica si toglie ad uno, e si dà ad un altro, non si fa cosa insolita, nè pregiudiziale alla riputazione di quel che la possedea: Ed in tal caso non si dubbita di tal podestà, non solamente nel Principe sovrano, ma anche nel Barone, o in altro magistrato, che l' abbia deputato, o nel suo successore, nè ciò si dice di ragion regale.

Che però il dubbio cade negli altri offizj, e benefizj, o cariche, e dignità, che di loro natura, o per antica usanza siano perpetue, sicchè non vogliano levarsi senza gran demerito, in maniera che la remozione cagioni pregiudizio notabile alla riputazione, overo all' interesse del possessore: Ed in questo caso, lasciando il luogo alla verità in quel che riguarda il foro interno. Per quel che spetta all' esterno: La più vera, e la più comunemente ricevuta è l' opinione affermativa nel sovrano, ogni volta che la carica, o dignità si sia data per grazia, e per libero arbitrio dello stesso Principe, o degli Magistrati, sicchè potea non darsi a colui, ma ad un altro con li soli termini della sola giustitia distributiva, senza mistura della commutativa; attesocchè quello, il quale ha ricevuta la cari-

carica, non può dolversi, mentre poteva il Principe non dargliela. A

Restando la suddetta ragione del pregiudizio considerabile, in riguardo che non si debba fare se non dentro i limiti della convenienza, overo che ciò sia giusto motivo di rivocare quel che si sia fatto, o pure di darne la reintegrazione a quello, il quale ne sia stato senza giusta causa privato; overo per meglio regolare la volontà del medesimo Principe, o del suo successore, dovendosi in ciò per detta ragione camminare con molta circospezione: Ma non già che se ne possa negare la podestà; attesocchè l'essere gli offizj, le dignità, e le cariche perpetue non nasce da legge divina, o naturale, ma da legge positiva, alla quale il Principe a suo arbitrio può derogare. Nè si sa vedere, perchè quel Principe, il quale ha fatto la carica perpetua, non la possa render temporale, ed amovibile a suo arbitrio, nascendo il tutto da sua grazia, e concessione, che potea non farsi; onde toglie solamente quel che egli medesimo ha dato. B

*Nel disc. 148
di questo lib.*

*B
Nello stesso
disc. 148.*

Nella seconda ispezione che la concessione sia corrispettiva, ed onerosa, più in regola di contratto, che di grazia, o di privilegio, overo più in termini di giustizia commutativa, che di distributiva, se n'è accennato qualche cosa nella materia de' Feudi. C In occasione di trattare della concessione; che si facesse in Feudo di quei luoghi, li quali abbiano privilegio di non esser' insefdati, quando ciò non si sia conceduto per grazia, e per liberalità ma per contratto corrispettivo, perchè li vassalli si siano ricomprati: E però quel che ivi si accenna, pare si adatti ad ogn' altro caso simile, per non ripetere le stesse cose.

*Nel lib. 1. de'
Feudi nel dis.
30. ed in que-
sto opera in
detto lib. 1.*

Bensì che (conforme più volte si è accennato,) queste, ed altre simili regole legali giovano, perchè li consiglieri del Principe debbano persuadergli ad astenersi da quel che dalla legge si dice non doversi fare; o pure perchè si debba dall'istesso, overo dal suo successore rivocare qualche di fatto fosse seguito senza giusto motivo: Ed anche per dar campo alli magistrati, e ministri del Principe; quando sia assente, di sospender l'esecuzione de suoi ordini, e certorarlo delle difficoltà: Ma quando persista nella sua volontà, in tal caso è molto difficile nel foro esterno giudiziario (del quale solamente si parla) che il solo motivo della podestà possa suffragare a chi patisse il danno. D

*D
Nello stesso
disc. 148. al
questo libro.*

Della terza specie, o ispezione si è discorso di sopra in occasione di trattare della legittimazione de' bastardi, e della reintegrazione de' banditi con casi simili. E

E della quarta rare volte il foro esterno giudiziario tratta; poi che non volentieri tra Principi Cristiani si dà il caso di qualche leggi civili de' Romani dispongano sopra la podestà del Principe di donare la robba d'altri, e che al padrone non si dia azione

*E
Nel cap. 19.
di questo lib.
ed anche in
detto disc. 148.*

con-

contro il possessore, ma solamente contro il Fisco del medesimo Principe per la reintegrazione : E se pure alle volte si pratica, ciò è solito nascere dalla giusta causa della necessità, o utilità della Repubblica in tempo di guerra divina, o umana, o di carestia : Ma rare volte il foro giudiziario regolato da' Legisti tratta queste materie.

F *Di questa podestà di donar la roba d'altri si difende nel detto libro 7. delle donazioni in etto discr. 148. di questo libro ed anche nel libro 7. delle diverse principati, li quali per lo più si governano diversamente. F disc. 43-*

Tuttavia quando occorressero, il punto maggiore stà nella volontà del Principe, se veramente abbia voluto, o no valersi di quest'autorità; pošiacchè quando la volontà sia certa, in talcaso è molto difficile sostenere il difetto della podestà: Pure in ciò hanno gran parte le leggi, o gli stili del paese, o del principato, non essendo possibile il discorrere distintamente di tutte le questioni, le quali sopra ciò cadono, e di darvi una certa regola per la caccia de' non professori, stante la gran varietà d'opinioni, e soprattutto per la diversità delle leggi, e de' stili, che risulta da tanti diversi principati, li quali per lo più si governano diversamente. F

Ed in ciò consiste il più volte accennato inganno de' puri Legisti nel camminare generalmente in tutti i paesi, o principati con le regole generali delle leggi civili de' Romani, non riflettendo che quelle furono fatte col presupposto di un solo Imperio, e di un solo Principe; e per conseguenza che la legge fosse da per tutto comune, ed uniforme: E questo è quell'errore, che produce tanti grandi, e frequenti equivoci.

Conviene però avvertire, che sebbene, secondo il senso de' Giuristi, per quanto spetta al foro esterno (così particolarmente insegnando la pratica) conforme si accenna in questo capitolo, e nelli due precedenti, si sia molto dilatata la podestà del Principe, la quale anche per buon governo della repubblica conviene mantenere così ampia per la più esatta ubbidienza de' popoli, e senza la quale il buon governo non è facilmente praticabile, acciò a' fudditi, col pretesto di disputare della podestà, non si dia facile l'adito alle disubbidienze, ed alle rebellioni: Tuttavia li medesimi Principi, e li loro consiglieri non devono valersi di questa podestà indiscretamente, e fuori de' confini del giusto, e dell'onesto, ma restringerla dentro li termini della necessità, o dell'utilità pubblica, secondo la restrizione, la quale alla sua podestà per il foro interno della coscienza si da più comunemente da' Teologi morali, ed anco da alcuni Canonisti: Attesocchè anche le leggi civili de' Romani, che furono fatte senza la pietà cristiana, da' Principi, o da' Magistrati gentili, e molto più chiaramente quelle, che furono fatte dopo dagli Imperadori Cristiani, dispongono, che sebbene il Prencipe non è soggetto alle leggi, ed a quella forza, la quale si dice coattiva, nondimeno deve vivere secondo quelle, alle quali per ragion

ragion naturale, o delle genti si stima soggetto con quella forza,
la quale si dice direttiva, conforme alla distinzione di queste due
forze della legge altrove accennata G in occasione di trattare ;
se, e quando la legge obblighi gli esenti, e li non fudditi.

Nel Proemio.

G

10 Dovendo il Principe penare di aver per giudice, e superiore,
non solo Iddio per il gastigo nell'altra vita, nella quale non vi
è differenza di persone, né di dignità, ma solamente si attendo-
no l'opere buone, e le cattive, ma anche per quel gastigo, che
lo stesso Iddio suol dare in questo Mondo per mezzo di altri
Principi, e persone potenti, ed alle volte anco per mezzo degli
stessi fudditi, per quello che ne insegnano le Storie antiche, e
moderne di tanti principi grandi, li quali o per causa di guerra
pubblica d'un altro Principe, overo per quella intestina, che nasce
dalle revoluzioni de' popoli, o per altri rispetti hanno perduto il
principato, e si sono ridotti a miserie estreme, ed alle volte a morire
in pubblico palco per mano di ministro di giustizia, condan-
nati da propri fudditi.

11 Anzi deve considerare d'aver anche in giudice delle sue azioni per
altro verso il medesimo Mondo, che l'arricchisce, o respectivamente
l'impoverisce di quegli attributi di gloria, e di buona fama, li qua-
li principalmente si devono desiderare da' Principi; mentre ciò li con-
tradistingue da' privati; poichè nell'altre parti corporali, o intel-
lettuali piuttosto la loro condizione è inferiore, e più infelice del-
li privati ben provisti di beni di fortuna.

12 In oltre si deve da loro riflettere, che la benignità, e la magni-
nimità, e simili parti sono ben virtù commendabili, quando siano
in compagnia della giustizia, la quale si dice la padrona, o la guida
principale dell'altre; non dandosi esercizio dell'altre virtù senza quel-
la della giustizia, conforme si accenna altrove: H Che però,
conforme eccellentemente insegnava un moderno istruttore de' Princi-
pi, il quale ha saputo così ben accopiare la politica temporale,
con la pietà cristiana, l'usare grazie, e benignità devianti dalla giu-
stizia con delinquenti, e malfattori non si dice pietà, o benignità,
ma barbarie, e crudeltà contro gl'innocenti oppressi da' tristi. Ap-
punto come barbaro, e crudele sarebbe stimato quello in quale ac-
carezzasse, e nodrisse i serpenti, overo i leoni, e gli orsi, ed i
lupi, o altre fiere simili; perchè danneggiassero il genere umano,
overo quello degli animali pacifici, e profittevoli alla Repubblica,
con casi simili.

Nel Proemio.

H

Che però, le grazie, e rispettivamente li rigori si devono prati-
care con quella regola di giustizia distributiva, che si concede al Prin-
cipe, e non a Giudici, e Magistrati inferiori, la podestà de'
quali è ristretta dentro i confini della giustizia commutativa, e per
con-

I conseguenza si devono sempre esercitare col fondamento, e con la scorta di detta giustizia, conforme la distinzione che altrove si dà
Nel Proemio.

tra la giustizia distributiva, e la commutativa. I

Come anche si deve dal Principe considerare, che sebbene per comun uso di parlare vien chiamato padrone: Nondimeno non è quel dominio, il quale si abbia con quei servi, che volgarmente chiamiamo schiavi, overo che abbiamo nell'altre robbe indifferenti di privato dominio, e di libera disposizione: Ma si dice padrone per denotare la sua suprema podestà; poichè in effetto, nel senso comune, non solamente de' Giuristi, ma anche de' Mō-


L
In questo lib. rali, e de' politici, il Principe si dice marito della repubblica, e
 nelli disc. 44. e 45. e 125.

Che però deve portarsi da marito, e da padre rispettivamente, in maniera che, conforme quando un marito tratta troppo malamente la moglie, la legge ha introdotto il divorzio, mediante il quale quella può da lui separarsi, e togliergli anche il dominio, e l'amministrazione della dote: E quando il padre tratta troppo malamente i figli, la legge lo priva della patria podestà, e de' suoi effetti: Così alle volte Iddio permette, che con li suoi dovuti termini, e per cause però giuste, concernenti la causa pubblica, e la mala amministrazione del principato, con li mezzi approvati dalle leggi divina, ed umana, senza che possa, nè debba avervi luogo la macchia della ribellione, sempre degna di biasimo, la pratica insegni, che ne risultino questi effetti.


All'effetto dunque di rendersi il Principe sicuro di questi mali effetti deve aver solamente la mira a far la giustizia, e da quella, o sia distributiva o commutativa, secondo la qualità de' casi, deve regolare le sue azioni; attesocchè la vera ragione di stato, e la miglior regola politica, e conservatrice degli stati si dice la giustizia, senza la quale non si può dar alcuna cosa virtuosa in questo mondo, conforme si è accennato altrove. M Nè basta che il Principe sia giusto, e ben intenzionato, ma deve invigilare ancora, che li suoi ministri, ed uffiziali coltivino, ed osservino la stessa virtù: Importando poco al padrone della vigna, che il custode maggiore non guasti, nè rubbi li frutti, se non ha l'occhio, che non si rubbino, nè si guastino da' suoi operarj.


M
Nel Proemio

Fine del Tomo Primo.











































































































5449





CARD.L
DOCTOR
VOLGARI
TOMI



B

*Nel detto disc.
63. e 65.*

strettamente in quel che si è specificato, e non in quel ch'è verisimile, che il donatore abbia voluto tenere per se. Ed all'incontro questa stessa regola si ritorce nel secondo caso, nel quale li signori inferiori si dicono ottenere la signoria per donazione del Principe. B

Vi sono in diversi principati d'Italia alcune signorie di terre, castelli, e luoghi abitati con vassalli, e giurisdizione anco temporale, posseduti da Chiese cattedrali, o Monasterj regolari: E di questi alcuni sono in Feudo per investitura del Principe, ed in quelli non cade dubbia la sovranità, e la soggezione al Principe in vassalli solamente.

Ed altri sono in a Chiesa si presume ne cora di sopra nel capo questione molto disputato quando si tratti di Caversale; se questa signoria favorita a favore delle robbe ecclesiastiche principato, nelli di cui la Chiesa, o il suo pri di domicello subordinato sopra, li quali possedono feudale. E sopra di ciò, la quale porta seco diversi dicono politiche) nazione, la quale par costanze particolari; e

C

Di ciò si parla nel disc. 60. di questo lib.

Ancorchè queste signorie siano allodio, overo di Feud (stesso) non siano foggi particolarmenre circa la re d'ogn'uno, ancorche ri, e gli altri beni indi da tempo moderno di gran restrizione, in man e di disporre si sono re-

Attesocchè il suddetto Pontefice Silio V. con una sua Bolla, oltre l'inabilitazione de' forastieri, la qual è comune a tutti gli altri beni stabili indifferenti, eccetto quelli che sono in Roma, e sono cir-



circuito di quattro miglia) ne proibì anco tra' sudditi tre contratti, cioè di vendita, di donazione, e di permute, senza l'affenso Apostolico; assegnandone la ragione molto congrua, per la quale fu anco anticamente introdotta la medesima proibizione ne' Feudi; cioè, che mentre queste signorie portano seco la giurisdizione, e l'amministrazione de' vassalli, e de' popoli soggetti al Principe sovrano, è di dovere, che questi fappia, quando tal giurisdizione, ed amministrazione passi da un genere di persone all'altro. E per questa ragione, come anche per altri rispetti, li Pontefici suc-

pene rigorose ad ogni *Di queste condizioni, o d'impostazioni Apostoliche si*
babilmente, che pos-
, che li Giuristi di-
entrino le medesime seguenti al
capitolo 15. in ma-
zialiali, quanto alla
delli Feudi. D
enti dall'altre proibi-
ggetti li Feudi; men-
vi è obbligo di fer-
rinnovazione, con al-

rie vien stimata mol-
Che però questi beni
prezzo di quel che
il pericolo della de-
zioni, diminuisce no-
può darsi certa re-
tto dalla qualità, e
ne in ciò si fogliono

E

Nel disc. 19. e 24. di que-
sto libro.